Al Signor comm. [illegible]
Omaggio rispettoso dell'Autore
4/3-91

Avv. RAFFAELE FOGLIETTI

CONFERENZE

SULLA

STORIA MEDIOEVALE

DELL' ATTUALE TERRITORIO MACERATESE

(Anni 604 — [illegible]) 1445

TORINO
ANGELO BAGLIONE TIPOGRAFO
Via Alfieri, Numero 7

1885

ALLA

GRAZIOSA ED AUGUSTA SIGNORA

NOSTRA

MARGHERITA DI SAVOJA

Macerata, 15 agosto 1885.

CONFERENZA I.ª (*)

DALLO STABILIMENTO DEI LONGOBARDI
qui fino a Liutprando.

SOMMARIO: 1. Condizione degli Italiani in genere e di quelli di qui in ispecie con o sotto i Longobardi — 2. Le città italiche, e così quella di qui, coesistono con le longobarde ed hanno loro amministrazione separata — 3. Se in principio qui, e a Fermo e a Camerino fossero Duchi — 4. Usi italici e longobardi — 5. Leggi longobardiche — 6. Avvenimenti civili e religiosi — 7. Duchi di Spoleto sino a Liutprando; guerre intestine e spedizione di Benevento — 8. Riassunto.

1. Un grave disputare si è fatto e si fa ancora sulla condizione in che vennero a trovarsi gli Italici, e non i *Romani,* durante la dominazione longobardica.

Noi pensiamo, prima di tutto, che la questione sia stata anche male enunciata quando si parlò dei *Romani*, mentre ci par chiaro, che con siffatto nome i Longobardi non designassero se non coloro che erano sudditi dell'Impero d' Oriente (1), e quindi gli abitatori dell'Esarcato, della Pentapoli, del Ducato di Roma, di quello di Napoli, delle Puglie etc., etc.

Ci sembra poi che siasi incorsi in grave equivoco, ritenendo

(*) Mantengo il titolo di *Conferenza* unicamente per non fare variazioni in riguardo al 1º Volume, chè del resto avrei dovuto chiamare *Ragionamenti* lo scritto presente e quelli che gli terranno dietro.

(1) Ciò si intenda specialmente per la parola *Romano* usata nelle leggi longobardiche.

che la dominazione Longobardica dovesse essere proprio qualche cosa di speciale, in ordine alle precedenti dominazioni *romana, etrusca, greca o pelasga.* A noi sembra quasi affatto natural cosa, che essa dovesse essere simile alle precedenti, o la si voglia dura come *la pelasga*, o mite come *la etrusca*, ovvero un che di mezzo come la *romana.*

Ed un'altra osservazione ci sembra pure importantissima, e cioè che i Longobardi, a simiglianza dei precedenti dominatori, dovettero usare un trattamento ben diverso: 1°) A chi resisteva ed era vinto; 2°) A chi fuggiva dinanzi a loro; 3°) A chi faceva loro liete accoglienze ricevendoli come amici. Quale ragione avrebbero avuto di trattare questi ultimi come popoli conquistati e per i quali non ci fosse altra legge che quella del vincitore?

Ed ancora un'altra osservazione non è a disprezzare, e cioè che gli ordinamenti italici ed i germanici erano, sostanzialmente, identici. Se la dominazione romana aveva alterato i primi, se l'organizzamento in esercito delle popolazioni aveva sospeso l'osservanza dei secondi, ancor essi un poco mutati, non doveva esser facile, non doveva esser naturale, che, a poco a poco, cessata la compressione dei Romani, tornato l'esercito a popolo, gli istituti congeneri armonizzassero e le popolazioni si fondessero quasi?

Qui erano due grossi centri di popolazione la formazione del primo de' quali era dovuta alla romana dominazione. *Augusta* o *Phanum* verso la Pieve; *Castrum Felicitatis* o *Macartana, Salianus* (2) e *Volturina* o *Volturnia* qui e sul colle di S. Croce o nei pressi del medesimo.

Ebbene, vediamo i Longobardi disperdersi per il territorio ed abitare i molti castelli e castelletti che in esso erano, e seguire forse il loro esempio l'italica popolazione.

Nelle carte medioevali troviamo Castrum S. Apolinaris, Pe-

---

(2) *Salianus* poi *Saliano* è il medesimo che *Jouallianus.* Di un *Salius* abbiamo visto menzione a pag. 337 delle Conferenze sulla Storia Antica. Un *Sagliano* o *Sagliano Micca* sta vicinissimo al paese di *Andorno.* Finiscono le case di questo e cominciano quelle di *Sagliano.*

regrini o de Posulano (3), Lotenere, Turre (4), Castrum Cassiani, S. Claudi, Castrum Ilycis, Castrum Cereseti, Castrum Filiorum Adam o S. Martini, Corneti, Coriliani, Colmargani, Castellare S. Margheritae, S. Andreae de Ceresiola, S. Andreae de Trasannis, Lornani, Miliciani, Nuncastri, Montanelli, Collinae, Castellare Arsum, De Bonfiliolis, Trivium Azonis, Gavia Berti Vossi, Gavia Pertoni, Gavia Durasce, etc.

E di essi alcuni erano più lontani e rispondevano quasi alle antiche gavie; altri erano più vicini e rispondevano quasi agli antichi trivii.

Erano dei primi Castrum S. Apolinaris, de Posulano, S. Claudi, Castellare S. Margheritae, Coriliani, Colmargani, Lornani, Miliciani, Nuncastri, Montanelli, Collinae, Castellare Arsum e De Bonfiliolis.

Erano dei secondi Turre, Lotenere, Castrum Cassiani, Ilycis, Cereseti, Filiorum Adam o S. Martini, Corneti, S. Andreae de Ceresiola, de Trasannis, Trivium Azonis, etc. etc.

Il primo dei due testi di Paolo Diacono, mi pare poi che sia stato inteso molto stranamente. Parlando esso scrittore di ciò che fecero i Duchi durante l'interregno dice: « *Multi nobi-* « *lium romanorum* ob cupiditatem interfecti sunt; *reliqui vero* « per *hospites* divisi, ut tertiam partem suarum frugum Longo- « bardis persolverent, tributarii efficiuntur. »

Paolo parla dei *soli nobili romani*, dei quali molti furono uccisi ed i *rimanenti* furono *ridotti nella condizione di tributarii,* rendendo permanente a carico loro quella istituzione della

---

(3) Suppongo che il Castrum S. Peregrini del secolo XIV ed il Castrum de Posulano dei secoli XI e XII siano la medesima cosa, perchè in fondo dovevano stare nel medesimo luogo.

(4) Di questo Castrum Turre, si ha forse una memoria nel nome di una contrada « *La Torretta* » contigua a quella della Pace nel catasto del 1675 (carte 28, 78) Ed anzi anche la torre doveva allora esistere, mentre a carta 224 si trova la seguente intestazione « Benefizio H (sic) possiede terra con *Torretta* in contrada « *fonte nuova* prima Senata. » Ora la contrada *Torretta* era pure detta *fonte nuova* (carta 28) forse da quella che ora è detta *fonte della quercia*, e che da poco era stata restaurata.

hospitalitas e degli *hospites* che prima era stata per tutti occasionale e quindi temporanea (5).

Parlando poi dei soli nobili romani e di un' epoca che era lontana, per cinque o sei o più anni, da quella della conquista. e come di un fatto nuovo verificatosi, chiaro è che egli *non intese alludere menomamente al sistema generalmente tenuto dai Longobardi verso i proprietari o possessori italiani.*

Manca quindi ogni fondamento per ritenere, che i Longobardi, invece di pigliare un terzo della terra, a carico di ognuno, si facessero corrispondere il terzo della rendita. Questo non fu se non un trattamento applicato ai soli nobili e durante l'interregno (6).

L'altro testo (III, 16) ancora esso si spiega molto facilmente. Parlando l'autore di ciò che i Duchi fecero quando si ebbero eletto in Re Autari dice: « Hujus in diebus ob restau- « rationem regni duces qui tunc erant, omnem substantiarum

---

(5) La costituzione di Arcadio ed Onorio che dette norma alla istituzione della *Ospitalità* è riprodotta nel libro VII del Codice Teodosiano, Titolo VIII al numero 5 (Tomo II, pag. 346, edizione di Lipsia, 1737, con i Commentari del Gotofredo) e nel libro XII, titolo 41, num. 2 del Codice Giustinianeo. Il Gotofredo dice che « il *Metatum* de quo est quoque Novella Theodosii Junioris (32 De Me- « tatis) *est hospitum recipiendorum molestia* » e dà parecchie notizie in proposito. (Tomo II citato, pag. 258). Vi è poi nello stesso Codice Teodosiano un'altra costituzione di Onorio e Teodosio in forma di lettera ad Adriano Prefetto del Pretorio « Hoc prospectum est *ut infausta hospitalitatis praebitio tolleretur*, nec *pri- « vatum* quisque a Domino aedium postulet. Datum v. Nonis Mar. Rav. » Circa la medesima il Gotofredo, dopo esposto varie altre opinioni, dice che l'*infausta praebitio* era *omne illicitae exactionis genus* e che il *privatum* era *il bagno.* La sostanza delle disposizioni sulla ospitalità e l'avviso che i Longobardi altro non facessero che uniformarsi ad esse furono così esposti dallo Schupfer (Cap. II, pag. 95): « Forse il possesso della Penisola fu pigliato secondo le norme romane, « se tra le spade si può parlar di diritto. Era legge imperiale che gli eserciti « romani nei loro *ospizi* o *quartieri* dividessero l'alloggio con chi faceva loro le « spese, ricevendo i soldati un terzo, gli ufficiali superiori metà della casa. Ora « questo antichissimo costume italico (*italico soltanto?*), di pigliare un terzo dai « vinti, fu praticato in tutte le conquiste dai Romani, e seguitato poi da Odoacre « e dagli Ostrogoti, ed anche i Longobardi, dacchè compariscono (?) sul territorio « romano, hanno tutto l'aspetto di *ospiti militari*, posciachè ricevono un terzo « dei frutti naturali etc. etc. »

(6) Dobbiamo quindi rettificare quanto, seguendo l'insegnamento unanime, dicemmo a pag. 328 delle *Conferenze sulla Storia Antica.*

« suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse possit, « unde rex ipse, sive qui ei adhaererent, ejusque obsequiis, per « diversa officia, dediti alerentur. *Populi tamen gravati per* « *Langobardos hospites partiuntur.* Erat tunc hoc mirabile in « regno Longobardorum, nulla erat violentia, nullae struebantur « insidiae; nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat, « non erant furta, non latrocinia, unusquisque quo libebat securus « sine timore pergebat. » (6 *bis*).

Ora il *tamen* che è nella famosa frase principale, e quel far tener dietro a questa le lodi della pubblica sicurezza e della giustizia che si godevano sotto i Longobardi, dimostrano che la frase non può essere riferita ad un nuovo aggravio caduto sopra gli Italiani del regno, ma sibbene ad un atto di larghezza compiuto verso di loro, insieme e non ostante quello fatto dai Duchi verso del Re. E quest'atto di larghezza dovette consistere in ciò, che gli *hospites* della *popolazione gravata* furono ripartiti fra i Longobardi, che erano in condizione di poter far godere un terzo delle loro rendite ad estranei, e che probabilmente concessero a detti *hospites* dei campi con diritto di tenere per loro un terzo od anzi due terzi dei prodotti, provenendo di qui i *tertiatores* del Beneventano, i *terzanti* ed i relativi fondi *interzati* che erano ancora qui nel secolo XVII (7), e forse l'uso, qua e là vigente, che, anche nei terreni a colonia, i prodotti non siano sempre divisi a parti eguali con il colono, ma con proporzioni diverse, ora a vantaggio del contadino (nei generi di minor costo) ed ora a vantaggio del padrone (negli altri).

(6 bis) Cito l'edizione del Muratori. Di *Paolo Diacono* si ha ancora una versione italiana fatta da Lodovico Domenichi e stampata in *Vinezia appresso Gabriel Giolito de Ferrari*, MDXLVIII. Oltre la dedica al Molto Magnifico signor Antonio Altoviti di Fiorenza XI Dicembre MDXLVII ha carte 98 e poi cinque carte di indice analitico (Tavola delle cose notabili etc.)

(7) Il catasto rustico del 1675 è preceduto da tre elenchi, che riguardano il primo gli *Enti ecclesiastici*, il secondo i *Terzanti* e il terzo i *Possidenti*.

Gli Enti ecclesiastici (Vescovato, Parrocchie, Capitolo, Collegiate, Conventi, Benefizi, Ospedali, Compagnie o Confraternite) sono *settantaquattro*. I terzanti sono *seicentoventitre*. I possidenti sono *cinquecentocinquanta*.

Ora i proprietari di fondi rustici non arrivano a settecento.

Dov'è allora il fondamento per ritenere che gli Italiani fossero ridotti tutti in ischiavitù, e molti massacrati? Che quindi la dominazione longobarda fosse crudelissima, esiziale?

Noi non negheremo che i Longobardi fossero più crudeli di altri barbari di allora, mentre abbiamo già altrove rammentato che Vellejo Patercolo li disse più *feroci della germanica ferocità;* mentre Narsete fu costretto a rimandare ai loro paesi i *cinquemila* che combatterono contro i Goti sotto le bandiere di lui; mentre altri scrittori dànno loro taccia di ferocia e crudeltà; ma dall'ammettere questo, all'ammettere che la condizione degli Italiani fosse, sotto tutti i rapporti, insopportabile, ci corre un abisso.

Portano innanzi quel di San Gregorio Magno « Le città « sono ormai spopolate, rovesciati i castelli, bruciate le chiese, « distrutti i cenobi di maschi e di femmine, vedovata d'uomini « la campagna non più abbellita da alcun sorriso di cultura, « nè trovi possessore che voglia abitarvi; i luoghi già lieti per « ricca moltitudine di popolo, or fatti pascolo di armenti (Homilia, « 6ª, libro 27 in Ezechiam). »

Noi non diremo certamente che « il grido che disperato « usciva dalle viscere di questo servo dei servi di Dio » (Schupfer, Cap. I, pag. 47) fosse una vana figura rettorica, ma non diremo nemmeno « che esso ritraesse i tempi e che l'esagerazione « stesse realmente nei fatti (stesso, Ibid). » È un fatto che il Santo Pontefice altrove, e cioè scrivendo all'Imperatore Maurizio e parlando dello stato di Europa tutta, usa le stesse frasi che sopra abbiamo ora riferite come dette per l'Italia (8).

Ora se noi ammettiamo, che nel discorso relativo all'Europa non ci sia nulla di amplificazione, sorge spontanea la dimanda. Ma forsechè i Longobardi erano i dominatori di tutta

---

(8) In detta lettera (v. 20) è detto così « Ecce cuncta Europae partibus « Barbarorum juri sunt tradita: destructae urbes, eversa castra, depopulatae pro- « vinciae: *nullus cultor* terram inhabitat; saeviunt et dominantur quotidie in « necem fidelium cultores idolorum; et tamen sacerdotes qui in pavimento et « cinere flentes stare debuerunt, vanitatis sibi nomina expetunt; ac novis et « prophanis vocabulis gloriantur. »

l'Europa o non piuttosto di una parte d'Italia? Se è vero quello che dice il Pontefice, in che furono essi peggiori degli altri barbari?

Che se poi ammettiamo che ci fosse amplificazione nella lettera a Maurizio Augusto, dobbiamo ammetterla ancora, e come più naturale, in una predica fatta in chiesa sopra le profezie di Ezechia, e diretta a scuotere quelle masse che, come abbiamo detto più volte, se erano cristiane di nome, erano ancora pagane fin nel midollo delle ossa.

Si citano fatti di barbarie, come p. e., l'uccisione di quaranta contadini che non avevano voluto adorare una testa di capro, etc., ma molti e ben altri fatti di barbarie potrebbero essere tirati fuori a carico di altri barbari ed anche dei civilissimi Romani!

Sicuro che a Fermo nel 580-581, qui nel 590-591, ed altrove nelle stesse epoche od in altre, furono fatti prigionieri molti ed anche forse sacerdoti, ed i vescovi dovettero riscattarli a denaro, ma quanti secoli sono che, nella civile nostra Europa, è cessato il costume, che i prigionieri di guerra dovessoro essere riscattati a contanti?

E dopo tutto, se, come notammo già altrove, Paolino di Aquileja e Onorato di Milano fuggivano innanzi ai Longobardi di Alboino, Felice di Treviso si faceva loro incontro sulla Piave, ed otteneva la conferma dei beni della sua chiesa, e che i suoi diocesani non venissero molestati (9).

Ed il Castellum di Vulturina o Volturnia che nel 604 tradidit se in partibus Longobardorum sarà stato trattato come città nemica? Lo stesso Troya ammette (10) che esso o meglio i suoi

---

(9) Per lo Schupfer l'aver fatto questa conferma, e l'avere in proposito Paolo Diacono notato, che Alboino, era larghissimo, è una prova di più che, per regola, i Longobardi tenevano un sistema affatto opposto. Ci pare che il ragionamento del chiarissimo uomo zoppichi alquanto.

(10) « Narra Paolo Diacono che il Castello di Volturina (io non mi porrò a « vedere in quale parte d' Italia stesse) dopo essersi Agilulfo impadronito di « Mantova con l' aiuto degli Sclavi, si diè ai Longobardi. Anche i cittadini ro- « mani di Volturina dovettero passare nella cittadinanza longobarda (Cod. Dip. « Long. Parte I., pag. 233). »

e
0
,
l-

ı-
0
i.
'a
a
0
i
ıo
lo
ni

re
'o-
va
ri-

ficarsi quello che fino allora si era sempre verificato, che gli abitanti cioè dovettero venire ridotti in servitù o poco meno, e le città nella condizione, ad un dipresso, in cui erano state le prefetture romane della repubblica, e poterono anche gli abitanti essere dedotti altrove, come nell'epoca romana si era verificato spessissimo.

È un fatto che fino ai tempi di Grimoaldo, Oderzo era città romana ed italica. E fu solo questo Re che, in punizione del tradimento fatto in essa città ai fratelli di lui Tasone e Cacone (12), la distrusse ripartendone il territorio tra Foro Giulio o Cividal del Friuli, Treviso e Ceneda (Paolo v. 28). Sentino, nell'Umbria, rimase città non longobarda fino ai tempi di Re Desiderio, anzi fino all'ultimo anno del regno longobardico, mentre essa fu distrutta per ordine di esso Re *ob spretum imperium,* siccome diceva un'iscrizione che vicino ad essa fu trovata (*Brandimarte,* Il Piceno Annonario, pag. 184). Ora non pare verosimile, che cittadini longobardi e magistrati longobardi avessero potuto disubbidire, o che a città longobarda potesse essere inflitta così estrema punizione (12 bis).

Ammettiamo che Ortona non fosse nell'anno 591 soggetta ai Longobardi; ammettiamo pure, quantunque siano maggiori i dubbi, che non fosse città longobarda Fermo negli anni 598-599.

Però non ci pare possibile che non fosse città longobarda

---

(12) « Tasone e Cacone ripatriati succedettero al paterno ducato (Friuli)... Poi pare si accostassero ai Greci... Vennero per ciò i due fratelli, con una « mano di scelti giovani, senza sospetto, nella città di Oderzo. Ma il patrizio traditore (un tal Gregorio al quale Tasone aveva chiesto di essere adottato) fatte « chiudere le porte della città, e fattili accerchiare, mentre essi si difendevano... « li trucidò. Poscia a modo suo adempiè la promessa radendo il capo all'estinto. » (Balbo, Storia d'Italia sotto ai Barbari II. Cap. XI, pag. 307).

(12 bis) « Il Padre Scevolini nella Storia di Fabriano, così il Brandimarte, e « gli autori delle cronache manoscritte di Sassoferrato credono che Sentino fu « distrutto da Desiderio Re de' Longobardi e si fondano sulla seguente lapide « che dicono essere stata ritrovata nel fiume Sentino l'anno 1553. *Mandan. Desid. Longobardorum Rege ob spretum imperium vastata Sentin. Civit. Anno* « *Christi* CCCCCCCLXXIIII » Il Brandimarte però non crede alla esistenza della lapide, nè al fatto da essa attestato, ma le ragioni che porta innanzi non mi pajono di molto valore.

nell'anno 599 Tadino, mentre non possiamo assolutamente ammettere, che tutto il tratto di territorio da Perugia per Tadino al mare Adriatico non fosse longobardo.

E ci pare anche meno possibile, o ci pare assolutamente impossibile, che non fosse longobarda nell'anno 603 la città di Norcia, che distava così poco da Spoleto, e pare non avesse più Vescovo, e fosse sotto la giurisdizione di quello di Spoleto stessa, al quale il Santo Pontefice scriveva.

Ebbene la lettera a quei di Tadino è diretta *Clero et Ordini, et Plebe Tadinati,* ed in quella al Vescovo di Spoleto il Pontefice scrive di aver dato ordine ad *Ottato difensore,* che dovesse rimediare, in tutti i modi, al gravissimo sconcio che si verificava presso i sacerdoti di Norcia, e che se alcuno di essi non avesse voluto ubidire, *ad fraternitatis tuae eum debeat evocare judicium,* e che esso Vescovo, *admonitione sacerdotali praemissa, et, si res ita exegerit, etiam canonicam adhibens disciplinam, de caetero emendare festinet,* e che poi ammonisca e riprenda un tal altro prete e, se *renuente,* lo sospenda dalla comunione dei fedeli.

Ora se in ordine all' indirizzo della epistola ai Tadinati si potrebbe portare innanzi l'obbiezione, non così facilmente accettabile, nel caso che cioè « spesso il nome sopravvive alla cosa « e non esprime se non la memoria di un passato che non è più « (Schupfer C. III, pag. 182), » questa stessa obbiezione non può avere valore di sorta, quando si parla di una persona in carne ed ossa, e le si attribuisce la qualifica di *difensore,* come si verifica nella lettera al Vescovo di Spoleto per *Ottavo difensore di Norcia* (12 *ter*).

E non si dica — *Come i Longobardi avrebbero potuto sopportare che il Pontefice si immischiasse nelle cose delle città da loro dipendenti!* Si trattava infatti di cose riguardanti solamente l'ecclesiastica disciplina, ed i Longobardi non avevano fatto tanto progresso in civiltà, cioè nel malvolere contro la

---

(12 ter) Esistono anche altre due lettere agli stessi magistrati di Norcia e da esse si rileva che uno era chiamato *Wintarit,* e che quindi doveva essere longobardo.

religione, quanto gli odierni governanti di quasi ogni nazione moderna.

Non mancano adunque prove che le istituzioni municipali, mutate certamente da quello che erano ridotte negli ultimi tempi dell'Impero, rimanessero al tempo dei Longobardi, e fossero da essi rispettate, come nell'epoca moderna i Turchi, pure avocando a loro (cosa che i Longobardi non fecero) l'alta proprietà *di tutte le terre*, e lasciando, o concedendo, alle popolazioni soggette solo *il dominio utile*, e tenendole in tale stato di soggezione, che mentre basta la testimonianza di un Turco per far condannare un Cristiano, non basta quello di quaranta Cristiani per far condannare un Turco (*Gioia Edoardo*. Lettera al Ministro Cairoli. Roma, 1878, pag. 19 e 21), pure lasciarono ad esse un' ombra di municipale reggimento, quel tanto che è necessario per governarsi fra loro, e amministrare le cose comuni, e tassarsi per pagare i tributi etc.

3. Nelle nostre provincie e cioè qui, a Fermo, a Camerino, furono istituiti Ducati?

È nostra opinione che sì, come lo è pure che essi ci fossero, e lo vedremo meglio a suo luogo, dal tempo di Liutprando in poi. Però crediamo che, dopo il 604 circa, e fino al tempo del Re ora nominato, ossia fino al tempo in che esso, per restringere la potenza dei Duchi di Spoleto, ebbe a costituire qui dei Ducati, queste nostre provincie non avessero Duchi, ma sibbene fossero comprese nel Ducato di Spoleto e rette da Gastaldi con sede qui, a Fermo, ed a Camerino.

La presa di Fermo intorno agli anni 580–581 (a prescindere da ciò che potè aver luogo nei primi anni della venuta dei Longobardi), di cui ci resta documento nella lettera di Gregorio Magno ai chierici Valeriano e Demetrio, fu certamente fatta dal Duca di Spoleto, che certamente non ebbe a costituirvi un Duca.

Ma la presa di *Phanum* o *Phinium* di qui avvenuta circa dieci anni dopo, e cioè durante il regno di Autari, (586-590 settembre) molto probabilmente fu l'opera delle armi di questo Re. Si sarebbe egli spinto fino all'estrema Calabria, ed avrebbe persino spinto il suo cavallo dentro mare, per segnare i confini

del Regno longobardico, e non avrebbe cercato di ridurre sotto la sua dominazione i paesi che già erano stati corsi dalle armi longobarde? Se, come ritengono il Muratori, l'Assemani ed il Troya (Cod. Dip. Long. Parte I, pag. 270, nota) Severo e non Sereno, Vescovo di una città messa a fuoco dai Longobardi, fu Vescovo di Ancona, bisogna concludere che Autari nel 590 prese ancora essa città come prese Jesi (Ausina Civitas). E non avrebbe preso di nuovo, insieme con il Phanum di qui, Fermo, Camerino etc.? E non vi avrebbe costituito Duchi?

Però, appena morto Autari, dovette aver luogo un ritorno offensivo dei Greci, o Romani, come li chiamavano, ed in seguito a questa ripresa di ostilità, dovettero essere ritolte ai Longobardi le nostre provincie. Ma ben presto questi mossero alla riscossa, e per quanto il Pontefice nelle sue lettere a Veloce Maestro dei Militi, a Maurilio e Vitaliano si mostrasse fiducioso nella vittoria, pure è un fatto che il Duca di Spoleto Ariolfo ebbe a battere i Romani o Greci e si spinse fin sotto le mura di Roma, devastando, saccheggiando, bruciando, uccidendo (13). Ora se arrivò fin sotto Roma come non avrebbe cercato di venire su queste nostre provincie? Certo che ci venne ed abbiamo memoria come circa l'anno 600 esso battesse definitivamente i Romani o Greci presso Camerino. Fu molto probabilmente dopo questa battaglia, se forse non prima, che esso ebbe a ricuperare le nostre provincie, e fu solo nel 604 che gli si dette il Castello di Volturina o Volturnia qui. Ma siccome queste conquiste furono fatte da lui e con le sole sue armi, così è naturale che egli non potè, e non volle porre, e non pose dei Duchi nelle città principali, ma solo dei Gastaldi, e così rimasero le cose fino al tempo di Liutprando, siccome sopra accennammo, e siccome, a suo luogo, meglio vedremo.

4. Abbiamo già altrove sostenuto, che i Municipi italiani si ressero anche sotto l'Impero con le leggi e consuetudini proprie.

---

(13) « Quod multis scriptis vestrae beatitudinis minime respondi, non hoc « torpori meo sed languori deputate; quia, peccatis meis facientibus, eo tem- « pore quo Ariulphus ad Romanam urbem veniens alios occisit, alios detruncavit, « tanta moestitia affectus sum, ut in cholicam molestam caderem. » (S. Gregorii M. Epistola Joanni Ep. Rav. I. 46).

Accennammo in proposito che Camerino ebbe esplicita conferma delle sue, nell'anno 205, da Settimio Severo, e che anche Diocleziano rispettò questo diritto delle città italiane. Non vi è quindi ragione per credere, che queste leggi e consuetudini fossero venute meno negli ultimi tempi dell'Impero, e nelle epoche erula ed ostrogotica. La codificazione fatta da Giustiniano fu estesa ancora all'Italia, ma non potè certamente metterci radici nei tredici anni in cui i Greci, non senza contrasti, qui dominarono. Segue da ciò, che i Longobardi, venendo, non trovarono qui una legislazione unica per gli Italici, ma trovarono che ogni popolazione si reggeva con le consuetudini e leggi sue proprie, fatta eccezione per quello forse che Teodorico aveva disposto nel suo editto come legge generale, e per alcune costituzioni imperiali, come appunto quelle riguardanti l'*hospitalitas*, i *defensores civitatis* etc. etc.

Ma anche i Longobardi non erano in condizione guari diversa. Essi non avevano leggi scritte, ma si reggevano solo con le consuetudini o *cadarfrede*, e non è supposizione azzardata il ritenere, che esse variassero da gente a gente anche fra loro. Per impedire che il fondo delle medesime, comune naturalmente a tutte le genti, rimanesse alterato in tanta divisione dell'intero popolo, disperso su così gran parte d'Italia, e posto a contatto con tante popolazioni, ognuna delle quali aveva e consuetudini e leggi sue proprie, ed anche per avere una legislazione generale per tutto il Regno, Rotari pensò a raccogliere in un corpo le *cadarfrede*, ad aggiungervi nuove disposizioni, ed a rendere il tutto obbligatorio per tutti.

Fu dunque l'editto dei Longobardi la prima legge generale che avesse uniformemente vigore in Italia, e siccome quando il Regno longobardico, propriamente detto, cadde, vigeva già da circa centoquindici anni, così non è a meravigliare se essa continuò ad essere in vigore ancora dopo, e se ebbe forza di diritto comune in parecchie provincie del napolitano fino al secolo XVI, e non fu abrogata negli Abbruzzi se non con la promulgazione delle Leggi civili, a quel modo che non solo aveva ancora pieno vigore qui nei secoli XI e XII, ma ancora nel secolo XIV, non essendo la legislazione penale dell'Albornoz se non quella

longobardica, ed eziandio nel secolo XVI in cui essa legislazione rimaneva ancora pressochè immutata, ad onta della riforma fatta dal Cardinale Rodolfo Pio da Carpi.

Le considerazioni fin qui accennate dimostrano, perchè nell'editto di Rotari non facciasi menzione di *legge romana*, di legge *degli Italiani*. Questa legge non esisteva, e quindi non se ne poteva parlare. Dimostrano ancora che la condizione degli Italiani durante la dominazione longobardica non fu davvero così triste come alcuni hanno creduto, e come anzi fra le due popolazioni fosse avvenuta una certa fusione, siccome forse era avvenuto per le rispettive consuetudini, del fondo delle quali Rotari dovette pure tener conto. Se una legge non è se non il portato dell'oppressione, appena questa cessi, la legge, di regola, viene rigettata, e questo non si verificò qui in Italia al cessare del Regno longobardico. Si verificò anzi, come osservavamo, il fenomeno opposto.

Non può essere nostro còmpito il discorrere partitamente dell'editto di Rotari. Ne ha discorso bene il prof. Vito Lamantia nella sua Storia della Legislazione italiana, Volume primo da pagina trenta a pagina cinquantaquattro (14), e l'editto stesso fu recentemente ristampato per cura del prof. Guido Padelletti per uso delle scuole.

Noi ci limitiamo a constatare come in esso si trovino in buon numero le parole volgari; come parecchie disposizioni accennino all'esistenza delle leggi di altre nazioni; e come infine qualche istituzione sia rimasta.

Il paragrafo 41 è intitolato. *De homine libero* BATTUTO e nel corpo si ha *vedens* per *videns* e *tenuerit et battuerit.* Nel paragrafo 43 che ha il titolo: *De* FERITA *aut percussura hominis liberi* si ha la frase *surgente rexa* per *sorgendo rissa.* Nel paragrafo 44 « *Si quis alium* PUGNO *percusserit.* Nel 46 *Si quis* PLAGAM *in caput fecerit* et CUTICA *tantum rumpatur.* » Nei paragrafi 62 e 68 per indicare la mano od il piede reso morto da percossa o ferita, si usano le parole « SI SIDERAVERIT, ET SI

---

(14) Anche il Pertile ne ha parlato bene nella sua Storia del Diritto Italiano (Vol. I. pag. 110 - Passim).

SIDERATUS FUERIT e così altrove. » Nel paragrafo 173 si trova « *Ecce vedis quia... vado dare.* » Nel paragrafo 197 si trova *striga* per *strega* e nel 198 ed in altri *camphio, camphionem* per *campione*. Il 232 è intitolato: *De caballo comparato*. Nel 234 si legge *licentiam habeat... in socio (la soccida o il soccio) dare aut in socio recipere, vindere autem non...* Nel 238 si trova *teclatura* per *intaccatura* negli alberi, e nel 246 *snaida* per *senayta* o *senata*. Nel 304 è detto: *Si cavallus se impalaverit.* Nel 307, *Si quis armam suam praestaverit,* e nel 309: *Et se ab ea turnaverit.* Nel paragrafo 332 si trova la frase *avortum* (aborto) *fecerit,* e così nei due successivi. Nel 335 si trova *excortecaverit.* Nel 308 si parla *de stupla,* che non deve essere se non la nostra *stoppia*, ossia il campo dove fu mietuto il grano, e falciato lo strame, od il prato dove fu falciato il fieno. Nel 375: *Sit causa supita* per *sopita* etc., etc.

Nel paragrafo 198 si legge « Et si ille qui crimen misit « PROVARE non potuerit, vergild ipsius mulieris, SECUNDUM NA- « TIONEM SUAM *componere compellatur.* »

Nel 204 « *Nulli mulieri liberae,* sub regni nostri ditionem, « legis langobardorum viventem, liceat in sui potestatem arbi- « trium, id est *selpmundia* vivere. »

Nel 279 « *Et quicumque liber homo sub regni nostri dicione « positus,* cum illis in capite fuerit etc. »

Questi testi provano, abbastanza eloquentemente, che vi erano materie sulle quali l'editto non provvedeva, e per le quali vigeva lá legge dei diversi luoghi, o delle diverse nazioni. A che scopo infatti si sarebbero fatte nei paragrafi succitati così effrenate disposizioni?

Ma altri testi ricordano istituzioni italiche, come quello che le figlie debbano tenersi contente della dote e non possano pretendere null'altro per diritto di eredità (§ 181), come la proibizione di entrare od uscire dalle mura della città (§ 244), mentre queste i Longobardi nei loro paesi non le avevano di certo, ed altri coincidono con le nostre leggi, come quello pel quale ai figli naturali viene attribuita la metà di ciò che tocca ai legittimi (§ 154), ed altri in cui si scorge come quei tempi fossero meno barbari che non si creda, come quello in cui è

detto, che la questione se uno sia nato d'adulterio non possa essere definita col combattimento giudiziale (§ 164), e l'altro con cui si punisce l' omicidio di un aldia o di una serva reputata strega o masca (§ 376).

Notiamo poi che Grimoaldo sancì il diritto di rappresentanza in favore dei nepoti qui post mortem patris in sinu avi remanserunt (§ 5), e fece parecchie disposizioni per garantire la santità del conjugio (§§. 6, 7 e 8).

6. Per ciò che concerne gli avvenimenti di qui poco possiamo dire.

Sappiamo, (giova ripeterlo) che nell' anno 590 o 591 la città di qui fu presa a viva forza dai Longobardi, che vi fecero molti prigionieri, i quali furono dovuti riscattare a danaro dal Vescovo Fortunato, prendendo del danaro a prestanza e poi vendendo i vasi sacri per soddisfare il debito.

Sappiamo che nell'anno 604 il castello di Volturina o Volturnia, che noi diciamo essere stata pure la città di qui con uno de' suoi nomi, si dette spontaneamente ai Longobardi, e quindi dovette essere trattata bene dai medesimi.

Sappiamo che a tempo di Rotari, che era Ariano, per quasi tutte le città del regno furono due Vescovi uno cattolico e l'altro ariano (Paolo Diac. IV, 15). Anche i nostri luoghi dovettero quindi forse soggiacere a questa calamità.

Sappiamo, che Grimoaldo, muovendo da Benevento, per occupare il Regno, mandò innanzi Trasmondo Conte di Capua per il Ducato di Spoleto e per la Toscana, acciocchè per quei paesi tirasse i Longobardi a sua disposizione. « Ut per eas re« giones Langobardos *suo consortio cooptaret* » (Cap. LIII, Paolo Diac. Edizione Muratori).

È quindi da credere, che a Grimoaldo, mosso dal suo Ducato con scelta ma piccola schiera di soldati, si aggiungessero, strada facendo, non pochi Longobardi od abitanti di questi luoghi.

Sappiamo ancora che nell'anno 680, regnando Bertarido e pontificando Papa Agatone, si radunò in Roma un concilio a cui intervennero centoventicinque Vescovi (15) tutti Italiani,

---

15) Le firme apposte alla lettera sinodale sono soltanto centodiciannove e sono dei Vescovi delle seguenti città (Labbè-Mansi. Vol. XI. Firenze, 1765, pag. 298).

all'infuori di due. E tra gli Italiani dovette forse pure essere il Vescovo di qui e dovette forse essere o quel *Clarentius exiguus Episcopus Sanctae Ecclesiae Balvensis* o quel *Benedictus humilis Episcopus Sanctae Ecclesiae Valvensis*, mentre, come vedemmo e come vedremo, il luogo di qui era pur detto Valueum, Valuesa, Valvesa, Balvesa, etc. (16).

Si trattava di far conoscere ai padri del sesto Concilio Ecumenico, convocato in Costantinopoli per discutere circa gli errori dei Monoteliti, che cosa la Chiesa d'Occidente sentisse in proposito.

Ostia, Terracina, Fondi, Formia, Cuma, Miseno, Pozzuoli, Locri, Napoli, Nola, Benevento, Capua, Cosenza, Idrunti, Taranto, Turi, Crotone, Scillace, Tauriano, Tropea, Tempsana,

Velletri, Albano, Selva Candida, Nomento Porto, Preneste,

Spoleto, Jesi, Camerino, Foligno, Foro Flaminio, Norcia, Ascoli, Furconio, Balnensis, Vibona,

Siracusa, Messina, Formitano, Meslano, Taormina, Catania, Trioclitana, Agrigenti, Leuca,

Yorch, Tivoli, Arles,

Milano, Bergamo, Lodi, Acqui, Cremona, Novara, Ivrea, Genova, Brescia, Tortona, Asti, Valvensis, Albenga, Vercelli, Ventimiglia,

Luni, Lucca, Pisa, Populonia, Firenze, Roselle, Arezzo, Siena, Volterra, Soana, Bolsena, Chiusi,

Tuscolo, Anagni, Rosana, Segni,

Aquileja, Pola, Parenzo, Vejento, Trieste, Oderzo, Paduana (Istria), Padova Altino (Istria),

Rimini, Pesaro, Fano, Numana, Osimo, Ancona,

Perugia, Todi, Mantuarena, Blera, Sutri, Nepi, Salernitana, Amelia, Bomarzo, Narni,

Ravenna, Saranati, Imola, Bologna, Cesena, Faenza, Vicoaventino, Forlì, Reggio, Modena, Parma, Pupilensis.

(16) Può formare una obbiezione, e non ce ne dissimuliamo la serietà, il fatto che il primo Vescovo è sottoscritto dopo quello di Forconio, ed il secondo fra quelli del Piemonte, trovandosi annotato accanto al *Valvensis* nel Labbè-Mansi *Albensis* ossia di Alba.

Ma è pure un fatto che il nome del Vescovo di Tivoli si legge fra quelli dei Vescovi di Yorck e di Arles, e che subito dopo quelli di Ostia e Terracina vengono quelli delle provincie napolitane e poi tornano quelli di Velletri, Albano, Preneste etc.

Ad ogni modo il primo dei due indicati non sarebbe fuor di posto perchè è nel gruppo di quelli del Ducato di Spoleto.

Tutta la difficoltà sta quindi in ciò che venendo dopo quello di Forconio Clarenzio si può ritenere Vescovo della Valva dei Peligni.

Negli atti del Concilio generale, oltre l'epistola sinodica di quello romano, esiste quella del Pontefice agli Imperatori, colla quale esso si scusa per aver spedito dei legati, quali secondo il difetto dei tempi, e la qualità di una provincia servile si erano potuti avere, e cioè Abbondanzio Vescovo di Paterno, Giovanni Vescovo di Porto, e Giovanni Vescovo di Reggio di Calabria, legati del Concilio romano (17) e Teodoro e Giovanni preti e Giovanni diacono legati dello stesso Pontefice « Impe-« rocchè, dice la lettera, qual piena scienza delle divine scrit-« ture si può ritrovare in persone poste *in medio gentium* e che « colla fatica delle loro mani sono costrette a procacciarsi il « vitto giornaliero? (Muratori, Annali, 679). »

Non segue da questo però, dice il Muratori, che mancasse nella Chiesa d'Italia e massime nella romana, maestra delle altre, la scienza della vera dottrina di Cristo. Perciocchè (siccome soggiunge il Santo Pontefice) la Sede apostolica e le altre Chiese conoscevano e tenevano salda la tradizione; e se non erano gran dottori per disputare e parlare con eloquenza e pura latinità, pure *studiavano* ed *imparavano* ciò che già i santi padri avevano scritto intorno ai dogmi della fede; il che solo è bastato sempre e basterà per impedire le nascenti eresie e per atterrare le già nate. La lettera sinodale, prosegue sempre il grande scrittore, scritta dal Papa e dal Concilio, contiene un nobile e vasto apparato su quello che avevano scritto i santi padri intorno alla questione delle due volontà, e questo principalmente servì a fare condannare nel generale Concilio il monotelismo (18).

L'Ozanam nota, che verso la fine del settimo secolo i Longobardi di Benevento onoravano ancora un drago dorato (19), e che più tardi il clero di Milano non potè distogliere il popolo

(17) È cosa notevole che nella lettera sinodica non si trovino le firme dei due legati Vescovi di Paterno e di Reggio di Calabria.

(18) Paolo Diacono racconta che Damiano Vescovo di Pavia, ossia quello che fu poi Vescovo di Pavia, come la intesero il Pagi ed il Muratori, sotto il nome di Mansueto Arcivescovo di Milano, scrisse contro i Monoteliti *una epistola utile e di vera fede e che fu di grande aiuto nel Concilio generale* (VI, 3).

(19) « I Beneventani, dice il Muratori, (Anno 663) avevano in uso di adorare « la vipera, di cui ciascuno tenea l'immagine a casa sua. Regnava eziandio tra « loro una superstizione consistente in riguardare per cosa sacra un albero a

dal culto della vipera se non col trasportarne l'immagine nella chiesa, dove ella stette a rappresentare il serpente di bronzo degli Ebrei (Della Civiltà Cristiana presso i Franchi. Cap. II, pag. 38, Ediz. Fiorentina).

Ma noi sappiamo che fatti simili od eguali a quelli ora enunciati continuarono ancora per secoli presso di noi.

Noi sappiamo che il canone nono del Sinodo romano dell'anno 743 portava « che nessuno presumesse *di prestar culto* « *al fuoco* nel 1° di gennaio (Bartolini. Di S. Zaccaria, pag. 90) « o di preparare nella propria abitazione le vivande sulle mense « e di girovagare in fretta cantando per le vie o per le piazze « canzoni superstiziose, lo che è somma iniquità innanzi a Dio. »

Eppure non solo in un formulario per la confessione sacramentale scritto nel secolo IX il sacerdote domanda « Hai tu « fatto quel che i pagani osservano nelle calende di gennaio? » (Ozanam, Cap. VII, pag. 269), ma noi sappiamo che la celebrazione qui della festa di S. Giuliano, fu dal gennaio trasferita all'agosto, nell'anno milletrecentosettantre, « ob inhonestates et « turpitudines quae fiebant de mense Januario » siccome ebbe a dichiarare nel pubblico consiglio l'oratore a ciò designato. (Cenni Storici su S. Giuliano l' Ospitatore, pag. 31). Che non

---

« cui pare che facessero dei sacrifizi o dei voti. Attaccavano anche ai suoi rami « un pezzo di cuojo, e correndo a briglia sciolta gittavano all'indietro dei dardi « a quel cuojo e beato chi ne poteva staccare un pezzetto. Egli sel manicava con « molta devozione. Barbato, non peranche Vescovo, predicò più volte contro queste « superstizioni ma predicò indarno. Venne poi l'assedio di Benevento; allora più « che mai S. Barbato si scaldò in questo affare, di maniera che il Duca Romoaldo « promise di estirparlo, se Dio gli facea grazia di salvare la città da quel peri- « colo; del che si fece mallevadore Barbato. Perciò appena fu sciolto l'assedio « che il servo di Dio presa un'accetta corse a tagliare l'albero sacrilego fin dalle « radici e coprì il sito di terra. Fu poi creato S. Barbato Vescovo di Benevento « e saputo che il Duca in un suo gabinetto seguitava a tenere l'idolo della « vipera, aspettò ch'egli andasse a caccia, e portatosi a *Teoderada* moglie di esso « Duca tanto disse che si fece consegnare quell'idolo..... e placò di poi miraco- « losamente il Duca pel furto piamente a lui fatto. »

Per il culto della vipera, e per quello del serpente in S. Ambrogio si vegga ancora il Troya (Cod. Dipl. II, 516, III, 25) il quale, per quel che riguarda Benevento, riferisce brani di inno a S. Barbato nei quali si fa cenno del culto sopraindicato.

doveva dunque verificarsi qui nei secoli VII ed VIII? Che razza di cristianesimo in pratica doveva essere quello di allora?

E non si dica con il Cardinale Bartolini (Opera e luogo ora citati) che le superstizioni gentilesche del primo dell'anno seguitavansi a praticare dai popoli della Germania di recente venuti alla fede cristiana, mentre la verità è che se S. Bonifacio cercava di sradicarle nei popoli che esso convertiva, i convertiti le trovavano in pieno vigore nella stessa Roma, con quanto loro scandalo, e quanto dolore del Santo Arcivescovo lo si rileva dalla lettera che in proposito questi diriggeva al Pontefice S. Zaccaria (Ozanam, Cap. v, pag. 174), ed il canone sovrariferito dovette essere fatto principalmente per Roma *santa in diritto ma troppo spesso corrotta in fatto* (Balbo) ove Germani non erano mai stati e non erano.

E S. Gregorio Magno non parla, per tacere di altro, di un Sisinno « *praesbitero culturae idolorum dedito et de sodomia ac-* « *cusato* » in una sua lettera a Giovanni Suddiacono Ravennate (VIII. 5. Edizione di Anversa x. 5. Edizione Veneta)?

Se, come congetturiamo, parla dei luoghi di qui una carta che il Troya riferisce non ricordiamo ora in qual luogo del Codice diplomatico longobardo, allora si avrebbe che qui, anche nel tempo di cui parliamo, era una *Ecclesia Sancti Macarii*, e si avrebbe così un ulteriore prova di quel sistema generale di sostituzione di nomi di santi a nomi di pagane divinità, di cui abbiamo fatto uno dei punti fondamentali della nostra teoria per la spiegazione dei nomi locali.

7. Del resto se le memorie d'allora sono scarse per qui non lo sono meno per le altre regioni. È appena se per le fatiche del benemerito P. Fatteschi abbiamo una serie completa dei Duchi di Spoleto i quali furono i seguenti fino a Liutprando:

Faroaldo	Anno 569
Ariolfo	» 591
Teudelapio	» 602
Totone o Attone, o Zottone . .	» 613
Trasmondo e Volchila . . .	» 663
Faroaldo II	» 703
Trasmondo II	» 724

Il primo, come risulta dalle cose sopra dette, non ebbe questi luoghi sotto la sua giurisdizione, od almeno non li ebbe stabilmente, ma gli altri sì, e poichè qualche volta ci fu guerra per la successione, come avvenne, p. e., dopo la morte di Ariolfo detto da alcuni (il Baronio p. e.) Arnolfo, e poichè Grimoaldo fece una grande spedizione contro l' Imperatore Costante, che si era messo in capo di ricuperare l'Italia, ed assediava Benevento, dove era Duca Romualdo figlio del Re, così è a credere che i nostri di qui prendessero parte ed in quelle guerre per la successione ed in quella spedizione beneventana, e tanto più in quest'ultima, in quanto i Longobardi dell'alta Italia, credendo che Grimoaldo non sarebbe tornato più, perchè aveva preso il meglio del palazzo reale di Pavia, lo abbandonarono quasi tutti strada facendo.

Ebbe luogo questa spedizione nell'anno 663, ma pare che non vi fossero fatti d'arme di molta importanza, mentre l'Imperatore, appena seppe che Grimoaldo si avvicinava, s'avviò alla volta di Napoli ricevendo « una buona pelata » (Muratori) al passaggio del fiume Calore da Mittola o Micola Conte di Capua, ed avendo poi avuto luogo, in posto non precisato, una battaglia tra gli Imperiali comandati da un tal Saburro ed i Longobardi capitanati da Romualdo, a cui il padre, dietro le vive preghiere fattegli, si era contentato di lasciare l'impresa. Ebbero la peggio i primi, di cui fu fatta gran strage, perchè alla vista di un prodigio di valore e di fortezza di uno dei secondi, essi, che da un pezzo resistevano, furono presi da terrore e se la dettero a gambe.

8. Riassumendo il poco che abbiamo potuto mettere insieme noi troviamo di aver dimostrato, per quanto ci sembra, che la condizione degli Italiani in genere, e di quelli di qui in ispecie, non potè essere o non fu diversa sotto ai Longobardi da quella che era stata sotto ai Romani (20); che a prescindere da quello

---

(20) A chiarire maggiormente la nostra versione delle frasi « Populi tamen » gravati per Langobardos hospites partiuntur » troviamo opportuno il notare qui che la parola *Hospites* indicò ancora un ordine di uomini non liberi collocati nei suoi fondi da un padrone per coltivarli (Troya — Storia — I. 3. p. 991).

che potè accadere nel primo trascorrere che i Longobardi qui fecero, Duchi non furono istituiti qui a Fermo e Camerino se non durante il regno di Autari e poco durarono; che gli usi primitivi degli Italiani e quelli dei Longobardi avevano molta simiglianza, e che quindi più facile fu che avvenisse una fusione fra le due popolazioni; e che l'esistenza di questi molteplici usi rese necessaria la codificazione di Rotari, opera assai meno barbara che non si creda. Accennammo alle condizioni del cristianesimo nell'epoca di cui abbiamo discorso ed ai pochi avvenimenti che si ricordano relativi ai luoghi di qui.

CONFERENZA II.ª

DAL PRINCIPIO DEL REGNO DI LIUTPRANDO

FINO ALLA CADUTA DEL REGNO LONGOBARDICO.

SOMMARIO. — 1. Avvenimenti del regno di Liutprando. — 2. Costituzione di Ducati nelle nostre provincie; venuta qui di Godescalco Duca di Benevento; uccisione qui di Longobardi inermi. — 3. Leggi di Liutprando. — 4. Avvenimenti fino al regno di Carlomagno. — 5. Fatti ed uomini di qui. — 6. Di S. Giuliano l'Ospitatore patrono di qui. — 7. Considerazioni generali. — 8. Riassunto.

1. Il Re Ariberto aveva dichiarato, tra l'anno 705 ed il 707, di voler restituire alla chiesa Romana il patrimonio delle Alpi Cozie (Paolo, VI, 11), ma, o che non avesse effettuato il suo proposito, o che Liutprando avesse revocato la concessione, fatto è che troviamo poi che Lituprando ebbe od a confermarla, o ad eseguirla, od a rifarla (VI, 14) (1).

---

(1) Di questo patrimonio delle Alpi Cozie discorre più di una volta il Cardinale Domenico Bartolini in un'opera che avremo spesso occasione di citare (*Di S. Zaccaria Papa e degli anni del suo pontificato* - Ratisbona, Pustet, 1879) e di giudicare anche severamente, perchè la verità ha i suoi diritti sacrosanti, e non può essere tollerato che un uomo rispettabilissimo e dottissimo (lo dimostra la stessa opera nelle altre sue parti) « volendo sostenere un assunto... con lo « spirito di partito, faccia scempio di tutte le autorità storiche che da quello di- « scordano, e conculchi perfino i principii della logica » (Opera in questione. Dis. Prel. XL).

Così a pag. XII del discorso preliminare dice che negli sterminati patrimoni della Chiesa Romana comprendevansi ancora *alcune* (!) *città* (!!) e castelli, come p. e. in quello *Alpium Cottiarum*.

Ora il Balbo avverte (Storia dell'Italia sotto ai barbari. II, 21, pag. 360) « Que- « ste Alpi Cozie poi, strano a dirsi, erano non le Alpi nomate già dal Re Cozio « verso Susa, nè niune Alpi nemmeno, ma gli Appennini che sovrastano Genova « e la circondano. Come succedesse siffatta traslocazione di nome, difficile è a « scoprirsi; ma chiara sembra da Paolo Diacono e da molti documenti posteriori. »

Sorta in Oriente l'eresia degli Iconoclasti, e fattosene primo fautore l'Imperatore Leone l'Isaurico, questi arrivò a tanto di impudenza, da mandare al Pontefice Gregorio II l'editto con cui bandiva da tutto l'Impero le sacre immagini.

Pare che anche prima fosse nata contesa tra il Pontefice e l'Imperatore per un censo o tributo che si voleva imporre ai popoli d'Italia.

Ad ogni modo, in occasione della nuova, l'Imperatore volle che il Pontefice fosse deposto e morto, e, tornati vani i tradimenti orditi per l'effetto, Paolo Esarca ebbe presto adunato un esercito in Ravenna, e l' ebbe presto pure spinto contro Roma.

Ma i Romani si sollevarono, ed essendo accorso in loro aiuto il Duca di Spoleto, gli imperiali vennero fermati e rotti a Ponte Salario, mentre in altra località non precisata venivano di nuovo ributtati dai Longobardi di Toscana (Paolo, VI, 49).

Non per questo rinsavì l'Imperatore, ma imperversando fece pubblicare altro editto, col quale ordinava che tutte le immagini fossero distrutte e perseguitati i disobedienti.

Allora tutti gli abitanti della Pentapoli e l'esercito delle Venezie resistettero al comando dicendo; che non avrebbero mai e poi mai assentito alla morte del Pontefice, ma avrebbero anzi virilmente combattuto per la difesa di lui; e arrivando fino a sottoporre all' anatema Paolo Esarca ed i partigiani di lui ed a sprezzarne gli ordini, finchè insorta una sollevazione e venuti alle armi non ebbero ucciso lo stesso Esarca, e chiamato in aiuto i Longobardi, dandosi a loro nell'Emilia i Castelli di Feroniano, Montebello e Verablò con le città di Busseto e Persiceto, e dandosi anche ai medesimi l'intera Pentapoli nonchè la città di Osimo (Anno 727) (2).

---

(2) Così Anastasio Bibliotecario nella vita di Gregorio II.

Ma Paolo Diacono (VI. XLIX) dice... « Rex quoque Liutprandus Castra Emiliae « Fevonianum, et Montem Bellinum, Buxeta et Persiceta, Bononiam et Penta- « polim, Auximumque invasit. »

Tanto poi da Anastasio quanto da Paolo si rileva, che Osimo con il suo contado non faceva parte della Pentapoli, la quale era costituita dalle città di Rimini, Pesaro, Fano, Ancona, Umana.

Un altro tentativo si fece contro la vita del Pontefice da Esilarato Duca di Napoli, ma esso venne preso ed ucciso dai Romani. Allora l'Imperatore mandò Eutichio, che era già stato Esarca, e questi, da Napoli, mandò un messo a Roma con ordine che il Pontefice e gli ottimati fossero posti a morte. Ma il messo fu potuto appena salvare dal Pontefice, e tutti si infervorarono maggiormente nella risoluzione presa di difendere questi ad ogni costo, al punto che non solo le popolazioni in ogni parte d'Italia si elessero proprii Duchi, ma fecero anche disegno di creare un nuovo Imperatore e condurlo a Costantinopoli, disegno a cui il Pontefice fece opposizione, sperando che l'Imperatore tornasse a più sani consigli (3).

Era questa la prima volta che si faceva alleanza tra Romani e Longobardi contro gli Imperatori greci. Ma essa non durò molto.

Sia che Liutprando fosse indispettito nel vedere che il Pontefice cercava di non venire ad una definitiva rottura coll'Imperatore, e rappresentava i Longobardi come invasori della Decapoli ed avidi di occupare ancora il Ducato romano (4), ed eccitava il Doge di Venezia a voler aiutare l'Esarca nell'impresa di ricuperare Ravenna, sia che realmente avesse vaghezza di estendere ancora sul Ducato Romano la sua dominazione, ad

---

(3) Il Cardinale Bartolini dopo detto che Eutichio cercò di guadagnare con regali il Re ed i principali dei Longobardi, ma che questi quali fratelli si strinsero ai Romani, con solenne giuramento di fedeltà, per difendere il magnanimo Pontefice, prosegue (Dis. Prel. XXVI):

« Da questo mirabile consentimento di animi ne venne che i Romani ed i « popoli del Ducato, seguìti poscia da quelli della Pentapoli e di alcuni luoghi « dell'Esarcato, si emancipassero dall'Imperatore Bisantino e si dessero sudditi « all'apostolo Pietro, affinchè egli, come custode della fede, li governasse ancora « qual Principe in persona de' suoi successori Pontefici. »

Se questa non è poesia non sapremmo con qual nome battezzarla!

(4) « Delectu habito Longobardi et Sarmatae caeterique qui ad septentrionem « habitant miseram Decapolim (ossia la Pentapoli di Romagna e la Pentapoli « picena) incursionibus infestarunt, ipsamque metropolim Ravennam occuparunt, et, « ejectis magistratibus tuis, proprios constituere magistratus et vicinas nobis sedes « regias, ipsamque Romam sic tractare studuerunt cum tu nos defendere minime « possis » (Epistola S. Gregori II ad Leonem Isauricum citata dal Bartolini, pag. XXVIII).

ogni modo è un fatto che i Longobardi, verso il marzo dell'anno 728, presero Sutri, terra non lontana da Roma e probabilmente, dice il Balbo, formante parte del Ducato suddetto (5).

Il Pontefice, dice il cardinale Bartolini, meravigliato di questo modo di agire del Re longobardo, *non potendo in quel momento far uso della forza militare che ancora non aveva messo in piedi co' suoi stipendi (!!)* si contentò, a mezzo di molte lettere, monitori, ed anche di larghi doni che a lui diresse, di eccitarlo continuamente a rendere il castello usurpato (6). Dopo centoquaranta giorni il castello spoglio di ogni cosa (omnibus suis nudatum opibus) fu sgombrato dai Longobardi, ed il Re dei medesimi, anzichè restituirlo al greco Imperatore, lo RESTITUI' (si noti la frase) *e donò* ai beatissimi apostoli Pietro e Paolo « Primo esempio, dice Cesare Balbo, benchè poco avvertito, di « restituzioni fatte a S. Pietro delle città tolte all'Impero..... « esempio in breve seguìto ed oltrepassato (7) ».

Ripresa Ravenna dai Veneziani uniti ai Greci, Liutprando, indispettito per la parte che il Pontefice aveva avuto nella cosa, fece alleanza con l'Esarca Eutichio, mentre il Pontefice era alleato con i Duchi di Spoleto (Trasmondo) e Benevento (Romualdo II), e mosse sopra Spoleto dove costrinse i due Duchi a giurargli obedienza e dargli ostaggi, e quindi sopra Roma mettendo i suoi alloggiamenti al campo di Nerone. Uscito però il Pontefice per parlamentare col Re lo rivolse di nuovo a favore suo in modo, che il Re gli si prostrò a' piedi, e promise non

---

(5) Nel concilio romano dell'anno 680 Grazioso Vescovo di Sutri si sottoscrive con gli altri Vescovi *provinciae Tusciae* ed ancor esso si professa Vescovo di essa provincia. Dunque Sutri non era nel Ducato di Roma.

(6) Questo fatto, dice il Bartolini, indica chiaramente come Gregorio in persona di S. Pietro fosse divenuto (?) Sovrano (??) del Ducato di Roma di cui Sutri faceva parte (?) Se no, perchè si sarebbe preso tanta premura per farlo restituire? perchè si sarebbe fatto uso di *monitori* oltrechè di lettere?

Si risponde che *commonitiones* nel testo vale esortazioni *fatte fare a voce* e non *monitori* nel senso della Curia romana e che il Pontefice si prese cura che il castello fosse lasciato dai Longobardi perchè desiderava (come appunto seguì), che esso, anzichè essere restituito al greco Imperatore, *fosse donato a S Pietro.*

(7) Così Anastasio ; ma Paolo Diacono dice semplicemente: *Romanis redditum est.*

far danno a persona, e poi spogliato il manto, il braccialetto, il balteo, la spada dall'elsa dorata, la corona d'oro, la croce d'argento, ogni cosa lasciò sul sepolcro di S. Pietro (8).

Ma poco appresso morto Gregorio II e successogli Gregorio III, Liutprando dovette nuovamente muovere contro Roma.

Aveva il Pontefice comprato dal Duca di Spoleto, Trasmondo, il castello di Gallese, col patto che esso fosse sgombrato dai Longobardi.

Spiacque estremamente al Re che il Duca avesse di sua testa alienato un luogo che era come una fortezza di confine, e mosse con l'esercito per ridurre a dovere il Duca e con lui anche quello di Benevento (9).

Fu verso il maggio del 739 che ebbe luogo questa impresa. Trasmondo si salvò con la fuga e riparò a Roma, e Gregorio III, invece di fare come, con esito felicissimo, aveva fatto il suo predecessore, e come fece poi il suo successore, invece cioè di rivolgersi allo stesso Liutprando e comporsi con lui, die' per il primo il funesto esempio di ricorrere allo straniero, non riflettendo che il padrone lontano può essere più grave e meno trattabile del sovrano nazionale.

Ma nel frattempo Liutprando accampava dove dieci anni prima e domandava niente altro che la consegna del ribelle duca Trasmondo. Avendola rifiutata il Papa e la milizia romana comandata dal Duca Stefano, il Re fece mettere a fuoco la basilica vaticana e fece devastare l'agro romano fino a Civita-

---

(8) Anastasio dice che Liutprando e l'Esarca *inierunt consilium nefarium,* ma il Cardinale Bartolini rincara la dose e dice che « *Liutprando* vinto dalla « ambizione che, più dello spirito religioso poteva sul suo animo, *si fece* NUOVA- « MENTE *spergiuro* e cospirando *iniquamente* con l'Esarca, etc. » Ma in quale occasione Liutprando aveva fatto dei giuramenti? In quale occasione ci mancò la prima volta? Come fu che ci mancò NUOVAMENTE?

(9) « Questa faccenda, scrive il Cardinale Bartolini, dispiacque al Re Liut- « prando e lo fece determinare a fare l'*annessione di Roma*... non facendo altro « uso che del diritto brutale della forza mentre questo Principato (?) ancora in- « cipiente (*in germe* doveasi dire) non aveva potuto bastantemente consolidarsi (pag. LII). E in nota si cita Anastasio che dice come il Papa comprasse con molto denaro Gallese dal Duca di Spoleto che non poteva disporne ed ordinasse *eum* ADNECTI *in corpore exercitus Romani!!* Era dunque il Pontefice *che faceva le* ANNESSIONI!

vecchia e fin nella Campania (10). Poi togliendo nell'agosto (forse per i gran calori e le febbri) l'assedio, e ritenendo in sue mani le città di Blera, Bomarzo, Amelia ed Orte tornò a Pavia.

Il Pontefice non tenendo conto alcuno della ricevuta lezione accettò, dice il Bartolini (LX), una nuova alleanza proposta ad esso ed ai Romani da Trasmondo, oggetto della quale era la ricupera del Ducato di Spoleto per conto di Trasmondo e quello delle 4 città or ora ricordate per conto dei Romani. Trasmondo riebbe il Ducato, rimanendo ucciso Ilderico surrogatogli dal Re, ma poi mostrò chiaramente di non volerne sapere della seconda parte della spedizione progettata.

Allora, solo allora, il Pontefice pensò di intendersela col Re, e gli mandò due legati, e diresse ancora una lettera ai Vescovi delle regioni longobardiche, affinchè volessero farsi mediatori di pace, in osservanza del giuramento da essi prestato prima di ricevere la episcopale consacrazione (10 *bis*). Ma

---

(10) Non potremmo certo approvare il sacco della Basilica Vaticana. Però, secondo il Muratori ed il Balbo, Liutprando in questa occasione non sarebbe nemmeno andato sotto Roma. Anastasio non ne parla e fu il Baronio che male interpretando la lettera del Pontefice a Carlo Martello disse dell'assedio di Roma e del sacco. Ad ogni modo odasi come parla il Bartolini (LVII).

« Allora quel Liutprando che alle persuasive di Gregorio II desistendo dal-
« l'assedio di Roma aveva deposto sulla tomba di S. Pietro, etc. etc. egli me-
« desimo, cambiando allora la divozione in atroce sacrilegio, mise a sacco la Ba-
« silica di S. Pietro... Da questo fatto conviene giudicare che la pietà e religione
« di questo Principe decantata da Paolo Diacono e da altri storici erano vane e
« bugiarde, cioè una vera ipocrisia da esso usata all'opportunità come si pratica
« ai giorni nostri!! »

Ma perchè non si potrebbe invece ragionare così:

Se Liutprando si mostrò così arrendevole con Gregorio II e Zaccaria che erano due Santi, e fu duro con Gregorio III, che santo non fu, ciò dimostra che il contegno tenuto da questo Pontefice aveva dovuto fargli perdere proprio la pazienza, e che quindi dovette essere un contegno niente affatto corretto.

Curiosa gente quei del *clero politico!* Vantano il loro carattere quando sono immischiati in cose estranee al loro ministero, e vogliono esser sempre trattati coi guanti, mentre poi essi non osservano nemmeno i primi precetti, non diremo del vangelo, ma nè tampoco del galateo quando si tratta di combattere per la loro *causa.*

(10 *bis*) Questo giuramento la cui formola è riferita dal Troya portava appunto la promessa di adoperarsi in tutti i modi perchè tra Longobardi e Romani si mantenesse sempre la pace.

la legazione e le pratiche dei Vescovi non ebbero un felice risultato, perchè il Re, che aveva tanti motivi di lagnarsi della condotta che il Pontefice aveva tenuto verso di lui, non volle ascoltarne le proposte, e non molto appresso mosse con un esercito per mettere definitivamente a dovere il Duca di Spoleto e vendicare l'uccisione di Ilderico. Ma in questo frattempo moriva Gregorio III e gli succedeva S. Zaccaria.

Questa volta si sa che, per andare sopra Spoleto, il Re tenne la strada da Fano per Fossombrone, mentre Paolo Diacono narra di una imboscata tesa alla retroguardia dei Longobardi, e di atti di valore compiuti da Rachis ed Astolfo, due fratelli poi Re ambedue come vedremo.

Appena Liutprando ebbe ricevuta una legazione inviatagli dal nuovo Pontefice, si dichiarò pronto a secondarne tutti i desideri, conchè però esso con i Romani avessero lasciata l'alleanza con Trasmondo, ed anzi si fossero uniti a lui per combatterlo. Avendo S. Zaccaria accolto subito (11) la proposta del Re, Trasmondo si arrese a discrezione, contentandosi il Re di farlo radere e chiudere in un monastero, e così di fargli trovare il trattamento che esso Duca aveva fatto al proprio padre. Proseguita poi la marcia verso Benevento ebbe ragione, senza combattere, anche di quel Duca, ponendo nel suo luogo Gisolfo, figlio del predefunto Duca e suo nipote. Nel ritornare indietro trovò in Orte altri legati pontificii, i quali a nome del Papa lo esortarono a restituire le quattro città, avendone in risposta che, composte alcune gravi vertenze, avrebbe mantenuto la data parola (12).

Passati alcuni mesi, e rimanendo sempre il Re in Terni, lo stesso Pontefice « come vero pastore del popolo da Dio affi« datogli, *ponendo in Dio la sua speranza* » (Anastasio), si

---

(11) Se il Duca di Spoleto era così puro come Gregorio III lo dichiarava nella sua lettera a Carlo Martello, perchè S. Zaccaria non solo non l'appoggiò più, ma lo combattè in unione a Liutprando?

(12) « A questi ripieghi, scrive il Bartolini, ricorreva Liutprando per pren« dere tempo ed intanto cercava l'occasione propizia di assicurarsi il lungo pos« sesso sulle città coll'invocare il diritto della prescrizione tanto vagheggiata ai « nostri dì sotto la teoria del fatto compiuto » !! (pag. 17).

risolse ad andare a lui per concludere tutto di persona. Non solo ebbe accoglienze onorevolissime; non solo gli venne fatta la restituzione delle quattro città, e di tutti i prigionieri; non solo gli venne reso il patrimonio Sabinense che da circa trent'anni i Longobardi tenevano come sequestrato; ma ebbe ancora la concessione, per titolo di donazione al Beato Pietro Principe degli Apostoli, del patrimonio Narniense, di quello Osimano, di quello Anconitano e di quello Umanatense. Questa donazione dimostra che anche nell'anno 742 i Longobardi occupavano la Pentapoli ed Osimo con il suo contado.

Sul cominciare di aprile dell'anno 743 Liutprando si accinse a ripigliare l'Esarcato. Occupata Cesena, era per muovere su Ravenna, quando S. Zaccaria, invocato dall'Esarca e dalle popolazioni, tornato vano l'invio di una legazione, si recò esso stesso a Pavia, non ostante che ci fossero ordini di non fargli passare i confini. Liutprando, saputolo prossimo già al Po, (28 giugno) « depose la collera e guardandosi di fare al Papa « il più lieve sgarbo *per la somma riverenza che gli aveva,* « *spedì i suoi grandi ad incontrarlo* » (Bartolini, pag. 78), lo fece invitare a solennizzare il natale dei Principi degli Apostoli, gli usò moltissime cortesie, e finalmente, quantunque con molta pena e dopo molta resistenza, si indusse a fare tutto quello che il Pontefice gli domandava, essendosi contentato di tenere la terza parte di Cesena come pegno della esecuzione leale del trattato di pace.

Nello stesso anno (ottobre) tennesi un concilio a Roma con l'intervento di quaranta Vescovi, e nella data dell'atto di chiusura è messo non solo l'anno dell'Imperatore d'Oriente, ma ancora quello di Re Liutprando, perchè tra i Vescovi la maggior parte erano delle provincie del Regno, e perchè il Pontefice volle forse usare questo tratto di deferenza verso un Principe che tanto era stato condiscendente con lui.

Pochi mesi appresso e cioè nel marzo dell'anno 744, passava a miglior vita Liutprando, il più gran Re che i Longobardi abbiano avuto.

Paolo Diacono ne fa il seguente elogio: « Fuit autem vir « multae sapientiae, consilio sagax, pius admodum, et pacis

« amator, bello potens, delinquentibus clemens, castus, pudicus,
« orator pervigilis, elaemosinis largus, litterarum quidem ignarus,
« sed philosophis aequandus, nutritor gentis, legum augmen-
« tator », (VI. 58) e questo elogio parve al Balbo assai ben meritato, perchè lo riferì senza commenti, mostrando così di farlo suo (13).

2. Prima di passare oltre a narrare degli altri avvenimenti nel regno dei Longobardi fino alla caduta del medesimo, soffermiamoci per trattare alcune questioni che riguardano le nostre provincie ed il nostro territorio, ed anche per far cenno dell'opera di Liutprando come legislatore.

---

(13) Il Bartolini soggiunge all'elogio di Paolo: « Però convien dire che questo « storico peccava di parzialità nel tessere quell'elogio; imperciocchè le poche « buone doti che aveva sortito dalla natura Liutprando furono oscurate dalla sua « insaziabile ambizione spesso accompagnata dalla frode e dall'inganno oltre « l'ingenita barbarie. La sola forza della parola e la sovrana mitezza di Zaccaria « gli procurarono la lode di essersi mostrato docile ad obedirlo » (pag. 138) e più sotto, dopo avere riferito l'epitaffio del Re, che ancora si conserva nella basilica di S. Pietro *in Ciel d'Oro* avanti all'altare dedicato a Severino Boezio « Non « meritavano di essere ricordate in onore di questo principe ai posteri le ripro- « vevoli sue imprese contro Roma e *varie città del pontificio dominio!* » E tutto questo perchè l'epitaffio dice

. . . . Sutrium atque Bononia firmant
Hoc, et Ariminum, nec non invicta Spoleti
Moenia; namque sibi haec subjecit fortior armis
Roma suas vires jam pridem milite multo
Obsessa expavit.

Sutri, Bologna e Rimini non erano certo allora *città del pontificio dominio*, ma dovevano esserlo (effettivamente) solo dopo molti secoli!

Ma questo basta perchè il Bartolini faccia segno delle sue ire il buon Liutprando e ne condanni *le riprovevoli imprese* e lo calunnii nel modo che sopra vedemmo.

Che giovò a lui l'aver fatto trasferire dalla Sardegna a Pavia il corpo di S. Agostino, l'avere edificato basiliche e monasteri, l'avere avuto così gran riverenza per i pontefici Gregorio II e Zaccaria fino in fare le sue leggi, l'essere stato tenuto come amico dal Santo Arcivescovo Bonifacio, l'aver sempre osservato la giustizia?

Combattè contro città predestinate a far parte del dominio pontificio, e quindi per ciò solo sacre fin d'allora, e questo bastò perchè lo si qualificasse come sopra.

Se uno crede fermamente che il dominio temporale dei Papi debba essere ricostituito nella sua integrità, può esser pure un cattivo cristiano e tutto gli si passa. Ma guai a chi, pure essendo un buon cristiano e buon cittadino, si azzardasse a credere che dopo venticinque anni sarebbe il caso di tentare una conciliazione sul serio!!

1° Liutprando divise il Ducato di Spoleto in parecchi Ducati? O, per meglio dire, costituì in Fermo, qui ed a Camerino tre Ducati?

2° Il documento riferito dal Troya nella Parte IV, pag. 85 del Cod. Dip. Long. riguarda il territorio di qui?

3° Il vico *Pileo* di cui si parla nel capitolo 54, libro VI di Paolo Diacono fu forse il medesimo che il *Valuco* del documento precedente?

Quanto al primo punto noi siamo fermamente di opinione, che Liutprando, fin dal momento in cui ebbe a procedere contro Trasmondo, e forse anche fin da quando gli si dettero la Pentapoli ed Osimo (anno 727), separasse dal Ducato di Spoleto tutta la parte di qua dell'Appennino e ne facesse tanti Ducati quante erano le città principali, e cioè tre con sede a Camerino, a Fermo, e qui.

È un fatto che nel diploma con cui Adelchi nell'anno 773 rinnova i privilegi del Monastero di S. Salvatore in Brescia e gli fa nuove donazioni (Troya, Cod. Dip. Long. Parte 5ª, pag. 711 e seguito) si distingue lo Spoletano dal Fermano e dall'Osimano.

« In ipsa monasteria concedimus possidendum de quantum « nunc presenti tempore habere et possidere videntur tam in « partibus *Austriae, Neustriae* et *Spoletanis, Fermanis, Ausemanis* « et *Beneventanis* finibus etc. »

È un fatto che all' epoca della caduta del Regno longobardico si trovano menzionati non solo i Ducati longobardi di Ancona e di Osimo ma ancora di Fermo e del Castello di Felicità che fu qui, come, a suo luogo, dimostreremo (14).

È un fatto che in Falerone mia patria esiste una lapide in cui si fa menzione di un Tasbuno Duca di Fermo, e se alla caduta del regno Fermo era Ducato longobardico, non v'ha ra-

(14) Quel dire, come fa il Troya, che Anastasio bibliotecario li chiama Ducati perchè si serve della nomenclatura romana, ci pare non più che una scappatoia, e ciò si intenda detto senza la menoma irriverenza verso il chiarissimo scrittore.

gione per impugnare che lo fosse negli ultimi anni del regno stesso, epoca alla quale l'iscrizione si riferisce (14 *bis*).

E d'altronde quello che fecero poi e Carlo Magno ed Ottone I, per via di regola, perchè non avrebbe potuto farlo e non l'avrebbe fatto Re Liutprando che aveva potenza e ragioni per farlo verso il Duca ribelle e troppo potente?

Nel documento di cui sopra, che si riferisce al febbraio dell'anno 742, si dice che Godescalco Duca di Benevento pervenuto nel gualdo o bosco di *Noceto*, nel luogo che era chiamato *Valueo*, si vide comparire innanzi un tal Ringo *cum partionariis suis*, un tal *Reparato* con i suoi fratelli germani figli del fu Wadulfo, ed un tal *Rode* cum suis qui fuerunt de quodam *Rodecauso*, ad altercandum adversus venerabilem Abbatem Sancti Johannis Monasterii.

I comparenti affermavano che i casali che erano in *Sophon*, o *Sapione*, come è detto più oltre, nel luogo appellato *Monumento*, erano stati dati per loro al nominato *Wadulfo* loro signore e al *Signore Romualdo* e che essi erano stati messi in libertà coi suddetti casali in *Foro Novo* ed in *Ordinata*.

Sentite le deduzioni fatte per conto dell'Abbate, il Duca, ordinò che il casale *Perno* dovesse spettare per metà a *Roncone Rotulo*, ed *Importuno*, *usque rivum qui vocatur Volutabrum et rivum qui dicitur Vibente qualiter signa posita sunt.* Quanto poi a *Rodone*, *Reparato*, *Leone* e loro fratelli, non avendo essi

(14 *bis*) L'iscrizione è così concepita:

IN DI. NOM. RENANTI. DOMINO NOSTRO DESIDERIO
VIRO EXCL. REGE ANNO PIETATIS
SUE IN DI. NOM. TERZO DECIMO GENTIS LANGUM
BORDORŪ IDENQUE REGNANTE DOMNO NOSTRO
ADELCHIS FILIO EIUS ANNO FELICISSIMI REGNI EJUS
XPĪ NŌM UNDECIMO SEO TEMPORIB.
TASGUNI DUCI CIVITATI FIRMANE MENSE
JANUARIO INDICTIONE OCTAVA IN HUNC ARCA
VOLVET FECI PRO SE SUISQUE OMNIUM

(Troya, Parte V, pag. 531. Muratori, Novus Thesaurus, IV, 1857, Num. 7 etc., etc.)

documenti in prova delle loro asserzioni, si giudicò non avessero alcun diritto sopra i detti casali.

Il Troya crede che qui si parli di Valva presso a Sulmona, ossia di Valva dei Peligni, ma a noi pare che si debba ritenere che vi si parli di *Valuesa* o *Valvesa* di qui.

E prima di tutto, qui ancora vi era una contrada *Noceto* come si rileva dal catasto medioevale dell'anno 1268.

Ed anche non mancano rispondenze con altri nomi indicati nella carta, mentre il rivus *Volutabrum* potè essere quello di *Valteglia* o *Valtreja* o *Valtrebia* ed il *Perno* può essere abbreviazione di *Paterno* o *Pturno*.

E la difficoltà che a prima giunta potrebbe sembrare gravissima, e che esiste anche per la *Valva dei Peligni*, che cioè questi luoghi non formavano parte del Ducato di Benevento, ma sibbene di Spoleto, si dilegua ove si ponga mente, che si era nel tempo in cui i due Duchi erano in guerra con il loro Re, come sopra si disse, e che il Duca di Benevento poteva bene essersi avvanzato fin qui con il suo esercito, per dare la mano al Duca di Spoleto, ed anche per impedire che esso potesse essere girato, per l'avvanzarsi dell'esercito regio per queste provincie, e per il cacciarsi che avrebbe potuto fare fra i due Duchi ed i due Ducati.

Racconta poi Paolo Diacono che Liutprando fu sempre vincitore nelle molte guerre che ebbe contro i Romani, senonchè le sue truppe furono una volta sconfitte presso Rimini essendo il Re assente, ed un' altra volta « apud Vicum Pilleum, rege « in Pentapoli demorante, magna multitudo illorum qui regi « munuscola, vel xenia, vel singularum Ecclesiarum dona de« ferebant, a Romanis irruentibus caesa vel capta sunt (VI, 54). »

Ora questo fatto secondo, che il Muratori riferisce all'anno 728 (Annali), dove sarebbe precisamente avvenuto?.

Pare che possa congetturarsi che qui, per la ragione che qui si era sui confini tra la Pentapoli, dove il Re si trovava, ed il Ducato di Spoleto, e che qui non si era lontani dal mare, dal quale, o dai luoghi marittimi, potevano venire i Greci, se già non debba dirsi che nel caso trattavasi dei Romani alleati con i Duchi ribelli, ed uniti quindi all'esercito di Godescalco,

3. Quanto all'opera di Liutprando come legislatore havvi prima a notare una differenza di forma con quella di Rotari, mentre se questi pubblicò le sue leggi in un sol corpo ed in una sola volta, Liutprando ebbe a pubblicarle in sedici volte, e cioè negli anni primo, quarto, quinto, ottavo, nono, decimo(15), undecimo, duodecimo, decimoterzo, decimoquarto, decimoquinto, decimosesto, decimosettimo, decimonono, ventesimoprimo, ventesimosecondo e ventesimoterzo del suo regno.

Il primo editto riguarda le successioni delle donne e la facoltà di testare, e dà disposizioni di favore. Nell'editto dell'anno ottavo è notevole il § 18 in cui si dispone per il caso di assenza, la quale si verifica se uno per tre anni non abbia mai dato notizia di sè. Il primo paragrafo dell'editto dell'anno nono porta che l'età maggiore sia a diciotto anni, ma che però in caso di grave malattia si possa fare testamento anche prima. Nell'editto dell'anno decimoquarto fu aggiunto che si potessero *fare anche tutti i patti nuziali.* Nel paragrafo quarto si stabilisce una specie di consiglio di famiglia (e l'istituzione rimase anche nelle costituzioni dell'Albornoz) per le vendite che facesse una donna maritata. Nel settimo si dettero provvedimenti per la definizione pronta delle liti che dovevano essere spedite entro *tre* giorni dallo *sculdascio* ed entro 12 dal *giudice che era nelle città* e che non era altro che il *Duca.* È notevole che nel paragrafo quarto dell'editto dell'anno undecimo, proibendosi le nozze con la vedova del consubrino od insubrino, si dice: « Hoc autem ideo adfiximus quia deo teste papa urbis Romae « qui in omni mundo caput ecclesiarum dei et sacerdotum est, « per suam epistolam nos adortavit, ut tale conjugium fieri « nullatinus permitteremus. » Nel § quarto dell'anno duodecimo è statuito che la roba provenuta al figlio da matrimonio o suo lavoro non debba essere obbligata pe' debiti del padre. Nel paragrafo undici dell'anno decimoquarto è stabilito che ogni *giudice* debba tenere nella sua città « carcirem sub terra » pei ladroni e che dopo che abbiano composto ce li faccia stare per due o tre anni. — Nei §§ sesto ed ottavo dell'anno quindicesimo

(15) L'unica legge dell'anno decimo pare sospetta a parecchi scrittori.

si fissa il limite massimo della meta o sopradote, secondo le varie condizioni delle persone, e si stabilisce che i notai (scribae), stendano essi i contratti con la legge longobarda *o con la romana*, non debbano far altro se non il disposto in esse leggi. Quanto a patti e condizioni, se le parti vogliono recedere dalla legge loro, i notari facciano pure. Ma per ciò che « ad hereditandum pertinet, per legem scribant. » Nel decimo del diciasettesimo è prescritto come ora, che non si possan fare dal padre, col suo testamento, ai figli del secondo letto migliori condizioni che a quelli del primo. Nel secondo del diciannovesimo il Re dichiara che « Multos audivimus per pugnam sine « justitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem « gentis nostrae longobardorum legem ipsam vetare non pos« sumus » e nel quarto, annoverandosi i casi in cui si deve ritenere che il mundoaldo abbia trattato male la sua mundia, si pone ancora quello che l'abbia data a marito, anche ad un libero, senza il di lei consenso « quia pejus tractata esse non « potest, si illum verum (virum) tollit quam ipsa non vult. » Nell'undecimo finalmente è detto che, se un romano sposi una longobarda e ne acquisti il mundio, e dopo la morte di lui essa passi ad altro marito senza il consenso de' parenti « *faida* et « anagrip non requiratur..... quia romana effecta est et filii.... « secundum legem patris romani fiunt, et legem patris vivunt; « ideo faida ed anagrip menime componere devit qui eam postea « tolit, sicut nec de alia romana. »

Se nelle costituzioni di Liutprando non si trovano tanti termini germanici come in quelle di Rotari ci si trovano però in eguale o maggior misura termini e frasi volgari.

« Quia ecce quod (ecco che) conjugi meae morgigab dedi » (V, 7.) « Non *reprovetur* postea ipsa causa » (ib. 8). « Spun« saverit... eidem infantole » (ib. 12). « Si provatum fuerit » (IX, 2). « Ipsa se venditricem faciat » (16). « Commatrem per commare » (XI, 5). « Trewas tulere... trewa tulta » (XI, 13). « Deganus aut saltarius mox *mandet ad judicem ejus* et habeat pro *presura* qui eum *presit* » (ib. 15). « Si quis. servum alie-

(16) *Si è fatta venditora*, direbbero i nostri contadini.

num... *clerigaverit* » (ib. 23). « Is qui *libertatus est* » (XII, 3). « Et quod per fraudem *tultum est* » (ib. 6). « Si *conparavit* et *provata* causa fuerit *relaxit* ipsam rem in publico » (XIV, 9). « Dare *deveat* medietatem... *excepto*... » (XV, 9). « Nobis congruum *paruit* (parve) » (XVI, 1). « Propter *logrum* (lucro) pecuniae... nec *monacha* esse invenitur, nec *laiga* esse potest » (76, 5). « Potestatem habeat eas *menare*..... et *governare* » (XVII, 6). « *Nuta* et vacua de rebus parentum suorum *vadat* » (XIX, 3). « Et si habuerit... *ecce bene* (sta bene) » (ib. 12). « *Barba* » per zio (XXIII, 3).

Notevole è ancora che tutti i sedici editti furono promulgati in data del primo marzo, il che mostra che anche i Longobardi, come i Franchi, solevano tenere in quel mese le loro diete. In tutti i prologhi poi si parla dell'intervento dei *Giudici* e dei fedeli di Neustria, e Austria e Tuscia, ma quello dell'anno decimoquarto è il più notevole sotto questo rapporto. « Quia « etiam, dice, et judicis atque fedelis nostri de partibus Au- « striae et Neustriae nobiscum adfuerunt, *et hec omnia inter se* « *conlocuti sunt* et *nobis renuntiantes* nobiscum pariter *statue-* « *runt ac difinierunt;* et cum prensentaliter fuissent capitula « ista relicta (relecta) *omnibus placuerunt* et *preventes* (prae- « bentes) *adsensum statuerunt nobiscum,* ut nihilominus *per* « *ordinem scriberentur.* »

4° A Liutprando venne surrogato, dopo sette mesi di regno di Ildeprando figliuolo di lui, Rachis Duca del Friuli già noto per virtù militare e pietà filiale e fraterna. Pregato dal Pontefice a voler lasciar pace all'Italia consentì, per riverenza al Principe degli Apostoli, a confermare la tregua per venti anni. Avendo poi preso per moglie una Romana, per nome Tassia, non si uniformò alla legge longobarda, per ciò che riguardava il *morgengab* e *la meta,* ma le fece donazione con un istromento secondo il costume romano, e secondo che i parenti della sposa il richiesero, per il che i Longobardi si mossero grandemente a sdegno verso di lui, ed incominciarono a trattare con Astolfo per farlo Re (17). Questo procedere di Rachis, dopo che nel primo

---

(17) Questo è narrato nella cronaca di Benedetto Monaco di S. Andrea, pubblicata dal Pertz nei *Monumenta Germanicae Historiae.* Secondo che dice il Bar-

editto, aggiunto al corpo degli altri nel secondo anno del suo regno, aveva vietato, *pena la vita*, che i Duchi e qualunque altro potessero mandare messi fuori dello Stato, comprendendo nel divieto non solo *Roma* e *Ravenna* ma ancora *Spoleto* e *Benevento*, mostra che egli, seguendo l'esempio di Liutprando, si era proposto di sempre più riavvicinare le due nazioni romana e longobarda. (18). Ora se questo divisamento poteva piacere e piaceva ai liberali d'allora, non poteva esser gradito a quelli che, fanatici per le loro consuetudini, per le loro leggi e per la loro superiorità, erano decisamente ostili ad ogni mutazione. Forse le buone disposizioni di Rachis, e la speranza che egli avrebbe lasciato correre anche imprese contrarie al suo regno, fecero coltivare intrighi per parte dei Greci e dei Romani nella Pentapoli, che i primi agognavano di ricuperare, ed i secondi desideravano di avere per loro, e si dovette finire con una sollevazione di quelle provincie. Ma Rachis, che non intendeva di mancare al suo

---

tolini, il Pertz crede che questo racconto meriti fede, e soggiunge che fu desunto dagli Annali Laurissensi degnissimi di fede.

« Accepit Rachisi uxorem de hurbem Roma, nomine Tassia, et disrupit lex « paterna Langobardorum *Morgyncaph et Mithio*, que in suis legibus affixum erat « non adimplevit. Fecit autem donationis cartule Romane sicut ipsi Romani pe- « tierunt. »

Il Bartolini traduce che « Rachis correggendo le paterne leggi longobardiche « *morgyncaph* et *Mithio* diede ad esse compimento. Fece poi ai Romani per mezzo « di un atto scritto la concessione (della pace) che essi domandavano !! (pag. 221).

(18) Il Bartolini non è verso Rachis più giusto che verso Liutprando, mentre gli presta (non so con quanta pietà cristiana) intendimenti che esso mai non ebbe:

« Rachis.... si lusingava che col rimedio di una buona legislazione avrebbe « potuto consolidare il trono che vacillavagli sotto dei piedi; ed intanto, appro- « fittando della pace convenuta col Pontefice, *si sarebbe preparato ad invadere « con poderoso esercito il suolo romano. Questi erano i disegni di Rachis che, avido « di conquiste, dirigeva* (che cosa o chi ?) *alla distruzione del principato della « Chiesa romana ed a rendere suo suddito il Pontefice Zaccaria* (!!) » (pag. 224).

Notiamo che questo famoso principato della Chiesa Romana esisteva solo nella fantasia dell'autore, che nella donazione di due masse pubbliche fatta dall'Imperatore d'Oriente alla Chiesa romana vede nientemeno che la ricognizione fatta da esso Imperatore del principato civile dei Pontefici (p. 107), ed un segno di sovranità nella coniazione delle piccole monete di bronzo (p. 62) mentre poi ci apprende che Giustiniano permise ai Consoli di fare essa coniazione (p. 63) e con ciò somministra la prova che i Pontefici non furono in principio se non Governatori di Roma per l'Imperatore, con potestà come di Consoli.

dovere di monarca longobardo, e che d'altronde doveva tener conto dei malumori che erano in buona parte dei sudditi suoi, non mise tempo in mezzo per comprimere la rivolta e « *con* « *grandissimo sdegno partì - ad capiendam civitatem Perusinam,* « *sicut caetera Pentapoleos oppida, quam et circumdans fortiter* « *expugnabat.* »

Qui dobbiamo fare una digressione per affacciare un nostro dubbio. *Perugia* non fu mai certamente città della Pentapoli. Or come va che Anastasio la mette nella detta provincia, dicendo che Rachis partì ad capiendam civitatem *Perusinam,* sicut *caetera Pentapoleos oppida?* Non ci sarebbe caso che si trattasse della *Par-Ausina civitas* od anche *Ausina civitas* e quindi della città di Jesi che era nella Pentapoli?

A noi la cosa pare assai probabile; i nostri lettori poi giudichino e risolvano, mentre, proseguendo il racconto, rammentiamo che, o si trattasse di Perugia o si trattasse di Jesi, il Pontefice, temendo che dalla guerra potessero nascere nuovi e grossi guai, si recò al campo di Rachis per indurlo a cessare dalle armi (18 *bis*).

(18 *bis*) Odasi anche qui il Bartolini « Mentre Rachis per la mala fede (?) co- « privasi di opprobrio (sic) con l'impugnare le armi contro il Papa (?) preparava a « questo inerme una nuova vittoria... Si fece ad esporgli (Papa Zaccaria) l'onta « recata al beatissimo Pietro con l'invasione della Pentapoli e l'assedio di Pe- « rugia *parte cospicua del suo principato* (gliel'aveva regalata il Bartolini ?) cal- « pestando così il diritto delle genti e la giustizia della firmata convenzione (??) « (pag. 392) » e più oltre, narrando che Rachis andò a Roma con la moglie e la figlia « Si presentarono umilmente ai piedi di Zaccaria e dimandatagli (sic) « Rachis *la venia per lo reato commesso* (??) disse di voler rinunziare al mondo « e alle sue pompe » (pag. 394).

Ora veggasi quanto sia fedele la traduzione che il Bartolini fa del latino di Anastasio e di Leone Ostiense.

« Hoc audiens Sanctissimus Papa continuo spe divina fretus, assumptis aliquantis « ex suo clero cum Optimatibus, quanto citius ad eamdem pervenit civitatem, *im-* « *pensisque eidem Regi plurimis muneribus,* atque oppide (?) *eum deopraecans,* « *opitulante Domino,* ab obsessione ipsius civitatis eum amovit. Cui et salutifera « praedicans, Deo auctore, valuit animum ejus ad spirituale studium inclinare. Post « aliquantos enim dies idem Ratchis, relinquens regalem dignitatem, devote cum « uxore et filia ad Beati Petri Principis Apostolorum coniunxit limina, acceptaque a « praefato sanctissimo Papa benedictione, clericus effectus, monachico indutus est « habitu » (Anastasio).

« Rex Romam..... devotus advenit; ibique a praefato Papa comas attonsus et « clericus factus, monachico etiam habitu... est indutus » (Leone Ostiense).

Disgraziatamente le parole del santo uomo ebbero sull'animo del buon Re assai maggior forza che non sarebbe stato necessario, mentre esso, senza esigere, pare, che le provincie sollevate tornassero all' obedienza, deliberò di torsi dall' assedio. Dovettero allora prorompere i malumori a cui sopra accennavamo, e coloro che già da qualche tempo trattavano con Astolfo per farlo Re dovettero gridarlo tale.

Rachis al quale una parte dei Longobardi rimaneva sempre fedele, dovette per alquanti giorni considerarsi come vero e solo Re, e pensare se non gli convenisse di opporsi con la forza alla nuova ribellione. Però finalmente si decise ad evitare la guerra civile e fraterna, e, recatosi a Roma con la moglie e con la figlia, chiese ed ottenne per sè e per loro l'abito monastico ritirandosi egli a *Monte Cassino* e le due donne a *S. Maria di Piombarola.*

Questa supposizione che noi facciamo circa la elezione di Astolfo per parte di ribelli, e circa l'essere rimasto Re il fratello per alquanti giorni, e l'avere come Re fatto donazioni e concessioni, viene dimostrata legittima dalla prima legge del primo editto di Astolfo, nella quale è detto che i membri della Dieta longobardica « *primo omnium statuerunt* de dona-
« tiones illas que facte sunt a Rachis Rege et Tassia conjuge
« ipsius ut omnia illa praecepta quae postea facta sunt, *post-*
« *quam Aistolf factus est Rex*, stare nullatinus debeant, nisi per
« *Ahistolfus* regem ei denuo, cui donatum est, fuerit con-
« cessum. »

Dicemmo che le parole di S. Zaccaria ebbero *disgraziatamente* troppo effetto sull'animo di Rachis, ed infatti, se esso avesse continuato a regnare, la fusione, già avviatasi, fra le due nazioni italica e longobarda, sarebbesi compiuta, mentre invece con Astolfo pigliava il sopravvento il partito dei vecchi Longobardi e questo dava origine ad un movimento di reazione contro l'unione fra i due popoli, movimento che provocandone un altro di controreazione finì per portare alla caduta del regno longobardico e per fare ad esso sottentrare la dominazione dei Franchi, e poi quella dei Germani!

Finchè visse S. Zaccaria, Astolfo, che forse doveva alla

mediazione di lui se il pio e prode Rachis, per evitare una guerra civile anzi fraterna, si era risolto a deporre la corona, e che aveva dovuto allora far promesse di pace perpetua etc. etc., si stette cheto, ma appena il Santo Pontefice passò a miglior vita il 12 marzo 752 (Bartolini, pag. 590) subito mosse con un esercito sopra Ravenna che conquistò definitivamente (752), sopra la Pentapoli che riprese, e finalmente anche sopra Roma, (anno 753).

La cronaca di Benedetto del Monte Soratte mandata dal Pertz al Troya e da questo pubblicata ci dà alcune particolarità su questa scorreria, (Cod. Dip. Long. Parte IV, pag. 480).

Tra le altre v'ha quella di due fatti d'arme uno favorevole ai Romani ed uno ai Longobardi combattuti ambedue presso la città *Lubria* ed il fiume *Lubrio* (19) che dovettero essere vicino a Roma.

Il Pontefice dopo aver cercato una pace, che, promessa per quarant'anni, fu mantenuta per quattro mesi; dopo aver mandato nuova legazione; dopo aver ordinato preghiere e litanie; si rivolgeva a Pipino Re de' Franchi, e quindi, dietro invito di questi, dopo essere andato a Pavia e aver cercato di indurre Astolfo alle *restituzioni*, si recava in Francia.

Prima di muover guerra Pipino inviò un' ambasceria ad Astolfo promettendogli ventisette mila soldi d'argento e dodici mila d'oro se avesse fatto le *restituzioni*, ma Astolfo rispose rifiutando e minacciando. Rotto dai Franchi, che esso assalì, in Val di Susa, e stretto d'assedio a Pavia, dopo alcuni giorni si venne ad un trattato di pace, per mediazione del Papa (20). Ma Astolfo non solo non mantenne quanto aveva pattuito, ma fece per di più nuovamente la guerra, e allora scesero, dietro le lagnanze del Pontefice, nuovamente i Franchi, ed Astolfo, vinto una seconda volta, dovette subire una pace più umiliante di

---

(19) *Lubria* e *Lubrio* mi pare certo sia nome di un corso d'acqua nella Campagna romana. Verso il Tronto era un rivus *Lubricus*.

(20) Il Troya dice che per effetto di questo trattato non fu più attuata nella sua integrità la promessa di donazione fatta in Francia da Pipino al Pontefice (Cod. Dip. Long. Parte V, pag.)

quella dell'anno innanzi, mentre Pipino faceva donazione in iscritto a S. Pietro, alla Chiesa Romana ed ai Pontefici di lei di molte fra le città per cui l' aveva promessa fin da quando Papa Stefano era andato a lui in Francia. Essa donazione comprendeva, secondo Anastasio bibliotecario, Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Cesena, Senigaglia, Jesi, Forlimpopoli, Forlì, Castel Sussubio, Montefeltro, Acerragio, Monte di Lucaro, Serra, Castel S. Mariano, Bobro, Urbino, Cagli, Luceolo, Gubbio, Comacchio e Narni.

Poco appresso (A. 756) moriva Astolfo, cadendo da cavallo contro un albero nell'andare a caccia; succedeva un contrasto fra Rachis che era invitato a riprendere la corona da un forte partito, e Desiderio che si era fatto gridare Re da una parte dell'esercito; rimaneva, per mediazione del Pontefice, solo il secondo, tornandosene Rachis al suo monastero.

Desiderio per avere favorevole a sè il Pontefice gli aveva promesso la *restituzione* o *donazione* delle città di *Faenza*, *Imola*, *Ferrara*, come ancora di quelle di *Osimo*, *Ancona*, *Umana*, e d *Bologna*.

Ma Stefano II moriva poco appresso (24 aprile 757), ed essendogli, dopo un poco di contrasto, successo Paolo fratello di lui, Desiderio non si affrettò troppo a mantenere le promesse, mentre da una lettera del Papa a Pipino risulta che Imola, Bologna, e le tre città della Pentapoli non erano state ancora consegnate.

S'aggiungeva che i Duchi di Spoleto e Benevento, profittando malamente delle condizioni disastrose del Regno, non solo affettavano indipendenza, non solo si tenevano alleati col Pontefice, ma facevano anche qualche atto di soggezione verso i Franchi.

Mosse Desiderio contro di loro nel 757 o 758; passando per la Pentapoli saccheggiò le città romane e poi quelle del Ducato di Spoleto, e preso Alboino Duca gli surrogò Gisolfo, a quel modo che a Benevento invece di Liutprando pose Arigiso suo genero.

Venne quindi pacificamente a Roma, e richiesto dal Papa di compiere la *restituzione*, rispose che quando gli fossero stati

rimandati di Francia gli ostaggi, ed avesse avuto dal Re Pipino la conferma della pace, *avrebbe restituito Imola* (21).

Saccheggiò nell'anno 763 il territorio di Senigaglia e fatta ostile incursione in Castel Valente e cioè Vallentia di qui (Morrovalle o Pollenza) diportandosi i Longobardi *sicut paganae gentes*, perchè si era rotta nuovamente la guerra, il Pontefice ne fece amare lagnanze con Pipino (Troya, Cod. Dip. Long. Parte IV, pag. 269 e seg.) e pare che si finisse con un accordo.

Ma nel 767 moriva il Pontefice Paolo e succedevano allora bruttissimi fatti. Un Totone Duca fece gridare Papa, in mezzo alle armi, il suo fratello Costantino. Congiurarono contro di lui un Cristoforo primicerio, ed un Sergio sacellario figliuolo di lui. Usciti di Roma, con dire che volevansi far monaci, furono invece a Spoleto e Pavia per accordarsi con il Duca Teodicio e con il Re. Raccolti poi molti Longobardi da Forconio e da altri luoghi del Ducato di Spoleto e forse anche da qui, come vedremo, presero Roma e l'antipapa, e fecero eleggere il Pontefice, riuscendo tale Stefano III siciliano.

Tacciamo le crudeltà commesse e nelle quali non pare, dice il Balbo, che il nuovo Papa si imbrattasse, ed affrettiamo il nostro racconto.

Pare che più zelanti del nuovo Pontefice nel chiedere le restituzioni fossero Cristoforo e Sergio al punto che Desiderio, per mezzo di un tal Paolo Assiarta cubiculario, tanto si adoprò, che rivolse a sè l'animo del Pontefice, concitandolo contro i due. Poi, sotto vista di devozione, venne a Roma con l'esercito e li ebbe in mano, e fatti cavar loro gli occhi, tornò senz'altro al suo regno (A. 768).

Il matrimonio di Ermengarda o Desiderata figlia di Desiderio con Carlomagno, matrimonio voluto da Berta madre del Re franco, per porre pace tra i Franchi e i Longobardi, provocò, invece, nuove rotture, perchè nell'anno 771 Carlomagno ripudiò la disgraziata principessa, popolarizzata dal Manzoni in versi che non morranno. Si aggiunse che la vedova ed i figli di

(21) Da ciò deducono che Osimo, Ancona, Umana, Bologna, fossero state già restituite. A noi sembra invece più probabile che Desiderio volesse limitare la promessa restituzione o donazione.

Carlomanno fuggirono in Italia presso Desiderio che si costituì loro difensore.

Precipitavano adunque gli eventi. A Papa Stefano succedeva Adriano I a cui, appena consacrato, Desiderio spedì ambasciatori Teodicio Duca di Spoleto, Tunnone Duca d'Ivrea e Prandolo vestiario perchè portassero parole di pace.

Rispose il Pontefice, che aveva cara la pace con tutti, e che suo studio principale era quello di mantenerla tra Romani, Longobardi e Franchi, ma che non credeva di potersi fidare del Re Desiderio dopo quanto aveva fatto negli anni precedenti.

Mandò per altro l'Assiarta, insieme con Stefano sacellario e notaro regionario, al Re in ambasceria.

Ma Desiderio, mosso l'esercito, prendeva Faenza e il Ducato di Ferrara e Comacchio e continuava occupando altre città dell'Esarcato, devastando i campi etc.

Rimandò il Pontefice i suoi ambasciatori sopra nominati al Re con grandi doglianze, ma Desiderio rispondeva: « Non « avrebbe restituito le città se prima il Pontefice non si fosse « con lui abboccato. »

Sopravvenuti altri avvenimenti, e tra gli altri l'uccisione di Paolo Assiarta in Ravenna, Desiderio, sia per vendicare l'uccisione di questo suo fidato, sia per costringere il Papa all'abboccamento, ed a consacrare Re i figliuoli di Carlomanno, fece nuove scorrerie a Sinigaglia, Montefeltro, Gubbio, Blera, Otricoli, sicchè il Pontefice, tornata vana una quarta ambasciata e minacciando Desiderio di venire sopra Roma, si rivolse ancor egli ai Franchi. E tuttavia non gli sarebbe stato difficile accomodarsi con Desiderio, perchè, allo stringer dei conti, veggiamo questi *tornarsene indietro*, dopo aver ricevuto, *con grande riverenza*, i Vescovi di Albano, Preneste e Tivoli, che gli intimarono la *scomunica pel caso che senza licenza del Pontefice fosse entrato nel territorio romano.*

Carlomagno faceva a Desiderio un'offerta, come ad Astolfo l'aveva fatta Pipino, ma tornata vana, come già con l'altro, scendeva con l'esercito, e dopo altre trattative, dopo avere indarno cercato di superare le Chiuse, perveniva a girarle passando per un viottolo ignorato, e riuscendo alle spalle degli

attoniti Longobardi li metteva in fuga. Assediava poi Pavia, e la prendeva conducendo prigionieri in Francia Desiderio ed Ansa moglie di lui.

5. Anastasio scrive, che al primo rumore della discesa dei Franchi in Italia, buona parte dei Longobardi di Spoleto e Rieti « antequam Desiderius, seu Langobardorum ejus exercitus « ad Clusas pergerent » se ne andarono a Roma, prestarono giuramento di fedeltà a S. Pietro ed al papa Adriano, e quivi furono rasi all'uso dei romani. Soggiunge, che molti si astennero dal farlo per timore della collera del Re, ma che all'udire della rotta della Chiuse, corsero, subito in folla, (*generaliter*) all'istesso Pontefice, tutti *a magno usque ad parvum*, per essere ricevuti al servizio *Beati Petri Sanctaeque ejus Romanae Ecclesiae.*

Prosegue poi ancora dicendo che « Sed et omnes habita« tores Ducatus Firmani, Auximani, Anconitani et de Castello « Felicitatis et ipsi, dum de Clusis Longobardorum fugientes re« versi sunt » si avviarono a Roma e si dettero con giuramento allo stesso Pontefice.

Si è creduto fin qui che il *Castrum* o *Castellum Felicitatis* fosse *Città di Castello.*

Noi lò impugniamo e sosteniamo che esso non fu se non la città di qui.

Non potè essere Città di Castello, perchè essa doveva essere evidentemente compresa nel Ducato di Spoleto, e non formò mai Ducato da sè, e si chiamava anche in quei tempi *Tifernum* (22).

D'altronde quanto è strano che dai Ducati di Fermo, Osimo, Ancona si debba saltare a pie' pari a Città di Castello, altrettanto è naturale che con essi Ducati si facesse menzione di quello di qui contermine ad essi ed anzi posto fra due di essi (Fermo ed Osimo). Qui fu la colonia *Julia Augusta Felix;* qui il fundus vallis e collis *Felecteri;* qui il Castrum *Macartana* il cui nome doveva tradursi in latino per *Castrum Felicitatis,*

---

(22) Un Epifanio vescovo di *Tifernum* era presente in Roma ad un concilio nell'anno 761 (Troya, Cod. Dip. Long. Parte V, p.)

mentre il greco *Makarios* vuol dire appunto *felice*, *beato* e *Makartos* non è che il superlativo di *Makarios*.

E Vescovo quindi di qui fu quel Teodoro che ebbe nell'anno 715 l'insigne onore di sedere giudice insieme al Re Liutprando ed a parecchi Abbati ed ecclesiastici per definire la controversia famosa tra i Vescovi di Arezzo e di Siena (Troya III, pag. 226) (22 *bis*).

Altro Vescovo di qui fu quel Taciperto di cui si parla nella bolla di Papa Stefano II del 20 maggio 752 come di giudice costituito insieme ad altri due Vescovi per l'altra lite che vertiva fra i due sopra nominati per il rapimento del corpo di S. Ansamo (Troya, IV, pp. 413-415)

Altro Vescovo di qui ancora fu quel Leone che non solo prese parte al Sinodo romano del 769 contro l'antipapa Costantino e gli Iconoclasti (Troya, Cod. Dip. Long. V, 489) ma che compare ancora in una carta importantissima del 17 agosto 767, circa la quale si contese finora acremente, se riguardasse la città di Viterbo o quella di Orvieto, mentre noi ora crediamo di poter sostenere che essa riguardasse il Castrum Felicitatis di qui (Troya, V, 414, 416). Infatti la sigla *Vrbb* la quale si trova tre volte nella carta in questione (habitatorem Castri Vrbb; tabellio Castri Vrbb; Episcopi Civ. Castri Vrbb) deve essere letta *Virorum beatissimorum* ossia *Felicium*.

Porta questa carta in principio i soli nomi degli Imperatori d'Oriente *Costantino* e *Leone*, mentre l' anno innanzi e quello appresso si ponevano i nomi dei Re longobardi. Questo dimostra che nel 767 il Castrum o Civitas Felicitatis, posta sul confine tra il Ducato di Spoleto e la Pentapoli, e pochissimo lontana dal mare, in mezzo alle gravi turbolenze suscitate dalla elezione dell' antipapa Costantino, si era posta sotto la dominazione greca, e rende probabile che ancora di qui partisse una schiera

---

(22 *bis*) « Tunc nostra Excellentia una cum venerandis viris Theodoro Episcopo « Castri nostri Felicitatis, Emiliano Abate, atque Sergio, vel Albino Praesbiteris « nec non illustribus judicibus nostris qui nobiscum aderant Adualdo Duce, Gai- « dualdo et Landonio, Aufris et Aufirt Stratoribus, Senone, Ratfrit, et Ruberto « Majordomo etc. etc. »

di armati, come sopra accennammo, per combattere l'antipapa e torlo dall'usurpato seggio.

Essa carta ci dà notizie di parecchie persone del tempo e cioè di *Teodoro vir dignissimus* locopositus (e non *locatario* come lessero il Galletti ed il Troya) di *Sergio Suddiacono* e *notaio*, del Vescovo Leone, di Marino prete del titolo di S. Gratiliano, di Imitancone diacono, di Antonio prete, di Rimolo prete del titolo di S. Abbondio. Nella sottoscrizione si aggiunse *num. centucelli* ossia l'indicazione che esso apparteneva al *Numero di Centocelle* (Vedere qui sotto).

Che poi questa carta appartenga ai luoghi di qui e solo per equivoco sia stata attribuita a Tuscania o Viterbo risulta anche da questo che il nome *Tuscana* era ancora adoperato per la città di qui o per parte della medesima o suo territorio.

Vescovo finalmente di qui fu ancora quel Valdeperto Episcopus Valvensis dell'anno 776 (Fatteschi, pag. 277), che forse poi fu quel medesimo che prese tanta parte nella deposizione dell'antipapa Costantino (23).

Forse riguarda quei di qui quel *Numerus Felicium Laetorum* di cui parla il Marini (Papiri, pag. 291-307) (24) e forse fu Gastaldo di qui quel *Camerinus* che prese parte come giu-

---

(23) Si potrebbe obbiettare che si narra essere stati cavati gli occhi a Valdeperto poco dopo che a Cristoforo e Sergio ed essere quindi esso morto per il dolore. Però non ci potrebbe essere il caso che lo scrittore cadesse in equivoco e desse per fatto ciò che si ebbe solo intenzione di fare, tanto più che non si riesce a capire perchè a Valdeperto longobardo si dovesse usare il trattamento di cui sopra, dopochè aveva preso tanta parte nell'impresa della deposizione dell'antipapa?

(24) Il Marini annotando il papiro xc dice che i corpi delle milizie erano chiamati *Numeri* e *Bandi* e *Banda* dalla bandiera, e avverte che il *laudabilis Numerus prophetarum* del Te Deum vuol dire *la lodevole coorte.* Parla ivi pure dei *Felices Theodosiaci* e dice che sono pure militi *Felices* quelli del papiro 109 dove però si parla solo di *Numero dei Ravennati* e di *Numero degli Armeni*, che deve essere un numero diverso da quello dei *Perso-Armeni* di cui al papiro 122 ed alle note sul medesimo (pag. 297). A pag. 302 parla di un Opzione del *Numero* dei *Felici Milanesi* ed a pag. 307 avverte di aver notato, parlando del papiro 90, che alcuni numeri il titolo si presero di *Felici* ad imitazione delle legioni e coorti presso i Romani.

Può essere quindi che il *Numerus Felicium Laetorum* ossia dei *Felici Coloni* ossia ancora della *Colonia Felix* fosse quello di qui, come quello dei *Perso-Ar-*

dice alla sentenza resa da Lupo Duca di Spoleto circa il casale Terenziano (Troya, IV, 371) nell'anno 750. Questo starebbe contro la supposizione fatta da noi circa l'aver Liutprando costituito dei Ducati nelle nostre provincie. Però ove si ponga mente che *Valuesa* o *Valvesa* o *Valva* fu parte della civitas di qui, la quale propriamente aveva come centro principale il *Castrum Felicitatis* non si troverà improbabile che Valva avesse un Gastaldo, mentre il *Castrum Felicitatis* aveva il Duca o giudice.

6. Tra i fatti di quest'epoca bisogna mettere ancora il principio del culto verso S. Giuliano l'Ospitatore il quale, secondo una tradizione abbastanza rispettabile, avrebbe qui chiuso la sua mortale carriera.

Esso era nato nel pago di Henegouw (25) ora Hainaut e precisamente colà dove ora sorge e dove anche in quel tempo probabilmente sorgeva, con poca diversità di ubicazione, la città di Ath od Athum (26).

---

meni fosse quello dei nostri rimasti sul confine tra la *Persia e l' Armenia* nelle colonie di *Carrea*, *Makarta* (*Felix*) etc. etc.

Non accetteremmo quindi la spiegazione che dà il dottissimo scrittore del predetto *Numerus Felicium Laetorum* di cui parla a pag. 325 annotando il papiro 110. Questo dal Lupi viene riferito al secolo v, ma il Marini senza escludere che possa appartenere al detto secolo, dice che potrebbe essere anche del sesto e del settimo.

Noi crediamo che possa essere anteriore all'anno 604 perchè dopo d' allora il *Numero dei Felici* di qui non potè più rimanere. Crediamo poi più precisamente che debba essere riferito al v secolo od alla seconda metà del vi perchè dopo di quest'epoche non ci potè essere più il detto *Numero a servizio dell'Impero dei Greci.*

Esso è una attestazione rilasciata da quattro persone sulla esistenza di una donazione di un orto con pergole e con uso della corte, del pozzo e dell'ingresso fatta alla chiesa di Ravenna da Gaudioso difensore della medesima. Dei quattro che attestano due sono... *atius vē. Dōm. Nūm. fel Lēt* e ...*tinus vē Dōm Nūm. fel Lēt.*

È poi a notare, che, pur essendo questa una memoria nostra, non appartiene a quest'epoca, ma sibbene al tempo di cui si è discorso nella Conferenza precedente ed anzi all'ultima della prima Serie.

(25) Di questo pago è fatta menzione nel Diploma di Carlo Magno riguardante la prima divisione de' suoi regni tra' figliuoli.

(26) Nel 1111 *Ahat* era nel pago *Bracbantense*. Nel 1136 riunita *a Brantignies* costituì l'odierna città.

L'epoca della sua nascita fu ad un dipresso quella della conversione definitiva al cristianesimo della popolazione di quei luoghi per opera di S. Amando ossia dall'anno 631 all'anno 640 (27).

Andando esso, giovane ancora, alla caccia, ed avendo un suo servo commesso qualche errore di molta gravità agli occhi di un cacciatore appassionato, e giovane, Giuliano fu sopra al meschinello, ed ebbe a maltrattarlo in guisa, che il disgraziato, colpito forse a morte, raccogliendo tutta l'energia che la condizione disperata in cui era gli dava, con voce di tuono ebbe a dirgli « *Tu che sei stato così brutale con me, finirai un giorno con uccidere tuo padre e tua madre* » (28).

Giuliano preso già da orrore nel vedere che l'uomo era

---

(27) Per maggiori particolari si veggano i nostri *Cenni Storici su S. Giuliano l'Ospitatore* (Firenze, 1879, tipografia Cenniniana) pubblicati per una metà anche nella *Rassegna Nazionale* (vol. I, p. 404 e seg).

(28) La leggenda dice che fu un cervo da esso inseguito che gli fece questa profezia. Noi abbiamo creduto di dare una versione più consona alle regole della sana critica religiosa, perchè se è certissimo che il Signore può miracolosamente far parlare una bestia, non è meno certo che Esso non fa miracoli senza una sufficiente ragione, e qui non ve ne sarebbe stata alcuna. Del resto il dottissimo e piissimo Monsignor Pompeo Compagnoni, Vescovo di Osimo, in un Voto per la Congregazione dei Riti, disse, senza tanti complimenti, che gli atti del nostro Santo erano favolosi e la Congregazione stessa nel 1661 non volle a dirittura saperne di questo affare del cervo. Il Vescovo di qui, che era a Roma, scriveva il 16 marzo a Pompeo Compagnoni Seniore (l'autore della *Reggia Picena*) come appresso: « Alle lettioni di S. Giuliano che io le mandai ultimamente, ho pro- « curato che si aggiunga quello che Ella mi accennò parerle che mancasse cioè « la patria, il tempo che visse, ed il prodigio del cervo. In quest'ultimo *ritrovo* « *gran difficoltà*, perchè la Congregazione dei Riti ha per stile *di non approvare* « *questa sorte di cose nelle Lettioni da recitarsi negli offitii sacri et lasciando* « *che nel resto la verità storica abbia il suo luogo*. Tuttavia non *avrei disperato* « di conseguire qualche cosa se l'historia fosse portata da historici antichi et « autorevoli, perchè il Ferrario, et alcuni altri novi che Ella allega, *non bastereb-* « *bono* alla Congregazione per *autenticare un prodigio sì fuori dell'ordi-* « *nario* etc., etc. » (L'autografo esiste nella Biblioteca Comunale. Manoscritti Compagnoni).

Il P. Luigi Viscardi dell'Oratorio, patrizio maceratese morto nel 1830, in alcune Memorie manoscritte su S. Giuliano prende le mosse dall'uccisione dei genitori e con ciò dimostra chiaramente che il resto della leggenda non gli entrava.

Anche il P. Cahier a' nostri giorni professava di ignorare se la leggenda fosse stata mai soggetto di un lavoro ben serio « ou les vraies origines fussent débat- « tues sans trop de concessions ni d'opposition à la credulité du vieux temps » (Opera e luogo citati a nota 34).

stato da lui ferito a morte, sentì accrescerselo a dismisura nel sentire quelle parole che, per il tuono con cui erano pronunciate, per il momento in cui lo erano, più che come una previsione minacciosa suonavano come una profezia spaventevole, e per sfuggire al pericolo che essa si avesse a verificare, deliberò di fuggirsene in luogo lontano, senza rendere intesi di nulla i suoi vecchi genitori, che in lui unico ed amatissimo figlio ponevano ogni loro consolazione.

A quanto pare esso recossi in Ispagna e prese servigio presso il Conte di Barcellona, il quale, per rimunerarlo dei bei fatti che aveva per lui compiuto, non solo gli die' uno dei gradi principali nelle sue milizie, ma ebbe ancora a dargli in isposa una giovane vedova signora di un castello che è detto tuttora Castelfollit (*Vicus del Fou*) (29).

Vivevano quivi i due sposi contenti e felici, quando, un giorno che Giuliano era a caccia, capitarono al castello i due vecchi genitori, che da qualche anno lo andavano cercando. Ricevuti cortesemente dalla giovane castellana, questa non appena ebbe udito accennare dai due al loro caso pietoso, li riconobbe per i genitori del suo amato sposo, ed esclamato che quel Giuliano di cui da tanto tempo andavano in traccia l'avrebbero tra poco stretto fra le loro braccia, fece loro lietissime accoglienze, ed ogni maniera di feste.

Giunta la sera, la buona nuora, per fare più onore ai due buoni vecchi, li fa mettere a dormire nel proprio letto coniugale, accomodandosi essa in altra camera su di un letticciuolo. La mattina poi si leva all'albeggiare e si reca nella vicina chiesa per assistere a' divini uffizi. Ed ecco nel frattempo tornare

---

(29) Tre Castelfollit si trovano nella Catalogna, ma uno di essi e forse due non sono nella Diocesi di Barcellona. Quello che noi crediamo possa essere stato il Castello del Santo, quello nel quale esso sarebbe stato venerato più che in ogni altro luogo della Catalogna sarebbe quello posto vicino a quel corso d'acqua (veggasi il grande Atlante di Sthieler) che nasce pochi chilometri a monte e dopo un tratto quasi doppio sbocca nel fiume *Cardonevv* presso *San Vincent.* Sarebbe lontano circa 20 kilometri, sulla carta, dal Monserrat e quasi nel mezzo del quadrilatero formato da Manresa, Prats de Rey, Igualada, e Monistrol.

In una romanza (complainta) pubblicata nel *Romancero general*, e recata a squarci dal P. Cahier è detto che la sposa del Santo si chiamava *Margherita*.

Giuliano e ignaro di tutto avviarsi direttamente alla camera nuziale. Al vedere, all'incertissima luce dei primi albori, penetranti a stento nella camera, quei due nel letto, crede di essere tradito dalla moglie e, senz'altro, accecato dal furore, sguaina la pesante e taglientissima spada, e con un colpo disperato spicca dal busto le due teste.

Fugge poi quasi fuor di sè e nell'uscire di casa incontra la sposa. Impietrito per il terrore e lo stupore, domanda chi fossero i due che giacevano nel letto, ed udito che i suoi genitori, comincia a piangere amarissimamente e a dire: « Ohimè « misero, che farò ora che uccisi i miei dolcissimi genitori? « Ecco adempiuto il presagio del servo, il quale mentre volli « sfuggire sciaguratissimo compiei. Addio ora sorella dolcissima, « perchè non avrò per l'avvenire alcun riposo, finchè non sappia « che Iddio accettò la penitenza mia. »

Ma la sposa, vero modello di fedeltà conjugale, « Tolga « Iddio, rispose, che io ti abbandoni, e permetta che senza me « te ne vada; se fui partecipe delle tue gioie, sarò ancora del « tuo dolore. » Ed insieme partirono.

Non è qui il caso di vedere se Giuliano con la moglie dimorassero a lungo in altri luoghi (30).

A noi basta il rammentare, che la tradizione vuole, come essi, dopo una lunga peregrinazione giungessero in queste contrade, e ponessero loro stanza sulla sponda destra del fiume Potenza, vicino alla contrada Isola (31). Nell'ospizio che ivi

---

(30) Parrebbe che fosse stato anche in Sicilia nei pressi di Monte S. Giuliano. Il Pirri, *Sicilia Sacra*, fa cenno in due luoghi del fatto che nel 1079, 22 maggio, essendo la città assediata dai Saraceni, e combattendosi furiosamente tra assedianti ed assediati, il Santo apparve al Conte Ruggeri incedendo su bianco destriero, vestito con mantello color rosso, tenendo in mano un falcone, con i cani che gli correvano innanzi, ed in atto di mettere in fuga i Saraceni.

(31) La tradizione è appoggiata dai seguenti fatti. 1° Dall'avere il Castello vicino preso il nome di *Castello del Santo Pellegrino*, nome che resta ad una chiesa vicina, alla contrada, ed alla strada che va all'*Isola*. 2° Dall'esserci stato per parecchi secoli e cioè fino al secolo XVI dall'altra parte del fiume un Ospizio tenuto dai frati Crociferi (vedere Conf., v, p. ...) 3° Dallo stesso nome di *Isola*, nome corrispondente a quella che dovette essere la sua casa e le sue abitudini (Insula, Insulatus. Casa isolata, Isolato). Essa poi fu riconosciuta per attendibile dal Vescovo di qui, Papirio Silvestri, che vicino alla sua villa, nella contrada Isola, fece edificare una chiesa, che ancora rimane, in onore del Santo.

costituì prese il Santo (o continuò) ad esercitare un pietoso ufficio, mentre, facendo penitenza, trasportava senza eccezione tutti quelli che volevano passare il fiume ed accoglieva nell'ospizio tutti i poveri. Dopo molto tempo, nel mezzo della notte, mentre Giuliano stanco riposava, ed il gelo era molto, udì la voce di uno che lamentava la sua condizione, in modo da far compassione, e con voce lugubre invocava Giuliano affinchè il trasportasse al di là. Il che egli udendo prontamente si levò, e trovatolo che veniva meno pel gelo, lo portò in sua casa, ed accendendo il fuoco si studiò di riscaldarlo. Ma non potendoci riuscire, e temendo che ivi gli venisse meno, lo portò nel suo letto, ed ivi diligentemente lo ricoprì. Dopo un poco colui, che era apparso così infermo e quasi lebbroso, risplendente ascese al Cielo e disse al suo ospite « Giuliano, il Signore mi ha « mandato a te facendoti sapere che accettò la tua penitenza, « ed ambedue da quì a poco riposerete nel Signore. » E Giuliano, con la moglie sua, poco dopo, conclude la leggenda, pieno di buone opere e di elemosine riposò nel Signore.

E questo beato transito sarebbe accaduto quanto al giorno il 31 agosto secondo il Martirologio dell'Usuardo, e quanto all'anno sugli ultimi del VII o sui primi anni dell'VIII secolo secondo il nostro modo di vedere. Infatti noi crediamo che il corpo di lui sia stato trasportato di qui da S. Bonifacio Arcivescovo di Magonza, del quale si ha che ne' suoi viaggi in Italia, ma in ispecie nel primo (723) e nel terzo (738), ottenne dal Pontefice e da altri molte reliquie di Santi e le portò nelle provincie che erano sotto la sua giurisdizione.

È tradizione che la prima costruzione della chiesa di S. Giuliano a Cesarini a Roma, o San Giuliano dei Belgi, o de' Fiamminghi, sia dovuta al detto S. Arcivescovo, mentre poi sarebbe stata restaurata nel 1094 per cura di Roberto Conte di Fiandra

(32) Dovette poi essere ricostruita sulla fine del secolo XV mentre il Diario di Burcardo di Innocenzo VIII dice che nel giorno 18 sett. dell'anno 1490 fu consacrata la detta chiesa (Mai Spicilegium. Rom. Vol. IX, p. 383). Il Visschers curato della parocchia di S. Andrea in Anversa pubblicò negli *Annali dell'Accademia d'Archeologia del Belgio*, tomo VI, Anversa presso Froment, anno 1849, pp. 33-64, con nove tavole un lavoro su questa chiesa col titolo « Notice sur l'hospice et l'E-

in occasione che muoveva per la Crociata. E' poi un fatto che un tempo la festa di S. Giuliano si celebrava in detta chiesa il giorno 13 gennaio, perchè anniversario *di quello della traslazione di alcune reliquie del Santo in Fiandra* (Roma sacra antica e moderna. Edizione seconda, 1687, pag. 364).

Se quindi S. Bonifacio fece costruire essa chiesa, se in essa la festa si celebrava nel giorno della traslazione delle reliquie, se il Santo andò cercando in Italia le reliquie dei Santi con viaggiare qua e là (Acta Sanctorum, vol. I, giugno, 5, pag. 468, col. I) come non potrà essere *molto probabile* che *egli* trasportasse di qui le reliquie del Santo nostro?

Se S. Bonifacio era amico di Re Liutprando presso il quale si fermava nel ripartire o nel venire; se il Vescovo Teodoro di qui era tenuto in tanto pregio dal predetto Re, ed il successore, od uno dei successori di lui, Taciperto, era tenuto pure in onore dallo stesso Re o dal suo successore e dal Papa; se per di qui e vicino all'Isola passava anche allora la strada per Roma, che era quella medesima di cui si parlò nel primo volume, qual meraviglia che S. Bonifacio viaggiando si fermasse qui presso Teodoro nel suo primo viaggio o presso Taciperto nel secondo? Qual meraviglia che sentendo parlare della santa vita e morte di uno che era nativo dei luoghi di fresco convertiti, e che erano fra' principali oggetti delle sue cure (33), esso si accendesse del desiderio di riportarne le sacre spoglie nel luogo natio? (34) E che questo suo desiderio fosse assecondato lasciandosi a quei di qui il braccio sinistro del Santo?

« glise de S. Julien des Belges à Rome. » Però noi non lo conosciamo, e solo possiamo darne l'indicazione grazie alla cortesia del signor Emilio Ouverlaux, Conservatore sostituito dei manoscritti alla Biblioteca reale di Bruxelles, che, al pari del reverendo prof. abate Hardas di Ath, ci ha dato molte e preziose notizie.

(33) Nel 743 tenne precisamente un Concilio a Leptines città non lontana da Ath e da Cambray.

(34) I gentilissimi signori nominati nella nota 32 non credono che il nostro Santo fosse nativo di Ath, ed anzi il Prof. Hardas non crede nemmeno che possa essere nato nel Belgio.

Ma quanto a questa seconda asserzione essa ci pare insostenibile di fronte al fatto che 1° la chiesa *nazionale* dei Belgi a Roma è intitolata a S. Giuliano l'Ospitatore; che 2° giusta il Bollando S. Giuliano era patrono della maggior

E tuttavia si noti, come vedremo in appresso, che sia perchè la Pieve di Macerata, o meglio del Poggio, fosse stata in origine intitolata a *San Giusto*, ed il nome del nuovo titolare non prevalesse subito, sia perchè il nome del Santo non fosse bene conosciuto in principio o nell'andare del tempo fosse andato dimenticato, il fatto si è che nel 1074 essa Pieve era detta di S. Giusto, quantunque il Poggio si dicesse di S. Giuliano e solo nel 1138 si ha la prima menzione della Pieve ed anzi del Pievano di S. Giuliano.

7. Già abbiamo accennato al nostro modo di sentire circa l'andamento generale degli avvenimenti dell' epoca su cui abbiamo discorso, ma non sarà inopportuno che ci spieghiamo più chiaramente.

Noi siamo con coloro (Macchiavelli, Muratori, Fumagalli, Savigny e Pagnoncelli) i quali hanno ritenuto che, per regola,

---

parte dei molti ospizi per i pellegrini fondati nel Belgio; che 3° molti scrittori lo hanno detto Belga.

Quanto poi al non essere nativo di Ath che cosa si porta innanzi, di fronte alla testimonianza precisa di Pompeo Compagnoni, il quale afferma di aver ciò letto in un antico leggendario in pergamena, che si conservava nella chiesa di S. Giuliano a Cesarini a Roma?

Si dice prima, che bisognerebbe conoscere in quale epoca, da chi, e su quali documenti esso leggendario fu compilato.

Si dice poi che manca in Ath qualunque tradizione, e che il S. Giuliano a cui è intitolata la chiesa matrice di Ath è il martire Avernatense o di Briond.

Ma quanto al primo obbietto si risponde che quando il Compagnoni, persona di gran merito, esimio conoscitore di pergamene, dotto autore della *Reggia Picena* (Storia di Macerata e delle Marche), attesta che il leggendario era antico e che meritava fede, si può fare a meno di essere così esigenti, anche in considerazione del luogo dove esso leggendario si conservava.

Quanto al secondo obbietto si risponde, che quando si pensa che l'antico leggendario non si conservava più nella Chiesa di S. Giuliano a Cesarini fin dall'anno 1725, in cui Michele Chalier prete di Ath scrisse il suo opuscolo su San Giuliano (può essere che esso leggendario fosse esibito alla Congregazione dei Riti quando si fecero pratiche per ottenere l'ufficio proprio e che sia ancora nella posizione); quando si pensa che la reliquia che si ha in detta chiesa a Roma fu mandata da Macerata come afferma lo Chalier; quando si pensa che lo stesso Rettore della chiesa di Roma (Monsignor di Nekere) ignorava che nel secolo XVI e XVII la festa nella sua chiesa si celebrava ai 13 di gennaio; quando insomma, si pensa che *nemmeno a Roma*, nella *chiesa nazionale dei Belgi*, non si è avuta *la menoma cura* di *conservare la tradizione, tenuta viva dal Compagnoni*, e *rimessa al pubblico da noi*, qual meraviglia che essa sia andata per-

le popolazioni italiche conservassero sotto i Longobardi non solo la libertà personale, ma anche le loro leggi, la loro organizzazione municipale. Certamente che i Longobardi avevano sempre quella superiorità, in fatto ed anche in diritto, che ha un popolo conquistatore. Ma quali ragioni abbiamo per ritenere che questa superiorità, non diversa da quella che ebbero, p. e., i Romani, importasse per le popolazioni italiche una condizione di cose diverse da quella dell'epoca romana? Certamente che a quel modo che nell'epoca ora nominata ci furono delle prefetture e dei municipii distinti in due categorie, così al tempo dei Longobardi ci poterono essere delle città private delle loro leggi, della loro organizzazione municipale, e con gli abitanti ridotti in condizione pressochè servile. Ma voler fare una regola di ciò che non potè essere se non eccezione, questo è quello che non crediamo ammissibile.

---

duta in Ath, dove S. Giuliano non visse che nella sua età giovanile, *e non si rese famoso per la sua santità?*

La chiesa di Ath è intitolata al martire di Briond? E sia.

Ma il Reverendo P. Cahier (Caracteristiques des Saints dans l'art populaire 2 vol. gr. in 4° - Paris, librairie Poussielgue frères, rue Cassette, 27. 1867) parlando di S. Giuliano l'Ospitatore e S. Basilissa sua moglie (e qui l'equivoco è manifesto) martiri sotto il giorno nove gennaio, non dice forse che parecchie chiese dedicate primitivamente a S. Giuliano l'Ospitatore hanno in seguito preso per patrono S. Giuliano Cenomanense o del Mans o S. Giuliano di Briond?

Ed in altro luogo, parlando proprio dell'Ospitatore (29 gennaio, tomo I, pag. 125 e note 3 e 4) non dice lo stesso autore: « Non so se la leggenda di « questo Santo, *un tempo celebratissimo,* sia stata mai il soggetto di un lavoro « ben serio etc., etc.? » E non ammette così che questo Santo *così celebre un tempo* ora non lo è più?

E da che è provenuto questo venir meno *della celebrità,* se non dal minor culto prestato? E questo da che ha avuto sua origine, se non dalla trascuranza del clero, e più ancora dal pregiudizio che *si trattasse di un Santo parricida?*

Nessuna meraviglia quindi che in Ath al culto verso S. Giuliano l'Ospitatore si sostituisse quello verso il Martire di Briond.

E diciamo si sostituisse, perchè per noi *è quasi certo* che la chiesa nel vecchio Ath fosse dedicata all'Ospitatore, dal momento che si ammette che nel luogo dove essa era si trovava ancora un Ospizio sotto l'invocazione di S. Giuliano il Navicellaio, e dal momento che ivi, e più precisamente nel cimitero del vecchio Ath, fu edificata una cappella in onore del nostro Santo, la quale venne poi demolita per le fortificazioni erette attorno alla città dal celebre Vauban. Nè osta che in una carta del 1400, epoca nella quale sussisteva la vecchia chiesa, si parli di *Mesires Jehan Behorie capelains de le parose Dieu et de Monseigneur Saint*

È un fatto che imperversando la persecuzione dell'Isaurico per la questione delle Immagini, la Pentapoli ed Osimo si dettero ai Longobardi, ed anche quelli dell'Esarcato ne invocarono il soccorso. Ora questo, mentre dimostra per una parte che la condizione delle popolazioni italiche non doveva essere così dura sotto ai Longobardi come alcuni dottissimi (Maffei, Leo, Manzoni e Troya) vollero ritenerla, è prova apertissima ancora che l'avvicinamanto delle due nazioni era di molto progredito.

Ma questo fatto che poteva essere il principio di epoca più lieta, che poteva produrre la fusione delle due nazioni, segnò invece il principio di quegli avvenimenti che trassero alla caduta del Regno longobardico.

Da una parte i Duchi di Spoleto e Benevento, separati quasi dal resto del Regno, e con dominii vastissimi, in confronto degli altri Duchi (fatta eccezione per quello del Friuli), videro

---

Julien le martir perchè Monsignor Compagnoni ne insegna che spesso ai confessori, honoris causa, dalle persone poco istruite veniva dato il titolo di martiri.

Il Waltre ritiene poi che la cappella del villaggio d'Espaim (a Beharies) in origine doveva essere intitolata all'Ospitatore mentre ora lo è al Martire.

A Boussoit cantone di Roeulx vi è poi una cappella dedicata a S. Giuliano il Povero o l'Ospitatore o il Navicellaio.

Ed il gettone in piombo che riguarda la istituzione delle ore canonicali nella chiesa nuova di Ath e che nella faccia principale ha la figura del Santo in abito militare in atto di calcare il demonio, con la mano sinistra che poggia sul pomo della spada, e con un libro in mano (l'Evangelo) nella destra, per significare che il Santo fu confessore?

Si dice; Badate che verso la fine del secolo XVI, epoca alla quale si riferisce il piombo, la chiesa principale del nuovo Ath era intitolata al Martire di Briond. E sia. Anche qui prima del 1505 si portava in processione l'immagine del Leone quantunque da parecchi secoli S. Giuliano avesse sostituito il Sole, ed anche qui, fino quasi alla fine del secolo passato, la banderuola della torre del Duomo portava l'effigie suddetta. Nel passare dal vecchio al nuovo qualche vestigia del vecchio per necessità, o per volontà, o per trascuranza, rimane sempre. Uno scrittore poi di Ath (il Waltre sopra menzionato - Histoire de la ville d'Ath) ha creduto che S. Giuliano facesse ivi la sua penitenza, e questo concorderebbe con una tradizione molto poco conosciuta (dice il sig. Ouverlaux) che S. Giuliano (non si dice quale) si fermasse per fare il traghettatore a Brantignies, località che venne in parte a costituire la città di Ath (la stessa tradizione vige ancora nel villaggio di Espaim). Ora che il Santo facesse colà penitenza non può essere. Ma ad ogni modo queste tradizioni attestano, che S. Giuliano l'Ospitatore ebbe sempre con Ath *speciali rapporti*, i quali, in verità, ci pare che non possano essere se non quelli da noi indicati.

con sospetto questo aumento di potenza dei loro Re, questo avvicinarsi dei dominii dei medesimi. E gli stessi Papi, passato il momento del pericolo, videro che al padrone lontano e debole si sostituiva un Re vicino e forte. Di qui il confederarsi con i Duchi ora nominati, l'appoggiarne le pretese e le ribellioni.

D'altra parte l'aggiungersi di nuove popolazioni italiche al Regno, e l'aggiungersi per spontanea dedizione, rendeva necessario che le due popolazioni fossero più e più considerate eguali in fatto ed in diritto, e ciò non piaceva al partito dei vecchi Longobardi che volevano conservata la superiorità di loro nazione.

Finchè visse Liutprando, finchè esso con mano fermissima tenne in pugno la somma delle cose, i guai non si verificarono, ma appena passato esso di vita, avendo Rachis, per bontà d'animo, e per aver sposato una Romana, largheggiato più e più verso i Romani, fino a rinunciare di comprimere la sollevazione verificatasi nella civitas Parausina e nelle altre città della Pentapoli, il detto partito prese il sopravvento e provocò una reazione a carico delle popolazioni già soggette all'Impero greco, che, provocandone alla sua volta un'altra per parte di esse, condusse alla catastrofe.

Furono realmente i Re longobardi così sleali come alcuni li hanno voluti dipingere?

Non parliamo di Liutprando che vedemmo ossequiosissimo verso S. Gregorio II e S. Zaccaria e solo ostile e con ragione a Gregorio III.

Ma lo stesso Re Desiderio, sulla cui lealtà muove dei dubbi fin lo stesso Muratori, non obbedì riverentemente alle ingiunzioni di Papa Adriano?

Eppure rifiutava le offerte di Carlo Magno e muoveva ad incontrarlo arditamente alle Chiuse.

Furono i Pontefici così disinteressati come alcuni hanno voluto sostenere?

Non parliamo di S. Gregorio II e di S. Zaccaria, ma di Gregorio III, e di Stefano III, si può proprio affermare che non cercassero di avvantaggiare la loro potenza temporale e che di essa principalmente si preoccupassero?

È che cosa erano quelle *restituzioni* che si reclamavano, ma non per conto dell'Impero greco a cui era stato tolto, ma per il Beato Pietro a cui nulla era stato preso?

Non li diremo noi chiamatori di stranieri; ammetteremo di buona voglia quanto il Balbo dice a loro difesa, e principalmente quel dovere i Pontefici ed i Principi preoccuparsi del presente e non del lontano avvenire.

Ma le conseguenze stesse immediate furono quali i Pontefici le avevano desiderate?

Si costituì fin d'allora *effettivamente* il loro principato?

L'organizzazione d'Italia venne fatta in modo degno di lode?

Finchè visse Carlomagno le cose andarono, ma poi, a poco a poco, si venne ad una disorganizzazione, che forse non sarebbesi verificata, se Rachis avesse avuto un lungo regno e, se, continuando l'opera di Liutprando, avesse potuto costituire più fortemente la regia potestà e ravvicinare sempre più i due popoli e trasmettere poi il regno ad uno che fosse stato degno di continuare l'opera di essi due.

8. Vedemmo Liutprando regnare gloriosamente e far toccare alla nazione longobarda l'apice della potenza; nel tempo stesso che lo vedemmo ossequioso ai Pontefici, buono con gli Italiani. Vedemmo Rachis costretto a lasciare la corona per aver voluto favorire troppo gli Italiani e Astolfo seguire un contrario sistema e tirarsi in casa i Franchi due volte. Vedemmo poi Desiderio non solo perdere la corona per avere in fine imitato l'esempio di Astolfo, ma far perdere l'indipendenza al suo popolo. Vedemmo Godescalco Duca di Benevento avanzare fin qui contro Liutprando; farsi qui una grande uccisione di Longobardi; costituirsi dei Ducati in queste provincie; ribellarsi nel 767 per pochi mesi al Re longobardo gli abitanti di qui, e darsi, dopo la battaglia delle Chiuse, al Pontefice, ma per breve tempo, come tra poco vedremo. Vedemmo ancora dei Vescovi di qui e del come cominciasse il culto a S. Giuliano l'Ospitatore, qui vissuto e qui passato al cielo, e divenuto poi il patrono di questa città.

CONFERENZA III.ª

LE NOSTRE PROVINCIE ED I LUOGHI DI QUI

sotto i Carolingi.

SOMMARIO — 1. Avvenimenti fino alla morte di Carlomagno. — 2. Istituzioni e leggi Carolingie — 3. Ci furono anche dei Duchi di Camerino? — 4. Duchi di Spoleto fino alla morte di Carlo il Grosso e loro fatti. — 5. Qualche cosa sugli uomini e luoghi di qui — 6. Considerazioni generali su di questa epoca. — 7. Riassunto.

1. Carlomagno non fece alcuna mutazione nella sua venuta in Italia, all'infuori di quella di avere tolto a Desiderio, e preso per sè, il titolo di Re dei Longobardi.

Ed anche verso il Pontefice, se attendasi alla sostanza, non si diportò molto diversamente da quello che aveva fatto il predecessore, mentre vedremo il Pontefice Adriano insistere ripetutamente presso di lui per la restituzione *delle giustizie.*

Anche nel Ducato di Spoleto le cose tornarono ben presto nello *statu quo ante.*

Se dopo la battaglia delle Chiuse tutti gli abitanti del Ducato erano corsi a Roma, di modochè il Pontefice, morto o deposto il precedente Duca Teodicio (1), « ebbe a costituire

(1) I Duchi di Spoleto da Liutprando alla caduta del Regno longobardico furono i seguenti:

Ilderico	Anno 739
Ageprando	» 740
Lupo o Lupone	» 745
Aunolfo (assai dubbio)	» 753
Alboino	» 757
Gisolfo	» 760
Teodicio	» 763

« loro in Duca quello che essi per propria volontà si erano « scelti, e cioè Ildebrando, uomo nobilissimo, il quale anterior- « mente si era rifugiato con gli altri presso la Sede Aposto- « lica » (Anastasio); se pochi mesi appresso veggiamo il detto Duca intitolare i suoi atti col nome « del beatissimo e coangelico » signore Adriano Pontefice e Papa universale (2), lo vediamo poi, non scorsi ancora due anni, intitolarli col solo proprio nome come Duca di Spoleto, e giudicare intervenendo al placito il Vescovo Adeodato, Gualtario Vescovo di *Fermo*, Valdeperto Vescovo di *Balba* (forse di qui), Auderisico Vescovo di *Ascoli*, Rimone Gastaldo di Rieti, Lupo o Lupone Conte di Fermo (2 *bis*), Maggiorano Gastaldo di Forconio, Lupo o Lupone Conte di *Ascoli*, Anscareso Gastaldo di *Balba*, Halone Conte, Gumperto, Nardo, Campone, e Cilberio Gastaldi i quali tutti son chiamati *nostri giudici*. (Fatteschi, Appendice, pag. 277) e così nell'anno 777 (pag. 278) mentre nel 778 (pag. 280) in due atti lo si vede metter prima il nome dell'Eccellentissimo Signore Carlo Re dei Franchi e dei Longobardi.

Questo dimostra, che le lagnanze fatte dal Pontefice (3),

---

(2) « In Nom. D. D. S. N. I. X. Temporibus ter beatissimi et coangelici domni « Adriani Pontificis et universalis Papae. Ego in Dei nomine Hildeprandus glo- « riosus Dux magnum remedium esse considerans (quod) de mammona iniquitatis « hujus ad celestia transire potest. Ideoque ad postulationem tuam... concedimus « atque donamus... idest gualdum nostrum qui cognominatur Tancies etc., etc. » (Fatteschi. Appendice, p. 275).

(2 *bis*) Di un Conte di Fermo per l'epoca longobarda si fa memoria in una carta farfense.

(3) Fin dalla seconda lettera il Pontefice, lagnandosi dell'Arcivescovo di Ravenna, che aveva occupato molte città dell'Esarcato e vantava diritti sulla Pentapoli, dice:

« Et ecce, quod numquam speravimus, in magnam humilitatem sancta spiri- « talis mater tua Romana Ecclesia venisse dinoscitur, et nos etiam in nimiam « deminorationem atque despecti esse videmur, *dum ea, quae potestative tempo- « ribus Langobardorum detinentes ordinare atque disponere videbamur, nunc, « temporibus vestris, a nostra potestate impii et perversi qui vestri nostrique « existunt aemuli auferre conantur;* et ecce improperatur nobis a plurimis nostris « inimicis, exprobantes nos et dicentes. *Quid vobis profuit, quod Langobardorum « gens est abolita et Regno Francorum subjugata? Et ecce jam* NIHIL DE HIS QUAE « PROMISSA SUNT ADIMPLETUM EST; INSUPER ET EA QUAE ANTEA BEATO PETRO CON- « CESSA SUNT A SANCTAE RECORDATIONIS DOMNO PIPPINO REGE NUNC ABLATA ESSE NO-

se avevano avuto per effetto che Carlomagno facesse sentire al Duca come non avrebbe tollerato le di lui velleità d'indipendenza, non lo avevano però indotto a voler consentire che il Ducato di Spoleto fosse separato dal Regno longobardo, non ostante che nell'epoca in cui tutti gli abitanti avevano detto di volersi dare al Papa, esso l'avesse forse (nella sua andata a Roma) offerto a S. Pietro.

Ed anche il Ducato del *Castello di Felicità* era rimasto per breve tempo sotto la dominazione pontificia al pari di quello di *Fermo*. Infatti il Pontefice nell'anno 776 (il Muratori direbbe nel 780) scriveva quasi appositamente a Carlomagno che Reginaldo già Gastaldo nel Castello di Felicità (4) ed allora Duca di Chiusi era andato in persona con il suo esercito « sopra la stessa « nostra città del Castello di Felicità e gli aveva tolto quei « Castellani. »

Prega quindi e supplica il Re affinchè non tolleri più a lungo che il detto Duca rimanga nel territorio toscano (5).

« SCUNTUR etc., etc. » (Cenni - *Monumenta* Dominationis Pontificiae, tom. I, pag. 321-322). È poi cosa molto notabile che *Anastasio* non dica verbo di queste lagnanze del Pontefice (fatte in parecchie altre lettere) e del contegno di Carlomagno che il *Troya* dice *mancatore di parola*. Si vede che l'argomento doveva essere per lui molto ingrato.

(4) Il Cenni dopo le parole *Civitatem nostram Castelli Felicitatis* nota « Situm « civitatis usque ad hunc diem inexploratum creditumque ubi modo est *Tifernas* « seu Civitas de Castello (Muratori, Annali 780) nihil moror: satis mihi est civi- « tatem Tusciae langobardorum invenire etc., etc. » (p. 337). Dunque il Cenni non credeva neppur lui che Città di Castello fosse la *Civitas Castelli Felicitatis*, e fin qui non si apponeva male. Però credeva che fosse nella Toscana longobarda e qui andava lungi dal vero finchè almeno si intende il *Tuscia langobardorum* in contrapposto alla *Tuscia romanorum*. Che se poi vogliasi intendere nel senso più tosto di terza divisione del Regno longobardico (*Austria*, *Neustria* e *Tuscia*) allora anche i luoghi di qui dovevano dirsi « *in partibus Tusciae langobardorum*. »

(5) Ecco il testo della lettera pontificia :

« Interea et hoc vestrae praecellentiae..... dirigimus de perfido illo, et se- « minatore zizaniarum atque instigatore humani generis aemulo Raginaldo, « udum in Castello Felicitatis Castaldio, qui nunc in Clusina civitate dux esse « videtur, eo quod plurima mala per suas iniquas summissiones spiritali matri « vestrae Sanctae Dei Ecclesiae, et nobis ingerere non desinit, dum omnino ea « quae Beato Petro Principi Apostolorum, a vextra Excellentia, pro animae vestrae « mercede, oblata sunt, per suum iniquum argumentum abstollere anhelat, et « in suo proprio servitio ea habere desiderat ; unde et per semetipsum cum

Però, quantunque poco appresso lo denunciasse ancora come colui che, insieme con i Duchi di Spoleto e di Benevento, cospirava per la restaurazione di Adelchi (pp. 344-345), pure non valse ad ottenerne la remozione, mentre esso Reginaldo deve essere quel medesimo di cui il Pontefice parla in altra sua lettera dell'anno 790, come di un potente che aveva permesso, contro le ammonizioni di esso Pontefice, che la figlia di un tal Ermenaldo, la quale aveva già indossato l'abito monacale, andasse sposa al nipote di lui Nazario (pag. 511).

Reginaldo continuò egli ad essere Duca ancora di qui, ovvero rilasciò il possesso di questi luoghi al Duca di Spoleto, con il quale era in tanta buona relazione? Non si può dir nulla di preciso, partendo da questo solo dato, perchè la buona relazione ed alleanza fra i due, tanto lascia adito a supporre il rilascio, quanto l'assentimento del Duca di Spoleto acchè quello di Chiusi dominasse ancora qui. È però certo, come vedremo, che nell'anno 801 questi luoghi erano dominati dal Duca di Spoleto. Ed è pure probabile, che quando Carlomagno scese la seconda volta in Italia per tenere a dovere i Duchi, e cercò di diminuirne la potenza, restringendone la dominazione a quella di una città con il suo contado o distretto, tramutandoli così in *Conti,* Reginaldo dovesse lasciare prima o poi (6) il possesso di ciò che rientrava nei confini del Ducato Spoletano.

Sappiamo che alla guerra fatta nell'anno 778 da Carlomagno contro gli Arabi della Spagna prese parte anche un corpo di Longobardi, il quale raggiunse l'esercito franco sotto le mura dell'oppugnata Saragozza. Il Balbo rammenta che, dopo

---

« exercitu in eamdem civitatem nostram Castelli Felicitatis properans, eosdem « Castellanos abstulit, et nequaquam credimus, benignissime fili, et Cristianis- « sime Rex, quod pro praedicti Raginaldi ducis exaltatione, mutationem fecisset « vestra, a Deo corroborata, regalitas... nisi pro sustentatione... sanctae Dei Ec- « clesiae... Idcirco poscimus et nimis supplicando insistimus... ut nullo modo « praenominatum Raginaldum ibidem in Tusciae partibus esse permittatis. Sed « neque illum ei agendum cedatis... eo quod sub Desiderii temporibus jurgia et « scandala frequenter seminare non omittebat » (pp. 337-338).

(6) Diciamo *prima o poi* perchè il Balbo avverte molto assennatamente (secondo il solito suo), che la mutazione dovette esser fatta a poco a poco. (Il Regno di Carlomagno. Cap. II, pag. 37).

mille e trent'anni, un nuovo esercito italiano doveva andare a raggiungere colà il nuovo Carlomagno (pag. 40). Noi, supponendo che in quel corpo longobardico fossero ancora quei di Spoleto, e quindi ancora quei di qui, rammentiamo che Pompeo il Magno aveva già condotto le legioni di qui nella provincia dei Celtiberi (Conferenze di Storia antica, pag. 208). Questa supposizione della presenza degli Spoletani è tanto più ragionevole in quanto sappiamo che nell'anno 779, Ildebrando, Duca di Spoleto, era in Francia, da dove tornò con molto onore al suo Ducato « che forse fu allora confermato al Regno di Longobardia » (Balbo, pag. 42) (7).

Similmente un esercito longobardico mosse nell'anno 787 sotto il comando di Pipino, costituito dal padre Re d'Italia, contro Tassilone Duca di Baviera, spingendosi fino a Bellinzona, mentre l'anno appresso Grimoaldo Duca di Benevento chiamava in suo aiuto contro ai Greci il Duca di Spoleto Ildebrando e le milizie dei due facevano grande strage dei Greci, e molti prigionieri e molto bottino (Muratori, Annali). Un altro esercito mosse nel 790 per combattere gli Unni Avari vincendoli « non lungi probabilmente dal luogo dove un esercito « d'Italia ottenne pure una gran vittoria sui Francesi a' dì « nostri (Raab, 1809) (Balbo, pag. 58).

Nell'anno 793 Pipino Re d'Italia e Lodovico Re di Aquitania mossero contro Grimoaldo Duca di Benevento, ma non si hanno particolari su questa guerra, secondo il Balbo, mentre il Muratori afferma che non fu preso se non un piccolo castello. Però gli effetti della medesima dovettero forse essere risentiti qui ancora, perchè l'esercito dovette passare per queste

---

(7) « Benchè se così fu, non vuol dire che il Papa smettesse le sue pretensioni su quello. Chè è chiaro essere stato fin d'allora modo dei Papi cedere « alla forza, ma serbare le pretensioni del diritto; modo vituperato dai loro « avversari, ma con poca ragione mi pare, essendo siffatta perseveranza sola « forza dei deboli. » (Balbo, pag. 42).

E sta bene, purchè *le pretensioni di diritto* non si serbino per secoli, come si faceva, anche recentemente, per la *chinea* e tributo del Regno di Napoli, e per i Ducati di Parma e Piacenza, e purchè non si ricorra a ripieghi puerili e sconvenienti per far vedere che si mantengono *esse pretese*.

provincie. Nel 796 Pipino mosse nuovamente contro gli Unni varcò il Danubio e la Theiss, penetrò nel Ring ossia recinto o campo principale degli Unni e presolo ne portò via le ricchezze ammucchiate da quei barbari dopo tante scorrerie (7 *bis*).

Fattasi una congiura contro il Pontefice Leone III (succeduto ad Adriano nell'anno 795) ed assalitolo mentre faceva una solenne processione, buttatolo a terra, spogliatolo, feritolo di pugnale e lasciatolo prima per morto in mezzo alla piazza (25 aprile 1799) e poi chiusolo in un monastero, accorse in aiuto di lui Guinichiso Duca di Spoleto, e messolo in mezzo ai soldati lo condusse a Spoleto, dove subito accorsero, da varie parti, Vescovi, preti e secolari per fargli corteggio, finchè non credette di recarsi in Francia presso Carlomagno, che, dopo averlo accolto con grandi onori, lo rimandò accompagnato onorevolmente in Italia ed a Roma dove ebbe lietissima accoglienza.

Nell'anno 800 venne lo stesso Carlomagno con grosso esercito. Giunto in Ancona lo divise in due parti. Una rimase qui od andò verso Benevento a formare un corpo d'osservazione, mentre l'altra, passando molto probabilmente per di qui, andava con il Re a Roma, dove nuovi torbidi forse si verificavano. È noto come in quella città, nella notte di Natale, in mezzo al pontificale del Papa, Carlomagno venisse proclamato Imperatore, e come da quel punto cessasse, anche nominalmente, la Signoria degli Imperatori d'Oriente su Roma e su quasi tutta Italia eccettuata la Sicilia, Napoli, e parecchi luoghi delle Puglie etc., etc.

Nell'anno appresso ebbe luogo in *Cancelli*, luogo ancora così denominato, nel territorio di Fabriano, a pochissima distanza dall'entrata della galleria di Fossato, trovandovisi il Re Pipino (Muratori, Annali) un placito tenuto da Ebroaldo Conte del Regio Palazzo. Vi intervennero insieme ad altri Adelperto Castaldo di Valva e Senualdo Vescovo della stessa città (Fat-

---

(7 *bis*) Il Muratori racconta la spedizione di Pipino, ma dice però nell'anno avanti che la presa del Ringo degli Unni, e l'acquisto del grande bottino ivi accumulato fu fatta da Enrico Duca del Friuli.

teschi, pag. 206). Già ebbimo occasione di notare (Vol. I, pag. ...) che questi due personaggi dovettero essere della Valva di qui, non essendo verosimile, che si venisse ad un placito presso Fabriano fin dalla Valva dei Peligni, ossia fin da presso l'attuale Sulmona.

Pipino lasciato dal padre in osservazione contro il Duca di Benevento cominciò a fargli guerra nell'anno 801. Prese Chieti e sue castella con Roselmo Governatore e Conte, che mandò in catene all'Imperatore. Nell'anno 803 prese Ortona nell'Abruzzo e Nocera o Lucera nelle Puglie, che però, poco appresso, veniva ripresa dal Duca, rimanendovi prigione, ma trattato onorevolmente e rilasciato due anni appresso, il Duca di Spoleto Guinichiso lasciatovi a presidio dal Re, e che al tempo dell'assedio era caduto malato (Balbo, pag. 91).

Nell' anno 806 e nel placito generale di Thionville Carlomagno fece la ripartizione dei suoi Stati fra i suoi figli.

Prevedendo il caso che Pipino gli premorisse (e lo previde anche per gli altri) dispose che l' Italia fosse divisa tra Carlo e Lodovico assegnando al primo Ivrea, Vercelli, Pavia, Reggio, Modena, e il *Ducato di Spoleto* (8), ed il rimanente a Lodovico.

---

(8) Il Balbo osserva che nel diploma di ripartizione si tacque di Roma e di tutti gli Stati di S. Pietro ed anzi furono esclusi espressamente dai limiti, ondechè non può rimanere dubbio sulla loro completa indipendenza da *ogni Regno* (non però dall'Impero). Osserviamo però che il Ducato di Toscana fu dato a Lodovico *per intero* mentre pure il Pontefice vantava diritti su alcune città di esso e le aveva reclamate e gli erano state date. « Reperimus, scriveva il Pontefice, « (anno 788), etiam in ipsis vestris apicibus embolum de civitatibus in partibus « Beneventanis quas. B. Petro Apostolo et nobis devota obtulistis mente, de « Rosellis, et de Populonio, Aruino Duce jussistis, qualiter cum caeteris fidelibus « vestris missis ita omnia complere debeat sicut Deo placeat... Sed quid missis « vestris contigit, vestra noluerunt adimplere de hujusmodi jussa, neque de Ro- « sellis et Populonio neque de partibus Beneventanis. Unde Crescentem et Adria- « num Duces, cum fidelissimis missis vestris, in partibus Beneventanis dreximus, « vestra suscipientis vota; sed nulla alia illis tradere voluerunt, nisi Episcopia, « Monasteria et Curtes pubblicas, simul claves de civitatibus *sine hominibus*, et « ipsi homines in eorum potestate introeuntes et exeuntes manent, et quomodo « nos sine hominibus civitates illas habere potuerimus, si habitatores earum ad- « versus eas machinarentur? Nos quippe in eorum libertate permanentes, sicut « caeteras civitates in partibus Tusciae, regere et gubernare eas cupimus omnem « eorum habentes legem » (p. 496). Ed anche per l'Esarcato e per la Pentapoli

Però non solo mancò ai vivi Pipino (anno 810) ma ancora Carlo il Giovane (813), sicchè alla morte del vecchio e glorioso Imperatore (gennaio 814), tutti gli Stati, tranne l'Italia data a Bernardo figlio di Pipino, rimasero a Lodovico.

2. Prima di passare oltre nel racconto degli avvenimenti, è opportuno accennare ad alcune fra le istituzioni di Carlomagno, siccome facemmo per le leggi dei Re longobardi.

La parola *ministerium* la quale nei secoli XI e XII designa il distretto di ogni *plebs* (9), essa di cui spesso è appunto sinonimo la parola *plebs*, essa che non si trova nell'editto longobardo (10), si rinviene frequentemente nel capitolare di Carlomagno, ma sempre nel senso di *comitatus* o distretto del Conte (11). Nel capitolo 123 è detto però « Si *Comes* aut *ministerialis* » e nel 141 « *Duces*, juniores, gastaldii, vicarii, « centenari, seu reliqui *ministeriales* » come pure « *per* « *diversas plebes* » nel senso in principio indicato.

Dobbiamo però ritenere che un siffatto nome indicasse fin da questa epoca le minori circoscrizioni, costituite dal territorio

---

noi abbiamo molte lagnanze per parte del Pontefice, ed abbiamo ragione di supporre che si finisse con una specie di compromesso e cioè che all'Arcivescovo di Ravenna si lasciasse sotto l'alta sovranità del Pontefice e di Carlomagno (*Patriciatus S. Petri*, *Patriciatus Caroli Regis*) quasi il governo di quelle provincie. È un fatto che anche nell'anno 790 il Pontefice faceva sue lagnanze (p. 520). « Ipsi vero Ravenniani et Pentapolenses caeterique homines qui sine nostra ab« solutione ad nos veniunt fasto superbiae elati, nostra ad justitias faciendas con« temnunt mandata et nullam ditionem... tribuere dignantur. »

Anche il Capecelatro, nella sua Storia di S. Pier Damiano, Vol. I, Lib. I, facendo un cenno della Storia di Ravenna, dice che essa in fatto fu sempre governata dall'Arcivescovo.

(9) Bisogna tener presente il principio che in quest'epoca le circoscrizioni amministrative corrispondevano esattamente con le religiose e viceversa. Ad ogni diocesi o parocchia corrispondeva un *Comitatus*, ad ogni *Plebs* un *Ministerium*.

(10) Nei capitoli 77 e 85 dell'editto di Rotari si parla però di *servi ministeriales*.

(11) Cap. 18, 43, 58, 68, 70 del Capitolare Italicum di Carlo Magno e cap. 20 di Lodovico Pio.

Nel capitolo 8 di Pipino è detto *judex ille in cujus ministerio fuerit*. In una carta del secolo XI è detto *Intra Ministerio de Camerino* ossia *in Comitatu de Camerino* (Concessio quam fecit Adelermus Ecclesiae Firmanae. Anno 1058. Regesto dei Vescovi di Fermo, Carta 424r, Documenti per la Storia di Macerata p. 7).

di ogni *plebs* e composte ognuna di una o più *centene* o *hundrede* o *contrade* (12) secondo che il territorio della pieve era più o meno ampio, più o meno popolato.

A capo di ogni ministerium era un *juniore* o un *castaldo*, o un *vicario*, o un *centenario* o *sculdais* (13) o un *locopositus* secondo la maggiore o minore importanza del ministero.

A capo di ogni comitatus era un comes. Però ogni *comitato* di confine era detto *marca* e la parola si trova nei capitolari con il significato suo proprio. Nel capitolo 72 di Carlomagno è detto infatti « *Foras marcham nemo mancipia vendat.* » Di qui venne il nome di Marca di Camerino, di Marca di Fermo, di Marca Aesinaria o di Jesi, di Marca Osimana, di Marca Varaneia o di Varano (vicino ad Umana e quindi Umanatense) e più tardi quello di Marca Varneria o di Guarniero per Ancona e suo distretto. Di qui il nome di Marchese preso dai Conti dei comitati di confine, come vedremo fra poco per quelli di Camerino.

Sopra i comites ed i ministeriales erano i *missi dominici*.

Còmpito loro era in primo luogo il far giustizia « de rebus « et libertatibus injuste ablatis. » (Cap. 35 di Lodovico il Pio). Non dovevano trattenersi nel ministerio di quel Conte « qui « bene justitias factas habet » nè dovevano ivi convocare la moltitudine, ma dovevano trattenersi (moram facere) « ubi « justitias vel minus, vel neglegenter factas invenerint (48 stesso). E non potevano tenere placito finchè il Conte non fosse tornato, se questi fosse assente per qualche missione avuta (49). Se trovavano Vescovo, o Conte od Abbate, od altro costituito in dignità che non volesse fare o far fare giustizia « de ipsius « rebus vivant quamdiu in eo loco justitiam facere debent » (50). Quei messi che erano Vescovi, Abbati, o Conti non dovevano

---

(12) Il capitolo 15 di Lodovico Pio disponendo che i testimoni da indursi debbano essere *de ipso Comitatu* fa una eccezione dicendo « Si tamen *contentio* « quae inter eos orta est in confinis duorum Comitatuum fuerit, liceat eis de « *vicina centena* adjacentis Comitatus ad causam suam testes habere. »

(13) Il Balbo dice che sotto i Carolingi non si trova più il titolo di *Sculdais*. Invece lo si vede menzionato più di una volta ne' Capitolari, e molte volte nelle carte.

avere nessuna sportula finchè fossero rimasti nel luogo di loro giurisdizione. Quando fuori dovevano averle secondo le loro lettere di commissione. Ma i *vassi* ed i *ministeriali* dovevano averle in qualunque luogo fossero (51). Era loro incombenza l'eleggere, d'accordo con il Conte e con il Vescovo, in ogni città, una commissione di cittadini per la manutenzione dei ponti (33). Erano tre d'ordinario ed uno fra essi doveva essere ecclesiastico.

Abbiamo già accennato che le adunanze in cui si rendeva giustizia dai messi erano dette *placiti*.

Anche quelle che tenevano il *Conte* ed il Centenario si chiamavano così, ovvero anche *malli*.

I placiti generali ossia quelli del Conte a cui dovevano intervenire tutti *gli uomini liberi*, non potevano essere che tre per ogni anno, secondo una costituzione di Carlomagno confermata da Lodovico il Pio (Cap. 39). Però si potevano e si dovevano sempre tenere i *placiti* per rendere giustizia, ma ad essi non dovevano intervenire che i litiganti, i testimoni (39), e sette dei *Scabini* (114 di Carlomagno) (14). Ai *placiti* dei *Centenari* « non alius venire jubeatur nisi qui aut litigat, aut « judicat, aut qui testificatur. » (Cap. 39, Lud.)

Quando era questione della libertà personale o di successione *juxta legis costitutionem manniri poterat* (17 Lud.) ossia l'attore citava lui, ma per le altre questioni era disposto « *Non* « *manniatur sed per comitem banniatur* » (ibid.) ossia la citazione doveva essere fatta per ordine del Conte.

---

(14) Scabini qui come Ratimburgi in Francia erano chiamati i giudici eletti dal popolo o Comune in ogni città. Ciò si dimostra all'evidenza, ammessa l'identità, che non par dubbia fra gli uni e gli altri, con la stessa etimologia del nome dei secondi. Infatti *Ratim* deve essere spiegato con quei nomi che recammo avanti a pag. 68 delle Conferenze sulla storia antica e che tanto in slavo, che in illirico e polacco, quanto in irlandese, in zendo, in sanscrito, e nell'italiano (Rota, Rota romana etc.) hanno un significato che riguarda l'amministrazione della giustizia. Quindi *Ratimburgi* vorrebbero dire Giudici della città. Non sapremmo ora poi spiegare in egual senso il nome dei Scabini.

Notiamo però che il Balbo non fu nel vero quando disse, che sotto i Longobardi il Duca e gli altri magistrati inferiori giudicavano da soli. Invece giudicavano con l'assistenza di altri che erano quelli che poi furono detti *Scabini* sotto i Carolingi.

Il Conte solo (od i messi) poteva giudicare nelle cause capitali od in quelle di libertà, o di restituzione di cose o di uomini servi (35 di Carlomagno) (14 *bis*).

I giudici dovevano dare udienza e discutere essendo a digiuno (41 di Carlomagno), e le deposizioni dovevano pure esser fatte dai testimoni digiuni (50 idem). Anche il Conte doveva essere digiuno quando teneva il placito (112 idem).

Le liti tra ecclesiastici dovevano essere dal Vescovo proprio composte; che se « inter eos talis aliqua orta fuerit « contentio quam per se pacificare non velint aut non possint, « tunc per advocatum episcopi..... ipsa causa ante comitem ve« niat vel judicem et ibidem secundum legem finiatur » (98, Carl.).

Ogni chiesa sia episcopale, sia abbaziale, sia parocchiale, o di altro genere doveva avere il proprio *avvocato* (26 Pip.) ed anzi doveva averne tanti quanti erano i comitati nei quali aveva possidenza (P. Pip.). E l'*avvocato* doveva essere *uomo libero,* e *laico* o *chierico di buona fama* (ibid.) e doveva essere eletto in presenza del Conte (64, Carlomagno) (15). Esso doveva stare in giudizio per la chiesa ed amministrarne il patrimonio.

Se i contendenti erano Romani, doveva in materia di successione giudicarsi secondo la loro legge « similiter et omnes « conscriptiones juxta legem suam faciant, et quando jurant « juxta suam legem jurent, et quando componunt juxta legem « (ejus) cui malum fecerint componant; et Langobardos simi« liter convenit componere. De caeteris vero causis comuni

(14 *bis*) Le cause dei potenti, ossia dei Vescovi, Abbati, Conti, dovevano essere giudicate nel palazzo regio « *nec* (nè?) *propter hoc* pauperum *et minus potentium* « *justiciae remaneant.* Neque ullus comes palatii nostri potentiores causas sine « nostra jussione finire praesumat sed tantum pauperum et minus potentium « justitias faciendas sciat sibi esse vacandum (42 Carl.). »

(15) Eletto da chi? Forse dal clero e popolo insieme, ossia al modo stesso che seguiva l'elezione del Vescovo. A quando, d'accordo con il Pontefice, la promessa legge sull'ordinamento delle proprietà ecclesiastiche (Art. 18 legge sulle garanzie)? A quando la restituzione di un po' di ingerenza nella amministrazione delle medesime (ingerenza che sarebbe salutare anche pel clero) al laicato?

« lege vivamus (Longobarda) quam domnus Karolus... in edicto « adjunxit » (143 di Carlomagno o 46 di Pip.).

Se gli omicidi od altri rei di morte fossero fuggiti in una chiesa *non doveva darsi loro di che mangiare* (7, Carl.).

Lo spergiuro doveva perdere la mano (10, id.) e doveva « componere de vita » chi fosse andato con uomini ed armi contro un messo regio, o gli avesse impedito di fare il suo ufficio (29, id.). Chi chiamato sotto le armi non avesse obedito, doveva pagare l'intero *eribanno,* ossia bando di guerra in sessanta soldi (d'oro) (16), o, se non li aveva, doveva darsi per servo al Principe, finchè con il servizio non avesse soddisfatto il valore dell'eribanno (34). I ladroni dovevano perdere un occhio per il primo latrocinio, il naso per il secondo, la vita per il terzo (44). Chi avesse ricettato un bandito, se uomo libero, doveva pagare 15 soldi, se servo, doveva ricevere una battitura di 120 colpi (47). Il sacerdote che avesse donato il sacro crisma *ad judicium subvertendum* (17) doveva essere degradato e perdere la mano (54). Chi avesse messo trappole nelle foreste regie doveva pagare il banno regio (18) se libero, se servo il padrone doveva comporre per lui (71). Chi avesse venduto dei servi fuori della Marca propria doveva pagare tante volte l'importare del banno quanti servi aveva così venduto (72). Era punito di morte e con la confisca dei beni il disertore « quod « nos *teudisca lingua dicimus eriliz fecerit* » (80). Le mutilazioni erano punite con il pagamento dell'intero guidrigildo o della metà (81).

---

(16) L'Eribanno ossia il bando di guerra (*Werr-guerra*) era tanto la chiamata sotto le armi, quanto la multa che si pagava per non aver obbedito alla chiamata stessa.

Il cap. 17 di Carlomagno proibiva la vendita delle loriche (bruneae) fuori del Regno.

Il cap. 23 disponeva poi circa l'esazione dell'Eribanno.

(17) Che cosa vuol dire questa frase « *ad judicium* subvertendum? » Forse significa *per ottenere dal giudice una sentenza di favore?* Ma il dono del sacro crisma a chi poteva esser fatto e quando e per che effetto?

(18) Se nel capitolare si parla di *banno dominico* o *regio* egli è perchè il Conte per dar forza e sanzione ai suoi *precetti* aveva autorità di imporre un *banno comitale* di sessanta soldi per gli affari più gravi ed uno di soldi dodici per i minori.

Chi non avesse figli e volesse testare a favore di un estraneo doveva *traditionem facere* (19) avanti al Re, od al Conte, od al messo od allo Scabino (92). Tra i liberi si avevano i *Vassi*, ed i *Gasindii* (19 *bis*) e gli *Accomandati*. Questo dell' *accomandarsi* era un uso cominciato fin dal tempo dei Longobardi che Pipino volle rispettato mentre nel capitolo 22 dispose — « Stetit nobis de illis hominibus liberis Longobardis, ut licen« tiam habeant *se commendandi ubi voluerint*, sicut a tempore « Longobardorum fecerunt, in tantum ut suo comiti faciant (20) « rationabilia quae debent. » Tra i liberi ed i servi erano gli *aldii* per i quali venne prescritto che dovessero vivere in Italia « *in servitute dominorum suorum* » con la stessa legge con cui in Francia vivevano « *fiscalini vel lidi* » (82).

Vi erano poi gli *homines denariales* per i quali era prescritto che non potessero ereditare nella loro agnazione se non pervenuti alla terza generazione (20) e così i *cartulari* o *cartulati* (12, Pip.).

Per gli *homines libellarii*, o livellari, fu prescritto che nessun Conte o di lui *juniori* li inquietassero o costringessero a più di ciò che fu solito farsi dai medesimi durante il regno dei Longobardi (16, id.)

Le chiese battesimali dovevano essere restaurate ed il patronato (*dominatio*) competere secondo l' antica consuetudine (1, Pip.).

Le misure dovevano essere eguali (119, Carlo). I mercati tenersi nei luoghi consueti e non in altri (52, Carlo). I porti e le mura mantenersi in buono stato, secondo la consuetudine antica, e non doveva aver forza contro di essa l'immunità (4, Pip.) (21). I furti, omicidi, adulteri etc. dovevano essere

(19) Così nell'antica Roma chi voleva testare a favore di estranei doveva fare il testamento ossia la vendita della sua eredità nei comizi.

(19 *bis*) Anche il nome *Gasindio* proprio dei Longobardi si trova nei Capitolari, ma l' istituzione era anche dei Franchi presso cui erano gli *Antrustiones* ed il capitolo 11 di Carlomagno dispone *de truste facienda*.

(20) Ciò si deve intendere, a nostro modo di vedere, nel senso che i soli nepoti ex filio di questi uomini erano capaci di succedere.

(21) Il medesimo era disposto nelle costituzioni della Marca. Si sa ancora che quando l'Albornoz fece rifare le mura di Macerata il clero concorse nella spesa (Reggia Picena, pag......).

denunciati per cura di pubblici denunciatori (22) (8, Pip.). Le decime dovevano essere pagate (60, Carl.) e se ne dovevano fare quattro parti, una pel Vescovo, una pel clero, una per i poveri, una per la fabbrica della chiesa (94, Carlo). Ai Vescovi ed Abbati era ingiunto che facessero ospedali ed ospizi nei luoghi dove erano anticamente (63, Carlo). Molte disposizioni si davano pure in materia ecclesiastica e molte altre raccomandazioni si facevano ai Vescovi.

3. Una ricerca che dobbiamo pure qui fare, si è quella di vedere, se a Camerino vi fossero dei Duchi diversi da quelli di Spoleto, nell'epoca di cui ragioniamo.

Il Muratori parlò di un *Ildeberto* che sarebbe stato Duca nel tempo stesso che *Ildeprando*, e disse che verosimilmente uno di essi comandava in Spoleto e l'altro in Camerino (Annali, 775). Ma il Fatteschi dimostrò, che il Mabillon ed il Muratori avevano letto male il documento da essi portato innanzi, mentre invece di *Ildepertus* vi si legge *Ildeprandus*, e dimostrò pure che non ebbe mai luogo il placito tenuto secondo l'Ughelli da Ildeperto in Spoleto nell'anno 775 (pp. 53-54).

Ma lo stesso Fatteschi poi sostenne che Gerardo Duca, del quale si fa menzione, siccome imperante da sei anni, in una vendita di beni nel Camerinese fatta in Camerino l'anno 820, era Duca di Camerino, mentre Guinigiso lo era di Spoleto (p. 60 e Appendice, p. 288).

Fondò la sua affermazione sul fatto che nell'anno 821 in un documento si fa menzione del Duca Guinigiso. Però è un fatto che questo documento non è che un *breve commemoratorium* dell'essere venuto *Teodiperto* Castaldo di Ecicoli, per comando dei messi imperiali Adelramo, Adelardo, e Leone, e di *Guinigiso Duca*, e dell'aver restituito all'Abbazia di Farfa la Corte di Pitte (App., pag. 288).

Ora se anche ai giorni nostri qualche volta una sentenza si esegue anche dopo parecchi anni, non sarebbe inverosimile che il precetto dei messi e del Duca fosse eseguito allora, alcuni anni dopo la morte dell' ultimo. E che questo fosse morto lo

(22) Anche nelle costituzioni della Marca era una simile prescrizione.

direbbe il fatto che nel documento è più oltre menzionato senza alcun titolo « Et qualiter ei Guinichisius *exinde* pote« statem *dedit* ad retradendum » (pag. 289.)

Però gli Annalisti Bertiniani dicono che Guinichiso solo nell'anno 822 « *senio confectus, habitu seculari deposito, mo*« *nasticae conversationi se mancipavit.* » (Fatteschi, pag. 62. Muratori, Annali, 822) ed il Muratori produsse nello stampare la cronaca Farfense il placito tenuto a Norcia nell'anno 821 dagli stessi messi imperiali sopra nominati, con intervento dei Duchi Guinichiso, e Gerardo, di Sigualdo Vescovo di Spoleto e di altri Vescovi etc. e nel quale Teudiperto Castaldo venne incaricato di procedere alla restituzione (Annali, 821). Bisogna quindi dire che l'Imperatore avesse nominato *Gerardo a Duca di Spoleto perchè fosse in aiuto al vecchio Guinichiso* (23).

Non sapremmo poi vedere il perchè l'*Acchideo* di cui in una carta dell'anno 826 ed il Gerardo Duca di cui si fa menzione, come di imperanti senza notarne l'anno, in un placito tenuto, in Camerino, nell'anno 829, per la rivendicazione all'Abbazia di Farfa della Corte di S. Abbondio, da Gariberto Gastaldo insieme con Insurio, Gualdeperto Scabino di Fermo, Aruino Castaldo, Alboino, Grimoaldo, Godefredo, Solfredo *Scabini*, Taxil, Gumperto, Sicefredo, Magenano, Rocco e molti altri dovessero essere Duchi di Camerino. Il Fatteschi che lo afferma non dà ragione alcuna di questo suo modo di pensare.

E d'altronde Gariberto Gastaldo diceva che faceva il Placito « in curte mea *intus civitatem Camertulam* » mentre il placito dell'anno 826 era stato fatto nella stessa città da Pertuco Gastaldo. Ora questo è la prova che a Camerino, negli anni 829 e 826 non vi era che un Gastaldo e non già un Duca, e prova ancora il medesimo anche per l'anno 820.

Se poi si può ammettere che un *comes* per abuso si chiamasse *dux* non è assolutamente verosimile che un *dux* si chiamasse *comes* e quindi non si sa nemmeno vedere per quale ra-

(23) Come si vedrà più sotto nel testo, Adelardo Conte del Palazzo fu mandato in Italia con ordine di assumere in suo aiuto Mauringo. Perchè non si sarebbe potuto ordinare a Guinichiso di assumere con sè Gerardo Duca?

gione il Fatteschi, così dotto e giudizioso scrittore, abbia potuto scrivere che *Gerardo ed Escrotone Comites* menzionati in una carta dell'anno 834 e nel Catalogo di Farfa registrati con l'indicazione « *Escretonus et Gerardus Comites* » furono Duchi e Duchi di Camerino *tutti due.*

Non si opponga la frase contenuta nella intestazione del detto atto « anno ducatus eorum in Dei nomine » perchè *ducatus* qui val quanto *regiminis* e niente di più.

Anche il Muratori credette, che dal 860 in poi il Ducato di Camerino fosse diverso dallo Spoletino (Annali 860, 874 e passim.). Ma l'autorità di tanto uomo non approda a nulla quando i documenti stessi da esso prodotti gli stanno contro. E contro gli sta quel brano del privilegio per l'Abbazia di Casauria (15 ottobre 874) dove è detto che le vengono confermati i possedimenti « per... spoletinum ducatum, atque *ca-* « *merinum comitatum*, nec non etiam *firmanum*, *asculinum*, « *aprutinum*, *pinninum*, seu *teatinum* territorium. » Dice il grande Annalista « *è qui distinto dal Ducato di Spoleto, il contado di* « *Camerino* » e sia; ma appunto si tratta solo di un *comitato* che aveva distinti da sè quelli di *Fermo*, *Ascoli*, *Teramo*, *Penne* o *Chieti*. E se in altro diploma si parla di due *Ducati* questi sono detti *Spoletani* e non uno *Spoletano* e l'altro *Camerinese.*

Concludiamo adunque che ebbe sì Camerino i suoi Marchesi, come avrebbero potuto averli Fermo e Umana e la città Castellana di qui, ed ogni comitato di confine ossia *Marca*, ma Duchi no, mai e poi mai. La verità storica deve andare avanti a tutto e nessuno può e deve dolersene.

4. Ed ora brevemente dei Duchi di Spoleto in questa istessa epoca, e delle loro gesta.

Con Ildeprando finirono i Duchi longobardi, mentre Guinigiso, surrogatogli, era un franco, inviato in Italia da Carlomagno. nell'anno 788 (Muratori, Annali), perchè aiutasse ed anche sorvegliasse i Duchi di Spoleto e Benevento combattenti contro a' Greci.

In luogo di Guinichiso fattosi monaco, come si disse, e poco appresso passato di vita, fu creato Duca Suppone Conte di Brescia (Fatteschi, pag. 62), ma essendo questi passato ai più

dopo soli due anni e cioè nell'anno 824, ebbe il Ducato Adelardo Conte del Palazzo, che si soprannominava il *Giuniore*, e che l'anno innanzi era stato inviato di Francia in Italia, con ingiunzione di prendere con sè Mauringo, ancor esso Conte di Brescia. Ma dopo soli cinque mesi trapassò anchè Adelardo, e Mauringo che gli fu dato per successore non ebbe nemmeno il tempo di prendere possesso della sua dignità perchè « nuncio « honoris sibi deputato accepto decubuit » (Annali di S. Bertino citati dal Fatteschi, pag. 63). Nell'anno 826 era Duca *Acchideo* il quale dovette essere quel medesimo Duca che nell'anno 814 intervenne al placito tenuto in Spoleto dall'Abbate Adalardo insieme a *Suppone* Conte del Palazzo (che forse poi fu il Conte di Brescia e Duca di Spoleto di cui sopra) (Annali del Muratori, 814), come ancora quel medesimo che nell'anno 817 tenne dietro in Francia, come quello che era nel numero dei più fidi di lui, all'infelice Re d'Italia Bernardo (stessa Opera 817), ed infine forse ancora quel medesimo che nell'anno 860 era coppier maggiore dell'Imperatore Lodovico II. Nell'anno 829 era Duca Gerardo, che forse fu quel medesimo che Guinichiso dovette aver assunto in aiuto, e che forse non era succeduto nel Ducato al vecchio Guinichiso, perchè non aveva tenuto un contegno molto regolare, come lasciano supporre i Placiti in cui si definirono liti con lo stesso Guinichiso e con il figlio di lui, ed il fatto che il vecchio Duca lasciò il palazzo ducale per farsi monaco forse per disgusti avuti. A Gerardo poi successe nell'anno 836, Berengario che dopo alcuni anni ebbe per successore Guido, il quale si trova Duca nell'anno 843. Circa l'anno 861, Guido I si prese a collega il figlio Lamberto il quale però nell'anno 871 venne deposto per i suoi mali portamenti, siccome or ora vedremo. Gli venne dato per successore Suppone II, ma quando questi venne trasferito al Ducato di Milano, quello di Spoleto fu dato al figlio di Lamberto (Guido II) e poi reso ancora allo stesso Lamberto riammesso in grazia dell'Imperatore. Nell'anno 876 rimase solo Guido II ed a questo successe nell'anno 880 Guido III, il quale come vedremo nella Conferenza IV, deposto l'ultimo dei Carolingi ossia Carlo il Grosso (anno 888) contese con Berengario Duca dei Friuli per la corona d'Italia.

Quando Papa Leone III cadde malato di malattia che parve mortale, i Romani si sollevarono ed armati si portarono a devastare e distruggere i poderi e casali da esso Pontefice ordinati, e si ripigliarono i beni a loro confiscati. Ma Bernardo Re dette ordine a Guinichiso di recarsi a Roma con le sue milizie per rimettere l'ordine, e tutto in breve ora fu in quiete (Anno 815). Le milizie del Ducato dovettero pure pigliar parte nelle spedizioni contro Liudevito Duca di Pannonia (819-820).

I Saraceni occupata la Sicilia, e parecchi luoghi del Beneventano, e delle provincie circostanti (nell' anno 839 erano venuti ancora in Ancona), essendo ausiliari di Siconolfo cognato del Duca Guido di Spoleto, davano tale molestia al Principe di Benevento Radelgiso che esso invocò il Duca Guido or nominato in suo aiuto (Anno 843). L'aiuto fu dato e Benevento liberata dall'assedio per via di trattative, ma Guido « pro cu- « piditate pecuniarum quibus maxime Francorum subjicitur « genus » dopo essersi fatto dare da Radelgiso settantamila scudi d'oro, senza fare alcuna impresa di conto, se ne tornò al suo Ducato. — Altri cinquantamila scudi carpì l'anno appresso al cognato Siconolfo, promettendogli di fargli avere tutto l'intero Ducato di Benevento senza poi fare cosa alcuna.

Nell'anno 846 i Saraceni, risalito il Tevere fino a Roma, spogliarono le basiliche di S. Pietro e di S. Paolo, e presero ed incendiarono Fondi, uccidendone o menandone schiava la popolazione. Per ordine di Lodovico II mossero contro di loro le milizie spoletane, ma cadute in un agguato, fra le gole della montagna, avrebbero fatto una pessima fine, senza l'improvviso accorrere di Cesario figlio di Sergio Duca di Napoli, che conduceva le milizie napoletane ed amalfitane.

Due anni appresso, a preghiera di Landone Conte di Capua, di un tal Adelmario, e di Bassacio Abbate di Monte Cassino, lo stesso Re Lodovico II si recò a Benevento e fattisi consegnare, a forza, tutti i Saraceni, che vi erano a servizio del Principe, li fè mettere a morte.

Nell'anno 865, a preghiera di Maielpoto Gastaldo di Telese e di Guandelperto Gastaldo di Boviano, mossero contro i Saraceni, ma con infelice esito, Lamberto Duca di Spoleto e Gerardo

Conte dei Marsi. Nella battaglia, la quale seguì, mentre i Saraceni, dal territorio di Napoli e Capua, tornavano a Bari, caddero valorosamente combattendo, i due Gastaldi ed il Conte dei Marsi.

L'anno appresso il Re Lodovico II fece bandire per tutta Italia una spedizione generale contro i Saraceni. Il bando rigorosissimo fu dato alla luce da Camillo Pellegrino la cui storia dei Principi longobardi fu pubblicata dal Muratori nella sua grande raccolta dei Rerum Italicarum Scriptores (Parte I, Tomo II, pag. 264).

Disponendosi ivi intorno ai messi che, secondo il disposto nei capitolari, dovevano curare la esazione dell'Eribanno si dice: « A fluvio *Pado* usque *Trebia* sit missus *Lotselmus*. Inter *Pa*« *dum* et *Ticinum Eriulfus*. *Ticinum* inter et *Adda, Erembertus*. « Inter *Adda* et *Addiza, Landebertus*. Ab *Addiza* usque ad *Fo*« *rum Julii, Theobaldus*. *Petrus* et *Arthemius Episcopi* junctis « secum missis Episcoporum et Comitum, *Pisa, Luca, Pistoris*, « et *Lunis*. *Teutmundus, Florentia, Volterra*, et *Aristio (Aritio?)*; « *Rodselmus Ulsio (Clusio?)* et *Sena Andreas*. In *Ministerio* « *Witonis Rimmo* et *Joannes* Episcopus de *Forcona*. In Mini« sterio *Verengari Hiselmundus Episcopus*. In litore italico *Er*« *mefridus, Macedo* et *Wulferius*. »

Ora tanto il Fatteschi che il Muratori dicono, che il *ministero di Guidone* non potè essere se non il Ducato di Spoleto, ed il primo si vale di questa sola circostanza contro il secondo per sostenere, che in quest'anno doveva essere ancora vivo Guido I ossia il maggiore. Ma a noi sembra che la parola *ministerium* non possa essere stata usata per indicare un *Ducato*, ma solo un *Comitato*, giusta quanto avemmo sopra occasione di affermare, e che ci fosse un Conte Guido nello Spoletano è dimostrato dai due documenti nei quali si fa menzione di lui (Fatteschi, pag. 75) (24). Berengario poi doveva essere Conte nel Camerinese e doveva essere quel medesimo che fu

(24) Vero è però che questi due documenti sono dell'anno 876 e quindi posteriori di dieci anni. Ma se nell'anno or menzionato vi era un Conte Guido (che potè essere il fratello minore di Lamberto) è probabile che ci fosse ancora nell'anno 866.

poi Duca del Friuli e quindi Re d'Italia ed Imperatore. Il *litus italicum* doveva poi significare i territorii o comitati del Ducato di Spoleto vicini al mare e così quello di qui, di Fermo, di Ascoli, di Penne e di Chieti.

Non staremo a rammentare dettagliatamente i diversi avvenimenti di questa guerra. Basterà che accenniamo, che in definitivo i Saraceni furono sconfitti per ogni dove, venendo anche espugnata, nell'anno 871, la città di Bari, dove essi avevano posto come la loro piazza d'armi (Muratori, Annali, 871).

Il Muratori ed il Fatteschi pongono all'anno 867 una assai brutta impresa del Duca Lamberto. Esso entrò in Roma « nel « tempo in cui veniva consacrato Pontefice Adriano II e *come « tiranno, contro la consuetudine*, ... quasi l'avesse espugnata, « l'abbandonò al saccheggio, vendè le case dei maggiorenti, « non risparmiò nessuna chiesa o monastero, che anzi lasciò « alle voglie de' suoi molte donzelle di nobile schiatta tanto « delle adiacenze di Roma che dell'interno. » (Anastasio, Vita di Adriano II). Però noi pensiamo che questa ladronesca impresa fosse compiuta parecchi anni più tardi e cioè nel 871 e nel tempo in che l'Imperatore Lodovico era tenuto prigioniero dal Principe di Benevento. E forse il motivo di questa impresa contro Roma fu il voler il detto Principe ed il Duca di Spoleto far essi da padroni facendo il primo prigioniero l'Imperatore ed il secondo il Pontefice.

Come poteva avvenire il saccheggio di Roma nell'anno 867 se il Duca Lamberto era con le sue schiere nell'esercito contro i Saraceni, e se, ad ogni modo, a poca distanza da Roma, era l'Imperatore con tutto l'esercito italiano? E se il saccheggio fosse avvenuto nel 867, perchè l'Imperatore avrebbe aspettato quattro anni a punire il Duca Lamberto? Se fu punito solo nell'anno 871 con la privazione del Ducato, questo mostra che la sua colpa doveva essere stata commessa da poco. E se esso rifugiossi presso il Principe di Benevento, ciò può rendere molto probabile, che si fossero messi d'accordo da un pezzo, ed avessero agito d'intesa siccome noi abbiamo supposto.

Di *Suppone* che gli fu dato per successore, e che nella Cronica dell'Abbazia di Casauria era stato detto « Suppo Piceni

« Comes qui et Dux inscribitur in Imperatoris exercitu fulgi-
« dissimus. » (Fatteschi, pag. 73) non è nota alcuna impresa per il tempo in che tenne il Ducato e che non fu lungo, mentre poco appresso, e cioè nell'anno 876 venne trasferito a quello di Lombardia e cioè di Milano, Pavia e Parma (Fatteschi, pag. 74), venendo dato quello di Spoleto a Guido figlio di Lamberto e venendo anche poco appresso a questo restituito.

Dell'anno 877 si ha una lettera del Pontefice Giovanni VIII a *Lamberto glorioso Duca di Spoleto.* Poco prima, avendo il Pontefice voluto andare a Napoli per distogliere Sergio II Duca di essa città dall'alleanza coi Saraceni, Lamberto l'aveva scortato insieme con Guidone suo fratello, siccome è detto da Leone Ostiense (Fatteschi, pag. 76).

Ma nell'anno appresso, siccome il Pontefice volgeva in animo di far togliere a Carlomanno la corona d'Italia, od almeno pensava a fare in modo che non potesse avere quella imperiale, Lamberto, insieme ad Adalberto Duca di Toscana, per ordine di Carlomanno, entrò in Roma, con grosso nerbo di truppe, e, sostenuto il Pontefice, costrinse i maggiorenti dei Romani a prestare giuramento di fedeltà a Carlomanno. Pochi mesi dopo meditava ancora di fare un colpo di mano sopra Ravenna, siccome il Pontefice scriveva agli abitanti di essa città.

Però nell' anno 880 Lamberto moriva e rimaneva solo Guido II. All'anno 882 abbiamo che il Pontefice si lagnava fortemente di lui in una sua lettera all'Imperatore Carlo il Grosso « Caeterum, scriveva, de Guidone Rabia invasore, scilicet et ra-
« paci, vestra gloria subveniat; et eum de finibus nostris, ut
« aliquantulum *populus noster relevari valeat, ejicere modis*
« *omnibus jubeatis.* » In altra lettera dice che era andato a Fano, e v'era pure giunto Adalardo Vescovo di Verona messo imperiale, ed esso Pontefice aveva richiesto che fossero presenti Guido e suoi satelliti perchè, cominciando da quella città, e proseguendo per le altre, potesse ricuperare le giustizie e di pari passo tornarsene a Roma. Ma Guido non comparve, ed Adalardo andò esso per le città della Pentapoli ma vanamente, sicchè il Pontefice pregò l'Imperatore a venirci di persona.

Le istanze del Pontefice non dovettero andare a vuoto, perchè, nell'anno successivo, l'Imperatore dette incarico a Berengario Duca del Friuli di muovere con l'esercito per togliere a Guido il Ducato. È detto che l'impresa non avesse il suo effetto, perchè la peste entrò nell'esercito assalitore (propagandosi poi per l'Italia, e giungendo fino alla Corte Imperiale) e lo costrinse a ritirarsi. Però il fatto che l'esautorazione di Guido e di altri destò molto malumore tra i magnati d'Italia, e quello che nel detto anno Guido II scomparve dalla scena (per morte secondo il Fatteschi), fanno credere che l'impresa venisse riassunta e portata a termine. Si legge all'anno 884 che fu prescritto, dovessero i Bavaresi muovere sopra l'Italia per far guerra a *Guido.* Si legge ancora all'anno 885 che *Guido,* comparso in una Dieta, si purgò con giuramento delle accuse fattegli e riebbe, dice il Muratori, il Ducato. Si legge in fine all'anno 884 che l'Imperatore partito per l'Italia si rappacificò con Guido e con altri.

Però si può credere che avesse sì un altro Ducato, ma non quello di Spoleto dato nell'anno 883 a Guido III, che non fu, come il Fatteschi credette, il fratello di Lamberto, e non fu, come ritenne il Muratori, lo stesso Guido degli anni precedenti, ma un nuovo Duca venuto di Francia. Narra infatti il Muratori, riferendo il detto da Frodoardo, che Folco, Arcivescovo di Reims, scrisse al Pontefice « pro Widone quoque affine suo, quem « idem Papa in filium adoptaverat, tam se quam caeteros con« sanguineos suos, quibus id notificaverat, debitam exhibituros « eidem papae reverentiam » e che il Pontefice rispose: « Me« moriam quoque Widonis ducis gratissime se suscepisse, *quem* « UNICI LOCO FILII *se tenere fatetur.* »

Ora, per quanto si voglia concedere al fatto che il Pontefice era nuovo (Stefano V), ed all'altro fatto del pentimento di Guido II, pure ognun vede che il Pontefice non avrebbe potuto arrivare fino al punto di professare, *che voleva tenere e teneva in luogo di unico suo figlio,* uno che avesse dato tanti e così seri motivi di lagnanza ad un suo predecessore.

Si aggiunga che Guido III fu detto e considerato di nazione francese, cosa che non sarebbesi forse potuto dire di uno

che fosse stato figlio o nepote di Guido I, od il maggiore, Duca di Spoleto fin dall'anno 843.

Fu pochi anni appresso, e precisamente nell'anno 888, che Carlo il Grosso venne deposto, venendo collocato sul trono Arnolfo di Germania, bastardo di Carlomanno Re d' Italia e di Baviera.

5. Degli uomini e delle cose di qui poco si può dire.

Nel Concilio romano tenuto sotto Eugenio II l'anno 826, fra i settantatre Vescovi intervenuti si trova ancora *Stabilis Episcopus Castri Felicitatis*. Questi dovette essere quel medesimo *Stabilis notarius*, che prese parte al placito tenuto nell'anno 798 in Spoleto dai messi regi, e nel quale si dibattè la causa tra il Duca Guinichiso ed i Monaci di S. Maria in Acuziano ossia di Farfa.

Nell'anno 861, pontificando Nicolò IV, si tenne in Roma un altro Concilio. Una parte degli atti fu conservata in un codice antichissimo della Cattedrale di Modena, e fu pubblicata dal padre Bacchini nelle giunte alle vite dei Vescovi di Ravenna di Agnello (Rerum. Ital. Script. Parte I, tom. 2, pag. 261). Fra i Vescovi firmati, e vicino a Giovanni di Ancona, trovasi *Rodericus de Castello Felicitatis*.

Questi sono i due Vescovi certi di qui nel secolo IX. Ma già accennammo che dovettoro pure essere di qui quel Senualdo Valvense che figurò nel placito di Cancelli dell'anno 801 e forse fu il medesimo che figurò nel placito tenuto in Spoleto nell'anno 777 dal Duca Ildeprando (Fatteschi, Appendice, p. 278) e quel Valdeperto pure Valvensis che figurò nel placito dell'anno 776 tenuto in Spoleto, come sopra (p. 277).

Peccato che nel placito tenuto a Norcia nell'anno 821 non sia indicato di che luoghi fossero Vescovi Magio, Hittone, e Liutardo che vi intervennero, oltre Sigualdo Vescovo di Spoleto, e peccato pure che simile ommissione si trovi nel placito tenuto da Adelardo nell'anno 814 in Spoleto (Cronica Farfense. R. I. S. II, 2ª, p. 361) per i Vescovi Gradigis ed *Hisemundo*. Però se si riflette che a questi placiti intervenivano i Vescovi del Ducato, e che in quello dell'anno 814 vi era anche un tal *Tribuno Scavino da Camerino*, si deve riconoscere che alcuno

dei suddetti Vescovi potè essere di qui, p. e. *Gradigis* nell'anno 814, (Hisemundo doveva esser quel di Rieti dell'anno 807. *Fatteschi, pag. 284, doc.* XL), e *Magio* nell'anno 821, *Magio,* diciamo, che dovette essere quel medesimo che nell'anno 798 interveniva insieme a *Tribuno* nel placito dei messi regi in Spoleto (pag. 284, Duc. XXXIX) in qualità di *Gastaldo,* e potè esserlo di qui, dove poi sarebbe stato ancora Vescovo.

Quanto agli avvenimenti di qui abbiamo già pressochè esaurito il nostro còmpito, sia quando facemmo parola degli avvenimenti fino a Carlomagno, sia quando parlammo dei fatti dei Duchi Spoletani. Qui ci piace solo richiamare l'attenzione dei lettori sul fatto che Guido II aveva occupato anche le città della Pentapoli e che i principali fatti d'arme che ebbero luogo tra lui e Berengario del Friuli dovettero succedere in queste nostre contrade che erano proprio sul confine.

6. Scriveva Cesare Balbo che il presente ed il passato sono per noi come due goccie di acqua, una pendente da una foglia di albero o di fiore, irradiata dal sole, e quindi dante immagine di un bellissimo brillante, l'altra sottoposta al microscopio, e quindi offrente lo spettacolo, non bello, di una quantità di animaletti che sembrano deturparla. È costume o vezzo esaltare il passato, abbassare il presente e dire che il mondo invecchia ed invecchiando peggiora. Però più si studiano quelle remote età e più si trova che si sta meglio oggi, molto meglio.

Violenze inaudite di privati contro chiese, Pontefici, e Principi; adulteri sfacciati di Imperatori e Re; malgoverno di Duchi ed anche di Pontefici; rapine della roba delle chiese e tanto più di privati; poca o nessuna coltura letteraria, o scientifica; costumi rozzi e peggio ancora.

Nell'anno 783 il Pontefice Adriano scriveva a Carlomagno « che esso si sforzava di riparare alle prave e perverse azioni « di Eleuterio, e Gregorio, uomini inetti, inutili, stolti, i quali « per la loro protervia non restavano di voler fare da gover- « natori nelle loro contrade; opprimevano miserevolmente i « poveri ed i deboli di Ravenna, tanto vendendoli come schiavi « ai pagani, quanto divorando senza alcuna misericordia i loro « pani; per il che, nata una gran pestilenza, molti erano morti

« e molti scappati via. Di più raccogliendo schiere dalla feccia « della plebe ed un grosso di sanguinarii non tralasciavano « di perpetrare ogni giorno nefande uccisioni. Di guisa che « un certo giorno, celebrandosi in chiesa solennemente la messa, « e nella stessa ora predicando un certo Diacono al popolo il « Santo Evangelo di Cristo, dentro, nell'istesso Santuario, dai « medesimi empissimi uomini fu sparso il sangue innocente, « in luogo del sacrificio di lode perpetrandosi un omicidio. » Eppure avevano ardito di affrettarsi per recarsi presso il Re! (Cenni, pag. 421) (25).

Perchè il Pontefice Sergio II fu consacrato senza aspettare il beneplacito imperiale, Lotario Imperatore (anno 884) inviò contro Roma, sotto il comando di suo figlio Lodovico, un esercito che, arrivato alla prima città tenuta dal Papa, cominciò ad uccidere moltissime persone scappando via tutte le altre, e così fino al ponte della Cappella.

L' Imperatore Lodovico II, per frode e tradimento, veniva fatto e tenuto prigioniero da Siconolfo, (anno 871) mentre poco appresso il Duca di Spoleto faceva prigioniero il Pontefice (stesso anno).

Il Re Lotario, dopo aver lungamente e pubblicamente trescato con una *Gualdrada*, pretende di ripudiare e relegare in un monastero la moglie *Teotberga*. Il Pontefice scomunica lui e due Arcivescovi di Francia che erano stati i principali fautori del Re in così brutta impresa, e l' Imperatore Lodovico, entrato in furore, per questa che gli pareva una mancanza di rispetto verso il fratello da parte del Pontefice, va a Roma con l' esercito (anno 884) per costringere il Papa a revocare la scomunica o diversamente per condurlo via prigioniero. Il Papa ordina una processione generale ed un digiuno perchè Iddio inspiri all'Imperatore più sani consigli, ed i soldati dànno addosso alla processione presso S. Pietro e fracassando croci e

---

(25) E poi si dice tanto dei Longobardi? Ma si legge forse in qualche luogo che essi avessero commesso *in un tempo, e nel medesimo luogo* tutti questi eccessi di cui il Pontefice dà carico con questa lettera ai Ravennati Eleuterio e Gregorio?

stendardi mettono tutti in fuga. Si finì, è vero, per mettersi d'accordo, ma i due Arcivescovi (prima di partire per la Francia, secondo l'ordine dell'Imperatore) fecero gittare sopra il sepolcro di S. Pietro uno scritto insolentissimo contro il Pontefice.

Vedemmo Guido I di Spoleto, farsi dare settantamila scudi d'oro da Radelgiso e cinquantamila da Siconolfo suo cognato, senza far nulla per il secondo e quasi nulla per il primo. Non avvertimmo allora, come facciamo adesso, che Siconolfo per pagare prese a titolo di prestito *(forzato)*, dalla Abbazia di Monte Cassino, in tanti calici, patere, corone, croci e vasi, circa centotrenta libre di oro purissimo la prima volta; trecentocinquanta libre d' argento e quattordicimila soldi in oro la seconda volta; cinquecento libre d' argento in tanti vasi la terza. Tornatoci dopo dieci mesi e rotti gli armadi dell'Abbazia portò via il valore di altri quattordicimila soldi d' oro e settemila ne portò via in altre volte (26).

Nell'anno 824 l'Imperatore Lodovico inviò a Roma il figlio e collega Lotario perchè ivi rimettesse le cose in carreggiata. Avendo l'Augusto trovato, secondo Eginardo, « statum populi « romani, jamdudum quorumdam perversitate pontificum de- « pravatum » coll' assenso benevolo del Pontefice Eugenio II ebbe a riparare in modo, che tutti coloro i quali erano rimasti desolati per le ruine delle cose loro, furono magnificamente consolati per la ricuperazione dei loro beni ottenuta, mercè a Dio, per mezzo della venuta di lui (27).

L'Ozanam nel suo bel libro sulla Civiltà Cristiana appresso i Franchi ha mostrato (e il nostro Balbo aveva fatto

---

(26) « Egli è da credere, scrisse il Muratori, che ad altre chiese e mona- « steri Siconolfo facesse un non diverso trattamento. Questo fine d'ordinario « toccava in quei tempi ai doni dalla gente pia fatti ai sacri templi (anno 844). »

(27) L'autore della vita di Lodovico il Pio racconta così l'accaduto: « Quum- « que de his quae acciderant, quaereretur, quare scilicet hi qui Imperatori et « Francis fideles fuerant iniqua nece perempti fuerant et qui superviverent ludi- « brio reliquis forent et haberentur; quare etiam tantae querelae adversus Ro- « manorum Pontifices judicesque sonarent! repertum est quod quorumdam pon- « tificum vel ignorantia vel desidia, sed et judicum caeca ed inexplebili cupidi- « tate multorum praedia injuste fuerint confiscata. Ideoque reddendo quae injuxte « fuerant sublata Lotharius magna populo romano creavit letitiam. »

pure la sua parte) come nel secolo VIII l'ignoranza fosse assai minore che comunemente non si credesse.

Carlomagno si era preso di gran cure per rialzare in Francia ed anche nel Regno longobardo lo studio delle lettere e delle scienze od arti, ed i Papi ed i Vescovi non trascurarono di fare il loro dovere.

Quel Concilio romano dell' anno 826, al quale vedemmo assistere anche il Vescovo *Stabile* di qui, dopo aver constatato come in alcuni luoghi non si trovassero maestri di lettere, e come di ciò niuno si prendesse cura, ordinò che in tutti gli episcopii ed in tutte le pievi ed anche negli altri luoghi dove fosse occorso, ci fosse chi insegnasse le lettere e le arti liberali e spiegasse la Divina Scrittura (28).

Tre anni appresso poi l' Imperatore Lotario fece un suo capitolare dato in luce dal Muratori (Parte I, Tom. 2°, R. I. S.) nel quale dopo la dichiarazione che per colpa e dappocaggine dei ministri sacri e profani lo studio delle lettere *era affatto estinto* (29) nel Regno d'Italia, dispose in quali città si dovesse accorrere per attendervi agli studi, ed assegnò quella di Fermo per tutti i giovani del Ducato di Spoleto.

---

(28) Anche altri Concilii disposero che presso ogni pieve ci dovesse essere una scuola. E ora? Che cosa sarebbe costato ai nostri parroci di campagna il tenere l'istruzione elementare nelle loro mani, con vantaggio economico loro e dei Comuni, e con vantaggio morale di tutti? Dicono che non hanno tempo di farlo, ma in verità non si vede che abbiano molte gravi occupazioni e non pare possibile che non possano fare ora ciò che dovevano fare nei secoli VIII, IX, X.

(29) Il Muratori dopo aver narrato che Lodovico e Carlo fecero il loro giuramento uno in lingua tedesca, e l'altro nel volgare franzese (anno 842) dice: « Sarebbe da desiderare che fosse restato un pezzo simile della lingua nostra « italiana di quei tempi, per conoscere in che stato essa allora si trovasse; ma « finora nulla di ciò si è veduto, perchè tutte le scritture che restano sono di « lingua latina meschiata nondimeno di molti solecismi e barbarismi. I Tedeschi « e gli Inglesi hanno interi opuscoli di que' secoli nella lor lingua. Nulla ne ha « l'Italia. »

Colpa, diciamo noi, dell'aver voluto sempre tenere in esagerato onore il dialetto di Roma ossia il latino.

Del resto raccogliendo le frasi volgari che qua e là *scapparono* ai legislatori e notai etc, che volevano o dovevano scrivere in una lingua *che non parlavano*, e che quindi *non sapevano convenientemente adoperare*, ci sarebbe da farsi un concetto giusto del nostro volgare anche nel secolo IX.

Quell'essersi dovuto disporre che e Conte e giudici non amministrassero la giustizia se non essendo a digiuno dimostra quanto la virtù della sobrietà fosse in quei tempi poco praticata. Meno ancora lo era quella della continenza, venendo dagli stessi Re ed Imperatori gli esempi più scandalosi. Si profittava fin d'allora delle immunità concesse alle chiese per fare finte donazioni, e bisognava moltiplicare i divieti perchè i Conti non facessero molti placiti per opprimere i poveri.

7. Abbiamo visto come si trovassero le popolazioni di qui dopo la caduta del Regno longobardico, e quali avvenimenti concernenti questi luoghi si verificassero fino alla morte di Carlomagno. Abbiamo visto quali fossero le istituzioni carolingie le quali dovettero avere qui il loro pieno vigore. Abbiamo visto come a Camerino non sieno stati mai Duchi, e quali fossero quelli di Spoleto e quali i loro fatti fino alla deposizione di Carlo il Grosso. A questo modo vedemmo quali avvenimenti abbiano potuto riguardare questi nostri luoghi, sicchè quando fummo a parlare delle persone e delle cose od avvenimenti di qui poco o nulla ci era rimasto a dire. Vedemmo in fine che se ancora in questo secolo non siamo tornati a vivere come già si visse nell'Eden, ed anzi tanto si parla e si blatera contro la infelice condizione dei tempi, allora si stava molto peggio. Nè i privati, nè i Principi, nè il Papa baratterebbero certo *la loro condizione d'oggi* con quella che *toccò ai loro predecessori nell'epoca di cui abbiamo ragionato.*

CONFERENZA IV.ª

DA BERENGARIO I ALLA MORTE DI OTTONE III

SOMMARIO — 1. Avvenimenti fino alla prima discesa di Arnolfo. — 2. Idem fino al suo secondo ritorno in Germania. — 3. Duchi di Spoleto fino alla morte di Ottone III. — 4. Conti e Vescovi. — 5. Vescovi delle nostre provincie. — 6. Condizioni dell'epoca. — 7. Uomini e fatti di qui. — 8. Riassunto.

1. L'epoca che succede alla deposizione di Carlo il Grosso è importante per la Storia d'Italia ed importantissima per quella delle nostre provincie e quindi anche per la nostra. Contesero infatti per il Regno, il Duca di Spoleto Guido ed il Duca del Friuli Berengario e quindi le nostre provincie ebbero una parte principale nella lotta.

Però mancano, forse più che per altra epoca, i documenti e le narrazioni. Il panegirico di Berengario pubblicato da Adriano Valesio e poi dal Muratori, nella sua grande raccolta, è la principale fonte storica, mentre la narrazione di Liutprando in più di un luogo appare sospetta ed erronea (1).

Berengario Duca del Friuli aveva avuto per padre *Eberardo* ancor esso Duca del Friuli e per madre *Gisla* figliuola di Lodovico il Pio. Forse era Conte di Camerino quando Lodovico II suo zio fece la spedizione generale contro i Saraceni, mentre, come vedemmo, si fece menzione nel banno del ministerium

(1) Quanto ai *Documenti* notiamo che il Dümmler pubblicò in Gottinga nell'anno 1870: « *Documenti dei Re italiani e borgognoni dall'anno 888 al 974.* » Però il libro, il cui titolo farebbe credere ad una raccolta completa o ad un sunto di tutti quelli conosciuti, non contiene che soli 27 Atti dei quali soli 5 di Berengario e due di Guido. In questi ultimi si fa menzione di un Anscherio Marchese che forse fu quello di qui. (Archivio Storico Italiano. Serie III. Tomo XII. Parte 1.a, pp. 189-196).

Berengari. Esso è detto dal suo panegirista *italicus princeps* mentre *Guido* viene appellato *gallicus heros*, il che avvalora la nostra supposizione, che cioè esso Guido fosse un Principe venuto di fresco di Francia, e che non aveva nulla da vedere con i precedenti Duchi di Spoleto (2).

Pare che tra i due in principio fosse grande amicizia, e che di accordo avessero stabilito, che a Berengario sarebbe toccata la corona d'Italia ed a Guido quella di Francia. Per questo accadde che il primo fu pacificamente eletto Re in Pavia da molti Principi del Regno. Il Muratori non crede che tra essi fossero i Duchi di Spoleto e Camerino. Ma chi erano questi Duchi se non il solo Duca Guido? E costui conservò il Ducato fino a vedere come gli andassero le cose in Francia? Non sembra, mentre pare che prima di andare di là da' monti si recasse a Roma, ed ivi si facesse coronare in Re di Francia. Vuol dire allora che non potè conservare il Ducato di Spoleto e Marchesato di Camerino, ma che di questi Principati fu investito qualche altro, di buon accordo con Berengario. E allora perchè questo qualche altro avrebbe dovuto essere in principio ostile al Re italiano?

Ma se in principio nemmeno il nuovo Duca di Spoleto e Marchese di Camerino fu contrario al nuovo Re, ben diversamente andarono le cose quando, tornato Guido di Francia, con le mani vuote, si sentì sollecitato dal demone della ambizione a contendere la corona al già suo amicissimo.

È naturale che allora il Ducato e Marchesato di cui sopra divenissero come la base di operazione dell'ambizioso Principe « Camerinos atque Spoletinos fiducialiter *ut propinquos adiit*... « Berengarii etiam partibus faventes, ut infidos, *pecuniarum* « *gratia acquirit*. » Così Liutprando. Anche la Toscana di cui era Duca e Marchese Adalberto II nepote di Guido prese le armi in favore di lui (Muratori, Annali, 888).

Messo insieme un esercito mosse Guido contro Berengario

(2) Se così non fosse non ci sarebbe stata ragione alcuna per dire italiano Berengario e francese Guido, mentre ambedue sarebbero stati francesi per origine ma italiani per lunga dimora dei loro padri e per nascita loro.

sulla fine dell'anno 888. Si affrontarono le schiere, nemiche quantunque in gran parte tutte egualmente italiane, nel territorio di Brescia, e Guido rimase vinto, quantunque il sopraggiungere della notte togliesse a Berengario di poter proseguire la vittoria. Ottenuto di poter dare sepoltura ai morti suoi, che ascendevano ad alcune migliaia, Guido chiese ancora ed ottenne un armistizio, e che si dovesse venire ad un colloquio fra esso e Berengario il giorno della Epifania. Però o questo colloquio non ebbe luogo, o fu senza frutto, perchè, nella primavera dell'anno seguente, troviamo di nuovo i due eserciti schierati l'uno contro l'altro circa il fiume Trebbia, siccome il Muratori ebbe a supporre (Annali, 889).

Oltre ad alcune migliaia di milizie rustiche, ognuna delle due parti aveva qualche migliaio di soldati e cavalieri scelti.

Anscario fratello di Guido conduceva 500 pedoni venuti di Francia 500

Vi erano poi di Camerino 1000

Vi era un Alberico con pedoni 100

Vi erano i Toscani dei quali non è precisato il numero e poi quelli di Rinieri (fra gli uni e gli altri) 2000 (?)

Gaussino conduceva cavalli 300

Uberto altrettanti 300

Guglielmo e Bonifazio altrettanti 600

Berengario aveva con sè Gualfredo che fu poi Marchese del Friuli con pedoni friulani 3000

Altre soldatesche capitanavano un Bonifazio, un Berardo, un Azzo feroce ed un Olrico che era o fu poi Marchese e *signoreggiava presso all'Adriatico* (3) . 2000 (?)

Unroco con due suoi fratelli, tutti figliuoli di Suppone già Duca di Spoleto, conduceva corazze. . . 1500

Leutone e Bernardo, fratello di lui, conducevano cavalli tedeschi 1200

Un Alberico guidava altri cavalli 500

Il panegirista di Berengario scrive che la notte separò i

---

(3) Può esser quindi che questo Olrico fosse Conte di qui o di Fermo.

combattenti e li fece rientrare nei loro campi, però è un fatto che, se non immediatamente, dopo breve tempo si trova che Guido era riuscito a sopraffare l'avversario.

Reginone, citato dal Muratori, lasciò scritto, che, dopo insorta la gara tra Guido e Berengario, « tanta strages ex utraque parte « postmodum facta est, tantusque humanus sanguis effusus, ut « juxta dominicam vocem regnum in se ipsum divisum desola- « tionis miseriam poene incurrerit. »

Ora queste parole farebbero supporre, che realmente la seconda battaglia non avesse un esito decisivo, e che ad essa seguissero altri fatti d'armi, il cui risultato finale fu che Berengario dovè ritrarsi a Verona, mentre Guido, convocata in Pavia una gran dieta di Vescovi, si faceva solennemente eleggere Re d'Italia (4).

Valendosi poi del favore che aveva presso gli ecclesiastici ed anche presso il Pontefice Stefano V, domandò ed ottenne la corona imperiale (anno 891), il che però non tolse che continuasse una furiosa guerra tra esso e Berengario, tantochè, secondo Frodoardo, Papa Formoso succeduto a Stefano V avrebbe scritto all'Arcivescovo di Reims « Italiam tunc semel et secundo « horrida bella perpessam, et poene consumptam » (Muratori, 892). Però la fortuna di Berengario declinava in maniera, che esso, malauguratamente, si rivolse per aiuto al Re di Germania Arnolfo, dichiarando che se gli assoggettava in tutto e per tutto, purchè l'avesse aiutato a vincere l'avversario, ed a fargli acquistare tutto il Regno. Venne quindi in Italia Suembaldo figliuolo naturale di Arnolfo, con un poderoso esercito, ed insieme a Berengario mise l'assedio a Pavia, dove si era racchiuso Guido, ma però poco appresso se ne tolse, e se ne tornò in Germania, senza aver fatto quasi nulla in prò di chi aveva invocato l'aiuto

(4) Questo fu il solo caso di elezione di Re fatta da soli Vescovi qui da noi. Guido era singolarmente protetto, come vedemmo, dall'Arcivescovo di Reims e d'altra parte Berengario forse doveva inclinare a diminuire la crescente potenza dei Vescovi. È un fatto che questi professarono che avevano accettato per Re Berengario « volentes nolentesque minis diversis et suasionibus inretiti furtive ac « fraudolenter » mentre poi vedemmo che Berengario era stato eletto Re da *molti Principi* del Regno senza che si parli di Vescovi.

straniero, sicchè Berengario, incalzato e stretto ogni giorno più, dovette recarsi di persona in Baviera per scongiurare Arnolfo a scendere esso stesso nella penisola. Insieme poi con lui giungevano al Sire germanico i messi di Papa Formoso, i quali gli facevano la stessa preghiera, adducendo che Guido faceva *continue oppressioni alla chiesa romana* (5).

2. Scese Arnolfo in principio dell'anno 894. Prese Brescia ed espugnò Bergamo lasciandola mettere a ferro e fuoco (2 febbraio) senza che si perdonasse nemmeno a' luoghi sacri, oppure alle vergini consecrate a Dio, e venendo condotti i ministri del tempio legati siccome bestie (Muratori). Commosse per la fama di queste crudeltà, le altre città, tra cui ancora Pavia, aprirono le loro porte, mentre i Principi d'Italia, e segnatamente Adalberto II di Toscana, Bonifazio suo fratello ed Ildebrando e Gerardo Marchesi, forse di Spoleto e di queste provincie o Marche, si affrettavano a far atto di sottomissione, senza però ottenere buona accoglienza, ma venendo in sulle prime sostenuti come prigionieri. Ma quello che gli uomini non avevano fatto lo fecero (come poi in tante altre occasioni) le malattie prodotte dal clima diverso e dai bagordi ed anche dalla carestia, sicchè Arnolfo dovette affrettatamente ripassare i monti, senza che però questo portasse vantaggio all'Imperatore Guido, il quale morì per emottisi arrivato che fu al fiume Taro, fra Parma e Piacenza, succedendogli il figlio Lamberto da tre o quattro anni associato all'Impero. Di Guido abbiamo un capitolare che, secondo il Muratori, sarebbe stato fatto nella Dieta generale tenuta l'anno 892. Consta di soli nove capitoli, ma basta a darci una più che sufficiente idea delle pessime condizioni dei tempi.

Dichiarando nel primo capitolo che voleva ci fosse pieno accordo tra Vescovi e Conti « in suis parochiis et comitatibus...
« ita ut nullum praedonem raptorem vel incestum permittant
« morari in suis sedibus vel concessis *honoribus* (6) » soggiunge

(5) Eppure era stato eletto dai soli Vescovi e pare che la parte ecclesiastica fosse per lui. Bisognerebbe quindi supporre che osteggiasse non la chiesa, propriamente ma il Pontefice Formoso.

(6) Gli *honores* erano i feudi.

poi, che se conoscessero cho essi predoni etc. volessero solo passare per i loro territori, per devastare gli altri Regni, mandino loro incontro dei messi che li persuadano a passare pacificamente senza far preda, e facciano pure vendere ad essi il necessario secondo l'uso e la consuetudine dei luoghi. Se i liberi od i servi (cap. 2) non vogliano dar mano al Conte od agli altri pubblici ufficiali (*pubblica parte*) per dare addosso ai predoni, paghino i primi la terza parte dei loro mobili e ricevano i secondi sessanta percosse. Nè il Conte, nè il locoposito, nè lo sculdascio esigano dagli arimanni più di quello che la legge permette; nel caso opposto rimangano privi dell'ufficio e compongano secondo la legge. L'arimanno che invitato ad una spedizione non obbedisca alla chiamata paghi il suo guidrigildo (cap. 4). Niuno ardisca entrare al possesso di un fondo se il venditore non ebbe legittimamente l'investitura, primachè il medesimo non abbia giudizialmente e legalmente rivendicato il fondo (cap. 5). Chi minacci, ingiurii, od oltraggi con parole o fatti un giudice mentre rende giustizia paghi il suo guidrigildo. Che se gli avrà dato del falsario e per lo stesso motivo ne avrà ucciso alcuno, paghi cinquanta libbre d'oro, metà agli eredi e metà alla *Camera*.

Col risorgere della fortuna di Lamberto dovettero aver luogo delle mutazioni nelle nostre provincie, mentre si vede nell'anno 894 comparire Duca di Spoleto Guido IV, venendo rimossi coloro che reggevano prima queste contrade, e che noi crediamo, come già accennammo, essere stati quei Marchesi Bonifazio, Ildebrando e Gerardo i quali fecero atto di sottomissione ad Arnolfo. Vero è che il catalogo farfense non fa parola di loro, e sono muti pure gli altri monumenti farfensi, ma bisogna riflettere che il catalogo dei Duchi non contiene di regola i nomi dei Conti che governarono i vari Comitati, i quali poi, nel caso, essendo di confine, erano tutte *Marche*, essendo quindi i Conti detti *Marchesi*. È poi un fatto che non ci sono nemmeno nei monumenti delle menzioni che l'Imperatore Guido continuasse sempre ad essere Duca di Spoleto come il Fatteschi vorrebbe. Non già che come Imperatore non avrebbe potuto governare direttamente un Ducato, ma non gli doveva esser facile, costretto

come era a risiedere il più del tempo nell'Alta Italia per combattere contro il suo avversario. D'altra parte doveva stargli a cuore di legare a sè più e più alcuni dei suoi fidati, concedendo loro i Marchesati di qui e di Spoleto. S'aggiunga che, tolta l'Italia superiore, la quale era tutta venuta all'ubbidienza di Arnolfo (fatta eccezione per Ivrea, tenuta per Guido da Ansgero Conte) e tolta pure la Toscana, non rimanevano che queste nostre contrade o *Marche,* nelle quali potessero essere *Marchesi* i tre sopra nominati, e già vedemmo come un Olrico, che signoreggiava presso l'Adriatico e che fu Marchese, fosse nell'esercito di Berengario. Ora è più che probabile che esso, vinto il suo Re, fosse privato di sua signoria, a quel modo che divenuto poi Berengario solo Re d'Italia (897 o 898) dovette (mentre probabilmente fu il medesimo che *Alberico*) non solo ricuperare il suo dominio, ma ancora accrescerlo.

Calava intanto in Italia una seconda volta Arnolfo (895), non già perchè chiamato dal Pontefice (7), ma perchè non gli doveva far piacere lo scorgere che, appena esso partito, tutto qui tornava nelle primiere condizioni. Con parte dell'esercito mosse sopra Roma e la prese e vi ebbe la corona imperiale. Poi mosse verso il Ducato di Spoleto ed il Camerinese, e strinse d'assedio in Fermo l'Imperatrice Ageltruda, vedova dell'Imperatore Guido e madre di Lamberto, la quale aveva difeso Roma contro di lui. Però, sopraggiuntagli una grave infermità di capo, che Reginone disse essere stata una paralisi, senza fermarsi per istrada, passando per Trento, tornò al di là dei monti (896) (8).

3. Guido Duca di Spoleto aveva nel frattempo compiuta una

(7) Il Muratori dice che Formoso promise all'Arcivescovo di Reims che avrebbe tenuto carissimo l'Imperatore Lamberto, ma che mentre queste erano le parole, i fatti non corrispondevano, dappoichè mandava a pregare Arnolfo che scendesse in Italia. A noi non pare che l'affermazione degli Annali Fuldensi del Freero possa bastare a far ritenere il Pontefice uomo di tanta doppiezza.

(8) Il Muratori crede che fosse una diceria divulgata fra il popolo, *che troppo inclina a credere soprannaturali* o *effetti della umana malizia alcuni mali massimamente dei gran signori,* quella raccolta da Liutprando, che cioè la malattia di Arnolfo provenisse da un potente narcotico fattogli dare dalla assediata Imperatrice.

bella impresa, mentre aveva cacciato di Benevento i Greci, e per alcun tempo aveva tenuto per sè il Ducato, che poi da Ageltruda Imperatrice venne restituito a Radelgiso suo fratello, venendo in quella occasione a mancare per morte o ad essere tolto d'ufficio Guido stesso. Poco appresso Adalberto II di Toscana e Ildebrando Conte, il quale dovette essere quel medesimo che insieme a Bonifazio e Tebaldo aveva fatto sommissione ad Arnolfo, si ribellarono contro Lamberto, ma, sorpresi di notte tempo, mentre l'esercito loro era immerso nel sonno, il primo fu fatto prigioniero, riuscendo a fuggire il secondo. Pochi mesi appresso poi, e cioè dopo avere assistito col Papa ad un Concilio in Ravenna (A. 998), Lamberto Imperatore moriva per una caduta di cavallo alla caccia nel bosco di Marengo, e Berengario, facendo a lui adesione le nostre contrade eziandio, rimase, quantunque per poco tempo (9), solo Re d'Italia.

Crede il Padre Fatteschi che dopo Guido fosse Duca di Spoleto Alberico, quantunque il catalogo farfense non ne faccia menzione, ed in prova del suo asserto porta innanzi tre documenti che riferisce nell'appendice ai numeri 57, 58 e 59.

Però essi tre documenti riguardano tutti cose situate nello stesso ministerio *Trontense* o *Trointense,* ossia in un distretto situato al di qua del Tronto, e cioè nel Comitatus di Fermo, ed Alberico è detto in tutti tre *Conte* e non già *Duca.* Ora questo titolo, in una al silenzio del catalogo farfense, ci autorizza a non menar buona l'asserzione del dotto e diligente scrittore, ed a ritenere che di quei tempi il Ducato di Spoleto rimanesse diviso in Comitati e che Alberico ne reggesse uno (quello di Fermo) o più con il titolo di Marchese.

Fu quest'Alberico il marito della celebre Marozia, e quindi il padre di Alberico II Principe e tiranno di Roma, del Pontefice Giovanni X e di Costantino Vescovo di Nepi. Nell'anno 916 prese parte con le milizie di qui alla felice impresa fatta da

(9) Alcuni Principi chiamarono infatti contro di lui Lodovico di Provenza che fu anche Imperatore e che poi venne fatto acciecare da Berengario (di qui il sopranome che ebbe di Cieco) perchè aveva mancato alla parola, data la prima volta che era caduto prigioniero, di non metter più piede in Italia.

Berengario (coronato Imperatore) contro i Saraceni del Garigliano che vennero tutti sterminati. Pare poi che nell'anno 924 mancasse di vita. Però fin da due anni innanzi il Re Rodolfo di Borgogna, chiamato ancor esso contro Berengario, aveva dato tutto il Ducato di Spoleto a Bonifazio Conte potentissimo, marito di sua sorella Waldrada.

Ma sette anni appresso, e cioè nell'anno 929, era Duca di Spoleto, o, meglio, Marchese degli Spoletini e dei Camerinesi Teobaldo, prossimo affine del Re Ugo di Provenza. (Fatteschi, pag. 85-86). Esso Duca, chiamato in ajuto da Landolfo Principe di Benevento contro i Greci, accorse con un grosso nerbo di milizie, e riportò una segnalata vittoria. Passato esso di vita gli venne sostituito (nell'anno 935 secondo il Muratori o 938 secondo il Fatteschi) nel Ducato, o meglio nel Marchesato, come dice Liutprando, Anscario fratello di Berengario, Marchese d'Ivrea, perciocchè il Re Ugo credeva di poter vivere tanto più sicuro, quanto più Anscario fosse lontano e quasi sequestrato. Ma non passarono che pochi anni e nemmeno a questo si tenne pago il provenzale. Pare che Anscario si diportasse in modo da offrir pretesto al malvolere di lui, mentre « quidquid « ex Rege mali mens ei cogitando suggesserat, rerum signis « continuo declarabat » (Liutprando). Fatto si è che il Re Ugo mandò contro di lui Sarilone o Sarlione, già Conte del palazzo, borgognone, uomo non guerriero, ma accorto e però molto adatto al bisogno. Anscario, quantunque si vedesse troppo inferiore di forze, pure raccolte le sue schiere si fece incontro a Sarlione. Attaccato il combattimento e facendo Anscario prodigi di valore, i nemici furono rotti. Ma ecco che, mentre i soldati di Anscario si erano sbandati per inseguire i fuggenti, e far bottino, irrompono due altre schiere che Sarlione aveva tenute in riserva, ed in luoghi nascosti. Cercò Anscario di rannodare i suoi, e di far fronte ai nuovi e freschi assalitori, ma non ci riuscì. Però esso seguitava a menar le mani furiosamente, quando ecco il suo destriero mettere un piede in fallo sull'orlo di un fossato, e rotolarvi giù, rimanendo Anscario al disotto, e quindi esposto, senza possibilità di difesa, ai colpi dei nemici che, divenuti allora tanto arditi quanto

prima erano paurosi, l'ebbero di un subito, con molti colpi, trafitto. (Liutprando, Lib. 5, Cap. 2 e 3).

Ma nemmeno Sarlione conservò a lungo il Marchesato, mentre, tre anni appresso, desiderando il Re di conferire il Marchesato stesso ad Oberto suo bastardo, già Duca o Marchese di Toscana, prese contro di lui un pretesto qualunque di ostilità, sicchè Sarilone, pressato forse dalle schiere nemiche, « vestitosi di notte da monaco, allo spuntare del giorno, avendo « una fune al collo, si mise nelle mani del Re, il quale (pro- « segue il cronista) *mosso a misericordia di lui* gli perdonò la « sua colpa e lo mise a capo di tutti i monasteri di regio « patronato che erano tra i confini della Toscana e della Marca « Fermana e quindi anche di quello di Farfa di cui fu il « 29° abate » (10).

Nell'anno 945 calava di Germania, con piccolo esercito, Berengario Marchese di Ivrea fratello di Anscario, e che, cercato a morte al pari di questo, aveva potuto scampare in Germania, e di là conspirare con i Principi italiani, ai quali il giogo del provenzale era divenuto insopportabile. Rimase per qualche tempo Re di nome Lotario, figliuolo buono di pessimo padre, ma intanto Berengario tutto disponeva a suo piacere, e quindi fin dall'anno 946 troviamo nel catalogo di Farfa *Bonifacius et Tebaldus Duces*, mentre poi nel cartario i nomi di essi Duchi si trovano ancora negli ultimi mesi dell'anno 945.

Secondo la cronaca del Dandolo (citata dal Muratori) nell'anno 955, Pietro, figlio di Pietro Candiano III Doge di Venezia, eletto collega del padre, ma poi ribellatosi e punito solo coll'esilio per l'intercessione del vecchio Doge, fu a Guido Marchese, figliuolo di Berengario II, che, accoltolo umanamente, lo presentò al padre, *et ad spoletanam Marcam debellandam secum duxit* (11). È un fatto che il Fatteschi, in mancanza di indicazioni cronologiche nel catalogo farfense, mette *Trasmondo* nel-

(10) In questa maniera il racconto che Gregorio Catinese fa a proposito della uccisione di Anscario (Fatteschi, pp. 87-88) noi lo riferiamo al momento in cui Sarlione fu, per qualche altro fatto, o per un pretesto, assalito dal Re Ugo.

(11) Per quale ragione Tebaldo fosse incorso nella disgrazia di Berengario II non è dato rilevare.

l'anno 960. Ma non potrebbe aver egli avuto il Ducato o Marchesato fin dall'anno 955 o 956?

La mutazione avvenuta nel Regno, per avere i Principi italiani abbandonato Berengario II, il quale non volle (cedendo alle esortazioni della moglie) abdicare in favore del suo figlio e collega Adalberto, e per essere quindi stato eletto Re Ottone I od il grande, importò una mutazione anche qui, mentre dopo la coronazione di Ottone si trova nel catalogo farfense *Pandulphus Princeps et Marchio.* Fu questi quel Pandolfo detto Capo di ferro Principe di Benevento e di Capua il quale ebbe da Ottone anche il Ducato di Spoleto ed i Marchesati di queste nostre provincie.

La più antica fra le carte del Regesto dei Vescovi di Fermo, cioè quella del gennaio 977, stampata già dal Marangoni nella sua storia di Civitanova, e quindi da lui citata dal Fatteschi, che professa di non averla potuta rintracciare, conferma ciò che il Fatteschi sostenne contro il Muratori, anche con altri documenti, e cioè che a Pandolfo successe il figlio Landolfo, che il padre si era già preso in collega « Imperante, « dice la carta, Domno Octo divina ordinante providentia « Imperator Augustus, anno imperii ejus in Christi nomine « decimo et temporibus Pandulfi et Pandulfi filio ejus (12) « principibus in Christi nomine undecimo, et Landulfo filio ejus « quinto, mense Januario pro indictione V Firmo » (Carta 53r).

A Landolfo, ucciso in battaglia contro i Greci e Saraceni, mentre combatteva nell'esercito di Ottone II nell'anno 982, e cioè un anno dopo la morte del padre, successe Trasmondo IV, ed a questi tenne dietro, nell'anno 989, Ugo od Ugone, figlio di quell'Uberto od Oberto figlio naturale di Re Ugo, che dopo avere avuto il Marchesato di qui, dovette fuggire in Germania quando il Marchese d'Ivrea ebbe in sue mani la somma delle cose. In una lettera scritta a Silvestro II da Ottone III questi dichiara di lasciare in aiuto al Pontefice « primores Italiae » e fra questi Magnati menziona « Hugonem Tuscum vobis per omnia fidum....

(12) Da questa carta si rileva eziandio che Pandolfo aveva un figlio primogenito dello stesso suo nome.

« *Comitem* Spoletinis et Camerinis praefectum, cui *octo Comi-*
« *tatus* qui sub lite sunt, *vestrum ob amorem, contulimus*, no-
« strumque legatum eis ad praesens praefecimus » (Fatteschi, pag. 102).

4. Gli otto Comitati che erano *sub lite* quali potevano essere se non quelli confinanti con i Comitati di Spoleto e di Camerino, e cioè quelli di Rieti, di Penne, di Chieti (Theatense), di Valva, di Ascoli, di Fermo, di qui (Castri Felicitatis) e forse anche della Sabina? Essi dovevano essere retti da altrettanti Conti indipendenti, ma siccome il Duca di Spoleto sosteneva il suo diritto a reggerli di per sè, così l'Imperatore, *per un riguardo al Pontefice*, accondiscese a porli sotto la giurisdizione di Ugone. E si noti che l'Imperatore dice che aveva dato ai Spoletini ed ai Camerinesi Ugone per *Conte* e non per Duca o Marchese. È infatti risaputo che una delle grandi mutazioni fatte dagli Ottoni fu quella, non già di ripartire i Ducati e Marchesati in tanti Comitati, ma sibbene di costituire nei Comitati, retti già insieme da un Duca o da un Marchese, tanti Conti dipendenti solo dall'Imperatore, e non più dal Duca o Marchese, come dopo Carlomagno si era cominciato abusivamente a fare. Nell'anno 973 il Muratori osserva, come nel Concilio tenuto da Onesto Arcivescovo di Ravenna fossero presenti alcuni Conti dell'esarcato e soggiunge: « Tali soleano denomi-
« narsi i governatori delle città del Regno d'Italia. » Nell'anno 979 nota poi, come fossero allora introdotti i *Conti rurali*, cioè signori di qualche castello esentati dalla giurisdizione dei Conti delle città, e soggiunge: « Così a poco a poco s'andarono
« trinciando le Marche ed i Contadi non meno in Italia che in
« Germania. Questi sono punti oscuri e *giacchè ci manca la*
« *chiara luce della verità, si debbono ammettere come buona*
« *moneta le congetture fondate sopra il verosimile.* » Congetturando quindi riteniamo, come vedemmo ritenere il Balbo per l'opera di Carlomagno, che la gran mutazione non si facesse nemmeno questa volta ad un tratto, e per mezzo di una sola costituzione imperiale della quale non resta memoria o traccia. Essa dovette esser fatta a poco a poco, Marchesato per Marchesato, Ducato per Ducato, man mano che gli investiti veni-

vano meno. Così, venuto meno Landolfo, l'Imperatore non concesse ad Ugone se non i Comitati di Spoleto e Camerino. Per gli *altri otto* per i quali, a sua detta, era questione se dovessero essergli conferiti, si contentò di darglieli per una sola volta, ossia a lui come a lui, e diremmo quasi *precariamente*, per amore del Pontefice.

Altra gran mutazione fatta dagli Ottoni, mano mano che se ne presentava l'occasione, e cioè man mano che qualche Vescovo faceva richiesta di qualche nuovo privilegio, fu quella dell'aumentata potenza temporale dei Vescovi, in modo che non ce ne fu una delle sedi dell'Italia superiore e centrale che, per un tempo più o meno lungo, non avesse avuto a sè unito il dominio della città con il suo distretto, e anche di parte o di tutto il Comitato.

Il Max Handloike pubblicò in Berlino, due anni or sono, un suo opuscolo col titolo « Le città lombarde durante la si« gnoria dei Vescovi ed il sorgere dei Comuni. »

Con la scorta dei diplomi imperiali procurò innanzi tutto (§ 1) di registrare i fatti di maggior momento comprovanti il crescere progressivo dell'autorità del Vescovo e del clero superiore, per le continue concessioni di sempre nuovi privilegi, relativi specialmente al diritto di proprietà, per la facoltà data agli ecclesiastici di esimersi dal prestar giuramento in causa di qualunque genere, col delegare a ciò appositi rappresentanti, e per la sostituzione delle decisioni vescovili al duello (p. 1-19).

Passò in seguito (§ 2) a discorrere di quello che esso chiamò diritto di libera disposizione, consistente nel diritto che avevano i Vescovi, abati, badesse di circondare di mura e di fortificazioni le loro case, i loro conventi ed i loro monasteri con tutti gli edifizi annessi e connessi (13); di ordinare e regolare i mercati istituendone anche dei nuovi con dazi ed imposte in altre parti della città e del territorio; e di costrurre vie per propria utilità, valendosi, quando occorresse, delle già esistenti, fortificandole ove sembrasse necessario, con fosse e ripari e

---

(13) Però questo diritto non era in principio se non l'effetto di un privilegio del Re o dell'Imperatore. (Muratori, Annali, Anno 909 e 912 e dissertazione 26).

pretendendo il pagamento del così detto pedaggio (pp. 19-29). Da ultimo esaminò (§ 3) perchè e come i Vescovi acquistassero il diritto della giurisdizione sui loro dipendenti, appropriandosi così parte delle attribuzioni dell'Imperatore (pp. 29-35), e chiuse la sua esposizione storica intorno allo svolgimento delle immunità vescovili, ricordando i successivi accrescimenti di territorio dei vescovadi delle principali città lombarde; Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Novara, Parma, Piacenza, Reggio, Tortona, Vercelli, Pavia (pp. 36-39); fatto di importanza veramente capitale, come quello che ci permette di seguire quasi anno per anno il progrediente restringersi dell'autorità del Conte.

Fin qui il sig. Domenico Bassi (Rivista Storica Italiana, vol. I, p. 84), il quale prosegue dicendo, come l'autore parlasse ancora degli ufficiali ed impiegati vescovili.

5. Noi, dopo aver notato che in principio i Vescovi ebbero delle immunità per i luoghi posti dentro le città, e dopo le ebbero per queste, e poi per qualche miglio di territorio all'ingiro *(dictrictus* od anche *giura* o *corpi santi*) e poi per parte del Comitato, e poi alcuni infine per l'intero Comitato, ed anche per parecchi Comitati (Pertile, Storia del Diritto Italiano, § 36) osserviamo come sia a lamentarsi che le indagini non sieno state estese dal Max Handloike anche all'Italia centrale.

Dei nostri Vescovi sarebbesi potuto dire pure qualche cosa.

Non opportunamente il dotto Catalani (De Ecclesia Firmana Commentarius, p. 20) impugnò l'opinione del Turchi (Camerinum Sacrum etc., pag. 56), che i Vescovi di Camerino avessero il diritto di voto nella elezione dei Re d'Italia, imperciocchè a queste elezioni potevano pigliar parte (nè il pigliarvela era effetto di potere temporale che si avesse) *tutti i Vescovi del Regno*. Che se i Vescovi di Camerino non ebbero dominio temporale di qualche rilievo, ciò avvenne per la medesima causa per la quale non poterono averlo i Vescovi di Bologna, Mantova, Verona, Treviso, e cioè perchè in essa città come in queste, si mantenne forte il potere dei Conti o dei Marchesi.

Ma il Vescovo di Ancona e di Umana, s' intitola ancora adesso Conte di Umana, il che dimostra che i Vescovi di quel-

l'antica città di Umana, erano giunti ad esser Conti dell'intero Comitato.

Il medesimo si dica per il Vescovo di Senigaglia che pure s'intitola Conte di essa città.

Nessuno però fra i nostri Vescovi ebbe un dominio temporale così esteso, e del quale sieno rimaste più a lungo le tracce quanto il Vescovo di Fermo.

Non solo esso si intitola *Principe* della città ancora adesso, non ostante che il deputato di quel collegio, si adoperasse in tutti i modi perchè alla bolla di nomina dell'attuale Arcivescovo, non fosse per questa parte concesso il *R. Exequatur*, ma fino al 1860 l'Arcivescovo, quando procedeva in forma solenne, era preceduto da due giovani nobili a cavallo, uno dei quali portava lo spadone sguainato e l'altro la mazza.

Non si conosce finora il diploma con il quale a detto Vescovo fu concessa l'immunità sopra la città e parte del Comitato, e questo dimostra, contrariamente a quanto il Catalani ritenne, che esso dovette essere dato nel decimo secolo e forse da alcuno dei Re d'Italia, e per questo deve essere andato perduto (14).

Avremo campo di vedere in seguito, e propriamente nella Conferenza V e nella VI, come esso Vescovo possedesse l'intero comitato, e come ne fosse spogliato dai Marchesi, e più ancóra dai legati pontificii e dagli stessi Pontefici, nel terzo e quarto decennio del secolo XIII. Ora ne basta di aver fatto cenno delle origini di questa signoria, come ancora del fatto che ancora i Vescovi di qui dovettero avere la loro parte di temporale dominio, sicchè la signoria che vedremo competere ai Vescovi di Fermo su Poggio S. Giuliano, non fu se non l'eredità da essi raccolta dai Vescovi di qui.

6. Il secolo X fu ognora considerato come il peggiore di quelli che la nostra civiltà ricordi. Esso fu, per usare una frase

---

(14) Però anche Ottone I rilasciò a favore del Vescovo di Fermo Gaidulfo un importante diploma che si conservava nell'Archivio comunale di S. Elpidio a Mare (Catalani, pp. 112-113). Si può quindi supporre che anche da lui avessè l'immunità su Fermo e distretto, ovvero un accrescimento di quella che già aveva

matematica, come il punto più basso della parabola che discende. D'allora in poi si cominciò a risalire.

Furono, pur troppo, esagerati i vizi degli ecclesiastici, dei Vescovi, degli stessi Pontefici di quel tempo. Ma anche riducendo le cose alla loro vera misura, ed anche volendo tenere l'opinione di coloro che vogliono riabilitare tutti, a partire dai successori del maggior Piero fino alle compagne delle Marozie e delle Teodore, si trova sempre che gli uomini di allora e così le donne furono i peggiori e le peggiori, fossero i primi Papi o Re, Vescovi o Marchesi o Conti, Abbati o Preti e Rettori o Consoli, e le seconde Regine, Marchesane, Contesse od altro.

Tiriamo un velo pietoso, come già i figli di Noè, sulle vergogne dei Pontefici, e per la riverenza delle somme chiavi che faceva moderare il discorso al fiero Ghibellino, e perchè esce troppo dal campo della nostra storia locale l'occuparci di simili fatti, ma gli Abbati di Farfa chi furono essi in nome di Dio?

Noi veggiamo tra essi un Sarlione, un Adamo, un Campone.

Il primo, giunto al marchesato di Camerino, nel modo che vedemmo, e resosi monaco *per salvare la vita,* dovette certamente riuscire un Abbate esemplare!

Campone ed Ildebrando avvelenarono l'Abbate Ratfredo, poi il secondo, recatosi a Pavia, ottenne dal Re Ugo, *a forza di denaro*, l'abbazia per il primo, ricevendo da costui in premio cinque celle o piccoli monasteri. Dopo un anno Ildebrando guadagnatisi con il denaro gli uomini della Marca di Fermo si impossessò di Farfa. Ma Campone, offrendo più pecunia agli stessi uomini, riuscì a cacciar l'altro, e senza contare altre sue iniquità, dice il Muratori (anno 939), attese a mettere al mondo dei figliuoli e delle figliuole arricchendoli e dotandole coi beni del monastero.

Le cose giunsero al punto che *diciannove anni dopo* il Pontefice (Giovanni XII!!) gli sostituì *Adamo*, che però ben tosto « pro pubblico stupri scelere detentus fuit a militibus Papae « Joannis et Marchionis Teobaldi. » Per esimersi dal castigo gli convenne alienare due corti ed altri fondi spettanti al monastero (Muratori, anno 958).

Di Re Ugo si arrivò a dire che non avesse nemmeno la-

sciato andare integra al talamo nuziale la sposa del primo suo figlio e collega nel Regno Lotario!

Ottone III fa uccidere, mancando alla parola data, Crescenzio, e poi si piglia per concubina la moglie di lui Stefania che lo avvelena.

E basti di questo!

Alle scorrerie dei Saraceni che si erano annidati sul Garigliano ed a Frassineto e dei quali si ha memoria che ne facessero di tremende anche nelle nostre contrade e segnatamente in Ancona e Senigaglia e Ripatransone (15) si aggiunsero quelle degli Ungheri che, a cominciare d'intorno all'anno 889 (Muratori), per molti e molti anni consecutivi scesero in Italia (chiamati qualche volta dagli stessi Italiani come p. e. da Berengario I che era stato sconfitto da loro nell'anno 900) per empire tutto di stragi e devastazioni, dando così occasione acchè la città ed anche i luoghi minori e le Abbazie etc. si cingessero di mura e di fortilizi.

Della istruzione di quei tempi è inutile parlare; Gerberto che fu Vescovo di Rennes e poi di Ravenna e poi Pontefice col nome di Silvestro II e che fu un dotto, fu creduto un mago!

7. Quanto agli uomini ed alle cose di qui ben poco possiamo dire.

Di un solo Vescovo si ha memoria e questi fu Ingizone che nell'anno 998 si trovò presente al Concilio tenuto in Ravenna.

Del territorio di qui e cioè del *Castrum Felicitatis* si ha menzione in due diplomi riferiti dal *D'Achery* nel suo Spicilegium e relativi all'Abbazia di Casauria.

Il primo è di Lodovico II e quindi se ne sarebbe dovuto far parola nella Conferenza precedente. — Esso dice « Verum « etiam donamus et omnes res quas nunc habemus in Castro « Felicitatis et curtem nostram in S. Cerbonio, et curtem nostram « in fundo Carpena et Moliano (Vol. II, pag. 935). »

Il secondo che è di Ottone I dice « In Balvense unam

(15) Per Ripatransone si vegga il libro del P. Vicione « Ripatransone sorta dalle rovine di Castello Etrusco » Cap. XIV.

« (curtem) quae fuit Ursi Castaldionis, in Marsicano unam etc.
« in Palme unam, in Pao similiter unam..... unam *in Castro*
« *Felicitatis*, in Sancto Cerbonio, in Carpena, Moliano, Baniolo,
« Biano, Ocretano, Ecclesiam S. Justae, casasque decem in fi-
« nibus castri Tuscani — (pag. 942).

Nell'anno 965 Ottone I rilasciava un diploma in favore dell'Abbazia di Monte Cassino, stando esso *in Villa Paterno in comitatu pennense* e il Muratori soggiunge « Di qui intendiamo « che Ottone dimorava tuttavia nella *marca di Camerino.* » Ma se era propriamente nel *comitato pennense* come poteva essere nella marca suindicata?

Leone Ostiense lasciò scritto che Ottone III si ritirò « apud « oppidum quod dicitur Paternum non longe a civitate quae « dicitur Castellana » (Muratori anno 1002). Di lì diede due diplomi, uno in favore della badìa di Firenze, ed un altro a favore del Monastero di S. Maria in Prataglia. Ivi ancora, dopo dodici giorni da che aveva rilasciato il secondo, e cioè ai 23 di gennaio del 1002, passò di questa vita per veleno propinatogli dalla vedova di Crescenzio.

Il Muratori dice, che, trovandosi nelle tavole del Magini un Paterno presso *Civita Castellana*, non occorre, senza testimonianza degli antichi, cercare altro sito che questo.

Però se l'Anonimo Ravennate chiamava *Plurnum* la città di qui od un oppidum del territorio; se qui fu un Ecclesia *S. Paterniani* che dava nome ad un fondo in 5ª senata anche nel catasto del 1268; se la sede di qui era pochi anni appresso detta da S. Pier Damiano *sedes Castellana*; se infine la provincia o comitato era pur detta dall'Anonimo sopraindicato *provincia Castellorum*, non ci pare che possa essere senza fondamento di sorta la congettura, che Ottone III finisse i suoi giorni in questo nostro territorio.

Già accennammo come sia probabile, che i nostri, sotto il comando di Olrico, prendessero parte alle guerre tra Berengario I e Guido di Spoleto, e, senza che l'abbiamo accennato, i lettori avranno potuto congetturare, che nella guerra fatta da Sarlione contro Anscario, ed in quella fatta da Guido figlio di Berengario II contro Teobaldo, i luoghi di qui dovettero essere

(in parte almeno), teatro degli avvenimenti, e gli uomini di qui prendervi parte.

Furono i nostri sul Brenta contro gli Ungheri, e sul Garigliano contro i Saraceni, pugnando infelicemente contro i primi, ma vittoriosamente contro i secondi.

8. Riassumendo il fin qui detto noi troviamo di avere accennato alla contesa tra Guido di Spoleto e Lamberto suo figlio contro Berengario, che in mezzo a tante traversìe durò nel regno per ben trentasei anni; di avere indicato i vari personaggi che si succedettero nel Ducato di Spoleto e Marchesato di Camerino fino alla morte di Ottone III rigèttando alcuni di quelli proposti dal Fatteschi e qualche altro nuovo proponendone; di avere toccato dei Conti e Vescovi d'Italia e poi in ispecie di quelli delle nostre provincie e più particolarmente di quelli di Fermo.

Abbiamo veduto ancora, molto sommariamente, quali fossero le condizioni generali dell'epoca, ed abbiamo indicato il poco che si poteva dire e delle cose e degli uomini di qui.

CONFERENZA V.ª

I LUOGHI DI QUI DAL PRINCIPIO DEL SECOLO XI

alla fine del XII

Sommario. — 1. Ministeri di qui e del Fermano ed i Castelli di qui. — 2. Popolazione di qui. Persistenza delle istituzioni longobardiche. — 3. Notizie desunte da altre carte del Comitatus fermano. — 4. Chi imperasse qui. — 5. Lingua. — 6. Misure, monete, precarie, censi. — 7. Nomi di persona allora in uso. — 8. Vescovi di qui. Fatti di qui, e condizione delle persone di qui fino al 1074. — 9. Altri fatti fino all'anno 1116. — 10. Idem fino al 1150. — 11. Idem fino al 1200. — 12. Riassunto.

1. Poco dopo il mille (vedremo più sotto di precisare possibilmente l'epoca) noi troviamo che i luoghi nostri erano divisi fra due Comitati, e cioè quello di Camerino, che comprendeva la parte di territorio ad Ovest dell' attuale città, e quello di Fermo che comprendeva la parte ad Est. La prima di queste due parti formava il ministerium *S. Andreae,* ed il capoluogo era dove ora *La Pieve* od in quei pressi. La seconda formava quello *Sancti Juliani,* ed il capoluogo era il *Podium* omonimo, che si distendeva da verso Fonte Maggiore all' attuale Borgo delle Casette delle Fosse o di S. Giuliano e fino all'attuale duomo.

Il Regesto dei Vescovi di Fermo, monumento prezioso per la storia nostra e del Comitatus Fermano, per l'epoca in questione (1), ci fa conoscere il nome di altri ventotto ministeri;

(1) Un monumento ancor più prezioso, perchè oltre le quattrocento (nell'indice da me fatto sarebbero 388) carte del Regesto, ne contiene un'altre milleduecento circa, è la copia che di esse 1600 carte fece il Canonico Giuseppe Wogel Alsaziano. Venuto via dal suo paese, al tempo in che infuriava la rivoluzione francese, si fermò in Recanati, e si dette a studiare con grande amore le cose nostre. Aveva, dicono, raccolti molti materiali per scrivere la Storia delle nostre province: scrisse quella delle Chiese Recanatese e Lauretana, e mise insieme

quello di due altri lo abbiamo dai documenti farfensi citati dal Fatteschi.

Il *Ministerium de Sonile* era vicino al paese di Cossignano (Reg. Carta 76) quelli *Sancti Rustici* (Carta 134 e 126ʳ) et *Sancti Benigni* (Car. 397ʳ, 300 e 81) nel territorio di Ripatransone. Essi poi confinavano, o non erano lontani, con quello *De Colonia* (Car. 311 e 348) che era oltre Ripatransone. Quello *S. Benedicti* (Car. 252ʳ) era dove ora *S. Benedetto del Tronto*, e quello de *Albula* (Cart. 78 e 348) era lungo il percorso di questo torrente (odierno *Albero*), e quindi forse confinante con quello *S. Benedicti*. Quelli de *Castellioni* (Car. 385ʳ) de *Plobariano* (Carta stessa) de *Forcella* (Carta 411ʳ e 410) erano al di là di Fermo verso Torre di Palme, Lapedona, Altidona. Quello *S. Severini* (Cart. 99) era tra Falerone e Magliano di Tenna, dove anche adesso è il Monte di *S. Severino*. Lungo pure il Tenna, e quindi poco lontano, era l'altro *S. Cassiani* (Car. 120). Quello *S. Juliani de Petraficta* (Car. 305) era verso il paese di *Francavilla*. Nel territorio di S. Elpidio era il *Ministerium Sancti Elpidii Majoris* (Car. 406, 7ʳ, 3, 233, 400ʳ, 20ʳ e 321ʳ) e poco lungi quello de *Rejano* (406) ed in quello di *S. Giusto* quello *de Sancto Justo* (344ʳ, 209ʳ, 358ʳ e 112ʳ) Quello *de Clenti* (Car. 399, 392, 9ʳ, 344ʳ 371, 233, 351ʳ, 322ʳ, 384ʳ, 237, 396 e 307ʳ) e quello *Denalias* (392) a Civitanova; così ancora quello *S. Paterniani* che però era anche in territorio di M. Santo (Cart. 427, 422, 277ʳ e 396).

---

tutte le carte di cui sopra, dando alla raccolta il nome di *Codex Diplomaticus Firmanus*. Passato che fu a miglior vita, tutti i suoi manoscritti rimasero al Marchese Solari di Loreto.

La storia delle due chiese, fortunatamente, fu resa di pubblica ragione nel 1859 ed è costituita da due volumi in quarto grande, uno di testo ed uno di documenti. Ma il *Codex Diplomaticus* finora non ebbe simile sorte. Passato nelle mani del Prof. Achille Gennarelli, venne poi in possesso della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche (?) e questa, che di cose riguardanti le nostre provincie ha pubblicato assai ben poco, lascia tuttora inedito questo Codice, che per noi sarebbe tanto importante. E diciamo che lo lascia inedito, perchè ne pubblicò solo poche carte in un volume in cui dette in luce le cronache di Fermo. Si fece parola dal Tabarrini, nella prefazione di questo volume, anche del lavoro del Wogel ma, curioso a dirsi, si dissimulò che il raccoglitore ed *annotatore* l'avesse intitolato *Codex Diplomaticus Firmanus* e si disse che la raccolta potrebbe *quasi meritare quel titolo!*

A Potenza Picena eravi quello de *Monte Sancto* (296r e 233). Quello *Sancti Stephani* (292) era a Monsanpietrangeli. Nel territorio di Pausola erano i due Ministeri *de Ulmo* (33 e 367r) et de *Nuce* (Nocelliano, Nuccigliano, Cigliano), ed in quello di Mogliano quello *Tenaldi* (Fatteschi pag. 185). Nei piani di S. Claudio il Ministerium *de Sancto Claudio* (103 e 305) e vicino quello *Spantiani* o *Spartiani* (147r e Fatteschi pag. 317) (contrada Sparzano) poi in Morrovalle i due *de Murro* (130) e *de Valli* o *Valle* (147r, 299, 222, 371, 293r e 240) ed a Montecosaro quello *Sancti Laurentii* (240). Verso Montelupone, oltrepassato il territorio di qui, era il Ministerium *de Abiliano* (283r), e nei piani di Potenza quello *Sancti Firmani* (C. 296r) (1 *bis*).

Qualche volta invece della parola *Ministerium* si trova l'altra *Privilegium*. Così si hanno i *Privilegia S. Juliani de Petrafícta S. Claudii, S. Laurentii, S. Juliani*. Si trova ancora *Ministerium de Plebe S. Laurentii* ed anche, in una rubrica, *Plebilongio. Donatio Castri filiorum Tenzoni in Plebilongio S. Cassiani* (Anno 1100. Carta 120).

Abbiamo già avvertito altrove, come questi Ministeri fossero i distretti formati dal territorio di ogni *Pieve*. Abbiamo detto pure, nello stesso luogo, che ad ogni Pieve corrispondeva un ministero. Ora soggiungiamo che le *Plebes* erano le chiese matrici delle quali erano succursali le *parocchie*, e le chiese e cappelle tutte.

Abbiamo già accennato che il *Podium S. Juliani* era tra la *Fonte Maggiore* ed il *Borgo delle Fosse*. Ora qui soggiungiamo che il *Castellum de Macerata*, separato dal Podium per mezzo della vetta della collina, attraverso la quale passava la linea di confine dei due Comitati (da Porta S. Giorgio a Porta Convitto), era nelle adiacenze del Casino del Signor Conte Luigi Lazzarini di Pollenza, ossia era tra la gabba della *Vetreria*, quella di *Torresana* e l'avallamento tra il *Convitto* ed il palazzo *Ugolini*.

(1 *bis*) In tre documenti riferiti dal Fatteschi si fa ancora menzione di un Ministerium Trointense o Trontense che deve essere stato lungo il Tronto (Appendice, pag. 57, 58 e 59).

Come fosse chiamato il centro abitato che doveva essere vicino alla Pieve, e dove già la colonia *Augusta,* non risulta dal Regesto (veggasi però a pag. 132) che contiene solo carte riguardanti il *Comitatus di Fermo,* e nelle quali si fa menzione solo tre o quattro volte del *Comitatus Camerini* ed una sola volta di quello *Auximanus,* che giungeva fino alla sinistra del Potenza.

I centri minori o castelli erano ancora in quest'epoca la Gavia Berti Vossi, il Trivium Azonis (2), il Castrum Lotenere, il Castrum Turre, il Castrum Cassiani, quello Ylicis, quello Cereseto, quello Filiorum Adam, quello S. Andreae de Ceresiola, e S. Andreae de Trasannis (3).

Più lontano erano quello de Posulano, quello Turricellae S. Margheritae, quello Corneti, quello Coriliani, quello Colmargani, quello Lornani, quello Miliciani, quello Nuncastri, Montanelli, Ripa Crepta, Sancti Apolinaris etc.

Questi ultimi (eccezione fatta per il primo e per il penultimo) non si trovano menzionati nelle carte dei secoli XI e XII, ma sì nel catasto del 1268 e nelle memorie del secolo XIII.

La *Gavia Berti Vossi* doveva essere verso la *Pietà* e non lontano dovevano essere i due *Sant'Andrea.* Il *Trivium Azonis* doveva essere verso i Cappuccini Vecchi. *Castrum Turre e Lotenere* (contrada *Lu tenè*) vicino alla Chiesa della Madonna della Pace. *Castrum Cassiani* dove ora il casino Malpeli già Morica (Contrada Cassiano, Strada di Cassiano). *Castrum Ylicis* a poca distanza dal precedente nella contrada attuale *Gli Elci.* *Cereseto* pure a poca distanza, e cioè vicino a dove è ora la fonte *Cereseto,* e a dove principia la strada omonima. *Castrum Filiorum Adam,* dove si trovava la parocchia Sancti Martini, era vicino all'attuale Cemetero.

---

(2) Per comodo di coloro che non abbiano la prima serie delle Conferenze debbo qui ripetere che le parole *Gavia,* o *Cava,* o *Cabbe* e quelle *Trivius, Tribius, Tribbio* significano nelle nostre carte villaggi di terzo e quarto ordine in confronto coi *Poggi* e con i *Castellari.* In una di esse (Carta 310, Promissio de censu pro Ecclesia S. Angeli in Montilliano) si legge: « Do et trado cum omnibus rebus « hominibus, *Podiis, Castellaribus, Givis, et Triviis.* » La dimostrazione l'abbiamo fatta a pagina 21-24 del volume I.

(3) *Trasanna* era il porticato che si trovava avanti alle chiese etc.

Castrum de Posulano doveva essere, come si disse in altro luogo (Vol. I, p. ...) là dove ora si trova la casa dei Lattanzi coloni della casa Narducci, e cioè non molto lontano dalla Madonna del Monte verso il Sud (4). Il *Castellare*, o la *Castellaretta*, o la *Torricella di S. Margherita* era là dove ora la *Castelletta*, e cioè a poca distanza dalla strada *Carrareccia*, e poco lontano dal punto dove la strada di *Valteglia* sbocca nell'altra sopra menzionata. *Corneto* era dove ora la chiesa e casino omonimi, e poco più in là doveva essere *Coriliano*. *Colmargano* doveva essere vicino alla Pieve. *Lornano* era sul monte omonimo, dove fino ai primi anni del secolo che corre erano gli avanzi della torre (5). *Miglianzano* era verso Treja e *Nuncastro* verso la Cimarella. *Montanello* dove ora la villa omonima, e *Ripa Crepta* verso la contrada *Collina*, ossia quasi a mezzo la strada da *Montanello* alla *Madonna del Monte*.

2. Nel 1074 la popolazione del Podium S. Juliani doveva essere di 1200 a 1500 abitanti. Infatti in una carta di quell'anno vengono nominati circa cinquanta debitales. « Si aggiungano, di-
« cevamo altrove (Documenti dei secoli XI e XII per la Storia
« di Macerata, pag. 74) quelli rimasti nella penna dell'amanuense,
« perchè in un punto o più la carta è incompleta; si aggiun-
« gano le donne (ed i figli, diciamo ora) dei debitales, si ag-
« giungano i servi della gleba che erano allora numerosissimi
« e che, secondo La Lezardières (citato dal Pertile, § 89, nota 22),
« costituivano i nove decimi della popolazione, ed avremo la
« cifra sopra indicata per il solo Poggio di S. Giuliano ossia
« per i San Giulianesi o antichi *Julienses*. »

Ma da una carta dell'anno innanzi (Precaria Grimaldi Actonis de Macerata de Decima. Reg. pag. 389 Documenti etc. p. 18) risulterebbe che le tre parocchie di *S. Martino*, di *S. Andrea de Ceresiola*, e di quella *Trasenis* avevano sole cinquantotto case, ossia circa venti case per una. Ammettendo la stessa cifra per gli altri sette castelli più vicini, ed una doppia per i dieci o

---

(4) Una località vicina è pure quella detta *Le cerque (quercie) de (di) Cecco*.

(5) Tanto mi affermava Angelo Del Gobbo morto quasi nonagenario l'anno scorso (1884) e che era contadino della signora Maria Mariottini nata Luciani.

undici più lontani, avremmo più che seicento cinquantotto case senza quelle del Poggio S. Giuliano. Ammettendo che ci fosse una famiglia per casa, e che ogni famiglia fosse composta di cinque membri, avremmo circa tremila abitanti. Triplicando questa cifra per i servi della gleba e loro famiglie avremmo un novemila abitanti servi nel territorio ed un tremila debitali. Aggiungendo quelli del Poggio tra liberi e servi e quelli di Macerata (un 2000 in tutto) avremmo una popolazione totale di un quattordicimila abitanti.

Se dicessimo che Poggio S. Giuliano d'allora era come il Borgo S. Giuliano o come il Ficana d'adesso faremmo torto a questi ultimi. Nei tempi di che parliamo, anche nelle migliori città, le case avevano il tetto coperto di assicelle di legno e di paglia, e con le case le chiese ed anche le cattedrali. Non avevano più di un piano e piccolissime erano le finestre con le impannate coperte di tela oliata. Strette e sudicie erano le vie. Per avere un'idea del fabbricato di allora bisogna immaginarsi un *Montanello* od un *Monte Pulciano* che si stenda da verso Fonte Maggiore a verso Porta Duomo.

Questo quanto a parte delle condizioni materiali; per ciò poi che riguarda le morali cominciamo dal constatare, che vigevano ancora le istituzioni longobardiche. Il poggio di S. Giuliano, del quale era signore il Vescovo di Fermo, era governato, per di lui conto, da un Gastaldo nell'anno 1074.

Nell'anno 1058 Adelermo, facendo una donazione alla chiesa di S. Maria del vescovado di Fermo, ossia alla chiesa Cattedrale (essa ancor adesso è sacra a *Maria Assunta in Cielo*, come qui *S. Maria della Porta*) « pro redemptione et absolu« tione de anima Rampa quae vocatur Pulcina » dice che ciò che esso dona, la predetta donna lo ebbe dal marito Montanello per *morgengab* « Dono et trado atque concedo.... per eorum « confinibus, vel per eorum vocabulis ut per addicto *Morgin« caph* confirmavit de Montanello viro suo » (Reg. p. 424 r Documenti, pag. 7). E la donazione finisce dicendosi che essa debba rimaner ferma « qualiter superius scriptum est et *sicut « in Edictis Longobardorum continet pagina.* »

In quella dell'anno 1055, che è la prima carta medioevale

in cui si faccia menzione del Castello di Macerata, il quale viene venduto da Gagiburga in una a 150 modioli di terra, ossia circa 45 ettari, a Carbone, Grimaldo e Bernardo, figli di Attone, ed a Grimaldo figlio di Ildebrando, per mille soldi pagati con cavalli ed altre cose mobili (*in pretio solidorum mille inter cavalli.... alia movilia*) la venditrice afferma, che procede alla vendita con la volontà ed il consenso di Bulgare lo suo marito « qui(a) a Donno Carolus Imperatore constitutum in « suo capitulare cod (quod) *mulier longobarda licentia e potes-* « *tate e consensu habuisse a viro suo* de res suas dedisse, omni « eo tempore semper firmo e stabile permansisset, proptera (sic) « etc. etc. » (Reggia Picena, pag. 26). Simile dichiarazione fa Rampa « honesta femina quae Pulcina vocatur fi ia quondam « Bonhomi » nel fare una donazione alla cattedrale di Fermo (Anno 1055. Reg. pag. 382. Doc. pag. 3-5). Gli editti longobardi sono pure richiamati in altra carta dell'anno 1083 (Concambio Gozi fili Giselberti de Podio S. Juliani Reg. pag. 237r. Documenti pag. 24) ed in altra dello stesso anno (*Donatio de Castello Corliano et in fundo Jlceto etc.* Reg., p. 39r. Documenti, pag. 27), in altra dell'anno 1086 (*Concessio quam fecit Grimaldus Actonis Monasterio de Domora.* Reggia Picena, pag. 29. Doc. pag. 29) e nella carta di franchigia concessa nel 1116 dal Vescovo Azone agli abitanti di qui.

In una carta dell'anno 1060 che è una Concordia inter episcopum (*Odalrico* di Fermo) et Abbatem Sancti Appolinaris (in Classe a Ravenna - *Bonazo*) super Turre et Lotenere, firmano testimoni Romani e Longobardi perchè il Vescovo doveva professare la legge longobarda e Bonazo la romana « Ego Petrus « Gisoni hac carta concessionis testis Romanus rogatus scripsi... « Demetrofius (Demetrius, filius?) Lino Lectoni.... testis Romanus « rogatus scripsi, Upezo filius Adami hac carta concessionis « rogatus testis Longobardus et scripsi. » Intervennero all'atto gli *Avvocati* delle due chiese come attesta Firmone giudice (notaio) che « carta post subscriptionem et roborationem testium « complevit et absolvit » (Reg. 144. Doc. 11).

Un'altra istituzione pure sempre in vigore è quella, che nelle permute di beni fatti con una chiesa debbano andare sul

luogo, secondo una legge di Astolfo (7ª Anno 5°) (5 *bis*) i messi della Chiesa e quelli del Re per constatare che il cambio è vantaggioso per la chiesa. Così in una carta del 1070 (Concambium quod fecit Grimaldus Actonis. Reg. 263. Documenti, 13) si legge: « Et pro quia missi directi fuerunt.... de parte Donni « Olderici Episcopi idest Adelberto Archidiaconus et Acto Pres« byter et Firmo, et de mea parte Gozo et Faido et Rollando « et Baroncello (qui) comuniter perordinaverunt et extimave« runt quod est commutatio sicut damus et firmavimus inter nos. » Così in altra dell'anno 1083 che è la prima delle due sopra citate: « Interfuit Tenzo Tabellio et Firmo Tabellio cum aliis cre« dentes bonis hominibus *(quorum fides)* amitterentur Zampo et « Firmo et.... Vicecomes et ii ambulaverunt, extimaverunt, et re« nunciaverunt vobis dicto Episcopo quod ipsa res meliorata... « Sanctae Vestrae Firmanae Ecclesiae facta fuisset etc. etc. »

Nell'anno 1133 facendo donazione Attone, figlio del manomesso di Grimaldo (Teniosi Grimaldi), minore di età, interviene, prestando il consenso, Gozone figlio di Alberico « nostro rectore « et defensore » (Reg. p. 56. Documenti, p. 41). Ivi è detto semplicemente che « cum legibus sit cautum et firmum homines « tam majoris aetatis quam minoris bona sua pro anima sua « suorumque parentum donare posse » pure è evidente che è richiamata la legge prima dell'anno nono di Liutprando. E non si parla affatto di *launegildo* nè di *tingazione* per la legge quarta dell'anno decimoquarto di esso Re. Però nella carta dell'anno 1022 (Reg. pag. 9. Documenti 1-2) è detto a maggior cautela « Unde « a te suscepi in praetio, pro redemptione et absolutione animae « meae, et de Grimaldo qui Braccio vocatur, qui fuit Genitor « meo et de Ottifredo avo meo etc., etc. »

Nella carta dell'anno 1059 Grimaldo e Bernardo donano una *cum voluntate et consentiente Actone Genitore nostro....* in tale *tinore* si mortuus fuerit sine heredita masculina (Reg. p. 380.

(5 *bis*) La dizione però della legge lascia supporre che il costume di inviare simili messi di già esistesse, e che Astolfo non facesse altro se non statuire, che non si poteva impugnare la permuta se fatta con quella formalità. Altri esempi dell'adempimento di essa si hanno in carte degli anni 1023, 26, 30, 34, 35, 42, 44, 59, 62 e 63 (Carte 74r, 261r, 348, 69, 406, 392, 237r, 374, 408r, 101 e 127).

Doc. pag. ...) e ciò perchè alla validità delle donazioni era necessario il consenso dell'erede od eredi legittimi.

In una carta del 1137 Bonuomo, figlio di Alberto da Macerata, facendo promessa di omaggio e fedeltà al Vescovo di Fermo « *guardiam dedit* in manus Domini Episcopi (6) » e si obbligò ad una composizione di cento bisanti d'oro. Se, trenta giorni dopo richiesta, essa non fosse stata pagata, il Vescovo avrebbe avuto diritto di pigliarsi tutto il patrimonio, ed a questo effetto fu dato per *investitore* Bertoldo Bianco (Reg. 290 r. Doc. 43).

In una carta dell'anno 1108 (Reg. 28 r. Doc. 36) si legge che, per corroborare una promessa, i promittenti « jure pignoris « obligaverunt sub traditione hypotecaria Azoni episcopo Eccle- « siae firmanae centumquinquaginta modiolos terrae et xxiii fa- « milias hominum. »

Nel 1133 (e questo diciamo per dare un saggio dei costumi d'allora) Rustico di Grimaldo promette al Vescovo Liberto come appresso « Non ero in facto nec Consiliator studiose quod tu « predictus Libertus Episcopus tibi successores tui vel ei qui « tecum venerint vel per te, ad vestrum detrimentum capiamini « vel assaliamini, vel membrum perdatis infra senaitas Castelli de « Podio Sancti Juliani et Castello Maceratae etc., etc. » (Reg. 215. Doc. 40).

3. Ma se le carte che si riferiscono al territorio di qui ci dànno preziose notizie, molto più possono darcene le altre del Regesto.

Nell'anno 1055 Amata honesta femina filia quondam Gozioni Comes... dona « pro remedio animae suae e di quella di Transe- « rico suo marito e Transerico suo figlio, rem juris mei.... idest « *ipsam quartam partem* quomodo mihi pervenit per *Morgencaph*

---

(6) *Guardiam dare* sta per *Vadiam dare*. « La vadia era il dare che i Lon- « gobardi facevano qualche cosa nell'atto della stipulazione del contratto per ac- « certare che esso era stato perfezionato, e per rendere avvertite le parti della « importanza di ciò che facevano. » (Pertile, Storia del Diritto Italiano, § 151, nota 43). Un valentuomo che fece una recensione dei miei *Documenti, etc.,* e di altri miei opuscoli nella *Nuova Antologia* (dicembre 1881) disse che la nozione da me data della *Vadia* non era quella che resultava dai più recenti lavori, e che io era stato indotto in errore dal Pertile. Non ho avuto agio di verificare.

« de Transarico viro meo (Reg. 107 r). » Nell'anno 1028 Sarilo, figlio di Lamberto *Franco*, ed Ineta Jugalibus, e Gozo e Arnulda Jugalibus donano (le donne col consenso dei mariti) « quod nobis « *adicti* (a dictis) obvenit *per nostro conquisito* a *supradicti viri* « *nostri* et per scriptum *Muargi* ipsa *calores* (? sic)». Sono testimoni due Franchi e due Longobardi e la tradizione si fece *per Fistucam et andielavie et*... pro *cotellis* et ramis *arborum* (7).

Nel 1088 Zabulina vedova di Ugolino, consenziente Bambo suo *Mundualdo*, dà in cambio al Vescovo Ugo ciò che le era pervenuto dal marito « *per mingemento* idest *quartam partem*.... « idest de ipso *Castello de Cucurre* » (Reg. pag. 23r). Nel 1083 Bonafilia dona con la volontà e consenso del suo *Mundoaldo* in cujus *mundio* permanet (Reg. pag. 378), e nel 1094 *Gacta Comitissa* vedova ha per *Mundoaldo* lo stesso suo figlio *Gozone* (6 r).

Nell'anno 1041 si dona professando che si ebbe « *in Lanuatergildo* sancto suo oratio quod apud me testo sum habere » (p° 399). Nel 1130 il Vescovo Liberto concede ai figli di Guiccario da Civitanova, per trentasei lire di denari pavesi, e per il censo annuo di sei denari d'argento, il Castello di Torelliano con la chiesa ivi edificata in onore di S. Pietro « et cum omnibus hominum commendationibus secundum eorum libertatem « et cum *placito* eorum quod ad nostram Curiam pertinet.... et « cum omnibus Castellanis » (325 r).

Nell'anno 1070 sei persone donano al Vescovo Olderico il castello « quod dicitur de filiis q. Bovezonis. » Se contraverranno ai patti « restituamus in ipsa supradicta quod est simile « *sicut in edictis longobardorum continet pagina* » (p. 33).

Nell'anno 1062 si ha menzione di un « Gelberto et *Scabiano* « et Morico *éscabiano* et Tenzo Notario » siccome di messi del Re per una permuta (p. 101), ossia si ha menzione di *Scabini*.

Nel 1208 Cazanimico, giudice del Comune di Fermo, per delegazione di Argoliosio Podestà, definisce una causa tra il Vescovo Aginolfo ed i Conti di Aspramonte e Monte Fiore

(7) *Andelavia* era il guanto detto ancora *Vanto, Vantonis*. *Festuca* era un bastoncino su cui venivano impressi dei segni per indicare il fondo che si vendeva (Pertile, § 139).

« requisito consilio quamplurimorum prudentium virorum dili-
« genter » (pag. 91) (8).

Nell'anno 1135 si concede « Decimas de ipsa et *placitum* « et *bannum* de vobis et de vestris hominibus » (306^{r}). Nell'anno 1163 parecchi privati ed i Consoli di Monte Granaro, *consenziente il popolo*, cedono al Vescovo di Fermo Baligano tutti i loro diritti sulla chiesa di S. Salvatore (p. 118). Nell'anno 1213 quattro di Alteta ricevono un Manso e promettono per censo annuo « duos quartos annonae, *ad quartum romanorum qui* NUNC « *currit* et unam tortellam pullorum cum focatia » (p. 247).

In parecchie concessioni insieme al Vescovo sottoscrivono prestando il consenso parecchi Canonici (anni 1008, 977, 996, 1030, 1034, 998 pp. 53^{r}, 411^{r}, 76, 346^{r}, 348, 67) ed anzi le dignità, firmando primo l'Arcidiacono, poi l'Arciprete, poi il Primicerio, che però nell'anno 977 firma prima dell'Arciprete.

In una carta dello stesso anno (53^{r}) di quella sopra citata si fa menzione di *Prestanarii* e *Libellarii* che *si cedono* all'effetto che paghino la *prestanaria* o *libellaria* come la dovevano pagare alla chiesa. In una del 995 si dona la Curte de Posuli e quelle de Pretorio et Torziano cum ipsis *Cartulatis*, *Meatulati* vel *Prestandarii* (147^{r}). Nel 1022 si dona qui della terra *cum colonis et pensionariis* (p. 9). Nel 1055 si trovano pure *Cartulati* e *Meatulati* (p. 117) e nel 1066 *Cartailati*. Nel 1141 Gentile, detto Avoltino, dona al Vescovo Liberto *i propri figli suoi naturali*, di cui enuncia i nomi, con tutti i suoi beni, e vuole che la donazione rimanga ferma « sive de hac infermi-
« tate moriar sive evadam. » Però si riserva l'usufrutto (p. 226). Nell'anno 1145 si concede « totum servitium de uno libero ho-
« mine qui vocatur Petrus quale facere solebat salva libertate
« sua » (p. 324^{r}). Nel 1155 gli abitanti di Alteta donano al Vescovo Baligano tutti i loro beni tra cui le *Masnadas hominum*

---

(8) Nella carta dell'anno 1074, di cui più oltre nel testo, i *boni homines* che dovevano andare alla Curia in Fermo, ed ai quali gli abitanti di qui erano tenuti a dare l'alloggio (lectum), dovevano essere il medesimo che i *prudentes viri* di questo giudizio, e gli uni e gli altri dovevano corrispondere agli *Scabini* dell'epoca carolingia.

(p. 110r). E *Masnada* si trova anche nell'anno 1135 (p. 367r). Nell'anno 1198 si eccettuano da una concessione fatta agli abitanti di Monte San Giovanni e Gerola (Potenza Picena) settanta *mansi* di uomini « qui sedere et habitare debeant in Cor« liano (Groliano o Grolià, attuale) vel in *istando* ubi portus « factus fuit » (p. 11r). Nel 1218 il Vescovo Pietro *natione Romanus* conferma e concede di nuovo tre mansi d'uomini (p. 244r).

Questi servi maltrattati qualche volta si ribellavano. Il paese di Francavilla d'Ete ha la sua origine dal fatto che i servi che erano nei castelli di Gualdrama e Monterone, distrutti i castelli stessi, fabbricarono il nuovo paese di Villa franca o Francavilla (p. 213) (9). Ed associazioni di liberi, a prescindere dai

---

(9) Anche gli altri luoghi d'Italia con egual nome ebbero eguale origine.

Giberto Conte, figlio di Ismidone, nell'anno 1121 donava a Gentile suo fratello la sua porzione de ipso Monte qui vocatur *Tisiano* con la chiesa ivi edificata di S. Ruffino ed il servizio di diversi (Reg. Carta 227r).

Nell'anno 1130 lo stesso Giberto, di cui in principio, riceveva a terza generazione *ipsam curtem Montorone...* excepta Plebe Sancti Juliani et *cum la vinea et lu campo*. Questa carta ha per rubrica « *De Castro Franceguillae* » (C. 111).

Nel 1140 l'Arcidiacono Baligano (quel medesimo che poi fu Vescovo) donava al Vescovo Liberto « quidquid prefata Ecclesia Firmana antiquitus habuit inter « privilegia Sancti Juliani (*de Petraficta*) et S. Justi. » La rubrica apposta a questa carta dal compilatore del Regesto è ancor essa così concepita: « Donatio « Francevillae cum omnibus possessionibus. » (Car. 115).

Nell'anno 1141 Gentile figlio di Ismidone, dona alla Pieve di S. Giuliano de Petraficta « duas hominum commendationes secundum eorum libertatem videlicet... « cum filiis suis et... Actonis cum filiis suis et omnibus bonis suis » (Car. 228).

Nello stesso anno esso Gentile « qui Avoltinus vocabatur » donava, siccome già accennammo « *filios meos naturales* qui ita vocantur, primus Alegietus, se« cundus Gibertus, tertius Ofreductius. Istos qui filii mei naturales vocantur dono « secundum eorum libertatem cum omnibus meis bonis infra senaidas subscri« ptas » (Carta 226).

Nel 1145 Ruggero e Bernardo Conti, figli di Giberto donano al Vescovo Baligano quello che non avevano e cioè « *Castellum Francheviliae* et cum omni« bus habitatoribus in Castello, cum *Ecclesiis, Curtinis* etc. »

Questa carta fa credere che la costruzione del Castello avesse luogo nell'anno 1142 mentre la precedente fa sospettare che lo costruissero i figli naturali di Gentile, i quali non vollero saperne di essere donati come pecore.

Nel 1157 il Vescovo Baligano concede ai Conti Rainaldo, Ferrone, e Falerone, « quod pertinet Ecclesiae de Curte *Gualdrame et Monteronis* excepta *Plebe* « *S. Juliani* » (Car. 212).

Nel 1210 poi Adenulfo Vescovo concede al famoso Rainaldo da *Monte Verde*

consorzi frequentissimi di proprietari (9*bis*), esistevano anche nel secolo XI, mentre otto persone nell'anno 1066 ricevendo dal Vescovo Olderico e dall'Abbate di S. Croce del Chiento (vedi nota 25) parte del castello di Ripalta presso Pausola promettono di abitare ivi e pagare le multe « per omnem compa-« gniam » e non fare o permettere che si facciano altri castelli *inter fluvio Clenti et Gremone*, e se altri li avesse fatti « *nos adjutamus te..... sconciare et disfacere* » (p. 251).

4. Le carte del Regesto Fermano ci dànno ancora modo di determinare chi imperasse in queste provincie.

Si trovano nelle carte di cui segue l'indicazione, i seguenti nomi:

Anno	977	(p. 53r)	Ottone I
»	995	(147r)	Ugone Duca e Marchese
»	996	(411r)	Ottone III
»	998	(76)	Ottone III
»	1001 (9 ter)	(311)	Ottone III
»	1023	(397r).	Ugone Duca e Marchese
»	1028	(296r)	Corrado il Salico
»	1030	(353r).	Stesso
»	1030	(61)	Stesso
»	1030	( )	Stesso
»	1033	(71)	Stesso

---

figlio di Ferrone « Villa *Gualdramé* et Villa *Montironis* cum omnibus hominibus « qui fuerunt de predictis Villis eo tempore *quo Castra esse videbantur*, vel in « Castris praedictarum villarum habitavere, *et modo in Castro Francevillae habi-« tant* suis patribus antiquioribus succedendo etc. etc. » (Car. 213).

(9 *bis*) Ci troveremmo ben imbarazzati se volessimo riportare qui tutte le menzioni che si hanno nelle carte riguardo ai *consortes* ossia comproprietari di una certa parte di terreno. La proprietà consorziale dura ancora adesso nelle nostre montagne (Atti della Inchiesta Agraria per le Marche, pagg. 135-144).

(9 *ter*) La carta dice anno MIX ma questo è evidentemente uno sbaglio, perchè Ottone III non visse oltre l'anno MI. È poi a notare che gli Annalisti Camaldolesi riferiscono (vol. I, App., p. 250) un diploma di Errico II dell'anno 1012 con cui si confermano alcune possidenze nei monti all'Eremo di *S. Benedetto in Bifurcio*. Ora siccome qui, verso il confine con Montelupone, vi ha ancora una chiesuola di S. Benedetto, e vicino sono la contrada ed il fosso detti nel medioevo *Bifurcio* o *Bifurco* ed ora *Delle Forche* così crediamo che la carta possa riguardare l'Eremo di qui che sarebbe stato fondato da S. Romualdo.

Anno	1035	(7)		Corrado il Salico
»	1038	(252)		Stesso
»	1041	(399)	(10)	Enrico III
»	1053	(83)		Leone IX
»	1059	(374)		Nicolò II
»	1057 (11)	(414)		Vittore II

Cominciamo prima di tutto a rilevare, che Vittore II fu costituito dall'Imperatore Governatore del Ducato di Spoleto. Non figura quindi nella carta come Sommo Pontefice, ma come Duca di Spoleto, e come tale viene dal Fatteschi posto nella serie dei Duchi.

Osserviamo poi, che la carta in cui è messo il nome di S. Leone IX, venne fatta in Osimo, e quella in cui è il nome di Nicolò II venne rogata da un notaio di Osimo. Se si rifletta che in quei tempi Osimo era così devota ai Pontefici che Nicolò II, essendoci andato, ci creò persino dei Cardinali, (Compagnoni, Memorie Storico-Critiche della Chiesa d'Osimo, vol. pag.) non farà nessuna meraviglia che negli atti che si facevano in Osimo o da Osimani si mettesse il nome del Pontefice.

Dunque la prima conclusione che si ha a trarre dalle carte del Regesto si è questa, che i Romani Pontefici non furono mai considerati in quest'epoca, come pure nelle precedenti, quali sovrani in queste provincie.

La seconda conclusione si è, che a tempo degli Ottoni, e sotto Corrado il Salico, la potenza imperiale non fu qui disconosciuta. E più nella prima epoca, mentre di cinque carte che vi si riferiscono quattro sono intitolate col solo nome dell'Imperatore, laddove su trenta che se ne hanno per gli anni corsi dal 1028 al 1041, non ve ne sono che *otto* le quali portino il nome dell'Imperatore e cioè sette quello di Corrado, e l'ottava in cui il nome non si può più leggere, ma dovette essere

(10) Il nome non doveva essere leggibile, perchè nella copia autentica del Regesto, da noi vista, lo spazio era punteggiato.

(11) Non potemmo fare questa ricerca su tutte le carte del Regesto, perchè quando la facemmo, non avevamo più presso di noi la copia favoritaci con un tratto di squisita gentilezza da S. E. Monsignor Amilcare Malagola, Arcivescovo di Fermo. Ci dovemmo limitare a farla sulle carte di cui avevamo fatto far copia.

quello di Arrigo III. Nelle quaranta carte all'incirca che ci sono per i venti anni dal 1041 al 1061 non è più rammentato il nome dell'Imperatore.

Ma anche il nome del Duca di Spoleto non vi è rammentato mai, laddove non è menzionato che in due sole delle quaranta circa che abbiamo fino al 1041. Ciò dimostra, che chi comandava più di tutti nel Comitatus Firmi era appunto il Vescovo, il quale ebbe un vero principato temporale, e conserva ancora (siccome dicemmo) il titolo di Principe e qualche pompa principesca. Ma di ciò meglio a suo tempo; quando cioè avremo a parlare del crollo di questo Principato avvenuto principalmente per causa dei Papi.

Degli avvenimenti storici di cui esse carte ci dànno contezza, e pur troppo sono pochi, faremo cenno quando più sotto diremo di quelli di qui, rari ancor essi.

5. Ora passiamo a vedere quello che risulti in ordine alla lingua.

Troviamo all'anno 977 (53[r]) « Res quam Leo *dà nobis* « tenet per praestariam. » « Secundum qualiter quod *Mainardo* « *avo tuo de me* tenet per scriptum. » « *Pro quia* supradicti « dedimus nos Ecclesiae *pro ista convenientia de tuo proprio* « quod tibi obvenit ex jure parentum. » E nell'anno 996 (411[r]) « *Pro quia* tale inter nos convenit. » E nell'anno 998 (76) « *Pro quia* mihi vos dedistis *in ista convenientia de vestra* « *movilia solidos cccc* » (12).

Nell'anno 1001 (311) si concedono 40 modioli di terreno « in locum ubi dicitur *à Colle et Biviacio à vocabulo à le Case* « *de Buri* » e poi « in loco ubi dicitur *à Valle de Cararia* » e poi « in loco *à le plane S. Venantii* » e finalmente « in locum « ubi dicitur *à lu Monte S. Mariae.* »

Nell'anno 1028 (pag. 300) « Via quae venit *ad ipso Pojo* « *rutto de Monecto.* » E ancora (p. 104) « *dà quale parte* mihi « obvenit. »

---

(12) Questo *pro quia*, di cui più oltre ricorre un altro esempio, fece impressione a Cesare Cantù come cosa nuova. Si vegga il cenno bibliografico che fece dei nostri *Documenti etc.* nella *Rassegna Nazionale*, vol. II, pag. 976.

Nell'anno 1041 (399) « Per *commantum* et per consensum « *de viro suo de res suas vendere..... Dedi commantum..... cum* « *commantis meis.* » E nell'anno 1061 (41r) « *Et commandum* « *dedi ad istam.* »

Nel 1054 (p. 222) « Ipsa via quae venit *da Ultoperto de* « *Tolliano* veniente *ne lu Tribiu Rainulphi* et venientem *ne la* « *Caula* et veniente da *Asula.* »

Nel 1059 (p. 374) « *Strata* quae fuit *de patri dactuni* « (d'actuni) » e ancora « *Pro quia* ipsa Ferma omnium *heredi-* « *taria fuit.....* alia omnia *Acto testimoniavit* ad genetricem suam « qui *conjuravit...* Dabit *capo in mare* (il 4° confine). »

Nel 1062 (p. 351). « Via quae pergit de post *Casa* Alberti « de Larduno, et pergit *dà Casa* Joanni de Clise, et pergit *dà* « *Casa Gesi . . . da uno lato sopra dicto rigo de Monzano.* »

Nel 1063 (p. 150r) « Et cum *una tenuta inturno ipso* « *castello* » e altrove (p. 137) « idest *portioni de ipsa Ecclesia* « *Beati Sancti Bassi.* »

Nel 1072 il Vescovo Azone concedendo un mulino dice che i concessionari avranno licenza « *clusa* facere, in ipsa « *grava*, de fluvio Clenti, acquam ducere, *fossatum* cavare, « et *plancatum* facere et molendinum *ordinare* et *Cassiam* aedi- « ficare » (p. 260).

Nel 1079 (p. 227) si ricevono duecento modioli confinanti dal secondo lato con la terra « de superscripto *Comparatore* « cum consortibus suis. »

Nell'anno 1083 troviamo (p. 378) « *Ad uno communo* con- « siglio » e nel 1089 (p. 396) « Via que venit *a lo Tabio* « *de lo Monte S. Luciae.* »

Nel 1095 un tal Paganello insieme ad altri dà in cambio al Vescovo Azone « rem juris nostri idest *la* medietatem..... « cum portis etc. quantum *a la medietate* pertinet » (p. 124). Altrove (p. 232r) si pattuisce che il censo si debba pagare in mano del *Custode* « qui pro tempore fuerit et *ipsam Ecclesiam* « *reguardabit* » (13).

---

(13) La parola *riguardare* o *reguardare* nel senso di vegliare alla custodia di una cosa, p. e., *Reguardare la casa*, è usata dai nostri contadini — Usano però anche la parola *ajecurare*. Per esempio, si vede un ragazzo pei campi e gli si domanda: *Che fai?* Esso risponde: *Ajecuro.*

Nell'anno 1130 Giberto Conte riceve a terza generazione « ipsam curtem *Montorone* excepta Plebe Sancti Juliani, *et* « *cum la vinea et lu campo*. Habet *a capo lato la via dell'Olmo* » p. 111).

Ed altrove (p. 263) « Exceptis *illis libris cerae* que ab ipsa « Plebe *omni anno debebantur* in festivitate S. Mariae ut ita « dicam *Candellorum.* »

Nel 1140 (p. 305) « *Uno cavallo appretiato* solidos xxx. »

E qui facciamo punto (14) per non tediare i nostri lettori, i quali, con i soli esempi che abbiamo portato innanzi, troveranno sempre più ragionevole la nostra tesi, che cioè la lingua italiana non fu il prodotto dello scadimento della lingua latina, ma sibbene il portato dei dialetti italici e fu sempre parlata. Le frasi che abbiamo portato non sono frasi che venissero formandosi, ma belle e formate e parlate da lunga età e scappanti di bocca ai poco dotti di latino, come scapperebbero oggi ad uno che, essendo poco versato in essa lingua, dovesse per necessità improvvisare un discorso con essa.

6. Con un lungo e paziente studio si potrebbe ricavare da queste carte non tanto poco in ordine al valore delle terre, alle monete che correvano etc. etc., ma questo studio non l'abbiamo ancora fatto, e non abbiamo adesso il modo ed il tempo di farlo (15).

Ci contentiamo di accennare che nelle donazioni, prestarie, precarie si parla sempre di *modioli di terra.* Una volta sola abbiamo trovato « terram per mensuram 11 *operarum*... item in « alio loco tertiam partem *unius operae terrae positae in fundo* « Petritoli » (pag. 268). Ma siamo già all'anno 1240 e quindi fuori dell'epoca a cui questa conferenza si riferisce.

Nell'anno 1227 troviamo che si promettono « II Salmas

(14) Una carta che è quasi per intero in volgare e contiene un contratto quasi di mezzadria, è quella dell'anno 1192, intitolata: *Conventientia quam fecit Presbyter Petrus filius Alberti Actuni cum Gualterio Zambellia de S. Cipriano.* Essa trovasi a carta 266 del Regesto. Siamo dolentissimi di non averla ricopiata ma più oltre cercheremo di riprodurla.

(15) Per quel che riguarda il *modo* si vegga la nota 11.

« *Mosti puri* tempore vindemmiarum » (p. 332) e vedemmo già menzionato il « *quartum Romanorum qui* NUNC *currit.* »

La moneta di cui si fa sempre menzione nelle carte più antiche è il soldo, ma spesso si parla anche di Bisanti.

Qual valore avesse allora il soldo imperiale non sapremmo dire.

Nel 1140 un cavallo, come vedemmo, veniva apprezzato *trenta soldi.* Ma un altro nel 1129 veniva stimato *cento soldi* (p. 321[r]). Nel 1055 il castello di Macerata con 150 modioli di terreno, ossia con circa 45 ettari, era venduto per *mille soldi.* Nell'anno 977 per una concessione sterminata di terre nella montagna veniva dato in oro ed argento et alia movilia il valsente di *due mila soldi.* Il censo annuo da pagarsi intra mensem *Januario* doveva essere di soldi v *de denario monetati et qualis pro tempore fuerit* (16). Si pattuiva ancora « Si tulerimus per « qualecumque *ingenio vel tinore* componamus *solidos sex millia* « FRANCISCOS » (53[r]). Nel 996 il censo annuo era stabilito che dovesse essere fra oro, argento et alia movilia il valsente di denari VI (411[r]).

Nel 998 il prezzo della concessione fu di soldi 400 (76) e nello stesso atto si pattuiva la composizione in soldi *novecento*.

Un secolo appresso quasi (anno 1095, pag. 232[r]) il censo annuo era pattuito in un *denaro di argento.*

Nel 1130 il Vescovo Liberto concedeva ai figli di Guiccario di Civitanova, come di già si accennò, tutto il castello di Torelliano, con la chiesa di S. Pietro, e con tutte le commendazioni degli uomini e con il placito etc. per trentasei lire di denari pavesi e per il censo annuo di sei denari d'argento.

Nel 1145 per venti modioli di terreno ossia circa sei ettari e per il servizio di un uomo libero si pagavano bisanti X ed il censo annuo era fissato in *un denaro pavese.*

Nel 1184 il Vescovo Presbitero concedeva una selva al-

---

(16) Questa locuzione basterebbe da sè, e cioè senza la menzione quasi immediata dei *soldi franceschi*, a far comprendere che i soldi erano di diverse qualità, e che anche lo stesso soldo non era sempre eguale nei diversi tempi fin d'allora.

l'Ospizio del *Ponte di Potenza* (17) per cento lire di denari lucchesi, e nel 1208 il Vescovo Adonulfo confermava al figlio di Attone il castello di Torelliano e metà del Castellare per il censo annuo di tre denari d'argento papiensis monetae (p. 302). Non si parlò di prezzo essendosi fatta la concessione « quia in « servitio meo et Ecclesiae Firmanae fideles in omnibus exti- « tistis et in posterum ad fidelitatem et servitium (*nostrum*) vos « et vestri heredes fideles permanebitis. »

Per le carte riguardanti Macerata possiamo fare una specie di tavola o quadro come appresso:

Anno	Quantità di terra od altro dato	Qualità dell'atto	Prezzo	Censo	Composizione
1022	500 Modioli	Donazione	—	—	—
1055	Castello e 150 modioli	Vendita	1000 soldi	—	—
—	—	Donazione	—	—	500 soldi
—	Castelli di Lotenere e Torre, uomini, terre	Donazione	—	—	Mille bisanti aurei romanati (18) legittimae monetae
1058	200 Modioli	—	—	—	500 soldi
1059	100 Modioli	—	—	—	500 soldi
1060	—	Concordia	—	—	lire venti
1071	400 Modioli	Precaria	—	4 denari d'argento	800 soldi
1073	Decime	Precaria	100 soldi	—	400 soldi

(17) L'Ospizio del Ponte di Potenza doveva essere vicino all'*Isola*, che è nel nostro territorio, ossia vicino al luogo dove fece penitenza S. Giuliano l'Ospitatore (vedi conferenza II, p. 55) Il Turchi nella sua Storia dei Vescovi di Camerino riporta un documento che riguarda esso Ospizio e che è la sottomissione fatta dai frati e suore dell'Ospizio di Buriaco sul monte Alvello, territorio di Cingoli (App., doc. 40). La concessione di Presbitero fu confermata dal Vescovo Adonulfo, ed anche dall'Imperatore Federico II nel 1226 (Wogel, Appendice, doc. VIII, p. 13). Aveva avuto ancora dei privilegi da diversi Pontefici e tra essi da Innocenzo III nel 1202 (Stesso, App. doc. VII). In principio del secolo XVI i frati Crociferi del detto Ospizio erano stati ridotti dentro Macerata nel convento annesso alla chiesa del Suffragio (dove ora il Foro Annonario).

(18) Bisanti *Romanati* erano quelli battuti sotto *Romano Diogene* Imperatore d'Oriente, come *Costantinati*, *Michelati*, *Manuelati*, furono detti quelli battuti sotto gli imperatori omonimi. Vedere Zannetti, *Nuova raccolta delle monete e zecche*, ecc., vol. II, pag. 380 (Bologna 1779), dove in nota si cita il Carli e si riferisce una carta del 1076. A pag. 388 è detto che il Bisante valendo due terzi del fiorino corrispondeva nel 1758 a 14 paoli. Quattordici paoli sarebbero lire 7,42 italiane. Però bisogna tener conto del valore che 14 paoli dell' anno suindicato avrebbero avuto oggi.

Anno	Quantità di terra od altro dato	Qualità dell'atto	Prezzo	Censo	Composizione
1073	Decime	Precaria	100 soldi	1 den. arg.	400 soldi
1076	Metà del castello di Ripacrepta, castello di Ceresiola e 10 mod.	Donazione	—	—	—
1083	—	Permuta	—	—	1000 soldi
1086	—	Donazione	—	—	Il duplo
1092	100 Modioli. V. Commendazioni	—	—	—	Il sestuplo
—	Castello Ilice	Precaria	—	1 bisante d'oro	Mille bisanti d'oro legitimae monetae
1099	Chiesa di S. Gregorio con suo patrimonio	Precaria	—	(Lacuna)	20 bisanti di *oro buono* (19)
1105	Cassate XXI	Precaria	23 soldi	—	33 soldi
1108	150 Modioli e 23 famiglie d'uomini	Pegno	—	—	—
1116		Franchigia	—	—	2000 bisanti
1128	—	Promessa	—	—	300 Bisanti di oro purissimo, 20 mansi di uomini e cento modioli di terra
1133					
1133	—	Donazione	—	—	—
1135	200 Modioli 12 Masnade d'uomini	Precaria	Hominitia vel quantum inter nos bene complac.	1 denaro	300 lire
1137	Hominium et fidelitas	—	—	—	100 bisanti d'oro ovvero tutto il patrim.
1140	Mulino	Precaria	30 soldi (Cavallo)	1 denaro	6 lire Pavesi
1143	13 Modioli	Precaria	—	1 denaro	8 Bisanti d'oro buono
1159	Vigna nel Castellare, Campo di S. Venanzo, Mansi d'uomini e decime	Precaria	8 lire Lucchesi	—	—
—	Patrimonio del padre e altri 20 modioli	Precaria	—	—	300 bisanti d'oro per parte del Vescovo
1165	Fondo Sanguineo	Precaria	Inter nos bene complacuit	1.	Duplo
—	Case, Torre, Vigno	Precaria	Hominitium et fidelitas	1 denaro Pavese	Duplo
1187	Torre, etc.	Donazione con riserva d'usufrutto	—	2 denari di Errico	—
1198	—	Promessa	—	—	200 marche d'arg.

La prima osservazione che si ha a fare, è quella che la moneta allora era molto scarsa e quindi spesso i pagamenti venivano fatti, in tutto od in gran parte, con altri valori, come nelle età primitive. La seconda è, non essere altrimenti vero quello che ci fu insegnato, e che credemmo per un pezzo, e cioè che le enfiteusi medioevali fossero fatte in genere per un

(19) In una carta del 1034 (Car. 74) troviamo anche « *de auro obritio* » ossia di oro fino od affinato.

corrispettivo annuo meschino. Certo vi erano non pochi casi in cui ciò avveniva. Tutte le volte che uno donava alla Chiesa o ad un signore, per mettersi sotto la protezione di questo o di quella, accadeva che le cose donate venivano riconcesse senza pagamento di prezzo di concessione, e per un tenue censo annuo (20). Ma ordinariamente non avveniva così, mentre, quando si trattava di vera concessione, si doveva pagare il prezzo della medesima, corrispondendo poi un censo annuo in ricognizione dell'alto dominio del concedente. Questo censo pare poi che in genere fosse fisso e consistesse in un denaro d'argento, fosse la concessione di modioli duecento o di tredici.

7. Circa i nomi di persona in allora noi osserviamo, che se il donante dell'anno 1022 si chiamava Pietro, il padre suo si era chiamato Grimoaldo e l'avo Ottifredo, e se tra i testimoni era un Attone, gli altri due si chiamavano uno Agifredo e l'altro Siolforan. Gagiburga era il nome di quella che nel 1055 vendeva il Castello di Macerata, mentre Carbone, Grimoaldo e Bernardo erano i nomi dei figli di Attone, e Grimoaldo quello del figlio di Ildebrando che comprava. Rampa era figlia di Buonuomo e moglie a Montanello figlio di Pietro; Tenzone si chiamava il notaio; Buonuomo e Campo i due testimoni. Adamo, lo stesso Buonuomo, Zappone e Bebone furono i testimoni nella donazione di Montanello, ed Attone il notaio. Adelermo era figlio di un Arderado, ed alla donazione di lui furono testimoni Morico ed Adalberto. Bambone, Adalberto, e Nocelliano lo furono in quella di Grimoaldo e Bernardo. Bonazo Abbate di S. Appollinare in Classe era di legge romana, Giovanni doveva essere il prevosto della collegiata di S. Paolo in Lotenere (21). Attone

---

(20) Di questo genere dovette essere la donazione fatta dagli abitanti di Alteta al Vescovo Baligano di tutti i loro beni « videlicet casas, terras, silvas, « pascua, molendina et Masnadas Hominum »... con la condizione « ita ut « nulli sit licitum eadem bona Gualterio Supponis vel ejus heredibus aliquo modo « dare etc. (Carta 110r. Anno 1155).

(21) Nel Diario Civile Ecclesiastico di Macerata per l'anno 1782 è detto, che si aveva memoria come nel 1200 la chiesa di S. Paolo fosse Collegiata. Questa circostanza e il vedere firmato nella carta di cui al testo un *Joannes Praepositus* ci fece ritenere che anche nel 1060 la chiesa suddetta fosse Collegiata. Il Mura-

e Vico Monaco dovevano essere i Rettori o Custodi della chiesa in Turre, e di quella di S. Martino nel Castrum filiorum Adam. Pietro di Gisone, Stefano di Barocco, Demetrio figlio di Lino di Lectone erano i testimoni romani alla concordia tra il suddetto Bonazo ed il Vescovo Odalrico. Upezo, figlio di Adamo, era il testimonio longobardo, e Firmone era il giudice. Gozone, Faidone, Rollando e Baroncello furono coloro che si recarono sul luogo per conto di Grimoaldo per la permuta che fece. Lo stesso Gozo (forse) ed Upezo (forse quel di sopra) furono testimoni. Offone fu testimonio nella precaria di Grimoaldo. *Dirogo* fu notaio e Rustico fu testimonio nella prima precaria sulle decime. Nella donazione fatta da Grimoaldo i testimoni firmano con l'aggiunta della paternità o del sopranome. *Acto de Uberti, Gorziano de Lamberti, Adamo qui Senato vocatur.* La carta XIV riguardante i *servitia debitalia Castelli S. Juliani,* e di cui più sotto ci occuperemo, contiene molti nomi ed i più notevoli sono i seguenti: Morica Bonihominis, Petrus Baroncelli Cavedeni, Tingiosus Alberti Amici, Grimaldus Actonis, Rainaldus Bibranese, Filius Banci Borbelli, Bivianus Grimaldi, Joannes de Leto, Bernardus de Leto, Filius Bonihominis de Leto, Filius Alberti Petri Gisoni, Petrus de Leto, Cintius Albertini, Grimaldus Attizioli, Filius Codini Morici Girardi, Gisarono, Mansus Alberti France, Infantolinus, Albricus, Acto Albus, Albertus de Petra, Faido de Emengardo, Raynaldo, Weelricus, Moricoccius, Macanianus, Albertus Jove etc. Gozo, figlio di Giberto, aveva per moglie Burga, ed Amelgarda si chiamava la moglie di Grimaldo d'Attone. Si chiamava Cyriolo quegli che ebbe dal Vescovo Azone il Castello dell'Elce. Sei testimoni furono presenti all'atto e di questi quattro, pare, tedeschi (22) o viventi secondo la

---

tori, dicevamo allora (*Documenti etc.*, pag. 66), nella dissertazione 62 (*Della Istituzione dei Canonici*) dice che l'istituzione delle Collegiate passò presto alle chiese rurali, e cita un esempio dell'anno 944 ed altri ancora. Negli *Annali* poi, e precisamente all'anno 988, nota che in Roma erano sessanta Collegiate di Canonici.

(22) La frase *Jure Germanibus* posta dopo i nomi dei quattro testimoni non vuol forse dire che essi vivevano secondo la legge germanica e che quindi anche Ciriolo la professava?

legge germanica. Roccione fu testimonio nella precaria di Baroncello per la chiesa di S. Gregorio.

Ora è appena d'uopo l'osservare, che la maggior parte di questi nomi è longobarda o tedesca.

Più opportuno poi è il notare, che qualche volta il nome si vede derivato da un soprannome dato a quel tale individuo, o da una sua qualità.

Per esempio ci pare molto probabile che *Faido* di Ermengardo traesse il nome suo dall'essere propenso a vendette, a risse. *Faida* era la vendetta di famiglia presso i Longobardi e *faidosus* è parola che si incontra nei monumenti col senso di uomo *vendicativo*, *rissoso* etc.

È poi certo che *Teniosus* o *Tingiosus* vuol dire il manomesso e quindi *Tingiosus Alberti Amici, Teniosus Grimaldi* vogliono dire il Manomesso o l'affrancato di Alberto di Amico o di Grimaldo (23).

Qualche volta è indicata la patria, come in *Albertus de Petra*, mentre Petra era castello nel territorio di Civitanova. Pensiamo pure, che possa indicare un centro abitato quel *de Leto* o *de Leta* che si vede aggiunto al nome di quattro individui. Può essere ancora che come il Numerus *Felicium Laetorum* riguardava i *Coloni* (liti) *Felici* di qui, ossia gli abitanti della *Colonia* (*Litia?*) Augusta Felix, così la parola *Leto*, *Leta* etc. indicasse in quest'epoca il centro abitato verso la Pieve (24).

8. Non sappiamo in qual'anno passasse di vita il Vescovo Ingizone, ma è un fatto che nell'anno 1015 era Vescovo *Castellano*, ossia di qui, Pietro II, mentre lo troviamo presente al

---

(23) Siccome la parola *thingare* usavasi presso i Longobardi anche quando si trattava di donazione della libertà o manomissione (Rotari, cap. 224), così traducemmo anche altrove (Documenti etc. pag. 80) per *Manomesso*, la parola *Tenigiosus* o *Teniosus* o *Tegnosus* che l'Abbate Lancellotti, annotando una delle carte relative a Macerata, tradusse per *Tignoso*. Per conciliare poi le due circostanze che Rustico fosse figlio di Grimaldo, ed insieme manomesso, basta supporre che fosse nato da una moglie serva, perchè sarebbe bastato questo per rendere servo ancor lui (Pertile § 90 e nota 4).

(24) Quell'oppidum *Lasta* che si vede indicato nella tavola 197 di Igino Gromatico (Scriptores Gromatici - Berlino, 1848) c'è caso che invece fosse *Lata?*

Concilio romano di quell'anno (Ughelli, Vescovi di Tiferno o Città di Castello).

Ci furono dopo di lui altri Vescovi? Ovvero quel Vescovo Castellano al quale alluse S. Pier Damiano, quando scrisse al Pontefice che si sarebbe argomentato di lui dai provvedimenti che avrebbe preso a riguardo delle Sedi *Castellana, Fanese* e *Pesarese* fu questo Pietro II? Non pare possibile mentre troppi anni corsero dal 1015 a quello in cui il Santo scrisse al Papa (1041), perchè si possa ritenere che Pietro II vivesse ancora (Capecelatro. Storia di S. Pier Damiano, tomo I, p. 101).

Dunque fu un altro Vescovo, del quale non ci è pervenuto il nome, che andò perduto, perchè non rimanesse quasi memoria di un pastore che dovette essere pessimo fra'non buoni, se fu singolare in un'epoca, la quale venne sempre considerata siccome la peggiore di quante mai sieno state per la Chiesa di Cristo.

E se nell'anno in che Pier Damiano così scriveva ci era qui ancora il Vescovo, ciò dimostra che questi luoghi formavano ancora un comitatus distinto da quelli di Camerino e di Fermo. Concorre a far ciò ritenere il fatto che la donazione dell'anno 1022 non pare che fosse rogata fuori di qui, come avvenne per gli atti che si fecero dopo il 1054, e cioè per la vendita del Castello di Macerata, stipulata a Camerino capoluogo del Comitato, e per le donazioni di Rampa, Montanello, Adelermo ridotte in iscritto a Fermo.

Il panegirista di Arrigo IV dice del Duca Gottifredo o Goffredo, padre della Contessa Matilde, che esso « Camerinum et « Spoletum invasit, *plures Comitatus* JUXTA MARE TYRANNICE « *usurpavit* » (Menchenio citato dal Fatteschi p. 114 e dal Muratori A. 1062). Ora se Goffredo trovasi registrato come Duca o Marchese nel catalogo Farfense fin dall'anno 1057, può ben ritenersi che esso avesse *usurpato tirannicamente i luoghi di qui* due anni innanzi, e cioè nel 1055, e che avesse ridotto il centro principale di qui, e quelli del territorio, in condizione da non poter risorgere per un pezzo.

Gagiburga dovette avere allora in dono dall'usurpatore il Castello di Macerata con i centocinquanta modioli, e si affrettò a vendere il tutto come abbiamo già detto.

Il nuovo Vescovo di qui, ossia il Vescovo di Fermo, divenne signore del Poggio S. Giuliano, perchè come Vescovo aveva di già la signoria su pressochè tutto il Comitato, od almeno nella parte verso il mare, mentre i luoghi della parte superiore erano quasi tutti tenuti, o per diritto o per fatto, da Conti rurali come p. e. quelli di Aspramonte e Monte Fiore dell'Aso, di Falerone, di Monteverde, di Mogliano, di Petriolo, di Loro etc., etc.

Però, se nel 1074 un suo Gastaldo governava il Poggio, ed un altro il Castello di Casale ed un altro parte dell'attuale Monte Santo (Gastaldio S. Joannis) ed un altro Castro, un altro S. Giusto, un altro Montolmo, un altro Monturano, un altro Civita Nova, od un Vicecomite S. Elpidio, ed un altro Monte Antico (Ripatransone) (25), pure si era già nell'epoca in cui i Vescovi venivano accordando carte di franchigia, nelle quali si riconoscevano le amministrazioni municipali che si erano costituite, si riservava il diritto di fare giustizia in soli quattro casi etc. etc., e nell'epoca in cui la potenza dei signori laici tornava ad aumentare.

Circa il 1060 Guarniero, venuto in Italia di Germania per

---

(25) Oltre questi castelli sono indicate varie Plebes e Monasteri che dovevano esse pure il servizio debitale od il censo. Plebs Montis Sancti, Sancti Maronis, S. Elpidii, S. Rustici de Monte Antiquo, S. Benigni, S. Natholie, S. Maximi, S. Marci de Sorbelliano, S. Joannis de Castello, S. Donati de Trunto, S. Angeli in Monte, S. Juliani de Petrafitta, S. Casciani, Monasterium S. Firmani, Montis Coriliani, S. Crucis, Campifullonis.

Monte Santo era dunque distinto dal Castrum *S. Joannis* che era vicino; *S. Marone* era dove ora il Porto di Civitanova; *S. Natolia* e *S. Massimo* non sapremmo dove; *S. Marco de Sorbelliano* era il vecchio *Servigliano; S. Joannes de Castello* era *Penna S. Giovanni; S. Angelo in Monte* era dove S. Angelo in *Morgizano,* detto ancora *ab incolis,* così una carta Farfense (Fatteschi - App. Doc., cxx, p. 149), *in Pontano.* Di Monasteri della *S. Croce* sul Chienti ve n'erano due. Uno era verso la foce del fiume e fu più noto; l'altro era vicino a Colbuccaro ossia nel confine tra Colbuccaro e l'Abbazia di Fiastra. « Era situato nella « collina che è tra Fiastra e Chienti verso quella parte dove noi (i Gesuiti a cui « era stata data l'Abbazia di Fiastra) confiniamo con *Colbuccaro* o *Capo di Lupo,* « che così era detto anticamente » (Note del P. Tavanetti della C. di G. Anno 1654 - Manoscritti Compagnoni). L'Arcivescovo di Camerino è ancora adesso Abbate Commendatario di Campo Filone.

Tutte queste Pievi e Monasteri dovevano avere il privilegio di essere esenti dalla autorità degli ufficiali vescovili e dovevano dipendere direttamente dal Vescovo (Pertile, § 37).

combattere per il Papa contro i Normanni (1053) (26), si veniva impadronendo del comitatus di Ancona, che cominciò allora a chiamarsi Marca *Guarniera* o *Werneria* o *di Guarniero*, e fondava la dinastia dei Guarnieri i quali finirono per avere anche il Ducato di Spoleto, ed il Marchesato di Camerino, e per signoreggiare su tutte le Marche odierne.

D'altra parte cominciava poco dopo la terribile lotta per le investiture e durava quasi quarantasette anni. Il Vescovo di Fermo Gulfarango, nominato dall'Imperatore, con gran dispiacere del Pontefice, fin dall'anno 1075, aderiva all'Imperatore ed all'Antipapa, ed insieme con quello di Camerino, che aveva fatto il medesimo, veniva scomunicato sine *spe recuperationis* nel Concilio romano del 1079 (27). Anche i successori di lui, Ugo

---

(26) Si sa come finisse l'impresa di S. Leone contro i Normanni, e si sa come S. Pier Damiano, biasimando in una sua lettera, al Vescovo di Fermo Odalrico, la costumanza di guerreggiare invalsa ne' chierici dicesse: « Al che se « taluno vorrà opporre che anche Papa Leone benchè santo si ingerì frequen- « temente in fatti di guerra, io risponderò, *come sento*, che nè Pietro ottenne « il primato apostolico per la negazione di Cristo, nè Davide il dono di profezia « perchè giacque in letto non suo, dovendosi il male e il bene riguardare in sè « stesso e non in chi lo fece. Fece questo, insegnò questo Gregorio, che tante « rapine e violenze ebbe a soffrire dalla longobarda fierezza? » etc. etc.

Si sa ancora come il Baronio ed altri si levassero contro il Santo per questo severo di lui giudizio, e come per ultimo lo difendesse bene il Capecelatro (Libro III, pag. 211 e seg.) seppure vi era bisogno di difesa per tutti gli uomini di sincera fede e non avvezzi a volere difendere tutto e sofisticare su tutto.

Il Santo parlando di Gregorio alludeva al Magno. Però odasi quello che Gregorio II scriveva a Leone l'Isaurico: « Nos inermes ac nudi *qui terrenos et car- « nales exercitus non habemus*, invocamus *Principem exercitus omnis creaturae* « sedentem in coelis *Christum* qui est *super omnes exercitus supernarum vir- « tutum.....* » (Bartolini. Di S. Zaccaria Papa. Rag. Prel. XXXVI).

Ci rammentiamo bene di aver letto che S. Pier Damiano dimorò per qualche tempo nel monastero della Pieve od in quei pressi. E può essere che l'Eremo di S. Nicola nella contea Pennense edificato dal Santo nel luogo detto *Carpeneto* (Capecelatro, Lib. VI, pag. 237) dove era una certa chiesa dedicata in onore dei Santi Nicola, Michele e Biagio, fosse qui dove è la contrada *Carpineto* vicino alla Pieve, che ora è detta *di S. Biagio*.

(27) Il Catalani professa di aver trovato solo tre volte il nome di Wulfarango nelle carte del Regesto.

Noi ce l'abbiamo trovato una volta di più.

Anno			Carta
Anno 1076	. . . . .	Carta	322
» 1079	. . . . .	»	116
» »	. . . . . .	»	384
» »	. . . . . .	»	277'

ed Azone, dovettero tenere le parti dell'Imperatore, sebbene alquanto più rimessamente. Fra mezzo a questi contrasti e lotte, ed anche per occasione di essi, le città nostre ed i nostri paesi si dovettero venire emancipando da ogni signoria, e dovettero cominciare a reggersi a comune.

La prima carta di franchigia concessa dai Vescovi di Fermo fu quella data dal Vescovo Odalrico o Ulderico nell'anno 1073 (28) agli abitanti di Civita Nova. Ma circa lo stesso tempo i luoghi di qui non erano ancora in condizione di ottenerla.

Abbiamo nel Regesto due carte pubblicate da noi nei nostri *Documenti dei secoli* XI *e* XII *per la Storia di Macerata.* L'una è intitolata: « *Firma servitia debitalia omnium Castaldorum* « *Ecclesiae* » e l'altra « *Servitia debitalia Castelli S. Juliani.* » Da esse, ma specialmente dalla seconda, si può avere una nozione esatta delle prestazioni che si dovevano da quei di Poggio S. Giuliano al Vescovo.

Il Gastaldo, secondo la prima carta, doveva dare un suino, e cento ova, e sei polli, ed una fiala di miele per il Natale, ed altrettanto nella festa della Madonna (l'Assunta?). Per Pasqua poi doveva dare due agnelli arrostiti, due caciotte, cento ova e sei polli.

Degli abitanti sei dovevano dare un paio di spallette di suino, quattordici una sola spalletta, un altro (il figlio di Buonuomo da Leto) doveva inoltre cinque ova, e un altro (Actuzio figlio di Attone Gerre) doveva cinque ova, un osso rotondo, ed una focaccia che potesse bastare per due uomini (29).

Costoro dovevano fare le dette prestazioni per la festa di S. Stefano (il protomartire?) (30).

---

(28) Così afferma il Wogel nella sua *Storia delle Chiese di Recanati e Loreto* (pag. 30, nota 2). Probabilmente esso avrà visto il documento e l'avrà riferito nel suo *Codex Diplomaticus Firmanus* di cui a nota 1. Del resto è un fatto che nella carta concessa da Azone a quei del Poggio ed a quei di Montolmo si dice che concede quello che ai *Civitanovesi* il predecessore *Odalrico.*

(29) Per le *Saluta* vedere il Pertile (§ 32). Ossi rotondi del suino erano le ossa maggiori.

(30) Perchè costoro dovevano fare le loro prestazioni nella festa di S. Stefano? Nel secolo passato non vi erano parocchie nella campagna se facciasi eccezione

I figli di Alberto di Attone dovevano per cinque volte dare ospitalità *ai buoni uomini*, ossia agli scabini di un tempo, quando si recavano alla Curia, e così i figli di Alberto di Lupone. Però poteva la Curia esigere invece, che il letto fosse ad essa mandato. Anche Infantolino doveva dare il letto come uno dei figli di Alberto di Lupone. Anche i quattro figli di Ranuccio, Attone Bianco ed il nepote Alberto, del castello di Petra, dovevano, a scelta della Curia, o mandare a questa il letto o darlo in casa loro. Così ancora i figli di Attone di Giovanni di Pagano, e Giovanni di Gislerio, e Giovanni di Rainaldo Azzo.

Ma Faido di Emengardo doveva dare il letto in casa propria e non mandarlo. E così i figli di Attone di Tebaldo ed altre undici persone.

Ognuno poi degli uomini doveva una volta all'anno *dare salutam de duobus panibus et de uno pullo.* Però da questa prestazione erano esenti quelli che dovevano le spallette, eccetto dodici.

E della stessa *saluta* erano debitori coloro che dovevano *servire in hoste episcopo*, e cioè i figli di Alberto di Gisone, di Alberto Blance e di Ranuccio, Doro Faili (Faido) di Mengardo, la casa di Alberto di Lupone, e quella di Casedonio e di Attone di Tebaldo.

La pieve di S. Giusto doveva dare tre denari e mezzo di Errico per Natale, Pasqua e per la festa della Madonna (31).

Se poi si esamina quali furono le franchigie concesse con la carta del 1116 dal Vescovo Azone si può, argomentando a contrariis, avere ancora un'idea delle condizioni in cui gli uomini di qui erano nel 1074.

---

per quella di S. Stefano. Questo farebbe supporre che ancora in antico ivi fosse una Parocchia e che quei del Poggio, che dovevano fare le prestazioni nella festa come sopra, fossero originari di lì.

(31) Nell'opuscolo *Documenti etc.* (pag. 74) credemmo che l'enunciazione qui della Plebs S. Justi potesse essere uno sbaglio di scritturazione o di trasposizione da una carta ad un'altra. Ma poi abbiamo cambiato d'avviso. Se l'essenziale era di intitolare la Pieve ad un Santo che avesse un nome eguale a quello del Sole, anche quello di *Jo-ustos* poteva soddisfare al bisogno. D'altronde il nome del Santo Ospitatore non era conosciuto, o non era ben certo, e quindi anche il nome generico di *S. Giusto* poteva convenirgli. Però nel 1138 si trova parola di un *Joannis Plebani S. Juliani.*

Le terre che tenevano ed ogni altro avere, e così le robe di coloro che fossero venuti nel Poggio o si fossero accomandati agli abitanti di esso, erano per ragione dell'alto dominio a disposizione del Vescovo. Per questa ragione non si poteva vendere, permutare o testare senza licenza del medesimo. Se nel Poggio facevansi mercato e contratti, il Vescovo aveva diritto ad una prestazione ossia al siliquatico (32). Aveva anche il diritto di esigere il *fodro*. Aveva infine quello di tenere esclusivamente il *placito* o in persona o per mezzo di un suo *Messo*.

Però se la carta di franchigia, ossia la ricognizione dello stato di cose in essa enunciato, fu data solo nel 1116, si deve ritenere che da parecchi anni prima si fosse esso stato di cose inaugurato, specie per quello che riguarda la elezione dei Consoli, e la giurisdizione dei medesimi, con la tacita approvazione, od anche con il consenso (sebbene non in forma solenne) del Vescovo. La carta infatti comincia « Ut nostrae ecclesiae « *minores subditi* (33) *juste sibi quaesita* Deo largiente secure « possideant etc. etc. »

Intanto è certo, che alcuni anni prima, quelli che avevano comperato da Gagiburga il castello di Macerata, o per meglio dire gli eredi di essi, avevano stabilito di fabbricare un nuovo castello o poggio, ossia quello che fu poi il *Castellare di Macerata*. Siccome vi era a temere che in questa occasione si distruggessero i castelli di *S. Giuliano*, dell'*Elce* e dei *figli d'Adamo*, o che, per lo meno, una parte degli abitanti di essi castelli si inducesse, o fosse indotta o costretta, a porre sua stanza nel nuovo castello, così nel febbraio dell'anno 1108 si venne ad un accordo fra il Vescovo Azone e i medesimi eredi.

« Promiserunt jam dicti filii Grimaldi (et filius Carbonis)

---

(32) Il *siliquatico* era il medesimo che il *plateatico*. Pigliava poi il nome dalla siliqua che era una moneta del tempo longobardico, (*Rotari*, 253 « *usque ad decem silequas* ») e nella quale consisteva la gabella.

(33) La frase *minores subditi* starebbe ad indicare, che quei di qui non erano della prima classe dei liberi i quali dai Longobardi eran detti *Primi*, *Majores*, *Potentes*, ma della seconda. Quei della terza eran detti *Minimae Personae* (Pertile, § 94).

« quod non erunt in consilio vel facto quod Ecclesia Firmana
« perdat *Castellum S. Juliani*, sive *Castrum Filiorum Adam*,
« sive *Castrum Ilicis*, vel eorum pertinentiis. Promiserunt item
« quod per Maceratam, vel per Podium Novum quod facturi
« sunt, non tollent Ecclesiae Firmanae terram, vel homines,
« vel aliquam descriptionem quam Ecclesia praedicta ratione
« vel usu habere videtur, et quod Castellum de Monte S. Ju-
« liani, vel de Castello Filiorum Adam, vel de Castello Ilicis
« non tollent, et in suis Castellis nullo modo recipient, et pro
« hac promissione firmiter corroboranda jure pignoris obbliga-
« verunt sub traditione hypotecaria centumquinquaginta mo-
« diolos terrae et XXIII familias hominum etc. »

Il Castellare dovette essere costrutto in quell'anno medesimo, e tra gli altri che ci furono messi ad abitare, dovettero essere quelli del Vico S. Venanzo che era verso Chienti. Ciò risulta dal fatto che nel centro del Castellare, e così nel posto dove fu costrutta, nel secolo seguente, la Chiesa di S. Francesco, venne edificata la Chiesa di S. Venanzo, che venne poi a formare come una cappella di detta maggiore chiesa. Delle mura di esso *Castellare* rimanevano ancora gli avanzi qua e là verso la fine del secolo XVI, come ne attesta Claudio Giardini (34), egregio giureconsulto maceratese del detto secolo, quantunque egli errasse nel ritenere che quelli che aveva sott'occhio fossero gli avanzi delle mura dell'antica Macerata, la quale, secondo lui, sarebbe stata ampliata con l'edificazione di altri castelli o quartieri intorno alle vecchie mura. Queste giravano da avanti S. Maria della Porta o *foris Portam*, ossia dalla fine della spiaggia della Torre, su per via S. Filippo, e quindi avanti a

---

(34) Il Giardini nel fare un voto per il Municipio di Loro (Responsum pro Comunitate Lauri. Maceratae 1595) esce in una digressione sulle origini di Macerata e tra le altre cose dice appunto « Usque ad mea tempora aderant portae antiquae « ostendentes dictam aedificationem Castellaris S. Juliani pro amplianda civitate... « Et de alio Castro Podii et Casalis nuncupato fuit aedificata illa pars quae di- « citur *del Mercato* et adhuc apparent vestigia Portae et Murorum et forma « augmenti praefati... Et ultimo loco de Castro Lornani fuit aedificata illa pars « quae dicitur *Burgum*... et aderant usque ad mea tempora Portae apud S. Geor- « gium in domibus Nobilium de Centiis et apud Sanctum Marcum. »

S. Giovanni e poi attraverso il palazzo attuale Carradori, già Floriani, fino a S. Marco chiesa demolita nel 1856, e che era situata quasi avanti all'immagine della Madonna che è nel palazzo ora menzionato, e poi andavano sopra S. Giorgio, dove furono le case dei Censi, e poi di lì, passando per via delle Monachette o per l'orto della Prefettura, e poi per verso il foro Annonario, tornavano verso S. Maria della Porta.

L'edificazione del Castellare, che veniva a dominare il castello di S. Giuliano, portava aumento di potenza nei signori del Castello di Macerata, e doveva in loro ingenerare il desiderio di accrescerla, e di acquistare una quasi dominazione del Castello di S. Giuliano, sottentrando al Vescovo di Fermo. Gli abitanti del Castello poi, lusingati dalle promesse che loro si potevano fare, forti dell'appoggio che al caso potevano avere, non dovettero mancare di chiedere al Vescovo ciò che i Civitanovesi avevano avuto nel 1073, e Monte dell'Olmo nel 1115, e di qui la carta di franchigia del 1116 concessa da Azone.

« Per hanc decretalem nostrae mansuetudinis authoritatem « *largior* et *concedo* atque CONFIRMO (35) hominibus habitan- « tibus in Podio Monte S. Juliani, qui modo sunt et qui in « antea, Deo adjuvante, perpetualiter, succedendo vel adcre- « scendo erunt, omnia privilegia quae antecessor noster, Wol- « dericus episcopus, populo de Civitate Nova per cartam con- « donavit, et per obligationes et *anathemate* (36) confirmavit « et *assecuravit*. »

---

(35) La parola *Confirmo*, se male non ci apponiamo, è chiara prova di quanto abbiamo detto nel testo, circa l'avviamento già preso da quei del Poggio nel reggersi a Comune.

(36) L'anatema che si trova in molte carte delle nostre ed anche in questa del 1116 non solo era costituito dalla formula che si trova in parecchie carte « Suscipiat (il mancatore) judicio sine ulla misericordia et habeat anathema da Do- « mino Nostro Jesu Cristo, da CCCXVIII S. S. Patribus qui in Niceno Concilio Sancte « Canones constituerunt, et recipiat penam qualem Judas qui Dominum suum « traditum fuit » ma ancora dalle imprecazioni che si facevano (al mancatore) e che nella carta del 1116 erano le seguenti « Haec crudelissima facta ei immineant. « Sicut deficit fumus deficiat, sicut fluit cera a facie ignis sic pereat, de libro « viventium deleatur et cum justis non scribatur, sicut Dathan a terra deglutiatur, « sicut congregatio Abiron absorbeatur, fiat via ejus tenebrae in lubricum et « Angelus percutiens persequatur eum. »

Promette « me meosque successores ab hodie in antea vo- « biscum stare, defendere, et guarentare et omne obsequium « facere quod ad ipsum Castellum facere oportet. »

Promette « de omnibus vestris rebus quas habetis infra « carvonarias vel infra Senaitas, idest a via quae venit a fonte « Majore in Trivio Azonis (37) et pergit per viam quae venit a « cerquis Oreffonis, et pergit ad S. Salvatorem (38) et per- « currit ad viam quae venit a S. Angelo et pervenit ad Fontem « Majorem, ut securas et quietas habeatis et teneatis in per- « petuum, vos et vestri successores, et omnes illi qui apud « vos veniunt et reponunt et commendant. »

« Insuper promitto.... nullo tempore per nos neque per « nostros missos vobiscum *causationem imponere*, nec per aliud « ingenium, quare neque per cartulam, nec per breve, nec per « aliam occasionem, neque per enciclicam interpellationem, « neque per Capitulum quod in *Edictis Longobardorum* vel in « *Lege Romanorum contineatur*, neque per Advocatum, per aliam « personam submissam vel submittendam. »

« Et de mercato vel negotiatione, quae infra dictum Ca- « stellum fiet, nullum teneri ad obsequium vel *siliquaticum*, « neque ad nostram partem neque ad nostros missos. »

« Neque placitum intra ipsas carvonarias teneamus de ho- « minibus infra eas habitantibus vel commorantibus, excepto « de adsalto et de homicidio, et de furto, et de incestuoso adul- « terio (39), si infra portas carvonarie committantur, ita ut

---

(37) Per la parola trivium si vegga a nota 2.

(38) Questa chiesa di S. Salvatore era vicino alla Barriera di Porta Romana, dove ora il Magazzino dei Sali e Tabacchi. Un' altra chiesa di S. Salvatore era al di là della Madonna del Monte. Di essa si parla nella carta dell'anno 1071 (Precaria Grimaldi filii Actonis) riferita nel Regesto a carta 217r e da noi pubblicata (pag. 15) ed in una del cartario farfense pubblicata dal Fattoschi. (App. Doc. cxx, p. 384). « In Comitatu Firmano juxta flumen Potentinum, medietatem « Ecclesiae S. Salvatoris cum suis dotis et omnibus pertinentiis quam tenet « Abbas S. Firmani. »

(39) Questa riserva dei quattro casi ora accennati si faceva solitamente. (Pertile, § 193, Tomo v, pag. 427 e seg. e note 27, 28 e seg.).

« fiant emendate *una cum probatione de Consulibus quos per* « *tempora habebitis* (*a*) *nobis* vel nostris missis. »

« Neque fodrum tollere vel exigere debeamus, nisi in ad« ventu domini nostri imperatoris. »

« Et habeatis licentiam vendendi, commutandi, vestrisque « heredibus relinquendi excepto quod comitibus et capitaneis « vel....... aut ad aliam ecclesiam terram infra senatas non « alienetis. »

Gli abitanti da parte loro avevano promesso « nobiscum « stare, laborare, guarentare, et defendere contra omnes homines « ad fidelitatem S. Firmanae Ecclesiae, et si destructum fuerit « aliquo eventu (l'accordo così stretto) usque ad tres vices « nobiscum reconciliare debetis, et si....... aliqua lis vel con« tentio orta fuerit de rebus nostrae ecclesiae, infra praedictas « senaitas, secundum vestram possibilitatem stare et defendere « contra omnes homines. »

Con questa carta il piccolo *Comune* di Poggio S. Giuliano veniva legalmente e formalmente costituito, forse appena dopo sessanta anni dacchè, perduta l'autonomia e ridotto in soggezione, aveva cessato di costituire un solo centro principale con il Castrum Felicitatis o Castello di Macerata. La riunione non doveva tardare a seguire e presto infatti seguì.

9. Profittando della guerra scoppiata tra il Marchese Guarniero II ed il Vescovo Liberto, guerra che imperversava nell'anno 1130, come da una concessione fatta in detto anno a Giberto Conte figlio di Ismidone, che dava da parte sua il servizio alla Chiesa Fermana « de ipsa guerra *quam habet cum* « *Marchione* » (Regesto, Carta 111), guerra forse provocata da nuove pretese di concessioni da parte del Marchese, il quale nell'anno 1112 aveva avuto dal Vescovo Azone per sè e sua moglie *Ardruda Contessa* e per suo figlio *Guarniero* « Castellum « quod *Agellus* vocatur et eius curtem cum omnibus pertinen« tibus etc. » (Reg. Carta 48) (40), o dall'essere questi fautore

(40) Una prima memoria della edificazione di Agello si ha in una carta dell'anno 1086 nella quale parecchi « *stando* in ipso monte qui vocatur *Agello* qui « edificata est ipsa civitate quam fecit Ucandinus (*Ugo Candidus*) » rinunciano a favore di costui che era Vescovo di Fermo ad ogni pretesa su detto Monte (Reg.

dell'antipapa Anacleto II già Pietro di Leone, il Castello di S. Giuliano si riunì a quelli di Macerata, sicchè le senaite del primo e quelle degli altri, vennero a costituire le senaite dei Castelli riuniti.

Ciò dovette accadere prima della strana promessa fatta da Rustico, qui Tegiolus o Teniosus vocatur, figlio di Grimaldo, della quale abbiamo sopra fatto cenno. Infatti la promessa è di non dare molestia al Vescovo « infra senaitas Castelli de Podio « Sancti Juliani et Castello Maceratae » e di non togliere al Vescovo « portionem quam Ecclesia modo habet in ipso Ca- « stello (41) » e di non permettere che altri glie la tolga. Si promette ancora « *nullum Guerrarium*, nullumque inimicum « Ecclesiae vel tuum, et tuorum successorum ibidem ad damnum « tuae Ecclesiae vel tuum et tuorum successorum studiose « recipiam. »

E l'unione dei Castelli venne forse richiesta dagli abitanti del Poggio, mentre la carta di franchigia del Vescovo Liberto (anno 1138), oltre dire in due luoghi che l'unione era avvenuta da poco (noviter), parla delle robe degli abitanti che sono poste « infra senaitas *quas vobiscum pariter* Rusticus qui Te- « gnosus nominatur (*comunes cum*) *habitatoribus* praedicti Ca- « stelli *fieri consensit.* »

La richiesta della nuova carta forse fu fatta appunto per causa della seguìta riunione, oltre che per qualche mutazione intervenuta dopo la morte di Rustico, dappoichè una donazione di Attone figlio minorenne di lui, dell'anno 1133, si vede fatta, come già accennammo « et ego consentiente Gozone filio Albe- « rici nostro Rectore et defensore » (42), e per il costume che

---

Carta 47). Il Marchese Guarnieri ebbe ancora la concessione di S. Ginesio dal Vescovo di S. Severino e la carta fu riferita da Monsignor Gentili nella sua Storia della Chiesa Septempedana.

(41) Portionem quam modo habet *in ipso Castello*. A quale castello si allude qui? A quello di Poggio S. Giuliano od a quello di Macerata? A questo secondo non parrebbe, perchè esso non si sa che fosse mai donato in parte al Vescovo di Fermo, nè avrebbe forse potuto esserlo. Al primo dunque. Ma il Vescovo non era esso signore dell'intero castello?

(42) Annotando questa carta, quando la pubblicammo nei *Documenti, etc.*, professammo di credere, che attese le turbolenze prodotte qui dall'elezione di

vi era di chiedere quasi ad ogni nuovo sovrano o signore la conferma delle concessioni fatte dal predecessore.

Essa carta non presenta se non leggerissime varianti con quella di Azone in quasi tutte le sue parti. Ne diversifica solo nella enunciazione delle senate, nel mancarvi la clausola relativa alla potestà di vendere, permutare, testare, con la relativa limitazione, il che dimostra che una simile clausola si *riteneva già superflua;* nell'approvazione o lodo che ne fanno i Signori dei Castelli di Macerata, e nell'essere munita di parecchie firme di persone del luogo e di fuori *presenti ante Plebem Sancti Juliani De Podio,* il che dimostra che l'atto fu fatto *all'aperto* e nella piazza attuale del duomo, mentre pare che la chiesa principale, ora cattedrale, non abbia mai cambiato di ubicazione.

Quanto alle senate vi è detto « *Nos tantum ut manifestius* « *pateat, Senaitas praefati Castelli talibus finibus determinari* « *quaesivimus;* idest a via quae ducit a *Fonte Majore* in Fontem « *Allianum,* et inde in *Trivium Gunzolini,* deinde per cavam « totam in *fontem ejus faldi,* et per semitam quae venit ad « *Cavam Berti Vossi,* et ducit ad *terminum (o trivium?) Azoni,* « atque inde per viam quae ducit ad *S. Salvatorem* cum ipsa « fonte *Sancti Salvatoris* infra *Senatas Colletto,* et inde per viam « quae ducit ad *Sanctum Angelum,* et per terram *Argifredi* « *Actonis,* et per caput terrae *Baruncelli Angalani,* iterum a « *Fonte Majore* » (43).

Pietro di Leone in Antipapa e dall'avere i Normanni occupato parte delle Marche, questo Gozone avesse usurpato la Signoria di qui. Però è un fatto che nei documenti uniti agli *Statuti di Chianciano* pubblicati dal Fumi si trova un *Vitus Consul et rector.*

Non potrebbe dunque questo Gozo *rector et defensor* essere stato il magistrato municipale dell'epoca?

(43) Credemmo, nel pubblicare questa carta, che qui fossero indicate le Senaite dei due Castelli riuniti. Ora ci sembra invece che non si tratti qui se non di una più precisa determinazione delle Senaite del Castello o Poggio di S. Giuliano, determinazione resa necessaria dalla riunione dei due Castelli.

Da fonte *Alliana* si andava al trivio di *Guzolino* e quindi, attraversando tutto il detto Trivio o Gavia, si arrivava fino alla fonte del *chiuso per le pecore* (faldum); quindi si andava per il sentiero che conduceva alla *Gavia di Berto di Vosso,* e lo si teneva sino al *termine o Trivio di Azone.* Di qui si tornava per la strada che conduceva a *S. Salvatore,* fino alla fonte di esso *San Salvatore,* dentro

L'approvazione o lodo dei Signori di Macerata si trova espressa nei seguenti termini. « Ego Albertus filius Carbonis « de Grimaldo et Acto filius quondam rustici qui Tenigiosus « de Grimaldo vocabatur (44) hoc Decretum laudo et confirmo « in presentia horum testium. »

I quali testimoni vengono menzionati come appresso; « Bartholomei Archipresbiteri et Bartolomei Mansionarii, Domini « *Joannis Plebani Sancti Juliani*, Presbiteri Alteferii S. Zenonis « Firmani, Actonis Corani, Andreae Ugolini de Montalto, Joannis « Comitis Aldobrandini de penna S. Johannis, ante Plebem « S. Juliani de Podio presentium » (45).

La precaria Guarmusae de Podio S. Juliani dell'anno 1140 (Indizione IX giorno decimo di gennaio) porta l' intestazione *temporibus Federico Marchione* ed un'altra dell'anno 1143 (gennaio Indizione III o XIII?) porta l'altra *temporibus Guarnerii et Frederico Dux et Marchio.* Ma se un'altra dell'anno 1165 è intestata *Regnante Guarnerio Marchione,* una dell' anno 1159 (Die Martis quae fuit XV. Kal. Maii. Indictione II (?)) non porta essa intestazione nè alcun altra.

Queste intestazioni ci dànno argomento a ritenere che da verso l'anno 1140 e per alcuni appresso qui dominassero i Marchesi, ma che, sopravvenute le lotte fra i Comuni italiani

---

il possedimento di Colletto (?) e quindi per la via che andava a *S. Angelo* e poi per il possedimento di Argifredo di Attone e per l'*entrata* (caput terrae) di Baroncello di Angalano. E qui è a notare che nel catasto del 1268 non solo si ha menzione di un fundus Collis *S. Angeli* in secunda senata (Carte 7 e 13 Quartiere S. Giuliano) ma ancora di un fundus *plani S. Angeli* e di un *planus S. Angeli* (C. 28 ivi e 19 e 31. Quar. S. Maria) ed infine di un fundus *Silve S. Angeli.* in *3a et in 4a senatta* (Cart. 34 e 35 Quar. S. Maria e Ir e 19 Quartiere S. Salvatore). A carta 31 Quartiere S. Maria è detto in *fundo plani S. Angeli justa fratres S. Mariae*, mentre a carta 28 idem è detto « *In fundo fontis ropie* in secunda juxta *fratres S. Mariae.* » Si può quindi congetturare che il fondo *S. Angelo* fosse dove il fondo di *S. Lucia* ossia verso il Casino del Conte Augusto Caccialupi, poco lontano dal cimitero.

(44) Rustico era già morto e quindi si deve leggere *vocabatur*.

(45) La carta del 1116 è tratta da una copia fatta o rilasciata nel 1225 ai 13 di maggio. Ma anche questa alla sua volta fu fatta sopra altra copia fatta sull'originale l'anno 1138 quando Liberto rilasciò la sua. Ciò spiega come nella carta del 1116 si trovino indicati come presenti i testimoni del 1138.

e Federico Barbarossa, questi luoghi cessassero di essere sotto essa dominazione (46).

11. E fu in questa epoca che, per premunirsi contro le scorrerie delle genti del Marchese o dell'Imperatore, gli abitanti dei Castelli del territorio si ridussero e vennero ridotti dentro le senaite dei Castelli di Macerata o di S. Giuliano. In più luoghi avvertimmo, che questa riduzione, volontaria o coatta, ebbe luogo, come già nei tempi antichissimi, con norme fisse. Gli abitanti di ogni Castello fermarono la loro stanza dentro le senaite di cui sopra, ponendosi *nella direzione dei loro Castelli* e *riedificando le loro chiese*, e i più lontani si posero più *vicini al centro*, mentre i più vicini si posero *nel principio della cerchia segnata dalle senate* (47).

Nel secolo XIII si ha menzione di un quartiere di *S. Pietro* e di un quartiere di *S. Paolo*. Essi corrispondevano al Castello de *Posuli* o *Posulano* e a quelli di *Lotenere* e *Turre*. Erano essi in quelle direzioni come lo sono ancora adesso le chiese sebbene non siano più quelle di allora (*S. Paolo* chiesa municipale e *S. Pietro* chiesa annessa all'Ospedale). (47 *bis*). La contrada

---

(46) Però si potrebbe anche dire che quella del 1159 non porta menzione del Marchese perchè esso, come verrà detto più sotto, era morto allora allora all'assedio di Crema.

(47) Questo fatto ci risulta per qui in modo incontrovertibile. Però si procedeva dappertutto con la stessa legge. Il Boccaccio era del popolo di S. Felicita perchè era da quella parte che si veniva da *Certaldo*. *S. Maria Ughi* pure in Firenze non fu detta così, come credette il Tommaseo, nelle note alla Divina Commedia (Paradiso XVI), perchè vi fossero vicine le case degli *Ughi*, ma perchè in origine era sul poggio fuori della città detto *Mont' Ughi* e dal nome di questo monte presero il loro e la famiglia fiorentina e la chiesa. I Buondelmonti erano in Borgo S. Apostolo perchè venivano da Montebuono, ed i Cerchi a Porta S. Piero perchè provenivano da *Accone*. Il centro di S. Elpidio è od era detto *Chiavello* perchè lì furono messi quelli che erano sul monte *Cluello* o *Clavello* presso l'Annunziata, e dove l'antica *Cluana*. *Ischia*, è nome di contrada in Offida perchè nel territorio era un castello omonimo. Ripatransone somministra pure parecchi esempi.

Posta questa legge, che cioè gli abitanti dei castelli venivano posti nelle città nella direzione di essi, e più o meno vicini al centro, secondo che erano più o meno lontani, si viene a questa conclusione, che cioè dalla posizione di una via o di una chiesa si può argomentare la posizione e la distanza di un dato castello, di cui nel territorio non è più memoria alcuna.

(47 *bis*) Da una memoria pubblicata di fresco dal Conte Giuseppe Pallotta

S. Martino con il relativo Ospizio pei pellegrini, corrispondeva al *Castrum Filiorum Adam*. Quella *Ripa* (verso le Monachette) al Castrum *Ripa Crepta*. Vicino a S. Giorgio si posero quelli del *Trivium Azonis, della Gavia Berti Vossi* etc. etc. Dove ora è *S. Maria* della Porta *(foris Portam)* si posero quelli che dovevano esser vicino a *S. Maria in Sabato* (il cemetero attuale) e di qualche altro Castello mentre nel secolo XIII ci era pure il quartiere *S. Mariae*. Degli abitanti dei due Castelli di S. Andrea qui vicini, e del Castello vicino alla Pieve, in cui pure doveva essere una chiesa intitolata a S. Andrea, dal momento che il Ministerium da esso prendeva il nome, non si ha menzione o traccia; però uno dei due primi doveva essere forse dove ora la chiesuola della Pietà, ossia a poche diecine di metri dalle *Tre Porte* o *Porton Pio*. È un fatto poi che ai fianchi della Madonna della Misericordia, nel quadro che si trova nella bella e ricca chiesuola omonima, non solo ci sono *S. Giuliano* e *S. Sebastiano*, protettore il primo del Poggio ed il secondo dei Castelli di Macerata (48), ma ancora *S. Andrea*, che dovette essere il protettore degli abitanti nell'omonimo Ministero, e nelle due parrochie pure omonime. Ora questo basta per noi a dimostrare, che essi abitanti ancora vennero allora ridotti qui, o ci si ridussero. Si aggiunga che negli Statuti Maceratesi si fa menzione e dei Fratres S. Andreae e delle Sorores S. Margheritae de Turricella che un tempo dovettero essere nella *Torricella*, o *Castellaretta*, o *Castelletta*. Si avevano poi nella città, due chiese intitolate a S. Antonio, una cioè nella piazza Mercato (S. Antonio di Vienna) ed una nella piazza grande della quale fino al secolo XVI inoltrato, occupò, insieme al convento, circa la metà. Ora se si riflette che vicino a Corneto è la contrada *Costa S. Antonio*, si troverà ragionevole, che noi troviamo in questa coincidenza una prova, che furono ridotti qui ancora

---

(*La Torre di Macerata*, ecc.), apprendiamo che nella piazza vi era una chiesa di S. Pietro anticamente. Questa dunque, e non quella annessa all'ospedale, dovette essere la corrispondente a quella del *Castrum Posulano*.

(48) Diciamo così, perchè, vendendosi il castello di Macerata nel 1055, si fece cenno della sola chiesa di *S. Sebastiano*, come in esso esistente.

gli abitanti di Corneto etc. Che anche quelli del Castellum Ilicis fossero qui ridotti se ne ha una prova nella rubrica della Carta XIX dei nostri *Documenti etc.*, mentre in essa è detto « Scriptum Castelli de Ilice praestantis censum XX solidorum « *quod est nunc in Macerata.* » C'era in esso la chiesa *Beatae Sanctae Crucis* (49). Che sappiamo, non si trova menzione dell'esistenza qui di essa Chiesa, ma però è un fatto che nello Statuto Maceratese le *feste della invenzione ed esaltazione della S. Croce* erano annoverate tra quelle da osservarsi, e così quella di *S. Biagio* a cui ora si intitola la chiesa della Pieve.

Anche gli abitanti di Monte Urbano (ora Monte Libano) si ridussero qui, come ci vennero pure ridotti quelli di Casale e di Lornano. Ma per i primi ciò non dovette accadere se non dopo la distruzione del Castello (avvenuta verso la fine del secolo XII), per i secondi accadde verso il 1212, e per i terzi verso il 1250.

Nel 1159 Guarnieri Duca di Spoleto e Marchese di Ancona morì all'assedio di Crema, dove si era recato con le sue genti, ossia con le milizie delle nostre provincie, in servizio dell'Imperatore. Quindi il Guarniero di cui si fa menzione nella carta del 1165 non potè essere che il quarto di questo nome.

Nel 1174 Cristiano, Arcivescovo di Magonza e cancelliere dell'Impero, « veniens ad Ducatum Spoletinum et ad Marchiam « *multa castra regionis illius depopulatus est et coepit* (Mura- « tori, 1174). (49 *bis*).

Nel 1176 e cioè dopo il celebre assedio di Ancona, l'esercito imperiale invase la città di Fermo, e la devastò con il ferro e con il fuoco con tale eccesso, che lo stesso Cristiano dovette deplorare la cosa nei due diplomi da esso rilasciati ai

---

(49) Una chiesa di S. Croce doveva pure esistere vicino a quella di S. Salvatore, ovvero là dove sorge l'omonima vicino al Manicomio. Nè osta che l' attuale sia stata costruita la prima volta nel secolo XVI trasferendovisi i frati che erano nella Chiesa della Pietà, sicchè la nuova fu detta *La Pietà Nuova*. Di questa chiesa come esistente in fundo Macerata si parla in una carta dell' anno 1086 (Reggia Picena, pag. 29). Con essa Grimaldo d'Attone la donò al Monastero di S. Michele De Domora presso S. Severino Marche (Documenti etc. pag. 29).

(49 *bis*) Segno che anche le Marche erano passate alla Lega.

Fermani (Reg. Carte 445 e 446), come la deplorò nel suo il Barbarossa (Carta 446r).

Quali non dovettero essere le sventure di queste contrade, corse da quel ladrone e capo di ladroni, finchè non fu vinto in battaglia, presso Camerino, da Corrado Marchese del Monferrato, e fatto prigioniero su di una rupe vicino alla rocca di Pioraco (anno 1179)?

Quali non dovettero essere, quando, alle devastazioni della guerra, successero, come di solito, quelle più orribili della fame, avendo infierito per cinque anni (1177-1182) in tutta Italia una tale carestia, che in alcune parti non si poteva acquistare una salma, o soma di grano, nemmeno con un'oncia d'oro, e moltissimi contadini morirono, non avendo per isfamarsi se non le erbe dei campi?

Fatta la pace di Costanza, l'Imperatore prese la Croce e passò in terra santa (1188). Pompeo Compagnoni lasciò scritto che andarono con lui molti Anconitani, Camerinesi, Pesaresi e Maceratesi. Ma il Sigonio, al quale esso rimanda, fa il nome solo di poche città, quantunque poi soggiunga che tutti i popoli d'Italia presero la croce.

Nel 1195 i Consoli di Poggio S. Giuliano e Macerata, Matteo Vicecomite e Compagnone, insieme a Bonumane *eletto a giudice da essi*, e confermato da Sua Signoria il Vescovo, e da Actuizio Balerio, ebbero a giudicare di una lite che verteva fra i due ultimi, sul punto se Actuizio fosse uomo del Vescovo. Questi affermava che Actuizio, sebbene apparisse *Arimanno*, pure era figlio di uno che era uomo di Tebaldo, il quale alla sua volta era uomo della Chiesa. Ma il convenuto rispondeva che nè esso nè il padre erano uomini di Tebaldo, e non credeva che questi fosse uomo della Chiesa. Viste le allegazioni delle parti ed uditele diligentemente, ed essendo riuscito deficiente nella prova il Vescovo, Actuizio fu assoluto, *alla unanimità*, dalla domanda. Dopo le segnature dei Consoli e del Giudice, seguono quelle di dieci testimoni chiamati, e quella, incompleta, del notaio (*Reggia Picena*).

Nel 1198 poi, Attone, figlio di Attone del Manomesso (o Tenioso), che dovette essere quel medesimo che nel 1199 fu

governatore di Monte Santo per il Vescovo (Reg. C. 12) veniva fatto cittadino d'Osimo, assumendo l'obbligo di abitarvi per due mesi dell'anno, di difendere l'onore e l'utile della città, di obbedire ai Rettori come ogni altro cittadino, di non fare società od amicizia con i nemici della città, e di abitarvi continuamente in tempo di guerra. Prometteva di pagare duecento marche d'argento in caso di contravvenzione. Ebbe la casa posta *juxta portam antiquam Civitatis* (50) *et de foris et plateas Comunis et vineas et terras omnes sicut date fuerunt heredibus Landrini ubicumque.* Ebbe ancora per sè e suoi in perpetuo l'esenzione dalle tasse. Tra i testimoni fu un *Michele giudice da Macerata.*

Le città nostre, divenute padrone di sè stesse, cominciavano ad abusare di loro autonomia, per darsi addosso reciprocamente, e per finire poi con le guerre interne, tantochè il poeta potè dire, che nella nostra povera Italia non erano senza guerra *quelli che un muro ed una fossa serra.*

Col finire del secolo XII parecchi importantissimi avvenimenti ebbero luogo. La sostituzione dei Podestà ai Consoli; la cacciata di Marquardo o Marcoardo di Annuwiler o di Anwiller terra del Ducato di due Ponti (Zweybruken) sui confini dell'Alsazia a cui Errico VI aveva concessa la Marca di Ancona e i Ducati di Ravenna e Romagna contro la volontà del Pontefice; i tentativi di questo per impadronirsi del Ducato di Spoleto; le guerre fra le nostre città che finirono con la pace di Polverigi, castello ancora esistente, a pochi chilometri, ad ovest da Osimo. Ma siccome essi avvenimenti non maturarono o non portarono i loro frutti, pur troppo non belli, se non nel secolo XIII, così ne parleremo nella Conferenza che seguirà.

12. Riassumendo il fin qui detto noi troviamo, che verso la metà del secolo XI i luoghi di qui cessarono di essere sede di un Conte e centro di un Comitatus, e sede di un Vescovo, ed il territorio fu diviso per mezzo, attribuendosene metà al Co-

---

(50) Il Lancellotti nel libro scritto, cento anni indietro circa, nell'occasione di una controversia per preminenza tra Maceratesi e Camerinesi, disse che questa Porta anche allora si chiamava *dei figli di Attone.*

mitatus di Fermo, e metà a quello di Camerino, e così per la spirituale ai due Vescovi rispettivi. Poggio *S. Giuliano*, Castel *degli Elci*, il Castello dei *Figli di Adamo* erano sotto la Signoria del Vescovo di Fermo, signore della maggior parte del Comitatus. Il Castello di *Macerata* era dei figli di Attone e del figlio di Ildebrando.

Ma verso il 1080 la Signoria dei Vescovi cominciò a vacillare e forse fin d'allora si ebbero qui i Consoli. Lo Stato di fatto, che si era venuto costituendo, fu riconosciuto nell'anno 1116 dal Vescovo Azone. La costruzione del Castellare di Macerata, e le grandi turbolenze qui verificatesi verso il 1130, dettero occasione alla riunione dei Castelli di S. Giuliano e di Macerata. Fra il 1150 ed il 1160 poi, gli abitanti di quasi tutti i Castelli vennero ridotti, o si ridussero, tra le senate dei Castelli riuniti, e così venne a costituirsi l'attuale città. La quale era così cresciuta in forza, e si era resa così indipendente dal suo signore, il Vescovo di Fermo, verso la fine del secolo, che i Consoli di essa, insieme con un giudice, decidevano una causa tra esso Vescovo ed un uomo di qui, non facendo il primo rimostranze od opposizioni. Vedemmo quali fossero le istituzioni allora in vigore, quali la lingua, le monete, le misure, il valore delle terre etc., e quanta la popolazione di qui ed in quali condizioni, e quale la condizione materiale del Poggio S. Giuliano.

APPENDICE ALLA CONFERENZA V.ª

NOTIZIA SUL REGESTO DEI VESCOVI DI FERMO

ED INDICI PEL MEDESIMO

Quello che noi abbiamo chiamato *Regesto* o *Registro* dei Vescovi di Fermo, è propriamente intitolato (per quanto ricordo) *Liber privilegium et jurium Sanctae Firmanae Ecclesiae, etc.*

Esso non è se non una copia di circa quattrocento carte, fatta dopo la metà del secolo XIII, secondo dice il Catalani. Però già avvertimmo altrove (*Documenti dei secoli* XI *e* XII etc. pag. VII) come, da quello che esso scrittore soggiunge, possa argomentarsi che esso fosse redatto precisamente nell'anno 1266.

Nel 1740 l'Arcivescovo di Fermo Alessandro Borgia ne fece fare una copia dal chierico Domenico Maggiori, che fu poi un valente letterato, e questa copia, dopo diligentissima collazione, fu certificata conforme pienamente all'originale da due notai, che apposero la loro autenticazione in fine del volume.

Il Catalani professò ancor egli di averla trovata perfettamente conforme all'originale, che si conserva ancora adesso, quantunque molto deteriorato (a quanto ci dicono), nell'archivio municipale di Fermo. E per comodo degli studiosi, nell'indicare le carte in cui avevan principio i documenti da esso citati nel corso dell'opera, o riferiti nell'Appendice, seguì la numerazione di essa copia.

Non è mancato chi abbia cercato di impugnare l'autenticità del Regesto originale, ma il Catalani seppe assai bene difenderla (pag. 65-78), ed agli argomenti del dotto scrittore qualcosa aggiungemmo ancor noi. (*Documenti etc.* pagina succitata).

*

Il Wogel, siccome già dicemmo, lo ricopiò per intero per suo conto.

Molti scrittori di cose municipali pubblicarono i documenti che si riferivano ai loro luoghi (Costantini, Lancellotti, Vicione, Catalani, noi etc. etc.). Ma però nella sua integrità è rimasto sempre inedito.

Sarebbe una cosa ben vantaggiosa per gli studiosi, e specialmente per quelli delle provincie nostre, che esso fosse dato alla luce, corredato delle annotazioni fatte dal Wogel nella sua copia, e da altre.

Per fare intanto qualche cosa noi ne pubblichiamo gli indici.

In quanto a quello cronologico è da avvertire, che le carte contenute nella copia (che noi abbiamo esclusivamente consultata, avendola avuta in nostre mani per mesi parecchi, grazie ad una squisita gentilezza usataci dall'attuale Arcivescovo e Principe di Fermo Monsignor Amilcare Malagola), ad uno che si limitasse a contarle, apparirebbero in numero maggiore di quello che risulta dal nostro indice, perchè ci sono parecchi duplicati. E questa duplicazione avvenne forse, perchè essendo le carte raggruppate (a quanto pare) secondo i diversi luoghi, e poste originariamente nelle posizioni relative, e riferendosi spesso le carte a più di un luogo, ed essendo così in più di una posizione, chi le ricopiò non avvertì questo, e copiò tutte quelle di ogni posizione.

Non possiamo poi escludere che qualche carta possa esserci sfuggita.

Quanto poi all' indice per luoghi non possiamo pretendere di aver fatto proprio cosa completa ed immune da errori. Nessuno, in verun caso, può credere l'opera propria perfetta. Molto meno lo possiamo noi, che, per fatto proprio, non conosciamo, si può dire, se non il territorio di qui, e del resto abbiamo dovuto lavorare, confrontando le diverse carte fra loro, e con le attuali carte topografiche.

INDICE CRONOLOGICO

N. d'ordine	RUBRICHE	Anno	Carta
1	Scriptum Mainardi Comitis de Possessionibus in Montanis . .	977	53r
2	Donatio de Curte Posuli in pertinentiis Casale	995	147r
3	Precaria Acti Actonis filii Ildebrandi prope Campilliolo in territorio Firmano	996	411r
4	Scriptum Sancti Vincentii de Albula et de Iscla . . .	998	76
5	Precaria Ardoini territorii Montis Cosari	1008	346
6	Precaria Tusci filii quondam Joannis de Civitanova . . .	1009	263r
7	Venditio quam fecerunt Ugo et Opezo et Guido Viri Germani de Civitanova	1009	429r
8	Precaria Lungini de Colonia territorio Ripae Transonis . .	1009	311
9	Precaria Adami Actioni de Sancto Elpidio	1011	395
10	Venditio quam fecit Tenso et alii Uberto Episcopo in Forcellano Ripae Transonis	1020	354
11	Concessio quam fecit Acto filius Manfredi et Azzio filio Azzoni in Gructa Azzolini	1021	278r
12	Donatio D Modiorum Terre de Posulano in Ministerio S. Juliani.	1022	9
13	De Monte Cretaccio	1023	74r
14	Precaria Adelongi et Coni de Ripae Transonis	1023	397r
15	Concambium Mainardi filii quondam Gualllieri de Firmo . .	1026	261r
16	Donatio Castelli de Saltaritia	1028	104
17	Concessio quam fecerunt Episcopo Ardovino et Morico in territorio M. Sancti	1028	296r
18	Precaria Adelungi de Ripa Transonis de quo processit Acto Taddei.	1028	300
19	Concessio quam fecit Sarili filius q. Lamberti et Ineta jugalibus filia q. Petri inter Ministerio de... (S. Paterniani) . .	1028	427
20	Scriptum de Sancta Maria de Luvriano de CC Libris Modiorum Terrae	1028	95r
21	De Monasterio Sancto Martino in Tisino et de Castro Iscla .	1030	61
22	Concessio quam fecit Gisus filius q. Adelberti Domino Episcopo Liuberto in territorio Ripae Transonis	1030	318
23	Concambium Actonis et Guinziolini territorio Ripae Transonis .	1030	348
24	Venditio quam Giso Uberto Episcopo fecit prope Forcellano et Ripam Transonis	1030	353r
25	Concessio quam fecit Rapezo filius q. Sarili in territorio M. Sancti.	1031	275r

Numero d'ordine	RUBRICHE	Anno	Carte
26	Donatio M. quingentorum Modiorum in Monte de Arca . .	1031	131
27	Precaria Siletio filius Solfueri qui supervocatur Borellus in territorio Murri de Valle	1032	405
28	Precaria Rodulphi filii q. de Rodulphi Adae	1032	235
29	De Sancto Martino in Tisino et de Castello de Ischa . . .	1033	71
30	De Castello Fano et Monte Sancti Pauli et Monterano et Monte Cretaccio	1033	72r
31	De Castello Montis Aquilini	1034	67
32	Concambium juri Castro de Stablo	1034	69
33	Concambium quod fecit Giso filius Arduini in territorio S. Elpidii.	1035	406
34	Donatio Castri Monticelli ad Ecclesiam S. Laurentii et Castellum quod dicitur Podium de Sancto Rejano	1035	7r
35	Concessio de Castello de la Troja apud Servillianum . .	1036	146r
36	Scriptum de Tinniano et Roclano cum ccccccc Modiolis Terrae.	1037	79r
37	Concessio de fundo Coloniae facta Episcopo prope Ripam Transonis	1037	313r
38	Precaria Luitulphi qui supernominatur vocatus Paganelli de Ripa Transonis	1038	252r
39	Precaria Mainardi et Gualtherii filii q. Gualterii de Castello Carelli prope S. Martinum in Tisino	1040	274r
40	Precaria Transmundi de Murro de Valle	1040	299
41	Concessio quam fecit Adelberga in territorio Civitanova . .	1041	399
42	Precaria Adelberti filii q. Adami territorio Rapagnani . .	1041	356r
43	Concambium quod fecit Ubertus Episcopus cum Adelberto de Civitanova	1042	392
44	Concambium Mainardi Uberti et Tebaldi filiorum q. Tebaldi Comes.	1044	257r
45	Precaria Bambi filii Grimaldi de Monte Robbiano . . .	1050	279r
46	Precaria Sigifredi filius Sioctionis de Murro Valli . . .	1053	403
47	Precaria Luitulphi de Ripa Transonis	1052	387
48	Precaria Gorziani filii q. Ardovini de Castro Cerqueti . .	1053	259r
49	Scriptum Sancti Gregorii de Colonia cum cc Modiolis Terrae .	1053	83r
50	De Castello de Petra in Ministerio de Clenti	1054	9r
51	Precaria Actoni et Adelberti filii (Adami)	1054	410
52	Precaria Poli et Gisi de Monte Cosari	1054	222
53	Concessio quam fecit Lunginus	1054	385r
54	Concessio quam fecit Angelus filius Sigeradi territorio Murri de Valli et Montis Granarii	1054	344r
55	Donatio de Monasterio S. Angeli in Plano	1055	88
56	De Petritulo et de Saltaritia	1055	106
57	Idem de Petritulo et Martelliano et de Monte Berce et Saltariccia.	1055	107r
58	De Castro Altetae	1055	110r
59	Donatio Castrorum scilicet Lutenere et de Turre . . .	1055	117
60	Donatio Castelli de Cabiano cum *Ecc. Sancte Agatae* apud Ripam Transonis	1055	125
61	Donatio C. Modiorum in Murro.	1055	130
62	Concessio quam fecit Rampa de Macerata	1055	382r
63	Concessio quam fecit Transaricus Transarici in Curte de Petritulo	1055	416
64	Precaria Actonis Bulgari de Monte Ulmi	1057	209r
65	Precaria Adalberti qui supervocitatur Cinoco da Civitanova vel Montis Cosari	1057	371
66	Precaria Rainaldi Comes filii q. Rainaldi Comes prope Campitollio in territorio Firmano	1057	414
67	Scriptum de Cluano et aliis locis factum a Gualberto . .	1058	142r
68	Precaria Actonis Bulgari de Monte Ulmi	1058	208r

Ordine	RUBRICHE	Anno	Carta
69	Precaria Transmundi Gondiani et Petri filii Alderadi de Castello Cerqueti	1058	358
70	Concessio quam fecit Adelermus de Macerata	1058	424r
71	Donatio Casalis in pertinentia Montis Robiani	1059	97r
72	Precaria Adelberti Comitis filius q. Adelberti territorio Rapagnani et Turris S. Patritii	1059	319
73	Concessio quam fecit Ringarda filia Longini in territorio Civitanova	1059	374
74	Precaria Alberti filii q. Aczioni de Castello Montis Actonis et Montis Sancti Petri ultra Tennam	1059	376
75	Concessio quam fecerunt Grimaldus et Bernardo de Macerata .	1059	380r
76	Concambium quod fecit Berardus Abbas de Farfa cum Ep. Firmano	1059	408r
77	Concordia inter Episcopum et Abbatem Sancti Apolinaris in Classe super Terre (o Turre) et Lotenere	1060	144r
78	Donatio quintae partis Castelli montis Guarmini . . .	1060	52
79	Scriptum Sancti Vincentii de Iscla	1060	78
80	De Castello Treuxiano (o Treveniano) territorio Montis Actonis .	1061	41r
81	Precaria Actonis et Adventio territorio Ripae Transonis . .	1061	349
82	Precaria Rictii et Ciani et Zenzi et Trasberti in territorio Montis Guarminis	1061	420
83	Concessio Gualtieri filii Ugonis in Sancto Elpidio . . .	1062	3
84	De duabus partibus Gructe Azzolini cum MCCCCCCCCC Mod. Terrae	1062	101
85	Precaria Trasmundi Bambi in territorio Montis Sancti . .	1062	233
86	Concessio quam fecit Rodaldo et Liacto et alii territorio Civitanova	1062	351r
87	Precaria Todini et Baverii territorio Ripae Transonis . .	1063	351
88	Donatio Turris de Tronto	1063	65
89	Concambium de Castello Paterno territorio Ripae Transonis .	1063	127r
90	Concambium de Colle Celeri, Montone, Morteto, et Monte Bovario	1063	137
91	Concessio quam fecit Actio Presbyter prope Falleronem . .	1063	372
92	Scriptum de Longiano factum Adalberto Comiti. . . .	1063	150r
93	Scriptum de Collicillo	1064	152
94	Donatio unius (*partis?*) Castelli de Trasseto	1065	99
95	Precaria Actonis filii q. Petri de Monte Ulmi et aliorum . .	1066	251
96	Precaria Todulphi et Lupi filii Lamberti juxta flumen Albulae.	1066	273
97	Concambium quod fecit Aczius Episcopus cum Adalberto qui *Lungo* vocatur de Sancto Elpidio	1066	400r
98	Scriptum CCCCXL Modiorum Terre in Rofiano prope Ripam Transonis	1067	82
99	De Castello filiorum Bovezonis et pertinentia Montis Ulmi .	1070	33
00	Concambium quod fecit Grimaldus Actonis de Macerata . .	1070	283r
01	De Castello de Petra in Ministerio de Clenti	1071	10r
02	Precaria Grimaldi filii q. Actonis de Macerata	1071	217
03	Precaria Coni et Paganelli filii quondam Quipreti de Civitanova	1072	260
04	Precaria Coni de Civitanova in Ministerio de Clenti . . .	1072	323r
05	Scriptum Prestariae CL Modiorum Terre et Silvae in Curte de Colonia Ripae Transonis	1073	126r
06	Precaria Grimaldi filii quondam Actonis de decima quarumdam Ecclesiarum.	1073	219
07	Precaria Liutefredi filii q. Alberti etc. in fundo Colonia apud Ripam Transonis.	1073	272
08	Precaria Adalberti supervocatus Cinoco de Civitanova vel Montis Cosari	1073	370
09	Precaria Grimaldi Actonis de Macerata de decima . . .	1073	389
10	Precaria Liacti et Garelli filii q. Bonhomi	1073	422
11	Servitia debitalia Gastaldorum Ecclesiae	1074	30
12	Servitia debitalia Castelli Podii S. Juliani	1074	31r

Numero d'ordine	RUBRICHE	Anno	Cart
113	Conventio de Civitanova quae fuit facta inter Aldonenses et Episcopum	1075	116
114	Precaria Archipente de Civitanova qui fuit Pater Coni . .	1076	322
115	Concessio quam fecit Grimaldus Rustici de Macerata. . .	1076	390
116	Precaria Adalberti Archidiaconi in territorio Sancti Elpidii .	1079	2
117	Precaria Stephani quondam Barocci territorii Montis Sancti .	1079	277
118	Precaria Firmonis Adami de Murro	1079	384
119	Concessio quam fecit Bonafilia de Civitanova	1083	378
120	Donatio de Castello Corliano et in fundo Ilceto	1083	39r
121	Concambio Gozi filii Gisalberti de Podio S. Juliani . . .	1083	237
122	Refutatio de Castello Agelli	1086	47
123	Donatio de Castellis Latio et Umbriano et Cyriolo . . .	1088	20r
124	Concambium de Cucurre et de Palme et de Palma Vetula .	1088	23r
125	Precaria Folmari de Monte Sancto	1089	396
126	Precaria Coni et Marcoardi	1090	221r
127	Concessio quam fecit Alberto et Carbone filii q. Grimaldi Actonis	1092	388r
128	Concessio Gactae Comitissae filiae Bambonis in S. Elpidio . .	1094	6r
129	Precaria Ermengardae de Monte Granario	1094	367r
130	Donatio Castri de Rofiano	1095	45
131	Donatio Transmundi comitis de possessionibus suis in Tronto .	1095	62r
132	Donatio Castelli Traaseto ed de Rosano (o Tusiano) . . .	1095	124
133	Precaria Actonis Bolgerii (o Bulgari) Montis Ulmi . . .	1095	232r
134	Scriptum Castelli de Ilice quod nunc est in Macerata . .	1097	26r
135	Scriptum intra Ministerium Sancti Rustici	1099	134
136	Precaria Baroncelli de Ecclesia Sancti Gregorii	1099	327
137	Donatio de Peroccia	1100	89r
138	Donatio Castri Filiorum Tenzoni in Plebilongio S. Cassiani .	1100	120
139	Scriptum de Monte Bovario Territorio Ripae Transonis . .	1100	81
140	Donatio Castelli de Coccone et in Monte Tobiano . . .	1102	25
141	Donatio Castelli de Sculcula . , ...	1102	50
142	De Podio Sanctae Luciae et Cerqueto	1102	112r
143	De portu Liberii in pertinentia Montis Corilliani . . .	1103	119
144	Precaria Tebaldi Efredi	1103	436r
145	Precaria Vidonis, Germani, Maneri, et Elderico filii Joannis in S. Elpidio	1104	6
146	Precaria Sussonis filii de Molendino in Fluvio Tenna . .	1105	225
147	Precaria Joannis et Alberti filii Actonis de Macerata . .	1105	287
148	Scriptum in fundo de Cabiano	1106	135r
149	Promissio facta Episcopo Azoni de Castello S. Juliani a filiis Grimaldi Actonis	1108	28r
150	De Castro Sorvelliano	1108	85r
151	Concambium quod fecit Firmanus Episcopus cum Ugolino filio Actonis	1109	423r
152	Concambium quod fecit Azo Ep. cum Actone filio Bulgari, etc.	1109	365
153	Carta commutationis Gerardi de Podio S. Luciae . . .	1110	224
154	Scriptum de Castello Agelli	1112	48
155	Precaria Joannis filii Joannis de S. Elpidio	1113	314
156	De Castro Montis de Ulmo	1115	36r
157	Precaria Tusci de Civitanova	1115	248r
158	Privilegia et pacta inter Episcopum Azonem et Homines S. Juliani	1116	15r
159	Concessio quam fecit Sarulfus Ecclesiae Firmanae in territorio Montis de Valle	1117	293r
160	Precaria Coni et Paganelli infra Ministerio de S. Claudio . .	1118	220r
161	Precaria Mainerii de Sancto Elpidio de Curte Paradisi . .	1118	316r

	RUBRICHE	Anno	Carta
62	Concessio quam fecit Comes Giberto Gentili fratri suo . .	1121	227r
63	De Castello Montis Lordini et Tosiani	1126	109r
64	Donatio CC Modiorum Terre in Force in Montanis . . .	1126	122r
65	Precaria Gisi et Baroncelli de S. Elpidio	1127	318r
66	Aedificatio Montis Sancti	1128	149r
67	Promissio Rustici Grimaldi facta Episcopo de L. Grimaldi Actonis	1128	215
68	Concambium quod fecit Episcopus cum Ugone filio Morici de S. Elpidio	1129	321r
69	De Castro Franceguillae	1130	111
70	Promissio Rustici Grimaldi facta Episcopo, etc.. . . 1129	1133	215
71	Precaria Alberti filii Grimaldi de Castro	1130	263
72	Precaria Coradi et Actonis filii Guiccarii de Civitanova . .	1130	325r
73	Precaria Actonis filio Alberti et Prori de Civitanova . .	1132	216
74	Donatio Actonis filii Teniosi Grimaldi	1133	50
75	Precaria Guarmusae de Podio S. Juliani	1135	306
76	Precaria Racanelli in territorio Masseniani	1135	426
77	Hominium et fidelitas quam fecit Bonhomo Alberti de Macerata	1137	290r
78	Privilegia et pacta inter Episcopum Libertum et Homines Podii Sancti Juliani	1138	13r
79	De Castro Cerqueti	1140	115
80	Donatio Francevillae cum omnibus possessionibus . . .	1140	305
81	Precaria Guarmusae de Podio S. Juliani	1140	305
82	Concessio quam fecit Gentilis Adultinus Plebi S. Juliani de Petrafìcta que fuit comitis Giberti	1141	228
83	Concessio quam fecit Gentilis Adultinus filius Ismidonis Comitis	1141	226
84	Concessio Castri Franchevillae quam fecerunt Rogerius et Bernardus Comites filii Giberti	1145	226r
85	Precaria Guarmusae de Macerata	1143	307r
86	Precaria Marci Ardi de Civitanova	1145	324r
87	Scriptum de Sancto Benedicto in Albola	1146	63r
88	Precaria Bonhomi Comitis Bonhomi de Ripa Vetula . . .	1153	310
89	Precaria Guarmusae	1153	306
90	De eodem	1153	306r
91	Precaria Armanni filii Ugonis de Civitanova	1154	417
92	Precaria Ugosini Morici de S. Elpidio . . . . , .	1156	315
93	Precaria Comitis Rinaldi Ferronis et Falleronis	1157	212
94	Precaria Bordone et Arnolto et eorum fratrum de Macerata filli Guarmusae	1159	288
95	Donatio x Modiorum Terrae in Monte Granario . . .	1162	123r
96	De Ecclesia Sancti Salvatoris in Monte Granario . . .	1163	118r
97	Sententia super Castro Murri	1164	170
98	De Monte Octo	1165	96r
99	Donatio Castelli S. Proculi et S. Mauri	1165	206r
100	Precaria Tancredi de Monte Sancti Petri ultra Tennam . .	1165	292
101	Precaria Caricii et Thelanasii de Monte Luponis . . .	1165	363
102	Precaria Corradi et Suppo Cassale de Monte Luponis . .	1165	364
103	Precaria Presbyteri Alberti et Bonhomi etc. de Podio S. Juliani de Macerata	1165	367
104	Carta temporibus Censi, Montanelli, Tebaldi et Marcoardi de Monte Causaro	1166	240
105	Praeceptum Nuntii Imperatoris pro Episcopo Firmano de facto S. Angeli in Plano . . . . ,	1166	298r
106	Precaria Anacudei et fratrum de Curte Sancti Petri ultra Tennam	1170	250

Numero d'ordine	RUBRICHE	Anno	Carta
207	Concessio quam fecerunt habitatores Montis Miliani Episcopo qui est prope Montem Actonem	1174	229
208	Confirmatio jurium et privilegiorum Consulibus Firmanis a Cristiano etc.	1177	445
209	Alia confirmatio ut supra et prohibitio de erigendis novis munitionibus sine consensu civium	1177	446
210	Ut Homines restituant res Ecclesiae quando combusta fuit Civitas Firmana	1177	156
211	Constitutio Friderici I Imperatoris confirmans illas Cristiani .	1178	446^{r}
212	De Castello Petrituli	1181	328
213	Precaria facta Hospitali Pontis Potentiae	1184	336^{r}
214	Conventio Abbatis de Classe super Casale	1185	34^{r}
215	Promissio Consulum Montis Sancti	1187	43^{r}
216	Concessio de Podio S. Luciae et Sancti Juliani et Civitanova .	1187	114
217	Convenientia quam fecit Presbyter Petrus filius Alberti Actuni cum Gualtherio Zamballia de. S. Cipriano . . .	1190	267
218	Precaria de Domibus Postfida facta Jacobo etc. . . .	1190	330
219	Remissio facta ab Episcopo P. Hominibus Montis Ulmi et pro morte Abrahae	1191	190
220	Qualiter homines civitatis Novae promiserunt	1191	271
221	Concessio quam fecit Abbas S. Petri de Terentillo Transmundo de Cecilia	1191	292^{r}
222	Concessio quam fecit Imperatrix de Monte Novo . . .	1191	331^{r}
223	Locatio quam fecit Presbyter Episcopus de Vinea Gualdi . .	1191	359
224	Convenientia inter Episcopum et Canonicos et Consules S. Elpidii.	1192?	270^{r}
225	Qualiter..... de Montone	1192	224^{bis}
226	Concessio quam fecit Gualtherius Zamballiae pro Ecclesia territorio S. Cipriani	1192	266
227	Precaria Predati de Firmana Civitate.	1192	334
228	Donatio Gualtherii, Virdiane de bonis Donamontis a Castello .	1193	121
229	Indulgentia Domini Papae (Inn. III) de Mortuariis . . .	1194	224^{bis}
230	Qualiter Marchio Gottibaldus fecit Hominium et fidelitatem Episcopo pro Castro Cerqueti	1194	191
231	De facto Sancti Angeli in Montiliano	1195	308^{r}
232	Promissio de censu pro Ecclesia S. Angeli in Montiliano . .	1195	310
233	Scriptum de Colonia	1196	129^{r}
234	Promissio Transmundi filii Coni de Avelliano	1196	281
235	Ut Episcopus Presbyter non timeret Marcoaldum quia Ecclesia Romana privaverit eum	1196	187
236	Donatio Tancredi de Forcella filii Comitis Rainaldi Sorori suae Mariae.	1196	443
237	Ut Episcopus et Abbas Farfensis recipiant sacramenta fidelitatis a Civitatibus	1197	185^{r}
238	Pacta inter Episcopum Presbyterum et homines Monti Sanctis .	1198	11^{r}
239	Concessio quam fecit Episcopus Ecclesiae Sancte Crucis de Hospitali	1199	338
240	Testamentum Donnae Mariae filiae Comitis Rinaldi Castri Forcellae	1199	442
241	Testes super facto Murri de Valle.	1199?	433
242	Litterae Donni Henrici Regis pro fictu dando Episcopo . .	1199?	435
243	Servitia debitalia Castri de Mariano	1200	44
244	Concessio quam fecit Tebaldus Albrici Ecc. Firmane de Monte Actonis	1200	291^{r}
245	Promissio de censu pro Ecclesia S. Angeli in Montiliano . .	1200	309^{r}

RUBRICHE	Anno	Carta
Concessio quam fecit Monaldus fil. Comitis quondam Petri de Ecc. S. Marci	1202	247r
Quietatio quam fecerunt Rainaldus et Tebaldus pater suus de Monte Actonum	1202	265
Ordinatio quam fecit Senebaldus Giberti	1202	282r
Pacta et servitia Hominum Ripae Transonis Eccl. Firmanae promissa	1205	132
Qualiter D. Adenulphus concessit Hominibus Ripae Transonis Consules Salvis justitiis et rationibus Ecc. Firmanae	1205	184
Privilegium Donni Innocentii Papae III de Regalibus	1205	154
Scriptum de Castro Ceciliae	1207	94
Quomodo appellationes Podii et Maceratae perveniant Episcopo.	1207	—
De Castro Ceciliae	1208	91
Litterae Domini Innocentii ut Homines Civitatis Nove respondeant Episcopo	1208	167
Qualiter Homines Civitatis Nove restituerunt Plateam et Siliquaticum Episcopo	1208	192
Conventio inter Sinibaldum Cardinalem et Episcopum super fructibus Castrorum.	1208	207
Precaria Grimaldi Actonis Infantis de Civitanova	1208	302
Precaria Rainaldi Montis Viridis	1210	213
Pactum inter Episcopum et homines Ripae Transonis et qualiter Adonulphus Firmane Ecc. Ep. fecit quamdam provisionem inter populares et milites	1211	205 e 438
Precaria Castri Costangiole Adenulpho Crescentii	1211	444
Concordia inter Adenulphum et filios Manerii de Penna	1211	194
Constitutio Ottonis IV Imperatoris	1211	450
Precaria Scambi et Incalzi de Alteta	1213	247r
Confirmatio privilegii facta Episcopo Ugoni a Donno Innocentio	1214	155r
Comunantia facta Episcopo (a Comunitatibus de Comitatu)	1214	230r
Privilegium Alevandrini Estensis Marchionis et Anconae Firmanis concessum	1214	452r
Promissio Hominum Casalis S. Claudii de reparando Castro	1215	245r
Precaria Rogerii Sequini de Civitate	1216	361
Precaria Petri Massarette, hoc habet Servideus, de Monte Ulmi	1217	244
Precaria Servo dei Pepi de Podio S. Juliani	1217	241
Concambium quod fecerunt... Gulielmo Todisco.	1218?	239
Privilegia Montis Actonis	1218	229
Precaria Rainaldi Petri Paganelli de Macerata	1218	242
Precaria Actonis et Bonae Patris de Ripa Transonis.	1218	244r
(Compositio et) Precaria Accurri et Salimbeni (filiorum) Castaldi (de Monturano) de (terra) Sancto Cipriano	1218	256
Fidelitatem Vassallorum de S. Elpidio, Civitanova, Podio S. Juliano etc.	1218	256r
Precaria Donni Rainaldi de Ripa Transonis	1219	243
Pactum inter Episcopum Petrum et Monasterium Clarevallis	1219	329
Concessio quam fecit Thadeus Uguitionis E. F. de quibusdam hominibus Montis Actonis	1219	331
Precaria Rainaldi Petri Paganelli et Pauli de Macerata	1219	333
Ut Homines S. Elpidii obediant Episcopo tamquam Domino de pace facienda	1219	189r
Receptio fidelitatum quam recepit Ep. Petrus a quorumdam hominum Personis de Monte Actonis vel Sorvelliano	1220	360
Precaria Gentilis Alberti Staltuli de Monte Actonis	1220	382

Numero d'ordine	RUBRICHE	Anno	Carta
285	Precaria Recente filii Albrici Joannis.	1220	432
286	Privilegium cudendi monetae ab Honorio III concessum . .	1220	454
287	Litterae Donni Honorii Papae Potestati et Populo Firmano super coatione facienda populo Civitatis Novae ut relaxaret habitantes Montis Causarii.	1221	456
288	Compositio facta inter Petrum Episcopum et Dominum Gisonem	1221	159
289	Litterae Domini Papae Honorii III super facto Ecclesiae S. Salvatoris De Firmo.	1222	436
290	Litterae Pandulphi quod ejus factum non praejudicet Episcopo .	1223	206
291	Ut Marchio Estensis prestet auxilium Episcopo ad reparandum Castrum Casalis . . :	1223	188
292	De fictu et his qui pertinent ad Comitatum Rainaldo Episcopo .	1224	156
293	De fictu et adjutorio Castri Murri	1224	181r
294	Qualiter Homines Montis Luponis promiserunt solvere fictum Episcopo	1224	178
295	Qualiter Homines Civitatis Novae promiserunt solvere fictum Episcopo	1224	175r
296	Qualiter promiserunt dare Expensas Episcopo	1224	175r
297	Promissio fictus de Macerata	1224	171r
298	De fictu promisso ab Hominibus Montis Ulmi	1224	178r
299	De fictu Cerqueti	1224	178r
300	De fictu et adjutorio S Mariae (in Georgio.	1224	181r
301	De fictu et adjutorio Castri Montis Robiani	1224	182
302	Qualiter Cives et Homines Comitatus promiserunt respondere Episcopo de juribus E.	1224	172
303	Litterae Donni Honorii Papae ut Donnus Joannes de Columna faceret pacem inter Episcopum et Pandulphum . . .	1224	201
304	Litterae missae a Donno Honorio Papa dicto Donno Joanni pro eodem negotio	1224	202
305	Qualiter Donnus Joannes de Columna vocavit Episcopum Firmanum et Pandulphum ad pacem faciendam	1224	203
306	Ut Rollandus inquirat de portione Romanae Ecclesiae et Firmanae.	1225	167
307	Ut Homines Comitatus faciant Episcopo secundum mandatum Domini Papae sicut Cives fecerunt	1225	187r
308	Qualiter Homines Montis Luponis promiserunt dare Episcopo fictum et adjutorium	1225	176r
309	Qualiter Homines S. Elpidii solverunt poenam Episcopo . .	1225	174r
310	Precaria quondam Firmani de Rapagnano de benefitio *Castri* .	1225	269r
311	Qualiter D. Pandulphus constituit Alexandrum suum procuratorem in causa quam habebat cum Episcopo Firmano . . .	1226	169r
312	Qualiter R. Episcopus petiit ab Hominibus Ripae Transonis ut darent sibi fictum et adjutorium.	1226	183
313	De fictu Montis Robiani	1226	182r
314	De adjutorio et fictu promissis ab Hominibus Civitatis Novae .	1226	180
315	De fictu et adjutorio promisso ab Hominibus Cerqueti . .	1226	179r
316	Qualiter Homines Murri promiserunt solvere fictum Ecclesiae .	1226	177r
317	Qualiter Homines S. Elpidii promiserunt coadjutorium et fictum.	1226	174r
318	De adjutorio promisso ab Hominibus Sancti Justi . . .	1226	179
319	Qualiter Homines Murri solverunt fictum	1226	177r
320	Ut Marchio Estensis satisfaciat Episcopo de damnis et injuriis .	1226	203
321	De eodem	1226	204r
322	Fide''tatem quam fecit Petrus Ruberti Episcopo de Cerqueto .	1227	214r
323	Assignatio Castrorum quam fecit R. Episcopus Domino Rollando.	1227	168r
324	Ut Episcopus habeat fructus Maceratae et Montis Ulmi . .	1227	157r

[illegible]	RUBRICHE	Anno	Carta
25	Promissio Domini Papae inter Episcopum Rainaldum et Marchionem Estensem	1227	156^r
26	Pacta inter Episcopum Firmanum et Gentilem Munaldi de bonis Rainaldi Albrici	1227	198^r
27	De fictu et adjutorio Civitatis Novae	1227	180
28	Qualiter Homines Montis Sancti promiserunt solvere fictum et adjutorium	1227	185
29	Qualiter Homines Sancti Elpidii promiserunt dare fictum . .	1227	174
30	Precaria Girardi Alberti Diaconi de Mariano	1227	332
31	Precaria Andreae Montis Rubiani	1227	335
32	Qualiter Homines Civitatis Novae solverunt fictum et adjutorium.	1227	181
33	Precaria Rogerii et Uffreductii	1227	211
34	Testamentum Domini Rogeri Muli de Monte Sicci . . .	1227	153
35	Ut Homines Comitatus respondeant Philippo Episcopo secundum Privilegia	1229	157^r
36	Precaria Rainerii Magalotti de Castro ad Mare	1230	289^r
37	Promissio Domini Papae inter Episcopum Belluacensem et Episcopum Firmanum	1230	161
38	Promissio D. Papae inter Ep. Belluacensem et Ep. rmanum super fructibus Comitatus	1230	189
39	Promissio quam fecit Carbo Albertutii de Monte Actonis Rogerio Matthei de servitio faciendo	1231	356
40	Qualiter Episcopus Firmanus vendidit Episcopo Belluacensi fructus Comitatus	1231	440
41	Ut Dominus Joannes de Columna servet promissionem D. Papae.	1232	161^r
42	Compositio inter Gentilem de Popleto et Caesarium et Philippum Episcopum Firmanum super fructibus Comitatus. . .	1233	170^r
43	Testamentum Joannis Sequini	1233	211
44	Ut Dominus Joannes De Columna solvat pecuniam Episcopo .	1234	161^r
45	Ut Dominus Joannes De Columna servet promissionem factam inter Vicarios suos et Episcopum	1234	162
46	Precaria facta Fratri Actoni et suis Consortibus de Ripa Transonis	1234	282^r
47	Precaria Actonis et Corradi Grimaldi Actonis	1234	303^r
48	Litterae Gregori IX super defendendo Monasterio S. Anastasii ab oppressione patronorum	1234	456^r
49	Littere D. Sinibaldi pro homicidio commisso in territorio Montis Actonis	1235	164^r
50	Confirmatio pacti inter Episcopum Firmanum et Abbatem S. Salvatoris	1235	435
51	Ut Dominus Sinibaldus Cardinalis servet promissionem Domini Papae et removeat Balivos de Castris Episcopi . . .	1236	162^r
52	Litterae Domini Cardinalis Buccarello ut removeat Balivos de Castris Episcopi	1236	163^r
53	Ut Homines Ripae Transonis et aliorum Castrorum respondeant Episcopo	1236	163
54	Litterae Domini Cardinalis ut Castella respondeant Episcopo .	1236	164
55	Litterae Domini Sinibaldi ut Buccarellus relinquat Episcopo fructus Montis Sancti et aliorum Castrorum	1236	164^{bis}
56	Littere Domini Sinibaldi ut Buccarellus reddat fictum Montis Sancti.	1236	165^r
57	De Hominio et fidelitate quam fecit Toseratus Ponge de S. Angelo.	1236	335
58	Precaria Donni Actonis et Gentilis filii Actonis Armanni de Civitanova	1236	418
59	Litterae Domini Sinibaldi ut Vicarii iudices non audiant causas et quaestiones clericorum sed Episcopus	1237	164^{bis}

Numero d'ordine	RUBRICHE	Anno	Carta
360	Qualiter Homines Ripae Transonis promiserunt dare Episcopo D. libras Volturnenses pro Potestaria et pro satisfaciendis frumentis IX et annonae de praeteritis annis . . .	1237	369
361	Ordinatio Magistri Rainerii in Vicarium et Balivum . .	1238	13^{r}
362	Qualiter Donnus Acto dedit D. Paulo Plebano Marani Ecclesias S. Andreae et Sancti Pauli	1238	437^{r}
363	De Potestaria Cerqueti	1238	208
364	Testes de servitiis Hominum Marani	1239	339
365	Compositio inter Episcopum et Bonumaverem de Ripa Transonis.	1240	267
366	Praecaria Benvenuti Gualtherii Ripae Transonis . . .	1240	268
367	Privilegium Gregorii IX circa jurisdictionem Communis Firmanani contra Malefactores	1241	454
368	Constitutio Friderici II confirmatoria Constitutionis Friderici I .	1242	447
369	Alia constitutio seu privilegium Friderici II	1242	451^{r}
370	Litterae Rainerii Cardinalis Dominis de Monte Flore et Aspramontis	1246	460
371	Revocatio concessionis Castri Montis Cretaccii	1251	455
372	Litterae Domini Innocentii super reparatione Castrorum . .	1251	455^{r}
373	Litterae Domini Innocentii super molestiis a Comune Firmanorum illatis contra Homines Comitatus	1251	457
374	Litterae D. Innocentii super restitutione Castri Pennae S. Joannis.	1251	458
375	Litterae D. Innocentii Papae super reductione Comunis Firmani in possessionem suarum Villarum et Castrorum . . .	1251	458
376	Privilegium Innocentii Papae	1251	459^{r}
377	Litterae Domini Innocentii Papae super jura et privilegia Comunis Firmani	1253	455^{r}
378	Litterae D. Innocentii Papae Gerardo Cossadoca super gravaminibus ab ipso illatis Comuni Firmanorum	1254	459
379	Litterae D. Innocentii super restitutione Comuni Firmanorum Castri Montis Falconis	1253-54	458
380	Absolutio et confirmatio privilegiorum facta ab Anibaldo Trasmundi favore aliquot Comunitatum et Dominorum . .	1256	460^{r}
381	Litterae Alexandri Papae super restitutione Esculanorum et Offidanorum, etc.	1256	463
382	Concessio de Vinea Gualdi	1261	359
383	Litterae Clementis Papae Comuni Firmanorum de gratia non concedenda	1262	465
384	Precaria Radi Comes — Verso il mille	—	286
385	Quae sint Regalia et jura Curiae (È del libro dei Feudi) . .	—	165
386	Generationes Bonhominis . (Dopo il 1200) . . .	—	286^{r}
387	Servitia Hominum Marani (1239 o 1240)	—	285^{r}
388	Concordia inter Episcopum Firmanum et Praepositum S. Joannis de Petriolo . . . (Fra gli anni 1229 e 1250) .	—	431

INDICAZIONE DEI LUOGHI

AI QUALI LE CARTE DEL REGESTO SI RIFERISCONO (*)

(*) I numeri sono quelli d'ordine dell' Indice cronologico.

CONFERENZA VI.ª

DALL'ANNO 1200 ALL'ANNO 1259.

SOMMARIO. — 1. Condizioni delle nostre provincie. — 2. Vicende di Macerata fino al 1236. — 3. Fino al 1251. — 4. Fino al 1259. — 5. Reggimento Municipale, Potestà, Consiglio, Leggi, Giudizi, Finanze. — 6. Rapporti del Comune con il Sovrano. — 7. Costumi, S. Francesco d'Assisi, Chiese, Monete, Pesi e Misure, Uomini notevoli. — 8. Riassunto.

1. Avvertimmo, sul finire della precedente Conferenza, che di parecchi avvenimenti verificatisi, o cominciati a verificarsi, sul cadere del secolo xii, non potevamo allora tener parola, perchè i loro effetti od il loro compimento avevano avuto luogo solo nei primi anni del secolo xiii. Non farà quindi meraviglia se ripigliamo il nostro dire dagli ultimi tempi del secolo precedente.

A Guarniero IV, morto, come dicemmo, all'assedio di Crema, l'Imperatore sostituì per il Ducato di Spoleto un tal Bidelulfo e per il Marchesato di Ancona ed il Principato di Ravenna Corrado di Luzelinhart che dagli Italiani fu soprannominato *Moscaincervello* (1) « eo quod plerumque quasi demens videretur. » (Uspergense).

Ma poco appresso troviamo succeduto a Corrado, che forse era passato in Terra Santa con Federico Barbarossa, quale marchese di Ancona, Gottiboldo nipote di Guarniero, e lo vediamo ricevere in feudo dal vescovo di Fermo il castello di Cerqueto nel territorio attuale Pausolano. (Anno 1196. *Regesto*, Carta 187).

(1) *Müch-im-hirn.* Hurter. *Storia d'Innocenzo III*, Lib. IV, vol. I, edizione milanese, 1839, p. 411.

Però Gottiboldo dovette essere rimosso non appena tornarono di Palestina i grandi che avevano colà seguito l'Imperatore (2), e quindi, passato Corrado a reggere il Ducato di Spoleto, ebbe il Marchesato di Ancona, insieme, colla Romagna e col Principato di Ravenna, Marquardo di Anviller, scalco del nuovo Imperatore, che però passò ben presto in Sicilia per aiutare l'Imperatore a farla sua (3).

Errico VI morendo ebbe cura di prescrivere, che Marquardo dovesse ricevere la Marca di Ancona, e la terra di Bertinoro ed il Ducato di Ravenna dal Pontefice, e dovesse pure riconoscere dal medesimo Medicina ed Argelata, facendogli per il tutto omaggio siccome vassallo, e dovendo il tutto rimanere (permanere) in dominio della Chiesa se esso fosse morto senza erede.

Però circa la stessa epoca, o poco dopo, il Pontefice o non aveva voluto riconoscere Marquardo, o l'aveva privato dei feudi dall'Imperatore concedutigli, e di ciò abbiamo testimonianza nella lettera diretta al vescovo Presbitero ai 4 settembre dell'anno 1196 (*Regesto*, Carta 187), nell'altra dell'anno successivo con cui venne disposto che il vescovo di Fermo e l'abate di Farfa ricevessero giuramento di fedeltà dai luoghi delle nostre provincie, ed infine nel fatto che l'arcivescovo di Messina, orando alla presenza del Pontefice, chiese, « tra le altre cose, istan-
« temente che Marquardo, gran giustiziere dell'Imperatore, fosse
« liberato dall'assedio che i Romani gli avean posto nella Marca
« Guarneria. » (4).

---

(2) Marcovaldus sive Marquardus de Annuwilre sive de Anwiller oppido Ducatus Bipontini (Due Ponti Zveibruchen) in confinibus Alsatiae vir illustris ac imperialis aulae pincerna fuit, ac fratres habuit Diopuldum, Othonem et Sifridum, qui et ipsi flagella extiterunt Italiae, inferioris maxime, sive Neapolitani Regni. (Wogel, nota 2 a pag. 31).

(3) Gottiboldo però seguitò ad occupare ora un luogo ed ora un altro. Tenne per un pezzo Senigallia, e negli anni 1203 e 1204 fu podestà in Osimo non potendosi ammettere quel che dice il Cecconi (vedi nota 42) che Gottiboldo potestà fosse un Sinibaldi.

(4) Questo indicherebbe che Marquardo, in sul primo tornare che fece dalla Sicilia, fu dalle nostre popolazioni costretto a rimanere nell'Anconitano, e nemmeno lì era lasciato quieto.

Riccardo di S. Germano racconta che Marquardo, cacciato quasi dall'Imperatrice Costanza dalla Sicilia per mantenere questa in quiete, « si condusse nella Marca di Ancona ad esso « soggetta *proprietario dominio* ed ivi insieme con i suoi seguaci « *commise innumerabili mali.* »

L'Hurter poi, tedesco, dopo aver detto che Errico VI aveva affidato ai suoi diversi governi, prosegue: « Gli Italiani erano « prudenti, moderati, economi nella guerra; i Germani al con« trario avevano esercitato grandi crudeltà, fatto scempio di « nobili, oppresso il popolo, e la loro cupidigia non aveva ri« sparmiato nè i beni dei laici nè quelli della Chiesa. Inno« cenzo poteva quindi sperare di trovare favore per sè e con« trarietà contro gli stranieri. » (*Storia di Innocenzo III*, Libro I, pag. 191, tradotta dall'abate Rovida. Edizione milanese 1839) (5).

Ed infatti Innocenzo III cercò di ricuperare, o per meglio dire (secondo il nostro modo di vedere), di pigliare la Marca di Ancona ed il Ducato di Spoleto, ed inviò qui come suoi legati i cardinali Cinzio Cenci del titolo di S. Lorenzo in Lucina, e Giovanni da Santo Paolo del titolo di S. Prisca, perchè ammonissero Marquardo affinchè cessasse dal tiranneggiare la Marca. Il tedesco, che in principio non doveva essere molto in forze, fece vista di sottomettersi ai legati, e promise tutto quello che essi chiesero, ma appena fu in condizione da poter farsi valere, cominciò a fare peggio di prima, e a devastare chiese e ville per tutta la Marca, sotto gli occhi degli stessi legati (6) i quali finirono per scomunicarlo (COMPAGNONI, *Reggia Picena*, pp. 79-80) e poi cacciarlo dalla Marca, oppure ridurlo nuovamente in parte della medesima, e cioè in Ancona, mentre anche l'Hurter ammette, che quasi tutte le nostre provincie riconobbero la signoria e sovranità del Pontefice, a quel modo che,

---

(5) Secondo l'Audisio, *Storia civile e religiosa dei Papi*, vol. 3, p. 304, il pontefice esclamava: « Non sarebbe alla madre e regina delle chiese un'onta « incancellabile, se essa lasciasse gemere sotto *giogo straniero* popoli affidati alla « sua potenza temporale? »

(6) Merita di essere ricordato il fatto che Marquardo pose un vigoroso assedio a Ripatransone e la devastò col ferro e col fuoco.

per trattato, rimase ceduto il Ducato di Spoleto che il Pontefice si affrettò a visitare. (Hurter, pp. 198-206).

Ma non solo nell'anno 1199 Camerino ed Ascoli erano ancora per Marquardo, come dice lo stesso Pontefice nella sua lettera 1° aprile ai Consoli ed al popolo di Iesi *(Reggia Picena*, p. 80), ma le diverse città delle nostre provincie cominciavano ad avere controversie fra loro, secondo che seguivano o l'una o l'altra parte, e più ancora per contese su di alcune località, e perciò, appena cacciato definitivamente Marquardo per opera del cardinale di S. Prisca già nominato, dell'altro legato Uguccione Bolo Romano ovvero dei Conti Tiene da Vicenza, e dell'altro Fra Giordano da Ceccano abate di Fossanova, altrimenti detto del Foro Appiano, cardinale di S. Pudenziana del titolo del Pastore (*Ivi*, p. 81), proruppero guerre tra Camerino, Matelica ed Esanatoglia, tra Fermani, Osimani ed Anconitani.

Il Pontefice si adoprò in tutte le maniere perchè la pace tornasse « ben sapendo, scriveva l'Hurter, che la moderazione, « la dolcezza, i riguardi *per gli antichi diritti*, e non una esa- « gerata severità avrebbero potuto unire indissolubilmente gli « abitanti delle Marche alla legittima autorità » (Lib. IV, pag. 391) inviò un altro legato dandogli speciali istruzioni (pp. 392, 393).

Venezia poi, credendo di vedere in Ancona, che dipendeva allora dall'Imperatore greco, una pericolosa rivale, la investì, e se ne impossessò dopo un combattimento navale (pag. 471) senza però, a quanto pare, ritenerla.

Poco dopo infatti che questo era accaduto, e precisamente ai 22 gennaio del 1203 (7), venne fatto un trattato di pace fra

---

(7) La copia riprodotta dal Baldassini dice in tutte lettere *anno millesimo ducentesimo secundo* e non ha l'indicazione del giorno, e nemmeno quella dell'anno dalla morte di Errico, mentre quella riprodotta dal Compagnoni dice: *millesimo ducentesimo tertio, post mortem Domini Henrici Romanorum imperatoris in Regno Siciliae anno quinto quintodecimo kal. februari. Ind. V.* Ora siccome Errico morì in fine di settembre od ai primi di ottobre 1197 (Muratori, *Annali*) così è chiaro che l'anno quinto della sua morte si *compieva* con il fine di settembre od il principio di ottobre del 1202. Nei mesi successivi, e in quelli del 1203 era anno sesto come nel 1203 era l'indizione VI. Crediamo che la diversità nell'anno fra le due copie dipenda dal modo diverso di cominciare l'anno.

Per chi lo cominciava al 1° gennaio ai quindici di esso mese si era nel-

le diverse città delle Marche, il quale trattato, perchè firmato in Polverigi, castello tra Osimo e Jesi, ma alla prima città molto più vicino, prese il nome da esso luogo. Una delle copie di esso trattato si conservava e forse ancora si conserverà nell'archivio di Civitanova e di essa copia si valse il Compagnoni, riproducendola, ma non per intero, nella Reggia Picena (pagine 82, 83); un'altra copia esisteva e l esiste nell'archivio di Jesi ed essa fu riprodotta per intero dal Baldassini nelle sue *Memorie storiche* di essa città (p. 33).

Da una parte erano i Fermani con gli uomini di Torre di Palma, *del Poggio di S. Giuliano*, di Morrovalle, di Montelupone, di Monte Granaro, e di S. Giusto, gli Osimani con gli uomini di Monte Urbano e di Offagna, ed i Jesini. Dall'altra poi erano gli *Anconetani* con gli uomini di S. Elpidio, di Civitanova, di Monte dell'Olmo, di Recanati, di Castelfidardo e di Camerano, i Fanesi, i Sinigagliesi ed i Pesaresi.

Il Compagnoni dice che Macerata non prese parte nè alla guerra nè al trattato, perchè per lui il *Poggio di S. Giuliano* era cosa molto distinta da Macerata, era cioè quello che poi fu detto il Castello di S. Pellegrino (pag. 84), ma noi sappiamo che, fino a circa un terzo del secolo di cui parliamo, col nome di Poggio S. Giuliano era designato l'insieme dei Castelli di Macerata, del primitivo Podium, e di tutti gli altri i quali, come già dicemmo, tra il 1150 ed il 1160 erano stati ridotti entro le senaite dei riuniti Castelli, per rinnovare l'antica città, rimasta nel suo essere, come ci pare di aver dimostrato, fino alla metà del secolo XI. E sappiamo pure che i compilatori dello Statuto Maceratese, mostrandosi più ossequenti alla verità,

---

l'anno 1203, ma per quelli che lo cominciavano al 1° marzo si era sempre al 1202, che, a contare non dal giorno della morte di Errico, ma dal compimento dell'anno di essa morte, era sempre il quinto. Vuol dire che secondo la cronologia ora adottata dobbiamo dire come nel testo, e cioè che la pace di Polverigi seguì il 22 gennaio 1203 mentre nella copia più esatta, che è quella registrata nel *Libro Rosso* del comune di Osimo, stampata dal Martorelli (pp. 81-85) e ristampata nel 1878 come a nota 11, è detto *decimo Kalendas*.

Però vuolsi osservare che Innocenzo III aveva influito molto perchè la pace si facesse, avendo diretto in proposito agli Osimani una lettera in cui dà disposizioni e precetti in proposito (*Carte Osimane*, p. 117).

o facendosi meno dominare da quel malinteso spirito di municipalità che fece velo alla bella intelligenza ed alla molta dottrina del chiarissimo Compagnoni, non si peritarono di riconoscere, come cosa notoria, che in antico Macerata era stata designata *col nome del Santo suo patrono* (8).

Però quantunque le città nostre fossero tornate in pace tra loro; quantunque Innocenzo III avesse convocato un Parlamento generale in Orvieto nel 1201 o 1202, ed ivi si fosse stabilito che invece dei Consoli ci dovesse essere nelle città e terre un podestà come già si veniva qua e là praticando; quantunque nel 1207 avesse, per esempio, provveduto acchè fosse giudicata dai suoi delegati la controversia sorta tra il vescovo di Fermo e la nostra città, circa il diritto di giudicare in appello, pure le Marche o Marca di Ancona, come i Pontefici cominciarono allora a chiamare tutte le nostre provincie (9), non si mostravano niente affatto disposte a riconoscere stabilmente la sovranità dei Pontefici, nonostante il diploma rilasciato da Ottone IV, e poi da esso contraddetto col fatto, sicchè Innocenzo III si ridusse a concederle in feudo al Marchese Azzo d'Este (al quale l'Imperatore l'aveva già date allo stesso titolo), (anno 1209), appunto per questa principale ragione, che cioè esso marchese gli aveva promesso che, occupandole con grosso nerbo di armati, l'avrebbe ricondotte sotto la sovranità della Romana Chiesa (10). Però il marchese d'Este non ne fece nulla,

---

(8) « Civitatem nostram Maceratensem nemo ambigit ante multorum nostro- « rum majorum tempora *Castrum divi Juliani* nuncupatam fuisse, ejusque prae- « cibus, omnipotenti Deo annuente, ita eam ab omni incursu hostium, omnibusque « adversis et malis eripuit, ut quanta sit usque ad haec tempora semper et in « dies auctam reperiamus, gratias Deo, divoque Juliano continue agentes. » È però da notarsi che nell'atto di alleanza fatto nel 1198 tra gli Osimani e gli Anconetani (*Carte Osimane*, pag, 100) si fa menzione di *Macerata* un cui cittadino (*Dominus Acto*) era stato allora ammesso in Osimo. (*Ivi*) « Jurabunt sese juvare ac « defendere contra omnem hominem excepta Romana Ecclesia et exceptis his « solis civitatibus et castris que sunt in societate scilicet Civitas Firmana, et castra « Civitatis Nove, et *Macerata cum Podio*, etc.

(9) Anche nel 1214 Aldobrandino d'Este si intitolava *Marchiae Varneriae* Marchio (*Carte Fabrianesi*, p. 88).

(10) « Inter alias rationes, ea consideratione potissimum clare memorie patri « tuo Anconitanam Marchiam in feudum duximus concedendam, quia promiserat,

come vedremo in appresso, e si contentò di occupare le nostre provincie per suo conto, mentre vediamo che nel 1210 un suo giudice, nel solo nome di lui, rendeva qui giustizia, come apparisce da una sentenza resa tra l'Abazia di Fiastra (Clarevallis) ed alcuni di qui circa la proprietà di una vigna e fondo annesso in contrada Canepina (COMPAGNONI, pag. 88).

Nel gennaio dell'anno 1206 non erano qui se non sedici che fossero o volessero riconoscersi per vassalli del vescovo di Fermo, prestandogli omaggio, e facendogli giuramento di fedeltà in persona di Simone arciprete di Fermo, e stando nella chiesa di S. Giuliano. (*Regesto*, p. 256).

Nell'anno successivo poi quei di qui impugnavano nel vescovo Adonulfo, gran rivendicatore di sue prerogative (11), il diritto di conoscere in appello delle controversie che qui si agitavano.

« quod eam valida manu ingrediens ipsam ad ecclesie romane dominium revo- « caret. » Lettera d'Innocenzo ad Aldobrandino d'Este (THEINER, I, 44 e *Regesto* d'Innocenzo III, p. ... lib. XIV, lett. CII). L'impotenza d'Innocenzo III a metter ordine materialmente fu chiarita da altri fatti che fecero uscire l'Hurter nelle seguenti considerazioni.

« È uno spettacolo veramente curioso per l'osservatore, il vedere come la « potenza dei papi più profondamente estese le sue radici e più grandiosamente « si svolse, a misura che, pel corso dei secoli, essi dovettero combattere per so- « stenere il temporale dominio ora coi sovrani, ora cogl'indomiti gran signori « della capitale, ora col popolo romano..... Mentre i pontefici erano spesso ob- « bligati a fuggire da Roma e persino da tutta Italia, trovato appena un sicuro « asilo, da questo dirigevano la cristianità intera con tutta la possa della loro « volontà; e nel medesimo tempo che Roma ribellavasi contro l'autorità del « suo signore feudale, le leggi dei pontefici, i loro decreti, le loro decisioni in « materie spirituali erano fedelmente eseguite in tutta Europa; perchè il pen- « siero è più forte di qualunque potere temporale, e quegli al quale sono gli « spiriti sommessi è sempre un assoluto sovrano ancorchè si trovasse nei ferri. « Le parole del fondatore della chiesa « *il mio regno non è di questo mondo* » « si sono verificate in ogni età in tutta la loro forza ed estensione. » (Libro VI, principio).

(11) Adonulfo investito da Innocenzo III *per vexillum* del comitatus con diploma 27 dicembre 1205 (CATALANI, pag. 348. *Regesto*, Carta 154), concesse a quei di Ripatransone di poter avere i Consoli etc., tutto il territorio infra ripas et carbonarias praedicti castri ad habitandum, il diritto di avere « communantiam et jus habitandi in castro... franchilitiam, et libertatem habendi, administrandi et constitutum faciendi, salvis tamen rationibus et *justitiis* ecclesie Firmane, salvis etiam debitalibus servitiis et appellationibus (Dicembre 1205, CATALANI, pag. 349. *Regesto*, Carta 184). Volle però che gli rilasciassero una

Nel 1212 poi procedevano più oltre, ed occupavano e distruggevano il Castello o Poggio di Casale, che il vescovo affermava essere suo e ne deducevano gli abitanti dentro la cerchia delle proprie mura ovvero delle proprie senaite.

Ma nel novembre del 1214 i Comuni di S. Elpidio, di Civitanova, di Morrovalle e quello di qui facevano al vescovo Ugone solenne promessa di piena obbedienza « tam in personis, « quam in rebus, tam in conservatione libertatis et boni sta- « tus, in resistendo, contradicendo adversariis et inimicis « firmanae ecclesiae ac nostris, et si contigerit firmanam eccle- « siam vel vos (in servata libertate et in bono statu omnium « scilicet hoc contractum sequentium) ad guerram, quod Do- « minus avertat, casu aliquo pervenire...... promittimus in per- « sonis et rebus pleniter obedire, et intendere tam de militibus « ex nobis faciendis, quam de aliis etiam *adjutoriis et soldo-* « *nariis inveniendis et tenendis*, de pace quoque statuenda, etc. ».

Però in queste cose, come nel resto, il vescovo non avrebbe potuto agire e disporre secondo il suo solo volere, ma avrebbe dovuto regolarsi anche con il parere dei *Saggi* che i predetti Comuni gli avrebbero per tale effetto inviato o designato, « Parebimus et comuniter faciemus secundum quod, de *Con-* « *silio Sapientum quod vobis* (vel) Donno Episcopo pro tempore « *assignabitur* de praedictis terris, et de vestra providentia « videbitur expedire, promittentes omnes praedicti pro nobis « et nostris terris facere observare omnia et alia quae addenda « vel minuenda de *vestro Consiliariorum consilio* (12) duxe- « ritis statuenda et ordinanda. « (*Regesto*, Carta 230r).

Molto probabilmente fu a seguito di quest'atto di concordia e di obbedienza che nel giugno dell'anno 1215 gli abitatori di Casale qui dedotti, riuniti nella chiesa di S. Giuliano, dichia-

---

carta per gli obblighi che avevano verso di lui (359 e 132). Da quei di Civitanova esigette la restituzione « Platee et Siliquatici », che affermavano essere stati loro concessi con atto da essi fabbricato (*Regesto*, Carta 192). Fece guerra contro i conti di Aspromonte e di Monte Fiore che gli avevano tolta la quarta parte del Castello di *Cecilia*, etc. etc.

(12) Questo Consiglio era cosa diversa dal Consiglio sapientum di cui sopra? Era forse cioè il consiglio privato del vescovo? Parrebbe che no.

rando di volere la repristinazione del suddetto castello, promisero di riparare, incasare e chiudere il castello stesso nel posto che il vescovo avrebbe designato, e di abitarlo in soggezione di lui, e di ritenerlo « ad fidelitatem et servitium ecclesiae Firmane. » Più specialmente poi promisero, che l'incasamento (ossia la fabbrica delle case) l'avrebbero fatto prima della mietitura, e la chiusura (intendi un recinto qualunque) prima delle vendemmie, e dentro tre anni ci avrebbero fatto un recinto di murato di dieci piedi di altezza (*Regesto*, Carta 246).

Ma le promesse fatte non vennero mantenute, tanto più che quei di qui avevano, nel maggio del 1219, stretto alleanza difensiva ed offensiva con quei di Montolmo (COMPAGNONI, pag. 92 e 93) facendo riserva solo per la Curia imperiale (13), sicchè il vescovo ebbe a ricorrere al Pontefice, il quale delegò il vescovo di Umana, che era un tal Sanguino (WOGEL, pag. 42, 43) a provvedere in proposito. Venne il vescovo or menzionato, e cercò d'indurre gli abitatori di qui a ricostruire il castello di

(13) Nel 1222 fecero i Maceratesi, secondo il Wogel (p. 35), un'altra alleanza con gli Osimani, i Sanseverinati, i Tolentinati, i Matelicesi ed i Recanatesi, e l'atto sarebbe stato riprodotto dal Martorelli nella *Storia d'Osimo* e dal Marangoni in quella di Civitanova. Però questa affermazione del chiarissimo scrittore non è molto esatta, mentre la carta, come è riferita dal Martorelli, da cui la prese il Marangoni, è del seguente tenore:

« Dominus Albertus Judex et Vicarius Civitatis Auximi constitutus una cum « Consilio speciali et generali, etiam junctis, et aliis bonis hominibus ejusdem « Civitatis in domo Stephani Simonis more solito congregato, dedit verbum et « licentiam Domino Spato Ambasciatori Macerate pro Comunitate Macerate « recipienti, contrahendi societatem cum Comuni Civitatis Nove, Sancti Elpidii, « et Montis Rubiani, si eis bonum et utile videbitur, salvis omnibus pactis, « quietationibus et promissionibus factis ab ipso Comuni Macerate tam Com- « muni Auximi et Racanati, quam Comuni Sancti Severini, Tolentini et Mate- « lice, et omnibus aliis sociis et amicis ipsius Civitatis Auximi, et omnibus aliis « salvis, quae essent inter eos; et salvo et excepto quod propter hanc licentiam « et propter dictam Societatem dicta Comunitas de Auximo non teneatur de « aliquo, nec obbligetur illis Comunibus Civitatis Nove, et Sancti Elpidii, et « Montis Rubiani, et quod non debeat in aliqua occasione gravari nec gravamen « aliquid sustinere occasione dicte licentie et Societatis aliquo modo vel ingenio « supra facta ». (Seguono le firme di parecchi ufficiali e cittadini). Essa fu fatta il giorno 10 agosto (domenica) 1222, ma non deve esistere più nell'Archivio osimano perchè non la veggiamo riprodotta nel Volume delle carte osimane, quarto della *Collezione dei documenti storici antichi marchigiani* - Ancona, 1878.

Casale, ma non ci riuscì e quindi lanciò la scomunica contro di essi. I nostri non se ne dettero per intesi *(maledictionem sicut aquam bibentes)* e allora scorso il termine di legge e cioè il biennio, il Pontefice scrisse a Gisone di S. Piero procuratore del marchese Azzolino d'Este (14), affinchè, a norma dell'accordo o composizione fatta tra esso marchese ed il vescovo, essendo cresciuta a tanto la pervicacia di quei di qui da rendere *necessaria la invocazione del braccio secolare,* provvedesse efficacemente. E questo succedeva nel 1221.

« Nobilitatem vestram monemus, rogamus, et hortamur in « Domino per apostolica scripta mandantes, quatenus sic in hoc « eidem Episcopo contra praedictos homines potenter et viriliter « assistatis, quod et ipsi vel inviti satisfacere compellantur, e « nos qui pati nolumus ejusdem ecclesiae jura diminui, devo- « tionem vestram possimus merito commendare. Datum Alatri « Idus Maii Pontificatus nostri anno VI. » (COMPAGNONI, *Reggia Picena*, pp. 94, 95).

Ma il marchese Azzolino, o, per meglio dire, il procuratore di lui Gisone, piuttosto che pensare a costringere quei di qui a fare a modo del vescovo e del Pontefice, cercava di farsi riconoscere non solo signore di qui, ma eziandio di molti altri luoghi del contado fermano, sui quali la signorìa del vescovo sembrava meno fondata, nè, per quanto si fosse venuti ad una composizione od accordo tra esso Gisone ed il vescovo, si aveva molta volontà di eseguirla. Ed il fatto è insomma, che Casale non fu riedificato, nè quelli che prima vi abitavano e poi erano stati qui dedotti tornarono mai a risiederci, tanto vero che anche nell'anno 1238 verteva lite tra essi abitanti ed il vescovo (15).

---

(14) Morto Aldobrandino d'Este senza lasciare prole maschile, Innocenzo III, il giorno 28 maggio 1215, invitò il fratello di lui, Azone, a prendere il governo della Marca. Però fu solo ai 4 di aprile 1217 che Onorio III gliene dette la investitura. Morto poi, di lì a poco, anche Azone, Onorio III dette l'investitura ad Azzolino figlio di lui, ed ai 22 di settembre 1221 prescrisse agli Anconetani, Umanatensi, Recanatesi, Castelfidardesi, Cingolani e Montecchiesi che gli prestassero obbedienza (WOGEL, p. 34).

(15) Fu appunto il 3 settembre detto anno che gli uomini di Casale, raccolti nella chiesa di S. Pietro, rilasciarono mandato al signor Giacomo di Attone

Il Catalani spiega la diuturna contesa tra il vescovo di Fermo ed i marchesi Azzo VI, Aldobrandino, Azzo VII ed Azzo VIII od Azzolino, con dire che siccome i Pontefici avevano dato in feudo la Marca di Ancona ai predetti marchesi e d'altra parte avevano investito il vescovo di Fermo del Comitato Fermano, ne avvenne che: « Firmanus Episcopus et Marchio « Anconitanus jure meritoque super comitatus nostri dominio, « ac aequali, si recte video, rationum pondere decertarent. » (pag. 163). Però a noi sembra più consono a ragione, e più in armonia coi fatti i quali ebbero luogo, il supporre, che le ragioni del vescovo di Fermo sopra alcuni luoghi fossero meno chiare che non quelle su di altri, e che i marchesi ritenessero che i suddetti luoghi non fossero compresi nell'investitura fatta al vescovo, mentre questo sosteneva il contrario. A questo modo si spiega ancora il fatto che i legati pontificii, quando il marchese era assente, ne tutelavano le ragioni non altrimenti *che se trattato si fosse di affare proprio del Pontefice.* (CATALANI, p. 165). Ed infatti, più luoghi si potevano addimostrare, con ragioni più o meno solide, non compresi nella signoria del vescovo, e più ne rimanevano di soggetti ai marchesi, e quindi alla Chiesa Romana, da cui essi tenevano l'investitura, ed alla quale, essa investitura terminata, sarebbero ricaduti.

A conoscere dalla contesa tra il vescovo ed il marchese furono da essi eletti ad Arbitri, con patto che il disobbediente dovesse pagare all'altro cinquecento marche, il Patriarca di Aquileia legato dell'Imperatore (16) e Pandolfo Savelli suddiacòno e notaio apostolico legato pontificio, spedito qui perchè desse il

---

nella causa che avevano contro Morico, Sindaco del vescovo di Fermo Filippo (Cassettino 2, Lett. *Z.*).

Il Catalani (p. 159) censura aspramente il nostro Compagnoni perchè questi « perfracte negavit *jus ullum Firmano episcopo fuisse super Casale S. Claudii* » (p. 159). Però a pag. 140 aveva detto esso stesso, che il vescovo Presbitero aveva una lite con l'abate di S. Apollinare in Classe sopra il castello di Casale, e che per la decisione si erano nominati degli arbitri, e che essa fu emanata nel senso che fosse restituita dal vescovo la chiesa di S. Claudio *et placitum suorum hominum quod debet habere in Castello..... cum collecta* (pag. 343, anno 1185).

(16) THEINER, I, pag. 67, ossia in sulla fine del documento CIV.

possesso di queste provincie ad Azzo VIII, ed il lodo dei due fu del seguente tenore:

« Permittat Dominus Gisius, pro Marchione, ut dominus epi-
« scopus *pleno jure* teneat et possideat castra et loca inferius de-
« notata, videlicet Ripam Transonis, cum pertinentiis suis, ca-
« strum Maranum, Campufullonem, Cerquetum, Montem Actonem
« et Montem Sanctum, et tria castra quae dicuntur esse canoni-
« corum, Criptam, Monteranum et Montem S. Petri Canonicorum.
« Alia vero omnia tam in *civitate*, quam in *comitatu* dominus
« dictus Gisius pro marchione pleno jure teneat et possideat,
« et ei pro marchione ipse episcopus praestet auxilium et con-
« silium et favorem ad manutenendum et utendum. Eodem modo
« in supradictis locis et castris dominus Gisius det ipsi episcopo
« auxilium, consilium, et favorem, juvamen ad manutenendum
« et conservandum et *etiam ad reparationem castri Casalis in*
« *loco in quo fuit*, reservando domino episcopo praedicto in
« caeteris (*Castris)* vassallos suos, domos, manualia, plateas,
« jura emphyteotica et alia quae in ipsis sine quaestione pos-
« sidet et e converso, ita tamen quod alii omnes in civitate
« et comitatu, praeter quam illi de locis superius nominatis,
« sive vassalli sint, sive non, jurent fidelitatem marchioni,
« vassalli tamen episcopi, tam in civitate quam in comitatu,
« jurent *salva fidelitate ecclesiae et episcopi et e converso.* »

Riservata poi la decisione sul merito, ossia, come si disse, *super jurisdictionem*, si ordinò che quanto si era così pronunciato dovesse osservarsi per un triennio, o per un tempo maggiore a volontà delle parti, salve in tutto le reciproche ragioni (*Reg.*, Carta 159. Catalani, pag. 353-354).

Ancora questo avveniva nel 1221. Prima però che il triennio spirasse, da una parte passava a miglior vita il vescovo Pietro succedendogli Rainaldo, e dall'altra Giso o Jiso di Campo S. Piero, il quale, facendo assai male gl'interessi del suo signore, aveva smunto le popolazioni nostre ed era ricorso ad ogni maniera di sevizie, veniva spogliato da Onorio III di ogni autorità (Muratori, *Antiquitates Medii Aevi*. Tom. I, pag. 177 e 333). Le popolazioni di qui si rivolgevano di nuovo verso il vescovo, e ne proveniva un atto di molta importanza fatto in Fermo il 12 agosto 1224.

Con esso atto i cittadini di Fermo e gli uomini del Comitato, e cioè quelli di S. Elpidio, Civita Nova, Monte Santo, Morrovalle, Monte Lupone, Macerata, Mont' Olmo, Monte Giorgio, Monte Rubbiano (17) « ad honoren et bonum statum sanctae « firmane ecclesiae et libertatis Firmi et Comitatus » promisero tutti insieme « jurisdictionem ecclesiae firmane, ab « imperatore et summo pontefice sibi concessam, defendere, « manutenere *in suo bono statu, pro posse conservare, no-* « *strum bonum statum atque consuetudinem conservando*, et « promittimus, bona fide, sine fraude, resistere pro *toto posse* « *nostro* quod nullum recipiemus alium dominum, quocumque « nomine constiterit, praeter episcopum firmane ecclesiae. »

Seguivano poi altri patti riguardanti sia l'aiuto che i diversi luoghi doveansi dare reciprocamente, sia i pesi che essi assumevano rispetto al vescovo, sia le garanzie che volevano, sia infine le norme da osservarsi pel governo tra luogo e luogo.

« Si necesse fuerit juvabimus nos vicissim totis nostris « viribus, bona fide, sine fraude, in exercitu campestri, et aliter « nostris redditibus et expensis requisiti (18) a damnum pa- « tiente in jurisdictione, aut modo hoc nos respondebimus de « comitatu.

« Quod si qua privilegia vel istrumenta seu compositiones « inter ecclesiam, aliquod castrum vel castra reperiuntur con- « fecta, *prorsus ab episcopo conserventur* nec ultra tenorem pri- « vilegii, vel instrumenti, seu compositionis concedat. »

---

(17) Si noti che tutti questi luoghi, e cioè la città di Fermo ed i castelli del Comitato qui nominati, erano quelli che, secondo il compromesso, dovevano essere tenuti dal marchese o dal suo procuratore. Si noti ancora che l'alleanza che i Maceratesi volevano fare nel 1222, come a nota 11, era forse diretta allo stesso scopo a cui intendevasi col patto di cui ora.

(18) L'esercito campestre era forse tutta la milizia comunale che non si dilungava, o di poco, dal territorio comunale, come adesso la milizia territoriale, mentre con quell'*et aliter nostris redditibus et expensis* si alludeva ad una spedizione regolare più lontana fatta *cum cernis* (ossia con fanteria scelta) *et tentoriis*, come si esprime lo Statuto del secolo XIII al capitolo X, e come avveniva anche altrove (Pertile. *Storia del Diritto*, § 58, tom. II, pag. 408), ovvero più probabilmente si alludeva agl' ausiliari ed assoldati per conto del Comune, come era detto chiaramente nell'atto del 1214.

« Si quod vero castrum non *habeat instrumentum vel privi-*
« *legium et de novo vult invenire, ad similitudinem* alicujus
« instrumenti ab antecessore suo confecti, secundum petentis
« electionem episcopus *ei concedere et observare teneatur.*

« Si quod vero *castrum non habet neque vult invenire de*
« *novo, in eo bono statu in quo nunc est ab episcopo conser-*
« *vetur* » (19).

« Fictum vero episcopo in futurum singulis annis pre-
« stabimus (et) secundum quantitatem hoc anno praestitam
« vel promissam, nomine ficti exigat (ur?) hoc a dicto.

« Quod si in aliis partibus Marchiae fictum per aliqua
« tempora non solveretur, per illa nos de comitatu, qui hoc
« juraverimus, solvere non teneamur, et cum Marchia *vacaverit*
« habeat episcopus tantum illa quae consuevit habere cum
« Marchia *vacat* (20), in singulis castris, et praedicta omnia
« circa jurisdictionem serventur sibi promissa.

« Item nos Firmani cives et predicti homines de comitatu
« vicissim promittimus inter nos, firmam pacem inter nos
« tenere, et si quis nostrum ab aliquo offenderetur, in persona
« et rebus, nos ipsum juvabimus nostris redditibus et expensis
« bona fide, sine fraude, pro posse, ad interpellationes et ter-
« minum damnum patientis.

« Item si discordia oriretur inter nos, sive inter civitatem
« et castrum, vel infra castrum et castrum, aut inter homines
« civitatis infra se vel alicujus castri, nos teneamur bona fide,
« sine fraude, *ad mandatum episcopi studere in quantum pos-*
« *sumus ut pax inter eos fiat usque ad compositam pacem,* et
« si per eum staret, nihilominus teneamur ut pax fiat instruere
« in quantum possumus (21).

---

(19) Non crediamo di andar lungi dal vero, affermando che questa clausola non solo doveva riguardare quei luoghi che ancora non avessero avuto una carta di franchigia, ma quelli eziandio che di essa carta non volessero più prevalersi, come quella che riconosceva loro minori diritti di quelli che a questa epoca godevano. Tra questi luoghi doveva essere anche Macerata.

(20) *Marchia vacat* vuol dire forse *Marca senza un marchese che la regga?*

(21) Ecco un notevole esempio di accordo per il mantenimento della pace, a quel modo che nella clausola successiva si ha come un esempio di trattato per un'azione comune contro i malfattori.

« Bandizati non recipientur: fures capientur ubicumque « ab aliquo nostrum invenirentur, si poterint. Et hec omnia « extendantur ad futurum et si aliquid fuerit additum *de comuni* « *voluntate episcopi, et hominum de comitatu, habeatur firmum* « *et ratum.*

« Et per hec sacramenta teneamur in omnibus supradictis « mandato domini Papae facto presentialiter ipsi episcopo vel « ejus procuratori, et procuratoribus, vel etiam CURATORI civitatis « et comitatus, et per hoc juramentum teneamur omnes qui « ea (sacramenta) non fecerimus ad fidelitatem ecclesiae Fir- « manae et episcopi (22).

Però il legato pontificio, Pandolfo Savelli già nominato, contrastava i diritti che il vescovo aveva cercato di far riconoscere, e la cosa arrivò fino al punto che il legato Giovanni Colonna, rettore del ducato di Spoleto e Cardinale, per ordine del Pontefice, il quale gli scriveva di non volere « ut Marchiam totam episcopus sicut intendit usurpet » (CATALANI, pag. 165), chiamò a sè qui in Macerata, ove allora si trovava, i due contendenti, e trovato il Vescovo renuente ad ogni proposta di conciliazione, ingiunse ai due che dovessero osservare l'accordo interceduto tra il vescovo Pietro e Gisone, comminando le censure a chi di loro avesse fatto opposizione. Il Pontefice poi inviava Rollando suddiacono e suo cappellano perchè facesse diligente inchiesta « super possessione sedis apostolicae ac ec- « clesiae firmanae, ut ex ejus relatione instructus, secundum « veritatem procedere valeret » (*Reg.*, Carta 168).

Ma mentre queste cose accadevano, il giovane marchese d'Este, fortemente turbato per le medesime, dopo avere mandato innanzi bande di uomini che si diportavano più da ladroni che da soldati, messosi a capo di un grosso nerbo di truppe si af-

---

(22) Notevole è qui la menzione di un *Curatore* della città o del *Comitato*, a simiglianza dei *Curatores* o *Correctores* degli ultimi tempi dell'impero romano. Si noti poi che le due frasi *per haec sacramenta* e *per hoc juramentum* si riferiscono al fatto, che i presenti alla compilazione dell'atto giurarono allora, mentre in seguito l'atto dovette essere giurato nei singoli luoghi dagli assenti.

frettò a qui recarsi. I paesi di confine furono i primi a sentire gli effetti dell'ira di lui. Fu fatta una scorreria sopra Montelupone con portar via non piccola preda e con uccisione di persone. Fu fatta una cavalcata contro i luoghi di qui e cioè contro il Poggio di S. Giuliano e contro Macerata « portandone « via moltissimo bottino con grave ingiuria e danno del vescovo « e dei fedeli suoi figliuoli. » Montolmo fu preso con incendio del sobborgo e molti uomini furono fatti prigionieri.

Onorio III scriveva subito al marchese (23), in data 10 novembre 1226, ammonendolo ed ordinandogli che avesse a risarcire i danni inferiti, ed avesse ad astenersi dal molestare o far molestare il vescovo ed i suoi, mentre se credeva « *ali-* « *quod habere contra dictum episcopum facile de ipso* (diceva) « *poteris per nos justitiam obtinere* » (CATALANI, pag. 357, *Regesto*, Carta 204). Ma pare che il marchese non si desse troppo per inteso di questa prima lettera pontificia, perchè ai 22 di dicembre Onorio III tornava a scrivere lagnandosi gravemente, che, in disprezzo della proibizione fattagli, irrompendo nei territori della Chiesa fermana, avesse devastato con gl'incendi molte ville, ed (oltre aver inferito altri danni di persone e di robe) avesse occupato a forza Montolmo e continuasse a tenerlo. (*Regesto*, Carta stessa, CATALANI, pag. 358).

Ma la minaccia del Pontefice, che cioè se il marchese non avesse cessato dalle molestie e non avesse restituito Montolmo, avrebbe provveduto di per sè, non fece neppur essa molto effetto, tanto più che, poco appresso, Onorio III ebbe a passare di questa vita (18 marzo 1227). Però sembra che avesse maggior efficacia la resistenza che opposero armata mano il vescovo insieme con i Comuni ed i Baroni della diocesi. Ed infatti da un provvedimento del Pontefice Gregorio IX del 28 maggio 1227 e dal processo verbale di consegna di alcuni castelli fatta dal vescovo di Fermo

---

(23) I fatti qui accennati sono affermati nella lettera del Pontefice. « Post- « modum quoque Podium S. Juliani et Macerate hostilitus equitantes exinde « predam quam plurimam abduxerunt, in gravem ipsius et suorum fidelium inju- « riam et jacturam. »

in obbedienza di esso provvedimento (*Regesto*, Carte 156 e 168) risulta, che se ambedue i contendenti avevano finito per ricorrere al Pontefice « cum ad presens sine multo discrimine « litigare non possent, » pure il marchese non aveva potuto occupare se non Montolmo, Macerata e Montegiorgio, i quali però prese dopo interposto l'appello al Papa ed a viva forza (*Regesto*, Carta 168); *che al solo vescovo fu ingiunto di restituire gli ostaggi ed i prigionieri*, dovendo poi quei di Morrovalle restituire i prigionieri da essi fatti contro quei di Montelupone; che al solo vescovo fu ingiunto di non far nulla « quod ad di« scordiam pertineret » e che allo stesso vescovo, ai cittadini, alle comunanze, ai baroni fu ingiunto di non fare nel frattempo « expedictionem et colloquium contra alios Marchionis ». Ora tutto questo starebbe a dimostrare che il marchese doveva, in definitiva, essere rimasto al disotto.

Il provvedimento preso dal Pontefice consisteva in questo, che cioè in mano al vescovo fossero lasciati i castelli assegnatigli per effetto dell'accordo fatto con Gisone, mentre gli altri che erano tenuti da esso, salvi a di lui favore i frutti dei medesimi, e quelli di Macerata e Montolmo tenuti dal marchese, dovessero essere rimessi nelle mani del Pontefice fino a definizione di causa, ritenendo il marchese « alia si quae noscitur « sine quaestione tenere ».

Il vescovo Rainaldo accettò il provvedimento pontificio e rassegnò a Rollando cappellano del Papa i castelli in questione, ma affermando che essi « realiter semper fuerunt in dominio « ac possessione seu jurisdictione ecclesiae Firmane » e con la clausola « ita tamen ut cum utilitas ecclesiae Firmane exe« gerit sine retradictione pleno jure praedictorum castrorum « detentatio in antedictam Firmanam ecclesiam revertatur (*Regesto*, Carta 168. CATALANI, pag. 359), cosa che non doveva più accadere.

Infatti, avendo il marchese Azzolino lasciato la Marca d'Ancona, non ostante che il Pontefice lo esortasse con sua lettera del 22 settembre 1228 (THEINER, *Codex diplomaticus*, I, pag. 87) a rimanerci ed a difenderla contro coloro che volevano pertur-

barla, e che non eran altri se non Rainaldo figlio di Corrado già duca di Spoleto (Theiner, *Ibid*), la questione si ridusse tra il vescovo ed i legati pontificii.

Ora, se per una parte il Pontefice ordinava che il vescovo di Fermo dovesse avere ancora i frutti di Macerata e di Montolmo, frutti dei quali si era taciuto nel provvedimento del giorno 28 maggio (*Regesto*, Carta 157 retro), è ancora un fatto che morto, come è più probabile, o cessato dalla sede fermana, come è tra' possibili (24), il vescovo Rainaldo negli ultimi due mesi del 1227, o nei primi tre del successivo anno, il Pontefice non elesse o fece eleggere altro vescovo, ma affidò l'amministrazione della chiesa fermana a quell'Alatrino che già si trovava qui come legato pontificio. La ragione di questo provvedimento fu avvertita anche dall'ottimo Catalani, il quale uscì nelle seguenti parole: « Ea vero potissimum de causa, si recte « video, nequaquam novus episcopus nobis datus, et ecclesiae « procuratio ipsi provinciae legato demandata fuit, *ut jurisdi-* « *ctionis quaestio facilius dijudicaretur* (pag. 169).

Senza che entriamo in maggiori particolari, basterà che ricordiamo che nell'anno 1236 la cosa fu definita nel senso del provvedimento emesso il 28 maggio 1227. Ebbe cioè il vescovo come signore i paesi di Monte Santo, Ripatransone, Grotta Azzolina, Monsampietrangeli, Monturano, Marano, Campofilone, Cerqueto, Montottone e Castro, e cioè quelli riconosciutigli (più Castro) nell'accordo fra il vescovo Pietro e Gisone. Gli furono riservate ancora le rendite di Monte Rubbiano, S. Elpidio, Civitanova, Monte Lupone, Morrovalle, ma non già quelle di Macerata e Montolmo che il Pontefice volle per sè.

---

(24) Che Rainaldo lasciasse la sede si può argomentare da ciò che nel necrologio Avellanense, sotto il giorno 2 giugno, si trova: *Obiit Rainaldus episcopus monachus nostrae congregationis.* Ora il Jacobilli ed il Mittarelli e Costadoni ritengono che questo Rainaldo fosse il vescovo di Fermo. Il Catalani (p. 168) lo impugna, ma non ci pare che lo faccia con molto fondamento. Ci sembra invece assai verosimile che Rainaldo, disgustato per le traversie e le lotte dovute sostenere, lasciasse la sede e si facesse monaco.

Castro fu distrutto in progresso di tempo e riunito a S. Elpidio, come Cerqueto fu riunito a Montolmo. La giurisdizione sugli altri luoghi il vescovo di Fermo la perdè quando Giovanni XXII ebbe tolto (per poco tempo è vero) alla città la sede vescovile. Nel secolo scorso gliene rimaneva ancora qualche parte in Montottone, ma nata in proposito una grave controversia giudiziale col Comune di Fermo, si finì col rinunciarci da parte del vescovo dietro la cessione di parecchi latifondi e del piccolo luogo detto *Monteverde* (25).

3. Venuta a questo modo Macerata definitivamente sotto l'immediata sovranità della S. Sede, non ci rimase se non per breve tempo, mentre ben tosto fu occupata dagli imperiali, e fino alla morte di Federico II ne seguì la fortuna.

Non abbiamo parlato sin qui delle scorrerie fatte nelle Marche, e forse ancora qui, da Gocelino o Gonzolino siniscalco di Federico II, da Bertoldo figlio di Corrado di Luzelinart e da Corrado figlio di Gottiboldo nell'anno 1222 (Theiner, vol. I, *Doc.* 115-121, 123, 124, 125), come ancora della invasione fatta da Rainaldo altro figlio di Corrado di Luzelinart e legato imperiale (anno 1228) (Theiner, I, *Doc.* 150) che occupò tutta la Marca fino a Macerata (Marchiam.... quam usque Maceratam Cesaris Imperio subjugarat) secondo Riccardo di S. Germano (Compagnoni, *Reggia Picena*, pag. 99), ed occupò ancora la stessa Macerata secondo Flavio Biondo (Compagnoni, pag. 98) e tenne le nostre provincie (se non tutte almeno in parte) fino acchè nel 1231 non fu fatta la pace tra il Pontefice e l'Imperatore, al quale il primo chiedeva volesse perdonare al detto Rainaldo (Theiner, I, *Doc.* 160).

Però ora abbiamo creduto far cenno anche di queste cose, perchè rimanga chiaro, come le precedenti scorrerie ed occupazione avessero predisposto i marchigiani (ma più di tutti quelli di qui che furono i più ardenti) a favore della parte imperiale, senza che per questo debba negarsi grande influenza

(25) E così avvenne che « tum Cardinalium Legatorum *cupiditas*, tum « temporum clades » (Catalani, pagg. 23, 24), dettero un forte crollo prima e poi fecero cessare il *potere temporale dei vescovi di Fermo.*

al fatto che Federico II era nato in Jesi, ed era quindi marchigiano (26), e non ostante la sua riprovevolissima condotta (27) aveva egregie qualità.

Fu nel settembre dell'anno 1239 che un esercito capitanato da Errico od Enzo Re di Torre e Gallura o di Sardegna, figlio dell'imperatore, invase le nostre provincie ed occupò Macerata, rientrandovi allora i fuorusciti Ghibellini e dandosi mano a guerre, a scorrerie ladronesche, a devastazioni, ecc.

Forse Macerata fu una delle prime a passare alla parte imperiale o ad essere presa, mentre se il Re, stando al campo sulla sinistra del Musone nel territorio di Osimo, nell'ottobre rilasciava un diploma ai Jesini (BALDASSINI, *Storia di Jesi*, pp. 35, 36), è un fatto che nel novembre, trovandosi all'assedio di Montecchio, ossia dell'attuale Treia, rilasciava a quei di Macerata un diploma con cui concedeva parecchi castelli, privilegii, immunità, così in risarcimento dei molti danni che la città aveva sofferto « per ministros ecclesiae » a causa della fedeltà addimostrata sempre all'Imperatore, come ancora in rimunerazione dei grati servigi « quae universi homines Maceratae illi pro reverentia « Imperii in praesenti exhibebant, et in antea exhibere poterunt « gratiora. »

Recanati tenne invece in questa occasione per la Chiesa, tantochè, essendo dovuto fuggire da Osimo a Cingoli il vescovo

---

(26) Nell'anno 1216 Federico II, passando per le nostre provincie, fu supplicato dai Jesini perchè volesse onorare con la sua presenza la città dove aveva visto la luce. Accettò l'imperatore l'invito e grandi feste gli furono fatte. Ancora adesso il punto dove passò il fiume conserva il nome di *Passo dell' Imperatore*. Questo però non tolse che i Jesini, fin dal giorno 13 febbraio 1248 o 1249, prestassero al Cardinale Legato Ranieri lire 3300 « pro stipendiis militum quos pro « recuperatione Marchiae retinemus », ottenendo conferme di privilegi, che però non furono approvate da Innocenzo III, e dovendo, allo stringer dei conti, pagare ancor essi lire diecimila per rifazione di danni (Carte Jesine, pp. 101, 117, 122).

(27) Fra le Carte Jesine (p. 70) è riprodotta una lunga lettera di Gregorio IX al Legato Sinibaldo in data 29 maggio 1239, con cui enumera tutte le colpe di Federico II. Si conosceva già una copia di questa lettera diretta allo arcivescovo di Cantorbery e riprodotta dall'Huillard de Breholles. Però il Gianandrea afferma che quella dell'Archivio Jesino offre notevoli varianti e serve a correggere l'altra.

Rainaldo con tutti i canonici, ed essendo da Cingoli venuto a Recanati il cardinale Sinibaldo Fieschi, che ebbe a succedere a Gregorio IX col nome di Innocenzo IV, ed allora era rettore della Marca, quei del luogo si adoprarono tanto da ottenere, che, tolta la sede vescovile ad Osimo, venisse eretta in Vescovado la chiesa loro (Wogel, pag. 47, 49). Però, dopo aver ricevuto non pochi danni dagli Imperiali e collegati negli anni 1239 e 1240, fu assediata regolarmente nel giugno del 1241 dal conte Roberto di Castiglione vicario imperiale per la Marca, e dovè fare fin d'allora la sua sottomissione e rimanere fedele non solo per l'anno 1242 in cui, vacando la sede pontificia, l'imperatore teneva incontrastatamente tutta la Marca, ma ancora a tutto l'anno 1244 (Wogel, pag. 86, *nota*) (28).

Dovette essere nel tempo in che la parte imperiale ebbe decisamente il vantaggio che i nostri, insieme coi Tedeschi e coi Saraceni, che erano nell'esercito imperiale, devastarono il territorio di Pausola e saccheggiarono ed incendiarono parte dell'abbazia di S. Fermano.

Corsi sopra ad essa abbazia bruciarono o fecero bruciare due molini e dodici case, spogliarono gli altari, portarono via quaranta porte, nove casse od arche, la catena di ferro del pozzo, dodici vomeri, tutti i letti ed i panni dei monaci e dei conversi, dodici veggie e cinque veggiole piene di vino, quattro paia di torchi di legno, trenta coppi d'api, tre campane, tutto il grano, molto bestiame ed altre cose, producendo così al monastero gravissimi danni.

Similmente essendo tornati alla Chiesa quei di Montolmo, i nostri, condotti dal conte di Castiglione, devastarono il territorio di quel luogo, portando via molto bestiame, facendo altri gravi danni, e distruggendo, o curando che fossero distrutti, molini, case, ecc.

Appena la parte ecclesiastica vide rialzare le sue sorti, e

---

(28) Il Wogel cita in questa nota due carte dell'Archivio Fermano distinte coi numeri 1732 e 1327. La prima fu fatta il 19 giugno 1244 in *castris super Ancona sub tentorio Jacobi de Morra Vicarii Imperialis in Marchia*, e l'altra il 22 agosto successivo qui rilasciata dallo stesso Jacopo o Giacomo ora nominato.

si credette che anche Macerata avrebbe dovuto fare, quanto prima, la sua sottomissione, l'abate di S. Fermano e quei di Montolmo ricorsero al legato Ranieri cardinale del titolo di S. Maria in Cosmedin, e questi rilasciò tanto all'uno che agli altri, al primo in data dell'11 gennaio 1247 da Tolentino, ed al secondo in data del 13 marzo da Ancona, due rescritti nei quali era detto: « Concedimus ut Comune et homines praedicti « vobis et monasterio vestro de dapnis omnibus supradictis sa- « tisfacere integre teneantur, nec ad plenam gratiam sedis apo- « stolicae possint admitti, nisi vobis... ab eis de praedictis omni- « bus fuerit plenarie satisfactum » (Compagnoni, pp. 108 e 109).

Però, quantunque, per opera del legato cardinale Giovanni da Monte Lungo, la parte ecclesiastica avesse veduto migliorar sempre nello stesso anno 1247 la propria situazione, pure è un fatto che ben presto le concepite speranze andarono in dileguo. Partito infatti da queste provincie il da Montelungo e sostituitogli, oppure rimasto qui (29) Marcellino Pete anconetano, vescovo prima di Ascoli ed in quel tempo di Arezzo, si venne ad una gran battaglia presso Osimo, essendo con Marcellino gli anconitani, i camerinesi ed i recanatesi (Wogel, pag. 87), mentre con il conte da Castiglione erano i maceratesi, i sinigagliesi, i jesini, gli osimani, i matelicesi (Compagnoni, p. 107). La rotta dei pontificii fu gravissima, mentre più di quattromila uomini rimasero sul campo e moltissimi, tra cui lo stesso Marcellino, vennero fatti prigionieri, e furono « guadagnate molte « bandiere delle città ribelli..... et massime d'anconetani, e tra « quelle la bandiera che mandò a donare Emanuel imperatore « costantinopolitano agli anconitani, quando li sottrasse dalla « obbedientia di Federico Barbarossa » (Collenuccio, *Compendio dell'istoria del regno di Napoli,* lib. IV, carta 58, Venezia 1591, appresso Barezzo-Barezzi) (30).

---

(29) E qui è a notare che nelle nostre provincie fino all'anno 1621, non solo era un Legato Cardinale, ma ancora un Rettore e Governatore generale, come in appresso fu detto. Dopo l'epoca sopra indicata, e fino a tutto il secolo scorso, fu qui solo il Governatore generale della Marca.

(30) Il Muratori all'anno 1249 riferisce che il vescovo Marcellino, caduto nelle mani dei Saraceni, dopo tre mesi e più di prigionia, per ordine di Fede-

Fu dopo questo fatto che i maceratesi compiorono un'altra non bella impresa. Il diploma che avevano ricevuto da Enzo portava, tra le altre cose, che essi avessero « liberum arbitrium « omnia Podia seu Castellaria posita in districtu et curte Podii « et Macerate destruere (31) et edificare juxta quod de ipsius « communis voluntate plene processerit, et nullus in eisdem « Podiis, seu castellariis habitare praesumat, nisi prius licen- « tiam a Comuni Macerate impetrabit. » Ora importante era ancora in quei tempi il castello di Lornano che aveva il suo Girone o Rocca, ed il suo borgo e che era situato a poco più di due chilometri a ponente di Macerata (V. a pag. ....).

Esso era stato conceduto dal vescovo di Camerinò Avertante a Giacomo e Grimaldo figli di Munaldo, e ad Alberto e Munaldo figli di Carbone ed ai loro figli e nepoti maschi legittimi a terza generazione fin dal giorno 9 marzo 1176 imperante Friderico. « Dat et concedit... ipsa res quae est in Comi- « tatu Camerino in ipsa Curte de Lornano et concedit supra- « dictis terram cum Vinee et Silvee et Salceta cum ripis et « rivis... censora, brevia et oblationes mortuorum et decima- « tiones et concedit pojora, et cannetis et olivetis et cursibus « aquarum.., ct moriente uno remaneat in altero » (*Archivio segreto*, Cassettino 2°, lettera *S*) (32).

Ora i nostri, che molto desideravano di avere esso castello

---

rico II fu pubblicamente impiccato « sacrilega crudeltà che fece orrore a tutti i « buoni ed accrebbe il discredito ed odio comune contro Federico. » Ma questo avvenimento dev' essere riportato all'anno 1247 (e forse dopo la catastrofe di Parma) dove il Muratori non parla affatto della battaglia presso Osimo. Dove poi il nostro Compagnoni abbia trovato che Roberto da Castiglione rientrò trionfalmente in Macerata con il carroccio dei vinti ecc., non lo sappiamo davvero.

(31) Anche il Cardinale legato Paltinieri, pochi anni appresso (1264, 27 settembre) concedeva agli Osimani di poter espugnare e distruggere *Castelfidardo* che era un grosso paese. (Carte Osimane - Elenco delle pergamene).

(32) La copia di questo documento fu fatta nel 1290. I confini della roba donata vengono ivi così designati: « A primo latere rigubus de Colbrancuni, et « vadit intra ambe rigora et vadit in capite de Gabiano, et vadit in rigo de Mola; « a 2° latere Rigo de Mola, et vadit ne' Cupi de Campo, et vadit in fluvio Po- « tentino; a 3° latere Fluvio Potentino; a 4° latere via currente que venit de « flumine ad Sanctum Donatum in Turre Ructa et vadit ne'Casella, et in Monte « Olive, et in rigo de Colmajore et in Colle Brancuni. »

e gli abitanti del medesimo, vi corsero sopra, insieme con i tedeschi ed i saraceni, lo distrussero, e presi i signori, e cioè Grimaldesco, Baligano, Rainaldo ed altri loro consorti, li tennero in carcere finchè non si furono indotti a vendere il castello con tutte le ragioni e dipendenze.

Alla vendita si cercò di dare tutte le apparenze di un atto legale. Si cominciò con eleggere un arbitro, per il prezzo, nella persona di Egano di Goldino marescalco, ossia comandante dei tedeschi che stava nella Marca per conto dell'imperatore (3 luglio 1249, Cassettino 2°, lettera *Q*). Si fece poi domandare da Grimaldesco, per Aighina sua nipote e figlia di Corrado suo fratello, e da Baligano per il fratello suo Carbone, la tutela dei minori, e Vinciguerra da Ursacia giudice della Curia imperiale nella Marca per Riccardo figlio dell'Imperatore (conte Teutonico del sacro impero e vicario generale nella Marca, nel ducato di Spoleto ed in *Roma*) l'accordò con la solenne formula romana « *Esto tutor* ». Si fece poi bandire nel Consiglio generale raunato nella Chiesa di S. Giuliano ed anche per tutta Macerata per tre volte « quod quicumque vult emere terram « Gironis et Burgi pertinentem Alberto Domini Ofredutii, et Car- « bono suo fratri filiis olim D. Ofredutii de Lornano, et Pau- « lutio et Ayghine filiis olim D. Conradi de Lornano et aliis « minoribus si qui sunt, veniat coram D. Egano et coram « Grimaldisco et D. Baligano tutoribus... quia plus offerenti « dabitur et vendetur, eo quia dicti minores et pupilli, onerati « debito, nil aliud habent in bonis eorum quod magis expediat « eis vendere in isto tempore pro dicto debito eorum, quam « dictam terram ad eos pertinentem quia dicta terra *est infru-* « *ctuosa eis nunc...* ». E fatto il bandimento e seguìta così la subastazione (33), il signor Baligano promise che avrebbe dato la copia del testamento di Giacomo suo fratello, dal quale risultava che esso era tutore testamentario di Pluchenene e di Agnese figlie di esso Giacomo (Cassettino 2°, lett. *R*).

Nello stesso giorno (20 luglio 1249) si fece l'istrumento di

---

(33) Pare che l'asta andasse, come suol dirsi, deserta, e ciò era da prevedersi.

vendita intervenèndo Grimaldesco per sè e come tutore di Aighina, Baligano di Alberto per sè e come tutore di Carbone figlio del suo fratello Offreduccio, e di Pluchenene e di Agnese figlie di Giacomo altro suo fratello, e Rainaldo Novello del signor Munaldo di Lornano per sè, e Alberto figlio di Uffreduccio per sè, e Paoluccio figlio di Corrado per sè.

Fu venduto « Podium seu Gironem et Burgum positum in « Comitatu Camerini, inter flumen Clentis et Potentie, et « Castrum Montis Milonis et Castrum Macerate ad habendum, « tenendum, devastandum (34), explanandum et quidquid Comuni « Macerate placuerit perpetuo faciendum. »

Furono anche venduti e concessi « homines et mulieres « habitatores quondam dicti Castri et Burgi ad habitandum « Macerate et ad faciendum omnia que quilibet Castellanus « Macerate facit et facere debet. »

Confessarono i venditori di avere ricevuto dai Sindaci del Comune undici mila lire Ravennati ed Anconitane per il prezzo, ed i tutori promisero che i minori divenuti maggiori avrebbero ratificato il tutto. Alberto e Paoluccio, poi minori degli anni 25, maggiori però dei 14, giurarono sul vangelo che avrebbero sempre osservato il contratto e l'avrebbero a suo tempo ratificato.

Dopodichè il signor Egano arbitro pronunciò il suo lodo dicendo giusto il prezzo, ed il giudice confermò il tutto con suo decreto (Cassettino 2°, lettera *L*).

Tutte queste formalità furono praticate perchè il precedente istromento del giorno 12 luglio fatto in doppio originale, uno con la menzione che regnava l'Imperatore Federico, e l'altro con l'annotazione che regnava Innocenzo II (35) mancando di

---

(34) Ma la devastazione e lo spianamento avevano di già avuto luogo, tanto vero che fin dal 15 luglio Uffreduccio figlio del Maestro Rainaldo Sindaco del Comune, promise a Maestro Andrea fabbro di pagargli 36 soldi anconetani e ravennati « pro quibusdam Instrumentis ab eo factis pro destructione Castri Lor« nani. » (Cassettino 2, lett. *V*).

(35) Niente di più significativo di questo doppio originale, con quella sola diversità, voluta al solo effetto di poter tirar fuori l'uno o l'altro, secondochè avesse prevalso la parte imperiale o la ecclesiastica. È qui però da notare, che nello stesso anno 1249 il Comune acquistò molte *platee* come da parecchi istromenti conservati nell'Archivio (Cassettino 16°, Lett. *HH*. e Lett. *FF*., e Lett. *Z*. e Lett. *Y*).

esse non dava troppa sicurezza al Comune, od anche perchè, mentre ai primi di luglio la parte imperiale era forse qui a mal partito, aveva dopo ripreso tanta forza, che i nostri mandarono un'ambasceria all'Imperatore, ed ottennero da esso la conferma del diploma concesso da Enzo con altro diploma dato da Melfi nell'agosto 1249.

Però ad onta che tutte le formalità di rito fossero state osservate, i Maceratesi dovettero per il momento, anzi per alcuni anni, lasciare che le cose tornassero in gran parte, se non in tutto, allo stato primitivo.

4. Seguita infatti la restaurazione del Pontefice, il Legato Pietro Capoccio Cardinale del titolo di San Giorgio in Velo d'oro o in Velabro, confermò, è vero, ai 16 di novembre dello stesso anno 1249 specialiter al Comune « tenutam quam habetis de « Castro Lornano » (Compagnoni, pag. 116 e Cassettino 2°, lett.), ma però è un fatto che non tardarono a sopravvenire ordini pontificii in contrario, sia che le informazioni date si fossero riconosciute erronee, sia che morto Federico II (13 dicembre 1250) e (36) riassodata un poco la pontificia sovranità si credesse (come quasi sempre è successo in ogni tempo ed in ogni paese in casi consimili) di non essere più tenuti a mantenere quelle concessioni che in principio della restaurazione la prudenza, l'equità ed il timore avevano consigliato, sia in fine che Macerata avesse seguitato negli anni 1250 e 1251 a tenere per la parte imperiale, dopo avere accennato a voler tornare alla chiesa, come si deve argomentare dal fatto, che nell'istromento del 17 marzo 1252, di cui più sotto, si dice che coloro i quali avevano avuto i beni dei danneggiati per parte del Comune o del *Conte Gualtiero* non dovessero essere molestati.

Infatti un breve d'Innocenzo IV del 19 dicembre 1251 diretto all'abate del Monastero di Rambona (vicino a Montemilone, ora

---

(36) Nel 1250 stava ancora nella Marca come Vicario generale imperiale un Gualterius de Palear (ibus ?) Comes Manupelli che ai 12 di settembre da Matelica rilasciava a quei di Fabriano un diploma confermato da Federico II con altro rilasciato da Venosa nell'ottobre (*Carte Fabrianesi*, pp. 186-189).

Pollenza) narrava che i Maceratesi avevano distrutto il Castello di Lornano con ingiuria della Chiesa, e non piccolo danno dei Signori del luogo, i quali, a cagione della sincera devozione per cui erano chiari, erano stati ridotti *ad un insolito bisogno*. Che quindi esso *con sue lettere apostoliche* (37) aveva loro concesso facoltà di riedificare esso Castello e rientrarci alla prima occasione. Che aveva decretato, per giunta, che i Maceratesi non potessero trattenere in modo alcuno i vassalli e castellani e abitatori del castello, e dovessero rifare i danni, ed a questo fossero specialmente obbligati i beni di Bentivoglio e Buongiovanni figli di Ruggero, e degli altri che avevano allora l'ufficio di Consiglieri, i quali avevano suggerito la distruzione e vi avevano cooperato. Ordinava infine al predetto abate che non permettesse che i predetti Signori fossero molestati da alcuno contro il tenore di detta Costituzione e Concessione.

Ma siccome i Maceratesi dovettero fare delle rimostranze ed affacciare la seguìta vendita, lo stesso Pontefice con breve 22 febbraio 1252 datato da Perugia, dopo che ebbe narrato che i Maceratesi « Dominos (de Lornano) capientes ibidem tamdiu « detinuerunt carcerali custodia mancipatos donec eis vendi- « tionem de eodem castro fecerunt » conclude che « aucto- « ritate praesentium indulget (Nobilibus Dominis, etc.) ut per « venditionem praedictam nullum ipsis vel eorum heredibus « possit praejudicium generari. » (Cassettino 2°, lettera *X*).

I signori di Lornano, che, col prevalere dei Ghibellini, si erano trovati nelle strette che abbiamo or ora visto, tornati a padroneggiare i Guelfi, vollero pigliarsi una rivincita, che dette luogo ad un breve del Pontefice dato ai 22 di marzo (Cassettino 2°, lettera *Y*) del 1252 da Perugia, con cui si ingiunge all'arcidiacono di Luni che era rettore della Marca, di far rendere giustizia al Potestà ed al Comune di Macerata, i quali si erano

(37) Queste lettere apostoliche sono quelle che in forma di breve dirigeva sotto la stessa data ai Signori di Lornano e che si conservano ? (Cass. II, Lett. *X*) Ovvero altre anteriori ? Per quanto sia strano che il riferimento si facesse con termini che accennavamo ad avvenimento già compiuto da tempo, mentre invece l'altro breve era di pari data, pure siccome brevi di data anteriore non si conoscono, bisogna credere che si trattasse del breve di cui sopra.

lamentati che i signori di Lornano catturassero di loro arbitrio gli uomini di Macerata ed infliggessero loro dei mali trattamenti.

Nello stesso tempo poi che i signorotti di cui ora facevano le loro rappresaglie, i ministri Pontefici costringevano i Maceratesi a risarcire tutti i danni arrecati ai Comuni conterminanti e lontani, ed alle singole persone, durante il decennio in che avevano seguìto la parte imperiale. Dovettero farlo con tanto zelo, così eccessivamente, che il Pontefice, quantunque avesse disposto che in questi affari si procedesse qui in Macerata « absque judicii strepitu et de plano » ossia (come dicevano poche diecine d'anni indietro) economicamente, pure dovette emettere un altro breve del 30 agosto 1252, dato pure da Perugia. Con esso venne prescritto, che, pur tenendosi il detto procedimento economico, si dovesse guardar bene « quod « eorum juribus et libertatibus nec non et concessionibus ac « privilegiis sibi a Sede apostolica, vel legatis ejus rationa- « biliter indultis nullatenus derogeretur » (Cassettino 4°, lett. *B*).

Intanto per effetto di questi procedimenti il Comune di Macerata aveva dovuto chiedere una prima remissione ed il Sindaco aveva dovuto promettere, per ottenerla, fin dal giorno 17 marzo 1252, nella chiesa di S. Giuliano, lire tremila seicento Ravennati ed Anconitane, da pagarsi per un terzo alla prima festa di Santa Maria d'agosto (Assunzione 15 agosto) e per gli altri due terzi nelle feste degli anni successivi (53-54) (Cassettino 12, lettera *E*).

Non passavano però, si può dire, i predetti tre anni senza che nuove turbolenze si manifestassero, per il fatto che Manfredi principe di Taranto, figlio di Federico, avendo fatto suo quasi tutto il Regno di Napoli e Sicilia, volgeva l'animo a cose maggiori, ed i Ghibellini di qui venivano rialzando il capo. Nell'anno 1255 infatti Alessandro IV, succeduto ad Innocenzo, mandava il vescovo di Faenza quì nella Marca per mettere insieme un esercito da far marciare contro Manfredi, ed esso vescovo qui si recava latore di un breve pontificio per i Maceratesi dato da Napoli il 27 gennaio, e con il quale si chiedeva che fosse mandato un congruo numero di armati a spese del Comune (Compagnoni, pp. 120-121 e Cassettino 19, lettera *B*).

Senonchè alle mene dei Ghibellini dava fomento il mal governo che della Marca facevano i rettori della medesima che furono due nipoti del Pontefice, e cioè Rolando o Lando, richiamato poco dopo scorso un anno dalla nomina, e Annibaldo di Trasmondo che ad esso venne surrogato (38), di guisachè Fermo, Camerino, S. Severino, Macerata, Civitanova, S. Ginesio, Morrovalle e molti signori e baroni e cioè quelli di Brunforte, quei di S. Angelo in Pontano, quei di Fallerone, Fidesmido da Monte Verde (o da Magliano) Gentile da Mogliano, i signori di Massa, di Petriolo e di Colbuccaro, quei di Castel Vecchio, quei di Chiaromonte, quei di Campeto e Monte Vidone, Anselmo dello Smerillo e Gualtiero da Loro si sollevarono.

Per il momento Annibaldo potè, per via di trattative, metterli in quiete, e condurli ad accettare un trattato le cui condizioni, date per sunto dal Compagnoni, furono le seguenti:

1° Che tanto le dette terre e persone speciali, quanto i nobili sopranominati, fossero mantenuti in buono stato e pacifico.

2° Che fosse rimesso ogni qualunque eccesso passato con la conferma per parte della sede apostolica di essa rimessione.

3° Che fossero conservate dalla Curia generale le giurisdizioni, consuetudini e ragioni antiche e consuete.

4° Che rimanessero sempre illesi i privilegii, rescritti, concessioni e grazie ottenute.

5° Che la Curia non domandasse pagamenti indebiti o fitti insoliti.

6° Che non fossero presi ostaggi di nessuna sorte.

7° Che non si levassero ai contraenti le fortezze o rocche od altri ridotti da guerra.

8° Che nessuno, il quale volesse dare idonea sicurtà, potesse essere sostenuto per accuse, denunzie ed inquisizioni prima di essere stato condannato.

9° Che non si facesse a vantaggio della Curia Bando o

---

(38) Il Wogel osserva (p. 43) che mentre Alessandro IV aveva ricevuto lo Stato rimesso in quiete per merito di Innocenzo IV « mox... sive temporum infelicitate *sive nepotum culpa*, sive Manfredi artibus factum est, ut bellis omnia « ac seditionibus perstreperent. »

proibizione o prostuma alcuna per le quali fosse vietato di estrarre frutti od altre robe proprie, salvo che ve ne fosse penuria nella provincia, o si volessero mandare ai nemici della Chiesa.

10. Che in tutti i luoghi predetti non fossero tenuti *nè Balivi nè Procuratori per uso della Curia, se non conforme a quanto si era costumato in tempo della rettoria o legazione di Sinibaldo de' Fieschi.* (Innocenzo IV, 1235-1240).

Il trattato fu sottoscritto in Montecchio o Treia nel settembre dell'anno 1256 e se ne conserva nel nostro Archivio Comunale (Cassettino 10, lettera *R*) il tenore, riprodotto in una lettera di Annibaldo del 15 detto mese.

Ma pare che ottenuto lo scopo di dividere le forze dei sollevati, Annibaldo non stesse ai patti, mentre volle che i Maceratesi si componessero con lui, ed a titolo di composizione pagassero cinquecento lire Ravennati ed Anconitane « de omnibus « mulctis, penis, injuriis, offensionibus, maleficiis, et exces- « sibus omnibus et singulis commissis pro Comune et homines « Castri Macerate, contra Esculanos, homines Montis Ulmi, To- « lentini, Ripe Transonis et quaslibet alias personas seu comu- « nitates » ed il pagamento fu fatto ai 10 marzo 1257 in Treia o Montecchio a Gregorio de' Sordi cittadino romano, a cui il marchese aveva fatto procura speciale in Fano il 15 novembre 1256 (Cassettino 5°, lettere *KK*) (39). Per questo crebbero i mali umori ancora qui, sino al punto che, quantunque Annibaldo avesse finito per fermare la sua residenza in Macerata, come parve al Compagnoni di poter argomentare dalla nomina qui da esso fatta di Matteo da S. Alberto cittadino romano in suo

(39) Annibaldo aveva imposto anche una *colletta* di lire cinquecentoquattordici e soldi dieci. Ai 23 di gennaio del 1256 (1257 Cron. ordinaria) rimanevano ancora a pagarsi lire centosettanta, sicchè gli uomini singoli dei sei quartieri (San Giuliano, Monte, San Salvatore, San Paolo, San Pietro e Macerata) dovettero obbligarsi personalmente pel pagamento che fu rigorosamente esatto perchè agli istrumenti è allegata la relazione delle esecuzioni fatte nei beni di diverse persone, e cioè « in vegetibus Vini, in Caldariis, Marchiis et Coppis. » (Cassettino 5, Lett. *LL*).

Vicario generale per la Marca (10 dicembre 1257, COMPAGNONI, pagina 124, Cassettino 10, lettera *B*), pure poco appresso i Ghibellini, che avevano probabilmente intelligenze con quei di dentro, tentarono di sorprendere di notte tempo la città, senza però riuscire nell'impresa (40). Appena però l'esercito di Manfredi, condotto da Percivalle D'Auria, entrò nella Marca (ottobre 1258) anche Macerata passò alla parte di lui (41) non ostante che poco più di un mese prima, e cioè ai 24 di agosto del 1258, il Pontefice avesse da Viterbo diretto un altro breve ai Maceratesi, con cui, esortando e comandando, diceva ai medesimi che prestassero assistenza ad Annibaldo « sicut actenus sic de « cetero contro predictos rebelles pro viribus, ita quod idem « nobilis vir et aliorum devotorum Ecclesie fultus presidio, « dictos valeat conculcare rebelles » (COMPAGNONI, pagina 125, Cassettino 14, lettera *A*).

5. Veduto fin qui degli avvenimenti verificatisi fin sul finire del 1258 vediamo un poco, a costo di ripeterci in piccola parte, delle istituzioni del tempo.

Già vedemmo come nel parlamento tenuto in Orvieto si stabilisse di surrogare ai consoli il Podestà, che, per regola, doveva essere un forastiere (42).

---

(40) Il Compagnoni dà come prove del fatto il breve del Pontefice di cui più sotto ed un istrumento del 15 marzo 1258 nel quale Bonaventura di Scambiarello, Sindaco del Comune, promette di pagare a Todino « viginti libras Ra- « vennatenses et Anconitanas pro redditu, emenda, seu restitutione unius equi « qui sibi mortuus fuit in servitio ipsius Comunitatis tempore guerre nuper « habite in Macerata. » (Pag. 124, Cass. 11, Lett. *G*.).

(41) Il Compagnoni dice: « Macerata tuttochè l'ultima in seguitar le parti « di un Re vincitore e felice volle anch'essa riverire la sovranità di Manfredi. » Diremo della cosa più dettagliatamente nella Conferenza seguente, ma fin d'ora osserviamo, che se Macerata fosse stata proprio l'ultima a darsi a Manfredi, non sarebbe stato possibile per essa l'ottenere nel luglio del 1259 la conferma dei diplomi di Enzo e di Federico II.

(42) Che il Parlamento fosse tenuto in Orvieto lo afferma il Baldassini (*Storia di Jesi*, p. 29) citando uno storico di Orvieto e cioè Monaldo Monaldeschi (*Comm. Storici*, Libro VI, in principio). Però nella rubrica della costituzione d'Innocenzo III nella quale si accenna ad esso parlamento, è detto che ebbe luogo in Roma (THEINER, I, pag. 41).

Secondo l'elenco contenuto (p. 358) nel volume delle *Carte Osimane* citato

Il primo di cui si abbia memoria qui in Macerata fu, nel 1203, Rainaldo da Monte Verde. Si ha poi nel documento del 1214 un altro Podestà non conosciuto dal Compagnoni, e che copriva tale ufficio anche in S. Elpidio, e cioè Gentile di Munaldo (*Potestas Podii S. Juliani*). Nel 1219 era Podestà Rainaldo di Ferro, e nel 1235 Simone Beraldo o di Rainaldo. Nel 1252 era Podestà il signor Angelo Capoccio parente del legato; e nel 1256 Matteo da S. Alberto romano, e nel 1257 finalmente Fide-

---

a nota 11 il primo podestà di Osimo sarebbe stato nel 1177 Buon Giovanni di Albertino. Però nel relativo documento (pag. 84) Buon Giovanni è detto *Rector predicte Civitatis*, il che vuol dire che per lo meno mancava ancora il nome, essendo d'altra parte risaputo che in principio il podestà fu detto *Rector* (PERTILE, Vol. II, p. 85).

Nel 1189 poi vi erano i Consoli (pag. 84), e solo nell'anno 1190 Ugolino di Montalto è detto *potestas Auximi* (p. 88).

Nel 1192 era potestà Bonalello (p. 89, 91 e 92). Nel 1196 vi erano invece i Consoli (pag. 95). Nel 1197 vi erano pure i Consoli nel giugno (pag. 95, 96, 98) e non il podestà Giacomo come è detto nell'elenco (pag. 358), e così nel 1198. Nel 1199, nel 1200 e nel 1201 vi era invece Attone per podestà (p. 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117). Nel 1202 vi era per podestà Ghirolto (p. 120 e 125) e nel 1203 (non nel 1190 come all'elenco) Ugolino Gosia ovvero di Guglielmo (pag. 126-127) e poi nel novembre Gottiboldo (pag. 130) che non dovette essere un Leopardi, come è detto ivi dal Cecconi, ma il Marchese di quel nome.

Nel dicembre si ha di nuovo Ugolino (pag. 131) e poi nel 1204 Gottiboldo (p. 132, 133, 134, 135, 136). Però nel febbraio figura il vescovo (137) quantunque nel marzo (139), e nel luglio (140) ricompaia Gottiboldo. Ma nell'ottobre si torna ai Consoli (p. 141). Dal 1205 al 1209 si ha il Podestà. Nel 1210 e 1211 i Consoli. Nel 1212 torna Podestà Attone. Nel 1213 si hanno i Consoli. Nel 1216 il Podestà; nel 1218 i Consoli, nel 1220 un Console solo (p. 182), ed anche nel 1230 vi erano i Consoli secondo l'elenco, ma non rinveniamo il documento corrispondente. A Matelica solo nel 1225 si ha un Simone Podestà; prima e dopo di lui vi è spesso un solo Console. e il titolo si conserva fino al 1237 (ACQUACOTTA, *Memorie di Matelica*, vol. I, 342-343). A Fabriano i Consoli durarono fino al 1233 secondo le Zonghi (*Carte Fabrianesi*, p. XXIV, Vol. 2° Collezione). Però all'anno 1202 si trova Podestà un Carsidonio (p. 36-37), e troviamo poi un Console solo (p. 78) nell' anno 1213 e nell'anno 1214 (p. 92). Nell'anno 1215 troviamo il Podestà (p. 94). Ma nel 1216 (pag. 97) ci sono due Consoli, e uno nell'anno 1218 (p. 101), e così nel 1220 (p. 104 e 105, e 107, 110 e 111). Nel 1221 ci sono due Consoli (p. 113, 114. 115). Nel 1222 vi è il Podestà (p. 116) e nel 1224 due Consoli (p. 119-121) e così nel 1226 (p. 129) e nel 1227 (pag. 144). Nel 1229, 1230, 1231, 1232, 1233 vi è un Console solo. A Jesi fin dal 1197 era un Podestà (*Carte Jesine*, Vol. V, Collezione pag. 6), e così nel 1201 (p. 9, 16, 11). Invece nel 1210

mindo o Fidelsmido da Monte Verde o da Magliano (43). Si ha poi memoria dei seguenti giudici o vicari del Podestà, e cioè di Rainaldo da Recanati (1203), di Bartolomeo di Pietro, e di Giacomo (1219), vicario il primo e giudice il secondo, di Leonardo o Servanzio di Radivisio, e di Matteo (1235), di Andrea di Galtaldo (1238), di Giglio (1247) e di Paolo de' Gualtieri da Spoleto giudice, di Matteo da Monte Rubbiano vicario (1253). (Cassettino 16°, lett. *DD.*).

Il Podestà doveva, entrando in ufficio, prestare il giuramento, e si può ritenere che, fino dalla istituzione di questa magistratura, la formula fosse quella che costituiva la prima parte dello Statuto del secolo XIII, che avemmo la sorte di scoprire qui e pubblicare a parte (*Statuto* del *Comune di Macerata del secolo* XIII. Macerata, Bianchini 1885) e sul quale dovremo dire qualche cosa in questa ma più nella successiva conferenza.

« Ego potestas Macerate promitto et juro, ad sancta dei « evangelia, guardare, reggere et gubernare Comune et homines « Macerate intus et extra, religiosos et mundanos, cum rebus

---

(per gli anni di mezzo non rimangono memorie) vi erano i Consoli (pag. 13), mentre poi nell'anno successivo vi era il Podestà (ibid.) e così nel 1213 (pag. 17) e nel 1216 (p. 20) e nel 1217 (p. 22). Ma nel 1219 vi erano i Consoli (pag. 34). Nel 1225 vi era il Podestà (p. 37), e così nel 1228 (p. 45) e nel 1229 (p. 46) e nel 1230 (ibid.). A Fermo nell'anno 1200 era il Podestà, mentre a Fano ci erano i Consoli (THEINER, I, p. 34-35). Di qui si vede che se nel 1201 fu stabilito il cambiamento, la disposizione non venne osservata. Che poi in principio il Podestà non solo non dovesse essere straniero ma nemmeno potesse esserlo, oltre la testimonianza dell'Hurter, oltre qualche fatto verificatosi qui ed altrove, se ne ha un documento gravissimo nel breve di Onorio III, 16 gennaio 1227, con il quale ingiunge al Vescovo di Ascoli che non permetta che un estraneo sia eletto alla podestaria o rettoria di Ascoli, e che per questa ragione destituisca il Podestà Bertoldo.

Il Pontefice comincia con dire: *Jamdudum ecclesia romana provide statuit et precepit inviolabiliter observari ut nullus omnino extraneus absque apostolice sedis speciali licentia reciperetur in aliqua Civitate seu loco ecclesie ad potestariam etc.* Forse però si potrebbe obbiettare che per estraneo s'intendeva uno di luogo non compreso nella pontificia dizione,

(43) Diciamo da Monte Verde o da Magliano, perchè nello Statuto del secolo XIII è detto nel secondo modo e dal Compagnoni nel primo. Però la cosa torna al medesimo, perchè Monte Verde e Magliano di Tenna o Maglianetto sono luoghi che si toccano, per così dire.

« eorum et castrum Macerate, cum omni suo jure et districtu,
« ab hodie in antea usque ad kalendas Martii proximi venturi.
« Promitto etiam et juro inter homines justitiam facere et ra-
« tionem facere fieri, et capitula Macerate et consuetudines
« adprobatas (et ubi capitula deficerent leges et jura) servabo;
« conservabo ipsos in bono et pacifico statu, et si potero me-
« liorare faciam, non habita ecceptione personarum, remoto
« hodio, amore, pretio, prece, bonafide, sine fraude ».

Ed in fine del suo ufficio doveva insieme col suo giudice e col suo notaro sottostare al sindaco ed il procedimento doveva essere anche per questo, fin da principio, secondo quanto è detto nel capitolo XI del sopracitato Statuto. « Statutum est
« quod potestas, judex et notarius comunis faciant ultima die
« regiminis eorum generale conscilium, in quo faciant et or-
« dinent, una cum dicto conscilio, scindicum pro comuni, qui
« scindicus nomine comunis Macerate agat contra eosdem et
« petat ab eis et quolibet eorum jura comunis Macerate et sin-
« gularum personarum (*si fecerint*) ultra id quod eis concessum
« est per capitulum, et reddant rationem de eorum officio, et
« faciant dicti rectores vel alter eorum in dicto conscilio elici
« duos bonos homines de quolibet quarterio, qui habeant po-
« testatem cognoscendi, summarie, inter predictos potestates,
« officiales, et sindicum nomine comunis et quamlibet singu-
« larem personam que velit conqueri, judicandi et finiendi super
« predictis ».

Da questo si vede che per allora, come per gran tempo appresso, il sindaco del Comune non era uno che avesse l'ufficio permanente di rappresentare il comune per la gestione economica, di rappresentarlo cioè nei contratti e nei giudizi, e di curarne l'amministrazione, ma era eletto volta per volta per ciascun affare che si presentava.

Molto per tempo pure dovettero essere istituiti i *Viales* o soprastanti alle strade, di cui si fa parola nel primo capitolo dello Statuto.

La prima menzione che si abbia per qui di un Consiglio del Comune, a nome del quale si promette di fare o non fare, è nel documento del 1214, nel quale il Potestà Gentile di Munaldo

apparisce come faciente le promesse di che al documento « *pro Consilio et Comune Podii et Macerate* ». Prima di quel tempo, ossia, per meglio dire, prima della surrogazione del potestà ai consoli, non doveva esservi un *Consilium* distinto dall'insieme della popolazione. Questa conveniva tutta nella piazza o nella chiesa principale, od in un chiostro per la nomina dei pubblici ufficiali, e per deliberare su tutto quanto riguardava il Comune e l'adunanza era detta *parlamentum* o *colloquium* od anche *concio* (44). Però se, a norma del cap. XXX dello Statuto che è posteriore al 1262 (v. Conf. seg.), era lecito ad uno per ogni casa d'intervenire al consiglio generale, bisogna ritenere che nella prima metà del secolo XIII tutti i cittadini avessero quel diritto (45). L'introduzione dunque del *Consiglio*, fatta in origine, più che per altro, per provvedere acchè un certo numero di cittadini avesse *l'obbligo* di deliberare sugli affari del Comune, non tolse di mezzo il parlamento, colloquio o concione, che anzi questo, per alcuni casi di maggior importanza, si doveva qui convocare anche nei secoli successivi. Prima deliberava tutto il popolo, poi la necessità di provvedere alla negligenza dei cittadini fece

---

(44) *Colloquium* e *Concio* sono parole adoprate anche nella *Carta Osimana* circa Attone da Macerata riferita nei nostri *Documenti dei secoli XI e XII* (pag. 54-55) e rammentata anche in questo volume a pag , ed anche qui il parlamento era detto Concio, come si vedrà nella conferenza seguente. Si ha poi per la stessa città di Osimo un consiglio dell'anno 1228 che comincia: « In Dei « nomine Amen. In consilio generali et speciali quingentorum credencie adjuncte « *artificum* et coram priorum trecentorum juratorum et eorum capitaneorum ci- « vitatis Auximi sono campane, voceque preconis . . . . . congregato » (p. 192). Si trattava di approvare i volumi dell'appretium deliberato nel 1226 e compiuto nel detto anno 1228 e che ancora si conservano. Più sotto i *Priori* sono detti *priores populi* ed i Capitani *capitanei artium*.

(45) Si ha un atto consiliare del 1253 (otto novembre) per la elezione di due *buoni uomini* i quali dovessero stimare tanta parte della *Platea* o *Spiazzo* che il Comune aveva dietro la chiesa del S. Spirito che valesse la quantità che il Comune doveva dare a Bartolomeo di Antonio detto il Rosso. Pare però che anche allora le cose in Macerata si lasciassero dormire, perchè solo *ventidue anni dopo* (11 gennaio 1274 ossia 1275) si ha la relazione di Pietro Giuliano e di Francesco di Alberto circa la remissione ed affissione dei termini tra lo spiazzo del predetto Bartolomeo e quello del Municipio posto « in Agro Mercati post Ecclesiam Sancti « Spiritus juxta viam pubblicam et transanna Comunis et alia latera. » (Cassettino 16, lettere *DD.*).

istituire il Consiglio generale e poi quello speciale, composti di persone che avevano l'obbligo d'intervenire ed erano multate se non l'osservavano o si partivano dall'assemblea prima che essa venisse disciolta. Poi il desiderio e il bisogno di restringere l'ingerenza del popolo fece sì, che a questo si togliesse il diritto d'intervenire al Consiglio, e gli si lasciasse quello di eleggere i consiglieri, finchè non si giunse al punto che anche il Consiglio generale non fu che una istituzione che era solo sulla carta, e tutto fu il Consiglio speciale o di credenza, nel quale si aveva seggio per diritto di eredità, o per ammissione che il Consiglio stesso facesse di alcune famiglie nuove. Nell'epoca di cui ora parliamo si rimase sempre nel secondo periodo.

Le leggi romane dovevano ripigliare qui il loro impero, tanto più facilmente, che qui era, come vedremo, la sede della Curia generale per l'impero o per la Chiesa. Vedemmo già come nel contratto per l'acquisto del castello di Lornano si procedette per la dazione del tutore a norma del puro diritto romano, e come anche per giudicare dell'età minore si procedesse allo stesso modo (46).

Però queste applicazioni del romano diritto non erano se non casuali e dovute alla presenza di alcuni giudici o notai imperiali (47), ed infatti anche nell'epoca dello Statuto ossia nel 1289, prima si dovevano osservare i *capitoli* del Comune e le *consuetudini approvate*, poi le *leges* che erano quelle longobardiche e le imperiali, e da ultimo i *jura* che erano il *jus civile* o *romano* ed il *jus canonicum* o *pontificium*.

Quali fossero le consuetudini approvate che qui vigevano

---

(46) Anche in una carta fabrianese del 1255 si legge che un tal Venturellus adserens *se fore majorem XXV annis* hoc ipso anno *et die* vendit domum suam et plateam cum muro etc. etc. (p. 215).

(47) Una sentenza del 12 gennaio 1232 o 1233 pubblicata insieme colla dichiarazione di ricevuta del salario per la medesima (4 lire e 15 soldi volturnesi) dal Colucci tra le carte di S. Vittoria in Matenano (*Antichità picene*, Vol. 29, pag. 77) comincia: « Ego Odolfredus Legum professor et judex constitutus a Do-« mino M. Belvacensi Episcopo in Comitato Firmano Esculano, et Abbatia Far-« fensi etc. » Essa ci fa ritenere che l'Oddofredo fosse nelle nostre provincie.

non può argomentarsi se non per approssimazione. In tesi generale può dirsi, che tutto quello che di legislazione civile si trova negli statuti non è se non l'*insieme delle consuetudini* che prima vigevano.

E che del resto esse consuetudini fossero molte, risulta provato dal fatto, che esse formavano allora il diritto comune, ossia quello che veniva normalmente e principalmente seguito (48), e dal fatto che alcune consuetudini sono *ancora* in vigore, come per esempio per i fitti delle case e dei fondi rustici, per i vizi che danno luogo alla redibitoria e per i termini in cui esercitarla, e per la comunione dei beni presso i contadini.

Quanto agli Statuti o *Capitoli*, come furono in principio chiamati, essi a quest'epoca, e in generale e presso noi, non avevano preso l'estensione che ebbero nei secoli successivi, quando tutte le consuetudini furono in esse comprese, e così tutte le disposizioni di diritto penale e di procedura tanto penale che civile, sicchè lo Statuto di un Comune venne ad essere un corpo completo di leggi. Essi in principio non disposero se non in riguardo all'ordinamento del governo municipale ed alla polizia locale. *I capitoli o statuti del secolo XIII* di qui non hanno altre disposizioni se facciasi eccezione per il capi-

---

(48) È il caso di qui ricordare quanto avvertimmo nel Volume I, pag. 268, che cioè in una carta del 1205 riguardante i castelli che costituirono Ripatransone si dichiarava di approvare *la consuetudine antica* che ivi si osservava circa la diseredazione degli uomini. « De exheredationibus hominum (homo per vas« sallo) antiqua consuetudo predictorum quatuor castellorum servetur. » (CATALANI, p. 350, *Regesto*, Carta 132). Come in alcuni luoghi e cioè a Milano, a Pavia, in Alessandria, la parte riguardante le consuetudini si tenesse a lungo distinta si vegga nel Pertile (Vol. II, p. 635). È poi noto come in Sicilia non ci fossero, si può dire, che consuetudini. Il Lamantia pubblicò in diverse volte le consuetudini dei principali luoghi dell'isola (*Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite, scelte e poste in confronto cogli articoli delle Leggi civili*, un vol. in-8, pag. 128; Palermo, 1862, LAO — *Consuetudini siciliane in lingua volgare*, Bologna, presso Romagnoli, 1883). È poi da notarsi che non solo esistevano consuetudini nei singoli Comuni, ma anche consuetudini delle Provincie. Così Gregorio IX nel 1241 concedeva ai Fermani ed agli Ascolani che potessero procedere contro i malfattori « secundum juris ordinem et aliarum civitatum Marchiae *antiquam et approbatam consuetudinem* (*Regesto*, carta 454. THEINER, I, pag. 115, PERTILE, II, p. 631).

tolo XXIV (49), quantunque d'altra parte debba constatarsi, come vedremo nella seguente conferenza, che nel 1267 già vi era qui uno statuto che conteneva molte disposizioni penali.

Però è certo che la compilazione che abbiamo avuto la sorte di tornare alla luce e che, pur troppo, non è completa, non dovette essere la prima che qui si facesse.

Oltre le disposizioni sopra riportate, debbono avere appartenuto ad una primitiva compilazione o ad una successiva ma anteriore sempre al 1259 quelle dei capitoli X, XII, XIV, XXVIII. Dovevano pure, molto probabilmente, averci appartenuto quelle dei capitoli II, III, VI, VII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII (50).

Quanto ai giudizi abbiamo già visto come il Comune di Macerata, fin dall'anno 1206, impugnasse nel vescovo di Fermo e volesse per sè il diritto di conoscere in appello delle controversie giudicate in primo grado qui, mentre circa la stessa epoca il vescovo lo voleva a sè riservato per Ripatransone. Ora se si pensa che anche nel secolo XIV, quando cioè la legislazione statutaria e l'autonomia dei Comuni avevano raggiunto un così grande svolgimento od accrescimento, era inibito ai Comuni (salvo i privilegi ottenuti) di giudicare in appello, ognuno vedrà da sè quanto fosse già cresciuto nei primi anni

---

(49) Lo Zonghi formula così la rubrica della 125ª carta: *Ugolino di Morico... accetta lo statuto e le leggi del Comune.* Però nella carta che è dell'anno 1247 è detto solo « Promisit... jurare per se suosque heredes annuatim pre« cepta rectoris vel rectorum comunis Fabriani qui pro tempore erunt » e ciò dimostra che allora lo statuto, se ad esso si alludeva con quelle parole, era allo stato *embrionale.* A Jesi invece fin dal 1230 (pag. 48) si ha una carta dove sono menzionati *i capitoli e statuti della città.*

(50) Ciò intendasi specialmente per riguardo al VI « *De juramento seguimenti potestatis ut fiat per Sindicum Comunis.* » Questo giuramento era quello di obbedire al Podestà (PERTILE, p. 99, Vol. II), ed esprimeva tutti i doveri tanto positivi che negativi dei cittadini. Lo Statuto di Bologna del 1250 (ivi) dice nel capitolo I, Lib. I: « Eligam juratores per contratas qui faciant jurare *seguimen« tum meum* per homines de mea curia. » Tra le carte osimane registrate nel libro rosso ve ne sono otto degli anni 1225 e 1226 che contengono altrettanti giuramenti o verbali di prestazione di giuramento di ammessi alla cittadinanza, ed in tutte si giura anche il *seguimento.*

del secolo XIII il potere del nostro Comune, il quale doveva esercitare in materia penale ancora piena ed intera giurisdizione.

Per quello che riguarda la parte finanziaria non parrebbe che in principio ci fossero qui tasse fisse. Mano mano che si presentava il bisogno di fare una spesa si deliberava una colletta per raccogliere il denaro necessario. Però è un fatto che nello statuto del secolo XIII al capitolo primo, capoverso terzo, si parla dei *collettori delle dative* e questa parola *dativa*, che s'incontra in una carta fabrianese del 1246 (pag. 159), accenna ad una colletta fondiaria fissa, come ancora è un fatto che l'*appretium* non fu fatto la prima volta nel 1268, ma fu allora rinnovato. Quanto poi ai diversi proventi che un municipio poteva allora avere, essi sono indicati nella carta fabrianese sopradetta, colla quale i nobili di Fabriano si sottoposero alla giurisdizione del Comune. « Promiserunt dare et conferre cum « hominibus Comunis... in datiis, collectis, et aliis obsequiis, « muneribus et exactionibus publicis omnibus et singulis prout « unicuique eorum facultates suppetunt... sicut alii homines « qui dativam et obsequia faciunt et persolvunt. Dederunt etiam « rationem et partem cuique ipsorum contingentem de proven- « tibus, et introitibus comunantie fabriani scilicet fori, pedagii, « salarii, condemnationum, bannorum et salquatici et aliorum « omnium introituum et proventuum ».

6. Per i rapporti del Comune di Macerata con un'autorità diversa, fosse essa poi quella del signore ossia del vescovo di Fermo, o quella dell'imperatore, o quella del Pontefice, noi troviamo quanto appresso.

Afferma l'Hurter (libro III, pag. 304 e 305) che Innocenzo III istituì ove feudatari ed ove giudici castellani, i quali dovevano promettere solennemente di opporsi a qualunque alienazione dei possedimenti e delle rendite della Chiesa, e che dichiarò che nessun estraneo potrebbe essere chiamato a capo delle cittadinanze, ed anzi neppure i consoli (si era nel 1199) potessero essere eletti in modo diverso, senza il consentimento suo e quello del giudice castellano; che poi anche l'istituzione dei giudici e degli scrivani non si abbandonò all'arbitrio, ma per ogni nomina si richiedeva l'approvazione del Pontefice dovendo tutti gli ufficiali prestare giuramento.

Però questi tentativi che Innocenzo III fece per istabilire fin d'allora un organamento governativo uniforme, non ebbero alcun risultato specialmente qui. Le città nostre resisterono all'introduzione di queste novità, e si vide a qual partito dovette apprendersi infine il Pontefice per levarsi da una posizione molto difficile.

Per la città nostra quei provvedimenti non poterono avere nessuna esecuzione, perchè essa era sotto la signoria, appena nominale però, del vescovo di Fermo. A questi si pagava il solo fitto, o fitto fumante, o fitto franco che corrisponde ad un dipresso all'attuale tassa di fuocatico o di famiglia. C'era poi l'obbligo di prestargli aiuto nelle guerre che avesse avuto, di non darsi ad altro signore, ecc. ecc.

Se qualche cosa doveva farsi oltre questo, il vescovo doveva agire d'intesa con i *Savi* del Comune, come risulta dall'atto del 1214, atto importantissimo, che ci mostra qui già introdotta o conservata l'istituzione del parlamento, che fu poi provinciale, e che si conservò vivo e verde secondo le primitive istituzioni fino a tutto il secolo scorso (51).

Del resto il nostro Comune faceva alleanza con altri Comuni liberamente, e se nel 1222 chiedeva licenza a quello di Osimo, ciò avveniva perchè da precedenti trattati era legato ad esso e ad altri Comuni, e quindi non si potevano stringere altri rapporti senza l'intesa ed il consenso dei già alleati (52).

Gli stessi obblighi poi che si ebbero verso il Sovrano finchè fu tale il vescovo di Fermo, si ebbero poi verso il Pontefice o verso l'Imperatore finchè questi fu qui riconosciuto

---

(51) Quello che forma la caratteristica del nostro parlamento provinciale, come meglio vedremo a suo luogo, è appunto questo che esso non aumentò le sue attribuzioni come l'inglese, nè le perdette come quelli di Francia e di Piemonte, ma si conservò sempre secondo la primitiva istituzione.

(52) Peccava quindi dello stesso peccato di municipalismo che il Compagnoni nostro, il Martorelli, quando, rimproverando il nostro per le frasi adoperate nell'annunciare l'alleanza tra Macerata e Montolmo, produce il documento di cui nel testo per dimostrare che Macerata era quasi dipendente da Osimo dal momento che doveva chiedere a questa il permesso di fare un'alleanza.

come sovrano (53). Anzi se ne ebbero dei minori verso questo ultimo, mentre per il diploma rilasciato da Enzo e da Federico II confermato fu fissato l'annuo censo o fitto di lire venticinque ravennati « quas Imperiali Camere consuevit actenus « exibere » e fu concesso che « quotiens exercitum per Marchiam, nos et Imperium habere contigerit, tres tantum milites « pro parte Universitatis eorum ubique per Marchiam per quindecim dies tantum ad exercitum nostrum et Imperii Comune « Macerata debeat destinare » (54).

Che qui sia stata normalmente la sede dei legatio dei rettori o dei vicari imperiali non parci che possa esser messo in dubbio, mentre già vedemmo che il cardinale Colonna fin dall'anno 1224 stava qui, e qui chiamava a sè il vescovo di Fermo e Pandolfo Savelli, e parecchi atti si veggono qui emessi dai rettori e giudici loro. Però la verità, che anzitutto si deve cercare nella storia (e tutti ci guadagnano con ciò), esige ancora che si riconosca una cosa, e cioè che Macerata venne ad essere prescelta come sede, più che per altro, per il fatto, che essa era il luogo di maggiore importanza che fosse più soggetto all'autorità centrale. Fermo, Ancona, Camerino, Ascoli le quali anche a tempo dell'Albornoz erano classificate fra *le civitates majores* avevano certo anche nel secolo XIII maggiore importanza che non Macerata, la quale al tempo come sopra era tra *le civitates mediocres*. Ma appunto perchè più importanti e più potenti la Curia vi avrebbe potuto trovare più ostacoli alla sua azione e quindi erano meno adatte ad esserne la sede.

Per ciò poi che riguarda la sovranità pontificia occorre fare due osservazioni. Una delle quali già fatta molto bene dal

---

(53) Ciò non tolse che, come vedremo a suo tempo, verso la fine del secolo si volesse contestare ai Maceratesi il diritto di eleggersi liberamente il Potestà ecc.

(54) Si noti però che mandare tre milites non voleva mica dire mandare tre soldati. I milites erano cavalieri, ossia persone che militavano a cavallo, e quindi persone di conto e facoltose. Il Pertile cita il diploma di Federico per documentare la sua affermazione che era fissato il numero di quelli che dovevan servire per pochi giorni, ecc. ecc. (II, p. 410).

Lamantia (*Storia della Legislazione Italiana*, vol. I, pag. 456, Cap. XI), si è che le città e provincie dello Stato pontificio (e così la nostra come già abbiamo veduto e meglio vedremo in seguito) ad intervalli in tutto od in parte si sottraevano ad ogni ecclesiastica dominazione, sia per le vicende delle parti guelfa e ghibellina, sia per cause differenti secondo i tempi e i luoghi, od insorgendo i popoli con proclamare libertà ed indipendenza, e con allearsi alle vicine città, od invadendo i baroni, i signorotti, e terre e città. E appena seguita la ribellione si avevano minaccie etc., con linguaggio biblico e con formule quasi sempre uguali, mentre poi, tornate le cose in calma, o per accordi o per forza d'armi, tutto tornava allo stato di prima. L'altra si è che da ogni parte, da imperiali cioè e da ecclesiastici, e da ognuno che sopravvenisse, si concedevano alle città privilegi, esenzioni etc., sempre con grandi lodi per la fedeltà addimostrata. Di questo secondo fatto la ragione stava in ciò, che la parte perdente era in genere cacciata (almeno i maggiorenti), e tornava solo con un nuovo padrone, il quale prodigava ai già cacciati suoi fautori, come se fossero l'intero Comune, i più grandi elogi e conferiva per loro al Comune i più grandi privilegi. Di qui accadeva, che, non per furore di parte (ciò avveniva ben di rado), ma per semplice calcolo, in una stessa famiglia, chi era imperiale e chi papalino, chi ghibellino e chi guelfo, chi per una delle maggiori famiglie e chi per un'altra. A questo modo quello della famiglia che era della parte ecclesiastica salvava la posizione ed anzi acquistava dei vantaggi quando essa parte aveva il vento in poppa, mentre quello della parte imperiale teneva su la baracca ed anzi ci guadagnava quando la parte per la quale era aveva il vantaggio. Così anche allora si verificava, come in tutti i tempi, che *capofitti cascavan gli asini*, mentre i *valentuomini stavan sempre ritti godendo i frutti del mal di tutti* (55).

---

(55) Un certo scrittore francese, di cui non ricordo ora il nome, in un volume scritto sul potere temporale dei Papi, esce in parole di sprezzo contro i nostri che nel secolo XIV a pochi mesi d'intervallo riconobbero il Pontefice e poi gli si ribellarono ecc. Lasciando a parte ogni considerazione sulla convenienza di simile procedere per parte di uno la cui nazione ormai non sa contar più il

7. Questo che abbiamo detto è già non piccolo tratto dei costumi del tempo. Quanto fossero religiosi quei nostri maggiori è cosa difficile a dirsi. Certo che l'aver distrutto *Casale* e tenuto duro contro la scomunica a segno da render necessaria l'invocazione del braccio secolare, ed il sacco dato alla Abbazia di S. Fermano spogliando anche gli altari e portando via anche le campane, sono fatti che non depongono troppo favorevolmente per la loro pietà (56). E che fossero troppo rispettosi degli altrui diritti non potrebbe dirsi nemmeno, mentre i due fatti accennati, quello di Lornano, quello contro Montolmo ed altri ancora (57) non suffragherebbero la tesi. Costumavano di tenere i Consigli nella chiesa di S. Giuliano od in quella di S. Pietro ma piucchè per altro per non aver locali adatti per le adunanze di centinaia di persone, chè tali allora erano i Consigli o Parlamenti. Fabbricavano delle chiese come qui per esempio quella di S. Francesco, ma spesso facevano ciò per rendere a Dio parte di quello che avevano tolto agli uomini. E tuttavia ci sono dei fatti i quali fanno credere che la voce della religione si facesse sentire e che esercitasse anche allora una salutare influenza. Sappiamo dal Wadding (*Annali*, anno 1215) che nell'anno 1215 S. Francesco d'Assisi venne qui e poi andò in Ascoli « ubique praedicans et signis « coruscans » dopo avere poco prima percorso la Marca « be- « nefaciendo et sanando oppressos, multa domicilia suis acqui- « rens et plures adolescentes suo adscribens sodalitio. » A niuno

---

numero dei governi e delle costituzioni mutate in meno di un secolo, è un fatto che il rimprovero manca di ogni ragione per le considerazioni sopra esposte. E ai nostri giorni siamo forse più progrediti perchè invece di dividerci per calcolo in due classi, moltissimi di noi hanno trovato più comodo l'espediente di tenere in tasca parecchie professioni di fede politica da metter fuori secondo l'occasione?

(56) Nella maggior parte delle città pontificie gli eretici a tempo d'Innocenzo III professavano le dottrine dei Paterini, ma anche i Valdesi erano numerosi e forse le due sètte si erano riunite (HURTER, Libro XIII, Vol. III, p. 48-49). Federico II nella sua costituzione del 22 novembre 1220 (THEINER, I, p. 60) parla dei Catari, dei Patereni, dei Leonisti, dei Speronisti, degli Arnaldisti.

(57) È vero però che per alcuni fatti, p. e. per la devastazione del territorio di Montolmo ignoriamo se ci fossero ragioni o scuse a così procedere.

è permesso al giorno d'oggi l'ignorare (58) quanto benefica fosse in quel secolo e nei successivi l'influenza del poverel d'Assisi, di cui l'Alighieri cantava

. . . . la cui mirabil vita
Meglio in gloria del ciel si canterebbe
(*Paradiso*, XI, verso 95-96)

Ora il fatto che nel 1268 era rimasto già il nome del Santo ad una contrada di campagna (*fundus o contrada S. Francisci in secunda senata*), e che una località era designata con una frase (*in loco ubi* STETIT *ordo fratrum minorum*), la quale accenna ad un avvenimento piuttosto remoto, e il fatto che nel 1241 morì nel convento di qui il Beato Fra Paolo da Spoleto detto della Marca (COMPAGNONI, *Reggia Picena*, p. 105) discepolo del santo, sono cose che fanno argomentare che l'istituzione dei frati minori qui, risalga all'epoca in cui S. Francesco ci venne, e che quindi questa sua venuta esercitasse non piccola influenza sui costumi dei nostri.

Il Compagnoni accenna come esistenti nel 1241, ai 5 di agosto, secondo un documento dell'Abbazia di Fiastra, non solo la chiesa di San Giuliano, ma ancora quelle di S. Michele, di S. Salvatore di S. Francesco, *etc.* (l'eccetera è del Compagnoni) ma dai documenti dell'archivio risulta che vi erano ancora quelle di S. Paolo, di S. Pietro nella piazza maggiore attuale, del Santo Spirito nel campo del Mercato, di S. Giovanni dei Gerosolimitani, e per i documenti precedenti conosciamo l'esistenza di quella di S. Venanzo e di parecchi monasteri (59).

Non ci dovevano allora essere tutti quei giorni festivi che si ebbero più tardi, mentre il capitolo XX dello Statuto provvedeva soltanto per le domeniche e per il Venerdì Santo, per quanto appare dalla rubrica.

---

(58) Ne piace qui ricordare uno stupendo volume pubblicato dai Francescani di Francia su San Francesco in occasione del centenario della di lui nascita. *Saint François d'Assise ;* I. *Vie de Saint François;* II. *Saint François apres sa mort.* Paris, C. Plon Nourrit et C., 1885. Vol. in-folio di pag. 440, con 250 incisioni nel testo e 35 tavole. Una diligente e critica rivista ne venne fatta dal Faloci Pulignani (*Archivio Storico Umbro-Marchigiano*, Vol. II, pp. 164-171).

(59) Il campo del mercato non era però l'attuale piazza mercato, ma era al difuori delle mura dove sono le case che fronteggiano le mura castellane.

Si crede comunemente che allora si potesse portare liberamente delle armi, mentre poi una carta jesina ci fa conoscere che il podestà accordò ad uno nell'anno 1257 di poter portare un coltello per sua difesa (60) e non v'è ragione par non credere che ancor qui non ci fossero le stesse regole. Il capitolo poi XXXIII dello Statuto ci permette di credere che in quest'epoca l'arte della lana per cui fiorirono e Matelica e Fabriano fosse in onore ancora qui.

Le monete che correvano qui nel secolo XIII erano la lira Ravennate e quella Anconetana che dovevano avere l'identico valore, una volta che si trovano nominate sempre insieme o cumulativamente o disgiuntamente. La lira o libra, così il Cibrario, era anticamente un gruppo di tante monete quante erano necessarie per fare il valore di una libbra d'oro o di argento, e si suddivideva in *soldi* e questi alla loro volta in *denari*. Prima del mille era quasi universalmente ritenuto, che venti buoni soldi facessero una libra, che ogni soldo fosse composto di dodici denari, e che quindi ci volessero duecentoquaranta di questi per formare una libra. Però i venti soldi non costituivano effettivamente nemmeno un terzo di libbra in peso, e quindi accadde che la libbra di venti soldi fu una libbra immaginaria, diversa dalla libbra di peso, e che poi nacquero tante libre diverse quanti soldi vari di peso e di lega furono battuti, e quindi tante libbre quanti furono i denari battuti, quando, intorno al mille, il soldo cessò di essere una moneta reale e non rappresentò più se non un gruppo di dodici denari. Quanto poi al valore del denaro anconetano o ravennate, unica moneta reale che corresse, noi credemmo altrove (Il catasto del 1268, pag. 35) di poter ritenere che esso corrispondesse a lire 0,17,44 di quella che è in corso ora (61)

---

(60) Ecco questo porto d'arme: « M.CCLVII die XIII die (sic) intrantis « Aprilis. Indit. XV. Dnus Albertus de Mandello potestas esii concessit et licen- « tiam dedit venture mathei porte pusterla ut tute et secure possit portare per « civitatem et extra civitatem unum cutellum (sic) actum pro deffensione (sic). « Ego Simon Notarius predicti potestatis dicta precepta scripsi » (p. 203).

(61) La ragione di questa mia supposizione fu che il Cibrario nelle prime partite delle prime cinque tavole cencernenti i prezzi di cose, opere ed animali nei secoli XIII e XIV piglia sempre a base del calcolo, quando si tratta di lire il

sicchè il soldo d'allora valesse lire 2,092 e la lira anconetana o ravennate valesse lire 41,84. Ciò posto le undicimila lire pagate ai signori di Lornano avrebbero corrisposto a lire quattrocentosessantamila e duecentoquaranta di oggi, le tremilaseicento dovute pagare per risarcimento di danni negli anni 1252-53 54, ossia in tre rate, avrebbero corrisposto a lire centocinquantamila seicentoventiquattro; le cinquecento dovute pagare ad Annibaldo nel 1257 avrebbero corrisposto a lire ventimila novecentoventi, le venti lire dovute pagare a Todino (37) per la perdita del cavallo, avrebbero corrisposto a lire ottocentotrentasei e centesimi ottanta (62), ed infine i trentasei soldi pagati a maestro Andrea fabbro, per alcuni istromenti da esso fabbricati per la demolizione di Lornano, avrebbero corrisposto a lire nostre settantacinque e centesimi venti (63).

Quanto a pesi troviamo menzionato il *marchio* o *marco*, e quanto a misure troviamo qui la *quartarola* che era la quarta parte dello *stario* il quale, alla sua volta, era la decima parte del *modiolo*. Siccome questo probabilmente corrispondeva ad ettari 0, are 31, centiare 19,83, così è chiaro che lo stario era di are 3, centiare 11,983 e la quartarola di are 0, centiare 1,4956 ossia di una centiara e mezzo circa, ossia di metri quadrati centocinquanta. A Fabriano c'era la tavola (Carte Fabrianesi pagine 102, 164, 213 e seguenti). A Iesi uno spazio dentro la

---

denaro viennese con il valore che aveva nel 1279 e che era di 0,17,44. Ora io credetti che lo stesso valore potesse essere attribuito al denaro anconitano o ravennate nel 1268, perchè lo stesso autore insegna che le infinite varietà di denari allora battuti si riferivano come a tipo o ai denari viennesi od a quelli imperiali, che se valevano nel 1297 solo lire 0,10,98 potevano prima esser valsi assai di più. Infatti nel 1297 anche il viennese era sceso a L. 0,11,84.

(62) Una carta osimana del 1237, mese di luglio (p. 202), contiene la stima di alcuni cavalli: « In Dei Nomine amen. Indic. X mense Julio die septimo. Nos « Consiliarii Dni Jacobi Potestatis Auximi et Procuratores costituti a Comuni- « tate Auximi appreciamus equum balsanum triginta libras Rav. equum nigrum « majorem triginta libr. Rav. Parafredum rubeum viginti lib. Rav. Parafredum « nigrum cum gamba grossa duodecim libr. Rav. equum bardum decem libr. « Rav. equum ferrant. octo libr. Rav. equum bardum scurium octo libr. Rav. « Roncinum morellum bailum octo libr. Rav. Roncinum fulvum octo libr. Rav. « equum judicis triginta libr. Rav. ».

(63) Nel 1219 una balestra fu pagata in Osimo quattro lire ravennati (*Carte osimane*, p. 176).

città lo si diceva con termine forse generico *palmentum* (Carte Jesine, pagine 52 e 54) ed una misura agraria era la *plovina* (pagine 52 e 84) (64).

Degli uomini che appaiono levarsi al disopra degli altri in questa prima parte del secolo XIII, non possiamo, per difetto di memorie, segnalarne molti, mentre del resto non è credibile che in mezzo a tante agitazioni non ce ne fossero in discreto numero.

Un Attone di Macerata figlio di Attone del Manomesso lo vedemmo già governatore di Monte Santo per il vescovo e ammesso in Osimo come cittadino. Noi riteniamo essere molto probabile che esso fosse quel medesimo che fu Podestà in Osimo negli anni 1199, 1200, 1201 (pagine 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117) e nel 1212. Se esso non avesse avuto in Osimo una posizione eccezionale non sarebbe facile lo spiegare come esso avesse lasciato il suo nome ad una porta della città. Si noti poi che nell'anno 1200 troviamo di nuovo in Osimo (pag. 110) quel

Michele giudice da Macerata che ci si trovava quando Attone fu ricevuto siccome cittadino.

Giacomo di Lornano fu podestà di Cingoli nell'anno 1204, come risulta da un atto pubblicato dal Martorelli (pag. 86) e nel volume delle Carte Osimane, pag......

---

(64) Anno 1218. Tres tabulas de platea pro pretio novem librarum lucensium. — 1247. Unam tabulam platee bene mensuratam pro domo — 1255. Ad rationem pro tabula... pro pretio L lib. rav. et anc. quadram scilicet ab utraque parte XX pedum et ex parte retro tabulam similiter quadram ab utraque parte XX pedum pro pretio XXXIII lib. et VII Sl. et VIII Dn. rav. et anc. et cannam muri pro pretio XI lib. rav. et anc. computando V. pedes sub terra. Si veggano anche le carte che seguono: — 1233, unum palmentum de XXIV pedibus in fugam (lunghezza) et in qualibet fronte XVI pedes... et duas plovinas terre sicuti per fundos et latera determinabimus et senaitabimus vobis — 1234, unum palmentum..... bene assaiatum et mensuratum XXIV pedum in qualibet fronte et XXXVI pedum in quolibet filo. — Nel 1239 essendo Podestà *Dn Corrado De Fall* (*erone*) esso fece delle condanne e delle assoluzioni di persone che avevano preso terre del Comune e in tutto il documento che piglia parecchie carte non si parla che di *plovine* o *pluine* e *canne*. *Plovina* deve derivare dall'inglese o germanico *ploug* o *Plow* — *Aratro* — (Ducange, Voc. *Plowalmes*). Si sa infatti che una certa estensione di terra che poteva essere coltivata coll' aratro in un giorno si chiamava *Aratro* (Pertile, II, p. 268, nota 71).

Rainaldo di Ferro podestà nel 1219, era di qui secondo il Compagnoni (pag. 92), e secondo che noi crediamo probabile.

Matteo giudice nell'atto del 1219, è forse quel medesimo che fu *console* nel 1195, e forse anche

Ottinello, giudice (COMPAGNONI, pag. 92), era pure forse di qui, come senza dubbio era di qui

Giovanni di Giacomo di Paganello che era giudice imperiale qui nell'anno 1248 (COMPAGNONI, pag. 110).

Doveva poi essere un ragguardevole cittadino quel

Bongiovanni che si trova designato come uno dei principali autori della distruzione di Lornano nel breve di Innocenzo IV, ed in casa del quale Annibaldo di Trasmondo abitava nell'anno 1257 (COMPAGNONI, pag. 8).

8. Riassumendo il fin qui detto noi troviamo di aver dimostrato, come le nostre provincie, contese tra antichi duchi e marchesi o loro figli e duchi o marchesi nuovi, tra Imperatori e Pontefici, tra Pontefici e vescovi, tra vescovi e marchesi, con le città in guerra fra loro per diverse ragioni, dovettero passare ben dolorosamente i due decenni primi del secolo. Abbiamo veduto come Macerata fosse contesa fra il marchese d'Este ed il vescovo di Fermo finchè il Pontefice non se l'ebbe presa per sè. Abbiamo visto come Macerata occupata una prima volta dagl'imperiali nel 1229 lo fosse una seconda e per circa un dodicennio dal 1239 al 1251, e come in questo dodicennio si trascorresse ad eccessi dei quali, a ristaurazione assicurata, si dovè fare ammenda. Abbiamo visto come dopo pochi anni non tranquilli, per scorrerie dei nemici di fuori, e per mal governo dei pontificii ministri, Macerata fosse occupata dalle armi di Manfredi. Abbiamo visto brevemente del reggimento comunale di Macerata e dei rapporti che intercedevano tra il Comune ed il Sovrano, come pure abbiamo fatto cenno dei costumi, delle monete, dei pesi, delle misure e degli uomini principali del tempo.

CONFERENZA VII.ª

DALL'ANNO 1259 ALL'ANNO 1305.

SOMMARIO. — 1. Manfredi occupa la nostra città e le altre. — 2. Avvenimenti diversi dal 1266 al 1283. — 3. Dal 1283 al 1305. — 4. Consigli e Parlamento; ufficiali del Comune. — 5. Statuti o capitoli; del Podestà; del Comune. — 6. Catasto e tasse. — 7. Costumi, vesti, prezzi, condizioni della città. — 8. Chiese e case religiose di qui. I Celestini ed i Fraticelli. — 9. Riassunto.

1. Accennammo già come l' esercito di Manfredi occupasse e la nostra e le altre città delle nostre provincie, e come Manfredi confermasse ai nostri le concessioni ad essi fatte da Enzo e da Federico.

Dobbiamo ora quindi far principio dall'osservare, che insino a che visse Manfredi i Maceratesi sempre lo riconobbero come loro sovrano.

Il Compagnoni, per provarlo, reca documenti di tutti gli anni del regno del detto principe fino al 1263, tutti fatti qui in Macerata, meno l'ultimo fatto presso Morrovalle, e tutti con l' annotazione. — *Regnante Serenissimo domino nostro Rege Manfredo Dei gratia inclito Rege Siciliae.* — Pel tempo posteriore parlano i fatti che verremo esponendo.

Negli anni 1259 e 1260 fu qui Podestà Giacomuccio dei signori di Lornano, il che prova che esso, e con lui qualche altro de' suoi consorti, avevano fatto adesione alla parte Ghibellina, quantunque d'altro canto risulti, che *due Podestarie* avevano formato parte del prezzo convenuto, fin dal primo de' detti due anni, per la vendita della quarta parte di Lornano spettante ad esso Giacomuccio ed ai fratelli Alberto e Carbone (Cassettino 2, lettera *M*).

Però, quantunque per la vittoria di Montaperti, anche in To-

scana i Ghibellini avessero avuto il di sopra (4 settembre 1260), pure i Maceratesi, dopo avere imposto nel 1261, essendo Podestà il signor Guarniero figlio del signor Raniero da Comitolo, una colletta o dativa, di *tre denari* per ogni lira d'estimo, per soddisfare ai signori di Lornano il prezzo ad essi dovuto, solo ai 16 di marzo dell'anno 1262 fecero fare una copia del privilegio o diploma di Manfredi, forse perchè si contrastava il loro diritto, e solo nel successivo luglio proseguirono ad occuparsi di Lornano, a meno che non si volesse ritenere, come per qualche dato apparrebbe molto probabile (1), che insino a quell'epoca, per disaccordi sopravvenuti, si fosse violentemente proceduto, contro i signori del medesimo.

Al 6 del mese ora ricordato, si adunava il Consiglio nella Chiesa di S. Giuliano con il consenso e l'intervento del signor Rubino da Gubbio Podestà, e costituiva procuratore del Comune Bonomo della signora Ablasia (Sindicum presentem, actorem et procuratorem ipsius Comunis) perchè ricevesse dal signor Grimaldesco del signor Rainaldo di Lornano, e dal nepote di lui Paoluccio, figlio del fu signor Corrado di Lornano « puram « venditionem, traditionem, datium et concessionem medietatis « Gironis et Burgi Lornani » perchè ricevesse ancora « sub- « missionem ab ipsis dominis faciendam de dicto Castro Lor- « nani, cum tota sua jurisdictione et districtu et de se ipsis « et suis vassallis de Lornano, sub Castellania et jurisdictione « ipsius Comunis » e perchè infine pattuisse che la torre, la quale era presso Lornano, fosse abbattuta da essi signori od a cura loro, e che gli uomini di Macerata dovessero portarne i materiali nella città sugli spiazzi di pertinenza dei suddetti « pro Domibus ipsorum faciendis » (Cassettino 2, lettera *E*).

Il giorno 8 settembre parecchi si costituirono debitori personalmente per il Comune e per Bonomo suddetto Sindaco

(1) È un fatto che, come si vedrà più sotto, Rainaldo Novello, Grimaldesco, Rainalduccio e Paoluccio trattarono per mezzo di procuratore e che l'atto di vendita fu stipulato fuori di qui e cioè a Recanati. È un fatto ancora che Federico di Baligano solo nel 1278 acconsentì a vendere la sua parte. È un fatto infine che, solo dopo ritornati qui i Guelfi, e cioè sullo scorcio del 1266, si cominciò a chiedere il pagamento delle rate di prezzo scadute.

promettendo a Jacopino da Montelpare procuratore di Rainaldo Novello (juniore) di Lornano di « dare et solvere de propriis « bonis tres mille libras. Ravennates et Anconitanas » e cioè ognuno di essi cento lire da pagarsi annualmente nella festa di Ognisanti, in ragione di lire dieci per uno, fino a soddisfazione completa del debito. E questo dissero di fare « quia fue- « runt confessi ipsum Dominum Rainaldum vendidisse et tra- « didisse Syndico nomine Comunis quartam partem Gironis et « Burgi Lornani..... et submisisse dictum Castrum pro dicta « parte... et se ipsum et suos vassallos de Lornano, etc., etc.

Simile obbligazione contrassero lo stesso giorno verso il procuratore di Grimaldesco e di Rainaldo molti « olim de Castro « Veteri (ossia di quello distrutto nel 1249) et nunc habitatores « S. Severini (Cassettino 2, lettera *K*).

Però due giorni appresso il Giudice del Comune faceva ingiunzione a parecchi di pagare ognuno 100 lire entro nove anni « prorogato termino de consensu partium » (Cassettino 8, lettere *PP.*), e ciò a senso dell'istromento rogato l'istesso giorno, con cui si era promesso da molti, a Giberto notaio di Belmonte, procuratore di Paoluccio, di pagare nel detto termine, e cioè, in ogni anno alla festa di Ognisanti, lire undici, soldi due e denari tre « quos denarios suprascripti homines confessi « sunt habuisse et recepisse in depositum a dicto Paulutio do- « mini Corradi ».

Il giorno appresso si stipulava in Recanati (Actum in Palatio Racaneti) tra Bonomo da una parte e Grimaldesco, Paoluccio e Rainaldo Novello l'istromento di compra vendita di due quarte parti di Lornano per lire Anconitane e Ravennati seimilaottocento delle quali, metà spettavano a Rainaldo e l'altra a parti eguali agli altri due (Cassettino 2, lettera *P*). Il 12 ottobre poi il Comune faceva pagare quattrocento lire in conto a Grimaldesco e Paoluccio e se ne faceva istromento di quietanza pure in Recanati (stesso Cassettino, lettera *G*).

A Percivalle D'Oria (1 bis) era succeduto nel 1260 nella Rettoria

---

(1 bis) Alcune notizie su Percivalle dette il canonico prof. Milziade Santoni nel *Bollettino di Numismatica e Sfragistica* pubblicandone un sigillo. (Vol. I, pp. 80-91).

e nel Vicariato Generale per le Marche Rainaldo D' Oria suo figlio o fratello o parente, ed a questi Enrico di Ventimiglia Conte dell' Isola Maggiore (COMPAGNONI, pag. 127) del quale fa ancora menzione Giovanni Villani nel capitolo settimo del libro settimo (*il Conte di Ventimiglia era in Cicilia,* così il cronista). Nel 1264 vi era poi quel Conte Giordano (il Conte di San Severino) che aveva comandato gli ottocento cavalieri tedeschi inviati da Manfredi in aiuto ai Ghibellini di Toscana (VILLANI, cap. 76), e che, sentendo il parlare risoluto di Farinata contro coloro che volean « *torre via Fiorenza* », « *si si rimase* » (STESSO, cap. 81) e fu fedele a Manfredi anche dopo lui morto, tantochè per il dolore addimostrato nel vederne il cadavere « molto fu commendato da' Franceschi » (STESSO, lib. VII, c. 9).

Era esso nativo di Piemonte e per parte di madre congiunto al Re Manfredi (STESSO, VI, 79 e COMPAGNONI, pag. 129). Il Compagnoni riferisce il principio e la chiusa di un privilegio a favore di Mont' Olmo contro Trasmondo, Carbone e Taddeo, figliuoli di Gentile ed altri da Petriolo incolpati di ribellione « Jordanus de Aglano, Dei et Regia Gratia Comes Sancti Se-« verini, Regius in Marchia, Ducatu, et Romandiola Vicarius « Generalis etc. » « Sub anno Dominice incarnationis mille-« simo ducentesimo sexagesimo quarto mense Augusti die Do-« minico ultimo mensis ejusdem. Apud Murrum de Vallibus in « loco Fratrum Minorum Regnante etc. Manfredo etc. Regni « ejus septimo » (pagina citata).

Fra gli altri che avevano favorito Manfredi ed i suoi luogotenenti era ancora il Vescovo di Fermo Gerardo, il quale, secondo una lettera di Urbano IV a Manfredo vescovo eletto di Verona e Rettore della Marca, « Inter Rectores qui fuerunt pro « tempore in Anconitana Marchia pro Romana Ecclesia et fi-« deles ipsius Ecclesie in eadem Marchia malitiose seminavit « zizaniam, cujus occasione *tota patria* (2) ab ejusdem Ecclesie « devotione recessit, adherendo Manfredo quondam Principi Ta-« rentino, cujus nuntiis in predicta Marchia idem Episcopus dam-

---

(2) Questo termine di *patria* per indicare una regione, si trova anche altrove e specialmente pel *Friuli*. Se ne hanno esempi ancora per il Piemonte.

« nabiliter adherens, nunciis ipsis equos, et alia multa donavit « et interdum concessit pecuniam mutuo pro stipendiariis contra « eamdem Ecclesiam conducendis. Comune quoque Civitatis Fir- « mane et alios quamplures ut in ipsius Manfredi devotione per- « sisterent induxit, presumptione dampnabili nonullas terras et « possessiones Firmane Ecclesie quibusdam indevotis aposto- « lice Sedis et eiusdem Manfredi parti fautoribus in emphy- « teosim concedendo in anime sue periculum etc. etc. » (*Regesto*, Anno III, Ep. 346; CATALANI, *Appendice*, pag. 368.

Si può da questo solo argomentare, quanto sia poco attendibile l'affermazione del Compagnoni, che cioè, avendo Urbano IV intimato una Crociata contro Manfredi, si dichiarassero per i primi per la Chiesa, insieme con gli Osimani, i Cagliesi, i Montecchiesi ed altri Guelfi della Marca, anche i Maceratesi (pag. 131) i quali non solo avevano a vescovo Gerardo, ma l'avevano ancora quasi a cittadino essendoci qui il fratello di lui Guglielmo di Massa (3).

Se per Osimo il nostro scrittore trovò una conferma di privilegi fatta dal predetto vescovo Manfredo (della nobile famiglia dei Roberti da Reggio secondo il Compagnoni) e per Cagli trovò una remissione di alcune pene, e per Montecchio o Treja il fatto di cui ora dovremo parlare, esso non reca nessun documento per qui, mentre non fece certamente un giusto apprezzamento quando credette, che l'aver lasciato qui *gran parte di cavalleria* indicasse, che la nostra città era tornata, e fra le prime, al Pontefice, mettendosi così a non piccolo rischio.

Infatti i Pesaresi, dei quali il Compagnoni tace, e che avevano fatto una levata di scudi contro Manfredi ed in favore della parte ecclesiastica, venivano quasi subito a trovarsi in cattive acque, tantochè il Pontefice, esortandoli, il 15 luglio 1263,

---

(3) Che Guglielmo di Massa fosse il fratello del vescovo Gerardo lo dice il Catalani (pp. 180 e 182). Che poi Guglielmo di Massa fosse qui nell'anno 1263 lo si può indurre dal fatto che nel catasto del 1268 si trovano intestati i filii Domini Letardi o Berardi de Massa (Quar. San. Salv. C. 2) e dal fatto che il vescovo Gerardo aveva qui la sua casa (CATALANI, p. 180).

a resistere agli avversari della Chiesa « potenter et viriliter » soggiungeva: « Nos, enim, quia *clamores nuntiorum ve-« strorum usque ad nostre mentis intima penetrarunt,* nostris « et predicte ecclesie non parcendo sumptibus stipendiare mi-« lites, ubicumque per Italiam strenuos possumus invenire, et « alias etiam magnificum congregare exercitum non cessamus, « in succursum vestrum in proximo, auctore domino, desti-« nandum » (THEINER, 1, pag. 151).

L'esercito promesso dal Pontefice sarà venuto nelle Marche, e sarà stato allora che Manfredi, avendo stabilito, nella dieta tenuta in Napoli, di rinforzare il presidio in queste provincie, ci destinò come capitano Corrado Capece figlio di Federico di Antiochia, conte d'Alba Reale e suo nepote.

Però, mentre questo comandante se ne andava con la solita confidenza e tenendosi del tutto sicuro a Montecchio o Treja « luogo forte per la moltitudine degli abitanti e per l'al-« tezza del luogo montuoso » fu dai Montecchiesi assalito improvvisamente, e mentre tutt'altro si attendeva, ed insieme ad alcuni suoi amici fu fatto prigioniero.

Saputasi appena la cosa, venne, per ordine di Manfredi, con un grosso esercito, Galvano Lancia conte del Principato e di Fondi, maresciallo del Regno, ma innanzi tutto suocero di Corrado, e per tale ragione ferito nel più vivo del cuore per tale cattura. Con lui, poi, erano molti altri conti ed altri nobili del Regno.

Venuto a campo sotto Montecchio o Treja le pose un regolare assedio, e poi dopo avere fatto una tremenda devastazione pel territorio e dopo essersi trattenuto per venti giorni, essendo imminente la stagione invernale « dimissa quoque in « Macerata magna equitum comitiva, ad expugnationem Mon-« ticuli processit, et captis quam pluribus regionis nobilibus « qui factionis ejusdem capita dicebantur, dictus Galvanus et « alii de comitiva sua soluto exercitu, cum Castrum ipsum « habere non posset, nec mora sua esset ulterius necessaria, « inde discessit ». Così l'anonimo scrittore della storia o vita di Manfredi citato dal Lili e poi dal Compagnoni (pag. 131, 132) soggiungendo poi « contigit autem quod idem Corradus quem

« Proditores ipsi ante de populationes liberare noluerunt, procu-
« rante solertia quorumdam devotorum suorum, qui circa cu-
« stodiam assistebant, intempestive noctis silentio de carceris
« compedibus evasit, et restitutus est beneficio libertatis ». (4)

È un fatto ancora che, piegando a dirittura male le cose per i pontificii, lo stesso rettore della Marca, e capitano delle milizie pontificie, cadde nelle mani dei soldati di Manfredi. « Tandem, adversante fortuna, dum Piceni rector esset, sedente « Urbano IV in ejusdem Tarantini incidit manus ». Così l' Ughelli citato dal Compagnoni (pag. 132). E questo accadeva nell'anno 1264, verso l'ultimo quarto del quale Urbano ebbe a passare di vita (2 ottobre).

Clemente IV appena eletto, e cioè il 22 febbraio 1265, scrisse tanto al vescovo Gerardo, quanto al fratello di lui Guglielmo di Massa, il quale, siccome accennammo, qui stava, chiedendo la liberazione del nobile uomo Bernardo conte di Panico (5) che era caduto prigioniero forse nella stessa occasione in cui il vescovo Manfredo, ed era in mano del predetto Guglielmo da Massa (Reg. Tom. 3, lettere 218, 219, CATALANI pag. 186), e poi inviò come legato Simone Paltinieri padovano, cardinale prete del titolo di S. Martino, affinchè ritentasse l'impresa contro Manfredi. — Ottenne il legato qualche vantaggio e pare che fin dal giugno avesse avuto (forse per accordi) Recanati, mentre ai 19 del mese or menzionato, il Pontefice gli scriveva *multum siquidem de Recanato gaudemus* (6). Ma intanto i fautori di Manfredi tenevano testa ed il vescovo Gerardo occultamente era per loro. Un suo chierico o cappellano era stato sorpreso dai pontificii con lettera che si riteneva essere di lui ed il legato ne dava contezza al Pontefice, il quale

(4) Esiste ancora a Treja una porta di quell' epoca che viene detta di *Corrado di Antiochia*.

(5) Sui conti di Panico pubblicò una monografia il conte Giovanni Gozzadini (Modena 1880, Vincenzi e Nipoti). Però in essa ho cercato invano il nome di Berardo. Forse egli sarà stato padre o zio di quei primi Conti dei quali il Gozzadini ci potè dar notizia.

(6) A noi pare quindi che, contro quanto sembra che ritenesse il Wogel (pag. 95), si possa supporre che fin dal predetto mese il Legato avesse avuto Recanati.

nella suddetta lettera subito aggiungeva: « Sed non minus « (gaudemus) de Firmani episcopi proditione detecta, quem, « Domino concedente, ad extremum deducemus opprobrium, « pro suorum exigentia meritorum » (CATALANI, pag. 187).

Ma nello stesso anno 1265 scendeva in Italia Carlo d'Angiò e nel 26 febbraio 1266, Manfredi, tradito da alcuni baroni, veniva sconfitto a Benevento, e *combattendo da eroe* (AUDISIO, vol. 3, pag. 372) rimaneva ucciso, giacendone il cadavere due giorni sconosciuto e venendo poi sepolto sotto un mucchio di sassi. — E morto lui le nostre provincie e la nostra città tornarono sotto la ecclesiastica dominazione, avendo il vincitore mandato il suo gran Maniscalco con cinquecento uomini d'arme nelle nostre provincie per riporre nelle loro patrie i Guelfi fuorusciti.

2. Tornarono dunque ancora qui i signori di Lornano e si affrettarono non più, come la prima volta, a richiedere la restituzione del Castello, ma sibbene il convenuto pagamento.

Rimangono sette istromenti che lo riguardano:

Il primo di essi istromenti è del 9 settembre 1266 per lire centodieci in conto del debito verso Grimaldesco. Il secondo è del 10 marzo 1267 per lire 31 pagate al medesimo Grimaldesco che ricevette altre sei lire e mezzo ai 31 del detto mese. Paoluccio ebbe sette lire e mezzo ai 4 di marzo, venti ai 6 di aprile e poi nello stesso giorno altre 33 e soldi dodici. Rainaldo Novello ebbe poi diciotto lire ed un soldo ai 2 marzo 1267 (Cassettino 2, lett. *N*).

Poco appresso si verificò un primo attentato contro le libertà comunali di qui, mentre il Cardinale Simeone Paltinieri legato pretese di dichiarare decaduto il Comune da tutti i suoi diritti e privilegi, e specialmente da quello di potersi eleggere il podestà (7), e con lettera data presso S. Elpidio ai 21 di giugno del 1267 pretese di conferire il detto ufficio al Nobile uomo Giacomo da Vigolengo di Piacenza, Milite o Cavaliere

(7) Veramente per qui non si ha documento in proposito, ma l'aver voluto nominare il podestà, e l'avere fatto quanto qui affermiamo contro altri Comuni ci autorizza ad asserire quanto è detto nel testo.

(Compagnoni, p. 135.) Però, i nostri, non tenendo alcun conto della elezione fatta dal Legato, prima continuarono ad avere per Podestà il Nobil uomo Trasmondo da Petriolo (8), il quale essi avevano eletto e che tenne l' Ufficio fino a tutto il gennaio 1268, come apparisce dal libro delle condanne e delle assoluzioni per gli anni 1267 e 1268 (Cassettino 13, lettera *A*), libro del quale avremo a parlare più oltre, e poi nell' anno 1268 gli sostituirono il Nobile Signore Uguccione del Signor Martino da Fano, il quale pure tenne l'Ufficio per tutto l'anno, avendo poi a successore per l'anno 1269 Grimaldesco di Lornano come risulta dall' avere il Compagnoni tanto affermato (p. 137).

La regolare amministrazione della giustizia tenuta per l'anno 1267 e più ancora per il 1268, e l'essersi nel secondo di essi anni posto mano alla compilazione di un nuovo catasto in pergamena da sostituire all' altro in carta bombacina che non rispondeva più ai bisogni della Città, ed al retto andamento dei pubblici servizi, dimostrano che per i detti anni le cose andarono qui pacificamente e regolarmente, ad onta che i nostri non fossero e non potessero essere in troppo buoni termini con il legato o Marchese e fossero stati nel 1267 in guerra o poco meno con i Fermani (9) e avessero dovuto fare, a quanto

(8) Questo Trasmondo da Petriolo dovette essere quel medesimo contro il quale era diretto il privilegio del conte di S. Severino più sopra accennato nel testo. Doveva quindi essere un guelfo puro e perciò si capisce tanto meno il procedere del Paltinieri.

(9) Tra le condanne ed assoluzioni dell'anno 1267 ve ne hanno due contro i custodi delle chiavi delle porte di S. Paolo e di S. Salvatore. Il primo aveva aperto a porta tanto tempo prima di giorno « quod yrè poterat usque traticam » (*Trodica*, torrente a un due o tre chilometri dalla città), mentre non poteva aprire che a giorno, e l'altro aveva lasciato in casa la chiave e poi se ne era ito dal paese senza pensare a mettere uno in suo luogo, sicchè nella notte del venerdì 8 luglio la porta era rimasta sempre aperta.

Ora in tutte due le condanne è menzionato il fatto che i Fermani non erano amici ai nostri.

Nella prima si dice: « Et hoc lapsus fuit (questo fatto cadde od accadde) « Firmanorum audacia ad Monteluponem extensa et in nostrum dispendium tu- « mescente » (C. 4). E nella seconda, dopo avere indicato la notte in cui la porta rimase aperta, viene soggiunto: « Eo tempore quo Firmanorum audacia « in hiis partibus temere insurgebat » (C. 49).

sembra, nel 1268 una riforma circa la composizione del Consiglio (10).

Però passato a miglior vita Clemente IV (20 novembre 1268) ed avendo dovuto subire la cristianità quasi per tre anni « *lo scandalo della discordia dei Cardinali* » (Audisio, pag. 374), non è meravigliare se nelle nostre provincie si corresse di nuovo e quasi da ogni parte alle armi. I nostri fecero guerra non solo contro i Comuni confinanti di Montolmo, Montemilone e Monte Cassiano, ma ancora contro Ancona, spingendosi fino a veduta di quest' ultima città e devastandone il territorio. Se però i Comuni confinanti non poterono ottenere giustizia e pace se non dopo tornato un poco d'ordine nelle nostre provincie, e cioè nel 1272 e nel 1277, la cosa andò ben diversamente rispetto ad Ancona, alla quale il nostro Comune dovette pagare fin dal 13 ottobre 1269 per danni di guerra la non lieve somma di lire seimila, corrispondenti a più di duecento quarantamila delle nostre (Cassettino 5, lettera *C*).

Il Compagnoni dice, che il guasto e l'eccidio fu reciproco, e tanto più notabile contro gli aggressori che erano stati gli Anconitani, in quantochè ai Maceratesi convenne di pagare la suddetta somma. Ma questo ragionamento equivarrebbe a quello che potrebbe fare un lontano nostro postero, uno di quelli che questo tempo chiameranno antico, se, fondandosi sull'unico fatto

---

Quando si ripensi a quanto abbiamo detto circa Gerardo, non si troverà lontana dal vero la supposizione che facciamo, che cioè il vescovo ed il comune di Fermo fossero in armi contro il legato Paltinieri e non potessero avere quindi per amici coloro che bene o male erano tornati alla chiesa.

(10) Questa riforma avvenne nel settembre dell'anno indicato.

Si trova che 47 persone furono condannate per non essere andate al Consiglio il sabato 19 agosto (C. 27) e 30 per non esserci andate il giorno successivo (domenica 20), e 32 per non esserci andate il giorno 8 settembre, e 84 per non esserci andate il successivo giorno 17 (lunedì).

Il 22 si aduna il Consiglio generale et ducentorum hominum (28r) e la stessa indicazione si trova per le adunanze del 16 gennaio 1269, e così del 22, del 25, del 29, mentre prima si trova sempre la menzione *Consilium generale et speciale et omnium* (*od hominum*) *venire volentium.* Le numerose astensioni dal Consiglio nelle tornate sopra indicate ebbero causa da ciò che ci era contrasto circa il doversi fare la riforma, o, provenendo da altre cause di disaccordo, dettero causa alla riforma stessa?

che la Francia dovette pagare alla Prussia cinque miliardi per indennità di guerra dopo il 1870, volesse concludere che i Prussiani ebbero la peggio nella guerra stessa.

Certo è a lodare l'esempio che allora dettero i nostri, mentre, a detta del Compagnoni, tutti i partiti si misero d'accordo contro gli aggressori, ed i Guelfi furono richiamati e riammessi nella città! Certo si può e si deve credere, che, se i Maceratesi giunsero fino a veduta di Ancona, dovettero riuscire vincitori nei primi scontri e dovettero venire a capo di respingere l'invasione. Però è altrettanto certo, che il fatto del pagamento della grossa indennità di guerra dimostra ancora come essi dovettero persuadersi, che, allo stringere dei conti, non avrebbero potuto nonchè vincere in prossimità della città avversaria, ma nemmeno sostenerne tutto lo sforzo in rinnovate aggressioni.

Ai 7 maggio 1271 vacando ancora la sede Pontificia ed essendo Potestà il vescovo di Fermo Gerardo (11), il Consiglio generale e speciale riunito nella Chiesa di S. Giuliano, non solo ebbe a deliberare che i danni e gli incendi fatti notte tempo di fresco dovessero essere risarciti dal Comune, se non si fossero potuti rinvenire i colpevoli, ma ebbe ancora a statuire che il medesimo dovesse sempre aver luogo pel tempo futuro, ed anche per i danni fatti di giorno, dovendosi eleggere caso per caso quattro *buoni uomini* e cioè uno per quartiere per la valutazione insindacabile del danno, con la dichiarazione che lo statuito dovesse intendersi « de dapnis datis die vel « nocte in Cassinis Tumbis, Mallis (12), vel bestiis bovinis....

---

(11) Il Catalani dice che « aliquo etiam honore per Girardum episcopum « Maceratenses affecti esse videntur, oblatam enim ab illis praeturam, *potesta-* « *riam* nempe, libenter suscepit ». Noi pensiamo che ognuna delle parti ci avesse *il suo tornaconto* e che, come ai Maceratesi potè essere utile l'avere a podestà il potente prelato e quasi concittadino, così a questi, veduto tuttora con occhio sospetto dal Pontefice e dai Rettori, potè far comodo questo accrescimento di sua potenza.

(12) *Tumba* è lo stesso che *area* e *Mallum* fu chiamato il luogo ove si tenevano le pubbliche adunanze giudiziali (*Malli*) (Ducange). *Tumba* voleva anche significare *agrum cumulis terrae munitum*.

« et in bladis combustis in campis, vel Cassinis, et in incisio-
« nibus vinearum et arborum » (Cassettino 11, lettera *O*).

Alli 11 aprile dell'anno successivo seguiva poi una pace e generale remissione « de omnibus maleficiis, damnis datis,
« incisionibus arborum, et incendiis, et de omnibus gra-
« vaminibus et excessibus factis a Comune Macerate seu ab
« aliqua persona dicti Comunis, Comuni Montis S. Marie in
« Cassiano vel speciali persone dicti Comunis » e viceversa.

Il giorno 23 successivo poi si faceva una simile pace con quei di Montolino. Però in questa venivano eccettuati Mulucio del signor Mulo e suoi seguaci nella cavalcata che aveva fatto contro Montolmo, e così il signor Todino ed il figlio (che da altro documento si rileva avesse nome Lamberto) e loro seguaci in altra simile cavalcata (Cassettino 11, lettere *D* ed *R*).

Ma col Municipio di Montemilone solo più di cinque anni appresso, e cioè solo ai 7 di settembre dell'anno 1277, si veniva ad un simile provvedimento stipulandosene l'atto qui « ad
« bancum Comunis ubi jura redduntur presentibus Magistro
« Federico notario Comunis, Tomaso Compagnonis, Gentilis
« Jacobi Aimerici, Paulo Bongratie, Jacobutio Monaldi, ed altri »
(Cassettino 11, lettera *D*).

E questo ritardo dovette essere l'effetto di nuovi turbamenti verificatisi, mentre se nell'anno 1272 il rettore Folcone da Poggio Riccardo si trovava qui, siccome risulta da una lettera di lui a Francesco d'Assisi giudice generale nella Marca (COMPAGNONI, pag. 139) ed anche nel 1273 (*Carte Iesine*, p. 225), pure è un fatto che ai 24 marzo 1275 si teneva un Consiglio generale con l'intervento di tutti i conestabili, e di dieci uomini per ogni conestabilia, e si deliberava su proposta di Tommaso di Compagnone di vendere degli spiazzi nella piazza del Comune ed in quella del Mercato, per soddisfare il residuo delle condanne inflitte al Comune (Cass. 16, lett. *T*).

Tornate però le cose in quiete relativamente, e finito di pagare le suddette condanne, che al Comune erano state inflitte per danni recati, si pose nuovamente mano alle opere di pace e fin dal 7 febbraio 1275 il Consiglio generale e speciale, adunato nel convento di S. Francesco, dava incarico a Tommaso

di Compagnone di promettere a Pietro di Nicolò di Ricso venti soldi per indennità di permanenza fatta per otto giorni a Montolmo « occasione pecunie que petebantur a dicto Comuni « occasione pontis faciendi in flumine Clentis (Cassettino 16, lett. *G.*) (13).

Ma i rapporti coi ministri pontificii erano men che mediocremente buoni. Una prova eloquente la forniscono i fatti che il Conte Errico nepote del Papa e maresciallo nella Marca, quantunque il Comune avesse per podestà un *Oliverius de Placentia* (Cass. 16, lett. *S G*), ossia un compatriota del Pontefice (Gregorio X), pretese di rilasciare a Giacomo di Vigolengo lettere di rappresaglia (Cass. 8, lett. *X*) contro il Comune stesso per conseguire lo stipendio inerente all'Ufficio di Podestà, ufficio, come sopra si vide, non legalmente conferito, e mai esercitato, e che il giudice generale Alberto di Aimerico da Colorno dette in pegno (in tenutam) a Bongiovanni di Angelo ed a Compagnone da Mogliano (e l'esecuzione avvenne il 7 gennaio 1276) « omnes lapides tam magnas quam parvas manentes « in Platea dicti Comunis, suprascriptam Trasannam, et hedi« ficium Trasanne que est juxta vias cum aliis lateribus, et

---

(13) Abbiamo quindi forse qui un accenno ad un parlamento provinciale tenuto dal Rettore della Marca. Di un altro per il 1280 tenuto in Jesi abbiamo menzione nelle carte jesine pag. 246, Doc. CXCIX. Di un altro per l'anno 1281 celebrato in Tolentino si ha menzione nelle stesse carte pag. 249, Doc. CCIII. Di un altro ancora più importante si ha menzione per l'anno 1285, mentre in una lettera di Martino V ai jesini, sinigagliesi e pesaresi si legge che il legato « ad « posternendam elatam superbiam Urbinatum generale exercitum fidelium pro« vincie Romaniole *in generali colloquio per eum nuper celebrato in Kalendis* « Maji proxime futuris mandaverat congregari » (Campi di maggio dei Carolingi). Però a quel parlamento i nostri non dovettero prender parte, nè questo farà meraviglia ove si rifletta, che, anche in questi tempi, il paese oltre il fiume Esino e fino ai confini della Romagna formava quella suddivisione delle nostre provincie che a tempo dell'Albornoz era detta *Presidato di S. Lorenzo in Campo* da una celebre abbazia non lontana da Pesaro, a quel modo che il paese oltre i fiumi Tenna, Tennacola e Salino fino agli Abbruzzi e al ducato di Spoleto formava l'altra suddivisione che al tempo di cui sopra era detta *Presidato Farfense* dal nome di altra celebre abbazia. (Vedere in Theiner per questo il documento DXII, anno 1297, I, pag. 342 e per l'altro vedere le *Carte Jesine*, pag. 260, Doc. CCXVI — Judicatus S. Laurentii in Campo — e pag. 266, linea 25).

« plateam que est extra *Portam antiquam* (14) *Castellaris* juxta
« Ioannem olim de Gualdo, et foveam predicti Comunis, item
« plateam positam in quarterio S. Marie, item medrum Olei,
« *soma* qua cum metitur vinum, item omnes butincllos Comunis,
« item *panadium* (15) Comunis, et omnes collectas seu dativas...
e tutto questo « pro vigintiquinque libris Ravennatibus et
« Anconitanis quas recipere tenebantur pro Cassina et bubus
« eis combustis (Cass. 11, lett. *P*).

Certamente che ancora per qui si era preteso di fare ciò che erasi fatto per Fabriano e Roccacontrada e forse per molti altri luoghi ancora. Il Legato Simone Paltinieri fin dall'anno 1267, aveva preteso di proclamare decaduto il Comune di Fabriano da tutti i suoi privilegi e diritti e specialmente da quello di eleggersi il Podestà *(Carte Fabrianesi*, pagg. 264 e 265) senza nemmeno notificare al Comune la Sentenza la quale fu conosciuta soltanto nel 1278. Fondato sulla medesima, ma senza forse nominarla, il rettore Folcone da Poggio Riccardo aveva preteso di imporre nel 1275 ai predetti Comuni ed a quello di Roccacontrada il podestà nelle persone di Iohannes Vicecomes e del Dominus Guido de Lavania *(Carte Fabrianesi,* pag. 258) ed il Comune di Fabriano aveva resistito, e poi, rinnovandosi le vessazioni per parte del nuovo rettore Antonio Abbate di Monte Maggiore, aveva ricorso, nell'anno 1278, al Papa (*ivi*, pagina 261) ottenendo provvedimenti favorevoli, ed eleggendo per riconoscenza in Podestà Orso Orsini nepote del Pontefice (*ivi*, pag. 263) (16).

---

(14) Questa locuzione dimostra che la porta del Castellare non era più precisamente al medesimo posto che nel tempo indietro, e che se ne era aperta un'altra.

(15) *Panadium* è parola che non si trova nel Ducange (nella edizione veneta almeno del 1739, Coleti). Supporremmo che voglia significare il medesimo che *Pedagium* tanto più che nel libro dei Consigli si trova che uno propose che « superlicteris missis pro Comune Sancti Petri (Monsanpietrangeli) observetur capitulum (C. 119). E si trattava di cosa riguardante il *panadium*.

(16) Diciamo provvedimenti favorevoli, perchè allora non ci dovette essere un pronunciato definitivo, come mostrò quasi di credere lo Zonghi (ivi nota). Se infatti ci fosse stato, il Comune di Fabriano non avrebbe riportato più tardi un'altra condanna per non aver voluto ricevere per podestà « Fridericum Domicellum « Domini Papae nepotem » condanna per la quale ebbe a riportare l'assoluzione nell'anno 1289 (p. 284. Carte Fabrianesi).

Ora qui abbiamo appunto che nel 1277 il nostro Comune aveva per podestà il cardinale Matteo Rosso Orsini altro nepote del Papa (Compagnoni, pag. 140), e questo fatto e le successive pretese accampate dagli altri rettori ci fanno argomentare legittimamente, che ancora la nostra città avesse corso le medesime vicende di Fabriano.

Nel 1278 abbiamo finalmente la fine dell'affare di Lornano, essendo podestà o rettore del Comune, come lo si chiama, il Signor Leopardo del Signore Bonvillano di Osimo. La quarta parte spettante a Federico di Lornano fu allora comprata, ed ai 24 di Marzo si finì di pagarne il prezzo, ricevendo Federico per il residuo che era di lire seicento le platee o spiazzi che appartenevano a coloro che si erano obbligati personalmente pel pagamento (Cass. 2, lett. *O*). Nel 1279 si procedeva poi all'affissione dei termini ed alla determinazione delle senaite o senate nella Rota e nei pascoli del Comune nel piano di Potenza e nel piano di Chienti (Cass. 12, lett. *I*).

Dall'anno ora menzionato all'altro 1283 non abbiamo documenti di sorta nel nostro archivio, quantunque il Compagnoni affermi (pag. 142) che nell'anno 1281 fu qui Podestà il Conte Adanulfo di Giovanni, e fu Vicario di lui il Signor Guido da Norcia, e citi un atto consigliare del gennaio 1282 nel quale venne stabilito di chiamare per la seconda volta in podestà, per l'anno 1282, il sig. Leopardo predetto, e che ora, per quel che sappiamo, non si trova più. Però non dovevano essere succedute novità, mentre non solo ai 2 di agosto 1280, ma ancora ai 15 gennaio 1281 il Tesoriere generale qui si trovava (*Carte Iesine*, pagg. 246, 247).

3. Ma nel 1283 il Rettore Giffredo di Anagni, sotto il pretesto che i nostri si erano eletto a Podestà Bartolomeo dei Prendiparte da Modena, sbandito dalla Chiesa (*Carte Iesine*, p. 244), volle provarsi per il terzo a fare quello che avevano preteso il Paltinieri e il da Poggio Riccardo, e con sua lettera dell'ultimo di febbraio, data da Tolentino, ordinò ai nobili e discreti personaggi ed a tutti gli uomini di Macerata, di pigliarsi in Podestà per l'anno che cominciava il nobile ed egregio uomo signor Sinibaldo da Osimo, da esso eletto per il predetto ufficio, prescrivendo che gli si mandassero due i quali facessero

fidejussione per il Comune, che questo avrebbe ubbidito agli ordini trasmessi.

I Maceratesi mandarono in fidejussori Salimbene di Benvenuto di Martino, ed Alberto di Giacomo di Bona (*Libro Consigli*, Carte 64 e 65), ma poi, non tenendo conto dell'ordine del Rettore, ricorsero al Pontefice contro del medesimo, interponendo appello avanti il signor Berardo Vice-Pievano nella Chiesa principale, ossia in quella di S. Giuliano (1° aprile 1283, Cass. 4, lettera *O*), ed ottenuto un provvedimento favorevole, come nel 1277, si elessero per quell'anno in Podestà il signor Giannetto da Tours nepote del Pontefice Martino IV.

Montò in furore l'Anagnino, e cominciò con sfogarlo sopra i due fidejussori, cacciandoli in carcere, stretti in duri ceppi, e tenendoveli per circa un mese, ma poi, visto che a quel modo non riusciva a nulla, se ne venne a Macerata, e, assolvendo il Consiglio ed il Comune dalla scomunica nella quale erano incorsi per la disobbedienza (8 settembre, Cass. 5, lett. *S*), ottenne che per il rimanente dell'anno fosse accettato per Podestà il predetto Sinibaldo, il quale propriamente non era di Osimo, ma di Monte Zaro, Castello dell'Osimano, come da Atto consiliare del 6 febbraio 1284 (Cass. 16, lettere *AA*) e che per l'anno successivo fosse eletto in Podestà uno che ad esso doveva essere bene affetto e cioè il signor Bartolomeo di Giacomo da Tolentino, come da quietanza da esso Rettore rilasciata a favore del Comune li 26 aprile 1284 (Compagnoni, p. 144).

Però nuovi motivi di disaccordo dovettero nascere in Macerata, e nuove dissensioni, di maniera che nell'anno 1285 dovette cadere quella specie di Capitanato del popolo del signor Lamberto di Todino, della quale si ha cenno nel libro dei Consigli, a carta 24, dove è detto che si decretò « quod dativa « colligatur ad catastum ad quod collecta fuit dativa *tempore « domini Lamberti, etc.* » e più ancora a carta 89r dove è riferito, che Babo di Scambio, facendosi condannare più volte, e tuttavia proseguendo il suo discorso (17), propose nel parla-

(17) A quel modo che fece, secondo riferisce il Villani, uno di Firenze che non si ristette dal parlare contro una proposta finchè non gli fu intimato di non farlo più pena il capo. La proposta passò, ma fu grave sciagura per Firenze.

mento del 13 luglio, che fossero eletti *due buoni uomini per ogni quartiere* « qui vadant cum licteris comunis ad predictum « dominum Lambertum et representent ei dictam electionem » a pacificatore, confortatore, ed aiutatore del Comune.

Questo Lamberto del signor Todino lo vedemmo già fra gli eccettuati nella pace tra Macerata e Montolmo, e lo vediamo nel giorno 14 aprile 1284 presente qui alla stipulazione di una concordia tra il Rettore ed il Comune di Iesi (*Carte Iesine*, p. 264) mentre poi dovette essere tra quei sbanditi per gli appelli dei quali fu gran contesa nel 1287 tra il Comune ed il Rettore, a quel modo che vi era stata nel 1282 tra il Comune di Fabriano ed il Rettore di allora (*Carte Fabrianesi*, p. 270).

Dovette quindi cadere, ripetiamolo, la sua Rettoria o Capitananza, la sua specie di dittatura, nel predetto anno 1285, in fine del quale (5 dicembre) vediamo che il nuovo Rettore Federico vescovo eletto di Ivrea si trovava a Tolentino (*Carte Iesine*, p. 272). Ma appunto perchè il nuovo Rettore era venuto e si trovava vicino, essa capitananza non dovette protrarsi per l'anno 1286, nel quale troviamo Podestà di Macerata il signor Bonaccorso del signor Accapto di Tolentino, e Vicario il signor Leone dei Palatini da Lodi (COMPAGNONI, p. 145), il quale dovette essere molto severo giudice, per quanto si può argomentare dai fatti che si veggono ricordati nel libro dei Consigli per l'anno 1287 (18).

Fu nel tempo del suo vicariato che si pose mano alla fabbrica di un palazzo grande pel Comune con l'opera di Maestro Bartolo di Bonfigliolo da Forlì. Esso è quel medesimo che, modificato radicalmente, ed accresciuto con l'aggiunta di altro palazzo pel Comune fabbricato nel 1290, forma oggi il palazzo della Prefettura. Siccome dovremo tornare su questo argomento, così ora non vi ci indugiamo.

Nel 1287 il Rettore colla sua Curia era a Montolmo e frequenti erano gli attriti fra gli ufficiali di lui ed il nostro

---

(18) Una quantità di gente aveva appellato al marchese contro le sentenze rese dal signor Leone da Lodi e la Curia pretandeva di esaminarle tutte e quindi vi era grave dissenso tra essa ed il Comune.

Comune. E prima di tutto si era tornati da capo a volere imporre un Podestà, tanto che ancora per quell'anno si dovette ricorrere al solito ripiego di nominare un nipote del Papa e cioè Luca Savelli. Se poi si indugiava a fare il più piccolo pagamento a qualunque creditore del Comune, sopravveniva subito una lettera di Giovanni Bello da Milano, Vicario generale super spiritualibus, che ingiungeva di farlo dentro il tal termine pena la scomunica.

La Curia pretendeva di poter ricevere gli appelli da qualunque sentenza siccome si accennò; la Curia esigeva che il Comune pagasse la somma di lire trecento, penale inflittagli, a quanto pare, dal Cardinale Paltinieri circa venti anni prima (Carta 126); la Curia dava in pegno (in tenutam) ai creditori del Comune i beni del medesimo.

Quasi non bastassero queste tribolazioni, il Comune si trovava in gravissime condizioni finanziarie, causa i debiti e le spese per la fabbrica del palazzo, in modo da dover chiedere dilazioni per i più piccoli pagamenti. Nata poi grave dissensione sul se la colletta da imporsi per essa fabbrica dovesse essere fissa per ogni fumante, secondo che disponeva lo statuto, o proporzionale all' estimo di ogni possessore, secondo che l'equità, anzi la giustizia, esigeva, si venne al punto che si trattò di creare un capitano del popolo, una specie di dittatore, e poi si finì col dare pieni poteri a Munaldello di Munaldo da Gubbio giudice generale nella Curia (19) perchè accomodasse le cose, siccome avvenne. E tuttavia venne quasi compiuto il palazzo esternamente; venne ultimato il catasto; vennero adattate le case per la residenza del rettore o marchese e per la sua famiglia, ecc., ecc.

Ma la Curia trasferita qui non ci durò a lungo. Per la quinta volta il marchese aveva fatto intendere che il podestà e suoi ufficiali li avrebbe nominati lui, ed il Comune aveva

(19) Di questo Munaldo di Munaldello da Gubbio si ha menzione in una sentenza di Bonifacio VIII dell'anno 1299 tra quei di Gubbio e quei di Sassoferrato. In essa è detto che il Comune di Gubbio mandò per suo procuratore ad esso Pontefice « *Dilectum filium Munaldellum juris peritum de Eugubio* » (Theiner, I, p. 357).

risposto trasmettendo il verbale da cui risultava che la letterà la quale comunicava questa deliberazione era stata letta nel Consiglio generale (Carte 133 e 135).

Ma questa volta pare che si volesse mettere ad atto la minacciata deliberazione. Il libro infatti *testium receptorum et examinatorum super accusationibus injuriis et offensis perpetratis in terra Macerate ejusque districtu et territorio* (Cassettino 13, lettera *B*), che va dall'ultimo di maggio 1288 al 25 febbraio 1289 non porta nella intestazione il nome di alcun podestà, ma del solo giudice del Comune, che era il signor Guglielmo dalla Rocca (Roccacontrada ora Arcevia?) ed il notaio dice se *substitutum per reverendum Dominum Fridericum Yporiensem electum Anconitane Marchie rectorem*, sicchè pare doversi concludere che per quell'anno Macerata non avesse il Podestà.

Ne dovettero nascere disaccordi con il rettore o marchese il quale ai 28 di giugno era già tornato in Montolmo (*Carte Iesine*, pag. 291), tuttochè il tesoriere generale ai 30 gennaio 1290 fosse qui (*ivi*, pag. 291), rilasciandosi però la copia dell'atto fatto in quel giorno solo ai 3 di settembre in Montolmo (*ivi*, pag. 295).

Anche nel 1289 non vi fu il Podestà, ma solo un giudice e vicario del Comune che fu il signor Guasino di Osimo, come risulta dagli atti consiliari del 6 novembre 1289 e del febbraio 1290 e dalla promessa di pagare cinquanta lire a maestro Giacomo *olim de Camereno* per la riattazione del Ponte sul Potenza e dal pagamento a Soldano di Carbone del compenso per la correzione degli Statuti (Cassettino 16, lettere *C* ed *H*; Cassettino 9, lettera *P*; Cassettino 10, lettera *S*) ed anche nel 1290 vi fu soltanto un giudice vicario, che fu il signor Nicola de Rollandis da Cingoli, come risulta dall'atto consiliare del 25 giugno detto anno, col quale si costituì un Sindaco all'oggetto di stipulare con maestro Bartolomeo da Forlì l'istromento per la costruzione di un nuovo palazzo o casa pel Comune da essere riunito con l'altro già costruito per il prezzo di lire Ravennati od Anconitane mille e venticinque (Cassettino 16,

lettera *E*) e dall'altro del 30 settembre di cui è menzione nel Theiner (I, pag. 311) (20).

Ma intanto nello stesso anno 1290 si avevano i principii della nostra Università degli studi, e prima che l'anno finisse Papa Nicolò IV, ascolano ed una delle nostre glorie Marchigiane, riconosceva solennemente a Macerata il diritto di eleggersi liberamente il podestà.

Quanto al primo punto, richiamando quanto avemmo a scrivere nei nostri *Cenni storici sulla Università di Macerata* (§ 2, pag. 12 e seguenti), ricordiamo che, nell'anno ora accennato, il Comune richiese, con sue lettere, diversi municipii o Comuni delle nostre provincie, che per mezzo di loro banditori volessero far bandire, che vi sarebbero state qui le fiere dal primo di ottobre a tutto il sedici detto mese, e che ognuno sarebbe potuto venire ed andare liberamente per cinque giorni prima e cinque dopo, ed inoltre *che chiunque volesse studiar leggi venisse pure qui presso il discreto uomo Giulioso di Montegranaro dottore in leggi* (21), *il quale avrebbe cominciato le lezioni nel giorno di S. Luca, mentre gli accorrenti avrebbero trovato uno studio ottimo e copia di viveri.*

---

(20) Secondo il Compagnoni negli anni 1289 e 1290 sarebbero stati podestà i signori Pietro e Gregorio di Scantilia delli Tosetti (p. 153) ma esso non cita a conforto della sua affermazione alcun documento, nè alcuno finora ne abbiamo potuto rinvenire noi. Ci pare per contrario un poco strano che nel 1290, dovendosi fare la procura, in nome di Berardo pievano di S. Giuliano e di maestro Francesco di Trasmondo notaio di qui, per implorare da Papa Nicolò IV la facoltà di eleggersi un potestà (Theiner, I, pag. 311) questi non intervenisse nel Consiglio o non se ne menzionasse almeno il nome nell'atto relativo o nella procura se esso podestà in quell'anno realmente vi era.

(21) Questo Giulioso, che l'Aurispa Pirro, dottissimo ed elegantissimo giureconsulto nostro del secolo passato, chiamava *il nostro Irerio*, sarebbe stato, secondo l'or nominato scrittore ed il Compagnoni, della famiglia Conventati. Però bisogna riconoscere, che l'argomento su cui si fonda il secondo, e cioè che nella menzionata famiglia il nome di Giulio fosse molto frequente, ci pare assai poco solido. Che poi lo stesso Pontefice Nicolò IV fondasse nel 1290 la nostra Università è una affermazione destituita di ogni e qualunque fondamento, come dimostrammo nei nostri *Cenni* citati nel testo, e nell'opuscolo: *Alcune osservazioni su di una pubblicazione del Commendatore Assuero Tartufari Consigliere comunale* (Bianchini, 1884). Che poi uno studio di legge fosse qui anche prima del 1290 è cosa abbastanza probabile.

Quanto al secondo punto, in omaggio alla verità, dobbiamo notare, che nè il Compagnoni (pag. 151), nè l'estensore di una memoria qui divulgata per le stampe nell'anno 1868 circa la nostra Università, (pag.) avrebbero potuto recare innanzi con vanto le espressioni del diploma di Nicolò IV, come denotanti il pregio singolare in che esso Pontefice teneva la nostra città, se avessero saputo che le identiche espressioni furono usate nell'identico privilegio o diploma rilasciato allora anche a favore di Monte Elpare, di Monte Cosaro, di Monte S. Martino, di S. Ginesio, di Monte Granaro, di Montecchio, di Monte Lupone, di Castel Fidardo, di Monte Rubbiano, di Monte San Pietrangeli (Mons. S. Marie in Lapide), di Amandola, di Porchia, di Tolentino, di S. Severino, di Monte-Fiore (dell'Aso) di Staffolo, di Umana, di Force, di Morrovalle, di Ripatransone, di Offida, di S. Vittoria, di Offagna, di Civitanova, di Arquata, di Montenovo (di Sinigaglia) e di Monte Fortino, come risulta dal Theiner (I, pagg. 311 e 313), e che Macerata dovette promettere, al pari degli altri Comuni or nominati, di pagare in corrispettivo di questa concessione un annuo censo che venne per essa fissato nella somma di lire Ravennati ed Anconetane centocinquanta (Theiner, I, pag. 311).

I nostri, valendosi della concessione ad essi fatta, elessero in loro podestà il vescovo di Fermo, Filippo, stato già legato pontificio a latere per la Russia, la Polonia, la Dalmazia, la Servia, la Cumania, la Galizia, la Lodomiria (Catalani, p. 190), e vollero per la seconda volta a vicario il signor Leone da Lodi, che però sembra non ci rimanesse tutto l'anno, mentre ai 25 ottobre troviamo che il Consiglio era presieduto da Sinibaldo di Offida Vicario del Comune per sapientem virum et discretum Dominum Franciscum de Assisio legum doctorem Judicem et Vicarium Comunis Macerate (Cass. 16). Nell'anno 1292 poi essendo qui tornata la Curia, si pigliarono o dovettero pigliarsi in podestà lo stesso Rettore che era Raimondo da Ponte, vescovo di Valenza (Compagnoni, p. 154) come risulta anche dal pagamento di lire seicento fatto al medesimo per titolo di salario (Cass. 8, lett. *P*).

Il Compagnoni afferma che nell'anno 1295 era qui come

giudice del Comune il signor Pietro da Pavia (p. 156). Noi per parte nostra osserviamo che, partendo dall'anno 1292 e venendo fino all'anno 1303, non si trova nel nostro archivio se non un solo documento relativo all'anno 1299, e che questa mancanza di documenti non si verifica solo per noi, ma ancora per altre città delle nostre provincie, mentre, per esempio, le carte jesine non vanno oltre l'anno 1293. Le carte di Fabriano ci fanno conoscere che nel 15 marzo 1294 un Ghigenzio da Gubbio, giudice generale nella Marca, era qui in Macerata, da dove scriveva al predetto Comune, e che nel 23 luglio il Rettore, che era sempre il vescovo di Valenza, era in Montolmo (pagg. 296 e 299).

L'essere la romana sede vacata dopo la morte di Nicolò IV (4 aprile 1292) per più di due anni, mentre Celestino V non fu eletto se non il 5 luglio 1294, e mentre la vacanza per l'effetto del regime temporale può considerarsi protratta fino alla elezione di Bonifacio VIII (24 dicembre 1294), non potè a meno di non portare, come già altra volta, effetti perniciosissimi, mentre le nostre città cominciarono di nuovo ad agitarsi ed a rivolgersi contro le armi reciprocamente.

Dall'Archivio di Osimo apprendiamo che il 13 agosto 1295 Bonifacio VIII ordinava al Rettore della Marca di prendere possesso del castello fabbricato dai Recanatesi ai Montali nel territorio di Osimo e di tenerlo finchè non fosse finita la lite fra le due città per ragione del predetto castello (*Carte Osimane*, Elenco). Quattro o cinque mesi prima aveva scritto al Rettore della Marca perchè abbandonasse i processi cominciati contro i Comuni di Cagli, Gubbio, Fossombrone e Senigaglia se essi, secondando gli ordini del Pontefice e le premure di un suo inviato, avessero fatto la pace (Theiner, I, p. 322).

Nel settembre poi scriveva al medesimo Rettore, che accettasse una composizione col Comune di Ripatransone per alcuni eccessi ivi perpetrati (*Ibid*, pp. 328, 329).

Nel 1298 quei di Monte Fortino commettevano ogni maniera di soprusi contro gli antichi loro signori e Bonifacio provvedeva in proposito. (Theiner, p. 347).

Gli Osimani avevano commesso eccessi e malefatte contro

quei di Castelfidardo ed il Pontefice ancora a questo si studiava di riparare con lettere 27 ottobre 1298 e 26 novembre 1299 al milite Davino da Ferentino vicario generale nella Marca. (THEINER, pp. 349, 350 e 359). Più tardi, e cioè nell'anno 1300, doveva scrivere al Rettore della Marca perchè costringesse gli Ascolani a restituire ai Fermani i castelli di Monte Cretaccio e di Monte Passillo e che li citasse a comparire innanzi ad esso Pontefice (p. 368). Non solo poi creava (3 settembre 1301) Capitano Generale della Chiesa con pieni poteri Carlo di Valois figlio del defunto Filippo Re di Francia (p. 376), ma lo costituiva ancora in Rettore della Marca, come da documento recato in parte dal Compagnoni (p. 162), senza che però nemmeno questo provvedimento fosse efficace, mentre nel maggio del 1303 il Pontefice doveva ordinare al Rettore della Marca che era il Vescovo di Fiesole (22), di fare un processo contro quei di S. Ginesio, che avevano preso il Poggio di S. Lorenzo pertinente ai Fermani ed avevano trucidato tutti i quaranta che vi erano alla custodia (THEINER, p. 388).

Alle agitazioni delle città e terre Marchigiane, oltre il parteggiare delle fazioni interne di ciascuna, e le inimicizie tra luogo e luogo per questioni di egemonia o di territorio, e i dissensi religiosi, di cui a parte parleremo, per la riforma dei francescani e per la setta dei Fraticelli, dava ancora grave fomento, siccome già altra volta, il mal governo dei Rettori Pontificii e dei loro ufficiali, mal governo di cui ci resta un gravissimo documento in una costituzione lunghissima fatta dal Pontefice in Anagni l'antivigilia della sua cattura, e che quindi è l'ultimo documento che di lui rimanga (THEINER, pp. 391-395, Cassettino X, lettera *L*).

Secondo la costituzione « Celestis Patris Familia » i Rettori e loro ufficiali impedivano il libero commercio del grano, vino, olio ed altra vettovaglia e grascia e bestiame, non solo per fuori della Marca ma ancora per l'interno; usurpavano le

(22) Esso doveva risiedere in Macerata mentre un privilegio per gli Osimani in data dei 27 settembre è datato da questa nostra città (*Carte Osimane*. Elenco delle pergamene).

giurisdizioni degli ufficiali propri delle città e terre; ammettevano denunzie segrete e su di esse impiantavano dei processi; nelle inquisizioni od esecuzioni che venivan fatte si pretendeva di pigliar tanti onorari quante erano le esecuzioni ed inquisizioni ad onta che tutte si compiessero nel medesimo luogo; si facevano pagare immoderati od insoliti diritti ai notai della curia generale, non osservandosi punto le prescrizioni della tariffa contenuta nelle costituzioni della Provincia; e quello che si faceva per gli atti dei processi penali o delle cause civili, lo si pretendeva di fare anche dal notaio della Camera e da quello del Tesoriere; si cercava con tutti i modi leciti ed illeciti, ricorrendo ancora alla violenza, di impedire gli appelli alla Sede Pontificia; si era preteso di sancire che tutti gli statuti della Comunità o terre fossero portati al rettore ed alla di lui curia; si era pure preteso di tenere responsabili le stesse Comunità e terre per il fatto che i loro podestà o Rettori avessero commesso qualche atto contro l'appello interposto alla Curia avverso le loro sentenze; non si eran voluti ammettere alla difesa i procuratori legalmente costituiti di coloro che erano stati sbanditi dal Rettore o dalla sua curia; si era preteso di farsi pagare dalle Comunità e terre il sussidio convenuto per l'approntamento dell'esercito ancorchè esso approntamento non avesse avuto più luogo; si era giunti al punto di sostenere i sindaci, e ambasciatori o messi dei Comuni che venivano convocati presso la Curia, o comparivano per rispondere in cause civili o penali; si era giunti a costringere quelli che non ne avevano nessuna voglia a ricevere copia di atti e processi, mentre la si negava a chi la richiedeva con diritto; per assicurare le strade si era fatta una costituzione che teneva responsabili in modo assoluto i Comuni di ciò che avveniva nel rispettivo territorio; a danno dei cacciatori eziandio si erano commesse estorsioni e gravami; si era persino imposto che ordini di arresto non si potessero emettere se non per parte della Curia del Rettore, violando così la giurisdizione degli ufficiali comunali, e rendendo quasi impossibile ad essi il mantenere l'ordine; si era ancora preteso di cassare tutte quelle disposizioni degli statuti nelle quali era detto che

il condannato ad una certa pena, pagandone subito una certa parte rimaneva assoluto dall'obbligo di pagare il residuo; si era poi preteso di statuire, che in caso di disubbidienza o di contravvenzione alle costituzioni del Rettore le singole persone dovessero incorrere nella scomunica, e le città, comunità, etc. nell'interdetto, rimanendo nulle tutte le sentenze e processi formati in contravvenzione come sopra; si era ancora costumato di riservare nelle costituzioni al Rettore e suoi ufficiali libero arbitrio di aggiungere, togliere, supplire, mutare, correggere, interpretare e dichiarare ognuna di esse.

Il Pontefice riprova tutti questi abusi, e dà provvedimenti per farli cessare e per ultimo quello che i rettori della Provincia e loro ufficiali (Vicari, Marescialli, Iudices, Notarii, et officiales) terminato l'ufficio debbano per dieci giorni stare a sindacato.

Ma queste provvide disposizioni « quia eadem valde ar« dua fore noscuntur, quia etiam predecessor ipse de fratrum « suorum consilio statuta non edidit supradicta » furono totalmente sospese da Benedetto XI con Bolla 14 gennaio 1304 « In supreme dignitatis honore » (THEINER, 1, pag. 398).

Errò questo pontefice od aveva errato il suo predecessore? Risponderanno i fatti (23). Noi vedremo in vero nella prossima

---

(23) Non si deve credere però che il santo e dotto Pontefice, il quale venne morto di veleno perchè (6 luglio 1304), dopo essersi orizzontato, mostrava di voler procedere con quella energia che è tanto più temibile quanto più è preceduta da un certo periodo di prudente ma vigilante riserbo, amasse gli abusi o temesse di colpirne i rei. Egli aveva fatto con la stessa bolla formale dichiarazione di voler provvedere « Intendimus tamen, aveva detto, super statutis eisdem delibera« tionem et examinationem diligentem habere cum nostris fratribus supradictis, « et quantum cum Deo sine lesione jurium ipsius ecclesie Romane poterimus, « paterne sollecitudinis studio, prefate provincie Marchie ac incolarum ipsius, « prout saluti et tranquillo ipsorum statui expedire viderimus providere. » Ma che per questo? Potrà dirsi quel medesimo che disse l'Audisio parlando della determinazione presa da esso Pontefice di allontanarsi da Roma. « Certo è che al « partirsi di Benedetto, la sede per lungo rempo s'involava ai romani, e di là « cominciava una straordinaria decadenza e la schiavitù del papato. Queste non « prevedibili al Santo Papa, ma di tremenda lezione ai successori. (Vol. 4, p. 31) » Per qui non si era limitato a semplici assicurazioni, ma aveva mandato come rettore un suo compaesano e laico cioè il conte Rambaldo dei Collalti di Treviso

conferenza che, aggiuntasi alle precedenti cause di turbamento la traslazione della sede ad Avignone, subito tutta la Marca fu in armi, e la quasi sola città fedele alla Chiesa fu la nostra, la quale però pattuì che la costituzione di Bonifacio VIII dovesse intendersi per essa pienamente in vigore, siccome a suo luogo vedremo.

4. Il Consiglio generale di qui doveva comporsi come abbiamo detto nella precedente conferenza e come si trova ancora stabilito nel capitolo XXX dei Capitoli del Podestà.

Nel Consiglio generale veniva fatta la elezione di venticinque consiglieri generali e sei speciali per ciascun quartiere, ossia (quattro essendo i quartieri in questa epoca) venivano eletti cento consiglieri generali e ventiquattro consiglieri speciali.

Questi avevano tutti l'obbligo di convenire al Consiglio, e se mancavano (purchè fossero in paese e non avessero un giusto impedimento) erano soggetti alla penale di sei denari (una lira delle nostre) per ogni volta, mentre andandosene prima che il Consiglio fosse finito erano soggetti alla penale di cinque soldi (dieci lire delle nostre).

Duravano in ufficio tre mesi.

Aveva poi diritto di intervenire al Consiglio generale uno per ogni casa; se veniva violata questa limitazione, allora non solo il voto dell'intervenuto era di nessun valore, ma esso era punito con la penale di cento soldi o cinque lire (duecento circa delle nostre).

Perchè si potesse trattare nel Consiglio generale di alienazione dei diritti del Comune, o di donazione dei beni del medesimo, era necessario l'intervento almeno di settecento cittadini, computati in esso numero i consiglieri generali e speciali.

Il Consiglio veniva convocato non solo facendo suonare la campana o le campane del Comune, ma facendolo intimare

---

Però la sua morte lasciò come solo fatto compiuto la totale sospensione della provvida costituzione di Bonifacio. Pare che sia cosa facile il mettere la falce negli abusi, ma quando i colpevoli sono molto potenti, e quelli che non sono colpevoli sono prudenti o pigliano il mondo come va, ciò che è semplice debito di elementare giustizia acquista l'importanza di un atto eroico che pochi hanno la forza di compiere.

dai banditori, che andavano per il paese suonando la tromba ed annunciando che nel giorno tale, all'ora tale, e nel luogo tale era convocato il Consiglio.

Le adunanze di solito si facevano la mattina ed erano presiedute dal Podestà ovvero dal suo vicario o dal giudice (24).

Le proposte per regola dovevano essere formulate in iscritto, e dopo averle lette o fatte leggere dal notaio o segretario, il presidente chiedeva che gli si desse consiglio sul da farsi circa le medesime.

Allora i consiglieri od altri intervenuti sorgevano e davano il loro parere. Il numero di quelli che potevano parlare non era limitato.

Finito che avevano di parlare quelli che volevano farlo si poneva a partito la deliberazione per alzata e seduta e la deliberazione veniva detta riformazione del consiglio dato da quelli che avevano parlato (25).

Pare che in principio di ogni seduta si leggesse l'elenco di tutti i cittadini del Comune che dovevano o potevano intervenire al Consiglio (26).

Quando poi si trattava di deliberare su alienazione di diritti del Comune o su donazioni di beni non potevano pigliar la parola quelli che non pagavano le tasse, e la votazione si faceva ponendo una fava bianca od una nera in due urne alla cui custodia stavano due frati minori od eremitani i quali davano prima ad ogni intervenuto una fava per sorte.

---

(24) Quanto al luogo, nel 1267 e 1268 la convocazione si faceva nella chiesa di S. Giuliano. Nel 1287 essendo in costruzione il palazzo del Comune e facendosi delle grosse riparazioni nella chiesa sopra menzionata, il Consiglio si adunò ventotto volte nel chiostro della chiesa di S. Francesco, sedici volte nella chiesa stessa, sette volte nel chiostro di S. Maria degli Eremitani, due volte nella chiesa stessa, due volte nella trasanna o loggia del Comune. Per sette adunanze non è indicato il luogo ove furono tenute. Le prime dieci furono poi tenute nel palazze del Comune.

(25) « In reformatione cujus consilii facto partito de sedendo ad levandum « placuit toti consilio nemine discordante » ovvero « placuit majori parti consilii « quod etc. »

(26) Intendiamo a questo modo la proposta fatta nel Consiglio del giorno 11 giugno « quod homines jurent in presenti consilio quod dum audiverint *legere* « *Comune* quod incusent omnes illos qui non sunt in Comune » (C. 56).

Il notaio redigeva il verbale dell'adunanza ponendo nella intestazione il giorno e poi la menzione che il Consiglio si era adunato, e poi riferendo le proposte, i discorsi di quelli che pigliavano la parola per sunto (27) ossia nelle conclusioni, ed in fine le riformazioni fatte (28).

Il Consiglio di credenza o speciale si adunava per deliberare sulle proposte che gli erano rinviate dal Consiglio generale, o per uno studio maggiore delle medesime o per deliberarci come delegato dal Consiglio generale, e si adunava nella casa dove abitava il Podestà! Anche lì prima si leggevano le proposte che di regola erano scritte, poi il podestà o vicario o giudice chiedeva consiglio, poi parlavano i Consiglieri che volevano esporre il loro sentimento, e poi infine si facevano le riformazioni, redigendosi di tutto opportuno verbale.

Quando si trattava di proposte importanti si costumava di aggiungere al Consiglio di credenza alcuni uomini per quartiere, ovvero i priori delle arti, ovvero i sapienti del paese che erano i *judices seu advocati*, e qualche volta tutti gli ora indicati.

Allo stesso modo qualche volta si stabiliva che al Consiglio generale dovessero intervenire i conestabili con dieci uomini di ogni conestabilia, e questa adunanza era considerata come un quasi parlamento.

Il parlamento poi si convocava per i maggiori affari e si

---

(27) Però il detto di coloro che erano scomunicati non veniva registrato ed una simile annotazione si trova una volta. Un'altra volta si riferisce il consulto ma il notaio soggiunge: *Puto dictum ejus non valere eo quod est excomunicatus.*

(28) Qualche volta il notaio annotava nel verbale le sue impressioni. « Petrus « Palmerii (si trova a C. 92r) surrexit in dicto consilio et arrengando dixit quod « jam ipse nuxit V filias et fecit et facit obsequia comunis, sua verba multipli- « cando tot et tanta que fastidium mihi scriptori generarunt, hic fuit bonus « consiliarius quia respondit bene (per il passato s'intenda) ad proposita, tamen « (oggi s'intenda) cum difficultate dixit quod Comune videat quod jus est ». Altra volta nota (pag. 140) « In quo quidem consilio fuerunt tot et tot et tanti arren- « gatores qui per me notarium memorie reduci non valuerunt, quia quilibet con- « siliarius videbatur quod vellet ad suum sensum fieri consilium predictum ac « etiam reformationes ». In questo Consiglio del 1° novembre 1287 *nulla propositio facta fuit in scriptis* (C. 139). Si trattava del se dovesse pagarsi la dativa per fumante e del modo di far sì che tutti la pagassero.

convocava sulla piazza maggiore intervenendovi tutti i cittadini. La procedura che si teneva era la medesima che per i Consigli generali e di credenza. Però il podestà, vicario o giudice, poteva vietare a quelli che parlavano, di proseguire sotto una certa penale o banno (29), e poteva ordinare che non si discutesse una proposta, ovvero che non ci si deliberasse se temeva che potesse nascere qualche disordine (30).

Nel corso dell'anno 1287 furono tenuti quattro soli parlamenti, laddove furono convocati settantatre Consigli generali e speciali, e tredici Consigli di credenza.

I priori delle arti se qualche volta venivano aggiunti al Consiglio di credenza, o veniva a loro affidata la risoluzione su qualche questione tecnica, non avevano ancora conseguito qui, nemmeno nel 1287, quella importanza che avevano altrove e che più tardi ebbero ancora qui. Erano anzi veduti con una certa diffidenza se devesi argomentare dal fatto che nella adunanza consiliare del 25 giugno un consultore propose, che al Consiglio di credenza ed ai sapienti del paese fossero aggiunti per esaminare la questione che il Comune aveva con Federico di Lornano *sex homines pro quolibet quarterio quorum nullus sit prior artium* (Carta 69). Ci manca quel capitolo dello Statuto del podestà che disponeva intorno alle arti « *De congregatione artium* » e quindi poco possiamo dire intorno alla loro organizzazione ed al loro numero. Nel libro dei Consigli troviamo

---

(29) Nel 1267 e 1268 il presidente aveva simile facoltà anche per i Consigli generali, ma nel 1287 o non l'aveva più o non credette di usarne. E sì che qualche volta si parlava molto chiaro.

Avendo un consigliere proposto « quod Judex Macerate et omnes advocatos « seu judices de Macerata sint ad videndum et examinandum ea que petit Fri« dericus de Lornano, Dominus Paulus Domini Gualtherii Consiliarius... consu« luit quod certi boni homines ponantur ad tractandum et concordiam faciendum « inter predictum Fridericum et comune... et dixit quod non videtur ei quod « ponantur sapientes ad videndum si jus habet predictus Fridericus eo quod *sa« pientes dicerent quod jus habet idem Fridericus* » (67r).

(30) « D. Vicarius retinuit in sua potestate an nundine fieri debeant nec « ne, de quo reformatio aliqua fieri noluit pro eo quod oriebatur scandalum in « dicto parlamento » (C. 128r).

menzione del prior mercatorum (Carta 23), del prior notariorum (Carta 54), e del prior fabbrorum (Carta 147), (31).

Degli ufficiali del Comune facemmo cenno nella precedente conferenza. Qui soggiungiamo che i Viales non solo sopraintendevano alla conservazione delle strade ma ne potevano aprire delle nuove, e che nel Consiglio del giorno 11 giugno (Carta 56) fu decretato che fossero eletti « duo boni homines « de antiquioribus de contrata qui sint ad videndum an Viales « juste procedant nec ne cum vellent facere aliquam viam per « possessionem aliquorum et illi cui sunt possessiones conque- « rerentur ».

Vi erano ancora i soprastanti ai mulini e questi avevano per ufficio di indagare « intente contra mollarios non servantes « modum Statuti in levando multuram, non habentes coppas, « et alias fatientes contra formam Statuti » (*Libro delle condanne*, C. 7).

Tutta la popolazione atta alle armi era divisa in tante squadre o conestabilie con a capo un conestabile (32). Ognuno doveva a questo obbedienza anche per ciò che riguardava la riscossione delle dative o collette. Se vi era bisogno di custodire un detenuto, un conestabile dava ordine a cinque o sei della sua conestabilia di recarsi alla casa del podestà, dove era una camera di custodia, per fare la guardia. Un servizio poi ordinario era quello che si doveva fare come guardie notturne (custodes noctis). Ogni notte diverse coppie di cittadini perlustravano il paese per la sicurezza di tutti: intimavano la contravvenzione a coloro che giravano dopo il terzo suono della campana e li arrestavano tenendoli in custodia fino al giorno appresso.

---

(31) Nel catasto del 1268-1287 nel libro del quartiere S. Giovanni a carta 6 r si trova notato il *Captanus Mercatorum* per una possidenza di lire trecentoventi.

(32) Queste conestabilie si rinnovavano ogni tanto tempo. Nel 1287 si trova stabilito un compenso per coloro che avevano scritto *novas conestabilias* Nel 1267 furono condannati alcuni *cessantes readsignare conestabilias* (*Liber Condep.*, C. 5r). Il conestabile doveva giurare di far bene il suo ufficio. — Uno disse che aveva già giurato e non era vero. « Quia invenimus illum mendacem pluribus vicibus « ex officio nostro in V solidos condepnamus » (*Libro delle condanne*, 1268, C. 16).

Nel 1287 per volere del marchese fu eletto un pubblico tassatore per le cose « que vendi debent, videlicet ligna, palea, « fenum et alias res minutas qui sit una cum illo quem do- « minus Marchio elegit ad predicta » (C. 146). Anche allora un consultore aveva proposto « Quod non ponantur taxatores « super rebus vendendis » ed aveva soggiunto « Item quod « non ponantur mensure pro vino hominibus de Macerata tamen « furisteriis ponantur ad voluntatem Domini Marchionis (C. 142r).

Dicemmo già come il Sindaco del Comune venisse nominato affare per affare. Ciò però non toglie che il Comune non avesse un Sindaco fisso, ossia un procuratore legale, nella curia del marchese, essendo tale nel 1287 Giacomo da Matellica. Nel 1287 aveva ancora un avvocato fisso ed esso era Dominus Jacobus de Tollenteno.

Anche allora, quando si doveva fare una spesa di qualche importanza, si cercava se alcuno avesse voluto assumere l'impresa per una corrisposta minore. Si faceva bandire per il paese, che il tale si era offerto a trasportare del legname dalla spiaggia di Civitanova a Macerata (C. 31r, *Libro Consigli*) oppure a fornire il legname necessario per la fabbrica del palazzo per il tale prezzo, e che se qualcuno voleva fare il trasporto ovvero vendere il legname per un prezzo minore si fosse fatto avanti.

Finalmente anche allora si costumava di fare le Commissioni, quando un affare era un po' grave o quando si voleva che non se ne facesse nulla di una proposta, e così nel Consiglio del 9 febbraio 1288 « placuit toti consilio quod in ipso « consilio fiant duo boni homines pro quolibet quarterio Ma- « cerate qui videant et perquirant quid fieri debeat super « facto Yscleti per homines Macerate » (C. 166) (33).

5. Avvertimmo nella precedente conferenza, che i più antichi statuti, e così il nostro del secolo XIII, non disposero se non in riguardo all'ordinamento del governo del Comune; avvertimmo ancora, come in alcuni luoghi la parte dello statuto

(33) Si mettevano allora i termini col Comune di Pollenza; nasceva questione sul tenimento di Ischieto, e quelli di Pollenza l'avevano, pare, senz'altro occupato.

riguardante le consuetudini si tenesse a lungo distinta da quella riguardante l'ordinamento del Comune.

Adesso siamo in grado di precisare meglio il nostro concetto, e di far vedere come ancora qui la separazione o distinzione di cui sopra rimanesse almeno fino a tutto il secolo XIII.

Anche quando le nostre città e le altre non si reggevano a comune, le *consuetudini* esistevano, e con esse si regolavano quasi tutti i rapporti giuridici fra cittadini.

Quando invece cominciò il reggimento a Comune, allora si ebbe il bisogno di stabilire le norme principali con cui avrebbe esso proceduto; allora si ebbe la necessità di provvedere all'ordinamento dei diversi uffici, in una parola fu necessario organizzare il governo del Comune.

Questa è la ragione per la quale si fece in principio una compilazione di norme relative all'organamento del governo distinta da quella riguardante le consuetudini. Questa è la ragione per la quale quelle distinte compilazioni rimangono come esempi di statuti primitivi e più antichi, mentre quelle relative alle consuetudini che erano *tanto più antiche*, sembrano sopravvenute più tardi, perchè non si ebbe cura di conservare le più remote compilazioni.

Questa infine è la ragione per la quale la distinzione fra le due parti, sotto una od altra forma, si mantenne per molto tempo.

A pag. 13 o carta 7 del libro delle condanne e delle assoluzioni per gli anni 1267 e 1268, si trova che con due distinte sentenze furono condannate alla penale di 10 soldi ventuno persone « cessantes pavere et murare viam quarterii in« ter domum..... usque ad..... lateribus sive cantonibus, « juxta mandatum eis factum per Vicinum de Florentia et « Jentilutium..... bambonis *ad hoc ex forma capituli pote« statis* (deputati ?).

Ecco la prova che nell'anno 1267 vi erano i capitoli del podestà, ossia quelli riguardanti l'organamento del Comune. Essi non erano se non quelli che esistevano prima che si facesse la compilazione che avemmo la sorte di tornare alla luce

e che, come adesso vedremo, deve essere assegnata all'anno 1288 o 1289. E quanto al loro contenuto non dovevano diversificare gran fatto dalla compilazione ora ricordata (34).

Ma nello stesso libro delle assoluzioni e condanne sono richiamate ed applicate circa settanta disposizioni di altri capitoli, e altre dieci o dodici vengono richiamate ed applicate nel libro dei consigli del 1287.

Questi ottanta capitoli circa formavano parte dell'altra compilazione riguardante le consuetudini. E siccome la compilazione da noi rinvenuta è dell'anno 1288 o 1289, e siccome essa si fece perchè in quell'epoca gli statuti vennero riformati, così è chiaro che, fino a tutto il secolo XIII almeno, la separazione o distinzione fra le due compilazioni fu mantenuta ancora qui.

Nel cassettino 10 dell'archivio secreto esiste un documento del 12 febbraio 1290 distinto con la lettera *J* che non è altro se non il precetto fatto dal signor Guasino di Osimo Giudice e Vicario del Comune di Macerata a Giuliano Sindaco del predetto Comune « ad solvendum syndacario nomine hinc ad Ca« lendas Aprilis decem solidos Soldano Carbonis, quos recipere « debet a dicto Comuni pro iis diebus *quibus stetit ad corri« gendum statuta.*

D'altra parte, nel Consiglio generale e speciale del 7 dicembre (Domenica) del 1287 si era proposto « quid placeat « ipsi consilio consulere et deliberare de faciendo statutarios « pro renovando statutum predicti comunis » (Carta 149) ed il Consiglio aveva deliberato « quod fiant XVIII capitularii et re« novationes capitulorum legantur in parlamento » (Carta 151).

Si aggiunga che fu solo ai 4 di luglio del 1287 che il Consiglio ebbe a deliberare « quod Johannes petri adducti ab « inde in antea sit bannitor predicti Comunis unacum (sic) « Sinibaldo bannitore ejusdem Comunis » (Carta 84) ed il capi-

(34) Una prova che lo statuto da noi tornato alla luce non fosse altro che quello riguardante il podestà o regime si ha anche nel fatto, che in ognuno dei capitoli che lo compongono è detto, in un modo od in un altro, che se il regime non avrà curato l'esecuzione delle cose ivi prescritte dovrà pagare esso una penale.

tolo XV della compilazione da noi rinvenuta comincia « Statuimus « quod Sinibaldus et Johannes adducti sint banditores Comu- « nis Macerate ».

Ora lasciando da parte ogni discorso su questa compilazione, ossia sui *Capitoli del podestà* dell'anno 1288 od 89, i quali poco dovettero diversificare da quelli del 1267, e lasciandolo perchè nell'appendice riprodurremo essi Capitoli corredandoli di annotazioni, vediamo quello che risulta dal libro dei Consigli per l'anno 1287 e da quello delle condanne ed assoluzioni per gli anni 1267 e 1268, in ordine agli altri capitoli che diremo del Comune e del popolo.

Rileviamo dal libro dei Consigli che vi erano tra i capitoli i seguenti:

Uno riguardante l'imposizione delle dative, e che pare stabilisse qualmente per ogni fumante (o focolare o famiglia) si dovessero pagare 12 denari ossia un soldo (Car. 89).

Un altro che stabiliva che per la fabbrica del palazzo del Comune ogni fumante dovesse in ogni mese pagare 12 denari (Car. 89).

Un altro sul Camerlengo (Camerarius) del Comune (Carta 144) (35).

Un altro portante che il danno arrecato ad un cittadino da ignoti malfattori dovesse essere risarcito dal Comune (Carta 153) (36).

Un altro che disponeva qualmente dovendosi fabbricare di nuovo una Chiesa (e forse anche solo restaurarla) il Comune

---

(35) Ammenochè non si tratti invece nel luogo indicato del capitolo riprodotto come 42° del libro 2° nello statuto a stampa del 1553 e che ha per rubrica: « Quod deputatus ad aliquod officium comunis non subroget alium in loco sui ». Infatti nel caso Giacomuccio « merczarius petebat quod pro tribus mensibus « proximis futuris fieret quendam alium Camerarium cum ipse Jacobutius sit « multis negotiis occupatus propter que ipse non potest exercero officium came- « rariatus Comunis Macerate », e Simone di Filippo consigliere « arengando « consuluit quod Jacobucius merczarius ponat quendam alium legalem hominem « loco sui ac tamen semper reservata forma nostri statuti ».

(36) Vedemmo già quando questo capitolo venisse fatto, e quale ne fosse il contenuto. — Qui aggiungiamo che altri statuti sancivano la stessa massima (Pertile, vol. III, pag. 111, nota 53).

era tenuto a dare i manuali, l'arena e dieci *cantones seu lateros* per ciaschedun fumante (C. 41), (37).

Un altro che prescriveva dovere il Comune dare ogni anno un sussidio per le tonache alle diverse comunità religiose (C. 150).

Un altro che riguardava i Giudei. Sembra che esso ne vietasse la permanenza qui, ma è certo che non era osservato. Un consigliere propose, in certa occasione, che venisse applicato, ma la di lui proposta non trovò eco nel Consiglio e molto meno fu approvata (C. 135) (38).

Vi era pure un capitolo che stabiliva se ed in qual modo i mobili dovessero essere posti nel catasto od appretium (C. 147).

Ve ne era un altro sul panadium ossia sul passaggio o pedaggio per i ponti e le strade del Comune (C. 119r).

Ve ne era un altro ancora che riguardava i beccai (117r e 143) e pare che tra l'altro disponesse ancora dover essi pagare ogni anno cento lire al Comune.

Ve ne era uno sulle fiere ossia *super Nundinis* (123r) ed uno in fine, in cui era stabilito intorno ai patti interceduti tra il Comune ed i signori di Lornano (C. 42r) (39).

Dal libro poi delle condanne ed assoluzioni impariamo che vi erano i seguenti altri capitoli:

Uno che prescriveva l'osservanza del dies dominicus (C. 2 e 48) e che puniva le contravvenzioni con la pena di . V soldi.

---

(37) Non solo si fa cenno di questo capitolo nel luogo citato ed a proposito della chiesa di S. Giovanni e del signor Criscio rettore di essa, ma ancora in parecchi altri luoghi (62, 64, 65, 73) a proposito della chiesa di S. Michele e del suo rettore signor Giovanni, il quale fu così insistente che un consigliere ebbe a proporre (e noi al suo posto avremmo fatto lo stesso): « Quod omnia capitula « statutorum..... deleantur et annullentur de eodem statuto que capitula loquuntur « de dativis dandis seu pecunia danda aliquibus ecclesiis » (C. 73r).

(38) Un consigliere aveva proposto che si pigliassero a prestito cinquanta lire dagli Ebrei per far trasportare dal porto Civitanova a qui i legnami che dovevano mettersi in opera nel palazzo comunale. Allora « Daniel Judeus sur« rexit in dicto consilio et obtulit se mutuaturum dictas quinquaginta libras « dum modo (*sic*) primo sibi dentur pignora ». Sentendo questo « Alebrandinus « Domini Alexandri consuluit quod Judei qui nolunt mutuare predictam pecu« niam expellantur de terra secundum formam statuti. »

(39) È certamente quel medesimo che forma il capitolo 32° del libro 3° dello statuto a stampa.

Uno che puniva le trasgressioni circa la elezione della *Balia* (bailie) e del *Regime* con la pena di . . . V soldi.

Uno che puniva chi non era intervenuto al Consiglio (C. 4r, 16r, 20, 27r, 28r) con la pena di . . . . VI denari.

E colui chese ne era andato prima che il Consiglio fosse finito (15r e 17) con la pena di . . , ... V soldi.

Ve ne era pure uno che disponeva circa alla disobbedienza alla citazione per comparire avanti al giudice (C. 2, 5, 6, 9, etc.) . . . . V soldi.

Pel caso che uno avesse detto espressamente quod *nolebat venire* la pena era doppia (C. 6).

Che se poi si fossero usate parole e modi oltraggiosi nel rispondere, la pena era ancora più grave. (Carta 5) (40).

L'opposizione fatta al bajulo od usciere che procedeva agli atti esecutivi veniva punita dal capitolo con la pena di (C. 36 e 49) (41) . . . . II soldi.

L'ingerirsi nella gestione di fondo sottoposto a pegno o sequestro giudiziale (intromissio tenute) era punito (C. 10 e 12) con . . . . - . . . . XX soldi.

La ribellione al notaio del Podestà ed alle guardie notturne con scaglio di pietre, la susseguente evasione dal carcere, e la disobbedienza alla citazione vennero punite (mitigata ei pena propter paupertatem) (Carta 31) con . . . . . XXV lire.

L'opposizione fatta acchè un forbandito fosse arrestato e l'averne quindi facilitata l'evasione (41 *bis*) la troviamo punita (Carte 35) con . . . . XXV lire.

Perchè un tale « ingressus fuit possessionem sive tenutam

(40) Per uno che aveva risposto al baiulo od usciere « *Quod non veniebat* « pro eo quantum pro asino », si fece riserva di aprire altro processo per le parole oltraggiose, dopo averlo condannato in V soldi per la disubbidienza.

(41) Con la semplice variazione della pena (XXIV soldi) deve essere il medesimo che forma il capitolo 12°, libro 3° dello statuto a stampa.

(41 *bis*) « Quia Bonjohanni Scambi Czactonis forbandito Comunis Macerate « (quel medesimo che aveva scagliato le pietre contro le guardie notturne) invento « in domo ipsius Johannis die XIII januari (1269) stare et sedere una cum dicto « Johanne et uxore sua prestitit auxilium et favorem ut non carczereretur..... « parando se..... qui voluit ipsum capere et carczerando ipsum..... et sic dictus » Bonjohannis evasit ».

« terre cum vinea... motu proprio sine licentia judicis » (C. 38) (42) si condannò a . . . . L lire.

La falsa relazione di un usciere o baiulo era punita con più di cinque soldi, mentre questa pena fu applicata (C. 1r) misericorditer procedendo (43).

Il falso giuramento in materia civile lo troviamo punito (Carta 15) con la pena di . . . . . . XX soldi *Raven*...

La dubbia testimonianza resa dalle guardie notturne (custodes noctis) (44) era similmente punita con più di XL soldi, mentre il giudice applicò essa pena misericorditer agendo ob rusticitatem (accusatorum) et modicitatem cause (Carte 8).

L'aver affermato innanzi al giudice cosa non vera era punito (Carte 7) con . . . . V soldi.

Il rifiuto di rendere testimonianza era punito (Carta 6) con la stessa pena . . . . V soldi.

Il rifiuto di giurare la verità super quodam dapno dato, e l'aver poi ammesso di aver veduto la persona che lo faceva, senza essersi curato di conoscerla e di allontanarla (Carta 2) fu punito (45) con . . . . V soldi.

Il rifiuto di un tabellione di andare a verificare il furto di un pagliaio e l'aver risposto male al notaio che gliel' aveva ingiunto fu punito (Carta 22) con . . . . . . XX soldi.

---

(42) È identica la disposizione della prima parte, cap. 16°, lib. 3° statuto a stampa. — Ha per rubrica: « Nulli liceat apprehendere possessionem rei immobilis sine licentia Curie ».

(43) « Sinibaldum bajulum comunis mendacem inventum in suo relatu dum « adseruit petrum adulii coram *Bensivenuto notario nostro* renuisse venire, cum « non renuerit sed dissedisserit (*sic*) se velle venire, relata tamen Judici ambas« siata per eum imposita ut ipsius Sinibaldi confessione mostrat, cum eo mise« ricorditer procedendo in V Sl. comuni condepnamus ».

(44) Una delle guardie diceva, che avevano incontrato il contravventore facendo un certo giro, e l'altro che facendone uno diverso. Si fa menzione della *Porta Montani* (attualmente *del Convitto*) del forum Macerate, del *Burgum Lornani* e del *Burgum S. Salvatoris* e della *Beccaria Comunis* che doveva essere di giù.

(45) Il danno era stato fatto in oleribus orti positi in *Villa Muscani* juxta terram Ecclesie Camerini. Il giudice ritenne che l'accusato vide la donna che raccoglieva gli erbaggi « quam scire nullo modo curavit, cum debuisset rem « proximi sui defendere... et ab ea expellere et explorare dapnum datum ».

Il rifiuto di obbedienza al proprio *Constabile* che aveva ingiunto all'imputato si recasse a far la guardia nella notte ad un detenuto fu punito (Carta 15) con . . . . . X soldi.

Per negligente custodia fatta ad un altro detenuto fu inflitta secondo lo statuto (Carta 40) la pena di . . LX soldi.

Per porto d'armi in genere in tempo di notte fu inflitta la pena (Carta 31r) di . . . . C soldi.

Per porto di *Cipillo* dentro Macerata (45 *bis*) (Carte 7 e 38) veniva inflitta la pena di . , ... X lire.

Per porto di spada (spata) (Carta 26) di coltello *a ferire* (Carte 7, 15, 37), di accetta (acceptam seu securem) (Carta 21r) vi era la pena di . . . . C soldi.

Per il porto del coltello nascostamente (46) (Carta 15) vi era la pena di . . . . X lire.

Per la vendita di stabili senza la previa interpellazione al vicino se volesse essere preferito alle stesse condizioni (Carte 12 e 43) vi era la pena (47) di . . . . C soldi.

Chi non provava l'accusa era punito in . . X soldi.

Chi ne aveva fatta una impossibile (48) era punito (Carta 7r) in . . . . XX soldi.

Chi non proseguiva l'accusa da esso fatta era punito (49) (Carta 48) in . . . . C soldi.

Le contravvenzioni commesse dai custodi delle chiavi delle porte della città (Carte 7r e 49) erano punite con più di X soldi mentre questa pena fu applicata misericorditer agendo.

Quelle delle guardie notturne (custodes noctis) erano punite (Carta 6r) con . . . . V soldi.

(45 *bis*) « In platea Porte Macerate, et in capite arengi Sancti Salvatoris, « quod intra fines continetur ejusdem platee ».

(46) L'accusato lo portava *ad brachenum*. — Quindi il giudice « secundum « formam statuti cum clam dictum cultellum portaret » lo condannò siccome si è detto.

(47) Oltre l'annullamento del contratto e l'obbligo di restituire la cosa « salvo « jure meliorationis in statu pristinu (*sic*) reducendam ».

(48) Una donna aveva accusato un'altra di averle detto cose tanto poco pulite (la più pulita era *captiva* puctana) che il giudice pronunciò: « Cum talia « sic delata per eam in publicum *fieri non possent* sint sugillatae accusationes « predicte » con la condanna per l'accusatrice come si è detto.

(49) Nel caso era un fratello che non proseguiva l'accusa contro il fratello.

Quelle dei soprastanti alle strade (Vialcs) (Carta 6ʳ) con la stessa pena . . . . V soldi.

Quelle dei soprastanti ai mulini erano punite con più di XX soldi quantunque per ragioni non espresse si infliggesse essa pena (Carta 7).

Le contravvenzioni che si commettevano dai beccai o macellai nello spaccio delle carni (Carta 49) erano punite con V soldi ed anche con (50) . . . . XX soldi.

Quelle in cui cadevano i fabbricanti di pane (panifaculi) e gli spacciatori (habentes panem venalem) erano punite (C. 8) con XL soldi (51).

Quelle che erano commesse dai mugnai erano punite (Carte 3, 11 e 12) con . . . . XX soldi.

La contravvenzione al precetto che dopo il terzo suono della campana (il coprifuoco dei Normanni in Inghilterra) non si potesse girare per la città (Carte 1ʳ, 2, 2ʳ, 3, 15, 16, 25ʳ)(52) erano punite con la pena di . . . . V soldi.

Chi non seguiva le guardie notturne che il giorno appresso dovevano presentare il contravventore al giudice (53) era punito (Carta 3) con altri . . . . V soldi.

Per minacce con armi (Carta 7ʳ) si applicava, argomentando dal capitolo *loquente* de cipillo, trattandosi del caso di *cultello lato, vel ronca, et barlicta* la pena di . . . . . XII lire

Per minacce con parole quando non fossero state fatte

---

(50) La pena più grave fu nel caso inflitta perchè contra formam capituli si erano vendute « carnes bovinas non pingues pro II den. libram ». La pena più mite perchè non si era data la carne « de membro petito ».

(51) Però nel caso, misericorditer procedendo, fu applicata la pena di V soldi. Erano imputati 45 tra panifaculi e spacciatori. L'inquisizione aveva assodato « eos habuisse panem venalem malecoctum, minoris ponderis, insufficientis..... « juxta formam capituli baculum non habentes et predulam, pro quibus exces- « sibus, omnibus computatis, in XL solid. deberent in solidum condepnari etc. etc. »

(52) In una delle sentenze si ha la prima menzione che si conosca della chiesa di S. Maria della Porta: « Petrutium..... inventum ire per terram contra « formam statuti post tertium sonum campane ante Ecclesiam S. Marie de Porta « per Nicolam Actonis de lauro et Benvenutum Grimaldi..... eumdem secundum « formam statuti etc. ».

(53) O forse la detenzione era pena ancor essa. Forse il capitolo del 1267 era identico a quello 59º, libro 4º dello statuto a stampa.

nelle piazze ed in altri luoghi determinati dallo statuto (54) si applicava (C. 49) la pena di . . . . XX soldi.

Per percossa nel capo *cum cipillo* ita quod plagam cum sanguine sibi fecit capiendo eum per capillos et projciendo in terra si inflisse la pena (Carta 37) di . . . . . XXV lire

Per altra cum manicu cultelli acuti a ferire ita quod plagam et sanguinem sibi fecit et hoc fecit intra castrum (Carta 35^r) si condannò pure a . . . . XXV lire.

Per lo schiaffo si trova applicata due volte secundum formam capituli (Carte 19^r e 37) la pena di . . . X lire.

E la stessa pena si trova pure applicata per una percossa nel capo col pugno juxta castrum (Carta 48) . . X lire.

Invece una percossa nella bocca facendo uscire il sangue era punita (Carta 48) con . . . . C soldi.

Per essere andato contro uno armata mano con intenzione di uccidere si applicò (Carta 7) la pena di . . X lire (55)

La provocazione a rissa più grave la troviamo punita (Carta 7^r) con la pena di . . . . X lire

Il semplice imbrandimento del coltello o di altra arma contro uno nella piazza o dentro la terra era punito per se solo con la pena (Carta 7) di . . . . XII lire

Uno accusato di aver dato due colpi di bastone ad un ragazzo, e di averlo spinto e fattogli cadere le legna che portava *post collum,* trattandosi di reato commesso extra terram fu condannato (Carta 4) in . . . . V soldi.

L'aver preso una donna ingiuriosamente per un braccio e cacciatala era punito (Carte 9 e 12) con . . . . XL soldi.

---

(54) Anche questo capitolo era forse identico alla prima parte del 34°, libro 3°, statuto a stampa (variato il delitto). — Esso dice: « Quicumque coram officialibus, « vel in platea pubblica, vel in platea Episcopatus, S. Salvatoris, S. Marie, vel ali- « cujus ecclesiarum, ad portas, in platea Mercati, aut tempore fori et mercati vel « nundinarum protulerit verbum injuriosum contra aliquem appellando homicidam, « adulterum, proditorem, falsarium, furem, ravagliosum, ferum, vel simili contu- « melioso verbo, incidat in penam solid. XXXX ».

(55) « Inventum fuisse..... surrexisse contra eum habendo guarnachiam invo- « lutam in brachio et provocasse eum ad eumdum foras secum durius rissaturi di- « cendo *Exeamus foras et sit inter te et me* et ire cepisset ». La rissa succedeva vicino alla porta di S. Salvatore.

L'aver preso uno e l'avergli squartato i panni lo troviamo punito (Carta 12) (similitudine absumpta capituli loquentis de *Spartis*) (56) con . . . . X soldi.

L'aver messo le mani addosso ad uno (manus injectio) lo troviamo punito (Carta 8) (similitudine absumpta capituli loquentis de *Impintis*) con . . . . X soldi.

(Carta 16). — L'alterco per occasione di giuoco con messa di mani sulla persona, e facendo cadere la berretta, etc. lo troviamo punito (Carta 2r) con . . . . XL soldi.

Il gettito di cose nello spiazzo altrui (nel caso si era gettato una capra scorticata) per fare ingiuria, lo troviamo punito (57) (Carta 17r) con . . . . X soldi.

Le ingiurie verbali (58) per le quali sono accusate od accusatrici quasi esclusivamente le donne le troviamo punite con
(Carta 4) . . . . V soldi.
con (Carte 10 e 18) . . . . X soldi.
con (Carta 6) . . . . XX soldi.
con (Carte 7 e 48) . . . . XL soldi.

Le parole illecite (verba inlicita) (59) le troviamo punite (Carte 5 e 8) con . . . . X soldi.

Ma le parole oltraggiose (Carta 6r) ed il contegno oltraggioso verso i pubblici agenti erano puniti con più che XL soldi

---

(56) « Non obstante, dice la sentenza, quod introdusserit istrumentum pacis « cum in talibus accusationibus capitulum contradicat ».

(57) Corrisponde col 29°, lib. 3°, statuto a stampa.

(58) Ecco un saggio delle ingiurie profferite: « Filius captive socze » (C. 4). « Puczulente » detto ad un collettore delle dative (C. 6). « Quod mentiebat » et « quod erat filius pucte socze » (C. 7). « Quod mentiebatur dum diceret — *Tu* « *predasti domum meam* — et alius contradicens — *Tu mentiris* » (C. 48). « Ceca, captiva, esmatcata, sanguenente » (C. 10) « non tenebat eum tamquam « asinum, eo quod erat deterior asino » (C. 18). Ce ne sono poi di quelle molto poco pulite.

(59) Qualche volta non erano che parole ingiuriose per l'interlocutore, ma il più delle volte erano espressioni irriverenti per l'autorità.

« Animose loquentem et verba inlicita proferentem coram officialibus pote- « statis dicendo — « *Quod quilibet deberet immictere ignem in domo sua cum* « *compelleretur ad solutionem collecte* » (Carta 5). Uno poi fu accusato di aver detto: « *Quod ipse volebat se exfamare de pane asimule et hoc in platea pub-* « *blica Macerate* », ma l'accusa non fu provata (C. 2a).

perchè nei due casi venne inflitta essa condanna *mitigata pena* (60).

Chi parlava vicino al banco del Comune quando il giudice sedeva ivi *ad jura reddenda* era punito (Carta 2) in VI denari.

Il furto era punito con (Carte 1r, 2, 2r, 3, 3r, 49, 10) X soldi.

Però oltre la penale da soddisfarsi al Comune si doveva *emendare in duplum* il danno verso il derubato.

Un furto con scassinamento lo troviamo punito (Carta 4) con . . . . C soldi.

Il danno dato con bestiame e con aratri era così punito:

Per ogni bue . . . . II soldi.
Per ogni suino . . . . II soldi.
Per ogni capra . . . . I soldo.
Per ogni pecora . . . . VI denari.
Per ogni vomere (61) (Carta 5) . . . . . I soldo

Uno accusato exmoczasse oculos et pullolos vinee et confessus ma adducente « de uno stario tantum et nocturno tempore fecisse » fu condannato (Carta 3) in . . . C soldi

Il taglio degli alberi era punito, sembra, con pena diversa a seconda della qualità dell'albero, fermo sempre però l'obbligo verso il danneggiato della *emenda nel duplo.*

Il taglio di un olmo si puniva (Carta 5) in . V soldi.

Ma quello di una noce pare che si punisse con più di X soldi mentre applicandosi la detta penale si dice « *Mitigata pena eo quod dicta* nux erat . . . sicca » (Carta 9).

E il taglio d'alberi nella Rota ossia nelle parti boscose lungo il fiume era punito con pena maggiore (62) e cioè (Carta 8) con quella di . . . . XX soldi.

---

(60) « Quod male locutus fuit et obprobriose coram officialibus potestatis « dicendo: « *Quod ipse diceret coram potestate qualiter ipse potestas et sui offi- « ciales fecerunt in principio bonum regimen, nunc autem* malo modo...?... se ».
« Johannem Stramarella qui cum officiales potestatis ad domum patris euntes « ad perscrutandum eamdem, si ficus et alia contra prostima banni ibidem delata « invenirent..... ad locutus (*sic*) est eis dicendo — *Non sumus fures* — ac exeundo « domum ipsam ad esse (*sic*) noluit coram eis etiam per Andream Bajulum advo- « catus. Mitigata sibi pena obtentu correctionis paterne facte coram offitialibus « memoratis ipso istanti eidem ».

(61) Cum gomeria, dicono le sentenze, e *gomera* dicono ancora i contadini con parola derivata evidentemente dal greco siccome mostrammo nel vol. I, p. 106.

(62) Corrisponde esattamente il capitolo 51, libro 5°, dello statuto a stampa.

Il taglio di un canneto lo troviamo punito (Carta 9) con la pena di . . . . X soldi.

La distruzione di un *atterrato* (acterratum) o casa di terra la troviamo punita (oltre il risarcimento del danno juxta tenorem statuti) (Carta 11) con . . . . C soldi.

Quella di una chiusura (di una fratta posta nello spiazzo di S. Salvatore) era punito con la pena (Carta 4r) di X soldi.

L' aver fatto nella casa altrui una cosa contro il volere del proprietario (l'averci sparso i follecciani — folleczanos) lo troviamo punito (63) (Carta 6r) con . . . . . X soldi.

Il non aver depositato ed assegnato al giudice competente le cose rinvenute doveva essere punito con più di X soldi perchè questa pena fu applicata nel caso da noi visto (Carta 5) *propter modicitatem rei* (64).

E l'aver regalato le cose rinvenute doveva pure essere punito con più di X soldi per la ragione ora accennata (65).

L' ommissione di murare ossia lastricare la strada avanti alle proprie case era punita con (Carta 7) . . . . V soldi.

La remozione dell' arena fatta gettare dal Comune nelle strade esterne la troviamo punita (Carta 6) con la pena pure di . . . . V soldi.

L'introduzione nei luoghi chiusi per effetto di un generale divieto fatto nel 1267 con bandimenti ex mandato potestatis (66) la troviamo punita (Carte 2r e 4) con . . . . . X soldi.

La disubbidienza di due maestri a cui era stato ingiunto di andare nel giorno di giovedì ad edocendum litteras cultoribus terrarum Macerate (67) la troviamo punita in base ad una ri-

(63) Però nel caso la pena fu mitigata « quod occasione dividendi antefolia « jussus ab ipsa domina predicta commiserat ».

(64) Si trattava di due ferri d'asino! *Duos pedes asininos ferratos*, i quali un tal Giacomo di Benvenuto dichiarò: « fuisse de somerio suo pilaminis blan- « catii quem causa debilitatis ipsius dimiserat » in una certa vigna.

(65) Il giudice motivò la condanna con dire — « Cum sit species furti ex « alieno largire ».

(66) A carta 2a si legge « contra vetitum generale per bandimentis publice « factum » ed a carta 4a che il bandimento era stato fatto « nostro mandato ».

(67) « Bonesenia Magistri Alberti et Matheus Cerami denunciati a Bonvillano « Camerario Comunis quod preceptum eis fuit ut irent ad edocendum litteras

formazione fatta nell'anno 1267 dal Consiglio con la pena (Carta 17) di . . . . X soldi.

Quanto alla procedura sappiamo che nell'anno 1268, forse per effetto di riforma fatta nell'anno precedente, in alcuni reati una parte della penale veniva attribuita all'accusatore. Così nell'accusa di danno dato la metà (Carte 48 e 49) ed in quella di inosservanza del precetto festivo la quinta parte della penale (Carta 15) a lui si trovano assegnate.

Il fatto qualche volta si riteneva assodato per il solo giuramento dell'accusatore o del querelante.

Due esempi ne abbiamo e cioè uno per il caso di danno dato (Carta 11) e l'altro per il caso di furto (Carta stessa).

Però regolarmente si dovevano portare i testimoni, i quali erano sentiti con giuramento da uno dei notai del podestà sopra i diversi « *articoli* » dell'accusa, della querela, ovvero della inquisizione, i quali nel più dei casi venivano *diligentemente volgarizzati.* Tanto il querelante od accusante, quanto il querelato od accusato dovevano essere presenti all'esame (68), nè il notaio poteva procedervi essi lontani, ammenochè l'assente non gli avesse dato licenza di esaminarli con giuramento anche senza della di lui presenza.

Pare che lo statuto prescrivesse quello che si vede praticato per i furti di fieno, e cioè la perizia o *compertum*, per giudicare se il fieno trovato presso l'accusato fosse della stessa qualità di quello che era rimasto presso l'accusante o querelante (Carta 2), ed abbiamo già visto come ad un tabellione venisse dato l'incarico di andare sopra luogo per verificare il furto di un pagliaio.

Terminati gli esami e raccolte le altre prove il giudice esaminava il processo e trovatolo regolare ne ordinava la pub-

---

« cultoribus terraram Macerate heri die jovis V exeuntis Aprilis et non iverunt
« sicut constat ex ipsorum confessione licet proposuerint in eorum excusatione
« frivolas excusationes. Ideo quemlibet ipsorum in X sol. comuni condepnamus
« secundum reformationem Consilii et bannum Comunis Macerate ».

(68) Tanto risulta dal *Liber Testium receptorum et Examinatorum super accusationibus* etc. etc. Sub annis domini Mill. ducentesimo octuagesimo-octavo Indictione I (Cap. XIII, lett. *B*).

blicazione assegnando un termine per presentare le difese e poi avute queste pronunciava la sentenza.

Questa però, tranne casi eccezionali, non si leggeva subito. Si aspettava di averne un certo numero, e poi si convocava il Consiglio generale, e si citavano i condannati a comparire avanti al detto Consiglio ed al Podestà, perchè si sentissero leggere le sentenze e prefiggere il termine dentro cui soddisfare le penali ad essi imposte.

Nel giorno fissato le sentenze venivano lette e quindi il Podestà, come rappresentante il popolo tutto, le confermava con la formula « *Apsolutos absolvo et condepnatos condepno* » e fissava un unico termine per tutti per la soddisfazione delle penali come sopra.

Nell'anno 1267-68 non furono tenuti se non tre di questi Consigli in cui si lessero le sentenze, ed essi ebbero luogo il lunedì 28 novembre, il 4 ed il 31 gennaio del 1268. Ma nell'anno 1268-69 anche in questo si procedette più regolarmente, e le sentenze furono lette nei Consigli del 29 febbraio 1268, dell' aprile, del 22 maggio, del 12 giugno, del 4 luglio, del 22 settembre, dell'ottobre, del 16, del 21, del 22, del 25, del 29 gennaio 1269.

Anche questa formalità doveva essere prescritta dallo statuto. Essa non era se non ciò che rimaneva dell'antico costume circa l'amministrazione della giustizia nelle assemblee generali, o di contea o di centena dove giudicavano tutti i presenti, ovvero alcuni prescelti dal giudice, assistendo al giudizio tutti gli altri. Si può dire anzi che il pronunciare che faceva il Podestà, a nome dell'assemblea, la formula sopra riferita, e l'assegnare il termine, era nella sostanza non solo una memoria dell' antico costume, ma era l' istessa cosa, era cioè che anticamente si faceva. Vuol dire che anticamente il popolo raccolto avrebbe potuto manifestare un avviso diverso, mentre ai tempi in cui ora siamo col nostro racconto, se ciò era forse sempre vero in diritto, in pratica più non accadeva.

6. Possedevano i nostri di già l'*Appretium*, come risulta dal fatto, che la dativa, pel prezzo da pagarsi ai Signori di Lornano, venne fissata nel 1261 a un tanto per ogni lira di possidenza;

dall'altro fatto che quello del 1268 si disse *factum et rennovatum;* ed in fine dall'espressa menzione che si fa in parecchi luoghi del libro pei Consigli dell'anno 1287 del vecchio catasto, e specialmente di quella contenuta nel consulto di Pietro di Berardo il quale, nel Consiglio di credenza del 13 giugno, « consuluit quod banniatur per castrum Macerate ut omnes « qui emerunt et vendiderunt *a tempore quo scriptum fuit ca-« tastum comunis in carta bombicina* per notarios forenses in « prima scriptura, quod se representent coram scriptoribus qui « nunc de novo scribere debent catastum, ita quod possessiones « vendite ab eo tempore scribantur emptoribus » (Car. 60) (68 *bis*).

Però nell'anno ora accennato sentirono il bisogno, come già si accennò, di riformare il già esistente, e così farne un altro che ancora si conserva, e sul quale pubblicammo una monografia che ora nelle parti principali verremo riassumendo, correggendo, e completando.

Per fare il detto appretium si fecero venire misuratori o geometri da Osimo e da Recanati e similmente i notai, di uno dei quali ci rimane il nome per alcuni versi, da esso composti in onore del Vicario del Podestà, e riferiti in capo al libro contenente l'appretium del quartiere di S. Giuliano (69) (Georgius Angeli

---

(68 *bis*) Ci potrebbe essere però il caso che nel 1268 fosse stato scritto per intero un catasto in carta, e che nel 1287 lo si finisse di ricopiare in pergamena.

(69) Li riproduciamo ancora adesso, non senza avvertire che nel 1287 era qui un Gentilis Aymerici, od anche Gentilis Iacobi Aymerici, il quale più di una volta è designato dal notaio del Consiglio con l'aggiunta di *poeta novus* (Carte 93 e 98) o semplicemente di *poeta*. (C. 155. È però mezzo cassata) e che quindi doveva essere un *poeta in volgare*. Sarebbe stata cosa molto interessante l'avere un saggio di poesie di questo nostro contemporaneo dell'Alighieri.

Ritmus — Summa Virgo Virginum — dei mater pia
Que suo vocabulo — Dicitur Maria
Nostrum sit exordium — clara lux et via
Dehinc finis operis — ejusque Sophya.
Universus populus — terre Macerate
Remaneat placidus — plenus bonitate
Rerum et copiarum — vera sospitate,
Potiatur jugiter — cum libertate.
Cui laudes possimus — satis corde pleno
Referre. Nam optamur — cum vulto sereno
Ut hec amicitia — duret in ameno
Omnis actus noxii — remoto veneno. Amen.

de Rachanato), mentre di un altro ci rimane nella intestazione di quello contenente l'Appretium del quartiere di S. Maria da esso compilato (Thoma Philippi de Rachanato).

E misuratori e notai furono chiamati da fuori non già perchè qui ce ne fosse difetto, ma per avere una maggiore garanzia di imparzialità.

Però l'opera incominciata non fu condotta a termine se non dopo 19 anni (70), mentre troviamo che nell'anno 1287 si trattò a lungo nei Consigli per la scrittura del nuovo catasto, e se ne affidò il compimento a quattro notai della città che furono Maestro Compagno figlio del Maestro Benvenuto, Nicolò figlio del Maestro Palmerio, Bongiovanni figlio della Signora Bruna e Giacomo figlio di Beneinsegna (*Libro dei Consigli,* Carta 54) con lo stipendio di L. 30, rimanendo la carta e l'inchiostro a carico del Comune.

Conservarono i misuratori e notai la divisione del territorio in cinque zone concentriche, le quali venivano chiamate prima, seconda, terza, quarta e quinta senata, e descrissero la possidenza di ognuno indicando in modioli e stari la estensione di ogni corpo di terra posseduto nelle diverse contrade e senate, e riferendo a

---

Versus — Judicis arguti quam Johannis jussa secuti
Adsumus, et vere Rachanatenses quam merentes
Possimus, laute, prudenter, scribere caute
Hoc opus; ut dignum dicatur fine benignum
Cui decus excrescat, aliud nil, sed renitescat.
Recte binorum, sunt carmina, quaternorum
Sancti nempe pie Juliani; sive Marie
Et quibus hore meo, laus detur atque Deo.
Annis millenis, bis centum, sexque decenis
Octo sibi junctis, a Christi germine sumptis.

Il significato ebraico della parola Johannes che ricordiamo di aver visto in un libro del Matteucci spiega il primo verso.

(70) Siamo stati lungamente in dubbio su questo punto, mentre ci pareva quasi impossibile che la compilazione del catasto fosse rimasta in sospeso per tanto tempo. Però le turbolenze di quell'epoca scemano di molto *quella impossibilità* e d'altra parte di qui non si esce. O il catasto non fu finito nel 1268 ma solo nel 1287, ovvero del catasto del 1268, come di cosa assolutamente malfatta non si tenne conto alcuno e non si fece neppure menzione nel 1287 in cui si parlò del solo catasto in carta bambagina. Di queste due opinioni la prima è assolutamente preferibile. Si vegga però a nota 68 *bis*.

capo di ogni intestazione, alla sinistra di chi legge, la stima od appretium di ogni possidenza in cifra intera (71) con la formula spesso, o quasi sempre, abbreviata *Summa cujus capitis est.... Libre.*

In fine poi di ogni libro posero l'elenco di coloro che *possessionem non habebant,* ossia che non avevano fondi rustici, ma avevano mobili e casa o mobili soltanto. La maggior parte di costoro hanno accanto al loro nome l'indicazione *sex libre* e gli altri quella *decem libre* (72), fatta eccezione per uno del quartiere di S. Maria, pel quale vi è l'annotazione *triginta libre,* e per un altro dello stesso quartiere, pel quale è detto *vacat quas habeat possessiones.*

Fatta eccezione per un solo appezzamento di una intestazione o *caput* dove è detto « Bartholomeus Ysacci habet in « pignore a Francisco D. Bonomi duos modios in fundo lote- « nerii in 2 senaita ». (Quartiere S. Maria, Carta 5) non è mai enunciato a qual titolo si possedesse, e cioè se di proprietà piena, o di enfiteusi o livello o precaria.

Però se si riflette che anche nel secolo scorso erano numerose le enfiteusi, e che nel secolo XVII (V. p. 9) i *terzanti* erano ancora 623 di fronte a 550 *possidenti* singoli, ed a 74 enti morali, bisogna convenire, che se qualche cosa erasi fatto qui sin dal secolo XIII per assicurare ai livellari il possesso dei fondi, ed anche per rendere questi allodiali, pure la grande maggioranza dei possessori dell'anno 1268 doveva possedere a titolo di enfiteusi, livello, precaria, terzaria, e non a titolo di proprietà piena.

Lo stesso titolo di possessores o possidenti, che nel secolo XVII designava i liberi proprietari, nel secolo XIII doveva essere inteso nel senso suo proprio per via di regola.

---

(71) Nel Consiglio del 3 agosto fu deliberato: « Quod libra ructa ponatur in « minori quantitate, scilicet si aliquis esset positus in XXV, libr. et dimidium « quod ponatur in XXV, lib. et sic de similibus, » (C. 105).

(72) Nello stesso Consiglio, di che alla nota precedente, fu deliberato che quelli che avevano mobili e casa fossero posti nell'estimo di *dieci lire,* e quelli che avevano soltanto mobili in quello di sei lire, o per quella maggior quantità di mobili che avessero posseduto. Si deliberò ancora che le case ed i forni non fossero allibrati a quelli che dovevano esserlo per i fondi rustici.

Ma se non troviamo l'indicazione del titolo del possesso, troviamo però frequenti volte quella dell'essere il medesimo o *consorziale* semplicemente o *consorziale cum domino.* Nel libro riguardante il quartiere di S. Maria troviamo una sola volta la parola consorte (habet in fundo Carpineti in 4 senaita pro sua parte cum soldano *et aliis Consortibus*, Carta 35) ma però il fatto del possesso consorziale è indicato in altre undici intestazioni (Carte 8, 10, 14, 20, 26, 28, 30, 32, 35, 39 e 40).

Nel libro poi del quartiere S. Salvatore troviamo almeno diciassette intestazioni in cui è la parola consorte o consorti, 120 in cui è menzionato od indicato il fatto della possidenza consorziale, e 58 in fine in cui è menzionato il fatto di quella *cum domino,* con la seguente formula « habet in fundo..... *pro* « *sua parte cum domino..... modios* ».

Ora sapendosi che il quartiere S. Salvatore comprendeva il territorio ad Ovest e Sud-Ovest, ossia tutto il distretto di Lornano, è facile spiegare come vi fossero tante intestazioni consorziali per quel quartiere. I possessori *pro sua parte cum domino* non dovevano essere altro che i *tertiatores* dell'epoca Longobarda e dei secoli successivi, ed i terzanti del secolo XVII, i quali dovevano essere in grande maggioranza dalla parte di Lornano, dove ancora adesso una contrada è detta *Terzà o Li Terzà.*

I *consortes* poi propriamente detti non erano se non persone discendenti dallo stesso ceppo, ossia quelli che presso i romani appartenevano alla stessa *Gens,* e che per legge o per consuetudine continuavano a possedere *pro indiviso,* anche allora che i vincoli di parentela si erano di molto allentati per il succedersi delle generazioni.

Un esempio eloquentissimo ne abbiamo nei signori di Lornano. Munaldo e Carbone, ai cui figli il vescovo Avertante fece la concessione, dovevano essere fratelli o parenti, perchè i nomi si riproducono di qua e di là nelle rispettive discendenze. Alla terza generazione dopo loro vi erano sempre quattro parti che erano possedute *pro indiviso* da Grimaldesco figlio di Rainaldo altro figlio di Munaldo e dai suoi consorti che erano Pauluccio ed Aighine figli di Corrado fratello a Grimaldesco e minori di età e Rainaldo Novello figlio di Munaldo di Carbone e poi il figlio

di lui (Fallerone), Baligano figlio di Alberto di Carbone e poi il figlio di lui (Federico) ed i figli di Giacomo e di Uffreduccio fratelli di Baligano che erano Alberto, Carbone, e Pluchenene ed Agnese del primo, e Giacomuccio, Carbone ed Alberto del secondo. Grimaldesco ed i figli di Corrado quantunque rappresentassero due dei concessionari (Alberto e Grimaldo o Grimaldesco seniore) pure, siccome discendevano da un fratello di essi, possedevano una sola quarta parte, Rainaldo Novello ne possedeva un'altra, ed i discendenti di Alberto altre due.

A circa 1900 (1868 salvo errore) ascendono i *capita* o, come adesso diremmo, gli articoli di ruolo, sicchè, essendo parecchie volte l'intestazione fatta ad una persona per più (ad un fratello anche per gli altri, al padre per i figli, etc. etc.) si può contare che nel 1268 fossero qui un circa duemila possidenti. Questo da solo indica come allora la proprietà fosse molto più divisa che ora non sia. Però una prova piena se ne ha nella grande quantità di piccoli possessi, nel poco numero dei possessi di qualche entità, nella quasi assoluta mancanza di grossi possessi.

Erano ben 649, e quindi più di un terzo del totale, coloro che possedevano il censo minimo, quello che era necessario avere per essere cittadini e cioè quello di lire 10 (73), e quindi di lire 418 e centesimi 56 delle nostre, se bene ci apponemmo nel calcolare il valore della lira Ravennate od Anconitana nel secolo XIII. Duecentoquarantasei avevano il censo di lire 16, 137 quello di lire 20; 209 quello da 20 a 30; 261 quello da 30 a 50; 217 quello di 50 a 100; 91 quello di 100 a 200; 23 quello di 200 a 300 e 25 quello superiore a 300. Soli tre passavano le lire 1000 e Muluccio del signor Mulo che era il più grosso possidente di terra che ci fosse allora non aveva che lire 1122, ossia meno di lire 47,000 delle nostre (46,962,432) senza essere poi nemmeno censito per alcuna proprietà mobiliare (74).

(73) Il Consiglio di qui ebbe a deliberare (adunanza citata) che le possessioni che avevano un estimo inferiore alle lire dieci fossero poste nell'estimo per lire dieci « Item quod hiis qui non habent domum et habent possessiones valentes a decem libris infra quod ponantur in appretio X libr. » (C. 105).

(74) « Cotesti Conti (quei di Panico) avevano ricchezze corrispondenti agli

Il qual fatto, che si verifica ancora per la grande maggioranza di coloro che avevano un estimo superiore alle lire 300, non si saprebbe spiegare, se non fosse risaputo, che nel valutare la possidenza mobiliare non si teneva conto delle vesti, delle armi, dei libri, dei cavalli da sella, e degli utensili domestici nella quantità che era ritenuta necessaria all'uso della famiglia (PERTILE, p. 59 e nota 165). Gli intestati anche per una possidenza mobiliare (*pro mobile*) erano circa 280 su 1868 *capita*, ossia non formavano nemmeno la settima parte del totale. Di essi erano 53 nel quartiere di S. Maria, 58 in quello di S. Giuliano, 79 in quello di S. Salvatore, e 85 in quello di S. Giovanni. Il censo minimo di soldi 40 o lire 2 era attribuito a 44 possessori, quello di soldi 60 o lire 3 a due soli possessori, quello di soldi 100 o lire 5 a 192 possessori. Diciasette erano censisti per lire 10, e 10 per lire 15. Tre per lire 20, 2 per 30, uno per 36, ed infine uno che aveva una possidenza immobiliare di sole lire 98 aveva il massimo censo mobiliare di lire 55 ed era un Rainaldus Pedonelle del quartiere di S. Giuliano (Carta 16r) (75).

« ampi dominii e negli estimi dal 1305 al 1308 due fra di loro (Imelda del già « conte Corrado ed Ugolino del conte Raniero) vi sono iscritti per la grossa « somma di 5000 lire e per la grossissima di lire 12000 mentre quattro Conti « di Montarsigo, che pure erano consorti dei Conti di Prato, non avevano com- « plessivamente altro che 1400 lire d'estimo. » (GOZZADINI. Opuscolo citato a nota ...., p. 6). Qui i Signori di Lornano avevano venduto il loro castello e pertinenze per oltre lire *dodicimila* siccome si è veduto.

(75) Si è già visto che vi era un capitolo dello Statuto che disponeva circa il modo con cui si aveano a mettere i mobili nel Catasto. Qui notiamo che esso doveva disporre nel senso indicato nel testo. Nel Consiglio del 12 agosto due consiglieri proposero che i mobili fossero intestati a tutti non ostante la disposizione del capitolo, ed uno fra essi disse che « a tutti oppure a nessuno. » Però prevalse l'opinione di altro consigliere che si avesse cioè a mantenere il disposto nel capitolo (C. 107r e 108). Uno dei primi due proponeva ancora « Quod « ad inveniendum qui habent bona mobilia jurent omnes notarii Macerate qui « eorum sacramento dicant omnes de quibus ipsi pro aliqua debita fecerunt « aliquod istrumentum seu scripserunt protocollum. » (C. 108). Quanto alle case si era proposto che quelle date in affitto si ponessero nel Catasto per il nolo che se ne traeva, ed ancora che quelle le quali valevano CC lire fossero messe per C, ma tutte fossero messe (C. 104 e retro). Però al Consiglio non piacque di fare innovazioni nemmeno su questo oggetto.

In fine di ogni libro è l'elenco dei *possessionem non habentes* ossia di coloro che non avevano possidenza immobiliare ma solo mobiliare. Essi erano 37 nel quartiere di S. Giuliano, 41 in quello di S. Giovanni, 59 in quello di S. Maria e dovevano essere almeno altrettanti in quello di S. Salvatore, sicchè in tutto dovevano essere circa 200. La grandissima maggioranza di essi non avevano che 6 lire di possidenza. Gli altri ne avevano 10, se facciasi eccezione per due (uno del quartiere di S. Maria ed uno per quello di S. Giovanni) che erano allibrati per lire 30.

Di mulini ve ne erano 35 dei quali 11 erano posseduti da persone del quartiere S. Salvatore, 10 da quelli di S. Maria, 8 da quelli di S. Giovanni e 6 da quelli di S. Giuliano. Tutti erano valutati nell'istessa cifra e cioè in lire 50 (76).

Non era indicato il genere di coltivazione dei diversi possessi. Solo in qualcheduno dei libri viene fatta menzione speciale della possidenza selvata, e così in quello di S. Salvatore ce ne era per 50 appezzamenti almeno, con una superficie di più che 40 modioli. Trovammo menzione di una *vinea S. Marie* in *Colle Rubeo* in *secunda senata* (Quartiere S. M., Carta 9) di un altra *vinea pontis potentie* in fundo *Capitis Riparum* in 3ª, (S. Giul. 8) ed in fine di una *vinea S. Claudii.* Nel libro del quartiere S. Salvatore due volte (Carte 2 e 22) trovammo menzione di *canneti.*

Erano esenti dalle collette o dative, e quindi i loro beni non erano allibrati in catasto, i nobili di Lornano (77), le chiese e luoghi pii, i medici, i notai, i tessitori, e forse gli avvocati, come pure quei forestieri che il Comune invitava ad esercitare qui qualche professione o qualche mestiere (78).

---

(76) Anche per i mulini si era proposto di ridurre l'estimo a lire 25 per ciascuno (C. 104) ma prevalse qui pure il partito di non fare novità.

(77) Questa esenzione formò parte del correspettivo dato ai detti signori per la cessione delle loro ragioni, come si raccoglie dal disposto nel capitolo dello Statuto.

(78) Quando si trattava di imporre la dativa per l'affitto da corrispondersi alla Curia Romana le esenzioni erano maggiori. — Un consigliere propose il 21 luglio « Quod in dicto affictu non solvant omnes Judices (seu advocati è detto altrove

Il totale delle allibrazioni secondo le *summe summarum* poste in fine di ogni libro era di circa lire ottantamila (79,474) il che vuol dire circa tre milioni e duecentomila delle nostre. Ora l'estimo dei fondi rustici del territorio è di milioni tre e mezzo circa (3,503,218) e quindi si scorge a colpo d'occhio che, tutto calcolato, la differenza tra l'estimo d'allora, e quello di adesso non è così grande come a prima giunta si potrebbe credere.

Quanto al modo di levare le tasse, già accennammo altrove, che esse erano imposte mano mano che si presentava il bisogno di fare una spesa od un pagamento, e così si aveva la colletta per i signori di Lornano (p.....) quella per l'affitto (Carta 94r) quella pro opere pallatii (passim), quella per le condanne imposte, quella per l'adattamento delle case per il marchese e sua famiglia (Carta 135) ecc., ecc. Il Consiglio eleggeva dei *buoni uomini* per ogni quartiere, i quali avevano l'incarico di raccogliere la colletta (collectores o cultores) e stavano in ufficio per tre mesi, pare, e dovevano rendere il conto.

Quando si trattava di colletta per fare un pagamento si dava anche facoltà alla persona che doveva riceverlo di nominare essa i *collectores* o *cultores* (*Libro Consigli*, Carta 131r).

La dativa era od in cifra unica per ogni fuoco o famiglia e allora la si diceva *per fumantem*, od era in ragione della facoltà di ognuno ed allora la si diceva *per appretium*. L'affitto

---

« C. ...), notarii, medici, milites et filii et nepotes militum, et etiam alii nobiles « qui digni sunt a dicta solutione exonerari. » (C. 93r). E il Consiglio deliberò che fossero scelti *due* buoni uomini per quartiere « qui jurent ad sancta dei « evangelia legaliter et bona fide sine fraude nomina omnium qui non dum (*sic*) « solverunt in dicto affictu extrahere et presentialiter dicere omnes qui debent « solvere nec ne » (C. 94). Seguono i nomi degli eletti, la menzione del prestato giuramento (ivi) e l'elenco degli estratti (da C. 94 a 97) che furono duecentosettantadue.

A prima giunta potrebbe sembrare che questa esenzione fosse un ingiustizia, e che fosse una iniquità far pesare l'affitto solo sopra ai meno abbienti. Però ove riflettasi che l'affitto era quello che pagavasi prima dai semiliberi e che divenuto quindi il fitto franco o fumante, dovevano seguitare a pagarlo quelli che prima vi erano obbligati, e non coloro che essendo stati sempre pienamente liberi e di propria ragione non avevano mai avuto siffatto obbligo, si troverà giusto e ragionevole che si facesse come si fece.

si pagava *per fumantem* ed anche per la fabbrica del palazzo (siccome si ebbe occasione di accennare) era in principio pagata allo stesso modo, in ragione di denari dodici o soldo uno per fumante e per ogni mese. Però piacendo poco ai più questo sistema si pensò ad un altro.

E prima si propose di fare tante categorie (*Modi*, Carta 87r)(79) per le quali la tassa non era posta in proporzione assoluta delle sostanze, ma scemava proporzionalmente in guisa che, per esempio, mentre quelli che possedevano sotto le dieci lire dovevano pagare due soldi, quelli che possedevano dalle duecento alle trecento pagar dovevano venti soldi. Poi si finì per metterla in proporzione assoluta con le facoltà di ognuno.

Se alcuno non pagava la colletta gli si pignorava la roba

---

(79) Consiglio dei priori delle arti XII luglio — « Quid placeat eis consulere « super infrascriptis modis pro imponenda dativa hedificationis palatii » « in « primis his.

Qui sunt allibrati a X lib. infra et usque in dicta quantitate . .		II soldi
Item a dictis decem libris usque in . . .	XX. L.	XXX d.
Item a viginti libris usque in	XL. L.	S. IIII et dimidium
Item a quadraginta libr. usque in . . .	LX. L.	V S.
Item a sexaginta usque in	C. L.	X S.
Item a C. libr. usque in	CC. L.	XV S.
Item a duecentis libr. usque in	CCC. L.	XX S.
Item a trecentis libr. usque in	V. L.	XXX S.
Item a D. libr. usque in	DCC. L.	XL S.
Item ab inde supra pro ut (*sic*) capiet		L. S

Qui modi lecti fuerunt in dicto consilio

Petrus Domini Berardi surexit in dicto consilio et arengando consuluit quod a X. lib. infra mitigetur dicta dativa, et quilibet a centum libr. supra solvat pro rata pro quolibet centenario tantum quantum solverit de C. libris.

Simon Philippi consuluit et dixit se contentum esse predictorum ordinamentorum.

Rainaldus Clare dixit se contentum esse de predictis ordinamentis salvo si alii erunt contenti de iis que dixit predictus Petrus similiter ipse contentus erit.

Petrus Juliani consuluit et dixit idem ut predictus Symon.

Soldanus Carbonis consuluit et dixit quod a centum libr. inferius sit ut factum est per predictos priores et a centum libr. supra fiat per centenarium pro rata cuilibet centenario.

In reformatione cujus consilii facto partito de sedendo ad levandum placuit maiori parti quod predicti modi sint firmi.

Item facto scutrinio (*sic*) predicti modi affirmati fuerunt per omnes priores et alios adiunctos eis excepto per Soldanum Carbonis.

ed i pegni erano messi in vendita dopo un certo tempo, prefisso però prima un termine per il riscatto dei medesimi (80).

7. Se dall'esame delle condanne e delle assoluzioni all'oggetto di avere un qualche concetto dello statuto del tempo, si passa a quello delle medesime per averne uno dei costumi del tempo stesso, crediamo di poter affermare che, per quanto dalle medesime risulta, essi erano allora assai meno feroci che non si creda.

In tutto il corso dell'anno giuridico ed anche civile d'allora (81) e cioè dal febbraio 1267 alla fine del gennaio 1268 abbiamo solo 164 tra condanne ed assoluzioni. E ventisette furono le assoluzioni o per meglio dire gli affari in cui l'accusato fu assolto. Rimarrebbero dunque centotrentasette condanne se non avessimo a fare ulteriore deduzione per quei pronunziati con i quali non fu applicata una pena, ma fu condannato uno nel banno sotto pena del quale gli era stato ingiunto di presentarsi innanzi al giudice e che furono sette.

Delle centotrenta condanne si può fare la seguente classificazione:

Per inosservanza del precetto festivo . .	2
Per disobbedienza alla citazione	13
Per non essere andati al Consiglio o per essere partiti prima che fosse finito . .	7
Contravvenzioni di agenti pubblici . . .	4
Rifiuto di servizio dovuto	3
Vendite contro lo Statuto	2
Opposizione ad atti esecutivi	5
Testimonianze dubbie o mendaci . . .	3
Per contravvenzione notturna	9
Per porto d'armi di notte	6
Per ingiurie verbali	10
A riportarsi	64

(80) Ci sono parecchi luoghi in cui se ne tratta nel libro dei Consigli.

(81) L'anno civile propriamente cominciava qui con il 1° marzo. Però le condanne per il mese di febbraio venivano emesse dal Podestà che succedeva. In altri termini le ultime pronuncie di condanna mi pare si facessero in fine di gennaio.

Riporto	64
Percosse e spinte	4
Ingiurie reali e minacce	4
Aggressioni	3
Risse nel giuoco	1
Per danno dato	19
Per furti semplici	11
Id. qualificati	1
Taglio di piante	5
Introduzione in luoghi altrui	3
Danni negli stabili	2
Violazione di possesso	1
Contravvenzioni per parte degli esercenti .	5
Contravvenzioni di polizia	3
TOTALE	130

Come è facile vedere, dalla criminalità di allora non può trarsi se non argomento a giudizio favorevole per i costumi di quel tempo, non potendo obbiettarsi i due o tre reati un poco più gravi, per i quali il non comparente fu condannato nel banno postogli, sia per l'esiguo loro numero, e sia perchè essi non furono provati in tutte le loro circostanze, per quanto la non comparizione dell'accusato somministri una veemente presunzione che i reati furono commessi (82).

---

(82) Le condanne al banno furono emesse per le seguenti accuse :

1° Accusatus percussisse eum cum falczone in capite ita quod sanguis exsivit et vulnus fecit — Banno di lire L.

2° Accusatus de insultu et verbis injuriosis, e non avendo ubidito all'ingiunzione fattagli con banno di dare un fidejussere de parendo mandatis potestatis — *Banno* . . . . X S.

3° Accusatus accepisse filie sue (cioè dell'accusatore) Flore unam tubaleam et cepisse eam et contra suam voluntatem duxisse eam in cassinam.... posita in fundo cimarelle volendo eam subponere coitu. Banno . . . . XXV L.

4° Accusatus se intromisisse in tenutam. Banno di lire 25 — Condanna però (mitigato sibi banno de benignitate potestatis) . . . . C SL.

5° Accusatus animo irato fecisse insultum contra ipsum manu armata cum ense in strata pubblica molendini potentie..... minando ei cum ense tribus vicibus tangendo ejus caput cum ense predicto — Banno di . . . XXV L.

6° Come al numero 4° . . . . X S.

7° Accusatus percussisse in vultu ita quod sanguis exiret — Banno di . . . . XXV L.

Nè la criminalità fu di maggiore importanza nell'anno 1288 per l'epoca a cui si riferisce il *Liber testium examinatorum*, mentre la massima parte delle imputazioni furono di danno dato.

Il medesimo deve poi dirsi anche per l'anno 1268, quantunque in esso accadesse un fatto piuttosto grave, e straordinariamente punito. Infatti la punizione straordinaria inflitta dimostra come esso reato fosse insolito a verificarsi (83).

Quanto ad usanze di allora possiamo dire che il matrimonio non poteva contrarsi senza l'approvazione del padre o dei consanguinei più prossimi (84), e che si costumava di affidare le terre ai coltivatori (laboratores) (*Liber condepnationum*, C. 48^r); e si ha memoria di uno a cui il padrone (Dominus Fidesmidus Todisci) aveva ceduto tre parti di tutti i prodotti riservandone due per sè (*Liber testium*, Carta 34). La classe dei lavoratori doveva poi essere numerosa, perchè un testimonio disse che aveva veduto un tale seminare granum et *recolligere sicut laboratores faciunt* (*Ivi*, Carta 34^r). Era conosciuto e praticato il contratto di soccida o socio mentre un tale dedusse *quod ipse pecudes habebat in socidam per dominum de Monteclo cujus nomen ignorat* (*Ivi*, Carta 46^r). Si costumava poi di riporre il grano come si fa ancora in qualche provincia del napoletano, e come si accenna a voler tornare a fare, nelle fosse che erano nelle vie e quindi venivano coperte e murate (Statuto Cap....).

Di giuochi troviamo rammentati quelli di *azzardo* (*Ivi*, C. 18^r

---

(83) Essendo stato arrestato un tal Calzone, i fratelli, cum *collecta* hominum, tentarono di penetrare nella casa dove stava la famiglia del Podestà ed uno di essi dette una coltellata nel fianco a Salinguerra, notaio del medesimo — Il Consiglio accordò poteri straordinari al giudice; i due fratelli furono condannati uno a duecento e l'altro a cento lire di multa. Due furono condannati a cinquanta lire per uno e cinque a venticinque lire per uno (Carte 34^r, 39, 39^r, 41^r).

(84) Questo argomentiamo dal fatto che ancora nel 1431 (15 settembre) si formava un processo contro Maestro Andrea da Sarnano et Dominam Morbidam ejus uxorem occasione quod ipsi contraxerant matrimonium non consentientibus nec requisitis tribus majoribus et melioribus consanguineis ipsius D. Morbide (Libro dei decreti dal 1° agosto 1429 al 31 gennaio 1434, p. 209^r). E si noti che la donna era vedova.

e *Liber condep.*, C. 3), quello degli *scacchi* (85) (*Ivi*, C. 17 e retro) e quello della *tavola* (85 *bis*) (*Liber condepnationum*, C. 2r). Allora come adesso erano spesso occasione di risse e di male parole (86).

Quanto alle vesti vediamo nominati quali copricapo l'*infula* (*Liber testium*, C. 18r e 40) e l'*adsmucza* (*Liber condepnationum*, C. 2r) i quali si dovevano o potevano portare ancora insieme, perchè si legge che uno « accepit ei smuctiam et in- « fulam de capite » (*Liber cond.*, C. 39r). Per vesti da donna sappiamo che uno tolse ad una donna « bombicinum de dorso » (*Ivi*, C. 9r). Per gli uomini abbiamo menzione della *guarnachia* (*Ivi*, C. 7r) del *collarium juparelli et tunice* (*Ivi*, C. 16), delle *tuniche* (*Statuto*, Cap. XV) del *brachenum* (*Lib. condep.*, C. 15), della *corigia* con cui si cingeva sopra la tunica (*Liber testium*, C. 17) e del *bursectum* in cui si tenevano i denari facendolo pendere dalla cintura o *corigia* (*Ivi*) (87).

Abbiamo menzione della *Tobalea* (*Lib. cond.*, Carta 10) dello *Spinolo*, del *Capitello* (*Ivi*, C. 4). Troviamo *barilem acque* (*Liber test.*, C. 21r) *soma* quacum metitur vinum, (Sopra pag....) ponentem *brochum* ad fontem altiglianam (*Liber test.*, C. 44)

---

(85) Anticamente il giuoco degli scacchi era detto *Pugna Dardana* e anche *Ludus ladruncolorum* (Aurispa. *Prelezione* citata). Mettendo la voce germanica *Scach*, *Schacus*, che vuol dire *ladro* (Ducange), in luogo della latina abbiamo il *ludus Schaccorum*.

(85 *bis*) Questo *ludus tabularum* era quello che i Romani chiamavano con lo stesso nome e che consisteva nel fare scendere per una tavola una noce la quale doveva incontrare e rovesciare un castelletto di noci poste nel piano vicino alla tavola ?

Ovvero si trattava del giuoco degli *astragali* (Fiorelli. *Manuale di antichità romana*) ed era anche un giuoco che si faceva con dei dadi (Aurispa Pirro. *Prelezione per l'anno* 1781) ?

(86) Vidit luxisse ad ludum aczardi et nominavit corpus et sanguinem Cristi (*Liber Testium*, C. 20r). Audivisse nominantem sanguinem Dei duabus vicibus (*Ivi*, C. 26). Abbiamo trovato questi due soli esempi di simili parole.

(87) *Infula* era una fascia che si metteva intorno al capo per coprirlo e per ornamento (vedere i ritratti di Dante p. esempio) *Adsmucza e Smuctia* non si trova nel Ducange. Il *bombicinum* era un piccolo panno di lana (panellus lanae). La *guarnachia* era una *toga* o *veste talare* senza maniche. Il *brocchus*, francese *broc*, corrisponde all'*anfora* dei latini; qui si dice ancora *Brocca* o *Brocco*. Nè *cipillum* nè *falcsone* (*falcione* nostro) si trovano nel Ducange. Non vi si trova nemmeno *brachenum*, ma può essere il medesimo che *bracheriolum* ossia la *fascia inguinalis* o *cinto*.

medrum olei (Sopra pag...), *butinelli* (*Lib. cond.*, C. 10). Per le monete si comincia verso la fine del secolo (nel 1287) a fare menzione del fiorino (*Libro dei consigli*, C....) (88).

Non avevamo mai trovato in alcun documento verun accenno a divisioni di classi per qui, e ce ne spiegavamo la mancanza. Ma poi nel libro dei consigli trovammo che Federico di Lornano propose nel Parlamento, del 13 luglio, che si eleggessero « VI homines de maioribus, VI de paribus et XII « de minoribus qui sint.... ad inveniendum modum, etc. » (C. 89) e trovammo ancora che, dovendosi procedere alla rinnovazione dello Statuto, si propose che si facessero ventiquattro capitolari e che di essi dodici fossero *artifices* e dodici *pares* (C. 150r). Avevasi adunque ancora qui quella divisione che altrove si rinveniva nelle tre classi dei *majores*, *mediocres* et *minores* (PERTILE, Vol. 3, p. 119, § 94) e per qui i *minores* erano gli *artieri*, i *maiores* erano i *militi*, i *giudici*, i *nobili* e tutti quelli che avevano un censo superiore alle cinquanta lire per regola (89).

Il fitto della casa del Podestà era nel 1287 di (90) lire 16.

Il *patrocinio* di una causa del Comune nella Curia generale costò (C. 15) (91) lire 7 e denari 10.

La scrittura del catasto per la parte che rimaneva a farsi nel 1287 costò (C. 54r) (92) lire 30.

---

(88) Abbiamo trovato però una sola menzione di essa moneta. Quando i nostri nel 1287 chiesero di potersi comporre con cinquanta lire per la condanna di trecento contro loro fatta dal Rettore di allora, ovvero dal legato Paltinieri, il Rettore chiese invece cinquanta fiorini.

(89) I majores dovevano essere quelli che non erano soggetti al pagamento dell'affitto e che abbiamo visto essere stati nel 1283 duecentosettantadue. Invece quelli che avevano il censo superiore alle cinquanta lire erano trecentocinquantasei salvo errore. Di qui il dire che facciamo che erano majores per *regola* quelli che avevano il detto censo.

(90) Nel consiglio del 13 marzo 1287 (C. 8 e 9) si trattò appunto di questo fitto. Non risulta quale fosse quello proposto, ma si ha che uno consuluit « quod « de domo non detur *tam magna pensio* » ed un altro propose ed il consiglio deliberò, che si dessero 16 lire con l'obbligo nel locatore di fare i necessari restauri.

(91) Il salario pagato nel 1278 a Raimondo di Camerino procuratore del Comune presso la Curia romana per una certa causa avuta con Giovanni da Recanati fu di soldi quaranta. La ricevuta è datata da Viterbo (22 agosto). (Cass. 8, lett. *Q*).

(92) I notai di fuori ne chiedevano cinquanta.

Il risarcimento dei danni per un mese di dura prigionia veniva valutato dai reclamanti nella somma per ciascuno (C. 65 e 66) di lire 20.

Il residuo del rimborso dovuto al pievano di S. Giuliano per essere andato due volte a Roma per conto del Comune era (C. . . .) di lire 13 e soldi 10.

Per formazione delle nuove conestabilie i quattro che le avevano scritte chiedevano per ciascuno (Carta 43) soldi X.

La scritturazione della sentenza con la quale il giudice generale Munaldello pose termine, per delegazione del Parlamento, alle discordie che qui erano costò (C. 114r) XIV soldi.

Lo stipendio giornaliero di fra Benvenuto camerlengo per la fabbrica del palazzo era di (C. 63) . . . . denari XVIII.

Quello dei custodi della fiera era eguale (C. 134).

Perchè si suonasse la campana ogni sera, si davano al Rettore della chiesa mensilmente (C. 41r) (93) . . . . III soldi.

Al vicario che era andato a Iesi con dei milites di qui si dettero per indennità (C. 119) . . . . X lire.

Ai milites furono assegnati sei, otto o dieci soldi al giorno secondo che erano andati con uno, con due, o con tre cavalli (Carta 122).

Per fare un regalo al marchese per il Natale si preventivavano (C. 152) . . . . X lire.

Metà di uno spiazzo era pagato (C. 61) . . . XX lire.

Centodiciotto quartarole (C. 92) di spiazzi reclamate da Federico di Lornano e per ognuna delle quali esso chiedeva lire sei (C. . . .) si pagarono ognuna (C. 128) . . L soldi.

Ai muratori ed al magister lignaminis che fecero i ristauri nella casa del marchese si dettero per ogni giornata (Carta 150) (94) . . . . XXX denari.

---

(93) Nell'anno 1286 si erano pagati 45 soldi. Ora il Rettore Dominus Czara chiedeva cinque soldi al mese pro pulsatione campane, e sei soldi all'anno pro funibus campanarum. Il Consiglio deliberò che gli si dessero tre soldi al mese rimanendo a carico di lui la spesa per le corde. Il Rettore non volle accettare; e allora il Consiglio deliberò (C. 47 e 48) che si fosse dato l'incarico ad un cittadino qualunque e questi in compenso rimanesse esente da ogni servizio personale.

(94) Il Consiglio aveva deliberato il 17 novembre « quod Matheus Salomee

Ad un jocularius venuto per il cavalierato del figlio del giudice generale e raccomandato al Comune si dettero per rimunerazione (C. 110_r) . . . . III lire.

Per il trasporto del legname da Porto Civitanova a Macerata furono chieste da maestro Bartolo ed accordate (Carta 39) (95) . . . . XL lire.

I prezzi del legname li abbiamo indicati altrove.

La città era allora divisa in quattro quartieri (S. Giuliano, S. Maria, S. Giovanni, S. Salvatore) e vi erano tre borghi, quello cioè di Lornano (verso S. Lorenzo), quello di S. Salvatore (tra la *Pace* ed il magazzino sali e tabacchi ossia la barriera di Porta Romana), quello di S. Giovanni (C. 83) che non doveva essere l'attuale di S. Giovanni Battista.

Tra la chiesa di S. Giovanni dei Gerosolimitani, che doveva essere ad un dipresso dove l'attuale, e la Porta Montana o di Montano erano molti spiazzi (C. 114).

La cinta delle mura non era completa, mentre avendo un tal Chiriolto (Kiriultus) chiesto uno spiazzo per fabbricare, volendo giurare la castellania di Macerata, fu proposto ed ammesso che gli si desse « juxta muros castri ubi non est murus ita « quod in edificando domum in splacso ei datum muret murum « castri quantum erit amplitudo domus ejus » (C. 57^r).

Nella piazza era la chiesa di S. Pietro e avanti ad essa vi era la *stanga* del Comune (*Liber condep.*, C. . . .), come sotto la trasanna di essa vi era il *bancum comunis.*

« faciat tantum expensas... ?... seu de necessariis hospitiorum Vicarii Spiritualis et « Domini Papiniani et reliquas alias expensas de inceps (*sic*) non faciat » Papinianus de Pelliczonis de Taurino era il chierico, o cappellano, od uditore del Rettore. (Carte Iesine, p. 285). Il 31 ottobre 1287 esso era in Montolmo, ma ai 4 di febbraio, essendo la Curia qui, pare che non vi fosse più, perchè si ha che « *Idem* « Dominus Rector mandat omnes et singula questiones quas Dominus Papinianus « *audibat*, ipsius autoritate Magistro Benedicto de Reate clerico et familiari suo » (Ivi, p. 286).

(95) Si era prima trattato coi monaci di Fiastra che volevano cinquanta lire. Il legname da trasportare consisteva in quarantotto travi. Si doveva, è vero, trasportarlo a schiena di somieri una volta che non si potevano avere i carri tratti da bufali dell'Abbazia, ma pure cinquanta e quaranta lire erano più di due mila e più di 1600 delle nostre.

Era ancora sulla medesima la casa di Todino di Ramberto uno dei tre più ricchi del paese (96).

Il palazzo del Comune cominciato nel 1286, finito quasi, esteriormente, prima dell'inverno 1287-1288 e compiuto nell'anno 1289 (istrumento 13 aprile, cassettino 16, lett. *B*) aveva al piano terra, come si vede ancora dalle tracce degli archi, *sette stationes* o botteghe separate l'una dall'altra con muro, e con le porte chiuse *de assidibus*. Nella parte posteriore era la stalla (stabulum). Al primo piano erano quattro camere divise l'una dall'altra « de assidibus de abbite (abete) » oppure « de paretanis ». Anche sul dietro erano quattro camere chiuse, ossia divise una dall'altra, usque ad plancatum superiorem, rimanendo tra queste e quelle davanti un corridoio largo quattro piedi. Nel secondo piano era la sala per il Consiglio, ed intorno intorno vi era un banco chiuso a tre gradinate. Era il palazzo coronato di merli e

---

(96) Crediamo opportuno riferire qui l'elenco dei 25 che possedevano un censo superiore alle lire 300.

1	Fili D. Jacobi Angolesi (S. Giov. C. 6r)	L.	304
2	Paganuctius Raynaldi de Colina (S. Sal. 20)	»	312
3	Leonardus Venture frater fabrutii (S. M. 23)	»	314
4	Captanus Mercatorum (S. Giov. 6r)	»	320
5	Bonajunta Cristiani (S. Sal. 6)	»	326
6	Filii D. Petri Jacobi Petri Guelti (S. Giul. 10)	»	332
7	Bondies Petri Guelti (S. Giul. 8)	»	366
8	Paulus Gualtherii (S. Sal. 24)	»	368
9	Bondi Conradi Valientis (S. Sal. 4)	»	372
10	Todertus Spenendei (S. M. 7)	»	382
11	D. Albergador Alberti Petri Johannis (S. Giul. 25)	»	388
12	Berardus Magistri Raynaldi (S. Sal. 1)	»	394
13	D. Johannes Alberici (S. M. 10)	»	406
14	Benvenutus Petri Carelli (S. Sal. 21)	»	436
15	Filii Clarentane (S. Sal. 21)	»	436
16	D. Lixentius D. Jacobi (S. Giov. 1)	»	446
17	Philippus D. Bentivolii (S. M. 2)	»	528
18	Franciscus Bonejunte (S. Sal. 2)	»	540
19	Filii Domini Letardi de Massa (S. Sal. 2)	»	542
20	Berardus Petrini (S. Sal. 11)	»	542
21	Filii Coni de Civitanova (S. Giov. 17)	»	574
22	D. Petrus Ambladoris (S. Giov. 4)	»	652
23	D. Todinus Ramberti (S. Giov. 3r)	»	1080
24	Molutius Domini Muli (S. M. 6)	»	1122
25	Franciscus et Cacius D. Bonomi (S. M. 4)	»	1268

ad ogni angolo vi era uno scorpione. I balconi e finestre erano a forma ovale nella parte superiore ed erano divisi per il mezzo verticalmente da colonnette di pietra. Vi era poi un grande balcone verso la casa del signor Todino di Ramberto ed esso doveva essere quello di cui si vede la traccia dell'apertura dopo il settimo arco delle stazioni. Nel 1290 fu costruito un altro palazzo da unirsi col primo. Doveva, si disse, avere tre piani come l'altro « et in prima somassa » dovevan farsi « tot sta« tiones quot fieri possunt a latere domus Domini Babi » (Cassettino 8, lett. *V*) (97).

Di chiese non menzionate prima troviamo una di *S. Aloy* o *S. Alò* che sappiamo essere stata vicino alle rovine di Elvia Ricina (ad muros Recine) (98) e quella di S. Maria degli Eremitani, o delli Frati, che finì col chiamarsi chiesa di S. Agostino e stava dove ora il Seminario. Di S. Maria della Porta abbiamo già veduto come se ne faccia menzione fin dall'anno 1267 (V. nota 52). Era da essa che prendeva nome il quartiere secondo. Di S. Michele sappiamo che essa era prima edificata proprio vicino alle mura della terra, dove nel 1290 rimaneva ancora la torre la quale venne alienata dal Rettore, con il consenso di dieci parrocchiani, al Comune nell'anno sopraindicato (Cass. 16, *BB*). Di S. Giuliano sappiamo che nel 1287 venne o riedificata o radicalmente restaurata, mentre, parlandosi delle travi per il tetto del palazzo del Comune, si disse che dovessero essere lunghe e grosse quanto quelle che furono comprate per la chiesa di S. Giuliano (C. 33r). (99).

Pievano di questa chiesa nel 1287 era il signor Pietro e Vice Pievano il signor Berardo. Di quella di S. Michele era rettore il signor Giovanni, ed il signor Criscio di quella di S. Giovanni. Troviamo poi nel liber testium un Raynaldum Andree

---

(97) Per il completamento interno ed esterno del palazzo da farsi dentro sei mesi si erano promesse col primo istromento lire 900. Per il secondo palazzo si promisero lire 1025.

(98) Così risulta dal *Libro dei Decreti* dal 1° dicembre 1450 all'ultimo di novembre 1452 (Carta 192).

(99) Fu per questo che nel corso del 1287 il Consiglio non si adunò mai nella predetta chiesa.

prebennatum Ecclesie S. Pauli. Il signor Czara doveva essere rettore della chiesa di S. Pietro.

I frati minori od eremitani erano tenuti in gran considerazione e basta a provarlo il solo fatto accennato sopra (Vedi pag....) e l'altro che in principio del 1287 e precisamente il 12 marzo si propose nel Consiglio « quod fratres minores et « predicatores et alios religiosos et plebanus et alias bonas « personas et priores artium intromictant se ad faciendas fieri « predictas paces (tra' cittadini) » (C. 6 e 7).

Se poi il Rettore di S. Michele si era addimostrato petulante od almeno molto importuno e niente discreto (Vedi a pag...), vedemmo che il pievano era ito due volte a Roma per affari del Comune (Vedi a pag....) e vediamo che essendo nata questione tra esso pievano, il guardiano dei frati minori ed il signor Muluccio del signor Mulo, un consigliere propose che il Comune se ne immischiasse (C. 115r) ed il Consiglio deliberò che il Vicario interpellasse i contendenti se volessero rimettere la controversia nelle mani del Comune (C. 116r).

Notammo già come allora fioccassero le minaccie di scomunica. Questa era nominativa e si seguiva in tutto il cerimoniale del tempo, ossia si leggeva la scomunica sonando a morto le campane, ed i presenti appena finita la lettura spegnevano e gettavano i ceri che avevano in mano, e lo scomunicato era denunciato per tale in tutte le chiese (*Libro dei Consigli*).

Tutto questo però non valeva a far sì, che, quando si credeva che un provvedimento fosse dannoso o lesivo di diritti, non si ricorresse anche contro l'autorità ecclesiastica.

Così quando il vescovo di Camerino ebbe promulgato certe sue costituzioni « per totam diocesim suam quod nulla persona « de sua diocesi audeat facere testamentum sine presentia pre- « sbiteri cuius paroccianus est, et etiam quod nullus inducat « aliquos ad faciendum sepulturam alibi quam in ecclesia unde « paroccianus est » (*Libro dei Consigli*, C. 129) il Consiglio all'unanimità deliberò « Quod fiat scindicus ad appellandum ab « eo gravamine quod fit vel fieri possit contra predictum co- « mune per Dominum Episcopum Camerini eo quod fecit con- « stitutiones novas » (*Ivi*, C. 129r).

Delle riforme dei francescani e delle sette che ne provennero dobbiamo fare un lungo discorso.

8. Il Tosti (*Storia di Bonifazio VIII e dei suoi tempi*, libr. 3, Vol. I, pag. 185) (100) dopo aver detto che Fra-Pier Giovanni Oliva fu il capo dei Beguini in Francia, dice che esso precedette gli altri frati zelanti italiani che per amore di povertà fecero scisma nell'ordine Serafico, quali furono Corrado da Offida, Pietro da Monticolo ossia da Treia, Corrado da Spoleto e Iacopone da Todi e che costoro, senza volerlo, dettero principio in Italia alla setta dei Fraticelli. Soggiunge che essendo papa S. Celestino conobbero la fiacchezza di lui e seppero usarne, mentre mandarono a lui due dei loro, e cioè Liberato e Pietro da Macerata, pregandolo a voler concedere che essi potessero vivere secondo la regola di S. Francesco in tutto il suo rigore, e che Celestino rispose di sì, e volle che si chiamassero non più frati minori, ma poveri eremiti od eremiti Celestini. Conclude che non tardarono a trasformarsi in setta di cui furono capi in Italia frate Pietro da Macerata e Pietro da Fossombrone e che venne chiamata dei *Fraticelli*, o *Frati spirituali*, ed anche dei *Beguardi* o *Beguini*, riuscendo presto accresciuta da ogni rifiuto di convento e da frati apostati che pativano scandalo della licenza data dal Pontefice a certi frati francescani, che furono poi detti conventuali, di possedere beni, e professandosi errori e commettendosi eccessi di ogni maniera che esso scrittore accenna.

Proseguendo altrove il racconto (Libro IV, Vol II, pag. 44) dice, che quantunque Bonifazio VIII non perdesse di vista i moti di quei sozzi eretici detti fraticelli, tuttavolta costoro non rifinivano dalle male arti e con fallaci vesti di pecore erano peggio che lupi rapaci; soggiunge che erano frati tristi scappati dai conventi e fanatici fondatori di nuovi ordini e riforme; che si erano annidati su pei monti di Abbruzzo e della

(100) Parrebbe che il Tosti siasi attenuto al Rainaldi del quale si vegga più sotto nel testo, ed al Bernini, *Storia delle Eresie*, del quale il Cantù dice « Questo « autore declamatorio quanto Gioberti, par sempre armato dello staffile del pe- « dante per flagellare l'avversario empio, frodolento, degno dell'inferno, bestem- « miatore, scismatico, etc. » (Pag. 136, nota 16).

Marca Anconitana e che Bonifazio li fece assalire da fra Matteo da Chieti frate minore ed inquisitore di eretici, facendoli fuggire in Sicilia, e poi in Grecia e finalmente nella provincia di essa detta Acaja; conclude che non era certo a disprezzarsi questo armento di fanatici, perchè il popolo, preso dalle apparenze di rigida povertà, incominciava a venerarli come santi ed a venerare le reliquie.

Il dotto scrittore si dette cura, è vero, di fare distinzione tra quei frati poco prudentemente zelanti che si dissero *Romiti del Sig. Celestino* (101) e gli eretici Fraticelli, e ciò perchè non gli si avesse ad appuntare di aver voluto fare onta alla santa memoria di fra Iacopone da Todi che appartenne ai primi e non ai secondi (Vol. I, pag. 190). Ma ne pare che avrebbe potuto distinguere di più, e che lo avrebbe fatto se avesse conosciuto che Corrado da Offida, Pietro da Treia, Liberato da Macerata detto comunemente da Loro (102), sono, con approvazione della chiesa, venerati siccome beati, e l'ultimo col soprannome di *Santo*, e che fra Pietro da Macerata fu creato nel 1323 vescovo di qui, avendo giustificato pienamente in Avignone la sua condotta, e resse la chiesa Maceratese fino all'anno 1346, morendo più che nonagenario, e nel martirologio Francescano del P. Arturo venne riferito ancor esso tra i beati sotto il giorno 29 di ottobre. — (Compagnoni, pag. 206, Wogel. p. 115).

Liberato e Pietro erano stati a predicare il Vangelo nell'Armenia. Tornando in patria pieni di quel fervore che nell'apostolato anzichè diminuire si accresce, s'avvidero che molti dei loro confratelli non osservavano la regola così rigorosamente come un tempo, e trovati consenzienti nel loro desiderio di una riforma Tommaso da Tolentino, Angelo da Cingoli, Marco e Matteo da Monte Lupone, Pietro da Treia o Montecchio, Cor-

(101) Furono anche detti *Clareni*. Il Wogel parlando di loro a proposito del nostro vescovo Pietro, dice: « Enim vero tenebris obsita est ferre cimmeriis « Clarenorum historia, tum ob penuriam Documentorum tum quod scriptores « qui de ipsis verba faciunt aut res eorum ignoraverint, aut partium studio « ducti verum dicere noluerint, sive ausi non fuerint » (p. 115).

(102) La commemorazione del Beato Pietro da Treia si fa ai 14 di marzo (Martirologium Trium Ordinum. S. P. N. Francisci unito a quello Romano, Venetii 1802, pag. 310), di Corrado da Offida ai 19 di aprile (*ivi*).

rado da Offida ed altri, furono da questi inviati presso Papa Celestino, al quale erano noti fin da prima della loro andata nell'Armenia, affinchè gli chiedessero che fosse a loro lecito di vivere « secundum puritatem regulae et S. Francisci inten- « tionem » (*Wadding*, citato dal Compagnoni, pag. 155). Ottennero facilmente quanto domandarono, e questo dimostra che quanto chiedevano era in sè buono e giusto, e che il santo Pontefice (103) aveva grande opinione dei due missionari, grande opinione mostrata nel fatto che esso dette per capo alla nuova congregazione Liberato « maximum paupertatis zelatorem », e volle che i di lui sottoposti « ut praecaverent a molestiis superiorum « religionis, non fratres minoritae sed pauperes heremitae Domini « Celestini nuncuparentur » (stesso autore, luogo citato).

I due con i loro colleghi si ridussero verso i monti o nei medesimi, e così Liberato in quel di Loro, donde il nome di lui più comune sopraccennato, e poi nella contrada *Soffiano* tra Lornano e S. Ginesio, e Pietro forse altrove. Questa specie di segregazione dall' umano consorzio non solo era consona al loro desiderio di menare vita più austera, ma era ancora imposta dai sospetti e dalle persecuzioni che accennavano a prorompere. I frati che vivevano meno rigorosamente dovevano stare pieni di sospetto per la novità, e quelli tra loro a cui il contegno di Liberato e colleghi era forte rimprovero, dovevano rodersi internamente, e stare tutti intenti se potessero cogliere in fallo i riformatori. Per Roma poi il sospetto derivava dalle pullulanti eresie, e poi è un fatto che quelli che molto si discostano da quella strada su cui la grande massa dei credenti cammina (e sono tutti i santi) non sono visti troppo di buon occhio. Lì si stimano, lì si venerano in vita, lì si canonizzano dopo morte, ma non lì si amano, non si ha in loro piena confidenza. Il principio « *sopra tutto non troppo zelo* » è vero in pratica, non solo per la condotta di tutti i giorni con i privati, e con i governi. ma ancora con la chiesa, vero diciamo per la gran massa di coloro che sempre e dovunque formano la così detta pubblica opinione,

(103) Non ci pare quindi nè che sia il caso di dire con il Tosti che i nostri conobbero la fiacchezza di Celestino e ne usarono, o con S. Alfonso di Liguori che essi *abusarono della semplicità* del Papa.

quella che si manifesta, quella da cui coloro che dovrebbero reggere si fanno spesso tiranneggiare. D'altra parte se è vero, come è verissimo, che spinta una virtù fino all'estremo limite, se si fa un passo più oltre, si cade nell'eccesso opposto, nel vizio; se è vero, come è verissimo, che se i capi per la loro provata virtù non deviavano, poteva però deviare la turba nella quale non era la medesima virtù o fervore e nella quale erano molti (parecchi tra essi non andati, forse, nemmeno di loro volontà) ai quali piaceva la novità perchè faceva loro comodo ecc., era impossibile che disordini non nascessero.

Si verificarono infatti, ma essi dovettero essere esagerati da coloro che avevano tutto l'interesse di esagerarli, e cioè dai Frati Minori. Anche Liberato e Pietro dovettero ripararsi fino in Acaja, sinchè, invitati a recarsi presso il Sommo Pontefice per giustificarsi, non ritornarono in Italia. Però il primo mentre frettolosamente si recava in Francia « apud Viterbium « gravi oppressus infirmitate, figere oportuit gressus et jacere « per aliquos menses in loco Heremitarum occulte; inde valetu- « dinarius abiit ad Oppidum S. Angeli della Vena, ubi post unum « vel alterum annum infirmitatis suae hoc ipso recessit a seculo » (26 agosto 1307, Vadding citato dal COMPAGNONI, p. 163).

Fin dal 19° anno dalla morte di lui, l'effigie ne veniva espressa sulla parete a destra vicino all'altar maggiore della chiesuola la quale è a lui intitolata (S. Liberato o Maria Santissima incoronata) (104) mentre più tardi un quadro che lo rappresenta e che ora si conserva nel corridore che conduce all'ufficio di ragioneria gli venne posto nel palazzo municipale (105).

Però il suo culto rimase più che altrove in grande onore

(104) L'iscrizione che ora è nel detto altare sotto il quadro di S. Liberato dice così:

Vetustam Liberati Effigiem
Heic ab Anno MCCCXXV in pariete expressam
Casuque nuper deletam V viri Ordinesque Maceraten.
Ne tanti patroni cultus unquam deficeret
Ultro de suo restitutam voluere
An. Rep. Sal. MDCCLXXXII

(105) In questo quadro si legge:

S. Liberatus ex Comitibus de Brunfortio (?)
Nobilis Maceratensis obiit Anno 1307.

nel convento che piglia il nome da lui, e del quale più sopra facemmo parola. Che se per decreto della Congregazione dei Riti del 22 luglio 1697 veniva ordinata la remozione di certa immagine di lui (106), non è men vero che con breve di Papa Clemente XI, 2 ottobre 1713, essendo promotore della fede il dottissimo Prospero Lambertini, poi Benedetto XIV, si confermava il decreto che stabiliva *nulla doversi innovare nel culto prestatogli.*

Aveva il Lambertini opposto che Liberato era stato l'autore della nefanda eresia dei *Fraticelli o Bizzocchi,* ma i postulatori della causa gli risposero molto bene dicendo, che autore della setta dei Fraticelli era stato un tal Hermanno Pungilupo (107) secondo che largamente dimostra Antonio Hiquens *in nitela Franciscanae Religionis,* Cap. 1, pag. 77 e Cap. 2, pp. 85, 86 e 87, e che poi Liberato da Macerata non era stato nè eretico nè apostata, ma invece uomo di ottima fama, siccome attestano gli scrittori francescani e cioè Mariano Fiorentino, lib. 4, p. 362; Rodolfo Tossianense nella Historia Seraphicae religionis, lib. 2, p. 180; Marco da Lisbona nelle Cronache dei Frati Minori, parte 2ª, lib. 5, cap. 27; il Wadding, Tomo V all'anno 1294, N. 9 e Tomo 6° all'anno 1307, N. 3, ed il Governatori nell'Orbis Seraficus I, lib. 5, cap. 5; dovendosi senza alcun dubbio prestare maggior fede a loro che non al Giordano, seguito senza esame nè critica dal Rainaldi all'anno 1294, N. 26 (Benedicti XIV, De Canonizatione Sanctorum, lib. 2°, cap. 24, XXXIV, nn. 124-129, 1° Tomo delle Opere, Venezia 1788, pagine 94, 95 e 96) (108).

(106) Questa immagine lo rappresentava giacente nel letticciuolo mentre « Beatissima Virgo Angelicis choris associata cibum ei ministrabat » (Benedetto XIV. *De Canonizatione,* pag, 95).

(107) Questo Ermanno Pungilupo era di Ferrara. Fu condannato più volte dagli inquisitori, si ritrattò e fu sepolto ecclesiasticamente, ma dopo 31 anno levato di terra sacra e dispersene le ossa per ordine di Bonifazio VIII. Così il Cantù a pag. 127. Ma il Tosti (vol 2°, p. 45) dice che gli inquisitori ne fecero disseppelire le ceneri ed abbattere un altare a lui eretto perchè il popolo cominciava a venerarlo.

(108) I postulatori avevano ancora detto che altro era il Liberato di Macerata ed altro il Liberato di Loro e citavano quanto in proposito aveva detto il Mariano Fiorentino. Però a noi non pare che la affermata diversità possa sussistere,

Se però nè Liberato, nè Pietro da Macerata furono i fondatori della setta dei Fraticelli come si disse erroneamente dal Tosti sopracitato, da S. Alfonso di Liguori (*Storia delle eresie*, cap. X, art. 4°, N. 33, vol. I, p. 35, Bassano-Remondini, 1838) e da Cesare Cantù (*Discorsi sugli eretici italiani*, discorso VI, vol. I, p. 124 e seg.), pure non può negarsi nè che la riforma da essi fatta non sia stata l'occasione, o una delle occasioni per la quale o per le quali essa setta nacque o crebbe e si divulgò, nè che essa desse luogo a molti mali, nè che mettesse molte radici in questi paesi, dove, non solo nel secolo xv, ma eziandio nel secolo xvi si doveva combatterla.

Siccome però non pare che essa avesse fautori o ne avesse in numero notevole nella nostra città, così non intendiamo di trattenerci di più sull'argomento, paghi di avere, per quanto era da noi, cercato di rettificare l'errore in cui valenti scrittori erano caduti, e di rivendicare l'onore di due cittadini maceratesi del secolo xiii e xiv chiari per le loro opere così innanzi a Dio siccome innanzi agli uomini.

9. Riassumendo quanto abbiamo fin qui esposto, troviamo di avere narrato gli avvenimenti che qui si verificarono dal 1259 al 1305 ripartendoli in tre periodi di tempo, e cioè fino alla morte di Manfredi ed alla rientrata qui de' Guelfi nel 1266, fino ai tentativi fatti dall'Anagnino nel 1283 per menomare le libertà comunali di qui; e fino alla elezione di Clemente V. Dicemmo poi a lungo degli Statuti di qui, e del modo di procedere nei giudizi, e parlammo pure del modo con cui il reggimento municipale era organizzato e funzionava. Parlammo ancora del catasto ovvero appretium, cominciato nel 1268 e forse fin d'allora scritto tutto in carta bambagina, ma finito di scrivere in pergamena o cartapecora solo nel 1287, e allora solo posto in applicazione, come ancora accennammo al modo come le tasse erano levate. Parlammo dei costumi del tempo, e delle condizioni religiose, e della setta dei Fraticelli, e rivendicammo l'onore dei nostri due Santi e cioè di S. Liberato e del Beato Pietro.

Appendice alla Conferenza VII

1288, 20 settembre in Mont'Olmo — Benincasa, Notaio.

Giovanni Colonna Rettore della Marca dichiara buona la quietanza fatta per cento marche di argento da Simone tesoriere di S. Chiesa al Sindaco di Camerino che pagò anche per i Comuni di Recanati, Cingoli, Montecchio, Macerata, Tolentino, S. Ginesio e Belforte multati per *armate scorrerie e depredazioni fatte di conserva nel territorio di Spoleto.*

Doc. 57 del libro rosso di Camerino (XXVII).

Santoni — Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria — Vol. 2°, Fascicolo V, pag. 54.

1293, 23 gennaio. Cinguli, Andrea de Sena, Notaio.

60 — Instrumentum quietationis facte per dominum Raymundum Rectorem Marchie (XXXI).

Gli abitanti di Matilica avevano occupata la rocca di S. Maria in Monte spettante ai Camerinesi. Questi unitisi agli uomini di Tolentino, S. Ginesio, Macerata, Montecchio, Cingoli, Fabriano e Belforte si portarono contro Matelica usando rappresaglie e recando gravi danni. Il Rettore della Marca assolve tutti dietro la promessa che, richiesti, porteranno le armi contro i nemici della Chiesa (Ivi, pag. 55).

I documenti 68 e 69 (XXXIV e XXXIV *bis*) furono fatti in Macerata il 12 e 20 marzo 1297 essendo pel primo notaio Pellegrino da Modena, e pel secondo Giacomo Giovanni da Todi (pag. 55 e 56).

Il 75° (LXXVI) — 26 aprile 1300 — idem. Era Camerlengo pel Comune di Camerino Maestro Mercenario da Macerata che figura anche nei documenti 73 (LXXIV) 18 dicembre 1290 (se non vi è sbaglio di stampa) e 76 (LXXV) del 18 dicembre 1299 (notaio Pace Grimaldi, e Pace Munaldi).

CONFERENZA VIII.ª

DALL'ANNO 1305 ALL'ANNO 1353.

SOMMARIO. — 1. Avvenimenti di qui fino al 1326. — 2. Signoria dei Mulucci (1326-1340) ed avvenimenti di esso periodo. — 3. Avvenimenti fino all'anno 1353. — 4. Podestà, Gonfaloniere, Priori del popolo e delle arti, Statuto, Collegio degli Avvocati della Curia Generale, Bartolo. — 5. Cenno sulla storia ecclesiastica di qui e sugli uomini notevoli del tempo. — 6. Riassunto.

1. Scarsissimi sono i documenti che abbiamo per i primi anni del secolo XIV, e non solo presso noi, ma ancora nell'archivio Osimano e nel Theiner.

Da un privilegio rilasciato agli Osimani il giorno 8 marzo 1305 sappiamo che anche allora la Curia generale era qui. (Carte Osimane - *Elenco delle pergamene*).

Abbiamo poi nel Theiner la revoca della facoltà concessa al milite *Amanevo de Labreto* di ricevere gli appelli dalle sentenze dei rettori nelle altre provincie (27 aprile 1306).

Abbiamo poi in data del 5 aprile 1308 il privilegio concesso al Consiglio ed al Comune di qui dal milite Gerardo De Tastis vicario generale nella Marca per le cose temporali (Cassettino 4, lettera *C*) del magnifico e potente milite Bertrando del Got, nepote del Pontefice e rettore.

Promise con esso il De Tastis di osservare tutti i privilegi, concessioni, e grazie ed onori sia fatti specialmente pel Comune nostro, sia concessi generalmente *comunantiis provincie*, nonchè di rispettare le consuetudini *legittime* e *lodevoli* e gli *Statuti del Comune* e soprattutto il privilegio di Nicolò IV circa il diritto di eleggersi il Podestà.

Promise ancora di osservare e rispettare gli ordinamenti

e statuti fatti da Bonifacio VIII, come sopra vedemmo « circa Comunitates et Castra provincie Marchie. »

Veramente lagrimevoli erano in quell'anno le condizioni delle nostre provincie, nelle quali niente altro si udiva, se non fremiti di guerra insorgenti da ogni parte (1).

Secondo il Wogel tutto pigliava origine dalle dissensioni tra Guelfi e Ghibellini, avendo in principio prevalso i primi e poi avendo accennato a prevalere i secondi sotto Nicolò III, e sotto i nepoti di lui, principale tra' quali Napoleone Orsini. Nell'anno or ora indicato si era formata una lega tra le città della Romagna e quelle delle Marche al di là del Potenza col nome di *Lega degli Amici*, e di essa, quantunque fosse di Ghibellini, si era messo a capo il De Tastis, il quale, avendo i Guelfi, capitanati dai Malatesta, occupato Pesaro, Fano, Fossombrone, Senigaglia, con l'aiuto dei collegati riuscì a ricuperarle (maggio 1308).

Ma nuovo fomento alla ribellione aggiunse Poncello Orsini, il quale preso con se buon numero di assoldati a spese dei ribelli, assunse il capitanato degli Anconitani e di altri e mosse contro Jesi, dove allora erano gli ufficiali pontificii, facendo nel territorio di essa gravi danni.

Aveva poi con se due giudici, uno per nome Martino di Toscanella, ed un altro chiamato Guido di Viterbo, i quali pretendevano di farla da giudici generali nella provincia, chiamandosi appunto giudice generale il secondo, e giudice di tutte le appellazioni il primo, e tenendo udienze e pronunciando sentenze (THEINER, I, 591, pagina 409).

Erano con gli Anconitani gli Umanatensi, i Senigagliesi, gli Ascolani, nonchè quei di Ripatransone, di Monte Rubbiano, di S. Elpidio, di Monte Fiore, Monte Granaro, S. Giusto, Civitanova, Montecosaro, Morrovalle, Montelupone, Monte Santo, Castel Fidardo, Offagna, Monte Giorgio, ecc., rimanendo soltanto fedeli alla chiesa Macerata e Jesi (2) fatte segno alle ire

(1) « Ex insurgentibus nuper guerrarum fremitibus in Marchie Anconitane « provincia, gravi quidem acerbitate respersas, etc. » — Bolla citata nel testo.

(2) Esse infatti lo furono ora e poi, mentre le altre città, le quali combattevano più per il partito che per la chiesa, non tardarono a ribellarsi, come ora vedremo.

degli altri provinciali (Compagnoni, pagine 167, 168). Però nel giugno del 1309 più di tremila Anconitani furono battuti in quel di Jesi dal conte Federico di Montefeltro, che era capitano per la Chiesa e guidava i Jesini, gli Osimani, i Maceratesi, ecc., di guisachè le città e terre confederate pensarono di trattare con il De Tastis ed il Prost inviando loro per ambasciatori Nicolò di Ancona, e Simone di Filippo da Monte Granaro. Ma Clemente V, prima si riservava di provvedere esso sulla questione inibendo (28 settembre 1309) al De Tastis ed al Pròst di assolvere essi gli Anconitani (Theiner, I, 599, pagina 419). Poi revocava (22 maggio 1310) la concessione fatta ai medesimi della città e contado di Senigaglia, e le altre concessioni fatte ad altri Comuni ed a diversi baroni, o nobili (Theiner, I, *Doc.* 605 e 606, pag. 432) ed infine, poichè i procuratori comparsi innanzi ai Cardinali Nicolò vescovo di Ostia e di Velletri, e Berengario vescovo di Tuscolo, nonchè a Pietro Colonna del titolo di S. Eustacchio ed a Raimondo del titolo di Santa Maria Nuova Diaconi, ebbero promesso di osservare le condanne pronunciate contro le rispettive città e terre, ebbe a confermarle e ad ordinarne la esecuzione con bolla 20 giugno 1310 riferita dal Compagnoni (pagine 167, 168).

Per converso il Podestà, gli ufficiali, il Comune e le singole persone di qui ai 18 di ottobre dell'anno medesimo riportavano in Jesi dal De Tastis, presenti Rainaldo da Brunforte, maestro Giacomo Boninsegna, Giovanni di Ranaldo e Martinò di Bentivoglio da Macerata, una generale assoluzione e remissione, siccome benemeriti per i grandi e grati servigi resi al De Tastis contro i ribelli, come ancora per le spese ed i gravi carichi e i pericoli delle persone e delle robe, che essi avevan sostenuto per proteggere l'onore e la giurisdizione della Chiesa e di esso vicario De Tastis (Cassettino 5, lettera *R*).

Ma se fino a questo punto il Pontefice ed i suoi ufficiali avevano favorito i Ghibellini, non tardò a verificarsi una mutazione in senso opposto.

Clemente V aveva chiamato in Italia contro i Guelfi l'imperatore Errico VIII. Quando però vide, che, per opera del medesimo, i Ghibellini trionfavano da per tutto, incominciò a temere

di essere sopraffatto e passando dalla parte Ghibellina alla parte Guelfa richiamò il De Tastis, e pose qui come rettore Raimondo di Spello, mentre conferiva il vicariato della Romagna a Roberto Re di Sicilia e Guelfo (WOGEL, pag. 107).

Non solo quindi per timore, o sospetti di peste (COMPAGNONI, pag. 169), ma eziandio per questa mutazione dovette partirsi di qui la Curia recandosi a Tolentino e poi a Montolmo, non essendo verosimile che i nostri potessero ad un tratto seguire il Pontefice nella sua evoluzione, mentre poi troviamo che essi, a differenza dei Recanatesi, vi si erano adattati, quando, dopo stretta la pace (nel principio dell'anno 1312) tra Raimondo di Spello ed il conte Speranza di Montefeltro capitano della *Lega degli Amici*, si tornò nel 1313 (seguita cioè la morte di Errico VIII alle armi con maggior furia.

Troviamo infatti che ai 4 di gennaio dell'anno ora indicato, Guglielmo di Berardo pagava in Montolmo al rettore la somma di lire trecento, taglia imposta dal medesimo per i tre primi mesi per i cavalieri ed i fanti (Cassettino 8, lettere *Q Q*), e che ai 26 dello stesso mese la Curia generale era qui tornata, come da assoluzione fatta al Comune in persona di Mattiolo delli Minutoli da Firenze (COMPAGNONI, pag. 170), ed anche ai 30 di aprile, come da quietanza per il fitto dovuto per quell'anno (ivi) essendoci per vicario generale in spiritualibus del Prost il signor Giovanni cittadino e canonico Osimano.

Quelli che nell'anno 1313 prendevano le armi contro la Chiesa e che furono gli Osimani, i Recanatesi, i Fabrianesi, i San Severinati, i Monte Milonesi, i Monte Cassianesi ed i Cingolani, non dovettero essere se non coloro, che nel 1309 e 1310, le avevan già prese per essa insieme ai Maceratesi ed ai Jesini.

Per questa nuova levata di scudi non dovettero i nostri rimanere senza nuovi danni, per quanto si può e si deve argomentare da una donazione fatta il 9 dicembre 1315 dal Prost a Filippo di Blasio *de Macerata Defensori Comunis*, e che cadde sopra tutti i beni « Voglutii, Bonifatii, Bentivolii « de Macerata, Lutii, Carbonis, et Cicchi Rainaldutii Domini « Grimaldi de S. Severino, et Cicchi et Guillielmi domini Bon- « joannis de Monte Lupone ». (Cassettino 15, lett.. *F.* COM-

PAGNONI, pp. 173-174.) È detto poi inoltre nella donazione che i nostri avevano seguito il Rettore per la provincia « cum « equitibus et peditibus eorum sumptibus » e che in tutto avevano speso da oltre diecimila lire.

Nell'anno successivo 1316 si tornò da capo alle armi, come risulta da tre sentenze di condanna emanate li 2 giugno, 31 agosto e 10 settembre (Cassettino 5, lett. *B, H, BB*), e da una donazione fatta li 29 dicembre (Cassettino 15, lett. *D.* e COMPAGNONI, pag. 176-177) dei beni dei Montemilonesi (3) al Comune e per esso al Podestà Berardo del sig. Gentile da Camerino, come pure da altra di beni di alcuni Maceratesi fatta li 12 febbraio 1317 (Cassettino 15, lett. *E*).

Risulta dalla prima donazione che i nostri vicini sotto il comando del conte Federico da Montefeltro « maxima equitum « cohorte et peditum accesserunt ad territorium terrae Mace- « ratae quae est sedes romanae Ecclesie, Provincialium, et « recteris ipsius in provincia Marchiae Anconitanae et multa « danna, iniurias et excessus comiserunt contra (Rectorem) et « contra Comune et homines et speciales personas dicte terre « Macerate fideles Ecclesie Romane, territorium et ipsorum bona, « damnificando eosdem in personis et rebus et occidendo et « capiendo homines dicte terre, et fugando eosdem et secum « captos ducendo et multas ficus et alias arbores fructiferas « et infructiferas incidendo, domos et cassinas et blada exi- « stentes et existentia in dicto territorio Macerate combu- « rendo ». (4).

---

(3) Venne donato « territorium totum situm in contrata seu vocabulo Ischiti, « vel alio vocabulo, quod includitur versus Maceratam a rivo Colmari ex una « parte et a campo olim D. Soldani, qui est hodie Simonicti de Curtis de Monte « Milone et desuptus viam usque ad rivam Clentis, cum silvis, pratis, nemoribus, « pascuis et terris campestribus. » Si doveva quindi trattare di quel medesimo *Tenimentum Iscleti*, su cui era contesa nell'anno 1287, siccome vedemmo nella precedente conferenza.

(4) Deve riferirsi a questo fatto la condanna riferita dal Theiner senza indicazione del tempo a pag. 438, Vol. I. « Fridericus Comes de Monteferetro Ca- « pitaneus et conductor rebellium S. R. Ecclesie et Domini Marchionis, super « eo quod banderiis explicatis equitavit super territorium Macerate fidelis S. Ro- « mane Ecclesie animo invadendi dictam terram, et combusserunt domos, casina « et molendina dicte terre et alia commisit, ideo condempnatus in XXM Mar- « charum argenti. »

Però quasi subito i nostri dovettero fare anche essi una qualche scappata; perchè ai 12 di febbraio dell'anno 1317 si trova una sentenza di assoluzione del Rettore verso il Podestà Berardo di Gentile e degli altri ufficiali del Comune e di molti uomini della terra, i quali avevano commesso molti delitti tanto nella terra stessa, che nel distretto « exceptis multis « aliis hominibus dicte terre S. R. E. rebellibus qui in hac « generali absolutione non includuntur » e che furono sessantasei di quelli che erano stati assoluti e più di altri sessantasei di quelli che erano stati sbanditi e tra questi « Lutius « et Carbonus Raynaldutii Domini Grimaldischi, filius Compa- « gnonis Bonaventure, Andreas Compagnoni Morice. » L'assoluzione fu concessa « propter fidelitatem et reverentiam « quam habuerunt et habent ad Romanam Ecclesiam et ejus « officiales, et quia ut moris est receptarunt, tenuerunt, et « tenent ufficiales, et Rectores Ecclesiae » ed in risarcimento dei danni sofferti per parte degli Osimani, Recanatesi, Fabrianesi ed altri (Cassettino 5, lett. *I*. COMPAGNONI, pag. 177).

Il nuovo Pontefice Giovanni XXII aveva richiamato il Prost sostituendogli Amelio da Lautrec Prevosto di Belmonte della diocesi Rutenense, ovvero Vallionense (5) dell'ordine di S. Agostino, che fu poscia abate del monastero di S. Saturnino di Tolosa ed in ultimo vescovo di Castros (COMPAGNONI, pag. 179) ed il nuovo Rettore si affrettò a tenere in Montolmo un Parlamento provinciale, nel quale promulgò alcune sue costituzioni che si conservano nel nostro Archivio, dove le vide ancora il Wogel (pag. 109), e furono riprodotte dal Theiner (I, *Doc.* 640, pag. 473) e riguardano « tyrannos et usurpatores « bonorum et jurium Ecc. Rom. in provincia. »

In esso parlamento convennero molti nobili, rettori delle terre, avvocati, sapienti ed altri della provincia, « astantes mul- « titudine copiosa » (pag. 475, Col. 2ª in fine) (6), ed in esso fu

---

(5) Belesme nella diocesi di *Rodez* o di *Valognes* (?)

(6) Però come di testimoni alla lettura e promulgazione e pubblicazione delle costituzioni non si fa parola se non di Pietro vescovo di Pesaro, di Federico vescovo di Recanati, di fra Giacomo abate di Fiastra (Monasterii Clarevallis) e

letto anche il processo formato contro i detti tiranni ed usurpatori e pubblicato qui in Macerata il 3 giugno 1317 alla presenza degli ufficiali del Rettore; tra cui i tre giudici generali, super criminalibus, super appellationibus, et super civilibus, non che i signori Gentile da Sant'Elpidio, Diotallevi da Tolentino e Benveniate da Monte Granaro avvocati nella Curia Generale.

Cercò poi il Rettore di venire a patti con il Conte Federico di Montefeltro e gli affidò il governo della città e contado di Urbino; (Theiner, I, *Doc.* 641 e 642, pp. 477-481) ma con questo non approdò quasi a nulla.

Mentre egli infatti per ubbidire al Pontefice, che tanto gli aveva ordinato (Theiner, I, *Doc.* 643, p. 481) cercava di fare eseguire la condanna pronunciata a tempo del precedente Rettore dal giudice generale Giacomo da Norcia contro i Fermani, i quali avevano occupato il castello di S. Lucia su quel di Montolmo (la contrada S. Lucia è tra Montolmo, o Pausola e Petriolo) e non l'avevano voluto rilasciare; ma anzi l'avevano fortificato con fossi e con « ligneis sticcatis » e ci avevano fabbricato una rocca ed altri fortilizi, i fuorusciti recanatesi riuscivano ad entrare in Recanati e ad occuparla.

Il fatto accadeva nel settembre (1318). Giacomo del signore Percivalle, Ajoletto di Cruciano, Cerolo di Corrado, aiutati da Lippaccio ed Andrea figli del sig. Gonzolino, e dal Comune di Osimo e mossi da questa città con gente d'arme a piedi ed a cavallo « ad civitatem Racaneti proditorie et subito « accesserunt, ipsam civitatem intraverunt et fideles et vassallos « Ecclesie existentes ibidem per nos reintroductos in civitatem « predictam per parvum temporis spatium antea, et alios sub « nostra fiducia habitantes in illa, credentes se secure morari « tamquam illi, quibus fiducia et securitas ac fides data erat..... « occiderunt et maximam quantitatem expulerunt ex eis ». (Processo e sentenza contro gli Osimani. Theiner, I, pag. 485).

---

dei signori Aymerico de Lautrico sagrista Figiaci, di Aymerico de Cregollo Thesaurario, di Nicola de Tacholis giudice, di Pietro di Narbona, di Fredolo de Castro Verduno, e di Ponzio di Arnaldo pure de Castro Verduno.

Non solo. Vi furono rapine, ratti di vergini, imprigionamento di chierici e laici, sostenimenti in carceri private, impedimento e turbazione della giurisdizione del Rettore, e Giacomo « ad illicitum dominium nequiter aspirando regimen « terre predicte tirampnice usurpavit... amoto Potestate... et ipso « suisque officialibus et familiaribus detrusis in carcere » mentre che poi il Comune di Recanati non solo lasciò fare, ma prestò aiuto agli invasori ed occupatori. (Processo contro i Recanatesi, ivi, pag. 482).

Si fece subito il processo contro i Recanatesi e contro gli Osimani, venendo pubblicata la sentenza contro i primi qui nel palazzo del Comune, dove risiedeva il Rettore, il 19 ottobre (THEINER, p. 484); mentre quella contro i secondi, dopo tre citazioni proclamate, da quella finestra del palazzo che dava verso la piazza (7), nei giorni 11, 12 e 13 stesso mese, veniva pubblicata qui il giorno 23 « astante multitudine nobilium et « sapientium sono tube et voce preconia convocata ». (THEINER, pag. 488).

Però avendo il Pontefice concesso (con atto 6 dicembre), che si potesse fare una composizione per le pene pecuniarie con i Recanatesi, il Rettore mandò a Recanati Ponzio di Arnaldo da Castro Verduno (Verdun) Maresciallo nella Marca suo cugino e Ponzio da Vacarazio suo nepote con non piccola schiera di armati. Occupato il sobborgo di S. Giovanni in Pertica Ponzio, fece bandire per la città, se non essere venuto per fare ingiuria ad alcuno, ma soltanto perchè le sentenze della Curia fossero eseguite, e per mettere pace. Risposero a questo bandimento gli occupatori di Recanati dando di piglio alle armi, introducendo di nascosto in città gli Osimani chiamati in aiuto, facendo impeto sui pontificii e facendone strage con morte dei due Ponzi e di molti altri notevoli personaggi (1° gennaio 1319) (WOGEL, pp. 109, 110) rimanendo uccisi più di trecento.

Appena venuto in cognizione di questo massacro il Pontefice, dopo avere esperimentato vane le ammonizioni e le minacce, creò Vicario dell' imperatore Re Roberto, e Capitano

(7) Forse dal balcone grande.

Generale della Chiesa Bernardo da Varano. Tornata vana alle prime la pròva delle armi, mentre ai 15 di settembre del 1320 quelli che combattevano per la Chiesa furono battuti dagli Osimani e dai Recanatesi nel territorio di Recanati presso la chiesa di S. Salvatore, il Pontefice, dopo nuove ammonizioni e minacce, con bolla 18 novembre anno stesso privò Recanati del titolo di città e della cattedra Vescovile, e trasferì questa in Macerata, che elevò al grado di città, proseguendo di somme lodi gli abitanti di essa, per la loro costante fedeltà durante tanti torbidi (Wogel, Compagnoni) (7 *bis*).

Ricominciatosi a combattere con maggiore ostinazione venne bandita una crociata contro Recanati, Osimo, Urbino, Spoleto, Arezzo e Forlì ed una gran moltitudine di armati qui si rovesciò dalla Romagna, dalla Toscana, e dalla Lombardia, sicchè in breve le sconfitte successero alle sconfitte per gli avversari (8). I Recanatesi chiesero pace, mandarono le chiavi delle porte, atterrarono anzi queste; ma il Marchese (3 maggio 1322) « in vindictam interfectionis nepotis sui et suorum, « imponendo eis (Recanatensibus) vitium idolatriae (9), urbem

(7 *bis*) « Indignissime rem ferentibus, così il Wogel (p. 111), Firmanis et Camer- « tibus qui propterea Kal. Februarii in oppido S. Angeli in Pontano convenere, « ac foedere icto conjunctis viribus Episcoporum suorum ac Civitatum jura quam- « tiscumque expensis opus foret propugnare decreverunt ». *(Archivio Fermano*, N. 1609). Però il Pontefice ordinò severamente che i nostri non fossero molestati.

(8) In questa occasione Federico di Montefeltro fu ucciso dagli Urbinati.

(9) Infatti Percivalle, Ajoletto e Cerolo erano accusati di avere due idoli uno in forma di guerriero ed uno in forma di prelato. Il Wogel dice che il *ridicolo* anzi *ridicolissimo* (per quam ridiculus) processo formato contro i Recanatesi dall'inquisitore fra Lorenzo da Mondaino, venne poi alcuni anni appresso annullato dall'altro inquisitore fra Antonio da Ancona. Però sarebbe stato bene che esso scrittore, così dotto e giudizioso e riservato, avesse procurato d'avere notizia del Codice, che afferma avere esistito a Parigi nella biblioteca Mazzariniana « Accusatio et defensio Fr. Laurentii (dunque non Antonio) de Ancona Ordinis « Minorum Inquisitoris in Prov. Marchiae qui (die 9 octob. 1335) absolverat « Lippasium et Andream fratres de Auximo condemnatos (die 21 januarii 1321) « uti haereticos ed idolatras a Fra Laurentio de Mondayno. » (Pag. 112). A noi pare che se Ajoletto, Cerolo e Berardo, figlio di Percivalle, ammessi alla assoluzione nel 1328, confessarono ed anatemizzarono il fatto di avere tenuto che i due idoli potessero essere adorati (Wogel, II, pag. 103), l'accusa e la condanna dovettero avere il loro fondamento, pur ammettendo che per le ire di parte e per malinteso zelo si fosse caduti in esagerazione.

« igni exposuit, et muros ejus ad fundamenta diruit. Quod « quidem ex parte Marchionis crudelitas nimia fuit; ex parte « Dei juxtum judicium propter magna scelera civitatis ». (S. Antonino citato dal WOGEL, p. 113) (10). Ai Recanatesi veniva dato per podestà Giacomuccio di Paolo di qui, e poi nell'anno 1323 Cicco di Grimaldo da Colbuccaro e nel 1324 Simone da S. Elpidio.

Se per una parte sembrerà che abbiamo divagato dal nostro assunto intrattenendoci un poco in questo doloroso episodio della storia marchigiana, pure è un fatto, che mentre esso tocca molto da vicino la storia della nostra città, non vi ha poi nell'archivio nessun documento per gli anni 1318, 1319 e 1320 (fino al 18 novembre).

Che se per l'ultimo mese e mezzo dell'anno ultimo sopranominato e per quello 1321 si hanno nove documenti, sette dei quali riguardano il Vescovado di Macerata e la cattedrale, l'ottavo il privilegio concesso il 18 febbraio alla città del mero e misto impero, ed il nono (8 dicembre 1321) la copia delle lettere papali, con cui i Recanatesi, gli Osimani, gli Spoletani, gli Urbinati, ed i già Conti di Montefeltro venivano dichiarati ribelli e veniva intimata la Crociata contro di loro (Cass. 1, lett. C e COMPAGNONI, p. 188), è un fatto che succede subito un' altra lacuna di quasi sei anni, ossia fino al 4 novembre 1327.

Sappiamo per detta epoca soltanto questo, che cioè essendo stato trasferito alla sede di Senigaglia nel giugno 1323 il vescovo già di Recanati e Recanatese Federico, fu ai 6 di luglio eletto a vescovo di qui, siccome già dicemmo nella precedente conferenza, quel Fra Pietro da Macerata che vedemmo già compagno di S. Liberato e creduto fondatore della setta dei Fraticelli. Da un processo conservato nello archivio di Fermo e visto dal Wogel (p. 116) e prima di lui dallo Sbaralea (pag. 323) si ha che Pietro

---

(10) Nel 1861, essendo stata una compagnia ricevuta amichevolmente a Pontelandolfo e quindi massacrata a tradimento, il paese ora menzionato e quello di Casalduni vennero dati alle fiamme ed il generale Cialdini telegrafò : « *Giustizia venne fatta di Pontelandolfo* e *Casalduni.* » Del resto il Compagnoni dimostrò, ed il Wogel ritenne, che quest'affare dell'incendio e distruzione di Recanati doveva essere inteso con grandi limitazioni.

era della ricca e nobile famiglia dei Mulucci e fratello precisamente a Federico, che tenne per anni parecchi qui la signoria, siccome ora vedremo.

Sappiamo ancora che nell'anno 1326, essendo podestà Cicco degli Accorimboni da Tolentino, fu edificata la fonte maggiore, come da iscrizione che ancora vi è (11), a quel modo che ancora vi si vedono in sei posti quattro delle cose allora ivi scolpite, e cioè la prima S. Giuliano (a cavallo), la seconda l'arma del podestà, la terza e la quinta quelle dei Mulucci e cioè una con la mula e tre gigli di Fedo, o Federico detto di Nucciarello, e l'altra con il leone rampante e cinque gigli di Fedo, o Federico di Bonleone. La quinta arme, che è quella della città, e che stava e sta fra le due dei Mulucci, fu rifatta nel 1638 per ordine di Urbano VIII, come risulta anche dalla iscrizione. (Compagnoni, pag. 191). (12)

Il primo ed unico documento dell'anno 1327 è l'assoluzione concessa al Podestà, al Consiglio ed al Comune di Macerata, nonchè a quelli di Montecchio (o Treia) Cingoli, Filottrano e Recanati ai 4 novembre dal Rettore, che era ancora Amelio (già però innalzato al Vescovado di Castres), presenti il nobile milite Muluccio e Fredo, o Federico *Bollioni de Mullutiis* (et) « sapientibus viris Dominis Nicola D. Paoli, Guilielmo Bernardi, « Paganutio D. Benvenuti *judicibus* de Macerata testibus ad hoc « rogatis et vocatis ».

Eccoci dunque alla signoria dei Mulucci, la quale favorì senza meno l'elezione del vescovo Pietro e venne, per la stessa forza delle cose, dalla medesima favorita alla sua volta.

---

(11) In Dei Nom. Amen. Anno Domini MCCCXXVI. Indict VIIII. Tempore Dni Joannis P. P. XXII. Hoc Opus Factum fuit temp. Nobilis et Potentis Viri Cicchi Dni Accurimbone De Tolentino Potestatis Civitatis Macerate. Mag. Marabeus et Dominicus Frat. I. fecer. hoc opus. Deo Gratias. A.

(12) Insigne hoc coronatum
Injuria vel invidia
Fractum
In antiquam hanc formam
Restituit
Urbanus Octavus
P. O. M.

Il 15 giugno 1341 il Tesoriere, Bozio da Montelupone Arcidiacono di Camerino, e cinque avvocati e cioè Francesco da Matelica, Accursio da Tolentino, Francesco da Montelupone, Diotisalvi da Fermo, Archossino dalla Rocca deponevano avanti al Commissario di Benedetto XII, che procedeva ad un'inchiesta sulle condizioni della Marca per ordine del Pontefice, dicendo che « Fredus de Molutiis de Macerata tenebat per tirannidem « civitatem Macerate et castrum Monti Causarii et castrum « Murri, et dictam civitatem tenuerat inter se et dominum « Molutium ejus patruum per XV annos et plus. Nuziarellus « de Molutiis favebat et adherabat dicto Fredo. Vannes de « Molutiis potentiam et majoritatem aliquam in dicta civi« tate habebat, licet non esset in tota concordia cum Fredo. » (Theiner, II, 118, p. 117.)

Da questa sola deposizione ricaviamo che la signoria dei Mulucci era cominciata nell'anno 1326, od anche prima; che ora era stato signore Fredo ed ora il signor Muluccio di lui zio paterno (13); e che il figlio di costui, ossia il cugino di Fredo, per nome Vanne, non fu signore e non era in piena buon'armonia con Fredo; che in fine Nucciarello aderiva a Fredo.

Senza lasciarci imporre dal nome di tiranno e dall'altro di tirannide, perchè qui furono usati al modo che presso i Greci (e secondo lo stile di Aristotile), per i quali Pisistrato fu un tiranno, quantunque ottimo reggitore di città, dobbiamo ritenere che i Mulucci non governassero male, e che non fossero visti di mal occhio dagli ufficiali della Chiesa, per conto della quale professavano di tenere la città.

Infatti, quantunque i soprannominati dicessero che « alii « vero infrascripti (e tra essi erano i Molucci) sub velamine « fidelitatis ecclesie asserebant se infrascriptas terras tenere, « tamen revera ligati erant cum omnibus aliis tirannis pre« dictis, saltem in occulte, et in tractatibus et confederatio« nibus pro defendendo se mutuo in eorum tiranniis dantes « sibi ad invicem occulta subsidia » (pag. citata), pure bisogna

---

(13) Forse Muluccio cessò di esser signore nel 1328.

avvertire, che se per loro vi era a vantaggio la ragione dell'essere sopra luogo e di aver quindi veduto più da vicino, vi era contro di loro il fatto, che da poco la signoria dei Mulucci era stata tolta di mezzo a rumore di popolo, come ora vedremo.

I Varano da Camerino (Gentile e Giovanni) sono sospetti, perchè parlavano quasi in causa propria, trovandosi essi nella sopradetta città nella stessa posizione, in cui erano stati in Macerata i Mulucci. Però essi avevano deposto il giorno primo giugno in Camerino « quod Fredus et Vannes de Molutiis qui « substinuerunt ipsi et sui multa pericula etiam mortis, nedum « laici, sed etiam religiosi de domo ipsorum, tenuerunt terram « Macerate ad mandata dicte Ecclesie, propter que multas con- « traxerunt inimicitias capitales, et nunc sub colore dicti po- « puli (14), eorum inimici ipsos deposuerunt de omni maioritate « et potentia de terra predicta, propter quod ipsi et sui sunt « in magno periculo et suspitione mortis recipiende, quod absit, « a dictis eorum inimicis » (pag. 110).

Ma il console ed i priori di S. Severino stando nel loro paese (dove però Ismeduccio era nella stessa posizione che i Varano a Camerino ed i Mulucci qui) dissero ancor essi « quod « Fredus et Vannes de Molutiis de Macerata ipsi et predeces- « sores eorum fuerunt semper fideles et devoti Ecclesie et « obediverunt Rectoribus ipsius et pro manutentione bonorum « et jurium dicte Ecclesie substinuerunt multa pericula, et « mortem religiosorum et laycorum de domo ipsorum et pro « honore dicte Ecclesie multas inimicitias contraxerunt et nunc « de civitate Macerate a Gebellinis et infidelibus Ecclesie sub « colore populi sunt expulsi non sine magno periculo perso- « narum. » E questa deposizione veniva fatta il 2 giugno (pag. 112).

Dalle deposizioni dunque dei testimoni (come è successo

---

(14) Parlando prima di Tolentino avevan detto — « Nuper insurrexerunt « aliqui, pro maiori parte de voluntate eidem Ecclesie contraria, sub specie et « *colore costituendi populum*, *ipsum Dominum Accurrumbonam impie et nequiter* « peremerunt, et filios ejus et famulos de dicta terra Tolentini expulerunt. »

e succede sempre nelle inchieste) poco si può concludere con sicurezza.

Però se si rifletta, che, per tutto il tempo in che i Mulucci signoreggiarono, i Pontefici e loro ufficiali furono in molta buona armonia coi Maceratesi, e furono sempre qui, mentre forse se ne allontanarono allora solo che ebbe luogo la mutazione; che Macerata ebbe sempre i suoi podestà ed ufficiali del Comune; che Fredo Molucci riebbe la signoria, e quando venne l'Albornoz gli fece spontaneamente sommissione, e da esso fu costituito come governatore di Macerata *a petizione degli stessi Maceratesi*, come a suo luogo vedremo, è giocoforza il concludere, che quanto alla fedeltà alla chiesa dicessero più il vero i Da Varano ed i priori di S. Severino, e che quanto al modo di reggere la città governassero abbastanza giustamente, e non già tirannicamente nel senso più comune della parola.

L'anno 1328 portò nuovi turbamenti nelle nostre provincie; perchè Lodovico il Bavaro, volendo essere imperatore a dispetto del Pontefice, commosse tutti i Ghibellini d'Italia in suo favore e creò un' Antipapa (Pietro da Corbara), il quale costituì in vescovo di Recanati un tal Fra Andrea dello stesso luogo, che per i suoi delitti era stato messo in carcere dal suo maestro generale e poi cacciato dalla provincia (Wogel, pag. 117). Però i Recanatesi non solo non aderirono all'Antipapa, ma fu appunto nello stesso anno che tutti i condannati per i fatti del 1318 e 1319 furono assoluti e riammessi in città imponendo solo ad essi delle penitenze (Wogel, pag. 118 e vol. 2°, pagg. 101, 108) (15).

Capitano generale per la chiesa fu costituito Fano, o Tano dei Baleani da Iesi (De Baliganis) (Theiner, I, *Doc.* 705, p. 582) il quale ai 31 di luglio ricevette per stipendio suo (16) e di

(15) Grande fautore del Bavaro fu nelle nostre provincie Mercenario da Monteverde che tiranneggiava a Fermo ed in altri luoghi, come più sotto si accennerà. Il Raffaelli nel pubblicare ed illustrare un sigillo trovato da poco a Monteverde ne dette alcune notizie, e pubblicò una lettera direttagli dal Bavaro il 24 novembre dell'anno 1329 e che viene conservata nell'archivio segreto di Fermo. (Cassettino 70, Num. 2123). (*Bollettino di Numismatica e Sfragistica.* Vol. II, pp. 111-117).

(16) Lo stipendio di Baligano era di fiorini 70 per ogni mese.

quelli che formavano la sua compagnia (venti uomini d'arme tutti italiani) 343 fiorini d'oro per due mesi. I nostri Mulucci furono pure in armi, e Fredo ebbe lo stesso giorno, per lo stipendio di tre suoi cavalli, per tre mesi, 36 fiorini, e per quello di sette che condusse con se a Iesi il 23 agosto, per far parte dell'esercito che doveva muovere per ricuperare Senigaglia, ebbe per cinque giorni sette fiorini. Il signor Muluccio ricevette per due mesi e per tre cavalli 36 fiorini, e per dieci cavalli e cinque ronzini, con i quali servì per giorni ventuno a Monte Fano nell'esercito contro gli Osimani, ebbe quaranta fiorini. Nucciarello poi per lo stipendio del suo cavallo per due mesi ebbe fiorini dodici. Il podestà di Macerata, che era il signor Tommaso da Bevagna (de Mevano) (o *da Molliano* forse) (17) milite, ebbe per lo stipendio di due cavalli 24 fiorini (*ivi*, pagina 585). Mallo del signor Tommaso di qui « capitaneus ad custodiam Castri Belfortis » il 15 luglio ricevette, per lo stipendio di venti famuli per un mese e mezzo, lire centoventi (pag. 586). Paoluccio di Caradonna da Macerata ricevette il 23 settembre, per lo stipendio di cinquanta famuli che aveva condotto con se a Iesi e dovevano andare a ricuperare Senigaglia, per 5 giorni, 18 fiorini. Trentacinque famuli di Macerata andati di notte il 15 giugno col maresciallo e con altri cavalieri a distruggere il castello « Montis Cireti districtus Racaneti « quod reedificabatur per illos de Recaneto in preiuditium Ec- « clesie et in favorem rebellium et hereticorum » ebbero per loro stipendio 12 fiorini d'oro (pag. 587) (17 bis). L'esercito venne dentro l'anno anche *sopra Macerata*, mentre Ismeduccio di S. Severino ebbe, per avere servito presso Osimo, presso Fabriano, e presso Macerata 30 giorni, con sedici cavalli, fiorini novantasei (pag. 587).

In mezzo a questi commovimenti non potea essere a meno,

---

(17) Se era *da Molliano* allora sarebbe stato il padre di Gentile, di cui nella successiva conferenza. Il dubbio è tantopiù fondato in quantochè nel Theiner una volta *Gentile è detto de Moviano* (II, D. 128, p. 116).

(17 *bis*) Un somactarius di qui e cioè Firmanus Bonaventura recepit die 20 junii pro emenda 1 muli etc. perditi et recepti per rebelles de Auximo die 30 maii, dum esset exercitus supra Auximum 10 fiorini. (Theiner, I, p. 586).

che non accadessero gravi delitti, ed infatti troviamo che i nostri fecero catturare un tal Cola di maestro Ruggero da Roma appartenente alla Curia del marchese, e reo di molti delitti commessi nella città e nel territorio, e, dopo fattogli il processo, « trassinari fecerunt (18) per civitatem, et postea cum furcis « laqueo suspenderunt, et suspendi fecerunt, ita et taliter quod « dictus Cola mortuus fuit. « Laqueo suspendi fecerunt » anche un tal Simone di Monaldo da S. Elpidio, e per queste due esecuzioni furono fatti due processi dal giudice generale super maleficiis, che era il signor Pietro da Tolosa. Però avendo i nostri esibito il privilegio del mero e misto imperio concesso loro di fresco, siccome sopra si vide, vennero assoluti. (Cassettino 5, lettera *G*).

Avendo poi i nostri fatto domanda al Pontefice che la città di Macerata non dovesse pagar più nulla alla Curia per la elezione del Podestà, a quel modo che nulla pagavano le altre città della Marca, la loro dimanda venne accolta con lettera 1° agosto 1329 diretta « dilectis filiis Comuni Macerate » (Cassettino 4, lettera *E*, Compagnoni, pag. 194, Theiner, I, *Doc.* 752, pag. 575).

Afferma il Compagnoni (pag. 194) che nell'anno 1331 si tenesse qui un parlamento provinciale, e che in esso venisse imposta e distribuita una taglia in ragione di undici militi per ogni migliaio di fumanti, ed in ragione di fiorini otto per ogni milite e per ogni mese, di guisa che la somma assegnata alla nostra città, in ragione di millecinquecento fumanti, venne ad essere di fiorini d'oro millecinquecento ottantacinque. Però noi non troviamo nell'archivio, se non due assoluzioni relative al pagamento di essa taglia, che si doveva pagare in quattro rate (termini, o *pachae*) scadendo la prima con il primo di ottobre, e queste due assoluzioni, date il 28 novembre 1335, si riferiscono alle rate degli anni 1333 e 1334, nè in esse è detto, che la taglia fosse stata deliberata nel parlamento del 1331 (Cassettino 7, lettera *L*), mentre si accenna solo in genere alla deliberazione parlamentare.

---

(18) Forse ad caudam asini.

Nel 1333, essendo legato il Cardinale Bertrando del Poggetto, i nostri, per essere forse più sicuri del fatto loro in riguardo alle assoluzioni già avute, e non già perchè ci fossero nuovi processi in corso contro il Comune, domandarono una assoluzione « de omnibus excessibus propter quos pena san« guinis exigatur » ed essa venne loro concessa ai 2 di ottobre dal signor Arnaldo De Fagiis Archidiacono Bilioni in ecclesia Claromontis (19), vicario generale del legato, comparendo pel Comune Ser Vanni del Castello notaio delle Riformazioni, presenti, tra gli altri, maestro Uguccione da Forlì, giudice generale super maleficiis e maestro Pietro da Piacenza, giudice generale super appellationibus (Cassettino 5, lettera *C;* COMPAGNONI, pagina 195).

Nel 1334, e propriamente ai 17 di marzo, Bologna si ribellò contro il legato del Poggetto (THEINER, II, pag. 28). Giunto l'avviso dell'avvenimento al vice rettore della Marca, che era Pietro da Gallicata, questi offerse subito al legato la sua assistenza, affidandolo che i Marchegiani sarebbero stati per lui; per il che al nostro Comune, come ancora ad altri, veniva dal Pontefice diretta una lettera di ringraziamento in data del 13 aprile riferita dal Compagnoni (pag. 196).

Il 3 gennaio 1336 abbiamo un' altra assoluzione generale concessa « Potestati, Prioribus, Officialibus, Consiliariis, Comuni Macerate, etc. etc. » dal sig. Bernardo dal Piano Sagrista Magalonense (20) e Rettore. La domanda era stata motivata nel senso, che essendo stato cospirato più e più volte dai ribelli di S. Chiesa contro la città di Macerata « tamquam ipsius « Ecclesie Cameram et receptaculum in dicta provincia singu« lare » si volesse per ricompensa assolvere i Maceratesi da ogni sorta di colpe fino a quel giorno commesse (Cassettino 5, lett *O*). Però è lecito il supporre, come l'aver saputo, che doveva venire nelle provincie della Chiesa Bertrando Deuc Arcivescovo di Embrun, quale nuncio straordinario e riformatore, avesse

(19) Clermont.

(20) *Maguelone* città già episcopale sotto l'Arcivescovo di Narbona (BAUDRANT, *Geografia*. Tom. I).

suggerito ai nostri di cautelarsi sempre più e meglio. Questa supposizione poi è tanto più ragionevole, in quanto si vede che la prima istruzione, che ci rimanga, data all'Arcivescovo, fu quella di costringere alcune Comunità e singole persone a pagare le composizioni da esse fatte (THEINER, II, *Doc.* 23, pag. 13), e che esso Arcivescovo non mise tempo in mezzo nel fare quanto credeva bene, tanto da meritarsi le congratulazioni del Pontefice (ID., II, *Doc.* 33, pag. 17).

Fece il Deuc parecchie costituzioni alcune delle quali furono riferite dall'Albornoz nella sua compilazione, e partendo lasciò solo qui il Rettore Maestro Canhardo da Sabalhano Canonico Rivense (21), che concesse a favore dei nostri un salvacondotto per chiunque volesse venire qui al mercato del giovedì « ab « hora nona Mercurii ad horam nonam Veneris » (Cassettino 6, lett. *I*, COMPAGNONI, pag. 197) e pare fosse il primo a pensare di mettere qui una zecca per conto della Chiesa Romana, mentre il Pontefice dandogli istruzioni il 6 ottobre 1337 sopra varie cose, a proposito di questa gli scriveva: « Porro fabri- « catio monete quam, ut scripsisti, cudi facis Macerate nomine « Romane Ecclesie, dummodo moneta ipsa proba sit et legalis « et comodum illius ad manus dilecti filii..... Thesaurarii nostri, « qui rationem inde teneatur reddere, veniat, placet nobis ». (THEINER, II, *Doc.* 47, pag. 26) (22).

Fin dal 16 settembre gli aveva poi indirizzata una Bolla, con la quale prescriveva, che i beni già confiscati, o che avessero a confiscarsi in seguito, si mettessero all'incanto, fatta eccezione per i luoghi muniti e per i fortilizii (Cassettino 8, lett. 27). Secondo il Compagnoni questa bolla fu occasionata dalla sollevazione fatta in Fabriano contro Alberghetto Chiavelli (pag. 197) essendo fra i possibili che i Chiavelli avessero

---

(21) Ossia di Rieux.

(22) Non è dunque più esatto quello che credette Monsignor Compagnoni e che ripeterono il Raffaelli ed il Santoni in una recente loro monografia sulla *Zecca di Macerata* (*Bollettino di Numismatica e Sfragistica.* Vol. I, pp. 54-64, 287-300, 382-400 e vol. II, pp. 155-163, 193-205, 298-314) che cioè i documenti del 1338 siano i più antichi che si conoscano e che la zecca dovesse ritenersi qui istituita poco dopo l'anno 1320.

fin d'allora nel nostro territorio quei possedimenti, che indubitatamente vi avevano nel secolo xv (23).

Ai 20 maggio 1339 il Pontefice costituì in nuovo riformatore generale dei rettori e degli ufficiali nelle terre della Romana Chiesa Giovanni De Amelio Arcidiacono Forlivese (Theiner, II, *Doc.* 70, pag. 54) e con lettere di pari data gli prescrisse *ut extorta per dictos rectores et officiales faceret conquerentibus restitui* (Ivi, *Doc.* 71, p. 55), e che ingiungesse a tutti gli occupatori illegittimi dei castelli, ville etc. della Chiesa, che dentro un certo termine avessero a farne la restituzione (Ivi, *Doc.* 74, p. 56), mentre poi con altre lettere del giugno gli ingiungeva di annullare tutte le alleanze fatte nelle terre della Chiesa in pregiudizio della medesima (Ivi, *Doc.* 77, p. 58).

Con altre lettere poi del 24 agosto ingiungeva al nuovo Rettore della Marca Giovanni da Riparia, Priore delle case dei Cavalieri di S. Giovanni a Roma ed in Pisa, che procedesse giudizialmente contro i Malatesta che avevano invaso la Marca stessa (Theiner, *Doc.* 83, pag. 61), mentre con bolla del 27 aprile (Cassettino 8, lett. 27) gli aveva dato facoltà di proseguire i negoziati introdotti e di farne dei nuovi, e mentre con lettere del 9 settembre commendava altamente i nostri che avevano fatto ad esso nuovo Rettore assai onorevole ricevimento (Cassettino 14, lett. *M.* Compagnoni, pag. 198), e che si erano offerti a prestargli ogni assistenza ed avevano cominciato a disporsi per mantenere l'offerta fatta.

Crediamo che nell'anno successivo 1340 succedesse qui la levata di popolo a rumore, e la prima cessazione della signoria dei Mulucci già accennata più sopra. A parte invero che nell'anno 1339, si erano sollevati i Fermani uccidendo Mercenario da Monte Verde (24), i Tolentinati uccidendo l'Acco-

(23) Chiavello da Fabriano il 26 novembre 1407 ricusava di pagar qui le tasse dicendo « se militare pro Ecclesia. » (*Libro dei decreti* dal 20 agosto 1406 al 19 febbraio 1408, Carta 182).

(24) Su Mercenario da Monteverde si veggano ancora le cronache di Fermo di Antonio di Nicola pubblicate per cura del dotto nostro conterraneo avv. Gaetano De Minicis di Fallerone nel volume IV degli *Atti della Deputazione di Storia Patria per la Toscana, le Marche e l'Umbria.*

ramboni, i Matelicesi mettendo a morte il Borgaruccio, e che quindi anche Macerata non avrebbe fatto altro, senza però trascorrere ad uccisioni, se non imitare l'esempio delle circonvicine città, è un fatto che ai 23 luglio dell'anno 1340 il *Consiglio Generale e Speciale della Credenza del Popolo* intervenendo quattrocento *buoni uomini*, costitui Paoluccio di Pauluccio « Trumbatorem Comunis ad recipiendum sindacario et « procuratorio nomine pro Comuni omnem cessionem, dona- « tionem, AC RESTITUTIONEM et RESIGNATIONEM quam facere *debet*, « TENETUR, et intendit Nobilis Vir Fredus quondam Bollioni de « Molutiis de quodam Casale et Podio Casalis posito in districtu « Civitatis » e che lo stesso giorno fu fatto l'istromento pigliandosi possesso poi di Casale il 9 agosto (Cassettino 2, lett. *AA*).

Il trovarsi nel 1341 la curia in Osimo, dove fu anche tenuto un parlamento provinciale (25), ed il fatto che dal 23 luglio ora detto fino al 20 febbraio 1343 nello archivio non sono documenti, ci fa ritenere che la mutazione avvenuta fra noi cagionasse pel momento un trasferimento temporaneo della Curia. Certo è che le molte novità avvenute nelle Marche provocarono per parte del Pontefice ai 29 marzo 1341 la deliberazione di un'inchiesta sullo stato, e sulle condizioni delle nostre provincie. Commissario venne nominato Giovanni da Pererio canonico di Cividale del Friuli, e l'inchiesta versò sopra sei punti: 1° Chi furono gli occupatori delle città, ville, castelli ecc., e quale luogo fu tenuto da uno e quale dall'altro e per quanto tempo, ed in qual modo, e per quale motivo; 2° Chi furono coloro che restituirono i detti luoghi ecc., in qual modo, in qual tempo e per qual ragione; 3° Come sia retta la Marca e come i luoghi singoli, e se vi si osservi la giustizia, e come si conservino i diritti e gli ossequi del Pontefice e della Chiesa ecc.; 4° Come i Marchegiani sieno contenti ora

(25) Un altro parlamento provinciale era stato tenuto in Recanati e vi si era deliberato che il Rettore potesse reformare *patriam* sine consiliariis dicte provincie, mentre prima si solevano assegnare al Rettore dodici consiglieri, che doveano essere sei di parte guelfa e sei di parte ghibellina. (THEINER, II, p. 114). (Si vegga il detto a pag. 176).

del governo della Chiesa e suoi ufficiali e se reputino di essere aggravati ed in quale cosa e da chi; 5° In qual modo la Marca possa essere conservata nell'obbedienza e riverenza verso la Chiesa e quali siano a ciò i mezzi utili o necessari; 6° In qual modo i luoghi ancora in ribellione, o quelli che ancora non sono pienamente tornati alla Chiesa, possano essere ridotti, e quali sieno i primi e quale sia, o fosse la ragione della disobbedienza.

Il Da Pereiro si recò a Camerino (1° giugno) a S. Severino (2 e 3 giugno) a Cingoli (4 detto) in Ancona (7 detto) in Osimo, dove era il Rettore (10 detto) a Recanati (11 detto) qui a Macerata, dove la curia aveva risieduto per *lungo tempo* e dove era la tesoreria (15 detto) ricevendo qui anche le deputazioni di Jesi, Fabriano, Montolmo, Tolentino, S. Elpidio (16, 17 e 18 detto). Furono in tutto raccolte da lui quaranta testimonianze, alcuna delle quali resa da più persone contemporaneamente, e molte rese mediante esibizione di memoriali. Tutti fecero risalire le origini delle commozioni nella Marca al tempo in che i Guelfi ed i Ghibellini si erano qui formati in partito ed erano insorti gli uni contro gli altri, ossia al principio del secolo. Tutti convennero che al presente si stava passabilmente e meglio di quanto si fosse stati dal tempo predetto in poi. Quanto al modo di conservare la pace, i più espressero il parere che fosse quello di conservare da per tutto lo stato popolare, e che il Rettore dovesse essere forte e che si osservasse la giustizia etc. etc.

Risultò che Mercenario da Monte Verde aveva tenuto Fermo e suo distretto, nonchè Monte Rubbiano, Cossignano, Montefortino, Montefiore, Offida, S. Elpidio, Monte Granaro.

Alberghetto Chiavelli teneva Serra de Conti ed aveva tenuto per lungo tempo, e rilasciato contro volontà sua, Fabriano e Roccacontrada.

Il sig. Lomo Guglielmo, e Bohorto di Jesi avevano tenuto Jesi con quasi tutto il distretto e Serra S. Quirico per più di dodici anni.

Lippaccio da Osimo ed il fratello Andrea avevano tenuto per venti anni con piccolo intervallo Osimo, Offagna, Monte Cassiano et castrum Aretinum.

Galasso, Nolfo e fratelli avevan tenuto per più di quindici anni Urbino e gran parte del contado di essa.

Il sig. Lomo ed il sig. Brandahorio da Montecchio tenevano da tre anni Montecchio.

Mainardino di Tomassuccio da Montealboddo teneva da oltre venti anni Montealboddo.

Garzeria di Malpelo da Monte Milone tenevano da quattro anni Monte Milone.

Borgaruccio da Matelica e figli la tenevano da oltre venti anni.

E questi ed altri minori, secondo i nostri, erano quelli che aderivano a Mercenario e resistevano ai Rettori e che « licet in aliquo ostenderent facies diversas, caudas habebant « ad invicem colligatas. » (Theiner, 2, p. 117)

Vi erano poi altri, dei quali i nostri portavano il giudizio sopra riferito (p. 300) ed essi erano:

Il sig. Gentile ed il sig. Giovanni da Varano che da oltre trent'anni tenevano Camerino, con tutto il distretto, e Sarnano, ed avevano tenuto anche S. Ginesio.

I signori Bartolo, Tamarello e Giovanni del sig. Pangione da Cingoli che tenevano da oltre quindici anni la terra suddetta ed il distretto della medesima.

Il sig. Malatesta ed il sig. Galeotto da Rimini che tenevano Pesaro, Fano, Fossombrone da oltre trent'anni ed avevano tenuto anche Senigaglia.

Il sig. Accorrimbone, ed i sigg. Francesco (il podestà di qui) e Bernardo di Tolentino che avevano tenuto per più di 25 anni Tolentino e suoi castelli.

I Mulucci i quali, come si vide, avevano tenuto Macerata, Montecosaro e Morrovalle per più di 15 anni.

Puzio di Pietro che teneva da oltre 15 anni Montesanto sua patria.

Cicco di Pietro da Civitanova che teneva da oltre dodici anni la detta terra.

Lamberto del signor Tebaldo da Monte Lupone che teneva da cinque anni la detta terra, ed aveva avuto la podestaria di Fermo da Mercenario.

I figli di Rinaldo ed i figli di Muziolo che tenevano da oltre 15 anni Corinaldo loro patria.

Il sig. Rainaldo da Staffolo ed i figli che tenevano Staffolo e Penna S. Giovanni da oltre dieci anni, quantunque la podestaria del secondo luogo fosse stata concessa ad essi alcuna volta per consenso dei Rettori.

Branchino da Castel Durante che teneva castrum S. Angeli et castrum Durantis.

La morte del buon Pontefice Benedetto XII, avvenuta non corso ancora un anno (25 aprile 1342), tolse a noi di vedere, se l'esito di questa inchiesta sarebbe stato il medesimo di quelle che ora si fanno.

Dalla copertina del libro dei decreti dall'anno 1423 al 1426 abbiamo i nomi di quello che era podestà nell'anno 1341, e del podestà e priori del popolo e delle arti per l'anno 1342 (26). Sappiamo ancora dalla medesima, che nell'anno ora menzionato venne fatta la rilegatura dello Statuto del Comune.

Nel 1343, essendo qui di nuovo la curia, i nostri domandavano al da Riparia la facoltà di riparare, ed edificare « Villas, Castra, Domos et fortalitios in loco qui vocatur muri Recine et per territorium, » ed esso la concedeva (20 febbraio) Potestati, Prioribus, aliisque officialibus, Comuni et Populo Macerate, (Cassettino 16, lett. *I*).

Nel 1344, e precisamente ai 31 di gennaio, essendo passato a miglior vita il tesoriere Bertrando di Senerio il da Ri-

---

(26) Nella copertina suddetta, anzi nel foglio di mezzo dei tre che servono di copertina è scritto — In Dei nomine Amen anno Domini 1342 indict X tempore Domine Clementis Pape VI. Hic est liber sine quaternus exituum et expensarum et solutionum factarum per me Franciscum Benvenuti de Macerata Camerarium dicti Comunis, hominibus et personis infrascriptis mandato Nobilis Militis Domini *Muchate de Senis* honorabilis potestatis Civitatis Macerate, ac providorum et discretorum virorum Priorum populi et artium Civitatis predicte, videlicet Nicolai Bonècose, Cicchi Camioli, Matei Tinti, Cicchi Bonjohannis et Francisci Dominici diebus et mensibus infrascriptis. — Die 1° octobris solvi etc. Sul primo dei tre fogli poi si legge: Die secunda septembris dedi et solvi de mandato Nobilis Domini Stephani Potestatis et predictorum priorum Philippo (?) Spetiali pro duobus quaternis carte bombicinis causa scribendi introgitibus et exitibus etc. Nel 3° foglio: Solvi pro legatura statuti commis, etc. — Item solvi pro confectis et vino causa honorandi ambasciatores firmanos et Montis Sancti.

paria nominava in vice tesoriere ser Bartolo quondam Lochi de Manassis da Prato e ser Contuzio di Matteo da Macerata. Dai libri della gestione da essi tenuta, pubblicati dal Theiner (II, *Doc.* 144, pp. 144-147), rileviamo che i censi di quell'anno (che erano corresponsioni, le quali si pagavano per godimento di beni della Chiesa) riscossi da 26 Comuni importarono, salvo errore, fiorini d'oro 935 e soldi otto Ravennati, ossia lire Ravennati duemilacinquantasette e soldi otto (il fiorino d'oro valeva 44 soldi Ravennati); che i fitti riscossi da cinquanta Comunità salivano, in complesso, solo a fiorini d'oro quattrocentosettanta e soldi 22, ossia a lire ravennati milletrentaquattro e soldi ventidue; che dalle *composizioni* si ricavarono fiorini 639, pari a lire ravennati 1405 e soldi 16, che dalla *Banca* ossia dalla *Cancelleria* si ebbero circa fiorini 549, pari a lire 1202 e soldi 16 e che infine dagli *introiti generali* si ebbero circa 97 fiorini pari a lire ravennati 213, e soldi otto e che quindi tutta l'entrata descritta in esso libro fu di fiorini duemilaseicentonovanta (2690) pari a lire ravennati 5914 e soldi 16 (27).

Dal libro delle spese rileviamo poi che il Rettore aveva per suo salario (dovendo però pensare a tutta la sua famiglia (28) sei fiorini al giorno; che i vice tesorieri avevano venti fiorini al mese; che l'uditore super spiritualibus e gli altri giudici generali avevano cento fiorini all'anno e così l'avvocato e procuratore del fisco ed i tre giudici dei tre presidati.

Dovendosi provvedere a cose utili ed anche necessarie, ed alla spedizione di affari pendenti presso la Curia Romana, dovettero i Maceratesi nello stesso anno 1344 prendere a prestito seicento fiorini d'oro ed a tale effetto un Consiglio Generale tenuto (17 giugno 1344) con l'intervento del podestà, dei Gonfalonieri, dei priori del popolo e delle arti e di duecento *buoni uomini* rilasciò l'opportuno mandato a Simone di Puc-

---

(27) Queste però erano le sole entrate ordinarie. Con le *taglie* e con i *sussidii* si raggiungeva ben altra cifra. La sola nostra città nell'anno 1342 pagava per taglia circa 600 fiorini.

(28) Però il 5 giugno Bartholomeus de Cossio Cambrerius Rectoris recipit pro stipendiis 22 serventium palatii qui continue assistunt dicto Rectori, et Judicibus, et officialibus Curie Generalis 168 fiorini (2 al mese per ognuno). (Theiner, II, p. 147).

ciarello di Macerata assente dal Consiglio perchè si trovava all'udienza della Curia Generale (Cass. 5, lett. *HH* e Compagnoni, p. 201-204). Gli affari poi che si avevano presso la Curia Pontificia si riducevano ad una petizione che si era fatta, perchè al Comune fosse conceduta la cognizione esclusiva delle cause civili e criminali che sorgevano nella città e nel territorio, e perchè fosse accordato che in caso di generale esercito intimato dal Rettore il Comune non dovesse mandare se non due o tre uomini d' arme « sufficienter armatos et non « aliam gentem armigeram. » Non sappiamo se la domanda fosse accolta, mentre in archivio rimane una sola Bolla di Clemente VI (27 luglio 1344) con la quale invita il Rettore a dargli informazioni, perchè esso pontefice possa provvedere sulla fatta domanda (Cass. 4, lett. *P*).

Quantunque il Da Riparia, comportandosi da uomo fedele, circospetto e provvido, avesse cercato e cercasse di fare il suo meglio per il buon reggimento delle nostre provincie, tuttavia non mancavano alcuni che volessero tornare da capo a far novità e a ribellarsi e a far guerra, e ad occupare di nuovo le terre della chiesa, dimodochè nell'anno 1345 il Pontefice invitava (10 agosto — Theiner, II, *Doc.* 151, pag. 152) tutti i Conti, Baroni, Nobili, Rettori, Podestà, Capitani e Comunità ed Università a prestare aiuto al predetto Rettore nella difesa dei diritti della chiesa, sotto pena della perdita dei feudi, dei beni, dei privilegi e delle immunità.

Conseguenza poi di tanti turbamenti, di tante guerre, di tante fazioni era stata, come sempre avviene in casi simili, una grande penuria di viveri, che aveva fatto venir meno gran parte della popolazione di qui, dimodochè ai 3 ottobre dell'anno stesso il Da Riparia dovette concedere ai nostri una diffalcazione di cinquecento fumanti sui millecinquecento, per i quali la città era iscritta sui libri della Curia per l'effetto del pagamento dei fitti, taglie, sussidii, etc. « Attendentes...... « guerrarum discrimina, turbationes continuas et famis inediam, « quam ab annis pluribus passi estis, propter que numerum ve- « strorum fumantium multipliciter agnovimus diminutum. » (Cass. 8, lett. *B;* Compagnoni, p. 203)

Nel 1346 quel Deuc che era stato qui, dieci anni prima, quale nuncio e riformatore, ci tornò quale legato, essendo Cardinale del titolo di S. Marco, ed il 16 ottobre concesse ai nostri un diploma, o privilegio, con cui concedeva ad essi, o, per meglio dire, riconosceva il diritto di conoscere esclusivamente per mezzo dei loro giudici delle prime appellazioni in tutte le cause che fossero insorte dentro la città e suo territorio. (Cass. 7, lett. *D;* Compagnoni, pag. citata)

Nel 1347 il Vescovo di *cinque Chiese* era venuto in Italia con dugento nobili ungari ben in arnese e con denaro assai, e assoldava molta gente nella Romagna e nelle Marche per andare nel Regno di Napoli a far togliere l'assedio dalla città di Aquila, fatta ribellare dai partigiani di Luigi Re di Ungheria contro la Regina Giovanna. Il pontefice dirigeva un breve in data 22 ottobre al nostro Comune, con il quale raccomandava e comandava che non si desse alcun aiuto, consiglio, o favore « quibusvis gentibus sive sub Ludovici Regis Unghariae, sive cujusvis « alterius colore seu titulo ad occupationem Regni Siciliæ in- « tendentibus .... quinimmo eis quantum possunt resistant, « ipsosque per terras, passus, districtus et loca civitatis Mace- « rate transire nullatenus permittant. » (Cass. 14, lett. *C*, Compagnoni, p. 204-205).

Non sappiamo se i nostri potessero avere intenzione di far argine al torrente che si avanzava (29), e che trascorse impetuoso oltre il Tronto e verso Aquila; ma è quasi certo che non avrebbero potuto far nulla mai con le sole loro forze, nemmeno in altri tempi, e molto meno ora che, stremati già dalla fame per lunghi anni patita, si vedevano assaliti da quella fiera pestilenza descritta dal Boccaccio e che anche qui menò tanta strage, che il Da Riparia dovette ai 26 di settembre dell'anno 1348 concedere ai nostri un ulteriore diffalco di cinquecento fumanti « Cogitantes ..... etiam mortalitatis pestilentiam « quae de praesenti anno nobis presentibus interfuit in Civitate « vestra propter que numerus vestrorum fumantium multipliciter

(29) Poco appresso veniva e passava per queste nostre provincie lo stesso Re con grosso esercito.

« cognoscimur diminutus ». (Cassettino. 7, lett. *E;* COMPAGNONI, p. 207) (30).

Dal giorno in che veniva rilasciata la predetta concessione fino al 12 dello stesso mese dell'anno 1354, ossia per ben sei anni, non troviamo documenti di sorta nel nostro archivio.

Sappiamo però, che, partito il Da Riparia, quasi tutta la Marca tornò nelle condizioni in che essa era prima della sua venuta, e cioè avvenne che quasi ogni città, o terra, tornasse ad essere occupata, o tenuta da un Signore, e che ancora qui il Mulucci tornasse ad avere la Signoria. Ne provenne, non solo in tutta la provincia, ma eziandio in tutta la ecclesiastica dizione, tale e tanto disordine che Innocenzo VI, come vedremo nella prossima conferenza, fu costretto a mandare qui un legato con pieni poteri, e questi fu l'Albornoz, ossia il più grande statista che il collegio dei Cardinali abbia mai avuto secondo il giudizio, non al certo sospetto, di Ferdinando Gregorovius.

4. Troviamo affermato (*Diario Maceratese ecclesiastico e civile per l'anno 1783*, pag. 123) che la magistratura comunale di qui cominciasse ad essere rappresentata fino dal 1293, per costumanza appresa dai Fiorentini, dal *Gonfaloniere* e *dai Priori*, ma non crediamo che la cosa sia stata a questo modo.

Noi vedemmo come nel 1287 non fosse molta l' ingerenza che i priori delle arti avevano nel comunale reggimento, e quindi non ci sembra verosimile che solo cinque anni dopo, e soli tre scorsi da quello in cui si era ottenuto il riconosci-

---

(30) Al dire del Villani, su cinque persone ne morivano tre. La peste aveva già cominciato nel 1347, ma poi cessò per comparire più tremenda nel 1348.

(31) Nel 1352 il Pontefice avendo saputo che alcuni rettori non contenti allo stipendio « exigere ac extorquere per violentiam sunt conati pecunias a « thesaurariis provinciarum » e che i medesimi « multis affecerunt injuriis et « contumeliis et interdum ulterius prorumpentes carceribus manciparunt » dà provvedimenti in proposito (THEINER, II, *Doc.* CCXXII, p. 237). Se tanto facevano contro gli ufficiali maggiori della chiesa, che non avranno fatto contro i governati? Nel 1358 il Pontefice scrive al Vice Rettore della Marca Giovanni dei Fulgosi milite Piacentino: « Nobilitatem tuam monemus, requirimus et hortamur « attente per apostolica scripta mandantes, quatenus sic turbantium quietem et « statum ipsius provinciae ac insolentium quorumlibet aliorum corrigas et ca- « stiges excessus, sic justitiam omnibus sine personarum acceptione ministres etc. » (Ivi, *Doc.* CCXXXV, p. 243).

mento del diritto ad eleggersi il podestà, si potesse fare una mutazione nel reggimento, e farla ad esempio di Firenze, nella quale l'anno 1293 segnò l'eccesso della potenza delle arti.

La mancanza di documenti dal 1292 al 1308, ossia per ben sedici anni, potrebbe far supporre anche per qui l'esistenza di una forma di governo popolare eccessiva e tumultuaria. Però è un fatto che il primo documento del 1308 parla solo del *Consiglio* e *Comune* di Macerata, e non fa cenno alcuno di priori e di capitani del popolo o di gonfalonieri, e che quello del 1310 parla di *Podestà*, di *officiali*, di *Comune*.

Solo nel 1315 troviamo un *Johannes Blasii defensor populi* ossia un *capitano* del popolo, mentre questi ebbe talvolta quel nome (Pertile, II, pag. ...) (32). Però la cosa dovette esser propria di quel solo anno, mentre solo per esso dovrebbesi esser fatto ciò che proponevasi anche nel 1287 come misura transitoria. Troviamo infatti l'anno appresso il *Podestà* che solo, a nome del Comune, riceve la donazione del Prost. Nel 1317 si parla anche di altri ufficiali del Comune, ma senza prendere a specificarli. La bolla 20 novembre 1320 con la quale si chiede e si esorta che si debba ricevere devotamente il Vescovo Federico, è diretta al popolo ed alla Università di Macerata e diocesi. La bolla di concessione del mero e misto impero, è diretta — *Dilectis filiis comuni et populo maceratensi* — ed in essa è detto che il Podestà od altro *qualunque rettore del Comune*, non possa avere giurisdizione in alcuni casi. L'assoluzione del 1327 veniva concessa al Podestà, al Consiglio ed al Comune, e nel 1329 l'esenzione dal pagamento di un censo per la elezione del Podestà, veniva pure indirizzata — Dilectis filiis Comuni Macerate.

Insomma il primo documento, fra quelli che ci rimangono, in cui si faccia menzione dei priori, è quello del 3 gennaio 1336, in cui si trova l'assoluzione concessa Potestati, Prioribus, Officialibus, Consiliariis Comuni Macerate. Se poi il 15 giugno 1341

---

(32) Troviamo i *Difensori del popolo* dopo il Podestà a Fano nel 1320, e troviamo il *Defensor populi* prima d'ogni altro ufficiale del Comune a Bologna nel 1337. (Theiner, I, pag. 498, e II, pag. 31).

comparivano e deponevano innanzi al Commissario De Pereiro Carluccio di Bartolomeo e Paoluccio di Mercatuccio « priores « populi et artium civitatis Macerate pro se et eorum sociis » e due sindaci e procuratori « vocati per dictos priores » (THEINER, II, pag. 112), è un fatto che il documento del 17 giugno 1344 ci fa conoscere, che i priori agivano di conserva con il Podestà, e di essi uno solo era priore delle arti, mentre gli altri quattro (uno per quartiere) erano priori del popolo e forse a turno pigliavano uno alla volta il titolo di Gonfaloniere (33).

Però non dovette tardare a verificarsi ancora per qui il fatto che il podestà, già Rettore del Comune, e quindi primo magistrato non solo nell'ordine giudiziario ma ancora in quello amministrativo, di fronte alla nuova magistratura del Gonfaloniere e dei Priori, dopo aver perduto sempre più della sua importanza nel campo amministrativo, finì col trovarsene fuori, e coll'essere investito soltanto della podestà giudiziaria, mentre il Gonfaloniere ed i Priori avendo quella amministrativa, divenivano la prima magistratura del Comune.

Quanto allo Statuto del Comune, abbiamo trovato una sola menzione ad esso relativa, mentre nella copertina di cui si fece parola più sopra, nel testo pag. 311 e nella nota 26 si trova ancora scritto al foglio terzo « solvi pro legatura Sta« tuti Comunis..... »

Potremmo dirne qualche cosa congetturando dalle disposizioni e riformazioni che si trovano nei libri dei Decreti a partire dall'anno 1392, ma, per non fare ripetizioni, ce ne asteniamo.

Cade piuttosto qui in acconcio di fare qualche cenno intorno al collegio degli avvocati della Curia generale o collegio di S. Caterina, e della dimora che fece in questa nostra città il giureconsulto Bartolo.

Quanto al collegio, parecchi dei nostri scrittori di cose locali hanno affermato (COMPAGNONI, p. 223) che esso venisse qui

(33) « Quorum Gonfalonerii et priorum nomina sunt haec: Dominus Marcus « Bonjohannis Gonfalonerius pro quarterio S. Maria; Girardinus Nicolutii pro « quarterio S. Johannis; Nuccius D. Thome pro quarterio S. Salvatoris; Phy« lippus Bartholomei Rubey Prior Artium. »

costituito dall'Albornoz, ma nulla vi può essere di meno infondato che una simile affermazione.

Osservammo già altrove (*Cenni storici sull' Università di Macerata*, pag. 6) che la costituzione dell' illustre porporato (libro 2°, 22), intorno agli avvocati e procuratori del collegio della Curia generale, venne compilata prendendo il da prendere *in molte antiche costituzioni*, e che essa non fece se non confermare, approvare, rinnovare tutti i privilegi, le immunità, le esenzioni concedute al collegio da tutti i legati anteriori e che non si riportano « pro eo (dice la costituzione in discorso) « quod esset valde prolixum eas (verbales formas) presenti co- « stitutioni inserere. » Si enunciano però i principali, chiamando il collegio con il qualificativo di *venerando*, ossia con locuzione che, a preferenza di altre, designa l' alta antichità di una istituzione. « Videlicet quod dictum venerandum col- « legium, etc., etc. »

Esso non solo aveva i suoi *statuti*, ma ancora le sue *consuetudini*, e questo è riprova dell'antichità della sua istituzione, la quale noi dicemmo poter forse risalire a quella del collegio degli Scabini e dei giudici e con essa riannodarsi. Una prova se ne avrebbe nel fatto che gli avvocati di qui nel 1286 erano detti giudici e viceversa. — *Advocatos seu iudices de Macerata* (V. pag.....). E siccome la Curia generale risiedeva normalmente qui, e ci risiedette quasi continuamente per tutta la prima metà del secolo XIV, così non è punto azzardato l' asserire, che esso collegio sempre qui avesse sua stanza.

Ora la dimora di Bartolo qui si rannoda all'esistenza di questo celebre collegio, pel fatto che esso vi venne ascritto, siccome *appariva dagli atti del medesimo*, secondo le assicurazioni che ne davano al prof. Michele Santarelli il sig. Giuseppe Biagiolini Decano ed il sig. Prevosto Salvatori sotto Decano del medesimo collegio (*Cenni citati*, pag. 24) nell'anno 1824. (34)

---

(34) Gli atti del collegio in questione si conservano nella cancelleria vescovile. Non sappiamo però se si conservino tuttora quelli più antichi dai quali risulterebbe quanto è detto nel testo.

Bartolo ebbe per prima moglie una anconitana di cui non si conosce nemmeno il nome, e fu per qualche tempo certamente in queste provincie, come si rileva dal suo commento al paragrafo *haec autem tria* della costituzione con cui venne promulgato il Digesto, laddove dice « Plus docent quidam « moderni ut Riccardus Malumbra, quod possint haec jura « hodie doceri in qualibet civitate vel castro ut Mutinae, « Rhegi, Parmae, Vercellis, et in castris ut vidimus *maxime* « *in provincia marchie anconitane* » (Opere. Torino, 1574, apud Nicolaum Bevilacquam, Vol. I, p. 7).

Non solo poi nell' anno 1354, un Dominus Deoteallevi D. Martini de Maynardis de Saxoferrato, era podestà in Recanati (Wogel, p. 55) ma nel 1345 un *Dominus Gentilis Luce Marine è Saxoferrato* comprava qui la casa di Vanne e Leone figli del sig. Muluccio dei Mulucci, per sè e per il fratello Corrado che era *legum doctor*, e la casa stessa, che era nei pressi della chiesa di S. Giovanni, confinava con quella dell'erede del sig. Accursino od Archossino di Rocca Contrada od Arcevia, città, come è noto, non lontana da Sassoferrato, e non era rivenduta dai predetti fratelli al Comune di Macerata per il prezzo di 275 fiorini d'oro, se non circa dieci anni appresso, e cioè nel 12 settembre 1354 (Cassettino 16, lettera *C*.)

Ciò posto, se qui era da molto tempo una spettabile famiglia di Arcevia; se per dieci anni, almeno, un'altra spettabile famiglia di Sassoferrato, un cui membro era dottore di leggi, ossia insegnante di leggi (35) fu qui, a noi pare che l'atte-

---

(35) Il Savigny ammette che, dove consti della esistenza di uno studio di legge, la parola *doctor* abbia un significato scolastico, e valga a distinguere l'insegnante da altri giurisperiti (*Storia del Diritto Romano*, ecc. Vol. I, Cap. VI, § 136). Più oltre poi professa: « Ma dopo che in Bologna fu eretto uno studio « di legge, è dessa (l'opinione che la parola *doctor* indichi un insegnante) piena« mente vera; chè da tal epoca la parola *doctor* significa un insegnante, e tutte « le altre denominazioni si danno ai giurisperiti che non sono insegnanti. » (§ 138). Abbiamo dunque nella permanenza qui di Corrado di Sassoferrato anche la prova della esistenza qui dello *studio di legge*. — Che non se ne abbiano poi molte memorie, dipende principalmente dal fatto che si trattava di istituzione puramente privata, come furono in origine tutte le nostre Università meno quella di Napoli.

stazione che Bartolo non solo qui fosse, ma ci risiedesse tanto da essere ascritto nel collegio degli avvocati della Curia generale, sia pienamente attendibile.

5. Quanto ad avvenimenti che riguardino la storia ecclesiastica di qui, non abbiamo a dir molto.

Conforme a quanto abbiamo affermato ed anche dimostrato (come si poteva fare in tanta scarsezza di memorie), dobbiamo dire che la erezione del Vescovato qui non fu che una rinnovazione di quello che fino a meno di tre secoli prima (gran lasso di tempo per quell'epoca) ci era stato.

Nè osta che il Pontefice non facesse parola di questa precedente esistenza, e non parlasse di rinnovazione ma di erezione, perchè il Compagnoni giustamente osservò, che anche rispetto a Cortona lo stesso Pontefice disse: « Eamdem ter« ram.... in civitatem erigimus et civitatis vocabulo insigni« mus » laddove il Villani dice che « nel detto anno 1325, « del mese di giugno, Papa Giovanni, con suo concistoro, rendè « il Vescovato suo alla città di Cortona che lungamente era « vacato, » e mentre sotto ai decreti di Vigilio trovasi sottoscritto un *Jordanus quondam Cortonae episcopus* (pag. 184).

Si aggiunge poi che uno scrittore anonimo citato dal Compagnoni (ivi) lasciò scritto « Episcopus Maceranus olim Ra« chanatensis, qui Rachanatensis fuit episcopatu privatus et « datus Maceraten, anno 1320, per Johannem XXII, Papam XIII. « Cal. decembris *est restitutus.* »

Del secondo vescovo di qui Fra Pietro avemmo già occasione di far cenno. Dobbiamo ora soggiungere, che esso fu eletto con bolla 6 luglio 1323, riferita dal Wadding e non dal Compagnoni (siccome per equivoco asserì il Wogel); che uno dei primi suoi atti fu quello di rimettere in onore la memoria di S. Liberato, facendone dipingere l'immagine nella chiesa che rimase ad esso intitolata; che pose mano alla fabbricazione del primo tempio della Madonna in Loreto (Compagnoni, pag. 190); e che dopo aver forse sofferto per quei di sua casa passò a miglior vita più che nonagenario con fama di santo nel 1347 (29 ottobre), senza che però di lui faccia memoria la Chiesa .Maceratese. Cosa questa che farebbe credere aver avuto essa chiesa dovizia

di santi qui nati e cresciuti, mentre invece, se non prendiamo equivoco, non avrebbe avuto, oltre S. Liberato, che questo troppo dimenticato pastore.

Fino dal 1320, i nostri avevano fabbricato la chiesuola di S. Maria della Pace, come da un'iscrizione apposta in una delle pareti dopo due anni e quattro mesi, e cioè il 23 marzo 1323, e che ancora vi esiste (36).

In luogo di Pietro fu dal capitolo dei canonici di Macerata eletto e dal Pontefice confermato Guido da Riparia, nativo di Pisa, ma arcidiacono in Vercelli, uditore generale o vicario nello spirituale dello zio Giovanni da Riparia rettore della provincia, siccome vedemmo. La bolla di conferma che porta la data del 5 dicembre 1347, si conserva nell'archivio municipale (Cassettino 1, lett. *X*). Però dopo pochi mesi di pontificato non lieto, mentre (come vedemmo) la peste infierì tremendamente qui ed a Recanati, Ajoletto di Cruciano tentò di farsi signore con morte di molti, incendii, supplizio di qualcuno ed esilio del turbolento (che poco appresso morì), fu trasferito al vescovado di Populonia o Massa in Toscana (31 ottobre 1348) (Wogel, pag. 122).

Gli successe Fra Nicola da S. Martino, ancor esso nativo di Pisa, Vicario generale nell'ordine dei predicatori, predicatore e teologo insigne per il tempo, e che i Pisani avevano chiesto per loro Arcivescovo, ed i Lucchesi per vescovo (21 ottobre 1349).

Delle non liete vicende civili durante il pontificato di lui, avremo occasione di parlare nella conferenza seguente. Qui, anticipando un cenno relativo alla storia ecclesiastica della nostra chiesa, dobbiamo dire che nell'anno 1356, l'Albornoz, restituendo a Recanati la sede vescovile, dispose che un solo vescovo avesse a reggere la chiesa recanatese e maceratese, e che nella intitolazione degli atti del vescovo dovesse prece-

---

(36) In nomine Dom. Amen. Anno D. MCCCXXIII. Indict. VI. Temp. D. Joannis PP. XXII. Die XXIII. M. Martii. Aedificata fuit H. Ecc. S. Mar. Pacis. P. Gentilutium Bartholomei. Andreutium Carbonum et Julianum Pauli. D. Macerata primo anno quo facta fuit civitas et auctoritate. D. Federici. Epi. Macerat. Temp. D. Amelii Rectoris Glis in Marchia.

dere la menzione della prima, siccome di più popolosa ed esistente in luogo che da maggior tempo aveva il titolo di città.

Con la stessa bolla prescrisse l' Albornoz, che in ognuna delle due cattedrali non dovessero essere se non *otto canonici prebendati* (37), oltre una dignità che doveva essere il Prevosto per Recanati, e l'Arcidiacono per Macerata, e che doveva avere la prebenda doppia di quella dei canonici.

Volendo poi provvedere che « in electione seu postulatione « Episcopi eadem capitula sua vota rationi potius quam volun« tati committant » e che « inter eos qualibet dissentionis prae« cisa materia quies et concordia nutriatur » ebbe a disporre, che i due capitoli avessero a radunarsi in quella città dove il vescovo fosse passato di vita, e che la dignità del capitolo di essa città dovesse fare la convocazione, presiedere l'adunanza, tenere il discorso sulla elezione o postulazione e fare « alia « omnia quae de jure et consuetudine in electione seu postu« latione hujusmodi requiruntur ». Che se poi il vescovo fosse trapassato fuori dell'una e dell'altra città, il Rettore della provincia, e anzi il giudice o vicario od uditore super spiritualibus, avrebbe dovuto fare ciò che la dignità dell'uno dei due capitoli, facendosi la convocazione di questi nel luogo dove la curia generale si sarebbe trovata a risiedere.

La dignità doveva essere eletta dal vescovo e dal rispettivo capitolo insieme convenuti. Essa era a capo del capitolo e doveva avere il primo luogo dopo il vescovo. Aveva il diritto di « chorum ipsum ordinare tam in divinis officiis quam « aliis, ipsos canonicos ad capitulum convocare, possessiones, « bona et jura ecclesiae coli et laborare facere, distribuere et « conservare, stallationem in choro et assignationem loci ca« nonicorum in capitulo facere et assignare, ipsosque cano« nicos ..... si in ordinatione, convocatione et conservatione « predictis deliquerint corrigere et punire. »

La collazione poi delle prebende, in occasione di vacanza,

---

(37) Canonico propriamente è quello *che ha stallo in coro e voto nel Capitolo*. Canonico *prebendato* è quello che, oltre avere le due cose sopra menzionate, ha una *prebenda* o *provvista* (Sacco, *Istituzioni di diritto canonico*).

apparteneva al vescovo, alla dignità ed ai canonici riuniti, e così l'ordinazione e distinzione delle medesime, e così pure il valore. Appartenevano pure ad essi « alia omnia in spiritua-« libus et temporalibus concernentia statum, honorem, dignita-« tem, utilitatem et comodum Ecclesiae ac laudabilem vitam » delle dignità e dei canonici.

Il vescovo poi doveva avere « potestatem plenariam diri-« gendi, ordinandi, corrigendi et puniendi » e dignità e canonici (Wogel, II, p. 113-115).

Se a queste disposizioni di ecclesiastica polizia o disciplina, che allora formavano il diritto comune, riavviciniamo il fatto che nel 1292 il parroco o rettore di S. Michele vendeva una proprietà della chiesa *con l'intervento e consenso di dieci parrocchiani*, troviamo che il sistema che allora vigeva negli ordinamenti disciplinari non era se non quella conveniente autonomia delle singole chiese, ed in esse dei singoli enti morali, che molti ora invocano si sostituisca a quell'accentramento (più pesante di qualunque simile presso qualunque governo dei giorni nostri), che a molti altri sembra essere il non plus ultra della perfezione.

Quanto agli uomini notevoli che qui fiorirono in questa prima metà del secolo XIV dobbiamo mettere in primo luogo:

Il *Beato Pietro da Macerata* vescovo (38), e poi il parente di lui

Fredo dei Mulucci, che, come vedemmo e come vedremo, tenne per parecchi anni la signoria di questa città, consentendolo i cittadini e la Chiesa.

Frate Francesco da Macerata « acquistò opinione di somma « dottrina nelle scienze teologiche, per lo che scelto a com-

---

(38) Nella bolla con cui venne eletto (Wadding, Vol. VII, p. 349) si trova quanto appresso.

« Demum ad te..... cui de religionis zelo, vite munditia, litterarum scientia « gravitate morum, circumspectionis experte prudentia, et aliis virtutum meritis « fide digna testimonia suffragantur, direximus aciem mentis nostrae. » È annoverato tra gli scrittori dell'ordine nel Supplemento dello Sbaralea di cui più sotto (p. 598). Il Documento dell'Archivio Fermano citato dal Wogel è citato anche ivi dallo Sbaralea.

« mentare la celebre costituzione alessandrina, riuscì così felice-
« mente nell'incarico ricevuto, che Fra Bartolomeo degli Albizzi
« da Pisa, lume chiarissimo della serafica famiglia intorno al
« 1370, ebbe a celebrarlo fra i più sapienti dell' ordine nelle
« scienze fisiche e teologiche. » — Così il Ricci (Amico) nel suo *Commentario sugli uomini illustri di Macerata,* pag. 6.

Però quel Francesco de Marchia che fu discepolo dello Scoto e fiorì nel secolo xiv (Wadding, all'anno 1314, vol. VI, p. 223), pare fosse Ascolano come è detto nel supplemento al Wadding fatto dallo Sbaralea (Roma, 1806, pag. 243), laddove il Maceratese fiorì nel secolo xv. Nel 1488 invero fu fatto lettore di Sacra Scrittura in Venezia; nel 1493, curò l'edizione della metafisica di Avicenna (Venetiis per Bernardinum) e nell'anno 1494 lo *Scriptum Pauli Veneti in libros Posteriores Aristotelis.* Nel 1500 fu tra quei maestri in teologia che nel Capitolo Generale di Teramo ordinarono e dettero in luce le *Costituzioni Alessandrine* per i Francescani conventuali, siccome è detto in fine di esse costituzioni. Nel 1513 fece stampare in Milano l'*Opus Josephi Hebrei de Bello Judaico cum argumentis singulorum capitum* (per Alexandrum Minutianum in Fol.). Nel 1502 (?) poi venne fatto « Pater Conventus SS. Apostolorum de Urbe » e nel medesimo anno era « Procurator Generalis Ultramontanus » (*Supplemento* citato, pag. 263-264).

Però sulla fine del secolo xiii, e forse quindi ancora sui principii del xiv, fiorì qui un *Fra Bartolomeo da Macerata* pure francescano, stato Commissario generale nel Portogallo (Wadding. Anno 1291, vol. V, p. 275).

Tommaso, nipote del Cardinale Minio di Morrovalle e vescovo di Cesena nel 1324 e poi di Ancona nel 1336, e qui presente quando il rettore Bernardo del Piano concesse ai nostri la generale assoluzione di cui facemmo sopra parola, sarebbe stato ancor esso maceratese e della famiglia Lazzarini secondo il Compagnoni (p. 196).

6. Riassumendo il fin qui detto, possiamo affermare che nella prima metà del secolo xiv i nostri furono sempre per la Chiesa, in modo che non solo la curia generale ebbe sempre a qui risiedere, ed ebbe a porsi qui una zecca per conto della Chiesa,

ma la città ottenne ancora notevoli e diretti vantaggi, mentre riebbe il vescovato ed il titolo di città ed i corrispondenti diritti.

Governo eccessivo a popolo, per quanto risulta e si può argomentare dai documenti, qui non vi fu; e fra i priori del popolo e delle arti, uno solo ebbe a sedere come rappresentante di queste, mentre a Firenze esse, e tra esse le più basse, si recavano in mano la somma delle cose.

Ci fu una signoria per parte di uno o due cittadini, ma essa non travalicò in tirannide, e fu tollerata e consentita non solo dai cittadini, ma dagli stessi rettori ecclesiastici.

L'ordinamento disciplinare ecclesiastico che allora vi era, è quello del quale si desidera la ripristinazione; cittadini di non poco valore furono il prodotto di un'epoca relativamente (per qui) tranquilla, ed alla lor volta furono causa che la tranquillità non venisse meno.

CONFERENZA IX.ª

DALL'ANNO 1353 ALL'ANNO 1400.

SOMMARIO. — 1. Avvenimenti fino all'anno 1376 — 2. Costituzioni Egidiane o della Marca, Organamento governativo, Polizia ecclesiastica, Leggi civili, Leggi penali, Procedura civile e penale — 3. Avvenimenti fino all'anno 1400 — 4. Costituzione comunale, Ufficiali del Comune, Consigli, Statuti — 5. Notizie diverse, cose ecclesiastiche, ed uomini notevoli — 6. Riassunto.

I. In che stato fossero le nostre provincie quando l'Albornoz veniva qui inviato con pieni poteri, risulta da questo solo fatto, che avendo Innocenzo VI, con sua bolla 13 giugno 1353 - *Sicut facultas venie*, - proibito che si potessero fare composizioni per gli omicidii commessi (1), dovette poi con altra bolla del 4 dicembre 1355 concedere all'Albornoz di poterle fare perchè « propter guerras que in partibus provincie marchie Ancone... « his diebus preteritis, peccatis exigentibus, fremuerunt, quam- « plures ad homicidii facinus malitie temporum aut alie occa- « siones impulerunt. » (*Constit. March.* Lib. I, Cap. 15 e 5).

Non solo poi i diversi luoghi delle Marche erano occupati da signorotti ed i più tiranneggiati, ma tutti costoro fin dal 31 marzo 1353 si erano stretti in lega con l' Arcivescovo e signore di Milano Giovanni Visconti, con atto stipulato nella chiesa maggiore (S. Maria) di Sarzana, obbligandosi il signor Gentile da Camerino, ed il signor Rodolfo ed altri nepoti, il

---

(1) Si noti però che alla composizione con le autorità venivano ammessi gli omicidiarii « Dum tamen cum interfecti consanguineis pacem habeant et de pace « fidem facere possint » (*Const. Mar.* I, 15).

signor Guidaccio da S. Severino, ed i figli e consorti di lui, il signor Fredo da Macerata e consorti, il signor Puccio da Monte Santo, il signor Bartolomeo del signor Pagnone o Pangione da Cingoli e di lui consorti, il signor Filippuccio di Fano da Jesi ed i di lui consorti, i figli del signor Rinaldo dallo Staffolo, Alberghetto, Giovanni, e Crescenzio Chiavelli da Fabriano, Gentile da Mogliano e figli e consorti, il signor Lomo da S. Maria (Nuova) da Jesi, il signor Borro e fratelli, e tutti i fuorusciti di Fermo, Fabriano, Matelica. (Ughelli, *Italia Sacra*, Tomo 4, p. 346; Compagnoni, pag. 214 e 215).

Le molteplici costituzioni poi che i pontefici avevano dovuto fare contro i Rettori delle provincie e che ce li additano caduti così in basso da far oggetto di speculazione e di lucro anche il meretricio e la baratteria (2) sono d' altro canto la

---

(2) La costituzione 17a del libro I delle Costituzioni della Marca portante la rubrica « *De prohibitione questus* ex venditione barateria sive ludi, et questus « meretricum » è formata da una bolla di Innocenzo VI del 28 luglio 1353. In essa è detto: « Sane ad audientiam nostram pervenit quod in nonnullis provinciis « et civitatibus nobis et eidem ecclesie immediate subjectis ex quadam consuetudine « seu abusu potius observatur, et in romana curia observatum est, quod in certis « locis provinciarum ac terrarum ecclesie predicte baratarie vulgariter nuncupate « que per certos officiales earumdem provinciarum civitatum et curie aut alios « venduntur ad tempus licet et licuit quibuscumque ludum exercere publice « taxillorum, ex quo propter morum deformationem que inde resultat frequentia « scandala oriuntur et brige ac nonnumquam, quod molestius est, nomen divinum « blasphematur, quodque officiales ipsi stipendiis propriis non contenti quinimmo « lucris turpibus non sine prejudicio salutis et fame proprie inhiantes a prostitutis pubblice meretricibus que de infami propriorum corporum questu vivunt, « septimanis singulis sine causa exigunt et in propriis comodis immo incomodis « verius applicant unum grossum. Volentes igitur etc. etc. » È pure da notare che il Cavallini annotando dopo la metà del secolo XVI questa costituzione dice: « Testatur Vestrius in sua Praxi Romana, Lib. 2, Cap. De Jud. Mares., quod « illo judici omnes meretrices Urbis certum annuum censum solvunt et hoc ut « possint mercedes suae artis coram illo judice consequi, qui suo arbitrio mercedes meretricias pro qualitate mulieris arbitratur et passim de illis adversus « juris regulas jure sibi praescripto jus dicit et Bononiae idem vidi serbatum et « in provincia nostra Marchie Marescallus hodie ab his meretricibus certum « quid annuum exigit illisque patentes litteras facit ut questum sui corporis « faciant » (pag. 38, edizione 5ª Veneta, 1605. Apud Zenarium). È notorio poi come ancora adesso, con tutto il nostro progresso, si riscuota una tassa. È vero che l'impiego di una parte si giustifica con le spese che il Governo deve fare per l'oggetto, ma per l'altra?

più eloquente prova delle dolorosissime condizioni di questi nostri luoghi.

Chi era l'uomo che con pieni poteri doveva sanare tante e così inveterate piaghe, e rimettere qui un poco d'ordine e di giustizia?

Egidio Albornoz, spagnuolo e nativo di Cuenca (3) per parte di padre (Garzia Alvaro) discendeva da Alfonso V re di Leone, e per parte di madre (Teresa) da Giacomo re di Aragona. Mandato a studiar leggi nell'Università di Tolosa, allora fiorentissima, fece tal prova di se, che in breve fu tenuto tra i più versati nel diritto canonico, e non ultimo tra essi. Divenuto familiarissimo di Alfonso re di Castiglia, che aveva ritolto ai Mori Algesiras, con le sue eccelse virtù superò il concetto che di lui si aveva. Nominato alla sede primaziale della Spagna e cioè all'Arcivescovado di Toledo, poco appresso fu legato apostolico al campo, nella guerra che si ebbe, con segnalata vittoria, contro i Mori. Però morto all'assedio di Gibilterra il re Alfonso, e succedutogli quella peste dell'uman genere che fu il figlio Pietro il *crudele*, questi, dopo avere per qualche tempo tenuto come suo mentore il nostro, prese ad odiarlo, perchè non poteva sopportarne i rimproveri, motivati, in fine, dal fatto che il monarca, annoiatosi della moglie Bianca, aveva

(3) Seguiamo quasi in tutto il libro di « Johannis Genesii De Sepulveda Cordubensi. (*De rebus gestis Aegidii Albornotii*, Libri tres) « Impressum fuit « hoc opus Bononiae per Hieronymum de Benedictis anno gratiae MDXXI. Die XI « ante Calendas Januarias. » È in quarto grande e consta di Carte XLII. La dedica comincia nel retro della prima carta. A carta XXXVII comincia la *brevis Collegii descriptio* contenente un cenno sul testamento del Cardinale. A carta XLI retro si trova l'errata corrige. Esso libro fu tradotto in volgare da Francesco Stefano e la versione venne stampata in Bologna nel 1590 (*De Minicis*, Cronaca della città di Fermo di Antonio di Nicolò. Nota 7 in fine. Tomo IV, dei documenti di Storia italiana pubblicati dalla R. Deputazione di Storia Patria per la Toscana, l'Umbria e le Marche. Firenze, 1870. Alla Galileiana). È molto particolareggiato ma non indica quasi mai le date degli avvenimenti. Segnalammo altrove (Le constitutiones Marchiae Anconitanae. Bianchini, 1881, pag. 11. Nota 8), l'equivoco in cui cadde il Gregorovius, il quale vide la sola *Brevis Collegii descriptio*, credette che tutto il libro ad essa si riducesse e quindi lo disse *una scrittura di niuna rilevanza*. Si intende che nel fare parlare i capitani prima delle battaglie, il Sepulveda lavorò di sua testa come Tito Livio ed i molti imitatori di lui.

preso sfacciatamente per concubina Maria De Padilla (4), e sempre più nell'odio accendendosi ne macchinò la morte, tantochè Egidio, venuto a cognizione della cosa, prima prese congedo, e poi, dopo avere dimorato un poco nella città natale, si condusse in Avignone, dove quasi subito gli venne conferita la porpora.

Ecco l'uomo scelto dal pontefice ; ecco quegli del quale si disse « di tal maniera *il grande statista* ed il sognatore « geniale (Cola di Rienzo ad esso affidato) partirono di Avi« gnone e vennero in Italia per debellarne i tiranni. » (GREGOROVIUS, *Storia di Roma*, Traduzione italiana, vol. VI, pag. 410, lib. II, cap. 7, § 3 in fine).

Non seguiremo l'Albornoz nella prima parte della sua impresa e ci limiteremo a dire con lo storico ora citato « che il « prospero successo ottenuto dal legato mutò in Italia l'indi« rizzo delle cose, le quali volsero così a favore della chiesa. « Ormai l'Umbria, la Sabina, la Tuscia, Roma obbedivano al « pontefice ; e dappertutto gli esuli guelfi tornavano alle loro « terre, in quella che il Cardinale saviamente concedeva ai « comuni di ordinarsi con ordini popolari sotto a consoli ed a « podestà... Temevanlo i signorotti della Romagna (5) ; ed « Italia risuonava della nominanza di un Cardinale che libe« rava le città dai tiranni e che riuniva in se quelle grandi « qualità di generale e di statista che avrebbero fatto di Cola « di Rienzo l'uomo più eminente del secolo, se in esso fossero « state. » (Opera citata, pag. 415 e 416, § 4).

L'Arcidiacono d'Ancona aveva insinuato al pontefice che l'Albornoz avesse fatto alleanza con i Malatesta, i quali occupavano molti luoghi delle nostre provincie, ma il legato seppe dimostrare come in ciò non ci fosse nulla di vero, e tornate vane le trattative promosse dai detti signori, avendole il Pon-

---

(4) « Erat enim Aegidius cum omnis generis viciorum acerrimus insectator, « tum libidinis quam maxime. A qua tantum abbhorruit ut fama constet num« quam eum hoc crimine, quoad vixit, fuisse pollutum. » (SEPULVEDA, Carta 3r).

(5) Qui per Romagna debbonsi intendere anche le Marche, essendo costume di molti, ed anche dei nostri dell'Alta Italia, designare con questo nome quasi tutti gli Stati già romani.

tefice respinte, si apparecchiò a muovere l'armi contro di loro circa diciannove mesi dopo cominciata la guerra (6). Sapendo bene come tra i predetti e Gentile da Mogliano, fautore un tempo di Mercenario da Monteverde tiranno di Fermo (7), e quindi succedutogli nel 1347 nella signoria di essa città, fossero intercedute guerre, mentre i primi non solo avevano occupato alcuni luoghi del Fermano quali Falerone, S. Angelo, ecc., ma avevano stretto d'assedio Fermo, e se ne erano partiti solo perchè Fra Morriale era venuto in aiuto del da Mogliano (8), cominciò con darsi attorno per avere ragione dei primi con l'aiuto del secondo.

Mandò quindi un ambasceria a Gentile perchè gliene conciliasse l'amicizia in danno dei Malatesta, ed affinchè tra esso legato e Gentile si facesse pace a condizioni accettabili ed anzi alleanza. Piacque il partito al da Mogliano e l'accordo fu stretto con le condizioni che esso Gentile dovesse essere Gonfaloniere di Santa Chiesa, ossia capitano generale delle armi di essa, e dovesse ricevere in feudo perpetuo per sè, figli, e legittimi discendenti, col censo annuo di fiorini d'oro cento, Civitanova, Montefortino e Montegranaro, dovendo poi restituire

---

(6) Così il Sepulveda (Carte 13r in fine e 14 in principio). Essendo stato l'Albornoz eletto a legato con bolla 6 luglio 1353, ed essendo pervenuto in Italia nel settembre (ai 15 era in Milano), e nel 14 novembre avendo posto i quartieri di inverno a Montefiascone, la guerra contro Giovanni di Vico non fu cominciata che verso la fine di febbraio del 1354. Prendendo questo termine come punto di partenza, fino al settembre od ottobre del 1355 non avrebbe mosso contro i Malatesta, e questo non è. Bisogna quindi contare i mesi diciannove dal luglio od agosto del 1353 e così si arriva a marzo od aprile del 1355.

(7) Nell'inchiesta fatta nel 1341 il Tesoriere, l'Arcidiacono di Camerino, ed alcuni avvocati di qui dicevano in una informazione da essi trasmessa: « Cujus « (Mercenarii) adherentes et sequaces magis notabiles erant....... et quidam « comitatini nobiles de comitatu Firmano, videlicet Gentilis de Moviano (intendi « *Molliano*) et ejus fratres Petrellus et Meliore de Moviano (ut supra), Andriolus « de Sancto Angelo et fratres et filii ejus etc. etc. - (Theiner, II, p. 116).

(8) È detto dal Sepulveda che fra Morriale accordatosi con l'Albornoz di non dare ad esso molestia, nè aiuto a Giovanni di Vico « exercitum a Tuderto promo- « tum in Picenum perduxit » (Carta 6r). Anche il Wogel dice che sul fine dell'anno 1354 (intendi 1353) la Compagnia di Fra Morriale entrò nelle Marche, prese tutti i castelli confinanti con Recanati, saccheggiò Umana, Castelfidardo, Monte Fiore, Monte Fano, Filottrano, Monte Cassiano, e Monte Lupone. Il nembo dunque girò intorno alla città nostra, ma non la investì.

Fermo e gli altri luoghi occupati. Accordo questo sanzionato dal Pontefice con bolla 1 dic. 1354. (THEINER, II, *Doc.* CCLXXXII, pag. 275) (9).

Malatesta, venuto in cognizione della cosa, non solo cercò di tirare dalla sua parte quanti signorotti erano nella Romagna e nelle Marche, ma si adoprò ancora a tutt'uomo per rivolgere a sè Gentile, a cui mandò a profferire per suoi ambasciatori trenta mila ducati d'oro, e la restituzione dei luoghi che teneva nel Fermano, facendogli conoscere come sarebbe stato anche per lui più utile unirsi tra loro contro il comune nemico.

Si turbò forte a queste proposte il Moglianese, nè sapeva abbastanza a qual partito appigliarsi, mentre, se da una parte gli appariva cosa turpe il venir meno alla fede data al Cardinale, dall'altra erano troppo grandi i doni e le promesse del Malatesta, ed il consiglio di lui gli sembrava molto più sicuro. Avrebbe però finito per cedere alle esortazioni del Malatesta, se non fosse stato che alcuni Fermani, i quali non potevano sopportare il Riminese, non si fossero opposti e non avessero mandato, per deliberazione del popolo, nunzi all'Albornoz, il quale alla sua volta ne mandò altri a Gentile, ottenendo, per allora, parte con le promesse e parte con le minacce, che mantenesse gli accordi e che in pegno di sua fede desse in ostaggio il figlio ed i nepoti e consegnasse le due castella di Moresco e di San Benedetto del Tronto. (SEPULVEDA, Carta 15[r]).

Avvicinandosi la primavera del 1355 mosse l'esercito l'Albornoz mandandone avanti la parte principale sotto il comando di Blasco di Belviso suo nipote, e facendogli tener dietro da Pietro Fornesio, Bonifacio Orvietano, ed Enrico Fessa uomini nobili e consumati nelle armi. Bastò l'annunzio della mossa, perchè molti signorotti con segrete ambascerie e con lettere chiedessero pace, e fra essi due molto potenti e cioè Rodolfo da Camerino, ed Ismeduccio da San Severino, avendo poi il primo mandato incontro a Blasco il fratello Giovanni a due miglia dalla città, ed avendolo ammesso in questa con

(9) Alla bolla va unita la formula del giuramento che il da Mogliano avrebbe dovuto prestare.

tutte le schiere che erano agli ordini di lui. Poco appresso e cioè nel settembre, salvo errore, Gentile da Mogliano ricevette in Fermo lo stesso Blasco con l'esercito, riservato a sè la Rocca ossia il Girifalco (10) finchè non fosse venuto il Cardinale.

Una lettera del Pontefice, il quale non era ancora informato del come le cose avessero proceduto, ebbe per effetto che il Cardinale desse istruzioni a Blasco di sostare per una ventina di giorni, ma sopravvenuta altra lettera nella quale era detto si prendesse pure l'offensiva contro i Malatesta, Blasco, uscito di notte da Fermo, mosse sopra Falerone e l'ebbe per assalto, mentre allo stesso modo si rendeva padrone di S. Angelo.

Morrovalle, dopo aver cacciato il presidio postoci dai Malatesta, si dette a Blasco, ed il medesimo fecero altri tre luoghi non lontani da Ancona, uno dei quali, non nominati dal Sepulveda, dovette essere Recanati, la quale venne occupata senza che Malatesta potesse riuscire nel tentativo fatto per riprenderla (Wogel, pag. 123) (11). Mentre però l' Albornoz si affrettava a raggiungere il nepote ed era già pervenuto a Foligno, ecco presentarglisi i legati di Carlo IV e chiedergli che venisse a Roma per mettere sul capo dell'or nominato l'imperiale corona.

Questo fatto importò una sospensione delle operazioni di guerra, le quali non furono riprese che nella primavera, venendo il Malatesta battuto prima presso Montefiore, che aveva tentato di occupare, e poi sconfitto definitivamente in fine di aprile o sui primi di maggio (12) presso Paterno, piccolo paese

---

(10) Dicemmo già nel primo volume che la parola *Girone* deriva dal sanscritto *gir* collina, o sommità di collina.

(11) Il Wogel però dice che l'occupazione fu fatta nel gennaio del 1356, il che evidentemente non può essere. Forse si tratta però di un errore di stampa.

(12) Che fosse verso quest'epoca dell'anno (il Villani dice semplicemente che *in aprile*) lo si deduce dal fatto che nel libro dei conti di Angelo di Tavernino tesoriere nel patrimonio di S. Pietro si ha la seguente annotazione « Die III « Maii MCCCLV solvi nuntio misso per dominum Rectorem noctis tempore apud « Roccham Vici cum licteris suis directis castellano continentibus conflictum « factum per gentes Ecclesie in Marchia de gentibus dominorum de Malatestis « et quod facerent ignem gaudii et quod etc. etc. » - 8 sol. pap. (*arenos*) (Theiner, II, p. 380).

vicino ad Ancona, rimanendo ferito gravemente e prigioniero Galeotto Malatesta e morti moltissimi de' suoi, e dovendosi attribuire il merito principale della vittoria a Blasco ed a Rodolfo di Camerino che *era divenuto Gonfaloniere di Santa Chiesa, dopo passato il Da Mogliano dalla parte dei Malatesta* (13) nonchè ad Alfonso da Toledo vescovo di Pax (Pacensis Episcopus) ed a Carlo Advadula.

Dopo questo decisivo fatto d'armi molte delle nostre città furono occupate, tra le quali Jesi presa a viva forza da Blasco, e Macerata consegnata spontaneamente da Fredo Mulucci che finora ne aveva tenuta la signoria, e che, a richiesta dei cittadini, ne fu ora dall'Albornoz costituito Rettore (Sepulveda, Carta 20). Malatesta poi, interposti i buoni uffici dell'Imperatore e del Cardinale Ostiense, si fece ad implorare pace. Il Consiglio di guerra dell'esercito pontificio non voleva saperne, ma l'Albornoz, riflettendo che bisognava tener conto degli uffici fatti, delle grande strettezze finanziarie in cui si trovava (14), del fatto che si diceva che i Padovani, i Perugini ed i Mantovani avessero fatto lega con i Malatesta, ed in fine della non lieve difficoltà che vi era a poter espugnare Ancona e Rimini, prima concesse una tregua di due mesi e poi, trovato il Pontefice consenziente nel suo modo di vedere, strinse la pace con le seguenti condizioni. Ritenessero i Malatesta per soli dieci anni Rimini, Fano, Pesaro e Fossombrone, pagando ogni anno al Pontefice, in due rate (24 dicembre e 24 luglio), seimila ducati. Tutte le altre terre della Romagna, delle Marche, della

---

(13) « Adeoque tirannorum exercitus auctus est, ut preterquam quod multi-« tudine peditum abundaret, quatuor millium numerum equitatum excedere con-« staret, qua occasione fiduciaque persuasus Gentilis Molianus, quem antea non « tam fides quam metus in officio continuerat, ad Aegidio defecit, seque tirannis « aggregavit. » (Sepulveda, Carta 17r).

(14) Queste erano tali che i soldati creditori di quaranta mila ducati di stipendio non volevano consegnare Galeotto al Cardinale, sicchè questi, per tenere una via di mezzo, dovette pattuire che Galeotto fosse affidato a Rodolfo di Camerino per venti giorni, avendo i soldati come ostaggi Blasco Fernando, Ungaro da Sassoferrato, Giovanni Alberti, Albertazio Ricasoli. Se in capo ai venti giorni non gli fosse riuscito di pagare gli stipendi arretrati, Galeotto avrebbe dovuto essere restituito ai soldati. (Sepulveda, Carta 20).

Massa Trabaria e di S. Agata, fossero restituite. Se qualche città avesse fatto ribellione contro la Chiesa, dovessero i Malatesta mandare per tre mesi cento militi in aiuto, ed il medesimo concorso di truppe dovessero per tre mesi dare pel momento. Per il riscatto di Galeotto si pagassero trentamila ducati.

Occupata Ancona, volse il pensiero l'Albornoz a domare gli altri signorotti, e diviso in tre parti l'esercito, una parte, sotto il comando di Bonifacio da Orvieto, la mandò a Corneto perchè al bisogno operasse contro il Prefetto Giovanni di Vico; un'altra, all'ordine di Alfonso da Toledo, la mandò contro gli Ordelaffi che tenevano Cesena, e la terza contro Gentile da Mogliano che aveva per moglie appunto una figlia dell' Ordelaffi e cioè Onestina.

Blasco, senza mettere tempo in mezzo, condusse a marcie forzate le sue schiere nel territorio fermano, e dopo averlo devastato per dieci giorni di seguito, disposte le macchine, cominciò ad assalire la città, e dopo fatta nelle mura una larga breccia, e sloggiati dalle parti rimaste in piedi i difensori, fece dare l'assalto. Appena i suoi furono dentro, i Fermani si levarono a rumore, gridando: *Chiesa! Chiesa!* Ma i soldati di Gentile restaurarono la battaglia e combatterono da leoni per ben tre ore, finchè non si videro costretti a ripiegare sul Girifalco. Dopo dodici giorni di assalti e di assedio, Gentile, disperando della vittoria, e non vedendo giungere l'aiuto che sperava (pare dal conte Lando), nè potendo fuggire, si arrese con i suoi a discrezione. Non solo non gli fu fatto male alcuno, ma l'Albornoz, venuto a Fermo appena saputo della resa, lo rimandò libero e col solo bando dalla ecclesiastica dizione, dopo avergli fatto dei piccoli doni e provvistolo del necessario pel viaggio.

Avuta ragione di Gentile, tutto lo sforzo della guerra fu volto contro gli Ordelaffi e contro i Manfredi ed ai 17 di novembre l'Albornoz entrava in Faenza. Non seguiremo i particolari delle altre imprese dell'Albornoz nella Romagna, ma per dimostrare che con l'anno 1356, tutta la dizione ecclesiastica, meno Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Imola, era tornata all'obbedienza ed era in quiete, ci basterà notare il fatto, che negli

ultimi di aprile e nei primi di maggio del 1357 fu tenuto in Fano un parlamento generale dove l'Albornoz fece leggere, pubblicare, ed approvare il libro delle costituzioni della Chiesa, ossia quel Codice che egli volle avesse vigore per tutta la provincia della ecclesiastica dizione, ma che, restato in vigore, per intero, solo in queste nostre provincie fino al secolo passato, è rimasto conosciuto col nome di *Costituzioni della Marca Anconetana* o *Costituzioni Egidiane,* e sul quale noi già scrivemmo una monografia, facendone quella che chiamavano la storia esterna, mentre ora più sotto diremo qualche cosa del suo contenuto.

Questo fatto invero, il quale mostra la mirabile operosità politica dell'Albornoz, dimostra ancora, e ognun lo vede, che le provincie dello stato ecclesiastico erano state ridotte in pace. Nel caso contrario non sarebbe stato possibile convocare un parlamento generale, mentre poi non sarebbe stata cosa savia e pratica il pensare a dotare esse provincie di un Codice unico di diritto amministrativo, di diritto penale, di procedura, e di polizia ecclesiastica.

Ma non solo l'Albornoz pensava alla legislazione, ma fin dall'anno 1356 faceva compilare una relazione statistica la quale, con il nome di *Descriptio Marchie Anconitane,* fu pubblicata dal Theiner (Tomo II, *Doc.* 325, pagg. 338-348), e contiene l'indicazione di tutti i castelli che formavano il contado o comitato o distretto di ogni città, l'indicazione di quelli che erano tenuti dalla Chiesa, e di quelli che erano tenuti dai Comuni, l'indicazione dei luoghi che erano stati tenuti dai tiranni, e di quelli che erano tenuti da vicari, l'indicazione delle varie rocche e fortilizi, quella dei fumanti di ogni Comune, quella dei Comuni che non avevano il diritto di eleggersi il podestà, nè il mero e misto imperio, in modo che tutta la giurisdizione spettava in essi alla Chiesa romana, quella di tutti i nobili, o signori o baroni che tenevano od avevano tenuto dei luoghi, l'indicazione degli obblighi che avevano verso la Chiesa romana i Vescovi, Prelati, Abbati, Priori, Pievani ed i Comuni (Civitates, Comunancie, Terre et Castra), ed infine l'indicazione di tutti i censi dovuti sia da enti ecclesiastici, sia dalle Comunità, sia

dalle singole persone, come ancora l'indicazione delle taglie imposte dal cardinale e che si dovevano pagare in tre rate.

Di tutti gli atti di dedizione delle diverse città si era poi formato un volume di quattrocento trentaquattro fogli in foglio grande che l'Albornoz presentò al Pontefice quale un resoconto della sua gestione e del quale il Theiner si limitò a pubblicare completamente la sola tavola od indice a pagine 4, 5, 6 e 7 della prefazione al secondo volume, mentre poi riproduceva testualmente nel corpo del volume stesso gli atti concernenti Urbino, Sinigaglia, Fermo, Ancona e Jesi.

Dell'opera fino al 1357 compiuta dall'Albornoz così parla il Gregorovius (15):

« . . . . . Così fu che ad eccezione di esse città, l'Albornoz « nell'anno 1357 diventò padrone di tutto lo Stato ecclesiatico. « I tiranni che assoggettò non si rese nemici provocandone le « vendette ma ne fece altrettanti servitori della Chiesa creandoneli vicarii . . . . Or parve dunque alle città che l'Albornoz « fosse il loro liberatore dalle tirannidi; ed infatti egli dimostrò « ad esse che la signoria della Chiesa era il più mite di tutti « i governi, e sebbene elevasse delle rocche dentro delle loro « mura, ne protesse le costituzioni civiche . . . . La ricca ed « irrequieta città d'Ancona e la Romagna seppero conservarsi « in maggior libertà che il ducato di Spoleto e le provincie « romane » (Tomo citato, pag. 453 e 454).

Però nello stesso anno 1357 (agosto), l'Albornoz era richiamato in gran fretta dal Pontefice, che si vedeva minacciato dalla compagnia di ventura dell'arciprete di Vernia, Arnaldo di Cervolles della casa Talleyrand. Quando potè tornare in Italia dopo pochi mesi di assenza e cioè in fine dell'anno 1358, trovò che le cose nella Romagna propriamente detta volgevano alla peggio, per la inettitudine di cui aveva fatto prova il suo suc-

---

(15) È a notare però che questo illustre scrittore cadde in equivoco quando credette che quello che era avvenuto nelle dedizioni di Ancona e Fermo, che cioè al Pontefice pro tempore, come a persona, fosse affidata *la signoria piena* delle città, fosse avvenuto per tutte le altre. Per Ascoli non fu così e nemmeno per Macerata e per molti altri luoghi.

cessore Androino Abbate di Cluny e dovette mettersi tosto all'opera per riparare e ben presto vi riuscì.

Qui nelle nostre provincie Gentile da Mogliano era tornato in campo nell'anno 1356, mentre quasi tutte le truppe della Chiesa erano in Romagna contro gli Ordelaffi. Insieme con suo figlio Ruggero e con un tal Gualtiero, famoso ladrone e capo di una grossa schiera di ladroni, con frequenti scorrerie, e anzi con grassazioni fatte secondo che l'occasione se ne presentava, aveva cominciato ad infestare le nostre contrade. Venuto ciò a cognizione dell'Albornoz aveva inviato contro di esso Gentile una parte dell'esercito, ed avuto in mano lui ed il figlio ed i principali complici, li fece punire, dietro regolare sentenza, con l'ultimo supplizio « Et sic tandem notissimus ille tyran-« nus Gentilis Molianus qui scelus sceleri addiderat, tanta « perfidia, tantisque flagitiis condigna morte miserrime obiit » (Sepulveda, Carta 23) (16). Ammaestrati da questo esempio, quelli che avrebbero desiderato di imitare Gentile non l'osarono, e quindi non pare che durante l'assenza dell'Albornoz la quiete e l'ordine venissero qui turbati.

E molto meno avrebbero potuto turbarlo i nostri che avevano dovuto comporsi con il Cardinale nell'atto in cui fecero la loro sottomissione per cinquemila fiorini d'oro (Compagnoni, pag. 219, Cass. 5, lett. *H*), ed avevano dovuto pagarli (17), e poi ricorrendo tanto a lui che al successore avevano ottenuto giustizia e favori, perchè dall'Albornoz otteunero, il 28

---

(16) Una prima sentenza di condanna nel capo era stata pronunciata in contumacia di Gentile e degli altri il 9 aprile 1356 dal sig. Pietro del sig. Enrico de la Porta da S. Miniato Vicario e Rettore della città di Fermo per l'Albornoz ed essa è riferita dal De Minicis nel luogo sopra citato ed anche dal Ripamonti (*Gentile da Mogliano — Storia* (??) *Picena del secolo* xiv, vol. 3, p. 224-226). Però la sentenza pronunciata in contradditorio dal sig. Angelo del sig. Giovanni da Paradiso porta la data del 27 febbraio 1357. Essa fu pubblicata presenti come testimoni quattro avvocati della Curia Generale tra cui quel sig. Corrado da Sassoferrato di cui facemmo parola nella precedente Conferenza (p. ...). Essa fu riferita dal Ripamonti (p. 222-223, vol. citato) del cui libro non potremmo dir bene e non possiamo dir male perchè ce lo vieta la carità della provincia che n'è patria.

(17) Tranne fiorini 392 che furono condonati nel 1368 (27 aprile) dal Cardinale Anglico. (Cass. 5, lett. *H*).

ottobre 1356, mediante lettera datata da Ancona, la dichiarazione che i terziari dell'ordine di S. Francesco erano tenuti agli oneri reali e personali imposti dal Comune (Cass. 8, lettere *FF.*) (18) e dall'Abbate di Cluny con lettera datata da Cesena ai 15 aprile 1356 avevano ottenuto di poter fare una fiera per tutto il mese di maggio (COMPAGNONI, pag. 218, Cass. 6, lett. *A*) (19).

Però fu solo dopo la pace fatta con Bernabò Visconti che l'Albornoz rivolse specialmente le sue sollecitudini alla città nostra.

E prima con lettere o bolla datata da Cesena agli undici maggio 1362, riconobbe ad essa la giurisdizione del nuovo e misto Impero concessa già da Giovanni XXII (COMPAGNONI, pp. 221-222, Cass. 4, lett. *N*).

Poi venuto, e preso a cuore le cose della città, ordinò (8 aprile 1363), al giudice del presidato di Camerino di venire qui a tenere la sua residenza finchè « de Curia Generali dicte « provincie ad eamdem civitatem in qua longis residentiam « fecit temporibus reducenda disposuerimus, prout, dante Deo, « proposuimus nos facturos » (COMPAGNONI, pp. 222-223, Cassettino 3, lett. *H*) (19 *bis*).

---

(18) In esecuzione di questa lettera Michele da S. Miniato Arciprete e Canonico in Fermo e luogotenente del Rettore in spiritualibus ordinava che Massuccio di Ruggero, Ruclutio (?) di Compagnone, ed altri terziari di S. Francesco, detti con altro nome *continenti*, potessero essere gravati del servizio di custodia alle porte tanto di giorno che di notte « et ad omnia obsequia tam realia quam « personalia faciendum » (23 febbraio 1357) (Cass. 8, lett. *FF*). Vi erano stati però altri terziari che appena conosciuta la lettera dell'Albornoz si erano prestati a fare atto di sottomissione promettendo di sostenere tutti gli oneri tanto reali che personali (6 novembre 1356. Cass. 8, lett. *FF*).

(19) Queste fiere di Maggio dovevano essere quelle medesime che ancora si fanno in Ancona e che con nome corrotto si chiamano *Fiera dei Fiori* mentre dovevano essere in origine *Fiera di Flora* o di *Maja* o di *Clodia* sicchè qui si dissero anche di *S. Claudio*. Anche nel secolo XVI sui primi di maggio vi erano nell'Università le *vacanze delle pozioni*.

(19 *bis*) Dovette anche risiedervi e dovette pure esser qui che il Petrarca fu a visitarlo. Infatti nel 1364 l'Albornoz non era più a Bologna e così si spiega quello che il Cardinale ebbe a dirgli: « Haec, amice, Bononia olim fuit; nunc « autem Macerata est. » De Sade citato dal Gregorovius, pag. 505, nota.

Questo avevamo scritto sulla fede del Gregorovius. Però avendo nell'intervallo

Visto poi come fosse più conveniente il concentrarne l'abitato, ordinò che fosse ridotta *nella forma che ancora conserva*, e se ne costruissero le mura, e ci si facessero le torri, bastioni e fortilizi. Rimasero quindi tagliati fuori in quella occasione l'abitato che era verso Torresana ed il casino ora Lazzarini di Pollenza e prima Gatti, abitato che rappresentava ciò che rimaneva del primo castello e poi quartiere di Macerata; l'abitato che era fuori delle attuali mura del Mercato. dove erano l'antico campo del Mercato e la chiesa di S. Lorenzo; quello che era verso la Pietà e rappresentava forse quella che fu un tempo la parrocchia di S. Andrea in Ceresiola o la Gavia di Berto di Vosso; e quello che era verso Fonte Maggiore e che era ciò che rimaneva dell'antico *Poggio di S. Giuliano*, rimanendo tuttora al borgo che è da quella parte il nome di borgo di S. Giuliano, o anche delle Fosse perchè lì, più che altrove, dovette conservarsi il costume di tenere il grano riposto nelle fosse, come sopra si disse.

Alle spese necessarie per la costruzione e fortificazione della nuova cinta dovettero concorrere anche gli Ecclesiatici, come ce ne fa fede una lettera di Paolo dei Gabrielli da Gubbio, luogotenente in spiritualibus del legato, con la quale si dettero in proposito (24 dicembre 1365) ordini severi al vescovo ed al Clero perchè pagassero anche essi la loro quota (COMPAGNONI, pag. 224, Cass. 16, lettere *KK*). Disposizioni consimili vigevano ancora al tempo dei Carolingi come sopra vedemmo, e dimostrano che non si intese mai che il Clero non dovesse concorrere nelle spese che si dovevan fare per l'utile pubblico e delle quali in conseguenza esso risentiva il vantaggio, ma che si intese solo di esimerlo da quelle prestazioni ed aggravi il cui prodotto serviva al puro interesse personale e privato del Sovrano.

Avrebbe l'Albornoz ridotto la Curia generale qui secondo

---

riscontrato le lettere famigliari e le lettere senili del Petrarca volgarizzate dal nostro compianto marchigiano comm. avv. Giuseppe Fracassetti, abbiamo trovato che il Petrarca fu a Bologna a trovare il legato *Androino di Cluny*. Dopo aver riferito le parole soprariportate, il Petrarca aggiunge: « scherzando così sul nome di una città del Piceno ».

che si era proposto ed aveva anche deliberato (Vedi più sotto p. 342), ed avrebbe allora operato a beneficio della città nostra qualcheduna delle cose che ne resero benedetto perpetuamente il nome in Bologna, ma poco dopo venuto qui in Italia Urbano V, e quindi poco dopo aver visto coronata la sua impresa dal ritorno del Papa nelle pacificate provincie, colto, a quanto pare, dalla peste, dopo brevi giorni rese a Dio la grande anima nell'anno 1367 ai 21 di giugno (20), nel castello di Buonriposo vicino a Viterbo.

« Era stato, scrisse il Gregorovius, per quattordici anni « legato in Italia, ed in mezzo a difficilissime condizioni di « cose aveva adempiuto splendidamente alla sua missione. « Aveva visto cadere ai suoi piedi i tiranni, aveva sollevato « dalla loro decadenza le città, e promulgato per la Marca e « per la Romagna e per le altre provincie un Codice che più « tardi riveduto (?) e confermato da Sisto IV ebbe vigore fino « ai tempi recentissimi sotto il nome di Costitutiones Aegi« dianae. Fu lo statista di maggior genio che abbia mai tenuto « seggio nel collegio dei Cardinali. L'Italia che l'aveva amato « e temuto portò il corruccio per la morte di lui. Gli stessi « nemici ne ammirarono l'energia e ne onorarono la grandezza « d'animo; gli amici lo piansero perchè perdevano il loro « sostegno più valido, e Bologna, che egli ebbe affrancata dal « giogo dei tiranni e provvista di Istituti benefici, ne serba « ancor oggi venerata memoria » (vol. citato, pp. 496-497) (21).

---

(20) Il Gregorovius dice ai 24 di agosto, ma l'antico calendario fermano pubblicato dal Catalani (pag. 60) ha la seguente annotazione: « X. Kal. Jul. Obitus « D. egidii cardinalis de Yspania » e noi ad essa annotazione ci attenemmo e ci atteniamo.

(21) Il Gregorovius chiama ripetutamente l'Albornoz *il grande cardinale* (p. 461, 481 e 496), *il grande uomo di Stato* (p. 474 nota) *il magnanimo cardinale, il gran domatore dei tiranni* (p. 495). Dice in nota al brano da noi riferito: « Tutte le croniche celebrano la gloria di lui *Vir indelebilis in aeternum* « lo appella la vita di Urbano V, pag. 378. » Il Sepulveda narra che quando si dovette portarne il cadavere a Toledo in Ispagna, il Pontefice accordò indulgenza plenaria a quelli che ne avessero portata la bara, e che tra essi fu il Re di Spagna Enrico co' suoi grandi. — Il trasporto fu effettuato solo nel 1371 e Gregorio XI, con bolla 19 settembre, concesse che pel caso di passaggio in luoghi soggetti all'interdetto potessero celebrarsi solennemente i divini uffici, conchè nes-

Per la morte dell'Albornoz non avvenne mutazione alcuna, sia perchè esso aveva tutto disposto in modo che l'ordine non dovesse per qualche tempo essere alterato, sia perchè il legato che gli successe, e che fu il cardinale Anglico Grimaldi di Grisac nepote del Pontefice Urbano V, fu ancor esso persona di valore (22).

Durante la legazione di lui i nostri fecero pratiche perchè la Diocesi venisse distaccata da quella di Recanati, ed accresciuta di territorio, e ne restano due documenti e cioè una lettera del legato in data del 18 luglio 1369 con la quale si chiede al luogotenente della Marca Pietro vescovo di Ossuna (Oxomensis), nonchè a Pietro vescovo di Osimo, quale e quanta parte di territorio potesse essere aggiunta alla Diocesi nostra, e poi una bolla di Urbano V diretta in proposito ad Anglico, e datata da Montefiascone li 11 maggio stesso anno (V. Idus Maii).

Fecero anche pratiche per riavere la sede della Curia generale, e di essa così scriveva il legato in una assai dettagliata relazione che esso fece per istruzione del suo successore « Seguitur civitas Maceratensis que est quasi in medio pro- « vincie et unita cum ecclesia precedenti et easdem ecclesias « tenet unus Episcopus. Fuit *quasi continue in ipsa residens* « *Curia generalis provincie, et est locus multum aptus pro ipsa* « *Curia et forensibus ad eam venientibus;* sed non est diu, « quando civitas Firmi fuit reducta ad obedienciam ecclesie, « et quod eam tenuit manualiter, propter melius trahendum « cives ejusdem civitatis ad obedienciam et reverenciam ecclesie, « fuit ibidem mutata Curia generalis, de qua non sunt bene

---

suno di coloro per colpa dei quali l'interdetto era stato lanciato potesse accostarsi all'altare. La bolla comincia « Dum sinceram fidem et devotionem quam « bone memorie Egidius Episcopus Sabinensis qui Romane Ecclesie honorabile « membrum fuit dum vixit, ad eamdem Romanam gessit ecclesiam diligenter « attendimus, vel intra mentem nostram sollicita meditacione revolvimus, quan- « tum ex ipsius Episcopi industria et sollicitudine, et presertim dum in partibus « Italie legationis fungebatur officio, eidem Ecclesie comodi et honoris accrevit, « ad illorum concessionem libenter inducimur, per que honorem retribuendo « condignum Christi fidelibus spiritualis salutis provenire valeat incrementum, ect. » (Theiner, II, *Doc.* DXX, pag. 490).

(22) Fu eletto il 18 novembre 1367 (Theiner, II, pag. 450).

« contenti cives Rachanatenses (Maceratenses), et quod Curiam « reducerem ad eos me saepius interpellarunt. *Certum est, quod « melius foret ibi quam in Firmo*, propter majorem habilitatem « et comunitatem dicte provincie; nolui aliquid immutare quia « *Firmani sunt neophiti;* dominus meus faciet prout sibi vide- « bitur » (THEINER, II, p. 636).

Venuto il nuovo legato Pietro d'Estain (Petrus De Stagno), prete cardinale del titolo di S. Maria in Trastevere, i nostri rinnovarono i tentativi, ed ottennero che il Parlamento provinciale radunato qui pigliasse una deliberazione secondo i loro desideri, sicchè venne inviata al legato (23) una petizione firmata (18-22 settembre 1371) dai Segretari o Cancellieri di S. Severino, Matelica, Contado di Fano, Serra dei Conti, Serra S. Quirico, Cingoli, Roccacontrada (Arcevia), Urbino, S. Angelo Papale (in Vado), Monte Giorgio, Montecchio (Treia), Senigaglia, Montalboddo, Iesi, Filottrano, Appignano, Monte Fano, Osimo, Castel Fidardo, Montelupone, Montesanto, Morrovalle, Montecassiano, e nella quale era detto:

« Cum sicut alias Apostolicae Sanctitati, et Reverendissimis « Patribus D. D. Cardinalibus et Legatis in Italia pluries extitit « supplicatum, quod Curia Provincie Marchie Anconitane eidem « P. V. et S. R. E. immediate subjecte reduceretur ad civita- « tem Macerate in et de Provincia supradicta, in qua stetit « et resedit continuo temporibus retroactis, tamquam in loco « communiori, commodiori, et aptiori, propter situm certis locis « provincie prelibate, et quia multi sunt homines cum quibus « melius potest Curia conversari, et cum jam in Generali Par- « lamento Provincie predicte *fuit pluries deliberatum pariter « et obtentum* quod Curia prelibata in eadem Civitate Macerate « facere deberet continuam residentiam, ipsam Curiam de Civi- « tate Firmana totaliter removendo, ad quam tamquam magis re- « motam aliis terris provincie supradicte difficilior est accessus, « gravior et damnosior Provincialibus Provincie prelibate et ma- « xime tempore hyemali propter flumina quae pontibus carentia, « non absque maximo personarum discrimine et periculo possunt

---

(23) Una petizione eguale fu inviata anche al Pontefice Gregorio XI.

« tali tempore pertransiri, immo elapsis temporibus multi sunt
« provinciales ad Civitatem Firmanam, propter Curiam acce-
« dentes, miserabiliter suffocati, et bone memorie Dominus Sa-
« binensis tunc Legatus in partibus Italie supradicte *jam*
« *deliberavit Curiam hujusmodi ad dictam Civitatem Macerate*
« *omnino transferendam*, sed certis ex causis P. V. per no-
« strum Ambaxiatorem narrandis oraculo vive vocis ad tempus
« distulit adimplere, et demum de hac luce subtractus *executio*
« *non est facta,* prout fuerat ordinatum, eamdem P. V. humi-
« lissime cum omni debita reverentia supplicamus, quatenus
« dignetur de solita clementia provvidere, quod Curia supra-
« dicta in dicta Civitate Macerate debeat continuo residere et
« etiam ad securitatem S. R. E. ex pluribus aliis rationibus
« causisque per dictum Ambaxiatorem demum explicandis evi-
« dentissime noscitur redundare. Paternitatem vestram conser-
« vare dignetur Altissimus feliciter et longeve Ecclesie Sancte
« sue. In cujus testimonium presentes litteras per manus Can-
« cellariorum nostrorum subscribimus et sigillorum nostrorum fe-
« cimus munimine roborari » (COMPAGNONI, p. 232-233. Cass. 3, lett. *G*).

Che l'ambasciatore a cui si allude in questa petizione fosse Ser Vanni di Ferro da Macerata non pare verosimile, perchè egli fu tale per la città solo nell' anno 1374, trovandosi nei libri delle riformazioni per quell'anno sotto l'undici giugno annotato « Super facto registrationis Privilegii *nuper* apportati « per Vannem Ferri Ambaxiatorem a Curia Romana *de Curia* « *Generali Domini Marchionis apud acta, etc.* » (COMPAGNONI, pag. 238).

Ben è vero che per altri affari esso era stato inviato altra volta e cioè fin dal 16 febbraio 1373 avendo riportato un favorevole rescritto pontificio in data del 26 del successivo aprile per l'oggetto di che appresso.

Fin dal 22 febbraio dell'anno 1372 il Consiglio generale di qui aveva stabilito di vendere per mille e seicento venti fiorini d'oro all'anno tutte e singole gabelle e loro introiti a Cippo di Vanne di Pietro Macellaio della Città, e la vendita aveva avuto luogo nello stesso giorno (Cass. 16, lett. *G*).

Conosciuto di aver fatto una pazzia i nostri cercarono di rimediarci facendone un'altra, seppure non vollero con il loro provvedimento protestare contro le gravezze imposte dai ministri pontificii, mentre è un fatto che fin dal giorno 4 febbraio il Consiglio di credenza si era dovuto occupare del modo di fare un prestito di cento fiorini d'oro per finire di saldare il pagamento dovuto alla Camera pontificia (Cass. 8, lett. *F*). Deliberarono quindi, il 6 aprile, visto che le entrate « si esigevano male e si spendevano peggio » (24) di assegnarle o cederle tutte alla S. Romana Chiesa (Cass. 8, lett. *G*.).

Ma pare che se i nostri agivano all'impazzata, ovvero per dispetto, il tesoriere generale pontificio, che era il Vescovo di Bologna, avesse pensato a prenderli in parola. Se infatti troviamo in data del 12 agosto una lettera con cui il Legato ingiunge al predetto Vescovo di sospendere pel momento l'esecuzione del processo e della sentenza circa la sopraccennata assegnazione o concessione (Cass. 8, lett. *S*.) troviamo ancora che ai 16 febbraio 1373 il Consiglio dei duecento *buoni uomini* costituiva ser Vanni di Ferro soprannominato in procuratore presso la Curia Romana, all'effetto di ottenere la condonazione di tutte le promesse fatte al Bolognese e la commutazione di esse in una certa somma da prestarsi annualmente (Cass. 4, lett. *L*.) e troviamo che il documento in data 15 aprile 1373 non era se non una bolla di Gregorio XI con cui si faceva la restituzione degli introiti e proventi ceduti alla Chiesa (Cass. 8, lett. *G*.).

Col 30 maggio 1373 comincia la serie, con qualche lacuna in principio (25), dei libri delle Riformazioni e quindi abbiamo

---

(24) « Cum dicti introitus male exigantur et minus debite expendantur ». Però la supposizione più naturale si è che, se per una parte l'amministrazione delle rendite comunali andava male, il Tesoriere, Vescovo di Bologna, avesse cercato di esagerare gli inconvenienti per farsi fare la cessione in discorso. Infatti dalla intestazione del primo libro delle Riformazioni si rileva che il Cancelliere comunale designato dal Rettore (V. più sotto p. ...) aveva anche l'incarico speciale di custode dell'ufficio della gabella e dei danni dati.

(25) Infatti non solo vi è quella di cui più sotto, ma un'altra che va dal 1378 al 1390, poi un'altra dal 1392 al 1395, poi dal 1399 al 13 agosto 1402 etc. etc.

una fonte copiosa ed autentica di notizie che ci permetterebbe di seguire quasi giorno per giorno la vita di questa nostra città.

Sappiamo dal secondo o terzo libro (1° maggio 1374. 24 maggio 1375) (26) che ser Lippo di Messer Scambio fu eletto dai Priori per andare come ambasciatore al Parlamento, che si doveva tenere in Bologna, con un servo e due cavalli, e che per lo stesso oggetto fu nominato in sindaco e procuratore Nicolò di Zirardino (Carta 4). Sappiamo che in esso Parlamento, fu votato un sussidio, e che la quota assegnata a questa città fu di 1332 ducati, e che il 24 giugno si deliberò circa il modo di pagare questa somma (Car. 10) col vendere la gabella della piazza e delle bestie (Platee et bestiarum), della qual vendita resta l'istromento con il relativo capitolato (Car. 25 e 27). Sappiamo che infieriva una *pestifera carestia* sicchè al 24 di luglio si deliberò di acquistare del grano per 213 fiorini d'oro (C. 28^r^ e 33). Però quello che doveva comprarlo, e che per l'effetto si era recato in Pesaro, fu messo in mezzo e si dovette nel 1375 intentar lite per la restituzione del denaro sborsato (Car. 187).

Sappiamo che nell'anno 1374 vi erano quattro consiglieri di credenza e 15 generali per ogni quartiere, e che i *Pennonieri*, i quali dovevano essere il medesimo che i *Gonfalonieri* di altre città o meglio quello che i *Banderesi* a Roma (siccome notava ancora il Compagnoni), stavano in ufficio sei mesi (*Pennonerii qui debent gubernare per sexmenses*) (C. 36^r^).

La penuria del denaro ci è rivelata dalla deliberazione presa il 27 dicembre 1374: « *Cum festum S. Juliani appro-* « *pinquetur et non sit pecunia in Comuni etc.* » Alli diciotto di gennaio 1375 troviamo la elezione dei Maestri di grammatica (C. 111), e poco dopo troviamo che in quell' anno venne con-

(26) Dobbiamo fin d'ora avvertire, che ricorreremo all'occasione ai libri originali, ma che spesso ci varremo di un diligentissimo spoglio compiuto nel 1757 (salvo errore) dal benemerito patrizio conte Ignazio Compagnoni, il quale ebbe la mirabile pazienza di svolgere foglio per foglio tutti i libri originali, e di annotare tutto ciò che gli parve meritevole di considerazione. I sei volumi che compongono questo spoglio sono conservati nella Biblioteca comunale. Però è un fatto che, non sappiamo per quale circostanza, esso non ebbe notizia del primo e secondo (?) volume dei decreti.

sacrata la chiesa di S. Francesco, e fu qui celebrato il Capitolo generale dei Minori, stanziando il Comune per le spese relative la somma di cento fiorini d'oro (C. 116[r]). Ai 20 maggio poi si trovano i capitoli per la vendita del pane (Car. 163).

Però per la seconda metà dell'anno 1375 e per il 1376 manca il libro delle riformazioni cominciando il successivo solo ai 10 luglio 1377, e la ragione sta in ciò che nei predetti anni aveva prorotto contro « *i pastori stranieri* », ossia contro i governanti francesi, una fiera e generale sollevazione che si estese anche a Macerata, e delle origini della quale dobbiamo ora dire qualcosa.

Prima però di farlo crediamo bene di dire alcunchè delle costituzioni Egidiane, perchè possa toccarsi con mano ancora una volta la verità del dettato: *Quid leges sine moribus?* o meglio l'applicazione perpetua dell'altro: *Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?*

2. Non intendemmo nella nostra monografia, non intendiamo ora di occuparci di proposito della parte bibliografica. Per dare un'idea dell'importanza di queste costituzioni ci basterà l'accennare che esse ebbero ben tredici edizioni nel volgere di soli centotrentadue anni (27), e cioè quella di Jesi (anno 1473) quelle di Perugia (1481 e 1502), quella di Forlì (1507), la terza di

(27) Non dunque diciassette come vorrebbe il Raffaelli (Le Constitutiones Marchiae Anconitanae bibliotecnicamente descritte in tutte le loro edizioni. *Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria*, vol. I, p. 82-100; vol. II, p. 63-103) perchè è troppo chiaro, che non possono considerarsi come quattro edizioni delle Costituzioni, le quattro anzi tre (perchè una il Raffaelli non l' ammette quantunque la metta in conto) edizioni del Commento che Virginio Boccacci da Cingoli fece a *due sole costituzioni*. Quantunque poi il Raffaelli dica (pag. 66, vol. II, citato) che noi « *avevamo ricordato* l'edizione perugina del 1502 » nella nostra monografia, pure aveva prima detto (pagina 96, volume I) che la predetta edizione fu descritta dal solo dotto bibliotecario di Perugia prof. Adamo Rossi. E sì che noi avevamo impiegato una pagina della nostra monografia, dalla quale il Raffaelli prese l'occasione del suo lavoro, e che compendiò qualche volta (non sempre esattamente), per dare una breve *descrizione* di essa edizione.

Il Raffaelli dice che gli esemplari da lui veduti non hanno, come affermò il Manzoni, dopo l' ultimo capitolo del libro VI « De robore ipsarum constitutio- « num etc. » le parole « Expliciunt constitutiones generales sancte matris ec- « clesie — Incipiunt quedam additiones nove primo additiones prefati domini « sabinensis in quibus casibus appellari non valet C. XXVIII. » Ma noi non solo

Perugia (1522), quella di Faenza (1524), la prima romana (1540), la seconda romana (1543) e le cinquc venete con le glosse o commenti di Gaspare Cavallini da Cingoli (1571, 1583, 1588, 1605).

Non torneremo poi a dire, come l'Albornoz procedesse nella compilazione del corpo delle costituzioni, che esso chiamò — *Liber constitutionum S. Matris Ecclesie* — e solo rammenteremo che esso, facendo come fecero tutti i savi legislatori, si valse dell'opera di alcuni giurisperiti e di persone pratiche (expertos viros) ossia di giureconsulti, e di pratici delle consuetudini o giudici dell'uso, senza che pensasse a tramandarci i nomi di quei benemeriti e dotti uomini.

Venendo poi a dire qualche cosa del contenuto nelle medesime (28), dobbiamo anzitutto avvertire che esse nel conflitto con il diritto comune, con il canonico, con il civile dovevano aver sempre la preferenza, e che l' ordine di precedenza fra le diverse leggi, presa la parola in senso lato, era il seguente: 1° Le costituzioni promulgate dall'Albornoz. 2° Le lodevoli ed antiche costituzioni della provincia che non fossero proibite dal diritto (prohibitae a jure) nè in assoluta opposizione con quelle promulgate. 3° Le leggi comuni e canoniche (*jura communia* (et) *canonica*). 4° Le leggi civili (ultimo jura civilia observentur) (Libro VI, Cap. XXVII - « De diversis juribus constitutionum que debent in observantia prevalere »).

---

avevamo pure detto che c'erano (e ci sono), ma impiegammo due buone pagine per dimostrare che nella prima edizione le diverse costituzioni dopo il libro sesto furono malamente ordinate, e che questi errori di trasposizione furono riprodotti nelle due edizioni perugine.

Il Raffaelli dice che la seconda edizione romana non è del 1543 ma del 1545, ma ci sembra che esso sia incorso in un equivoco. Altro è il corpo delle costituzioni stampato nel 1543 in aedibus Francisci Priscianensis, ed altro è l'indice analitico, abbastanza imperfetto, e la tavola dei capitoli (tutto insieme diciassette carte) stampati nel mese di gennaio 1545 da Girolamo de' Cartolari, siccome avvertimmo nella nostra monografia a pag. 41.

Però ad onta di queste mende e di altre il lavoro del Marchese Raffaelli è sempre da apprezzarsi non poco.

(28) L'illustre Vito Lamantia nel suo primo volume della *Storia della legislazione italiana - Stato Romano* — Torino, 1884 - Fratelli Bocca — espone il contenuto delle nostre Costituzioni quanto al secondo libro. Un bravo giovane poi sta preparando, per quanto possiamo supporre, un lavoro sulle medesime.

Ora basta questo solo cenno per far chiaro a tutti, come il diritto romano (jura civilia) non avesse preso ancora nella vita pratica l'importanza che ebbe più tardi, con vantaggio della civiltà per ciò che riguarda il diritto civile propriamente detto, con danno grave della medesima per ciò che concerne il diritto pubblico ed anche il diritto penale (29). E basta ancora per far comprendere, che per noi non può aver luogo la questione che il Brandileone (Le leggi normanne e sveve comparate col diritto Romano. Torino, Bocca, 1884) sottopose al dotto Capasso, e che questi risolse tenendo una via di mezzo, se cioè sotto il vocabolo *jus comune* s'abbia ad intendere il diritto romano od il longobardo. Per noi il diritto romano accennato per ultimo non era certamente tra i *jura comunia* messi nel terzo posto, e non ci era nemmeno tra essi il *jus canonicum*, distintamente nominato, quantunque a tempo del De Luca avesse conseguito nelle nostre provincie un'importanza tale da meritare a preferenza del *jus civile* il nome e la qualifica di *jus comune* (De Luca, *De Judiciis*).

Jura comunia erano le leggi longobardiche così come nella pratica si erano venute componendo e modificando, gli statuti, le consuetudini italiche, le leges imperiales, le leggi od usi feudali, etc. etc.

Prima di ogni altra cosa si parla nel libro secondo dell'ufficio del Rettore della provincia e del giuramento che esso doveva prestare.

Doveva esso con ogni cura adoprarsi per tenere in pace

(29) Il Rosmini (*Filosofia del diritto*, vol. I - Introduzione, p. 12, nota. Edizione milanese, 1841) dice: « La ragione per la quale il corpo del Diritto Ro- « mano è prezioso, si è per quella parte di Diritto Razionale che in esso si « trova dedotto ed applicato con fina logica alle circostanze ..... Ma finalmente « si conviene vedere anche il rovescio della medaglia. Trattasi di un pedagogo « che ha ancor egli la sua ignoranza ed i suoi errori profondi, e che, attesa « l'autorità soverchia accordatagli pel passato, li confisse pur troppo nel cuore « dei secoli in presenza del Vangelo stesso; e li renderebbe perpetui se gli si « accordasse ancora per l'avvenire lo stesso soverchio di autorità. » Il Cardinale Agostino Valier secondo il Foscarini citato dal Pertile (vol. II, pag. 593, n. 35) scriveva: « Fuerunt qui dicerent jus civile Romanorum a Venetis omnino re- « jectum, ut ea ratione *libertatem stabilirent*, etc. etc. »

ed in quiete la provincia, e governarla e mantenerla in fedeltà della chiesa romana, e provvedere che non sorgessero tirannidi, nè prorompessero ribellioni, e togliere con ogni cura dalla sua giurisdizione gli eretici *condannati dalla chiesa* (30). Doveva difendere i beni della chiesa romana, e ricuperare gli occupati, e rilevare dalle oppressioni, *secondo il suo potere*, le chiese, le vedove, gli orfani, i poveri « et miserabiles personas », e conservare i diritti con pronta spedizione delle cause relative. Doveva purgare la sua giurisdizione dai malviventi, ed amministrare a tutti giustizia senza accettazione di persone, proibire le illecite esazioni, rimuovere gli scandali e le discordie, promuovere la pace e la concordia, ed avere *le mani pure* con astenersi da ogni venalità nell' amministrazione della giustizia, etc., e nel caso di deformazioni nello stato delle terre, etc. etc. doveva avere piena facoltà di fare riformazioni per le medesime etc.

Doveva poi, nel primo parlamento che avrebbe tenuto dopo il suo ingresso nella provincia, prestare giuramento e con esso promettere espressamente: « Quod ipse rector comunicator sit « et perpetuo erit, catholicae fidei et sacrosantae romanae ec- « clesiae, et numquam adversabitur, nec alium, quantum pos- « sibilitatem habebit, adversari permittet, et secundum puram « coscientiam, in officio et administratione sibi commissis dicte « ecclesie et summo pontifici fidelem servitium prestaturum, « et quod nullam penitus dedit nec dabit occasionem conse- « quendi dictum officium; cum omni studio fiscalia jura ro- « manae ecclesiae in locis sibi commissis diligenter inspiciet « et defendet, et quod pro posse hereticos exterminabit de dictis « locis ecclesiae; devotos ac fideles ecclesiae et summi pon- « tificis paterne tractabit, et secundum suam possibilitatem il- « laesos undique conservabit, et quod equus utricui parti, spe- « cialiter in pubblicis disciplinis, existet, et nulli parti citra

---

(30) Si tenga nota della limitazione. Per l'Albornoz non poteva essere questione di *eretici* per giudizio di fanatici, ma solo di eretici per sentenza della Chiesa. Si vegga ancora ciò che diremo più oltre a proposito della Costituzione ultima del libro 3°.

« quod juxtum est se exhibebit; et exequetur universa delicta,
« et omnem equitatem servabit, secundum quod sibi visum
« fuerit atque juxtum. Et quod puras manus ab omni venali-
« tate justitiae, et ab omni simonia et illicitis extorsionibus
« conservabit; et quod officiales bonos et legales et idoneos.
« quanto melius poterit et noverit, assumet et deputabit ad
« officia ad quae officiales distribuere debet, et si quem
« vel si quos ex eis post assumptionem eorum pravos seu non
« idoneos cognoverit amovebit, et loco amoti alium subrogabit,
« et quod omnes et singulas constitutiones insertas in presenti
« volumine fideliter observabit, et faciet a suis officialibus et
« familiaribus, prout ad quemlibet ipsorum pertinet, inviola-
« biliter observari » (Lib. 2, C. I).

Doveva poi sedere almeno due volte alla settimana nella sala sua, od in altro luogo pubblico, per rendere giustizia ed ascoltare tutti, ma in ispecie quelli che avessero avuto a muover lagnanze contro i di lui ufficiali, e cercare di sbrigare gli ambasciatori delle terre, ed i singoli provinciali, ed in ogni venerdì doveva tenere congresso col giudice sui maleficii, e coi notai di lui, ed esaminare diligentemente tutti i processi e far spedire quelli che fossero istruiti (C. 3).

Doveva vivere « sub decore congruae honestatis ab illi-
« citis gestibus, minis, concussionibus, et extorsionibus ab-
« stinendo. » Non poteva costringere nessuno a vendergli grano, vino, altre vettovaglie, od altro, tranne il caso che avesse a trovarsi in luogo dove per la malizia « *vel reptitudinem* inha-
« bitantium » « victualia hospicia etc., non invenirentur ve-
« nalia. » Doveva vegliare sopra la condotta dei suoi ufficiali, nè doveva permettere che chi non abitasse continuamente con lui assumesse nome di suo famigliare. Non poteva concedere ai suoi famigliari, ed a quelli che lo erano stati dentro l'anno precedente, podestarie, o vicariati, etc., nè poteva approvarne la elezione. I famigliari stessi non poteva prenderli tra gli oriundi della provincia tranne il cappellano « et viles personae quae ad vilia ministeria detinentur ». Poteva far coabitare con sè il giudice dei malefici e quello delle cause civili od altro (Capitolo IV).

Il Rettore doveva tenere sette giudici (bonos, idoneos, et expertos judices juris peritos) dei quali quattro dovevano risiedere nella curia generale del detto rettore nel luogo o terra di residenza della curia, e doveano chiamarsi ed essere giudici della curia generale. Uno di essi doveva essere chierico « et sal- « tem in canonico jure peritus » e doveva chiamarsi ed essere giudice « super spiritualibus ad forum ecclesiasticum pertinentibus. » Un altro doveva chiamarsi ed essere giudice delle cause di appello devolute alla curia generale del rettore predetto. Un altro doveva chiamarsi ed essere giudice « cau- « sarum criminalium curie antedicte », ed il quarto doveva chiamarsi ed essere giudice delle cause civili « curie memorate ». Gli altri tre dovevano essere giudici dei presidati, e così pure doveano chiamarsi, e cioè uno del presidato dell'abbazia farfense, l'altro del presidato camerinese, ed il terzo del presidato di San Lorenzo in Campo. (Cap. 2) (31).

Essi giudici dovevano « continue saltem diebus juridicis « et horis congruis ad bancum pro jura reddendo quibuslibet... « sedere et petentibus sine difficultate justitiam ministrare, et « lites quantum potuerint facere breviores » (Cap. 3).

Il giudice « super spiritualibus » doveva conoscere « de « omnibus causis spiritualibus et de omnibus causis pertinen- « tibus ad forum ecclesiasticum, et de omnibus appellationibus « interpositis et interponendis... ab ipsis abbatibus, plebanis « et quibuscumque prelatis, rectoribus, et clericis quorumcum- « que locorum regimini marchie commissorum » (Cap. V). E questa competenza del giudice di un rettore che poteva essere laico e spesso lo fu, si giustificava per una consuetudine antica della quale non si rinvenivano le origini, confermata da antiche costituzioni dei rettori, tollerata dai pontefici, e circa la quale l'Albornoz non credette di dover nulla innovare (Lib. 3, Capitolo I).

Il giudice delle cause criminali doveva conoscere « de « omnibus primis causis criminalibus tam meris et mixtis, tam

---

(31) Quanto a questi presidati si vegga quello che fu detto a pagina 229, nota 18.

« meri quam mixti imperii, per accusationes, denunciationes et « inquisitiones ad eum delatas » (Cap. V).

Quello delle cause civili doveva conoscère « de omnibus « primis causis civilibus que ad rectorem marchiae sive ejus « judicis audientiam sive curiam devolvuntur » (Cap. V).

Il giudice delle appellazioni doveva conoscere tutte le cause di appello e di nullità, in materia civile e penale, giudicate in primo grado sia dai giudici della curia generale e da quelli dei presidati, come ancora dai podestà, giudici, ed ufficiali dei Comuni.

Fra i giudici dei presidati e quelli della curia generale non era alcuna differenza quanto alla competenza per valore in materia civile. Erano però sottratte alla loro cognizione le cause circa la signoria o giurisdizione super castris, e quelle in cui si contendeva di estensione o comprensione di territorio fra città, o paesi, e quelle di vassallaggio, e di omaggio, e quelle di giurisdizione e privilegi che si pretendessero contro la Chiesa o la sede apostolica, o la curia del rettore e dei suoi ufficiali, e le cause per beni della camera provenienti da confisca, e di quelli che pretendevano di aver diritto sui medesimi, e le cause tra il fisco ed i privati o le Comunità (Cap. VI).

In materia penale, essi giudici, potevano instruire senza limitazione, ma quando si trattava « de criminibus atrocibus « et capitalibus » (32), prima di sentenziare dovevano trasmettere tutto il processo al Rettore, il quale, presane cognizione, o revocava a sè od alla curia la causa, oppure dava licenza al giudice di pronunciare definitivamente (Cap. VII). Similmente

(32) Crediamo opportuno notare fin d'ora la distinzione dei reati in minimi, gravi ed atroci, non senza far notare ancora che si trova nelle nostre costituzioni anche l'altra fra delitti e crimini.

Minimi erano le ingiurie, l'insulto, il danno dato, etc.

Gravi erano le percosse sine sanguine, le innovazioni senza carcere privato od offesa personale, etc.

Atroci erano le percosse cum sanguine, e con amputazione di un membro, o debilitazione del medesimo, gli omicidii, i latrocinii, le innovazioni con carcere od offesa personale, etc. etc. (Lib. II, Cap. 13 e 14).

Nella costituzione 47 si trova poi detto che non possa farsi composizione *in criminibus et delictis* in quibus reperiutur etc. (Vedi qui appresso nel testo).

non potevano fare composizioni « super delictis ad eorum « examen deductis », nè rimettere o condonare le pene pecuniarie se non con permesso del Rettore (Cap. VIII). In secondo grado poi potevano conoscere solo delle cause civili e penali sino al valore di lire quaranta, rimanendo però in facoltà dei litiganti di portare l'appello alla curia generale (Cap. IX).

Dei ventiquattro notai o cancellieri, uno lo era della Camera del Rettore, e l'altro era aiuto (adjuvator) o sostituto (substitutus) del primo. Tre poi erano addetti al giudice super spiritualibus, tre a quello delle appellazioni, quattro dovevano stare « ad officium causarum criminalium ad scribendum » e tre dovevano essere assegnati « ad scribendum in officio « causarum civilium ». Degli altri nove dovevano esserne assegnati tre a ciascun presidato; chè se di minor numero fosse stato bisogno, allora il Rettore avrebbe dovuto provvedere come meglio avesse creduto.

Si era fin d'allora pensato a costituire un avvocato e procuratore dell'Erario, perchè « segnius expediunt commissa ne« gocia plures, et, examinatione procuratorum et advocatorum « continua, causae fiscales interdum negligenter ducuntur, et « propter ignorantiam que ex predictorum mutatione contingit « sepe nimium retardantur et, quod est periculosius, amittun« tur » (33). Però, fin da prima del 1300, il legato Napoleone Orsini aveva ancora prescritto, che l'avvocato e procuratore erariale lo fosse ancora dei poveri, e l'Albornoz confermava questo provvedimento (Cap. XXI).

E dopo essersi confermati i privilegi degli avvocati e procuratori del Collegio della curia generale (V. sopra pag. 318) (Cap. XXII), si era passato a stabilire, che nessuno di essi potesse essere ricevuto in fidejussore in alcuna causa così civile come criminale (Cap. XXIII); che gli statuti fatti in odio a loro dai Comuni dovessero intendersi di nessun valore (C. XXIV); che « pro scripturis, et sigillis rectoris, camere, judicum et

---

(33) Per questo « ordinamus quod unus fidelis, et discretus et in jure peritus « et non de provincia oriundus existens procurator fisci ad causas et advocatus « simul constituatur et cum competenti salario deputetur etc. »

« bancarum in eorum causis et negotiis nihil omnino solvere « teneantur » (Cap. XXV); che essi non dovessero esigere dalle parti per il patrocinio prestato se non quando per convenzione ne competesse loro il diritto (Cap. XXVI); che non potessero chiedere alle *università* il compenso od onorario (salarium) se non per un solo anno (C. XXVII); che, infine, non potessero essere convenuti nè costretti a prestare giuramento se non avanti alla curia generale (Cap. XXVIII).

Quanto ai bajuli o balivi o balii, come in Falerone, mia patria, ancora li chiamano, ossia agli uscieri, era disposto che dovessero essere *idonei*, *approvati* dal Rettore, e *giurati*, dovendo di tutto questo farsi processo verbale ed anzi registrazione. Nell'esercizio delle loro funzioni e quando si trovassero presso la curia generale doveano sempre portare una berretta o cappuccio rosso (biretam vel caputeum) con lo stemma delle chiavi, od in caso che non l'avessero portato, quantunque l'atto da essi compiuto fosse sempre valido, pure non doveano essere considerati siccome bajuli od uscieri, e le offese ad essi fatte dovevano essere considerate siccome fatte a privati. È poi a notare, che essi dovevano avere due capi (duo capitanei), uno dei quali doveva risiedere continuamente nella curia. Dovevano riportare l'originale delle citazioni intimate dentro un termine fissato, ma avevano diritto ad avere dalla parte le indicazioni necessarie, e la relazione poteva esser fatta anche verbalmente. Essi poi erano forniti dai diversi luoghi della provincia, dovendo le città grandi darne due per la curia generale ed uno per il presidato a cui erano soggette, le città e terre mediocri uno per la curia generale, e le città e terre minori uno per la curia del loro presidato (Cap. XXX) (34).

Scendendo ai più minuti particolari, si stabilivano brevi, chiare e giuste tariffe per i notai o cancellieri (Cap. 11, 12, 13, 14 e 15), per le trasferte dei giudici (Cap. 16), per gli esecutori (Cap. 17), per le tasse giudiziarie o caposoldi (Cap. 18), per gli uscieri (Cap. 30).

---

(34) La città nostra era esente da quest'obbligo.

Veniva provveduto anche in ordine alle carceri (C. XXXI), ed era prescritto che per ogni carcerato il carceriere dovesse rilasciare una ben dettagliata ricevuta; che non potesse rilasciare se non dietro ordine di chi gli aveva mandato la persona in questione; e che potesse percepire da ogni carcerato solo due soldi e dovesse versare ogni mese l'incassato nella tesoreria. Che se avesse rilasciato un detenuto senza l'ordine relativo, o l'avesse lasciato evadere, avrebbe dovuto sostenere esso quella spesa (personale o pecuniaria) che dal prigioniero doveva essere espiata.

Ma oltre i giudici ed i notai etc., il Rettore doveva tenere ancora un maresciallo che aveva per ufficio suo l'esecuzione di tutte le sentenze penali, ed anche di quelle a favore dell'erario, e di catturare gli sbanditi, i condannati ed i malfattori (malefactores) a richiesta del Rettore, del giudice penale, o del tesoriere (Cap. X) (35).

In ordine poi al reggimento dei comuni ed ai loro rapporti con il governo centrale era prescritto quanto appresso.

Ogni città o terra doveva tenere sulle porte, nella piazza, e sopra la porta della casa dove risiedevano i suoi ufficiali, le armi della chiesa (le chiavi) e del pontefice regnante, scolpite in pietra od almeno dipinte (Cap. LIV) (36).

Gli Statuti, sia fatti, sia da farsi, dovevano prima essere veduti, esaminati ed approvati dal Rettore, il quale però doveva dare la sua approvazione senza alcuna spesa, durando poi l'effetto della approvazione fino acchè lo Statuto fosse stato in vigore (C. XXXII).

Veniva inibito che il Podestà od altro Rettore dovesse prestare giuramento che sarebbe stato di parte guelfa o ghibellina, o dovesse giurare l'osservanza dello Statuto senza prima

---

(35) Esso maresciallo doveva avere due *poste morte* per sè e la sua famiglia ed il cavallo e *sei poste vive* « pro sex armigeris equitibus » etc. La *posta viva* era di cinque cavalieri,

(36) Quest'uso si conservò fino al 1860, ed in alcuni luoghi, sostituito uno stemma ad un altro, ancora dopo.

prenderne cognizione (*ad librum clausum*) (37) ed i relativi giuramenti venivano dichiarati di nessun effetto e valore e severamente puniti (*Ivi*).

Venivano proibiti gli statuti in favore od in odio di alcuna parte (alicujus partialitatis), o di alcuna persona, e veniva pure severamente ingiunto, che non si frapponesse alcun impedimento a chi volesse appellare alla Curia Romana od a quella del Rettore, venendo specialmente contemplato l'obbligo di far compromesso et *de stando consilio sapientum* (*Ivi*).

Quanto alle tasse era prescritto (38) che « quandocumque .... aliqua tallea, collecta, vel prestantia ex quacumque ratione, occasione vel causa fuerit imponenda, vocetur consilium terre speciale vel generale secundum terrarum statuta prout a XXV annis ultra fuerat consuetum, in quo consilio onus seu negocium quod eminebit, et utrum etiam illud onus seu negocium prosequi nedum vel executioni manduri expediat, et quanta pecunia ad illius expeditionem seu executionem sufficiat exponatur, et si habito diligenti tractatu due partes illorum qui, secundum predicta Statuta antiqua, ad consilium vocabuntur, consenserint, consensu eorum cognito, et prestito juramento *ad bussulas et palluctas*, quod collecte vel prestantie usque ad quantitatem indici expediat, et imponi debeant, et tunc, usque ad illam quantitatem tamen et non ultra, collecte et prestantie indici valeant et imponi, *pro quantitate fructuum quos quisque perceperit undecumque. Fumantie vero, census, affictus* et *officialium* quorumcumque *salaria per focularia et non pro libra seu extima exigantur* (Cap. XXXIII).

Si prescrisse che non si mandassero ambasciatori se non uno o due dalle città grandi, ed uno dalle altre, e solo « in casibus evidenter expedientibus comunitati » e con le inden-

---

(37) « Cum juramentum non fuerit ut esset iniquitatis vinculum institutum. »

(38) È detto nel preambolo che « non vocato consilio .... collectas et prestantias intollerabiles pro arbitrio et voluntate aliquorum paucorum, et hii non comunitatis sed aliquorum majorum seu tyrannorum judicio electorum » erano state imposte.

nità determinate nella costituzione (C. XXXVII), e si dettero norme per il sindacato di quegli ufficiali che nei comuni fossero deputati dal Rettore (C. XXXVIII) (39).

Si prescrisse ancora che quando venisse intimato un parlamento, ogni comunità dovesse mandare un sindaco, mentre poi i vescovi, i prelati, i chierici, i religiosi ed i baroni dovevano intervenire di persona (C. XXXIX), e che intimata la formazione dell'esercito ognuno dovesse intervenire, a piedi od a cavallo secondo gli ordini contenuti nelle lettere del Rettore o suo vicario (*Ivi*).

Quando poi fosse ingiunto di inviare un certo numero di uomini, i comuni dovevano trasmetterlo « de omnibus homi-« nibus ipsius civitatis dividendo inter omnes ipsos de civitate « et comunitate onus hujusmodi ad mutam, secundum certum « dierum numerum designandum, usquequo sit ad omnes per-« ventum, si tanto tempore durabit exercitus, et circulo homi-« num per contratas seu (per) certam distributionem finito, « recipiatur a capite si opus fuerit, et successive fiat ut prima, « et si ante finitum circulum distributionis hujusmodi prima « vel ulteriori vice fuerit finitus exercitus, tempore sequentis « exercitus injungendi, redeatur ad illos qui dimissi fuerunt in « precedenti exercitu, ita quod per adequationem oneris in « hujusmodi negocio procedatur » (*Ivi*).

Seguono poi altre costituzioni che disponevano circa materie d'ordine pubblico, come quella che provvedeva circa la sicurezza di coloro che per affari dovevano condursi al luogo di residenza della Curia (C. 40); l'altra che statuiva intorno all'arresto ed alla consegna degli sbanditi, dei condannati, dei ribelli e dei malfattori, disponendo che in qualunque luogo essi fossero trovati, nella Marca, o fuori di essa, nelle provincie soggette alla Chiesa, dovessero essere assicurati ed inviati al Rettore della Marca (C. 49); quella che stabiliva che nessun imputato potesse essere costretto a comporsi con la Curia o con la Camera direttamente od indirettamente « per maceratio-

---

(39) Se colla fuga si sottraevano al sindacato dovevano essere dipinti a loro vergogna nel palazzo del comune.

« nem, vel longam moram carceris, vel retardationem processus, « vel aliter... per se vel per interpositas personas » ; e che quando si doveva fare una composizione, chi domandava di farla dovesse prestare giuramento, in mano al Rettere o del Tesoriere, che non aveva dato e non darebbe nulla di regalo per ottenerla più favorevole; che nelle composizioni generali da farsi con una comunità od università per ribellione, disobbedienza od altro, non fossero compresi « heretici, sodomite, « homicide, raptores virginum specialiter deo consacratarum, « falsatores monete, incendiarii, pubblici latrones, sacrilegi, et « in personis officialium ecclesie... delinquentes »; che il Rettore, appena avuta notizia, anche per fama pubblica, della nomina del successore, non potesse far più composizioni; e che in fine non le si potessero fare per tutti quei *crimini e delitti* (in criminibus et delictis) pei quali fosse statuita dalle costituzioni « certa et limitata pena pecuniaria » (Cap. 47). Con altra si proibiva che si potesse infliggere la pena dell' esilio (40) senza il consenso del Rettore, il quale doveva provvedere in unione con il Tesoriere, i giudici della Curia generale e l'avvocato erariale, dopo averli fatti giurare « quod super ipso « negotio fideliter consulent illud quod esse pro meliori cre- « diderint » (Cap. 45). Con altra ancora si provvedeva perchè le lettere del Rettore fossero ricevute con riverenza, e fatte leggere nel Consiglio Generale (Cap. 44), e con altra poi si statuiva contro gli occupanti le terre, i diritti e le cose della Chiesa (Cap. 42), mentre poi, a togliere ogni pretesto ad abusi, si disponeva che tutti i privilegii delle terre e dei baroni fossero esibiti in originale, e non per copia, dentro tre mesi dal giorno della promulgazione delle costituzioni, e registrati negli atti della Camera (Cap. 51).

Se poi si davano disposizioni in ordine alla custodia delle rocche della Chiesa (Cap. 41), si stabilivano ancora nuove pene in confermazione del divieto, fatto dal Deuc, che non si avessero

(40) « Considerantes quod *grave est*, abque magna aliqua causa alicui inter- « dicere patriam, et quod ex hoc si de facili fieret possent divisiones in terris « et magna scandala exoriri etc. etc. »

a costruire nuovi fortilizi o rocche per parte dei Comuni o dei baroni, e che si dovessero distruggere tutti quelli fabbricati dentro i venticinque anni dalle costituzioni del Deuc, ossia dentro i quarantacinque da quelle di esso Albornoz (Cap. 43).

Confermata poi la costituzione del Deuc con cui, abrogando ogni contraria disposizione di Statuti, si era stabilita la piena libertà di commercio dentro i confini della Marca, faceva espresso divieto che le vettovaglie potessero essere estratte dalla provincia stessa, comminando ai contravventori severissime pene (Cap. 46) (41).

In fine veniva fatta la classificazione delle città e luoghi della Marca in cinque categorie: *Majores*, *Magne*, *Mediocres*, *Parve* e *Minores*, con dichiarazione che le pene statuite nelle costituzioni contro le Comunità dovessero essere ridotte a due terzi per quelle della seconda categoria, ad un terzo per quelle della terza, ad un sesto per quelle della quarta, ad un dodicesimo per quelle della quinta (42).

---

(41) Così era tolta quella piena libertà di commercio che Annibaldo di Trasmondo aveva dovuto riconoscere (V. pag. 197) e contro le violazioni della quale Bonifacio VIII aveva creduto necessario di provvedere.

Parrebbe a prima giunta che si potesse invocare quella ragione di equità a cui l'Albornoz s'appella per tener ferma la libertà di commercio dentro la provincia, ma esso risponde, appoggiandosi a circostanze di fatto, quanto appresso:

« Avaritia cecitas et damnate cupiditatis improbitas ita quorumdam animos « occupavit quod diebus elapsis granum, ordeum, et alia blada, grasciam et « victualia multa ex quibus incole provincie debebant deducere vitam suam extra « ipsam et confines ipsius portaverunt et extraxerunt per terram vel per mare « et continuo exquisitis fraudibus portare non verentur propter quod dicta blada « et victualia in tantum cariora ultra modum debitum sunt effecta quod nisi per « nos .... succurreretur, ad importabile posset dispendium ac periculum pro- « vincie devenire etc. »

Si ripensi poi alle terribili carestie che avevano funestato anni prima queste provincie! Si ripensi ancora agli eserciti che le correvano da qualche anno!!

(42) Perchè si abbia un'idea del decadimento allora di qualche città, o di quello dopo avvenuto di alcuni paesi, diamo l'enumerazione delle città, secondo le cinque categorie e nell'ordine con cui sono nominate:

1. Ancona, Fermo, Camerino, Ascoli, Urbino.

2. Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Jesi, Recanati, Macerata, Fabriano, S. Severino.

3. Osimo, Cingoli, Roccacontrada, Montecchio, Matelica, Tolentino, S. Ginesio, Monte Milone, Amandola, Sarnano, Monte Fortino, Arquata, Ripatransone, San-

Passando a dare le sue disposizioni in ordine a cose spirituali, l'Albornoz aveva cominciato con dichiarare, che non vedendo l'evidente utilità di un cambiamento o della revoca della consuetudine, che il Rettore super spiritualibus, detto ancora *Uditore*, avesse in materia una giurisdizione così estesa « pro evitatione scandali et bono pubblico » stimò conveniente di approvarla (Cap. I, libro 3°). Stabilito poi che il giudice super spiritualibus dovesse conoscere di tutte le cause spirituali, civili e criminali pertinenti al foro ecclesiastico in primo grado, e che degli appelli delle sue sentenze dovesse conoscere il Rettore spirituale od Uditore (Cap. 2), aveva anche decretato che la procedura dovesse essere la medesima del foro secolare (Cap. 3).

Aveva quindi disposto sopra vari punti di ecclesiastica disciplina, e cioè sul modo di portare il Corpo del Signore agli infermi (Cap. 5); sul punto che la messa dovesse celebrarsi con lume di candele di cera (Cap. 6); sul punto che l'*officium matutinum* si dovesse compiere almeno all'aurora, permettendo che nel tempo pasquale si potesse aspettare alla levata del sole (Cap. 16); sul punto che non si potesse celebrare nei luoghi interdetti, nè avere relazione con scomunicati od all'interdetto soggetti (Cap. 7).

Aveva ancora fatto disposizioni circa il modo di vivere dei chierici, e le accenniamo senza commenti. I chierici non doveano incedere senza tonsura ed abito clericale, nè esercitare il commercio, nè tenere taverna, nè bere o mangiare in essa se non per viaggio, nè giocare a' dadi sia in pubblico che in privato (Cap. 10). Non potevano prestare ad usura (Cap. 11):

---

t'Elpidio, Offida, Monte Rubbiano, Monte Granaro, Monte Giorgio, Mont'Olmo, Monte Santo, Civitanova, Montalboddo.

4. Sinigaglia, Corinaldo, Monte Novo, Serra de' Conti, Serra S. Quirico, Apiro, Castelfidardo, Monte Cassiano, Belforte, Monte Lupone, Morro Valle, Monte Cosaro, S. Giusto, Monte Fiore, Cossignano, Montalto, Montedinove, Mont'Elpare, S. Vittoria, Mon S. Martino, Penna S. Giovanni, Monte Monaco, Monsanpietrangeli, Castignano, Torre.

5. Umana, Mondolfo, Barbara, Monte Secco, Domo, Staffolo, Offagna, Porchia, Patrignone, Rotella, Castel Gagliardo, Filottrano, e Monte Fano etc.

non potevano tenere *pubblicamente* concubina (Cap. 13), nè portare armi (Cap. 14), ne andare per la terra « post pulsationem « campane cujuslibet loci de nocte sicut nec laicis cujuslibet « loci licet » (Cap. 15), nè essere ufficiali del Comune, o Consiglieri, o Statuari, nè esercitare l'avvocatura, il procuratorato, nè il sindacato se non a favore delle Chiese e dei poveri (Cap. 18).

Era ancora ad essi proibito di comprare, ricevere donazioni o cessioni di beni per frodare l'erario del Comune delle collette o dative. Ogni atto di questo genere era detto *nullo ipso jure* (Cap. 19).

Si era ordinato che il giudice super spiritualibus dovesse colpire di scomunica o di interdetto quelli che impedivano gli appelli alla Curia Generale (Cap. 4).

Si era stabilita una pena contro coloro che ammettevano ai divini ufficii uno pubblicamente scomunicato (Cap. 8), ed una contro gli scomunicati o sospesi « immiscentes se divinis » (Cap. 9), ed una contro coloro che con animo indurato sostenevano la sentenza di scomunica oltre i due mesi, venendo la stessa pena raddoppiata pel caso di decorso di altrettanto tempo (Cap. 20), ed una in fine contro i vescovi, prelati e religiosi che non avessero osservato le sentenze di scomunica e di interdetto (Cap. 22).

Si era stabilito che non si potessero dare o ricevere in pegno i vasi sacri o gli oggetti inservienti al culto, e cioè *il calice, la patena vel crucem, turibulum, vel sacerdotalia indumenta, vel librum ecclesiasticum, vel quevis alia ornamenta sacerdotalia.*

In fine si era statuito « quod inquisitores non procedant « ficte nec colore quesito contra aliquem non hereticum, nec « cruce signent, nec dent licentiam armorum » se non sotto le condizioni e limitazioni espresse nella costituzione (Cap. 24), la quale è notevolissima, in quanto ci somministra una prova ulteriore della sincera religione dell'Albornoz, della lealtà con cui riconosceva gli abusi da qualunque parte venissero, e della energia con cui, nell'interesse stesso della religione, li voleva repressi, e come quindi egli non appartenesse per nulla a

quella schiera, pur troppo non piccola, che, per malinteso od interessato zelo, cerca sempre di coprire ogni abuso, e crede di avere a tutto provveduto quando *ha tutto nascosto* (43).

Quantunque nel quarto libro l'Albornoz trattasse dei maleficii, e solo nel quinto e nelle costituzioni aggiunte facesse pochissime disposizioni di diritto civile, pure crediamo di doverne far cenno, fin da ora, e cioè prima di passare al predetto libro quarto.

Si riducono a cinque le costituzioni concernenti materie di diritto civile, e riguardano la prescrizione sessennale contro gli istrumenti fatti con gli ebrei e gli usurai (Lib. 5, Cap. 9), le alienazioni dei beni dei minori (Cap. 12), i contratti simulati (Cap. 13), i contratti con l'interdetto (Cap. 14), ed il termine per la ripetizione della dote (Cost. V delle aggiunte).

La prima disponeva che in capo a sei anni dalla stipulazione del contratto fosse prescritta ogni azione da esso scatente, ed era motivata dal fatto che spesso si esigeva per la seconda volta il già pagato per sorte.

La seconda che le donazioni, le vendite, le alienazioni, le remissioni, le cessioni, le quietanze di ogni sorta di cose, azioni e diritti fatte dai puberi od adulti senza la prestazione corporale del giuramento, e senza la consapevolezza (coscientia) di

---

(43) « Item nolentes splendorem negocii fidei, quod summam puritatem « exposcit, per actus quorumvis inquisitorum heretice pravitatis, videlicet, indi-« scretos et improbos et tenebrosi fumi caligine obscuratos, et per ipsorum inqui-« sitorum avariciam vel quamvis aliam insolentiam (per) linguas loquentium « denigrari, et desiderantes hujusmodi detestandi criminis perniciosa labe re-« spersos sic per diligentem inquisitionem et debitam de medio fidelium extir-« pari, et quod per inquisitorum malitias vel imperitias status et fama fidelium « et innocentium non ledatur, auctoritate predicta statuimus et ordinamus, quod « inquisitores heretice pravitatis in quacumque provincia constituti et vicarii ab « eis vel provinciali deputati ministri sic diligenter et fideliter in officio inquisitionis « heretice pravitatis officium suum exerceant, et contra suspectos vel diffamatos « de heresi pospositis odio, amore, prece, precio, vel favore, procedant, quodque « se de cognitione, indagine, pronunciatione, vel quovis alio processu quorum-« cumque aliorum criminum nullatenus intromictant, nec alia crimina que heresim « non saperent manifeste, ad crimen heresis (ut per hoc de ipsis possit cognosci) « retorqueant voluntatem, seu reducant, nec alicui, vel aliquibus crimen heresis « imponant, vel imponi ab aliis patiantur etc. etc. »

due o tre dei più prossimi consanguinei, o, in difetto di essi, di affini, e senza il decreto del giudice competente e l'insinuazione da farsene negli atti, si presumessero estorte dolosamente, e non avessero alcun valore, con, per giunta, una pena ad arbitrio del giudice contro i contravventori.

La terza portava che fossero vietati « contractus non veros « simulatos et fictitios, seu per apodium celebrantium » e si prescriveva che della simulazione « per evidentiam et verisi- « milia indicia que animum judicantis moveant cognoscatur, et « sententietur consideratis personarum, locorum, temporum et « causarum conditionibus qualitatibus et verisimilibus conjec- « turis » (43).

La quarta disponeva « quod nullus faciat aliquem contrac- « tum cum aliquo cui per aliquem habentem jurisdictionem « interdicta fuerit administratio suorum bonorum, absque li- « centia judicis competentis jurisdictionem habentis » a pena di invalidità (*nullius momenti sit*).

La quinta statuiva che, occorrendo il caso di dover ripetere la dote, ed anche i parafernali (*bona parafrenalia*), si dovesse farlo dentro un quinquennio continuamente computando con esigere effettivamente il dovuto. Nel caso contrario fosse prescritta ogni azione (44).

Questo esiguo numero di costituzioni in materia civile messo in raffronto con le molteplici disposizioni che si trovano negli statuti, è ancor esso una prova di quanto affermammo, circa il vigore che avevano ancora le istituzioni longobardiche e le consuetudini italiche, nelle quali l'Albornoz non credeva nè possibile, nè utile il mettere le mani.

E il medesimo risulta ancora meglio dalle costituzioni sopra i maleficii, mentre in esse non si applicano di regola se

---

(43) Essa comincia con riprodurre quasi una rubrica del diritto romano (Codice, IV, 22) « Cum jure testante plus valeat quod in veritate agitur quam « quod simulate concipitur » etc.

(44) Questa costituzione venne però cassata dall'immediato successore dell'Albornoz e cioè dal Cardinale Anglico « censentes eam ... juri et equitati con- « trariam nimisque rigorosam et exinde non parva dispendia provenire multorum « querela scientes etc. » (Edizione 1502 C. 64,)

non le pene pecuniarie all'uso dei longobardi e raramente si fa parola delle pene scripte in jure (45), laddove meno raramente si parla delle *pene legales*, ossia di quelle comminate negli editti longobardici, ma più propriamente nei capitolari (46).

A differenza di ciò che fecero i Normanni e Federico II (47), l'Albornoz non solo non cominciò dall'occuparsi dei delitti contro la religione, ma non ne parlò nemmeno, non li contemplò affatto.

Esso si era preoccupato anzi tutto dei reati contro l'ordine costituito, e quindi aveva prima di tutto statuito contro coloro (48) che eleggevano od assumevano un imperatore, un re, un principe, un marchese, un duca, un conte, un barone come signore, qualunque titolo gli si desse e cioè di rettore, podestà, capitano, difensore, conservatore, custode, ufficiale od altro (Lib. IV, Cap. 16) (49). Aveva poi disposto contro coloro

---

(45) Ossia nel canonico o nel civile secondo i casi.

(46) Siccome l'Albornoz tiene un linguaggio molto preciso, così è chiaro per questo solo, che la frase *pena legalis* deve avere un significato diverso da quella *pena scripta in jure*.

Nella costituzione poi 35ª, *De falsariis*, queste diverse frasi sono usate e ripetute a due righe di distanza.

« Falsam monetam si quis cuderit vel cudi fecerit *poena legali* damnetur.

« Litteras apostolicas si quis falsaverit... vel falsari fecerit *pena juris* « puniatur.

« Falsum instrumentum si quis scienter fabbricaverit vel fabbricari fecerit aut scienter ipso usus fuerit *pena legali* puniatur. »

(47) Vedi *Brandileone* già citato a pag. 29 e seg. La prima costituzione che si trovi fra le nostre per un delitto contro la religione e cioè per la bestemmia è dell'anno 1449 e fu fatta dal Cardinale Legato Filippo Calandrini di Sarzana Vescovo di Bologna. « Item quod blasfemans Deum et beatam Virgi« nem vel jurans per membra pudibunda dei et beate virginis vigintiquinque « ducatorum pena vice qualibet puniatur etc. etc. »

(48) La prima in realtà provvede contro i ricettatori degli sbanditi e dei condannati per maleficio e contro gli stessi sbanditi e condannati (Cap. 15).

(49) La pena oltre quella della privazione dei feudi, delle immunità, privilegii, libertà, grazie, onori, etc. era di duemila fiorini d'oro per le Comunità e di trecento simili per le persone singole. Secondo la costituzione 53ª ogni marca di argento equivaleva a quattro fiorini d'oro. Ogni fiorino d'oro o ducato equivaleva a diciassette anconitani d'argento. Ogni anconitano equivaleva a quattro soldi di denari piccoli, ossia, come ci sembra li chiamassero, di *piccioli*. Invece nell'anno 1336 quarantaquattro soldi (forse grossi) formavano un fiorino. (Vedi sopra, pag. ...)

che avessero occupato alcuna terra della Chiesa o le giurisdizioni della medesima (Cap. 17) (50), e contro i ribelli e nemici della Chiesa e loro favoreggiatori (Cap. 18) (51).

Aveva poi provveduto contro coloro che facevano guerre, eserciti e cavalcate (Cap. 19) (52), e per togliere la principale radice di esse aveva proibito la concessione delle rappresaglie (Cap. 20) (53), come aveva ancora stabilito una pena contro coloro che avessero fatto « confederationem, ligam, vel con« venticulam » (Cap. 23) (54).

Aveva poi proibito che alcuno fosse eletto capitano, podestà, gonfaloniere od ufficiale nel proprio paese (Cap. 22), ed aveva stabilito o confermato una pena contro coloro che cumulavano gli ufficii o continuavano a tenerli dopo finito il tempo legale (Cap. 23), contro coloro che impedivano i pubblici ufficiali

---

(50) Le pene contro i singoli erano quelle « contra reos majestatis et ribel« lionis in jure statute » e cioè la morte e la confisca dei beni e molte incapacità in base alla tristamente famosa Costituzione di Arcadio e di Onorio (Codice, VIII, 8, 5).

Anche per le leggi longobarde chi cospirava contro la vita del re veniva punito di morte (animae suae incurrat periculum). Nel capitolare italico di Carlomagno si trova stabilito « ut reus majestatis vitae periculum incurrat » (Capitolo 80 od 81).

È detto poi nella nostra costituzione che i detti occupanti « ut hostes ro« mane ecclesie et romani imperii *possint libere et impune offendi et capi et ca« pientium servi efficiantur quos quilibet capiens valeat venundare.* »

Si pensi però che i ribelli a Federico II dovevano esser bruciati vivi!

La costituzione dichiara applicabili ancora le pene comminate nella Bolla di Giovanni XXII pubblicata in occasione degli eccessi commessi in Recanati. *Dierum crescente malitia.*

Pena - Per le comunità diecimila fiorini d' oro

» Per le singole persone 500 fiorini, oltre la decadenza da tutti i privilegi, etc. etc.

(51) Pena - Per le comunità interdetto e tremila fiorini — Per le persone singole scomunica, infamia e mille fiorini — oltre la decadenza di cui sopra.

(52) Pene - Quelle contenute nella Bolla di Giovanni XXII *Ad hoc dignoscitur* (Lib. I, Cap. 10). Poi *pene legales* (Lotario -4- ?) e quelle a *jure producte contra committentes crimen lese majestatis et perduelionis.*

(53) Pene - Duemila fiorini per le comunità, e mille per le singole persone, oltre quelle *in jure scripte.*

(54) Pene - Mille fiorini per le comunità e 300 per i privati oltre l' interdetto per quelle e la decadenza dei diritti, privilegii, etc. per tutti.

nell'esercizio delle loro funzioni (Cap. 24) e quelli che volevano difendere i loro diritti nella Curia Romana od in quella della provincia (Cap. 25) (55).

Passando poi ai reati di indole privata, aveva prima statuito intorno all'omicidio (Cap. 26), ed intorno ad esso avera emesso un provvedimento un po' singolare, ma giustificato dalla necessità delle circostanze, e contenuto già negli Ordinamenti di Giustizia di Firenze del 1293 (Archivio Storico italiano, vol. 1°, serie 2ª. Anno 1855, pag. 17) (56). Quando gli autori dell'omicidio doloso erano più, allora il giudice dei maleficii presso la Curia generale « proximiores consanguineos occisi « et accusatorem, si quis intervenerit, coram se faciat evocari, « et diligenter attenteque ab eis per juramentum de qualitate « cujuslibet ipsorum, et utrum sint culpabiles in faciendo, aut « mandando, vel fieri faciendo aut in associando vel alio auxi- « lio seu favore, et per eos vel majorum partem ipsorum eligi « faciat ex culpabilibus in faciendo unum principalem aucto- « rem qui solus pena legittima, et confiscationis, et devasta-

(55) Pene - Pel primo reato interdizione dai pubblici uffici per le persone, interdetto e mille fiorini d'oro per le comunità. Pel secondo, oltre la nullità degli atti, interdetto e privazione di diritti per le comunità, scomunica, incapacità legale, e decadenza dai privilegii, diritti, etc. per le persone. Per il terzo, se contro il legato, le pene scripte in jure per il crimine di lesa maestà e perduellione; se contro il maresciallo o contro il giudice mille marche per le comunità, e cinquecento per i privati; se contro i bajuli, messi od esecutori 500 e 300 fiorini d'oro.

(56) Nella costituzione precedente è detto: « Considerans parum esse jura pro- « ferre nisi essent officiales ministri per quos defenderentur jura et executioni « debite mandarentur » mentre il proemio dello Statuto dell'Esecutore degli *Ordinamenti di giustizia* stampato anche dall'Emiliani Giudici nell'appendice alla *Storia politica dei municipii italiani* esordisce : « Però che poco sarebbe a fare « le ragioni se non fossono li ufficiali i quali quelle difendessono » (Archivio citato nel testo).

È Pertile (Vol. V, p. 110, nota 86) quello che afferma che un provvedimento simile a quello della nostra costituzione si trovava nei succitati ordinamenti di giustizia citando *Delizie degli eruditi toscani*, Vol. IX, pag. 313. Però quelli che il Padre Idelfonso da S. Luigi credette fossero gli originarii ordinamenti di giustizia non pare che fossero tali. Il Bonaini pubblicò l'abbozzo originale della compilazione 18 gennaio 1292 (1293 stile ordinario) (Archivio citato; ed in esso alla rubrica V si trova che tutti devono essere condannati nel capo.

« tionis puniatur, et unum alium de mandantibus... si qui « intervenerint » (57).

Era passato poi a statuire sulla pena da infliggersi a chi avesse amputato o debilitato una mano od altro membro o rotto i denti facendoli cadere a terra (Cap. 27), e poi circa le percosse e le offese alla persona senza armi (C. 20), e poi circa quelle a mano armata (C. 29) (58).

---

(57) Abbiamo detto che questo provvedimento era giustificato dalla necessità delle circostanze; basta infatti riflettere a ciò che fu detto nel principio di questa conferenza.

Il parricida era punito *penis legalibus* (Carlomagno 104, Lotario 59, Errico I. 2) vel aliis similibus arbitrio rectoris.

L'omicidio commesso « casu qui previderi non potuit, nec debuit » o per difesa non era punito.

L'omicidio colposo « inspectâ qualitate persone et facti et circumstantiis debitis » era punibile con pena pecuniaria, estensibile a fiorini d'oro duecento.

Delle pene pecuniarie gli eredi del morto dovevano avere la terza parte « *pro recompensatione eorum injurie.* » (V. Pertile, V, p. 210).

I complici non necessari ed i mandanti non principali erano puniti con la pena di duecento fiorini d'oro.

(58) Per il primo caso le pene erano:

Per l'amputazione di un membro od il cavamento di un occhio fiorini 200
Per la debilitazione 150
Per l'amputazione di un dito 100
Per ogni dente (oltre la pena della percossa nel viso) . . . 50

Per il secondo caso erano:

Per la percossa nel volto con spargimento di sangue . . . 30
Id. id. senza id. id. . . . 15
Per la percossa in altre parti del corpo fiorini 10 e 5 secondo che si fosse sparso o no sangue.
Per il calcio secondo la predetta distinzione . . . . 20 e 10
Per morso in faccia con deturpamento permanente . . . 50
Id. id. senza deturpamento 25
Per morso in altre parti del corpo . . . . . . 10 e 5
Per strappamento di peli dalla barba 30
Per strappamento di capelli, o del cappuccio, berretta, infula, o cappello, *aut* (togliendo) *mulieri viletum* 10
Per aver preso ingiuriosamente per i panni *ad pectus, vel capezale* o per averli strappati *de dorso* 10
Per aver spinto e fatto cadere uno 50, ovvero 25 o 15 (se gli uscì o no il sangue dalla faccia o da altra parte del corpo o non uscì affatto).
Se per la spinta non cadde — Metà della pena.
Per aver preso pel naso o messo le mani *ad gulam* a seconda che uscì sangue o no . . . . 30 ovvero 15

Aveva poi statuito circa l'insulto, l'imbrandimento delle armi e le minacce con esse (Cap. 30), circa le parole ingiuriose e le minaccie (Cap. 31), e circa l'apposizione nelle cose altrui di cosa ingiuriosa o diffamatoria (Cap. 32) (59).

Era passato quindi a stabilire le pene contro coloro che avevano offeso alcuno non ostante che avesse invocato il nome del pontefice o degli ufficiali di lui (Cap. 34), contro i falsari (Cap. 35), contro il carcere privato (Cap. 36), contro i « latrones, robatores, et furones » (Cap. 37), ed in fine con-

---

Per aver strascinato uno per terra . . . . fiorini 25
Per aver sputato o buttato sozzure in faccia . . . da 25 a 50
Per aver fatto il medesimo in altre parti del corpo . . Metà

Per il terzo caso le pene erano le seguenti:

Per percosse o ferite con armi di ferro o ferrate, con bastone o con pietre, nel capo con frattura del cranio, della carne, e spargimento di sangue fior. 100
Ma se solo con spargimento di sangue e senza frattura . . 50
Per ferite in faccia od in gola con spargimento di sangue e deformazione permanente ed enorme 200
Se senza deformazione 25
Per percosse con armi nude in gola od in faccia senza spargimento di sangue 25
Se con armi in guaina 20
Per percosse con armi e con sangue dalla gola in giù . . . 30
Se senza sangue 15
Per percosse *cum ligno* . . . . Metà

(59) Per l'assalimento con armi in casa di proprietà o appigionata o nella cascina dell'insultato 30
Non entrandoci 15
Se non armato . . . . Metà
Per insulto fatto altrove (con armi o no) . . . . . . 10 o 5
Se poi oltre l'insulto veniva commesso altro reato maggiore si applicava solo la pena per questo, rimanendo assorbita quella pel reato minore.
Per minacce con armi (sguainate o no) . . . . 10 o 5
Per le ingiurie verbali (falsus, proditor, paterenus, *hereticus*, *cornutus*, *ravagliosus* vel his similia) per ogni volta e per ogni parola ingiuriosa . 8
Et si alicui injuriose improperaverit mortem violentam alicujus de ascendentibus, vel descendentibus, aut de collateralibus, usque ad tertium gradum 25
Per avere smentito ingiuriosamente 6
Per ingiurie verbali più lievi 3
Per aver posto di notte nella casa o porta altrui od avanti alla medesima corno o corna di bestie, roba che mandi fetore, o sozzure, o scritture o cedola contenente *aliquod diffamatorium vel obbrobriosum Domino vel habitatori* 20
Se di giorno 10

tro quelli che spogliavano uno del possesso violentemente, ovvero in esso lo disturbavano (Cap. 38) (60).

Si era poi provveduto circa il veneficio (Cap. 39) circa il ratto, l'incesto, l'adulterio, lo stupro, etc. (Cap. 40), circa lo spergiuro (Cap. 41), circa la domanda del già pagàto (Cap. 42) (61).

---

(60) Pel primo caso, per quello cioè che uno per difendersi da una offesa avesse invocato il nome del pontefice o del legato e non ostante fosse stato offeso, quando la pena era pecuniaria oltre di essa si doveva pagare il doppio della medesima, e quando fosse stata d'altra natura si doveva convertirla in altra più grave. La stessa disposizione si trova nelle Costituzioni di Federico II.

Contro i falsificatori della moneta era comminata la pena legale che secondo il capitolare di Lodovico il Pio (Cap. 25) era l'amputazione della mano.

Contro quelli delle lettere pontificie era inflitta la *pena juris*.

Ed in fine contro quelli degli istromenti era pure comminata la pena legale che secondo il capitolare dell'Imperatore Guido (Cap. 6) era pure l'amputazione della mano.

Contro i falsi testimoni e loro induttori era stabilita la pena di 125 fiorini.

Contro i tosatori o limatori di moneta era poi stabilita la pena di cento o cinquanta fiorini secondo che si trattava di moneta d'oro o d'argento.

Per il carcere privato, intorno a cui si dispone non come intorno a reato contro la libertà individuale, ma sibbene come intorno a reato contro la proprietà, perchè lo si considera principalmente come mezzo di estorsione di robba, si era stabilita la *pena legale* pel caso avesse durato più di tre giorni, e quella di 125 fiorini o di trecento secondo che avesse durato per un giorno o meno, o per più di un giorno. Nel caso di non pagamento doveva applicarsi la *pena legalis*.

Contro i ladroni etc. erano stabilite pure le *pene legales* quando fossero stati *pubblici et famosi* (robatores, raptores, et latrones).

I ladroni di strada se nell'aggredire i viandanti avessero ucciso o « res per « violentiam derobaverint » dovevano essere puniti egualmente.

Ma se poi uno non diffamato (non male fame) per « vim rem aliquam abstu« lerit sive rapuerit » se la cosa era per valore sotto i 25 fiorini, doveva pagare il quadruplo e restituire il rubbato. Doveva poi pagare il quintuplo se fosse stata del valore da 25 a 300, e non pagando era soggetto alla pena legale. Che se avesse valso più di 300 fiorini era disposto che *pena legali plecteretur*.

I furti semplici poi erano puniti con la metà della pena che si sarebbe applicata nei casi ora indicati, o con pena simile, se trattato si fosse di pena non pecuniaria. Che se nel termine fissato nella sentenza non avesse potuto pagare essa metà avrebbe dovuto soggiacere alla *pena legibus ordinata*.

Contro i turbatori del possesso erano poi stabilite le seguenti pene:

Trecento fiorini cioè per le comunità e 25 per le persone singole, potendo per queste estendersi fino al valore della cosa nel caso di spoglio e fino alla metà nel caso di turbativa.

(61) Pel veneficio era detto che fosse punito con la pena dell'omicidio, applicabile ancora a colui che aveva *dolosamente* somministrato il veleno. Che se

Si era quindi statuito intorno a quelli che rompevano la pace (Cap. 43), che nominavano ingiuriosamente la parte guelfa o la parte ghibellina (Cap. 44), che portavano armi (Cap. 45), che a furia di popolo ed arbitrariamente distruggevano le case (Cap. 46) (62).

Si era poi provveduto ancora contro coloro che imponevano nuovi pedaggi o quelli già proibiti (Cap. 47), e si era stabilito che ogni comunità dovesse tenere sicure le sue strade ed i suoi luoghi rendendola responsabile di ogni reato commesso nel suo distretto o territorio (Cap. 48) (63).

---

uno avesse avvelenato un altro con intenzione di ucciderlo doveva essere punito *pena legali* (Capitolare di Errico II, Cap. 3) ancorchè non fosse seguita la morte.

Chi essendo maggiore *dei diciotto anni* (età maggiore pei Longobardi) avesse rapito una maritata, una vergine o vedova di buona fama o l'avesse violentata, od avesse abusato di un ragazzo, o fosse caduto nel peccato sodomitico era soggetto *legalibus penis*.

Chi avesse coabitato con la moglie di un *altro senza volontà del marito* era punito in cento fiorini.

Chi fosse stato insieme con essa senza coabitarci era punito con 25 fiorini.

Chi, mandata via la moglie, avesse convissuto con una concubina era punito in 30 fiorini.

Queste pene ci danno un'idea poco favorevole dei costumi del tempo!

Pel terzo caso ossia per lo spergiuro la pena era di soli dieci (!) fiorini.

Per aver richiesto più del dovuto od il già pagato si doveva pagare alla Camera il chiesto in più ovvero il doppio del già pagato.

(62) Pel primo caso, oltre le pene stipulate, il reo doveva essere considerato « tamquam proditor, sancte romane ecclesie rebellis, et hostis majestatis ejusdem » le sue case dovevano essere distrutte ed i beni confiscati.

Pel secondo caso ci era la pena di quindici fiorini.

Era poi anche detto: « Et nullus possit gridare quod aliqua pars, vel comu« nitas, vel persona *vivat* nisi *vivat* Ecclesia et officiales. » — Pena, 100 fiorini.

Nella terza costituzione era detto, che chiunque venisse alla residenza del rettore, appena entrato nella città se ne andasse alla casa od all'albergo dove voleva stare (ad hospitium vel domum ubi debet seu vult hospitari), ed ivi dovesse deporre le armi, a pena di cinque fiorini per le armi offensive, e di due per le armi difensive, quadruplicandosi la pena stessa se avesse portato le armi in presenza del legato, triplicandosi, o duplicandosi se in presenza del rettore o del giudice.

Per la quarta costituzione veniva inflitta la pena di mille marche per le comunità, di trecento per i conti ed i baroni, e di duecento per le altre singole persone.

(63) Chi non contravveniva al disposto nella prima era punito con trecento o cinquanta fiorini secondo che si trattava di comunità o di persone singole.

Per la seconda, che conteneva una disposizione quasi generale (V. Pertile,

Si era stabilita una pena contro quelli che non restauravano i ponti, le fontane, le strade (Cap. 49), e contro quelli che violavano le limitazioni con cui si riconosceva a tutti il pieno diritto di cacciare e di uccellare (Cap. 50) (64).

Si chiudeva poi con due provvedimenti l'uno cioè contro coloro che eleggevano agli uffici e ritenevano in essi i ribelli e gli sbanditi dalla Chiesa (Cap. 51), e l'altro contro coloro che non ubidivano agli ordini degli ufficiali « *in hiis que fieri et prestari* JUXTE *mandaverint* » (Cap. 52) (65).

E queste erano le disposizioni per i singoli reati.

Però non mancavano nemmeno quelle di indole generale, e tra esse notiamo quella circa le circostanze che importavano mitigazione della pena (Cap. 13), e l'altra su quelle che ne importavano l'aumento (Cap. 14) (66), quella sui « mandatores

---

vol. 5, pagg. 385-386), era imposto l'obbligo di rifare i danni, purchè dentro otto giorni non si fossero pigliati e presentati i malfattori al rettore, e purchè essi malfattori non avessero potuto risarcire del proprio.

Per la seconda la pena era rimessa all'arbitrio del Rettore. Ognuno poteva fare da accusatore e doveva avere il terzo della pena per sè. Unico esempio che di simile partecipazione si trovi nelle costituzioni dell'Albornoz (V. PERTILE, V, pag. 229).

La pena contro i contravventori in materia di caccia era di venti fiorini.

Era proibito « aucupari sive capere pernices, aut qualeas ad scatum, seu ad « ingenium, seu ad instrumentum qui dicitur bucinum. »

« Insuper, era detto, quod nullus presumat columbos alicujus ad ingenium « capere nec preparare ingenium ad columbos capiendos. »

(65) La pena stabilita dalla prima costituzione era per le comunità la perdita del diritto di eleggersi il podestà, e mille fiorini, e per i singoli privazione dell'ufficio e 100 fiorini.

Per la seconda era detto: « Qui contrafecerit mulctetur usque ad quanti« tatem a jure permissam. »

(66) Circostanze che importavano mitigazione di pena erano la confessione del reato e l'aver fatto pace con l'offeso, il pagamento della pena dentro 15 giorni dalla sentenza e la eccessiva povertà. Concorrendo tutti quattro gli estremi la pena era ridotta ad un quarto; se vi era la sola confessione era diminuita di un quarto; se vi era la sola pace od il solo pagamento era ridotta alla metà, etc. etc.

Importavano poi aumento di pena l'avere offeso un ufficiale quando rendeva giustizia (la pena si quadruplicava), od in altre occasioni (si triplicava e ciò aveva luogo anche per le offese contro gli avvocati del Collegio etc) etc. etc. L'aver commesso il reato in presenza di un pubblico ufficiale avente giurisdizione contenziosa (jurisdictionem contentiosam habentem) o nel palazzo di sua abitazione,

fautores, et auxiliatores » (Cap. 33), nonchè l'altra circa la moneta che doveva intendersi contemplata nelle pene pecuniarie inflitte, « *De penis pecuniariis ad quam monetam intelligantur* » (Cap. 53) e l'altra circa *i maleficii per i quali non era stata determinata la pena* e che ha il seguente esordio: « Consue- « verunt legislatores omnia quanto possunt certa et determi- « nata lege ponere et quam paucissima relinquere judicantibus. « Et propterea nos costitutionibus presentibus, quanto magis « potuimus limitavimus penas, etc. etc. ».

Gli ordini del procedimento sia in materia penale, che in civile, e negli appelli, erano i seguenti, che ci limitiamo ad accennare, perchè l'indole del nostro lavoro non ci consente un lungo discorso in proposito.

Era prima di tutto stabilito, che per maleficio o quasi maleficio si potesse procedere dietro accusa o denuncia pubblica di qualunque interessato (cujus intersit, IV, 1), mentre per inquisizione, ossia d'ufficio, non poteva procedersi se non per determinati maleficii (67).

---

o nel parlamento, od in un funerale, o di notte, o in tempo di incendio, di naufragio o nella piazza, o nel mercato o fiera, o nella chiesa o nel cimitero. L'averlo commesso per vendetta su di un parente dell'offensore vivendo questo, o nel giorno di Natale, della Annunziazione, Domenica delle Palme, Settimana Santa, Pentecoste, Assunzione. L'esserne seguita rottura di pace. L'averlo commesso « cum balistis, lanceis, mannariis, spadis, vel cum pavesis et similibus « armis in terris majoribus. »

(67) Essi erano i seguenti: — 1° Pubblica sive atrocia crimina. — 2° Cum diceretur processum non inchoatum vel impeditum per aliquem rectorem civitatis vel castri, seu judicem, seu aliam personam. — 3° Cum gravamen aliquod illatum esset contra aliquem appellantem ad curiam romanam, provincialem, aut presidalem, vel contra venire volentem ad accusandum quemlibet in curia. — 4° Contra illos qui dicerentur statuta etc. fecisse in prejudicium ecclesiastice libertatis seu jurisdictionis, Rom. Eccl. — 5° Contra receptatores exbannitorum et occupatores jurium, Eccl. Rom. et aliarum ecclesiarum. — 6° Super excessibus commissis per aliquos magnates, vel potestates contra aliquas impotentes, seu debiles personas. — 7° Contra Comunitates que non custodiunt stratas et loca et que malefactores non capiunt. — 8° Super excessibus commissis in presentia rectoris, vel judicis, et officialium. — 9° Super contemptu mandati rectoris et judicum. — 10. Super excessibus vel quasi in personam Rectoris, et suorum officialium, Advocatorum et Procuratorum Collegii, bajulorum et executorum Curie generalis. — 11. Super impedimentis factis officialibus in executione officii (IV, 2).

Riservato ad ognuno il diritto alla difesa, si era dichiarato « Judices curie ad indagationem veritatis teneri volumus « non ad observantiam solemnitatis judiciario ordine cohorta- « mus etc. (IV, 1).

L'azione civile per risarcimento di danni (extimatio) non poteva essere intentata contemporaneamente alla penale (*Ivi*).

L'accusatore o denunciante doveva giurare che esso credeva vere le cose contenute nell'accusa o denuncia (juramentum calumnie) e che poteva provarle, e doveva dichiarare di assoggettarsi alla pena statuita contro i non provanti (*Ivi*) (68).

Prima di ricevere definitivamente l'accusa il notaio o cancelliere doveva mostrarla al giudice.

L'imputato veniva citato a comparire, e non facendolo veniva posto in banno con prefissione di altro termine per farlo (*Ivi*).

Se il contumace compariva prima di essere messo in bando, o prima che spirasse il termine espresso nel bando, o prima della pronuncia della sentenza, doveva essere sentito nelle sue difese, ma o doveva essere messo in carcere, o doveva dare fidejussori (libertà provvisoria) (*Ivi*).

Si prefiggeva quindi a lui ed all'accusatore il termine per proporre le prove a discarico ed a carico. Il giudice poteva, per gravi ragioni, prorogare il termine stesso.

Scorso il termine dato o prorogato veniva pubblicato il processo, formalità che corrispondeva alla nostra *dichiarazione di luogo a procedere*, e veniva dato un termine per ricevere copia degli atti, etc.

Veniva poi dato altro termine per la difesa (ad allegandum) e quindi si pronunciava la sentenza (69).

Siccome però, venendo meno già l'antico principio del di-

---

(68) Era del taglione per il calunniatore, e ad arbitrio del giudice per il denunciante (IV, 1 in fine).

(69) Il procedimento era quindi egualissimo a quello che nel 1288 era già in uso qui.

Si noti poi, che tanto l'accusatore che l'accusato dovevano costituire procuratori per la notificazione degli atti, e dovevano eleggere domicilio nella residenza della Curia per le notificazioni da farsi a loro, mentre in caso diverso *erano citati ad bancum* (ossia parrebbe con affissione dell'atto nella sala d'udienza).

ritto penale, che cioè la punizione per parte del giudice non fosse che un surrogato della vendetta privata, e quindi cosa di interesse dell'offeso, e suoi, etc., e sottentrando il principio che la detta punizione è cosa che riguarda l'interesse sociale, sicchè le pene pecuniarie vanno a profitto dello Stato, le denuncie cominciavano a farsi meno frequenti, così era statuito che ogni Comunità dovesse deputare un pubblico denunciatore (IV, 3).

D'altra parte, per provvedere acchè le accuse non si moltiplicassero, per ira o per errore, senza rimedio, era disposto che l'accusatore, pagando cinque soldi alla tesoreria, potesse ottenere la soppressione od *abolizione della accusa da esso mossa* (IV, 4).

Era poi stabilito, che la prevenzione dovesse essere determinata dalla priorità della citazione, ma che questa non potesse essere spiccata se non quando fosse stata instituita l'accusa o formata l'inquisizione (Cap. 6).

Era ancora prescritto, che nessuno potesse essere posto in carcere se non per ordine del Rettore, o dei suoi giudici o di alcuno tra essi (Cap. 7), e che i figli di famiglia, le donne, ed i minori degli anni venti, ma superiori ai 14 potessero essere sentiti come testimoni, ed il loro detto potesse formare prova piena, come ancora potessero quelli tra gli anni 14 e 25 farla da accusatori e da denunciatori, e difendersi da se stessi senza consenso del padre od autorità del curatore (Cap. 8).

Quando poi alla procedura nelle cause civili venivano innanzi tutto fatte delle disposizioni per le cause il cui valore non eccedeva i cento soldi, mentre si diceva che di esse si poteva conoscere sommariamente, senza bisogno di citazione, e che il giudice poteva deciderle « per juramentum deferendum actori a quo habeat semiplenam probationem vel reo « si sibi videbitur ». Che se una delle parti avesse deferito all'altra il giuramento decisorio, questa doveva prestarlo o riferirlo (Lib. V, Cap. 2).

Pel caso poi che la domanda fosse fondata sopra un istromento « non abolito, non cancellato, nec vituperato in aliqua « parte sui, quod istrumentum contineat promissionem, vel

« obligationem ipsius quantitatis vel rei petite » il giudice doveva farne dare la copia alla parte e prefiggerle un termine per proporre le sue eccezioni. Nel caso che nulla avesse eccepito o nulla provato, essa parte era tenuta al pagamento personalmente e realmente ed era costretta a soddisfarlo.

Che se il citato non fosse comparso, doveva essere posto in banno per la quantità espressa nell'istromento, oltre le spese dovute all'attore, ed altrettanto per la Camera, e se nel termine prefisso non pagava incorreva nel bando, e non poteva uscirne se non pagando integralmente, e poteva essere arrestato e sotenuto « usque ad satifactionem condignam ».

Ma se il creditore avesse preferito « pro contumacia sui « debitoris tenutam sibi dari » allora si teneva il procedimento prescritto per le cause di valore superiore ai cento soldi. Tutto il fin qui detto però non doveva aver luogo quando trattato si fosse di istromenti fatti con ebrei o con usurai notori.

Aveva invece luogo quando si trattava di esecuzione di sentenza o quando si spiegava un azione derivante da testamento « de quo appareret pubblicum istrumentum » (Cap. 3).

Se il citato poi non fosse comparso nelle cause aventi un valore superiore ai cento soldi, l'attore dopo avere esibito il suo libello, doveva essere posto « in tenutam bonorum rei, « primo mobilium, secundum immobilium, tertio omnium de- « bitorum pro modo debiti et expensis legitimis » finendo tutto se dentro due mesi il debitore avesse pagato od avesse dato idonea cauzione « de stando juri ».

Che se fossero trascorsi inutilmente i detti due mesi, il creditore « auctoritate curie vel judicum, vocato debitore quod « venditioni, si voluerit, assistat, vendendi rem illam . . . libe- « ram habeat facultatem, trina subhastatione premissa, diversis « diebus, cum termino trium dierum facienda ».

Che se non si fosse presentato alcun compratore, allora la cosa messa in vendita doveva essere assegnata dal giudice al creditore « comuni extimatione » (70).

---

(70) Nelle cause che avevano un valore superiore alle cinquanta lire il giudice doveva assegnare maggiori termini a suo arbitrio. Il creditore aveva poi sempre il diritto di preferire che il debitore fosse posto in bando. Se per la po-

Per le cause di reintegrazione nel possesso si doveva procedere sommariamente (Cap. 5). Il tutore o la tutrice ed il curatore potevano costituire un procuratore « sicut verus dominus » (Cap. 6), ma gli ebrei non potevano esercitare l'ufficio di procuratore o di sindaco, nè di patrocinatore nemmeno per i congiunti più stretti o per il socio o socii. Il Cristiano poi che avesse fatto da procuratore per un ebreo o per un usuraio era tenuto « jurare in anima sua de calumnia, et malitie jura-« mentum prestare et sub eo positionibus et interrogationibus « respondere » (Cap. 7).

Le eccezioni non impedivano « litis ingressum » (71), il quale consisteva nella contestazione della medesima quanto alle *cause ordinarie*, e nella cognizione dell'affare principale e nell'assegnazione del termine per la prova quanto *alle sommarie*. Tutte erano però riservate (Cap. 8).

Non dovevano essere opposte in modo alcuno (*nullatenus opponantur*) le eccezioni cavillose o calunniose « et maxime per « quas negetur paternitas, filiatio, fraternitas, prelatura, seu pos-« sessio prelature vel eum cujus manus invenitur pubblicum in-« strumentum non esse notarium vel alia similia » (Cap. 11) (72).

La parte avversaria era tenuta a rispondere a tutte le *posizioni* che venivano proposte, purchè il proponente avesse giurato che le credeva vere e concludenti nella causa (Cap. 10). E si doveva rispondere subito, e prima di averne dato cognizione all'avvocato, quando però il giudice non avesse creduto di assegnare un termine per la risposta (*Ivi*) (73).

---

tenza dell'avversario, o per essere questi favorito da potenti, non si poteva avere la tenuta o possederla pacificamente, doveva seguire lo stesso effetto che se la si fosse avuta e posseduta liberamente.

(71) Si faceva eccezione per quella riguardante la mancanza di mandato in chi si presentava per altrui.

(72) Se erano opposte, e si trovavano non vere ma calunniose, l'opponente doveva essere subito condannato nelle spese e nella penale di lire dieci a favore della Camera.

Appena poi al giudice fosse sembrato che fossero calunniose doveva respingerle e proceder oltre.

(73) Si aveva poi per confessante colui che « requisitus bis per litteras quod « veniret ad respondendum positionibus » non compariva.

Nelle cause miste di criminale e civile si potevano fare quelle *posizioni* « que non tangerent directo crimen » e ci si doveva rispondere.

A domanda della parte il giudice doveva assegnare un termine all'altra perchè prendesse copia delle produzioni fatte, le quali, scorso esso termine, dovevano essere registrate dal notaio o cancelliere e restituite al producente (Cap. 16), e questo doveva aver luogo in tutte le cause, fossero cioè desse civili, o criminali, o spirituali, etc.

Quanto agli appelli in ogni materia era prescritto in primo luogo (74), che non potessero essere interposti *omisso medio* (Cap. 2), e che potessero esserlo avanti il giudice al quale si appellava (Cap. 3), e che valessero fatti anche verbalmente per le sentenze dei podestà, capitani, ufficiali, baroni e di altri giudici qualunque (Cap. 3).

Le lettere di ammissione dell'appello o dimissorie dell'appellante (*apostoli* dal greco *apostello*) potevano essere chieste tanto al giudice *a quo*, quanto a quello *ad quem* (Cap. 5).

Non dovevano correre i termini per l'appello quando occorresse di chiudere i registri (*claudi libros*) per la mutazione del Rettore, nè quando la Curia fosse nel trasferirsi da un luogo ad un altro, nè quando, per consenso delle parti e per una causa singola, o per tutte le cause innanzi ad esso pendenti (con l'approvazione in questo caso della maggior parte degli altri giudici), il giudice avesse decretato non dover essi decorrere, e così nemmeno doveano decorrere in tempo *di ferie generali* e nelle stagioni *feriate propter messes et vindemmias* (Cap. 14) (75). E similmente durante l'appello non dove-

(74) La prima costituzione del libro VI dispone che si possa appellare al Rettore da qualunque provvedimento emesso dai magistrati dei Comuni.

Però essa costituzione venne riformata con la prima delle dieci aggiunte nella quale venne prescritto che « nullus in notoriis, per facti evidentiam, nul« lusque in judicio sponte confessus, et convictus, nec aliquis manifeste contu« max, nemo etiam in cause momentanee possessionis, nec a sindacatu aliquo, « nec ab aliquo precepto vel processu, seu executione, pretextu fortificationis, « vel custodie diurne vel nocturne alicujus civitatis, terre, castri vel loci, seu « cujusvis impositionis vel executionis tallearum, subsidiorum, collectarum, vel « aliorum onerum realium seu personalium, nisi notorie constaret de gravamine, « nec in aliquo ex casibus aliis a jure prohibitis valeat vocem appellationis « emittere etc., etc.

(75) Non quindi per far godere ai giudici un riposo non sempre meritato.

vano correre i termini pagando dentro i quali si aveva diritto ad una diminuzione della pena pecuniaria (Cap. 21).

Era severamente proibita ogni innovazione in pendenza dell'appello ed anche del termine per appellare (Cap. 20, 23, 24 e 25) (76). E così era proibita la commissione *del punto* (ossia l'incarico di risolvere la questione) diretta ad ostacolare l'appello (Cap. 22).

Intorno ai giorni feriali dispone il capitolo seguente (XV) — Erano dessi i seguenti:

1. Il Natale con i quattro giorni precedenti e tutti i successivi fino al secondo giorno dopo l'Epifania.
2. Il giorno delle Ceneri con i due successivi.
3. La quindena pasquale.
4. Il giorno di Pentecoste con i due successivi.
5. Il giorno del Corpus Domini.
6. Il giorno dell'Ascensione.
7. Le cinque festività della Madonna (Natività, Concezione, Annunciazione, Purificazione, Assunzione).
8. La festa di tutti gli Apostoli.
9. La festa dei quattro Evangelisti.
10. La festa dei quattro Dottori.
11. Le feste di S. Agnese, S. Agata, S. Benedetto, S. Gregorio, S. Appollonia, S. Michele, S. Giovanni Battista (natività e decollazione), della S. Croce (invenzione ed esaltazione), S. Margherita, S. Maria Maddalena, S. Lorenzo, San Domenico, S. Chiara, S. Agostino, S. Francesco, Ognissanti, S. Salvatore, San Martino, S. Catterina, S. Nicolò vescovo, S. Lucia, e del patrono del luogo della Curia Generale.
12. Il Calen di maggio (1 maggio)

Erano quindi con le domeniche circa 140 i giorni feriati, senza contare le ferie delle messi e delle vendemmie.

Però è a notare che non vi era nessun giorno che fosse feriato per ciò che riguardava le cause penali.

(76) Il primo capitolo contiene l'enunciazione di una serie di provvedimenti presi dai Comuni per metter ostacolo agli appelli, e che vengono tutti cassati. Tra essi c'era quello di fare eseguire la sentenza subito, e di far condurre al supplizio i condannati a pena corporale ed anche a morte con la bocca turata (come il Conte di Carmagnuola a Venezia), perchè non potessero dichiarare che appellavano. Si dispone quindi « Quod nullus personaliter vel corporaliter pu« niendus ducatur ad scenam seu patibulum vel loco ubi fuerit puniendus *ore « obturato vel aliter impeditus quominus* loqui possit aperte, seu facie coperta « taliter quod aperte appellari non possit. »

Era poi statuito ancora contro quelli che facevano innovazioni, che l'imputato non potesse essere ammesso a difendersi se prima non avesse rimesso le cose nello stato primiero (Cap. 25).

Il Cancelliere che rifiutasse di ricevere un appello o farè processo verbale della presentazione delle lettere, citazioni, appellazioni e proteste, o che maliziosamente differisse di farlo, era punito con una penale di cinquanta lire (Cap. 17).

Si era disposto che non si potesse rinunciare al *rimedio dell'appello* (Cap. 10), e si era provveduto con severe sanzioni contro i giudici ed i cancellieri, etc., per la presentazione dei processi ed atti di primo grado (Cap. 11) (77).

Si era ingiunto che gli appelli fossero spediti con tutta la celerità, e si erano fissati brevissimi termini per l'interposizione e l'esame di quelli contro le sentenze interlocutorie (78), con dichiarazione però che il provvedimento non dovesse applicarsi « interlocutoriis habentibus vim diffinitive, et latis ubi « non est lata nec expectatur ferri alia diffinitiva sententia in « qua possit concordari (Cap. 8).

La forma poi del procedimento in appello doveva essere la seguente:

Dentro gli otto giorni da quello dello interposto appello, se non si trattava di sentenza definitiva, e dentro venti nel caso opposto, si doveva far citare la parte appellata a comparire nel termine competente.

Prima che esso fosse scorso, l'appellante doveva presentarsi.

Non vi era bisogno di presentazione del libello, o di contestazione della lite, o di giuramento di calunnia e di altre solennità o formalità, ma soltanto avvenuta la presentazione doveva, occorrendo, giustificarsi la qualifica di chi si era presentato (ubi opus est legitimentur persone).

Si dava quindi il termine di dieci giorni, o maggiore o minore, ad arbitrio del giudice, ad ambedue le parti « ad ju« stificandum, et impugnandum, et probandum tam per testes,

---

(77) Gli istrumenti delle appellazioni e le sentenze dovevano essere depositati presso il Cancelliere o Notaio che le doveva porre nel registro o farle registrare (Cap. 18).

(78) Però essi furono alquanto allargati con la costituzione terza delle dieci aggiunte.

« quam per istrumenta, vel per quemcunque aliud modum qui « eis competeret de jure ».

Scorso il detto termine se ne dava un altro ad « acci- « piendum copiam de productis etc., » e poi se ne dava un altro « ad allegandum » e poi si prescriveva « Et demum eo elapso « judex quam citius poterit per sententiam debeat terminare. »

Era inoltre prescritto « pro abbreviatione et expeditione litium » che l'appellante dentro un mese, due mesi o tre, secondo che si trattava di sentenza penale, o di interlocutoria civile, o di definitiva pure civile, dovesse far definire la causa, ossia metterla in grado di essere giudicata.

In caso che si lasciassero scorrere *questi fatali* (dictis temporibus fatalibus elapsis), il giudice doveva far dichiarare senz' altro *deserta la causa* e condannare il *deserente nelle spese* (Cap. 6).

Si aveva dunque, per tornare al punto donde prendemmo le mosse, un corpo di leggi mirabile per il tempo, ed anche oggi, non solo commendevole, ma in qualche punto imitabile. Però come veniva esso applicato? I fatti ce lo mostreranno.

3. Sotto i pontefici avignonesi, l'intrusione dei francesi nel governo dello Stato ecclesiastico era giunta all'ultimo grado, ed il vedere essi a capo di tutto urtava il sentimento nazionale. Mentre l'Albornoz aveva protetto la libertà dei Comuni, essa, dopo di lui, venne conculcata quasi dappertutto (79). Nelle roc-

---

(79) Così ancora qui si vede che il Legato Pietro D'Estain aveva persino designato lui quello che doveva essere cancelliere del Comune, e l'aveva poi costituito anche ufficiale della custodia delle gabelle, e dei danni dati in persona di Ramberto del fu Ser Pietro dei Bandini da Imola (*Libro delle Riformazioni per l'anno 1373* — Intestazione). Eppure questo diritto il Legato non poteva esercitarlo se non in quelle città che, come Fermo ed Ancona, avevano ceduto la signoria al Pontefice come a persona, e Macerata non era fra esse, per quello che si può giudicare dal sunto degli atti relativi a qui e riferito, come si disse sopra, dal Theiner. « Confessio civium Maceratensium et juramentum fidelitatis et ipso- « rum absolutio a sententia excomunicationis. Sindacatus civitatis Macerate ad « recognoscendum ipsam civitatem, comitatum, et districtum pleno jure spectare « ad sanctam Romanam Ecclesiam, et obbligandum et promittendum et juran- « dum etc. Confessio, promissio et obbligatio Sindici civitatis Macerate, et jura- « menta fidelitatis. » (II, pag. VI).

che, le quali il Cardinale aveva costruito, si annidarono ben presto governanti stranieri che, sorretti da straniere soldatesche, facevano alto e basso da veri tiranni e con angherie, con venalità, con ingiustizie d'ogni maniera, mettevano a disperazione le provincie dissanguate da continue imposte di guerra.

Le grida di dolore di esse provincie trovarono un eco potente presso la guelfa repubblica di Firenze, che era stata sempre amica fidissima dei Papi, sicchè il repentino abbandono che essa fece, disse il Gregorovius (che seguiamo), delle sue tradizioni, torna a gravissima condanna dei pontefici avignonesi e della loro arte politica.

Si aggiunse che il legato Cardinale Guglielmo Noellet andava macchinando per torre Prato ai Fiorentini, ed infatti mandava contro di loro una nuova banda dell'Hawkwood (80), di cui si era servito nella guerra contro i Visconti, ed alla quale dava il nome di « Compagnia sacra ». I Fiorentini se ne dolsero col Pontefice, e poi, non contentandosi più di belle parole e promesse, si levarono a difesa della libertà minacciata e cercarono di riunire intorno a loro tutti gli oppressi.

Un vessillo rosso (81), su cui era scritta a caratteri d'argento la parola *Libertas*, fu recato in giro per le varie città, ed in men che non si dica tutta la Toscana e lo Stato Ecclesiastico risuonarono del grido: « *Libertà! Libertà!* » Fu, dice il Gregorovius, una vera sollevazione nazionale, la più grandiosa che Italia avesse mai visto dalla lega lombarda in poi.

Qui, nelle Marche, Rodolfo da Varano ed Ismeduccio da S. Severino erano stati eletti, il secondo a capitano generale della guerra per i Fiorentini, ossia per la lega, nella Marca e specialmente nella guerra contro Ascoli, ed il primo a capitano

---

(80) Italianamente *Giovanni Acuto*. Però l'Audisio dice che il Cardinale non fece che licenziarli e che il Pontefice scrisse ai Fiorentini « Perchè rimproverate « il Cardinale di aver sofferto ciò che non poteva impedire? Chi non sa che le « Compagnie si avventano al bottino impazienti della disciplina? Voi stessi non « avete più di una volta rigettato questo flagello sui vicini? (RAINALDI. Anno 1375, Vol. IV, pag. 120).

(81) La bandiera di Macerata, come si vede sopratutto nei quadri rappresentanti S. Giuliano, era tutta rossa con in mezzo lo stemma della città.

generale di tutto l'esercito fiorentino. Ismeduccio doveva avere con sè due consiglieri o socii, un giudice, due cancellieri, sette donzelli, un destriero, un corsiero, un palafreno, tre muli, trenta lancie a cavallo, cinquanta fanti, tra cui due conestabili e dieci balestrieri per tre mesi a partire dal 28 ottobre 1375, con il salario di milleduecento fiorini d'oro per ogni mese. Rodolfo poi doveva condurre duecento lancie, ognuna di tre uomini e tre cavalli, e cento fanti, dei quali quattro conestabili, quattro ragazzini, quattro banderesi, quattro tamburrini e quarantadue balestrieri per mesi sei, con lo stipendio di sedici fiorini d'oro per ogni lancia, di due per ogni ragazzino, di sei per ogni conestabile, di tre per ogni fante, e di cinquecento per lui ogni mese (Ricotti, *Storia delle Compagnie di ventura.* Vol. II, pagg. 343 e 345) (82).

Roma, Bologna, Ancona, Orvieto, Forlì, Cortona, Gubbio e Macerata rimanevano ancora chete sul principio dell'anno 1376, ed a tutte i Fiorentini diressero lettere con le quali invitavano a far causa comune con gli altri, dicendo agli Anconetani (13 febbraio) « Stabitis semper in tenebris servitutis? » (Gregorovius, pag. 538, *nota*).

I nostri non furono sordi all'appello, quantunque il Rettore, Pietro Vescovo di Cuenca, risiedesse qui, ed intavolarono trattative con Rodolfo da Camerino, il quale il 26 gennaio si presentò alle porte della città, seguendone ciò che nel qui appresso processo verbale.

« In nomine Domini Amen. Anno Domini 1376 Indi-
« ctione XIV tempore D. Gregorii Pape XI die 26 mensis Ja-
« nuarii. Pateat omnibus evidenter hoc presens instrumentum
« inspecturis, quod dum viri honorandi Magister Nutius Me-
« dicus, Ser Lippus Scambii, Gentilis Compagni, Ser Antonius
« Cicchi, Ser Ciccus Giliutii, Ser Gregorius Cicchi, Ser Ghinolfus
« Magistri Philippi, Colaus Marchetti Priores Comunis et Populi
« Civitatis Maceraten. starent in domo seu palatio habitationis
« dd. DD. Priorum sito in civitate predicta in quarterio San

(82) Deve essere uno sbaglio di stampa quel 9 che sta nella data 1395, mentre invece dovrebbe starci un 7.

« Johannis, juxta Plateam Comunis, vias pubblicas et alia
« latera, comparuit, et venit coram DD. Prioribus Antonius
« Thomassutii Custos Deputatus ad custodiam D. Civitatis ad
« portam S. Salvatoris Civitatis predicte, et coram ipsis nar-
« ravit et exposuit quod percepit quod Dominus Rodulphus
« Domini Berardi de civitate Camerini est venturus ad D. ci-
« vitatem Macerate, et ob id petit si ipse custos et alii sui
« socii permittant ipsum cum suis gentibus ingredi et intrare
« Civitatem predictam. Qui DD. Priores predictis intellectis
« respondendo dixerunt, et mandaverunt mihi Cancellario et
« notario infrascripto ibidem presenti et intelligenti quod ego
« una cum D. Custode personaliter me conferrem ad Reveren-
« dum in Christo patrem et Dominum D. Petrum Episcopum
« Conchen. et Provincie Marchie pro S. R. E. Generalem Rec-
« torem tunc personaliter residentem in d. Civitate in Magno
« Palatio Comunis, Civitatis predicte, sito in dicta Civitate
« juxta plateam Comunis, vias pubblicas et alia latera, et de
« predictis, narratis, et expositis per dictum Custodem ex parte
« DD. Priorum conscium expressim facerem, et quod predictus
« custos eidem D. Rectori predicto omnia diceret et declararet
« expresse, et quam primum quod dictus Rector dixerit, seu
« responderit, ita fieret et aliter non. Quibus quidem omnibus
« supradictis presentes fuerunt Angelus Vitalis, Ansovinus
« Vannis, et Gentilutius Vannis testes ad predicta vocati. Au-
« ditisque predictis Ego Fredericus Cancellarius et Notarius
« infrascriptus, ac etiam predictorum DD. Priorum habito man-
« dato dicto, et commissione predicta, et dictus Antonius Custos
« predicta omnia exposuimus, diximus et declaravimus in pre-
« sentia provvidorum virorum, Ser Lippi M. Scambii, M. Nutii
« Medici predicti, Ser Ghinolfi M. Philippi, Greorii Cicchi, et
« Colai Moschetti, ibidem presentium et existentium. Qui D.
« Rector auditis predictis, in presentia predictorum et ipsis
« presentibus, audientibus, et intelligentibus, respondit in hac
« forma, et ipse ex instanti precepit et mandavit Domino Fran-
« cisco de Urbino Priori Canonice S. Venantii de Fabriano
« ibidem presenti et intelligenti, quatenus iret obviam, et in
« honorem D. Rodulphi predicti, et ipsum Rodulphum cum sua

« comitiva intra dictam civitatem induceret et intromitteret.
« Quibus sic precedentibus dictus D. Franciscus ea die, me
« presente, accessit personaliter ad dictam Portam S. Salvatoris
« Civitatis predicte, et sic peractis supradictus D. Rodulphus
« de licentia, conscientia, et voluntate supradicti D. Rectoris
« dictam civitatem introivit. Actum, etc. Et Ego Fredericus
« D. Pauli de Interamnia, etc. etc. » (COMPAGNONI, pagg. 240 e 241. Cass. 11, lett. *H*).

Chi volesse giudicare da questo processo verbale e più dalla rubrica sotto cui è posto nella rubricella « Ingressus pa-« cificus Rodulphi D. Gentilis de Camerino cum suis gentibus » senza riflettere che se Talleyrand potè dire che la parola fu data all'uomo per nascondere il proprio pensiero, si potrebbe dire con maggior verità, che i documenti ufficiali furono inventati per nascondere la verità e far apparire bianco per nero, e viceversa, dovrebbe credere che la rivoluzione si facesse qui con l'acqua di rose.

Ma però il Compagnoni ne ammaestra che il Rettore Vescovo di Cuenca « assalito d'improvviso nella vita ebbe appena
« spatio a fuggire in compagnia di Giovanni da Ripoli Giudice
« del Presidato di Camerino, Ademaro Maresciallo della Pro-
« vincia e Gabrio Crociano da Parma Podestà di Macerata con
« altri officiali e stipendiarii della chiesa, permettendo (sic) il
« sacco ed il fuoco alla propria suppellettile, alla segretaria
« della Camera Romana, ed infine al palazzo della residenza »
(pagg. 241 e 242).

Però passato poco più di un anno Rodolfo da Camerino, che nel frattempo, siccome capitano generale della lega, aveva difeso Bologna contro i Brettoni inviati dal Pontefice in Italia sotto il comando del Cardinale Roberto da Ginevra (SACCHETTI - *Novella* 38ª), voltò le spalle ai Fiorentini, e si mise con il Pontefice, pur seguitando a conservare, come di lui vicario, la signoria di questa nostra città. Ne avvenne che il Conte Lucio o Luzzo di Svevia o Suevia il quale fin dall'anno 1371 aveva preso a scorazzare per l'Italia (MURATORI - *Annali*), entrò nelle nostre provincie con seicento lancie, e dopo avere battuto in un grosso scontro Rodolfo, venne a porre assedio

alla nostra città, siccome è narrato ancora dal Sacchetti, il quale conta di un molto curioso aneddoto che in quell'occasione ebbe qui a verificarsi (*Novella* 132ª) « Nel tempo, dice « il novelliere, che l' Comune di Firenze e gli altri collegati « feciono perdere gran parte della Marca alla Corte di Roma, « il Conte Luzio venne nella Marca con più di mille lancie, « e puose il campo a Macerata dal lato d'una parte che si « chiama la porta di Santo Salvatore; e dall' altro lato si « puose messer Rinalduccio da Monteverde, che allora era si- « gnore di Fermo, puose lo campo da un altra porta, cioè a « quella del Mercato; ed ivi al terzo dì dierono battaglia alla « terra credendola avere per forza. E lo Conte Luzzo con la « sua brigata ruppeno le mura appresso delle mura di S. Sal- « vatore in tre luoghi, avvegniadiochè della sua gente assai « ne fossono morti o feriti. E partendosi il quarto dì la « detta oste e ritornando in quello di Fermo etc. etc. ».

Dal libro delle riformazioni per il tempo corso dal 10 luglio 1377 al 15 aprile 1378 si ha in primo luogo che Rodolfo aveva chiesto che gli si mandassero dei fanti all'esercito di Matelica contro i Matelicesi (Carte 3, 4, e 6ʳ).

Che posteriormente aveva scritto mandando copia di una lettera di Rainaldo da Monteverde, nella quale si denunciava la tregua che si era, forse, stipulata dopo lo scontro di che sopra (Carte 40 e 41), e che allora il Consiglio generale deliberò « quod civitas reparetur, actetur et fortificetur » (Carta 41); che fu costituito capitano per la difesa della città Vagnozzo de' Bassi (Vagnotius de Baxis) di Montegiorgio (Carta 69); che Antonio di Guadammio capitano delle milizie maceratesi si portò assai strenuamente; che ai brettoni i quali avevano concorso a difendere la città furono dal Comune regalate cento salme tra orzo e spelta e altrettante di buon vino (*vini boni*) (Carta 75ʳ).

Il giorno dell' assalto fu il sei novembre festa di San Leonardo, e quindi fu decretato che questo giorno dovesse osservarsi come di precetto, leggendosi nello Statuto del 1432 al capitolo 35° del primo libro — « Festum Sancti Leonardi « in quo nostra civitas fuit expugnata circumcirca, et muri

« fuerunt rupti in pluribus partibus per peximos et crudeles
« tiramnos comitem Lucium Teotonicum et dominum Rainal-
« dum de monteviridi tunc tiramnum firmane civitatis.... et
« dominum, a quo periculo et tanto discrimine ipse deus om-
« nipotens, per suam clementiam et merita beatorum Juliani
« et Leonardi, ipsis intercedentibus cum omnibus sanctis,
« ipsum populum evasit » (83).

Scongiurato il pericolo, nello stesso tempo che si provvedeva perchè si potesse più facilmente evitarlo se presentato si fosse nuovamente (84), si deliberò ancora di mandare un'ambasciata a Roma per ottenere il ritorno in Macerata della Curia Generale, l'accrescimento della Diocesi, il pedaggio sul fiume Potenza e la Chiesa di San Claudio situata « *in territorio Macerate* » (Carta 84r), ma per il momento pare che nulla si ottenesse, perchè Ridolfo da Camerino voleva tenerla come teneva Camerino, ossia come signore, e forse ancora perchè nell'anno appresso ebbe principio il grande scisma di Occidente, che per più di quaranta anni travagliò orribilmente la Chiesa di Cristo, e del quale anche la nostra città, e più le nostre provincie, ebbero a risentire più di una volta i tristissimi effetti.

Dal 1376 al 1386 non si hanno nell'archivio se non tre documenti due dei quali d'indole affatto privata (85), e dal 1378 al 1390 mancano, siccome di già si avvertì, ancora i libri delle riformazioni. Però la Cronaca fermana di Antonio di Nicolò ci dà notizia di alcuni avvenimenti riguardanti la nostra città.

---

(83) Anche nello statuto stampato nel 1553 si fa menzione del fatto, quantunque con minori particolari.

(84) Rainaldo da Monte Verde finì presto miseramente. Preso per tradimento di un suo seguace in Montefalcone insieme con la moglie ed i figli e fatto prima segno ad obbrobriosi trattamenti ebbe poi mozzo il capo insieme ad essi (Cronaca Fermana, Pag. ...)

(85) Confirmatio venditionis domus factae a Capitulo Ordinis Cruciferorum (Cass. 9, Lett. *F*).

Diversa instrumenta fratrum Cruciferorum cum instrumento venditionis Domus dictis fratribus relictae a Cicco Bonjohannis (Ivi, Lett. *R*).

Constitutio Sindici ad vendendum Gabellas Generales Plateae Civitatis Maceratae exceptis aliquibus (Anno 1384 8 giugno) (Cass. 16, Lett. *D*).

Sappiamo infatti che nel 1381 ai 22 di agosto la Società di San Giorgio tornando indietro da Fermo pose il campo a San Fermano presso il Monte Lupone e che ai 13 di novembre la Compagnia dell'Ackvood e del Conte Lucio venne a Fiastra, e dopo aver vagato per la Fermana ci tornò, ponendo poi il campo a ponte Monastero presso Montecchio o Treja (pagina 9) (86).

Sappiamo che ai 15 agosto 1382 il Duca Luigi d'Angiò con molti nobili francesi e con quattromila cavalli venne nella Marca, ed ebbe Ancona che cedette poi all'antipapa, e che con lui era per aiutarlo in tutto Rodolfo da Camerino (p. 10).

Nel 1383 nevicò per i giorni 30 e 31 ottobre 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 novembre, ma specialmente nell'ultimo, in maniera che i vecchi dicevano di non essersi mai ricordata una cosa simile.

Ai 23 dicembre i comuni di Ancona, Ascoli e Fermo, nonchè i Comuni delle terre della Chiesa e cioè Recanati, Osimo, Ripatransone, Mont'Elpare, S. Vittoria ed altre terre fecero lega perchè Rodolfo da Camerino aspirava alla signoria su tutte le nostre provincie (p. 11) (87).

Ai 6 poi di gennaio dell'anno successivo andarono oratori dei comuni di Fermo e di Ancona al Pontefice che era in Perugia « pro obtinendo pacem de guerra quam dominus Mar« chio fecerat et faciebat in Marchia » (*Ivi*).

Il 31 marzo (lunedì) tornarono gli ambasciatori con avere ottenuto l'intento, e la pace « fuit bannita et facti fuerunt falones « per universas terras Marchie, tam ex una quam ex aliis partibus « ejusdem provincie ; et pro dicta pace obtinenda fuit necesse « et sic fuit capitulatum, quod liga solveret sexdecim millia « ducatorum, de quibus tetigit comuni Firmi ducatorum quatuor « millia.

(86) Forse il numero delle pagine non corrisponde con quello del volume pubblicato dalla Deputazione di Storia Patria in cui la Cronaca è contenuta, perchè noi abbiamo un esemplare di essa sola, essendone state parecchie copie stampate per estratto.

(87) Traduciamo così le parole « *quod veniret in principali dominus Rodulphus* « *cum fratribus* » ma confessiamo di non essere molto sicuri di averci colto.

« Nota, soggiunge però il cronista, quod fuit pax lupina; « quia post dictam pacem omnes gentes tam Azzi (de Castello « Modanese) et aliarum gentium lige, quam dominus Broilus et « Brandolinus, dominus Johannes comes de Barbiano, et comes « de Carrario, et Bultrineschi omnes fecerunt ad invicem treguam; « et ibant per Marchiam discurrendo pro bestiis et capiebant « bestias et aliquando homines; *taliter quod postea erat major « guerra quam prius* » (p. 12).

Alli 11 di settembre il Marchese, e cioè il fratello del Pontefice, con il Conte di Carrara che era capitano della lega, e con i fuorusciti della Penna presero questa terra senza però poter prender il cassero. Ma sopravvenuto Rodolfo di Gentile da Camerino con tutti i fanti che aveva potuto mettere insieme, con quei di Boldrino, e con quei di Biordo, i pontificii furono battuti, rimanendo prigionieri il Marchese ed il Conte di Carrara (p. 13).

Ai 18 di novembre Rodolfo di Berardo da Camerino passò di questa vita, e non corsi quindici mesi Gentile e Rodolfo suo figlio cacciarono da Camerino i fratelli dell'or menzionato e cioè Gentile e Berardo e bruciarono le loro case e cominciarono a far guerra contro i medesimi che, presi ai loro stipendii immediatamente Boldrino e Grasso da Imola (p. 14) con seicento cavalli, o all'incirca, si posero a Tolentino e tennero testa ai loro consorti finchè ai sette di marzo non fu stretta una pace la quale « *tamen non duravit multum* » (p. 13).

Colsero quest'occasione i nostri per togliersi d'attorno i da Varano e nell'ottobre *fatto popolo* dissero prima « velle stare « ad statum populare et eligere dominum Antonium Domini « Aceti (di Fermo) in potestatem » ma poi « istigati alio spiritu « vocaverunt dominum Cardinalem » (p. 14).

Fu infatti ai dodici del mese ora ricordato che Andrea Bontempo, del titolo dei SS. Marcellino e Pietro, prete Cardinale (il Cardinale di Perugia) e Vicario per la Marca Anconetana di Urbano VI e della Chiesa Romana, concesse ai nostri una generale assoluzione, da San Ginesio, dove si trovava, tanto per aver fatto ingiurie ed offese alla persona del Vescovo di Cuenca e degli altri ufficiali, e danni alle robbe dei medesimi, quanto per avere lacerato e bruciato i libri della Camera Apo-

stolica, e diroccato e guastato le case della medesima, e per avere assunto in Rettori e Governatori e Signori, diversi dei nobili Varano della città di Camerino, e cioè prima Rodolfo Milite, poi Giovanni Milite, poi Gentile Milite e Rodolfo figlio di quest'ultimo, *sempre di propria autorità anzi temerarietà*, ed in fine per aver dato aiuto e favore ai nemici e ribelli della Chiesa, facendo contro questa eserciti e cavalcate, e ricevendo dai detti nobili uffici nelle terre della Chiesa ed esercitandoli. E questa assoluzione si concedeva perchè, presentatasi una opportuna occasione, esponendosi unanimemente ai pericoli, e concordemente gridando — *Viva la S. M. Chiesa* — ed esultando, e con animo sincero e non finto tornando « ad verum et naturalem dominium dicte ecclesie... predictos « de Varano..... eorumque officiales de ipsa civitate celeriter « expulserunt » (Cassettino 5, Lett. *K*).

Il primo settembre 1388 « facta fuit concordia (da que' « di Fermo) cum Bultrino et omnibus terris Ecclesie...... et « fuit bandita pax, et fuerunt facti per dictas terras multi « falones » (p. 16, *Cronaca*, etc.).

Però sei mesi appresso (marzo 1389), ci fu guerra di nuovo, e questa volta fra Fermani ed Ascolani. Appena poi finita questa per la mediazione degli Anconetani, il Conte Corrado d'Altemberg entrò nella Marca con più di mille cavalli « et fecit pacem con Bultrino et venit concordatus « cum Domino Cardinali, qui promisit victualia et receptum « contra omnes qui non essent Ecclesie Romane. » I Fermani entrarono in timore per questo fatto, e non rassicurati per nulla dalle dubbie parole del Cardinale, assoldarono gente, sicchè ci fu nuovamente guerra tra il Comune di Fermo e Gentile da Camerino da una parte, e le terre della Chiesa dall' altra, comportandosi in essa Boltrino, che era per la Chiesa al pari di uno dei peggiori briganti di pochi anni indietro (88). Però intavolate trattative di pace si convenne nel settembre per una tregua di due anni.

---

(88) In vero fatta una scorreria nel territorio di Fermo e presi 12 prigionieri, dopo tre giorni fece tagliar loro un'orecchia, e queste orecchie mandò al Comune

Moriva intanto ai 18 di ottobre Urbano VI Pontefice legittimo certamente, ma, per giudizio comune, non buono, e gli succedeva il Cardinale Pietro Tomacelli napoletano, che prese il nome di Bonifazio IX e si affrettò ad emettere provvedimenti « super pacifico statu provinciarum Ecclesie » (5 novembre 1389. Cass. XI, Lett. L) commettendo al fratello Andrea Tomacelli Marchese della nostra provincia l'ufficio di riformatore e capitano generale per il patrimonio, la Sabina, la Tuscia ed il Ducato di Spoleto.

Con altra bolla 8 marzo 1390 (ivi) gli concedette amplissime facoltà, anzi pieni poteri per fare tutto ciò che avesse creduto onorevole e vantaggioso per la Chiesa, ed in fine con altra del 7 luglio (ivi), diretta al nobile uomo Antonio Conte di S. Flaviano pregava costui, affinchè, per riverenza della Sede Apostolica, e per l'onore e felice stato di Ladislao Re di Gerusalemme, e Sicilia, nonchè per quello del regno « et aliorum « regnicolorum » volesse assistere « auxiliis, consiliis, et favoribus « opportunis, Nobili Viro Andreae Thomacello Marchioni An- « conitani, quem (ipse pontifex) misit ad parte aprutinas, in « subsidium illarum partium cum omnibus Gentibus Eccle- « siasticis. »

Boldrino da Panicale che da tanti anni era il *flagellatore della Marca* (sono parole del Fabbretti di lui biografo) (89) non ristava dal molestare ancora i nostri quantunque fossero di parte ecclesiastica, tantochè ai 20 gennaio del 1391 il nostro Consiglio deliberava che gli si dessero cento fiorini d'oro (Riformazioni 1390-1391, Carta 30), senza che questo valesse a farlo star quieto, tantochè al primo aprile successivo lo vediamo designato con l'epiteto di *maledetto* (ibid. C. 55), mentre

---

di Fermo dicendo « quod si subito non mittebantur talee ipsorum, quod ipsos « interficeret; et verum fecisset, cum erat spiritu diabolico instigatus, nisi pro- « vidente Deo, cecidisset de quodam suo equo taliter vulneratus *quod sperabatur « de morte;* et precibus cujusdam sui confessoris, presbiteri et boni viri, liberavit « omnes captivos predictos » (p. 17).

(89) Ci rammentiamo bene di aver letto che quando le nostre contadine vogliono mettere timore ai loro figliuoli per farli star buoni e cheti dicono — Se non stai buono chiamo *Boldrì* — ovvero — *Ti si porta via Boldrì.*

poi troviamo notato sotto la data del 22 (C. 64[r] ed in fine), che le genti di lui erano tornate ai loro alloggiamenti in *Ficano* e *Duomo* luoghi, come ognun sa, non lontani da Albacina, ma sul versante opposto del gruppo di monti che ne li dividono.

Il Marchese che non sapeva come finirla con lui, ricorse finalmente ad un partito condannabilissimo. Con apparenze di grande amicizia lo invitò a venirgli a far visita qui, tenendo Boldrino l'invito e facendosi scortare da soli venti cavalli. Mentre poi sedeva con molti (3 giugno 1391) a lauto banchetto, lo faceva proditoriamente assalire da alcuni sgherri a ciò preparati e lo faceva spegnere miseramente (90).

Il figlio dell' ucciso, conosciuta appena la deplorevole strage del padre, con gli inferociti soldati di lui piombò sul territorio Maceratese con duemila e cinquecento cavalli, e gran numero di fanti comandati da Azzo da Castello Modanese, e da Biordo de Michelotti da Perugia, minacciando di mettere tutto a ferro e fuoco se non gli veniva dato in mano il Marchese vivo o morto (91).

Però Bonifacio IX si affrettò a spedire alcuni fiorentini come ambasciatori per negoziare una pace fra i suddetti capitani, il Marchese, ed i nostri. Questi non volevano saperne di trattative, deliberati come erano di consegnare il Marchese ai

(90) Abbiamo detto e ripetiamo che il fatto è condannabilissimo. Però allora questi famosi ladroni che erano i capitani di ventura finivano quasi sempre così.

Nella cronaca fermana soltanto troviamo *Grasso da Imola* ucciso a tradimento da *Nello da Camerino* suo socio e da *Boldrino* (pag. 15).

Biordo de' Michelotti trucidato a Perugia (pag. 27).

Corrado e Prospero da Carrara fatti avvelenare dal Conte di Carrara (ivi).

Nel 1395 Biordo viene nella Marca con 2500 cavalli per ricattare. La provincia conduce allora il Conte di Carrara e Mostarda e Luca da Canale che promettono di difenderla, e conducono alla loro volta per andare a ricattare nelle Puglie Marino da S. Vittoria con 150 cavalli, Marino di Abate da Monte Reale con 50, e molti altri in modo che erano circa tremila cavalli.

Venuto Biordo gli vanno incontro fra Monte Granaro, S. Elpidio e Monturano, mentre esso era a S. Giusto. Si stanno alcuni giorni a guardare e poi messisi d'accordo per ricattare cominciano ad andare sopra Ascoli che si riscatta pagando 3000 ducati ecc. ecc.

(91) Trovo scritto che faceva uccidere ogni Maceratese in cui s'imbatteva dicendogli che portasse la notizia a Boldrino.

nemici, ma finalmente per la mediazione degli inviati tutto fu composto, mediante lo sborso di dieci o dodicimila fiorini d'oro. e la restituzione del cadavere di Boldrino, che i suoi masnadieri continuarono per un pezzo a portare con loro in tutte le scorrerie che facevano, credendo che anche da morto potesse, come già da vivo, procacciar sempre loro buona fortuna e vittoria.

Dopo questo fatto il Marchese cercò di accomodare le cose alla meglio, e mandò ambasciatori a tutte le terre della Marca perchè tutti dovessero far lega insieme per mantenere la pace nella provincia.

Furono ambasciatori per la prima volta il Vescovo di Macerata e Recanati ed il Tesoriere della Marca, e per la seconda Ser Vanni di Stefano di Recanati e Ser Cola di Troglione da Macerata.

Fu stretta la lega con patto che essa dovesse tenere ai suoi stipendi trecento lance, e di comune accordo fu condotto Azzo da Castel Modanese, che però aveva con sè ben seicento lance, di guisachè il Marchese ebbe a commuoversene, e dopo avere detto che Azzo doveva prestare giuramento in sue mani. condusse per suo conto il signor Broilo, e Brandolino, il Conte Giovanni da Barbiano, ed il Conte di Carrara con duemilacinquecento cavalli, e prese a far guerra contro tutti.

E segnatamente dopo aver tenuto un Parlamento in Macerata nel mese di ottobre (92), e dopo aver visto che il Comune d'Ancona, e quello di Fermo, e Gentile da Camerino non volevano saperne di pagare gli stipendii delle condotte come sopra da esso Marchese fatte, pose il campo ostilmente contro Ancona.

Dopodichè proruppe la guerra tra le genti del Marchese e quelle dei Comuni e Signori, e vi furono frequenti scaramuccie, finchè in fine di ottobre e nel mese di dicembre vi furono grossi scontri presso la fonte di Fallera in capo al campo di Ser Antonio di Giacomuccio da Fermo, e nel campo

---

(92) Un altro pare ne avesse tenuto pure qui nel 1391 (*Riformazioni* 1390-1392, pag. 37), ed un altro era stato celebrato in Osimo nel 1383.

stesso, senza che il Marchese potesse nulla concludere (pag. 18 *Cron. Ferm.*).

Alli 11 novembre poi del 1393 fu fatta nuova lega per tutta la Marca, e con il signor Gentile da Camerino che aveva ricuperato tutte le terre della valle del Chienti *eccetto Macerata*, e fu condotto Biordo da Perugia.

Questo trattato al quale pigliavano parte anche Messer Guido da Fabriano (Chiavelli), Onofrio da S. Severino (Ismeducci) Messer Guido da Matelica (Borgarucci), Messer Sciarra e li nipoti da Iesi e Benatino da Cingoli, (Compagnoni, *Reggia Picena*, p. 262, dov'è riferito) non piacque al Marchese, quantunque fosse stata riservata la di lui approvazione ai capitoli pattuiti. Occupò quindi una delle fortezze tenute da Gentile. Però essendo subito accorso questi con Biordo per riaverla, ne seguì un grosso combattimento, con prigionia del Marchese e grande strage di quelli che per lui militavano — (Gennaio 1394).

Appena avuta notizia della cosa « civitas Macerate fecit « populum et tradidit se domino Gentili de Camerino cum « certo tractatu » (*Cron. Ferm.* pag. 19). Ne venne che i condottieri al soldo della Chiesa rivolsero le loro armi contro dei nostri. Il Conte di Carrara venne sopra alla nostra città, ed il giorno 12 ottobre 1394, in cui la Chiesa faceva e fa memoria dei Santi Felice e Cipriano Vescovi in Africa e martiri all'epoca di Hunnerico, dette l'assalto, ma con sorte non diversa da quella che sedici anni prima era toccata al Conte Lucio ed a Rainaldo di Monteverde, deliberandosi dal Consiglio nell'ottobre 1395 che si facessero in ogni anno nel giorno dell'anniversario delle solennità a perpetua memoria del fatto. (*Riformazioni* 1395 18 luglio - 6 luglio 1399 - Carte 24ʳ e 25) (93).

Però poco stettero i nostri a tornare alla Chiesa da cui nel 1392 avevano avuto anche il privilegio di batter moneta. Infatti avendo Antonio di Vanne di Simonuccio cercato di farsi signore della città e di opprimere così la libertà della sua

(93) Però ai 6 dicembre il Conte concedeva un salvacondotto per otto giorni al Comune (Cass. 11, Lett...) ed il 23 dicembre il Comune gli pagava duecento ducati d'oro a saldo della sua condotta (Cass. 8, Lett. *ZZ*).

patria, il popolo si sollevò e con l'aiuto del condottiero Mostarda da Strada, ebbe ragione presto dei seguaci e delle milizie del tirannello che venne morto (1396). Ai 30 di aprile poi si trova che vengono eletti altri quattro priori in aggiunta a quelli che già vi erano. essendo la città ridotta (così venne detto) « ad statum perfectissime libertatis et ad debitam fide« litatem nostre S. Matris Ecclesie » (*Riformazioni* citate, C. 73). Il 2 maggio si fece un bando perchè gli espatriati per le seguite novità tornassero impunemente (C. 74ʳ e 77), ed il giorno 11 giugno si tenne un parlamento comunale, in cui venne letto e ricevuto il privilegio papale, o meglio l'assoluzione generale concessa del Pontefice con bolla 18 maggio (Cass. 5, Lett. *T*, *Riformazioni,* C. 81ʳ). Dipartendosi poi dalle buone disposizioni che si avevano contro i fuorusciti (*exitii*), forse perchè essi non corrispondevano, si decretò la confisca dei loro beni provocando rappresaglie da parte dei colpiti (Carte 82ʳ e 83). Vennero per converso annullati i processi fatti contro coloro che avevano espatriato nel tempo in che reggevano i da Varano (Carta 94). Nell' anno appresso venne poi stabilito che fosse tolta ai nobili di Lornano la esenzione dalle gravezze (Carta 183).

Il 26 ottobre stesso anno (1397) si deliberava circa gli onori da rendersi al Marchese nella sua venuta da Fermo dove era la Curia generale (Carta 224), ed il 26 novembre si decretava « quod bombarda domini Marchionis mictatur ad splazium Civitanove » (C. 234ʳ) (94).

Ai 23 di giugno del 1398 si delibera circa i balestrieri che il Comune doveva inviare in Romagna contra *Societatem* ossia contro una nuova compagnia di ventura che si avanzava minacciosa (Carta 303ʳ), e quasi un anno appresso (11 giugno 1399) si delibera che sieno pagati sessanta ducati al Tesoriere della Marca per la concordia fatta con il *Conte di Carrara et Domino Broiola* (Broilo) *et sotialibus suis* (C. 379ʳ).

Nell'anno 1403 Ser Antonio di Ser Andrea, che in altro

---

(94) Nel 1392 un condannato nel capo chiese grazia al Comune offrendo in dono « bombiczam de ferro » ossia una bombarda.

luogo (C. 185. *Riformazioni*, 12 agosto 1403 - 8 agosto 1406) è detto avvocato del Comune, mandato Oratore a Fermo, profferisce *pro defensione honoris civitatis*, parole ingiuriose contro un tal Ser Vanni da Monte Rubbiano, e per questo fatto viene condannato nella Curia generale (C. 99). Il nobil uomo poi Pietro di Antonio viene eletto ad *Esecutore* della città di Firenze, ed il comune di Macerata tenendosi onorato per la scelta acconsente acchè l'eletto accetti (C. 119r e 120).

Il 7 ottobre poi del 1404 si decretano funerali solenni a Bonifazio IX (C. 201).

4. Dicemmo nella precedente conferenza, che per l'epoca in essa descritta non avevamo trovato se non una menzione relativa allo statuto d'allora, e questa per l'anno 1342.

Abbiamo poi trovato (95) la maggior parte del 3° libro dello Statuto a cui, secondo crediamo, si riferiva quella menzione, e dovremo ora dirne qualche cosa, che non sarà fuori di luogo, perchè questo stesso statuto, compilato verso la fine del periodo abbracciato dalla conferenza precedente, ebbe vigore fino al principio del secolo xv anzi fino al 1432 (96).

Fu appunto nel cercare un foglio o due mancanti nel Codice dello statuto del 1432, che, esaminando accuratamente i fascicoli designati nella rubricella dell'Archivio come frammenti

(95) Bisogna dire che quando l'archivio fu riordinato, un paio di secoli addietro non si desse nessuna importanza a questi statuti, mentre in caso diverso non si sarebbero messi in un fascio coi frammenti dello Statuto del secolo xv, e sotto questa indicazione, due fogli di uno statuto del secolo XIII e diciasette fogli e mezzo di uno del XIV.

(96) Infatti se nel 1397 si decretò che « cum statuta Civitatis sint adeo deleta « et male disposita quod potius inducant zicZaniam quam quietem » si procedesse alla formazione di un nuovo Statuto (3 gennaio, C 144r), pure non sembra che se ne facesse nulla, quantunque ai 24 ottobre del 1429 si desse facoltà ai Priori di correggere lo Statuto con cittadini da chiamarsi « et cum uno valente jurista » (C. 179).

Secondo lo Zonghi (Gli antichi Statuti della città di Osimo ordinati e descritti — Osimo Quercetti, 1881) si ha menzione in Osimo di una compilazione del 1296, e si hanno poi frammenti notevolissimi di compilazioni dell'anno 1308 e 1342. Vi è poi una compilazione intera del 1371. Lo Statuto venne stampato nel 1561.

A Recanati, secondo il Wogel, la compilazione messa poi a stampa è del 1402.

di altre copie di esso statuto, trovammo che uno di essi conteneva una gran parte del libro 3° dello statuto precedente.

I due primi libri dovevano comprendere 25 carte, mentre questo terzo comincia con la 26ª, finendo la numerazione dell'ultima carta con la cifra LXVI. Però delle quaranta carte che dovevano comporre questo frammento ne rimangono solo trentacinque. L'ultima finisce poi con il capitolo 284, e quindi mancano gli ultimi novantuno dei 375 che il libro comprendeva, secondo l'indice che si trova nelle carte 26, 27, 28 e 29.

Le carte sono alte quaranta centimetri e larghe ventotto.

Le 35, 36, 37, 38 e 39 sono tagliate a quasi due terzi dal margine superiore, la prima in senso quasi diagonale (questo taglio è ricucito), e le altre in senso orizzontale. Dell'ultima manca un piccolo brano.

L'indice dei capitoli è in caratteri rossi e così le singole rubriche. Non vi è capitolo che non abbia qualche segno od annotazione in margine, e su questo dovremo ritornare.

Fino al capitolo 80 non intero e meno il fine di quello 46, il 47, ed il principio del 48, il frammento è senza lacune. Ricomincia poi con il capitolo 91 e va fino alla rubrica del 145. Ripiglia col 151 e va fino a comprendere parte del 158.

Riappare la fine del 182 e si continua fino al 205. Ricomincia con il 213 e finisce con il principio del 284.

Ci sono poi delle abrasioni tanto nell'indice dei capitoli che nel corpo dei medesimi.

Le prime riguardano le rubriche dei capitoli 146, 147, 148, 149, 217 a 221, 258, 271. Le seconde riguardano i capitoli 189, 197, 198, 199, 205, e forse qualche altro ancora.

La compilazione è posteriore al 1320 e 1321, perchè nel capitolo 42 si dispone, che non si faccia alcuna turpitudine nel *cemetero del vescovado*, od in quelli delle altre chiese; e nel 118 si allude evidentemente al privilegio del mero e misto impero concesso nel 1321, quando si dispone, che i cittadini debbano portare i loro piati innanzi agli ufficiali del Comune *juxta formam et tenorem privilegii a summo pontifice concessi*.

D'altronde dai capitoli 57 e 155 risulta che la città non era pur anco tutta recinta da mura, ma vi erano ancora degli

steccati, e che quindi la compilazione è anteriore al 1364 epoca in cui l'Albornoz ne restrinse la cerchia ecc. E il capitolo 192, nel quale è punito chi nomini la parte guelfa o ghibellina, ecc., fu evidentemente copiato dall'Albornoz nelle sue costituzioni (Libro IV, Cap. 45).

Nel capitolo 66 si parla della porta della casa « olim symonis phy » ossia della casa di uno che comparisce frequentemente negli atti consiliarii del 1287, e nel capitolo 95 si dice che il pozzo della fonte fontanesca fu restaurato nel tempo della podesteria di Paoluccio del signor Corrado di Lornano e cioè nel 1265.

Una grande quantità di capitoli sono gli stessi che quelli dello Statuto del 1267 e del 1289, e quelli che ne sono diversi e che costituiscono, si potrebbe dire, la seconda parte del frammento (dal 183 in poi), sono improntati a tale ferocia nella punizione dei delitti politici, che si deve assolutamente concludere essere dessi stati fatti dopo un rivolgimento.

Si ricordi che nel 1341 qui si fece popolo e si tolse via la signoria dei Mulucci; si riavvicini a questo fatto la menzione della legatura dello Statuto fatta nel 1342; si ponderi insieme con questi due fatti quanto abbiamo sopra osservato, e poi si dica se non è probabilissimo, ed anzi certo, che il frammento del nostro Statuto sia dell'anno 1342.

Abbiamo accennato alle note marginali. Esse sono di diverso genere e di epoche diverse. Ma a partire dal capitolo 183 che sancisce la pena della propaginazione e della confisca dei beni contro coloro « qui fecerint aliquam septam et rumorem levaverint » hanno un' importanza speciale, e tutte si informano all'unico concetto espresso nella prima, la quale sembra che dica: *Placet si curia in predictis habet superdictiones et aliter non placet.* Non ci sarebbe quindi il caso, che non solo esse note venissero fatte quando l' Albornoz prescrisse che gli venissero esibiti tutti gli statuti per le opportune osservazioni, ma che siano ancora di mano propria dello stesso legato?

Abbiamo già accennato, che i capitoli fino al 182 sono i medesimi che quelli degli Statuti precedenti, nella massima

parte. In essi non sono applicate se non pene pecuniarie, tranne quattro o cinque casi, con le seguenti formule « solvat bannum, solvat pro banno comuni » mentre nei pochi capitoli posteriori al 1320 è detto « sub pena ». Queste diverse formule sono la prova migliore che i capitoli appartengono a diverse compilazioni precedenti, dovendosi riferire alla più antica quelli in cui è detto *solvat bannum tot. libr.* ovvero *tot sol.*, ad una meno antica quelli in cui si dice *solvat pro banno comuni*, ad una meno antica ancora quelli in cui si specifica la moneta dicendosi *lire ravennati e soldi ravennati*, ad una quarta quella in cui si vede usata la formula *sub pena*.

Riferendo gli ultimi ad una compilazione, o meglio a capitoli fatti all'occasione dopo il 1320, gli altri debbono essere riportati al 1289, al 1267 od epoca anteriore, e ad altra epoca che potrebbe essere stata benissimo quella del principio del secolo XIII.

Avendo altrove detto a sufficienza, per l'indole di questo lavoro, degli Statuti del secolo XIII, non è il caso che ci intratteniamo di più sopra questa prima parte del nostro frammento, e solo crediamo dover notare che nel 1342 era già stata fatta, ovvero si fece allora, la riunione dei capitoli del Podestà con quelli del Comune, mentre il capitolo 55 di questo libro III: *De hiis qui faciunt pannos lane* — deve essere l'identico di quello che formava il 33° nei capitoli del Podestà dell'anno 1289 da noi pubblicati.

Nei capitoli 183 e seguenti fino al 284 (mentre gli altri novantuno mancano) non si trovano, salvo errore, se non due vestigia di precedenti compilazioni

Disponendosi nel capitolo 272 circa le offese fatte al padre, alla madre, ed agli ascendenti in linea retta, dopo essersi detto, che la pena ordinaria *doveva essere quadruplicata*, ma che non doveva essere pagata, se dentro dieci giorni da quello della citazione o della scusa, siasi fatta la pace, si soggiunge: *Non teneantur ad bannum sed solvantur Comuni pro pace II sol.* Nel capitolo 280: *De pena illius qui immisit ignem in aliqua domo aliena*, mantenendosi la pena di lire dieci pel caso in cui

l'incendio sia stato appiccato ad alberi, legnami, selve e stoppie si aggiunge « Et si non posset *dictum bannum solvere* puniatur arbitrio potestatis ».

Nei più dei casi le pene (notevolmente aggravate però) rimangono pecuniarie, ma spesseggiano ancora le pene afflittive e sono feroci.

La pena della propaginazione, con aggiunta la confisca dei beni, viene comminata tre volte; quella della decapitazione, con aggiunta quasi sempre la confisca, dieci volte; quella del rogo quattro volte; quella della amputazione della lingua due volte; quella della mano destra cinque volte; quella del piede destro una volta; quella del piede destro e della mano destra insieme, una volta.

Si dovevano propaginare previo strascinamento ad caudam asini, vel muli per stratas majores civitatis:

1° Quelli che facevano setta e sollevazione . . Cap. 183
2° Quelli che avessero ordinato il precedente delitto » 184
3° Gli *assesini* (assassini o *sicarii odierni*) . . » 237

Si dovevano bruciare:

1° Quelli che avessero messo in iscritto trattati per compiere il delitto di che al numero 1° precedente . » 185
2° Quelli che facevano falsi istromenti o monete » 227
3° Le donne che avessero dato una pozione abortiva con effetto a donna che fosse oltre i tre mesi . . » 253
4° Gli incendiarii con pericolo di morte di alcuno » 280

Doveva essere decapitato:

1° Chi avesse concitato il popolo ad rumorem . » 188
2° Chi avesse dato principio a guerra o mischia . » 190
3° Chi avesse offeso i priori (97) . . . . » 200
4° I nobili e forestieri che avessero ucciso un cittadino » 201
5° Chi avesse dettato, scritto, o portato lettere con cui si volesse promuovere una sollevazione . . » 213
6° Chi avesse suonato qualche campana in tempo di rumore, tumulto o sollevazione . . . . . » 215

(97) Se dall'offesa fosse derivata la morte dovevano decapitarsi anche i discendenti del colpevole « usque in tertiam progeniem ».

7° Chi avesse commesso omicidio (98) . . Cap. 237
8° L'uomo che avesse dato beveraggio abortivo . » 253
9° Chi avesse dato una pozione venifica con effetto » 255
10. Chi avesse percosso donna incinta seguendone aborto . . . . » 254

Doveva essere tagliata la lingua:

1° All'ufficiale pubblico che si era lasciato corrompere se dentro 10 giorni non avesse pagato CC lire . » 229
2° Ai bestemmiatori se dentro lo stesso termine non avessero pagato XXV lire (99) . . . . . . » 277

Doveva essere tagliato il piede e la mano destra a chi, essendo sospetto, si fosse fatto ricettare da alcuno » 224

Doveva essere tagliato il piede destro a chi avesse ricettato un sospetto e fosse rimasto contumace . » 224

Doveva essere tagliata la mano destra:

1° A chi lacerava o cancellava qualche atto pubblico » 231
2° A chi si mutava nome e cognome per fare un istromento, ecc. . . . . » 232
3° A chi somministrò veleno senzachè ne seguisse la morte . . . . » 255
4° A chi essendo sospetto entrava ed usciva di notte dalla città senza passare dalle porte, se non pagava lire CC » 275
5° A chi avesse percosso immagini sacre se dentro X giorni non pagava lire XXV . . . . . . » 277

La disposizione che nel caso di offesa fatta contro donne la pena dovesse essere ridotta alla metà (Cap. 249), non giustificabile razionalmente, lo è però dal punto di vista istorico. Essa non era se non ciò che rimaneva delle disposizioni che assegnavano alle donne un guidrigildo minore di quello degli uomini di eguale condizione.

Se venivano puniti con la penale di lire XXV quelli che avessero detto « malum de dominis prioribus et eorum ordine » (Cap. 194) si aveva cura di soggiungere « Nisi in consciliis et

(98) Si poteva però redimere pagando mille lire.

(99) Questa pena però non si applicava a coloro che avessero giurato « irreverenter ad sanguinem Dei » e che erano puniti colla penale di soldi XL.

« parlamentis ubi liceat unicuique pro bono statu dicere velle « suum. »

È cosa importante il vedere, che anche nel 1342 si parlava di *manso* (qui tenet *mansum* vel bona alicujus defuncti, etc. Cap. 13), di *sorte* (nullus compartionabilis si habeat *sortem* in aliqua re teneatur ad bannum, etc. Cap. 15) di *alodo* (nullus vendat alicui de Macerata possessionem emphyteoticam *pro alodo*, etc. Cap. 115), di *vassallo* (nullus *vassallus* habeat grecum (*falcone*) Cap. 41).

È notevole l'obbligo imposto ai notai di tenere il protocollo dei loro atti, e di fare gli istromenti dentro dieci giorni (Cap. 41); l'arbitrato forzoso (il giudizio dei *probi viri* che si vorrebbe rimettere adesso) pel caso di questione tra i contadini ed i proprietari (Cap. 103); il somministrare che faceva il Comune *le quadrella* ai giovani perchè potessero esercitarsi nel tiro colla balestra (tiro a segno nazionale) (Cap. 130).

Notevole la disposizione con cui si prescriveva che si desse l'appalto della mondezza della piazza (Cap. 58), ed anche l'altra con cui si ordinava che i bottegai non potessero comprare dai contadini ucellame, pollame, e selvaggiume, ma che questa robba dovesse essere venduta direttamente ai consumatori, assegnandosi ai venditori un luogo dove poter stare (Cap. 72). Notevole pure quella con cui si poneva una tassa di posteggio ai bottegai della piazza, i quali avessero voluto tenere una banca avanti alle botteghe loro (Cap. 70). Quasi eguali a quelle di adesso, ma forse osservate come quelle di adesso, le disposizioni intorno alle cloache, condotti, sciaquatori, e sul buttar acqua dalle finestre (Cap. 37, 38, 78). Vietato il cavalcare asino per la città tranne in giorno di mercato (Cap. 26) di filare in piazza (Cap. 121), di lavorare nella trasanna e loggia del Comune (Cap. 93) e vietato pure ai fabbri di tenere bottega nella piazza per non disturbare, supponiamo, l'amministrazione della giustizia o le deliberazioni consiliari etc. (Cap. 115).

Vietato severamente sotto pena di cento lire al podestà vicario, o giudice di chiedere poteri eccezionali (arbitrium generale) (Cap. 54).

Prescritto che sopra ogni legge dovesse osservarsi lo Statuto.

« Item quod omnia et singula suprascripta capitula, et quod-
« libet predictorum, debeant inviolabiliter observari, et intelligi
« simpliciter prout jacent, et verba sonant, sive sine ulla in-
« terpretatione, sub audito intellectu, vel mente vel alia expo-
« sitione. Et sint precisa scripta et derogatoria et precise,
« scripte, et derogatorie debeant observari, non obstantibus
« aliquo ALIO JURE VEL LEGE COMUNI, *jure canonico vel civili,*
« *municipali*, *vel consuetudine alia quacumque in predicto*
« *posset vel videretur in aliquo obviare* (Cap. 225). »

Si potrebbe obbiettare che questa disposizione riguarda soltanto i capitoli che vanno dal 183 al 225 perchè in testa al primo di essi si trova la seguente: « *In dei nomine. Amen.* « *Infrascripta sunt quaedam capitula ad conservationem boni* « *status et pacifici comunis Maceratae* » perchè insomma si tratta di uno statuto inserito nello statuto generale.

Però anche ammessa la giustizia di questa obbiezione, resta sempre vero che il capitolo soprariferito è di una importanza grandissima per la questione già da noi accennata intorno al punto, che cosa dovesse intendersi qui da noi, anche a mezzo il secolo XIV, per *jus comune.*

Del *diritto comune* presso noi in quell'epoca non si può e non si deve avere un concetto diverso da quello che se ne aveva allora, e se ne ha tuttora in Inghilterra, per servirci di questo parlantissimo esempio.

« La *common law*, scrisse il Burns citato dal Fischel (La
« costitution d'Angleterre. Vol. I, Cap. I), il diritto consue-
« tudinario inglese, è qualificato col nome di *diritto comune*,
« perchè essa costituisce il *diritto comune municipale*, ossia la
« regola giuridica generalmente osservata in tutta la estensione
« del reame. In fatti, benchè esistano leggi particolari diffe-
« renti, il *diritto comune* d'Inghilterra è la legge sovranamente
« applicabile a tutti gli oggetti, a tutte le persone, a tutte le
« cose nel medesimo tempo che si trova posto al disotto di
« tutte le leggi particolari. »

Così presso noi il diritto consuetudinario era costituito nel fondo dalle antiche consuetudini italiche, a cui si erano aggiunte alcune consuetudini germaniche, e si erano sovrapposti

gli editti dei re longobardi, ed i capitolari dei franchi e del Regno italico.

Vale a dire che mentre in Inghilterra il diritto romano non potè soppiantare il diritto primitivo consuetudinario, e rimase colà legge sussidiaria, legge di eccezione, qui da noi accadde, nell'epoca cristiana e quando la civiltà italica prendeva un nuovo slancio, quello che non era potuto accadere durante la dominazione romana. Le rimembranze greche e romane arrestarono, soffocarono quasi quello slancio, ed anche nel campo giuridico al diritto dei romani rimase la vittoria sul *diritto primitivo*, che è quanto dire sul *diritto comune*, sicchè esso usurpò *questo nome*.

Lo usurpò nel senso che al diritto dei romani non poteva competere, se non falsando l'originale significato della parola *comune*, un simile qualificativo.

O vogliasi infatti ravvicinare l'italico *commono*, e latino *comune* con il greco *canon* ricordando che dove in greco si trova la *enne*, in italico e latino si trova la *emme*, o vogliasi risalire sulla scorta del Pictet (*Des origines Indo-Europeens*, § 322, n. 7) al vedico *yôs* sempre preceduto da *Çam* dei quali due termini il primo fu dal Kuhn paragonato con il latino *jus* più anticamente *jous* ed il secondo viene da noi supposto corrispondente al *commono, comune, common, canon*, si verrà sempre a questa conseguenza che *comune* significa *regola, legge* e quindi *jus comune* vuol dire *legge-regola* ossia *legge fondamentale, legge primitiva* e non *legge comune* a tutti in un paese ed in tutti i tempi o per una lunga epoca.

Dal libro delle riformazioni per l'anno 1373 rileviamo anzi tutto in ordine all'organizzamento ed andamento della comunale amministrazione, che il Priore delle arti non v'era più, ma solo quattro che eran detti *priores comunis et populi* (C. 2), e che si rinnovavano mercè l'estrazione di una cartuccia, da un bussolo o cassetta, di due in due mesi.

Secondo lo statuto del 1342 amplissimi erano i poteri dei priori.

« Habeant, dice il capitolo 204 (*De bailia et auctoritate « priorum*), plenam, liberam, et generalem potestatem, merum « et mixtum imperium, ac etiam gladii potestatem, inquirendi,

« procedendi, puniendi, condepnandi in aere et in persona, con-
« finandi, precipiendi, contra omnes et singulas personas cu-
« juscumque conditionis, et status supperheminentie ..... que
« dicerent, loquerentur..... ordinarent, et facerent, vel ordi-
« nassent, tractarent vel tractassent, vel aliquid dixissent, con-
« tra honorem et statum pacificum civitatis predicte, vel que
« possent redundare in subversionem status populi predicti,
« aliquibus statutis in contrarium editis non obstantibus. Et
« quod possint summarie de facto, omnibus sollepnitatibus
« obmissis, procedere, punire, et condepnare, dum modo (sic)
« eis de delicto constet et eas exigere. Et quod potestas pre-
« sens, vel qui pro tempore fuerit teneatur omnia que in pre-
« dictis fecerint exequi ad ipsorum priorum mandata sub pena
« sui salarii ».

Ma l'Albornoz, o chi per lui, riservava i poteri del legato o dei legati (100), e proibiva, come si vide, che si potesse dai reggimenti dei Comuni imporre la pena dell'esilio, di guisachè la parola *confinandi* si vede attraversata nel surriferito capitolo per tutta la sua larghezza da un tratto di penna. I legati poi che gli succedettero cercarono, come pure si vide, di sminuire le libertà comunali, forse non per altro se non perchè non erano da tanto da potere, come l'Albornoz, mantenere l'ordine con la libertà. Non avevano cioè la mente e la volontà di lui. Però il capitolo 204 si vede quasi integralmente riprodotto nello Statuto del 1432 (Libro I, Cap. . . .)

È un fatto per esempio che nel 1373 il Consiglio era convocato « *de mandato potestatis* » quantunque si soggiungesse « *et de consensu et voluntate dominorum priorum* » e che le proposte da discutersi si facevano dal Podestà quantunque fossero fatte con la consapevolezza dei priori *(de conscientia priorum)* (*Libro delle Riformazioni*, Carta 1 e passim).

Nel 1398 si fece una riformazione circa l'ufficio del priorato (22 maggio, Carta 285), e nel 1404 si procedette ad una nuova riformazione *super civili regimine* (Carte 138r a 149). In che cosa consisterono queste due riformazioni?

(100) Vi è analoga postilla in margine al capitolo.

Il Consiglio, già l'avvertimmo, era nel 1374 composto di quattro consiglieri di credenza, e di quindici generali compresi in essi i quattro per ogni quartiere (*Riformazioni* 1 maggio 1374, 24 maggio 1375. C. 35 e retro).

Era convocato « de sero pro mane » (*Riformazioni* 1373. C. I). Per dire il proprio sentimento si doveva salire alla tribuna, come ora si direbbe (surgens ad *arengheriam* dixit); però non parlava, almeno nel 1373, se non uno solo, e, salvo rarissime eccezioni, sempre il medesimo (101).

La votazione sulle proposte si faceva per alzata e seduta (6 giugno. Carta 5[r]), ma più spesso con pallottole che venivano messe in due bussoli uno rosso che era per il si (del *sic*) ed uno bianco che era per il no (del *non*) (Carta 4).

Fra gli ufficiali del Comune, oltrè i notai della banca *civilium* (ossia il cancelliere per gli affari civili), che si rinnovavano di due in due mesi ancor essi, oltre il camerlengo e suo notaio, vi erano anche i massari (*Riformazioni* 1374-1375, C. 138) (102). Vi erano poi ancora i custodi delle catene che erano in diversi punti della città, e che in caso di assalto o di rumore dovevano essere tirate per impedire il passaggio (C. 17[r]. *Riformazioni* 1390-1392) (103). Essi venivano rinnovati ogni sei mesi. Vi erano ancora i custodi delle porte i quali dovevano avere un armamento prescritto (*ivi* C. 122). Vi erano ancora i Deputati sull'assetto delle olive (*ivi* C. 164[r]) e dovevano esserci ancora quelli per l'assetto sul pane. (*Riformazioni* 1373 C. 42) (104) Vi erano pure i Deputati alla Zecca (*Riformazioni* 1390-1392. C. 284-287).

---

(101) Nell'anno 1396 (9 agosto) era presente, mentre si procedeva ad una riformazione, un ufficiale governativo. Il Comune emise subito protesta per questa novità.

(102) Essi corrispondevano ai nostri economi o spenditori o maestri di casa.

(103) Appiedi della spiaggia del Teatro nel muro del palazzo Conventati sono ancora i ferri a cui erano raccomandate le catene che erano in quel punto.

(104) L'otto agosto 1373 si trattava in Consiglio « Super facto asetti panis « videlicet qui modus est tenendus ita quod de pane habeatur ad suffitientiam « in plathea comunis et alibi ut expedit » (Carta 42).

Nel 1391 poi i Deputati sull'assetto delle olive riferivano che secondo l'esperimento da essi fatto i frescolari dovevano dare « patronibus de sex butinellis « olivarum palmatis unum metrum olei puri, et necti, et clari » e per ogni mesta dovevano avere di compenso otto *soldon.* (*inos?*)

Quanto al Podestà esso veniva ora nominato per soli sei mesi. Doveva fare ogni mese la mostra della sua famiglia (105). Non poteva secondo lo Statuto essere marchigiano, ed a questa disposizione non si derogò per la prima volta se non nel 1406 (*Riformazioni* 1403-1406. C. 443[r]). Nel 1398 il Marchese ordinò che si ricevesse in Podestà un Zambeccari di Bologna e venne obbedito, quantunque si protestasse per la salvezza dei proprii diritti (*Rif.* 1395-1399. C. 332[r]). Nel 1399 (16 aprile) dichiarò che si contentava che il Comune potesse eleggere i proprii ufficiali, ma voleva riservato a sè il diritto di approvare le fatte elezioni (*Ivi.* Carta 367).

Il Comune aveva ancora un avvocato fisso (106), medici e maestri di grammatica, come meglio vedremo più sotto.

Doveva pagare al Governo l'affitto, che nell'anno 1396 importò, per quattro anni, ducati novantuno ed anconetani quattro (*Rif.* Carta 111[r]), i sussidii votati dai parlamenti, che nell'anno 1374 importarono, come si vide, 1332 ducati, e finalmente le taglie che capitavano ogni tanto, e che in questo periodo di tempo, per il continuo scorazzare delle compagnie di Ventura, furono assai frequenti.

Per provvedere alle spese poteva far conto sulle imposte sulle gabelle e sulla rendita dei beni patrimoniali.

Oltre la dativa che si riscuoteva sempre per libram e che era imposta anche adesso, pare, per provvedere a determinate spese (107), vi era, come nelle epoche precedenti, quella di fuocatico *o del fumo* come ora accade di vederla chiamata (108).

---

(105) Nel 1378 era composta del Vicario, del milite, di due notai, due donzelli ed undici berrovieri (C. 4).

(106) Quantunque sia fuori del periodo a cui si riferisce questa conferenza pure crediamo opportuno di notare fin d'ora, che Francesco Fontoni dopo essere stato liberato dal confine in Recanati a cui era stato condannato, e dopo cassatogli il processo politico fattogli, fu eletto ad avvocato del Comune nel 1406 (C. 411. Rif. 1403-1406).

(107) Nel 1373 p. es. ogni cittadino doveva pagare sei bolognini od anconitani per il salario del podestà (C. 410).

(108) Nel 1373 Gentilis Mostarde de Marchionibus de Monticulo, rappresentava con sua petizione al Consiglio, che il Parlamento Comunale gli aveva concesso immunità da ogni peso, ed ora invece era costretto a pagare non solo

Si riscuoteva poi la gabella della piazza che era detta la gabella grande *gabella magna, plenaria* e qualche volta per antonomasia la *magna* o la *plenaria* senz'altro.

Si riscuoteva quella sul macinato, quella sulle biade, quella sull'olio, sulle frutta, sul vino. Si riscuoteva, e l'abbiamo già visto, la tassa di posteggio.

La cancelleria sì penale che civile dava ancor essa dei proventi, mentre altri ne davano gli estraordinari, le penali o multe, etc.

Anche dalla rendita dei beni patrimoniali si ricavava qualche somma, nè mancano qui, come non mancavano negli altri Comuni, quei proventi che si chiamerebbero ora innominabili, e che rispetto al Governo durano ancora siccome già avemmo occasione di ricordare (109).

La riscossione delle gabelle era in genere fatta per appalto, quantunque qualche volta si discutesse sulla convenienza di riscuoterle per amministrazione.

Nel 1373 quella sulle biade venne appaltata a Bastiano di Cecco per fiorini d'oro centoventicinque, mentre quella sulle frutta, per la quale erano stati offerti fiorini centodieci, rimaneva pel momento invenduta. Lo fu però poco più di un mese più tardi (8 agosto), insieme con quelle sul vino e sull'oliva, pel canone complessivo di fiorini quattrocento (*Rif.* C. 37), mentre quella della piazza veniva concessa ad Angiolello di Vitale poco dopo per milletrecentocinquanta fiorini.

I *ceppi* degli *estraordinari del podestà*, dei *danni dati*, dei *frodatori della gabella* (110) che si aprivano e vuotavano in fine

---

per *libram* ma ancora per *alibratam* dal che proveniva « quod pro fumante « contra debitum rationis (*gravetur*) cum ipse Gentilis solvat in terra Monticuli « pro fumo, e non sit conveniens nec juri consonum secundum formam con- « stituti quod quis cogatur pro fumo in duobus locis honera (sic) supportare » Chiedeva quindi di essere esonerato da questo peso, pronto dicendosi a sostenere gli altri. Il Consiglio accolse la domanda ad unanimità essendo presenti sessanta Consiglieri (9r e 12r).

(109) Nel 1391 il Comune « vendidit postribulum » assegnando le case che esso possedeva nel *Mercatale* e ricevette per la concessione trenta ducati in oro (C. 114).

(110) *Il ceppo* era il medesimo che la cassetta. Ancora adesso in alcune parti d'Italia chiamano *ceppo* la cassetta che è nelle chiese per le elemosine, e che in

di ogni mese, contenevano circa sessanta lire il 31 maggio 1373 (*Rif.* Car. 4), circa 35 lire in fine di giugno (*Ivi* C. 17, circa 31 in fine di luglio (C. 28r) e circa 37 in fine di agosto (C.....) e circa 12 in fine di settembre.

Anche sul modo come si spendeva l'autorità governativa credeva, e con ragione, di potere ingerirsi. Fin dal giorno 27 giugno del 1373 si proponeva a deliberare in Consiglio « super « facto reveditoris qui dicitur venire debere ad civitatem Ma- « cerate pro parte domini Marchionis ad revidendum introitus « et exitus dicti Comunis » (*Rif.* Car. 7) e si deliberava doversi mandare un ambasciatore al marchese, perchè non mandasse detto revisore « cum talis expensa non expediat, nec sit neces- « saria in Comuni (C. 8). »

Però come si andasse a finire lo si vide più sopra, e che la misura che il marchese voleva prendere non fosse arbitraria, lo si rileva dai seguenti fatti, che cioè il perpetuo consultore di quell'anno (Nicolaus Muschitti) teneva esso stesso parte dei beni di Vanne de' Mulucci, e pure non si peritava di consultare da solo in consiglio pel quello che avesse a farsi di detti beni (24 luglio, C.....); che esso fece da fideiussore a Vanne di Pietro Beccaio quando rimase deliberatario della gabella sulle frutta, sul vino, sull'olio, mentre poi questo stesso Vanne che era stato uno dei cinque fideiussori di Angiolello di Vitale, fu il primo ottobre estratto a Camerlengo del Comune, e finì con avere, come si vide, l'appalto di tutte le gabelle.

5. Prima di procedere oltre a fare un cenno più dettagliato delle spese che il Comune faceva per diversi servigi, sarà bene di far parola delle monete e dei prezzi del tempo.

Correvano allora i fiorini d'oro e pare che fossero chiamati anche ducati (*Rif.* 1373, Carta 11r) e che valessero ognuno lire tre e soldi cinque. Correvano poi ancora soldi grossi Bolognesi (Bolognini), Anconetani, Aquilani, monete da vinti *(sic)*

---

altri luoghi, e crediamo anche in Francia, è detta *il tronco* — Gli *estraordinari* del podestà dovevano essere le *penali* per le trasgressioni a quelle disposizioni che nello Statuto del 1432 formarono un libro distinto da quello sui maleficii e che fu detto *Extraordinariorum*.

e parecchie altre che non vengono specificate nell'atto dell'apertura dei cippi sopra menzionati, mentre si dice *Pluribus monetis*, *Aliis pluribus monetis*, *etc. etc.*

Nel 1390, e precisamente ai 9 di luglio, si trova la seguente riformazione — « Cum ducatus in civitate expendatur in mer« cantia pro XX anconitanis, et ad cambium valeat XVIII prop« terea quod moneta non reperitur, provideatur ». E si provvide stabilendo che i grossi Bolognesi, Aquilani e Romani dovessero avere il valore di XX denari e non più (*Rif.* C. 107) (111).

Nel 1397 troviamo che centoventi lire equivalevano a ducati cinquanta (Car. 161).

Nello stesso anno troviamo poi quest'altra riformazione « Parvuli maceratini, et alii expendantur more solito exceptis « pisanis, lucchensis, aquilanis, et perusinis novis, qui expendi « debeant duos pro uno, et cuilibet liceat dare in quolibet flo« reno monete bol. III parvorum » e fino alla somma di dodici denari si possa pagare « de dictis parvulis » (6 agosto. Car. 206).

Nel 1402 ogni ducato equivaleva a lire quattro (*Rif.* 1402, 1403 C. 3^r) e nel 1404 ogni fiorino equivaleva a lire tre e soldi otto (*Rif.* 1403-1406, C. 213).

Nel 1373 per fitto di una casa si pagavano sei fiorini (C. 19^r), ed una piccola via era stimata dai periti del valore di un fiorino e non più, dichiarandosi che essa « *non erat nec* « *est necessaria Comuni* » (C. 21^r).

Nello stesso anno l'appaltatore della gabella delle biade aveva diritto di riscuotere per ogni salma di biade che si raccoglieva nel territorio (doveva farsi l'assegno del raccolto nel termine prefisso dallo Statuto e sotto la pena in esso comminata) denari XII o denari VIII secondo che si trattava di grano, ovvero di fava, spelta, orzo *et generaliter omnium aliorum legugminum* (*sic*) (C. 12).

---

(111) Secondo l'istromento fatto il 13 settembre 1392 con lo zecchiere Maestro Benedetto di Simone da Norcia, la Zecca comunale di qui doveva battere monete d'argento et de rame cioè anconitani, bolognini, soldini, sextini, quatrini, et piccioli come sarà di mestiere.

Nel 1374 il fitto della casa per il Cancelliere del Comune era pure di sei fiorini (3 agosto. C. 39).

Il compenso dovuto ai frescolari per ogni mesta era nell'anno 1390 di due anconetani (C. 6[r]).

Nel 1391 il salario mensile del cuoco dei priori era di lire due (C. 43).

Quello annuo del podestà era di lire 1035, conchè però dovesse rilasciarne dieci per offerta del solito pallio a S. Giuliano nel giorno della festa (C. 26[r]).

Nel 1397, lo stipendio del medico era di lire 120 o ducati 50 (C. 161).

Nel 1404 lo stipendio del podestà era di fiorini seicento ragguagliandosi ogni fiorino a lire tre e soldi otto (C. 213) (112).

---

(112) Nel 1342 secondo lo Statuto i prezzi dei pesci, dell'uccellame e selvaggiume, e dell'opera da sarto erano i seguenti:

Pesci grossi aventi squame — ogni libbra . . . . . IIII den.
Pesci tonnati (?) . . . . III den.
Pesci minuti . . . . III den.

Grossos autem pisces esse dicimus majores uno summisso sine capite et pinnis caude.

In tempo di quaresima però i prezzi erano respettivamente di otto, quattro e cinque denari (Cap. 71).

Una lepre non poteva essere pagata più di . . . . . . XXX den.
Una pernice più di . . . . IX den.
Aves ognuno più di . . . . XII den

intendendosi per aves gli uccelli di riviera (Cap. 72) ossia i fagiani, etc.

Un colombo più di . . . . IV den.
Una quaglia . . . . I den.
Però dall'Assunzione al mese di novembre il prezzo massimo era di II den.
Un paio di tordi non poteva esser pagato più di . . . . III den.
(Cap. 104).

De pari pannorum non foderatorum . . . . VI soldi
» » foderatorum . . . . VIII soldi
De tunica, vel toga, vel mantello . . . . XXX den.
De tunica grossa . . . . XVIII den.
De clamide . . . . XII den.
De pari caligarum ab homine de lana . . . . VII den.
» » » de lino . . . . IV den.
De capputeo . . . . IV den.
De czalfanda (?) . . . . IV den.
De vampedatura caligarum . . . . II den.

Fin dal 18 gennaio 1375 si trova fatta, come cosa consueta, l'elezione di due maestri di grammatica (C. 111), ma non è detto quale fosse lo stipendio, il quale nel 1392 si trova essere per uno di XX ducati (C. 247). Nel 1396 fu chiesto che lo stipendio venisse aumentato fino a XXX ducati, ma il Consiglio credette di eleggere un altro maestro con lo stipendio di ducati XXIV (C. 113).

Però oltre lo stipendio del Comune i maestri avevano diritto ad un compenso dagli scolari a norma della condizione scolastica dei medesimi (*Rif.* 1395-1399, C. 310).

Vi era nel 1399 per maestro un originario tedesco « Magister « Guillelmus Theotonicus (natu germanus) » (*Ivi* C. 312r). Nel 1404 vi era poi ancora per maestro un Antonio Massi di Pollenza (*Rif.* C. 240).

La scuola principiava il giorno di S. Luca (17 ottobre, *Rif.* 1402-1403, C. 31) e si faceva nelle case dei maestri.

Nel 1390 Magister Sancte Colecte de Cerreto Medicus, volendo esercitare qui liberamente la sua professione, chiede che il Comune gli accordi il godimento di una casa e gli è concesso (C. 13). Nel 1396 viene eletto a medico stipendiato un israelita — *Bonaventura medicus judeus olim de Mevania* — (Carte 92, 96 e 99r). Nel 1397, come sopra si disse, lo stipendio del medico era di lire 120 o ducati 50.

Ai 17 di giugno del 1373 si deliberava nel Consiglio « super facto quod fiat in mercato una logia sub qua possint « stare offitiales die Jovis (giorno di mercato) ad mercatum « ad colligendum gabellam (Carta 7) (113).

Nel 1390 si deliberava la costruzione di un torrione « in

De dipploide ad modum nostrum	X soldi
» » ad modum Catalanorum	XIII soldi
De bombicino ab homine	XVIII den.
De guaczarone	XII den.
De pari pannorum a dominabus	VIII soldi
» » » fregiatorum et foderatorum	XII soldi
De mantello	IV soldi

(Cap. 151).

(113) Questa loggia detta appunto della gabella era nel posto dove ora è la torre, e fu demolita quando si procedette alla fabbricazione della torre stessa.

« contrata Casalis » (C. 26r) e nell'anno appresso si decretava di fare un nuovo palazzo pel Comune (C. 264), e la fabbrica nel 1402 era già compiuta, mentre si trova detto « juxta *palatium* « *novum Comunis* (C. 13r). Nel 1404 si faceva restaurare la fonte maggiore (C. 177r), e nel 1405 si stabiliva che si facesse un ponte di legno sul Potenza al passo di Sambucheto (C. 319).

Nel 1391 (12 febbraio) si deliberava che fossero eletti gli operai « super concimine Ecclesie S. Juliani... arbitrio priorum « cum aliquibus parocchianis dicte ecclesiae (C. 36).

Il Comune non tralasciava ciò che potesse far fiorire qui le arti e mestieri (114).

Nel 1391 si accoglieva quindi la domanda di alcuni fiorentini i quali volevano metter qui una fabbrica di *bergamasche* (specie di lancie), e quindi chiedevano si concedesse loro una casa « pro habitatione et laborerio, et una posta pro rota in « flumine potentiae » (C. 55), e nel 1402 si facevano dei capitoli sopra la domanda « Benedicti Ser Gregorii de Fabriano « volentis introducere artem lanae (C. 109, 127, 129).

Si spendeva ancora per le armi. Notammo già la disposizione dello Statuto circa il trarre con la balestra. Notiamo ora che il Comune provvedeva ancora parecchi palvesi, che erano grandi scudi, e li assegnava ai cittadini perchè li tenessero in custodia ed al bisogno se ne servissero. Un esempio di questa assegnazione con descrizione particolareggiata dei palvesi ed indicazione dei cittadini a cui venivano affidati si trova a carta 231 delle Riformazioni per gli anni 1390-1392.

Quanto ai costumi del tempo una notizia molto caratteristica l'abbiamo già data. Un altra che può andare con quella si è che il 2 gennaio 1397 fu data licenza a « Rabuino consotio « Mostarde conducendi libere ad Civitatem Auximi famulam

---

(114) Nel 1396 (19 giugno) Graziano Pittore partito due mesi prima della novità fatta contro i Varano chiede di poter far ritorno in patria, e di non essere così considerato come un fuoruscito (Carta 83).

Di che valore sarà stato questo pittore? Se si pensa che allora, a differenza di oggi, si andava molto a rilento nel dare una qualifica, è lecito supporre che non fosse artista di poco conto. Ma quali opere ne rimangono?

« olim Francisci de Urbino et hoc pro evitando scandalum et
« conseguendo pacem et quietem (C. 144).

Facemmo cenno di un uso circa i mortori; ora aggiungiamo che, come avevamo altrove supposto, il matrimonio non si poteva effettuare senza il consenso del padre della donna, o, in mancanza, dei tre maggiori parenti consanguinei od affini. Nel 1399 si trova, che uno venuto a diverbio con un altro (ed erano persone distinte) gli diceva: « Multu lapiglie più adpectu « tu che gli altri de vedere la mia ragione, che non porrì esse « da tanto che la potissi vede..... Io credia che tu me fossi « in ajudo e tu me te trove contra ribaldo de m.....» (Carta 355). Nel 1403 si fa un bandimento contro il gioco delle carte e per l'osservanza del Venerdì Santo (Carta 114). Lo Statuto poi proibiva che si potessero cantare negli ultimi quattro giorni della settimana santa *cantica vanitatis* e che si gittassero pietre contro le porte delle case e delle chiese (Cap. 99). Nello stesso anno 1403 si trova la petizione di un tale che aveva ucciso uno, il quale voleva di notte commettere adulterio con la moglie dell'uccisore. Nel 1398 uno, che doveva andare in un paese vicino per sostenervi un ufficio, domanda licenza di poter estrarre dalla città un letto di piume, e promette di riportarlo (Carta 261). Le rubriche dello Statuto ci danno poi molti particolari circa le disposizioni sul vestire delle donne (115). E circa quello degli uomini ci dà sufficiente lume la tariffa per i sartori contenuta nel capitolo 151 e sopra riferita (Nota 111).

---

(115) Ecco queste rubriche:
345. Quod nulla mulier possit portare ghirlandas nisi valens XV S.
346. Quod nulla mulier possit portare bendas vel velos nisi valens XL S.
347. Quod nulla mulier possit portare vestimentum nisi de uno colore.
348. Quod mulier non portet pennas nec fresgnaturas.
349. De pena mulieris portantis pennas.
350. Quod mulieres non possint portare cinturas.
351. Quod mulier non portet bursam.
352. Quod non possit portare plus quam tres anullos.
353. Quod non possit portare vajum.
356. De pena mulieris portantis pannum extimatum ultra Lib....
357. De pena mulieris traginantis pannos per terram.
358. De pena mulieris portantis vestitum relevatum de flanco (?).

Quanto alla condizione delle persone notiamo che gli Ebrei dovevano sì dimorare in luogo designato della città che era chiamato *Trivium Iudeorum*, e che all'entrata aveva una porta o portella, ma che però si usava verso loro molta tolleranza, mentre abbiamo veduto e vedremo ancora in seguito, che non si aveva nessuna difficoltà a condurre per medico un israelita. Non erano poi nemmeno costretti a portare qualche oggetto di vestiario di determinato colore che li designasse o li distinguesse dai cristiani. (116)

Per i servi e le serve era prescritto che non potessero lasciare il servizio senza consenso del padrone; che potessero essere ricondotti a forza nella casa abbandonata; che il padrone che li avesse battuti moderatamente e ad *correctionem* non fosse soggetto a pena alcuna.

Per quello poi che riguarda lo stato materiale della città troviamo opportuno il notare, che in diversi punti della medesima erano delle porte, che in caso di tumulto o di assalto venivano chiuse. Così all'anno 1396 si trova menzione della portella « in pede plagie S. Marie Fratrum » (Carta 62^r^). Troviamo ancora allo stesso anno menzione della *contrata Campisanti*, nome che ancora rimane ad un vicolo (vicolo di *Camposanto*) (Carta 87). Sappiamo dalle riformazioni del 1397 che fuori di Porta Mercato vi era un ponte dal quale, un giorno che soffiava un vento impetuoso, cadde, spinta da esso, una povera donna, rimanendo semiviva (Carta 165). Sappiamo ancora che nell'anno 1405 serviva per abitazione del podestà la casa del Priore di S. Antonio di Piazza (*Rif.* 1403-1406, Carta 323) (117).

---

(116) Fu solo nel 1426 che si fece una proposta in questo senso (Libri della Rif. 1426-1429. C. 81 e 82_r) Il *trivium Judeorum* deve essere stato probabilmente dove ora è il *vicolo detto degli ebrei* (primo nella via *del Commercio* già *San Francesco* per chi viene da Piazza).

(117) Per le condizioni del territorio è opportuno sapere che nell'anno 1398 (15 dicembre) si disponeva si mettesse presso Fonte Maggiore un ordigno « *pro capiendo lupos* » (Carta 333), e che nel capitolo dello statuto dove è disposto circa coloro *qui faciunt cansarolas* si fa eccezione per i fondi di quarta e quinta senata.

Quanto a lingua notiamo che sul finire di questo periodo anche le lettere che si inviano da persone distinte od a personaggi vengono scritte in volgare. Ne recheremo qualcuna in appendice.

Quanto a cose di chiesa o di religione dobbiamo notare, che fin dall'anno 1369 (30 gennaio) passava di vita il vescovo Nicolò, al quale i Recanatesi dovettero fare i funerali a pubbliche spese, tanta era la povertà del defunto, e veniva eletto a suo successore, con grande accordo dei Maceratesi e Recanatesi, Oliviero da Verona, Decano di Nigri Pontis e Cappellano di Urbano V, che lo teneva abbastanza in pregio. Quantunque il Pontefice avesse riservato a sè la designazione del successore, ed avesse dichiarato priva di effetto la elezione fatta dai due capitoli, pure fece cadere la sua scelta sopra lo stesso Oliviero con bolla 12 febbraio 1369.

Il Wogel gli attribuisce a colpa, diremmo quasi, l'avere esso cercato, fin dal bel principio del suo ministero, di ampliare i confini della diocesi maceratese. Eppure la bontà di questa causa era così evidente che null'altra mai, tanto vero che Urbano V, con lettera datata da Montefiascone (2 maggio 1370), dette incarico al cardinale Anglico di portare a termine la cosa, dopo sentiti gli interessati.

Si trattava di aggiungere alla diocesi di Macerata, Monte Cassiano, Treja, Monte Milone, Mont' Olmo, Monte Santo, Monte Lupone, Civitanova e non sappiamo se altri luoghi ancora.

Figurarsi se potevano star · cheti i Fermani ed i Camerinesi, i quali avevano minacciato di mandare il mondo a soqquadro fin da quando era stato restituito il Vescovado a Macerata!

Tanto dissero e fecero e tanto si dettero attorno, che Gregorio XI, con sua bolla del 1° maggio 1372 ebbe ad ordinare che non si facesse più parola della cosa (*Archivio Fermano*, n. 126. Wogel, p. 126) (118).

---

(118) Vedi però a pagina 386.

Pazienza se i luoghi circa i quali si contendeva fossero stati fin da principio compresi nei due vescovati di Fermo e di Camerino! Ma la verità invece era, e la riconobbe il Catalani, che la diocesi Fermana e quella Camerinese, si erano estese fino a dividersi il territorio di Macerata per questo solo, che col decorrer dei secoli e quella Maceratese, e quella Pausolana, e quella Novanese, e quella Potentina, e quella Tolentinate e quella Trejese erano venute a mancare. Se quindi quelle diocesi venivano a perdere, per il risorgere di una delle antiche, quello che avevano acquistato pel venir meno delle medesime, in che consisteva l'aggravio che i Camerinesi ed i Fermani risentivano?

Pare però che Oliviero avesse cercato, dice il Wogel, il principato di Recanati. Forse, diciamo noi, egli non volle se non aver parte di quella signoria temporale che fino a due secoli prima i Vescovi avevano incontrastatamente esercitato.

Ad ogni modo i Recanatesi si commossero per maniera, che Oliviero dovette dare la sua rinuncia, dandoglisi per successore Bartolomeo dei Zambrisi o Zambrasi di Bologna (prima del 13 maggio 1374), Dottore in diritto canonico e stato uditore di Urbano V. Però il nuovo vescovo resse le due chiese da lontano, occupato com' era in Roma in affari gravissimi, mentre esso fu tra coloro che ai 10 marzo 1379, avendo esaminato la elezione di Urbano VI, ebbero a dichiarare esser dessa pienamente legittima.

Non si conosce precisamente, così il Wogel, l'epoca della morte del vescovo Bartolomeo, ma è risaputo per postille fatte dal Vescovo Monsignor Pompeo Compagnoni alla Reggia Picena, che ai 17 di gennaio del 1383 reggeva le due chiese, come vicario capitolare, Martino di Vanne di Pandolfo da San Severino Arcidiacono della chiesa maceratese. Quantunque poi fin dalla fine dello stesso anno fosse stato creato Vescovo Angelo de' Rainaldi da Bevagna (e non Cini come disse il Ciacconio), pure nel mese di febbraio 1384, avendo Ridolfo da Varano prese le parti, come vedemmo, del Duca Luigi D'Angiò fautore dell'antipapa Clemente VII, questi dette per vescovo ai

Maceratesi un Paolo di Corraduccio da Macerata, che il Wogel ritiene possa essere stato quel medesimo che nell'anno 1380 era stato vicario generale del Vescovo Bartolomeo.

Il Rainaldi ebbe parte grandissima nel far tornare alla Chiesa nel 1386 con la cacciata dei Varano i nostri, ed anche nel 1396, molto si adoprò perchè fossero di nuovo ricevuti in grazia da Bonifazio IX.

Però non si ha memoria che egli facesse qualche cosa di notevole per la chiesa Maceratese, laddove tutto fa presumere che ancor essa risentisse i benefici effetti dell'amministrazione di lui, amministrazione che ebbe a durare fino all'anno 1412. Resta quindi che ci atteniamo alle memorie locali.

Nell'anno 1390, e precisamente nel mese di luglio, morì qui in Macerata il cardinale Andrea Bontempo vescovo di Perugia, e legato, e fu sepolto in questa cattedrale, nei cui sotterranei si vede tuttora, dietro l'altare del coro a cornu evangelii, la pietra sepolcrale con su scolpito a basso rilievo ed al naturale il corpo del morto rivestito degli abiti pontificali.

Esso cardinale aveva lasciato morendo alla chiesa cattedrale tutti i suoi paramenti compresa una croce d'argento e la mitra. Il marchese Tomacello germano di lui, certificato della verità di questa disposizione, la quale forse a rigore di diritto non poteva essere sostenuta, con atto di donazione tra vivi 19 maggio 1391 (Cass. 1, lett. *L)* concesse il tutto alla sopra menzionata chiesa, la quale però se lo vide portar via dai Recanatesi.

Invano Martino V, con lettere dirette ad Astorgio vescovo di Ancona e luogotenente nella Marca, ebbe a prescrivere che se ne facesse la restituzione (*Ivi*).

I Recanatesi si opposero virilmente e portarono in giudizio la controversia, la quale però non fu risoluta e troncata, se non al tempo del vescovo Nicolò de Astis, il quale donò alla nostra cattedrale una mitra assai più preziosa di quella litigata, a patto che la contesa venisse definitivamente abbandonata.

Dai libri delle riformazioni abbiamo poi le seguenti notizie: (119).

Sappiamo che ai 18 giugno 1374 doveva venire l'Arcidiacono di Camerino « *ad impugnandum conquestionem* (?) *Plebis* « *Musiani* » (Carta 7[r]), e da questo apprendiamo che nella chiesa della Pieve fino a detta epoca si conservava la pievania o parocchia.

Troviamo che nel 1377 « Fraternitas Disciplinatorum « S. Marie de Porta » rivolgeva al Comune una petizione che è registrata nel libro delle Riformazioni (Carte 32[r] e 35[r]).

Sappiamo che nel 1391 si fece contravvenzione contro uno che mandava due asini a Fonte maggiore in giorno di domenica per prendere l'acqua per fare ad un infermo un bagno ordinato dal medico, e che le bestie furono sequestrate, ed i basti bruciati in piazza, e che il Marchese scrisse al Comune dicendo che gli pareva che si fosse corso troppo (Carta 161 *e retro*).

Sappiamo che distrutta la chiesa di S. Alò, che era vicino alle rovine di Recina, si era innalzato al Santo un altare nella chiesa di S. Antonio di Piazza, e che il Rettore chiedeva si offrisse in questa chiesa il solito cero del valore di XX soldi (10 dicembre 1391 - C. 165).

Sappiamo che ai 22 dicembre del 1396 si fece una riformazione circa l'osservanza delle feste della quale dà conto il Compagnoni (*Reggia Picena,* pag. 267) e che è riprodotta nello Statuto del 1432 (Cap......).

Sappiamo che nel gennaio del 1404 si stabiliva o deliberava circa « bravia seu pallia de serico pro dando..... Ecclesie « S. Juliani » (Carta 82), e che la festa di S. Giuliano si

---

(119) Dalla storia generale sappiamo che l'anno 1400 fu detto l'anno *dei bianchi* perchè un gran numero di persone andavano da una città all'altra *vestite di bianco* e dicendo sempre — *Misericordia e pace.* — Secondo la cronaca fermana l'uso di fare queste processioni cominciò in Piemonte per la gran mortalità che vi era nel 1399 mese di giugno. Essa cronaca dà parecchi particolari su queste processioni (pag. 27 e 28). Può essere che l'uso delle nostre confraternite di portare i camici bianchi rimonti a quell'epoca ed a quell'uso.

celebrava *allora ai 13 di gennaio* (*Riformazioni* 1403 - 1406 C. 382) (120).

Sappiamo che nel 1404 sopra petizione della Abbadessa della Trinità, la quale voleva ampliare la chiesa del suo Monastero, fu ordinato che ognuno che avesse avuto somiero avesse portato gratis « *unam salmam seu incarcaturam de arena* » (9 maggio, C. 135r).

Sappiamo in fine che nel 31 maggio del 1406 un tal « Domnus Palmerius Rector S. Marie de Turrisiano » faceva una petizione al Comune (C. 432).

Lo Statuto del 1342 fa menzione della chiesa di Santa Margherita, dell'Ospedale di San Nicolò, e della chiesa di Santa Maria Maddalena, nonchè di quella di San Domenico (Cap. 43, 61 e 105). Tutti quattro questi fabbricati erano tra Porta Mercato e Porta di Montano ossia l'attuale Porta del Convitto. Però ci sembra che verso la fine del secolo XIV il primo, secondo, e quarto più non esistessero o non fossero aperti al culto, o destinati allo scopo pel quale prima servivano.

6. In un primo paragrafo dicemmo delle vicende di Macerata fino all'anno 1376. Ci parve poi conveniente di dare in un secondo paragrafo una compendiosa notizia della legislazione dell'Albornoz. Ripigliata poi in un terzo paragrafo la narrazione degli avvenimenti, la conducemmo fino alla morte di Bonifazio IX, ossia fino quasi alla fine dell'anno 1404. In un quarto paragrafo discorremmo dello Statuto di qui, e dell'amministrazione comunale. Nel quinto demmo notizie riferibili alle monete, ai prezzi delle cose, alle costruzioni allora fatte, ai costumi, alle condizioni delle persone, ed a quelle materiali della città ed alla storia ecclesiastica di qui (121).

---

(120) Si vegga quello che fu detto a pagina 57 in principio.

(121) Abbiamo omesso di notare a suo luogo che ai 23 aprile 1402 i Priori facevano un istromento con Galluccio di Antonio da Fabriano « magistro campanarum » e che questi « sua propria voluntate promisit... reficere, resarcire, et « emendare Horologium Civitatis Macerate... pro pretio viginti ducatorum auri » (Cass. 16, Lett. *F*).

Abbiamo similmente omesso di recare le rubriche di alcuni capitoli dello Statuto del 1342 riguardanti i funerali e che sono le seguenti:

336. De apprendere candelas pro obsequiis defunctorum.

Avremmo dovuto parlare anche degli uomini notevoli del tempo, ma ci è sembrato, che dopo tutto quello che abbiamo detto nel resto della Conferenza, non avremmo potuto che ripeterci.

---

337. Quod nullus faciat sibi vestem pro defuncto inconsuetam vel barbam longam portare (*audeat?*).
338. Quod nullus masculus extra vel intus domum defuncti plorare seu gridare (*audeat?*).
339. Quod (nulla) mulierum occasione alicujus defuncti mutet vestem.
340. Quod extra domum nulli liceat vestire aliquam viduam.
341. Quod nullus debeat defuncti in domo defuncti (*sic*).
342. Quod nullus remaneat in ecclesia post quam corpus defuncti fuit positus in ecclesia.
343. Quibus personis licitum est facere tristitiam tempore defuncti.
344. Quod nulli liceat in loco religioso ire vel stare ad plorandum.

Ci era poi sfuggita la rubrica del capitolo 178 dalla quale ci è fatta nota l'esistenza qui di una chiesa a nessuno conosciuta fin ora. *Ut nullus faciat turpitudinem...* ecclesiam *Sancti Firmani.* — Non ci pare infatti che qui si potesse trattare della chiesa dell'Abbazia di S. Fermano che era fuori del territorio.

CONFERENZA X

DALL'ANNO 1404 ALL'ANNO 1445

SOMMARIO. — 1. Avvenimenti fino al 1416. — 2. Idem fino all'anno 1434. — 3. Statuto dell'anno 1432. — 4. Avvenimenti fino all'anno 1445. — 5. Notizie diverse. — 6. Riassunto.

1. Nel 1405 si presero qui dei provvedimenti contro i fuorusciti. Due che erano a Monte Fano e che di là intrigavano furono confinati, uno in Ascoli (Francesco Fontoni) ed uno a S. Vittoria in Matenano. Grimaldesco poi e Stefano di Rinalduccio da Lornano che erano in S. Severino furono confinati in Vettona (ad terram Bittonii (Carte 249 a 252 *Riformazioni* 1403-1406). Da lettera in volgare di Paolo Orsini, datata da Tolentino li 27 gennaio (C. 264), apprendiamo poi che esso aveva eletto a suo agente qui Confratre di S. Giovanni di qui, e pregava gli si dessero 20 ducati da imputarsi nell'ultima sestaria della condotta.

Si fecero poi degli apparecchi per la venuta del nuovo Rettore o legato, che fu quel cardinale Angelo Correr, latinamente Corarius, il quale poco appresso venne creato Pontefice e prese il nome di Gregorio XII. Esso era qui venuto fin dal 30 maggio, e fin dal 16 si erano presi a prestito i letti per lui e per la famiglia, ossia per gli ufficiali che con sè conduceva (C. 298 e 307^{r}). Avendo egli fatto replicatamente osservare che i Priori dovevano tenere la loro residenza nel palazzo grande, ossia in quello che era stato preso a costrurre nel 1290, e che era unito all'altro principiato nel 1286 e dove risiedeva esso Rettore, si decretò di obbedirgli (C. 342^{r}).

Dopo avere quindi cassato il processo fatto contro il Fontoni (Carta 273), lo si richiamava da Recanati dove era rimasto

confinato (Carta 354), e lo si eleggeva in Avvocato del Comune (Carta 411ʳ) in principio dell'anno 1406.

Siccome poi si diceva che Civitanova e quasi tutta la provincia era stata concessa ai Varano, così i Priori si fecero a scrivere al Pontefice una importante lettera per rimostrare contro questa concessione, che essi riputavano dannosa per la libertà loro e dei marchigiani, e così pure per la Chiesa (Carta 9ʳ, *Rif.* 20 agosto 1406 - 19 febbraio 1408).

Avendo il Pontefice con assai poco lodevole risoluzione nominato Marchese il nepote Ludovico Migliorati uomo bestiale secondo il Muratori (1) (Anno 1405), vennero prese in affitto varie case, così per lui come per la comitiva (Carta 25). E siccome il nuovo venuto, dando subito prova di suo poco rispetto per i diritti del Comune, aveva preteso di nominare l'ufficiale della guardia e dei danni dati, così venne deliberato di ricorrere al Pontefice (C. 26ʳ).

Però il ricorso non fu nemmeno forse spedito, perchè il 10 novembre, convocato d'urgenza il Consiglio all'ora seconda di notte, i Priori annunciarono che Innocenzo VII era passato a miglior vita (6 novembre), e domandarono che avesse a farsi perchè non succedessero novità (C. 32ʳ).

Pareva che il Migliorati volesse venire (era a Fermo), e quindi si decretò che si facessero i preparativi per riceverlo (13 novembre, C. 33ʳ), ma esso invece mandò una lettera (15 novembre) con cui invitava il Comune a farsi rappresentare ai funerali che si sarebbero fatti a Fermo per il Pontefice, ed a mandare gli oratori per un parlamento che ivi intendeva di tenere.

Essendo stato elevato al soglio pontificale il Correr, ed avendo questi notificato al Comune la sua elezione (Cass. 1, lett. *A.A.*), i Priori si affrettarono a mandargli il giorno 4 dicembre una

(1) Parlando della morte di Innocenzo VII il nostro annalista scrisse « ... pontefice da tutti commendato per la sua mansuetudine, per l'abborrimento alla « simonia e desideroso di far del bene a tutti. Solamente l'aver egli inalzato l'im« meritevole suo nepote *Lodovico de' Migliorati* al grado di marchese della « Marca d'Ancona..... ed il non aver dato mano alla estinzione dello scisma, smi« nuirono non poco la gloria del suo pontificato » (Anno 1406).

lettera di congratulazione (C. 47), e poi curarono che si procedesse alla elezione del podestà (9 dicembre, C. 49). Ma il Migliorati scriveva (16 dicembre) che voleva l'ufficio fosse conferito ad uno cui esso l'aveva promesso (C. 57), nel tempo medesimo che metteva nuove tasse e taglie (*Ivi e retro*). I Priori si affrettarono a rivolgersi al Pontefice (24 dicembre), e poi, insistendo il Migliorati nella sua pretesa con altra lettera 25 dicembre, gli risposero nello stesso giorno ricusandosi (C. 59 e 60). Allo stesso modo avendo il Migliorati chiesto, con lettera del 9 gennaio 1407, arrivata però qui il 1° febbraio (e di ciò i Priori si meravigliavano) che fossero rilasciati due condannati, si rispose che trattandosi di persone ree di gravi delitti non si credeva di poterlo compiacere (C. 71r). Avendo finalmente raccomandato uno per un impiego, gli si rispondeva che si era dispiacenti di non poter far nulla perchè si era già provveduto; si sarebbe tenuto conto della sua raccomandazione per un'altra volta.

Il nuovo Pontefice che conosceva chi fosse il Migliorati e che si vedeva giungere rimostranze contro l'arbitrario procedere di lui, il quale non teneva conto nemmeno degli indulti Pontificii (2), si affrettò a nominare un nuovo Rettore per la Marca nella persona del Vescovo di Sarzana che volgarmente era detto « il Vescovo di Montefeltro frate Pietro » (*Cron. Ferm.*, pag. 30), sinchè fin dal giorno 2 due giugno 1407 si facevano qui dei preparativi per riceverlo (C. 119).

Ma il Migliorati non era uomo da lasciare senza resistenza il grasso posto che aveva e che da tanto poco tempo teneva. Si fece signore di Fermo e poi si accordò con Braccio da

(2) Avendo infatti chiesto ai nostri che pagassero il sussidio votato dal parlamento, ed avendo essi fatto esibire un indulto pontificio che ne li esimeva, tutto quello che poterono ottenere, grazie alla mediazione del Migliorati padre, fu una dilazione di venti giorni (C. 91 e 93). È qui po a inotare, che vi era nella Marca quale capitano delle genti d'arme della chiesa per la detta provincia Paolo del Sig. Francesco degli Orsini, siccome risulta da un istromento di quietanza per la taglia e per la condotta fatto con il Sindaco di Macerata li 9 marzo 1407 in Tolentino nella casa del magnifico Sig. Rodolfo del Sig. Gentile da Camerino la quale casa « vulgariter dicitur *Lu Giardino* » e da altre ricevute del 23 successivo ecc. ecc. (Cassettino 8, Lett. *OO*).

Montone, ossia con il Conte Braccio de' Fortebracci, sinchè fin dal 17 giugno i nostri deliberavano sui provvedimenti da prendersi in vista di questo accordo (C. 120).

Braccio aveva tentato di prendere Monte Giorgio fin dal maggio per intelligenza con alcuni di dentro, e per questo, il 23 detto mese, essendo egli con mille cavalli e quattromila fanti in Roccacontrada ora Arcevia, erano stati uccisi in Monte Giorgio otto uomini ed un ragazzo.

Il 7 giugno aveva poi corso il territorio di Recanati facendo gran preda di animali ed anche molti prigionieri, e poi il giorno 8 si era portato sul fiume Tenna tra Sant'Elpidio e Fermo, e lì si era unito con il Migliorati (*Cronaca Fermana*, pag. 29), con il quale poi era andato sopra Ascoli occupandola, e rimanendone signore il Migliorati, il quale si affrettò a regolare i suoi conti con Braccio, ed a cercare di farlo tornar via.

Avendo dalla parte sua anche il nuovo Rettore fatta una composizione con Braccio, ed avendo i nostri dovuto pagare per loro tangente seicento ducati o fiorini (28 giugno, C. 122r e 128 in fine), dei quali ebbero quietanza il 21 luglio (C. 128r), Braccio « exivit Marchiam cum sua brigata » (*Cronaca Fermana*, pag. 30).

Nello stesso anno e giorno si concludeva una tregua a tutto luglio fra il Migliorati ed il nuovo Rettore, e nel frattempo veniva ancora stipulata la pace ai seguenti patti:

« In primis Ecclesia dabat eidem domino Ludovico vigin-
« tisex milliaria ducatorum pro ejus salario et stipendio tem-
« poris praeteriti et quidquid expendiderat pro Girono, et con-
« ducebat eum cum CCXXV lanceis ad stipendium Ecclesie in
« Marchia, et ipse dominus Ludovicus habitis dictis denariorum
« quantitatibus debebat reddere Esculum et tenutas et demum
» Gironem Firmi » (*Cron. Firm.*, pag. 30).

Mentre però un famigliare del Migliorati veniva qui « cum sigillo ad sigillandum » giunsero lettere di Paolo Cornaro di Venezia, nepote del Papa per parte di madre, nelle quali era detto, che non se ne facesse nulla, se prima non veniva consegnato il Girone, e che solo dopo averlo avuto intendeva pagare la somma pattuita « *et ideo turbata fuit pax predicta* ».

A Macerata si era nel luglio tenuto un parlamento, e nel giorno 26 dello stesso mese gli oratori del Comune avevano riferito intorno alle deliberazioni fatte nel medesimo (Carta 131r).

Ai 20 di agosto poi si faceva un bandimento perchè tutti gli atti alle armi avessero mosso sopra Montecosaro (Carta 142). Ma il giorno appresso si deliberava di mandare solo cento uomini armati di tutto punto, per la ragione che era preferibile di mandare pochi scelti e ben armati, di quello che inviare una maggior quantità d'uomini armata alla peggio (Carta 142r).

Si era dunque nuovamente alla guerra tra il nuovo Rettore ed il Migliorati, il quale, conoscendo di non poter sostenerla con le sole sue forze, si era rivolto per aiuto a Ladislao Re di Puglia, come lo chiama la *Cronaca Fermana* (pag. 30) (3).

Braccio di Montone era rientrato nella Marca fin dal 3 di agosto, ma questa volta come stipendiario della chiesa. Con esso, con Berardo di Ridolfo da Camerino, con il Chiavelli da Fabriano, con molti altri nobili della Marca, e così con circa 1500 cavalli e mille fanti il nuovo Rettore aveva posto il campo fin dal giorno 5 agosto sopra Servigliano, ed in quel giorno e nei tre successivi aveva avuto esso luogo, nonchè Belmonte, Mon San Pietro Morico, S. Elpidio Morico, Monte Leone, Monte Giberto, Monte Ottone venendo poi il giorno 9 sopra Grotta Azzolina ed espugnandola e dandola alle fiamme. Nel giorno 11 agosto tornando indietro si era posto il campo vicino a Monturano con averlo dopo due giorni. Siccome poi il 13 era venuto in Fermo Piero da Parma, uno degli stipendiarii del Migliorati, con la sua gente, così l'esercito del nuovo Rettore mosse il campo e, passato il Chienti, fu sopra a Monte Cosaro ed a Montegranaro e pigliò i due luoghi, meno però il cassero di Monte Cosaro.

Il giorno 18 agosto vennero poi in Fermo, in aiuto del Migliorati Conte da Carrara, e Martino da Faenza, il primo con seicento cavalli ed il secondo con numero eguale di cavalli e con trecento fanti.

---

(3) Il ricorso a Ladislao fu dunque posteriore alla presa d'Ascoli, e quindi su questo punto il nostro sommo annalista cadde in equivoco.

Come andasse l'impresa di Monte Cosaro, a cui i nostri erano chiamati, non risulta. Però il primo di ottobre il Migliorati assieme al signor Ricciardo commissario del Re Ladislao per la Marca (ma specialmente contro i Varano) cavalcò sopra S. Severino e ci entrò, consentendolo l'Ismeducci, e poi, insieme a Martino da Faenza, fece una scorreria verso Camerino « Et iverunt usque ad portam Camerini. »

Nel frattempo Conte di Carrara con i suoi era a S. Angelo in Pontano, Ricciardo di Alessio di Monte Reale era a Servigliano con cinquanta lance, e Ginesio da Paterno con altre cinquanta lance era nel castello della Guardia, ed in Massignano, dando non poco da fare a que' di Ripatransone e ad altre terre della Chiesa « et praesertim praesidatus » (*Cronaca Fermana,* pag. 31).

Però ai 31 di ottobre il Migliorati ed il signor Ricciardo erano di ritorno in Fermo, ed agli otto di dicembre Conte da Carrara con i suoi e Ser Massiolo da Assisi « judex justitiae et « comunis Firmi ex parte D. Ludovici et Comunis Firmi iverunt « ad dominum Ladislaum Regem Apuliae pro obtinenda gene- « rali pace in Marchia » ed ai 16 di gennaio venne notizia per parte del secondo (venit novum per litteras Ser Massioli etc.) « quod tregua per modum vere pacis erat facta in tota Marchia « et die XXII dicti mensis fuit bandita treguam per totam Mar- « chiam pro XVI diebus » mentre poi ai 4 di settembre dello stesso anno 1408 « pax bandita fuit in platea Firmi et per to- « tam Marchiam » (*Cron. Fermana* pag. 32).

Qui da noi si ha, che fin dal 4 dicembre 1407 i Priori scrivevano al Pontefice una importante lettera (Carta 186) (4), mentre poi ai 22 di gennaio 1408 si sceglieva un ambasciatore da mandare al medesimo, per assistere alla conclusione del trattato che esso avrebbe fatto per sè e per sue terre con Ladislao di Napoli e suoi aderenti « a quibus omnes Marchiani fideles Ec-

---

(4) In questa lettera i nostri dicono di aver saputo « querulo relatu aliquorum de Civitanova et aliorum locorum » che la Chiesa intendeva di cedere ad alcuni Signori (pare che fossero i nepoti o parenti del Pontefice) Monte Cosarò ed altri luoghi, e supplicano quindi il Pontefice a non permettere che ciò accada, rilevando i mali che dalle signorie erano stati prodotti.

« clesie opprimuntur » (Carta 197), ed ai 22 stesso mese si eleggeva il Sindaco per il Parlamento da farsi (Carta 203) il quale ebbe luogo ai 7 di Febbraio, secondo il Compagnoni (*Reggia Picena*, pag. 283).

Dalla stessa *Cronaca Fermana* però impariamo, che dal gennaio al settembre dell'anno 1408 non si fu senza guerra. A parte che Ladislao nel mese di aprile venne sotto Roma e l'ebbe, mentre sembra che ciò facesse d'accordo coi nepoti del Pontefice, che era da essi raggirato, e che cercavano, per l'utilità propria, di assicurare sul soglio pontificio, è un fatto che esso Ladislao, sciogliendo per il momento l'esercito, mandò nelle nostre provincie, non solo il Migliorati, ma ancora Martino da Faenza, Ciccolino da Perugia e Riccardo di Alessio da Monte Reale, ponendo questi tre sotto gli ordini del primo, e che tutti insieme vennero a campo a Jesi contro Braccio.

Che se ai 14 di luglio si levò il campo e si venne verso Fermo, è pure un fatto che ai 4 di agosto il Migliorati andò sopra Monte Cosaro, e vi entrò con l'assenso di quei del luogo, e così pure ebbe Monte Granaro.

Nel mese di ottobre finse poi di andare sopra Petritoli ed invece la mattina appresso andò contro Monte Santo « et inde « multos duxit captivos et predam magnam; nec dicebatur « causa quare hoc fecisset » (*Cron. Ferm.*, pag. 34).

Nel dicembre poi fu detto pubblicamente che il Migliorati aveva avuto diecimila ducati per parte dei Malatesta, a quanto si diceva, e si andava dicendo che esso non era più a' stipendi del Re, ma sì a quelli della lega, e cioè dei Fiorentini, dei Bolognesi, e dei Malatesta (*Ivi*).

Che fosse proprio così lo dimostra il fatto, che ai 28 gennaio del 1409 pervennero al Migliorati lettere per parte dei due collegi di cardinali, e cioè di quello di Gregorio XII e di quello di Benedetto XIII, con le quali gli si partecipava che, concedendolo Iddio, nel giorno 25 marzo a venire sarebbe stato rimosso lo scisma nella città di Pisa, e che nessuno dovesse quindi prestare più obbedienza a Gregorio XII (*Ivi*).

Lasciamo che ai sette di febbraio alcuni di Petriolo, i quali erano d'accordo col Rettore dimorante qui, fecero un ten-

tativo, che non riuscì, per dare la terra al Rettore stesso, e che tre giorni appresso le genti di Martino da Faenza, che stavano a S. Severino *e che* SI DICEVA *fossero al soldo di Ladislao*, fecero una punta su Mogliano e Petriolo, portando via fra i due luoghi una cinquantina di buoi e quattro prigionieri e lasciando tre dei loro in mano degli assaliti (*Ivi*, pag. 35); lasciamo una cospirazione che ebbe luogo a Fermo e per effetto della quale ebbe mozzo il capo un fratello del Migliorati (aprile); e notiamo, senz'altro, che quantunque ai 5 giugno il Concilio riunito in Pisa avesse deposto da ogni dignità ecclesiastica i due Pontefici contendenti, e nel successivo giorno 15 i Cardinali avessero eletto in nuovo Pontefice il Cardinale Pietro Filargio da Candia che prese il nome di Alessandro V e che notificò ancor esso la sua elezione (Cass. 1, lett....) pure i nostri si mantennero per qualche tempo fedeli a Gregorio XII.

Non erano mancati i tentativi perchè gli si volgessero contro ancora prima che il Concilio avesse pronunciato, ed un sentore ne aveva avuto lo stesso Pontefice, il quale fin dal 26 aprile, dirigeva ai nostri da Gaeta una bolla con la quale li ammoniva, che se era vero aver dessi stretto un certo accordo (somministrando anche una certa quantità di denaro) coi nemici di esso Pontefice e della Santa Romana Chiesa, i quali si sforzavano ogni giorno di molestare, ed assalire con false macchinazioni la provincia della Marca e la stessa Chiesa di Dio, non tardassero a ritrarsi verso di lui, e spendessero piuttosto salutarmente per loro difesa e per tutela della cattolica verità, ciò che illecitamente ai detti nemici fornivano, esortandoli ancora a far tesoro degli avvisi del Cardinale Angelo del titolo di S. Stefano nel Monte Celio, prete Cardinale che era presso loro quale legato della Sede apostolica (5), con il quale e con i diletti figli e nobili uomini Rodolfo e figli da Varano e Martino da Faenza, e con gli altri che in queste provincie militavano a' regii stipendii, avrebbero potuto provvedere a' bisogni della

(5) Questi non era se non il Vescovo nostro e di Recanati, del quale si parlò nella precedente Conferenza e che Gregorio XII aveva creato cardinale e legato per la Marca.

città e suoi abitanti, per la cui sicurezza i detti militi non avrebbero tardato a fare ogni loro potere, sol che ne fossero richiesti (Cassettino 10, lettera *M*).

Ai 26 di giugno una quietanza rilasciata dal tesoriere generale per l'affitto dell'anno in corso in ducati ventidue ed anconitani ventisei è datata con la formula *tempore Gregorii XII* (Cassettino 8, lettere *V. V*), ed ai 29 di settembre un processo formato contro un tale Andreuccio di Angeluccio del quartiere di S. Giovanni che aveva percosso « cum quadam scota lignea « cujusdam Ronche ferree.... martinum famulum Francisci Petri « de Macerata, duabus percussionibus in spatulis sine sanguinis « effusione.... in contrada Trotiche » (Cassettino 13, lettera *E*) ha l'istessa formola.

Intanto fin dal 28 di giugno si era saputo che Ladislao, costante sostenitore di Gregorio XII, da Cortona se ne era venuto a Perugia, e che poi venivano nella Marca Martino da Faenza, Ciccolino da Perugia, e Tartaglia con più di tremila cavalli.

Fin dal primo luglio avevan posto il campo sul Fiastra presso S. Ginesio e S. Angelo in Pontano, ma essendo venuto il Migliorati con cinquecento cavalli a S. Angelo predetto, i nuovi venuti si portarono più avanti, tra Ripe S. Ginesio e Loro, dove, essendovi pure venuto il Migliorati, seguì il 2 luglio (martedì) un combattimento. « Et relatum fuit, dice il cronista, quod nun« quam ab eterno fuit talis: finaliter fuerunt mortui ex inimicis « tres caporales et bene centum equi, et de illis domini Ludo« vici fuerunt mortui circa viginti equi » (pp. 36-37) (6).

Però il giorno 4 luglio sopravveniva di notte, proveniente dalla Capitanata, Conte da Carrara; si congiungeva con gli altri tre, e con essi portava il campo ai mulini di Servigliano (7).

Tacciamo di altre scaramuccie e scorrerie e ricordiamo che ai 15 di luglio « venit novum quod Alexander Papa V a

---

(6) Per dire che si venne alle mani dice « et demum venerunt ad ciuffam cum inimicis ».

(7) Ciò che dimostra che il Migliorati si ritirò verso Fermo, lasciando libera la strada tra Loro e Servigliano.

« proximo creatus constituit dominum Ludovicum vicarium in « civitate Firmi et comitatu atque certarum terrarum in Marchia « pro ipsa ecclesia romana » (pag. 37) per il che « *fuerunt facti* « *falones* » e che il 17 le genti del Re, fingendo di voler andarsene dalla Marca, vennero sul Fiastra, ma poi, tornando indietro, posero il campo nel territorio di Monte Cosaro e precisamente « in loco dicto *delle Fontanelle.* »

Il giorno poi sedici agosto « gentes Regis recesserunt et « iverunt ad mansionem » .... « Civitas Macerate, Racaneti, « terra Montis Sancti, Murri Vallium, civitas Camerini cum « suis tenutis et terra S. Severini erant cum Rege » ossia per Gregorio XII (pag. 37), di cui Ladislao era fautore.

Anche ai 13 di ottobre, quantunque si fosse saputo che Venezia non riconosceva più il Pontefice or nominato, ed il Migliorati ed il nuovo Rettore, mandato dal legato Baldassare Cossa, che era Giacomo de' Rossi da Parma, avessero mandato dai piani di S. Claudio, l'intimazione alle terre della valle del Chienti di riconoscere esso nuovo Rettore « nil finaliter obti- « nuerunt » di guisachè ai 15 dello stesso mese, venendo ai fatti, presero a forza il porto di Recanati (8) per mettere a mal partito con ciò quei di Recanati costanti fautori di Gregorio XII.

Ma non correvano pochi mesi, ed i nostri credevano conveniente di venire a patti con il De Rossi. Però nell'archivio non si hanno se non i capitoli di una tregua per tre mesi da decorrere dal giorno della sottoscrizione dei medesimi la quale ebbe luogo in Fermo ai 16 di gennaio del 1410 (Cassettino 10, lettera *Q*) (9).

E non solo non ci sono altri documenti nell'archivio, ma non ci sono nemmeno i libri delle riformazioni, i quali rico-

---

(8) Il Wogel mette la presa di detto porto ai 20 di ottobre e dice che venne presto ricuperato.

(9) Veramente ci sono altri due documenti, ma essi non sono che due salvacondotti riferibili a detta tregua.

Uno datato il 31 gennaio da Civitanova, dove si trovava il Rettore, ed è quello concesso dal capitano generale Galeazzo Malatesta. Era duraturo fino al 16 aprile.

L'altro è quello concesso ai 15 marzo dal Migliorati (Cass. 11, lett. *F*).

minciano solo col 1° agosto 1411, e maggiore lacuna esiste nella *Cronaca fermana*, la quale dall'ottobre 1409 salta all'ottobre 1412 ed anche per quest'ultimo anno ha scarsissime notizie.

In tanta mancanza di notizie si potrebbe supporre che essendo mancato ai vivi solo dopo i tre mesi, e cioè ai 28 di aprile del 1415, Papa Alessandro V, i nostri fossero passati definitivamente dalla parte sua. Afferma però il Wogel che si pentirono della loro ribellione, o che il nostro vescovo Angelo legato. come si vide, per Gregorio « veniam delicti a Gregorio « impetravit, obtinuitque, ut Carolus Malatesta abstineret dein- « ceps a praedis ex eorum agro agendis, praeciperetque mili- « tibus ne quem offenderent Maceratensium (pagina 139). Ma l'egregio scrittore non accenna a documenti, non indica nemmeno una data, ed ancor esso, per la sopraindicata mancanza di notizie, salta all'anno 1412 per rammentare che ai 21 di giugno passò a miglior vita il prefato vescovo e cardinale.

Fortunatamente il libro delle riformazioni dal 1° agosto dell'anno 1411, al 30 maggio 1413 ci somministra alcune notizie. Lo veggiamo intestato « tempore sanctissimi in Christo patris « et domini Gregorii Pape XII et tempore sanctissimi in Christo « patris et domini Johannis Pape XXIII diebus et mensibus « infrascriptis » e da questa sola intestazione impariamo, che nell'agosto 1411 i nostri od erano tornati a credere o *credevano* ancora a Gregorio, per servirci di una parola spesso usata dal cronista fermano, e che prima del maggio 1413 avevano preso a credere a Giovanni XXIII, il quale era succeduto ad Alessandro V fin dal giorno 17 maggio dell'anno 1410.

Però bisogna riconoscere che i nostri cercavano di tenere possibilmente il piede in due staffe. Fin dal 15 agosto infatti si proponeva che si deliberasse « unde veniat pecunia pro am- « baxiata mittenda ad sanctissimum Papam Johannem XXIII, « cum domini priores quotidie infestati fuerint ad destinandum « dictam ambaxiatam pro salute et bono statu dicte civitatis » (Carta 3^r^) (10).

---

(10) Uno dei consultori opinava « quod orator... penitus destinetur... cum « multum sit necessarium et opportunum pro factis dicti comunis, consideratis

Ma di questo maneggiarsi, fra due si faceva forte il Migliorati, il quale teneva per Giovanni XXIII, e mandava in questa nostra città un grosso numero di stipendiarii. Il Comune sapeva tenerli in rispetto, perchè aveva anche esso degli stipendiarii, tra' quali trentadue fanti per la guardia della piazza (Carte 5 *bis*r e 6). Ma tuttavia essi, che non erano pagati dal Migliorati (Carta 19), e che finirono per avere in pegno tutte le loro armi (11) sicchè il Comune venne pregato dal suddetto a volerle spegnere (Carta 65), con promessa che quanto prima avrebbe rimborsato la spesa dovuta fare, davano di grandi guai al Comune; mentre, cercando di campare a spese del territorio nostro, ma più ancora di quelli confinanti, provocavano continue lagnanze dei cittadini e rappresaglie da parte dei vicini, i quali davano molestie ai nostri, anche perchè li ritenevano passati a Giovanni XXIII. Si aggiunga che i fuorusciti si erano arrestati a Tolentino ed in Monte Milone e cospiravano per rientrare (Carta 10), tantochè si dovette disporre che nessuno potesse mandare o ricevere lettera alcuna senza prima farla aprire dai priori e stampare con il bollo del Comune (22 agosto Carta 8) e si dovette deliberare con voti 39 contro 23 (Carta 11), che fossero venduti i beni di quei fuorusciti che avevano abbandonato i luoghi di confino.

Qual meraviglia se con tanti malanni ed afflizioni dentro e fuori e nella provincia, dovendosi procedere alla formazione dei nuovi uffizi, quelli che avevano avuto incarico di far proposte furono di parere che pel momento non se ne dovesse fare nulla, ed il consiglio con voti 52 contro 12 adottò (27

« multis rationibus que in presenti consilio exprimi non sit opus » (C. 4r). La proposta fu ammessa con voti 44 contro 16 (C. 5r - Ci sono due carte segnate con la cifra 5).

(11) Essendo essi tali si capisce come il Comune accettasse subito che il Migliorati mandasse qui per *governatore* dei medesimi « Simonem de Aquila « virum strenuum » (C. 13r).

Il Comune dovette imporre un prestito forzoso in natura per mantenerli (C. 20), fissando il prezzo del grano, della spelta, e dell'orzo che si sarebbero forniti dai cittadini a lire dieci, a lire quattro, ed a lire sei per salma (ivi).

settembre) la proposta che i priori provvedessero da loro finchè non sorgessero tempi migliori? (12).

Qual meraviglia che il Comune si risolvesse a mandare oratori (fine di settembre) ad Onofrio Ismeducci signore di S. Severino, e più tardi (fine di ottobre) a Carlo Malatesta, signore allora di Osimo, proponendo una specie di tregua, e protestando che esso aveva sempre tenuto per Gregorio XII (ed infatti gli atti consiliari sono sempre intestati nel nome di lui) e che le genti del Migliorati stavano qui contro volontà del Comune? (13)

Dalla risposta del Malatesta che è in data del 1° novembre 1411 è opportuno prendere qualche brano perchè si abbia una conferma di quanto abbiamo sin qui accennato.

« Estati qui a nui i vostri ambaxiaturi i quali tra laltre « cose me hano exposto como semper cum lanimo bono siete « stati fideli et obedienti de Santa ecchiesia et cusi de nostro « Sengiore Papa Gregorio bene che in apparentia per paura et per « ireccesdementi (i risentimenti?) dalcuno circumstante abbiate « convenuto mostrare el contrario alcuna volta pregandome io

---

(12) « Advertentes, dicevano i priori ed i commissarii, quod tempus non « patitur propter malas condictiones patrie, ac consideratis angustiis et tribula- « tionibus que circumcircha patiuntur et evidentissime demonstrantur dictam « reformationem facere pro presenti, eo quod multi possent in dicta reformatione « includi et ad officium prioratus deputari quod considerato isto presenti tempore « non esset bonum, et sic excludendo et detrahendo aliquos etiam generari posset « scandalum, unanimiter et concorditer... deliberaverunt... quod in quantum dicto « consilio placeret etc. etc. (C. 23r).

(13) Ecco parte di una delle lettere dell'Ismeducci:

« Magnificis fratribus carissimis Prioribus populi Civitatis Macerate.

« Magnifici fratres carissimi. Aggio recevuta vostra lettera et intiso fratre « Nicolò da Macerata portatore di questa, il quale ce ha dicto per vostra parte ve « contentarate havere certa promixione da me, de no offendere ne fare offendere « ne receptare chi offendesse voi che prima non ne siate advisati tre dì innanti « da me. Adque respondo che io so contento et per questa lettera sigillata de « meo sigillo ve promecto de none offendere ne fare offendere .... Se prima « non velo notificho per mie lettere tre dì innanti voi, vestri ciptadini, homini « et habitaturi dela vostra Cictà loro cose et bestiamo, salvo non fossero trovati « dalli nostri in terreno da noi diffidato et inimici, in nelli quali vollio ne sia « licito posserli offendere... Ceterum piacciave advisarme in nelle vostre lettere « que modo anno adtenere li soldati che se recepta laggiò e li nostri scon- « trandose inseme etc. etc...... ».

« ve volgia prestare adjutorio et favore acioche ve possiate
« regere a stato populare et mantenerve in libertate supta vera
« obedientia de sancta ecchiesia et de nostro Sengiore Papa
« Gregorio o dechi canonicamente succedesse...... Ve respondo
« che io so contento retornando voi ala obedientia... darve
« omne subsidio ame poscibile et provedere che delemee genti
« darme no recevate dapno si che ve possate mantenere in
« libertà e regerve a stato populare como domandate. » Dopo
avere poi enunciato le disposizioni che prendeva, e come per
farle eseguire completamente attendesse una lettera di essi
priori contenente formale adesione a Papa Gregorio, e dopo
avere aggiunto altre cose, conclude: « A presso ve aviso che
« el rev.mo in Christo patre et mio Sengiore da Recanati molto
« strettamente mi ha scripto per voi, si ch'ancora per mio de-
« bito et per suo amore per voi como per me medesmo *(farò?)*
« et cusì per amore di quello mio magnifico fratello miser
« loiduico de melgiorati el quale anche per ivostri fatti me
« ha scripto strettamente. Carlo de Malatesti. Aux. die prima
« novembr. IIII. ind. »

E tuttavia pare che se qui non si stava bene, fuori si
stesse peggio, perchè nella stessa adunanza consiliare in cui
veniva letta la lettera ora riferita (4 novembre), ed in cui ci si
deliberava, venivano pure lette e rimesse ai priori, con pieni
poteri, le petizioni di diciassette persone che domandavano di
essere ammesse con le loro famiglie alla cittadinanza macera-
tese (14).

Morto appena il vescovo e Cardinale Angelo dei Rainaldi,
si vede il Migliorati metter fuori la pretesa di essere pagato
della taglia per l'anno 1412 « a die quo dictum Comune des-
« titit solvere et que non extitit soluta cum hoc alias sibi
« promissum fuit et omnes alie terre solverunt et solvunt, et ipse
« sit paratus hanc civitatem in omnibus et per omnia defen-

(14) Di questi diciassette uno era de burgo S. Martini de Lombardia, uno di S. Severino, uno di Appignano, uno di Fabriano, e gli altri o di Camerino (tre) ovvero di luoghi del contado camerinese e cioè di Copongia (?), Fiastra (tre), Torricchio, Percanestro (due), Rocchetta e Frontillo.

« sare et istuc mictere et retinere equites et pedites prout dicto « Comuni placuerit » (Tornata 24 giugno 1412 Carta 98r) e si trova che i nostri deliberarono, per il minor male, con voti cinquantacinque contro cinque, che essa fosse pagata, purchè venisse ridotta a seicento ducati (C. 99).

Ma al Migliorati non conveniva di mostrarsi solo curante del pagamento della taglia, e quindi con sua lettera del quattro luglio successivo presentata al Consiglio nella tornata del seguente giorno otto (C. 162), invitava i nostri a voler prestare obbedienza al Pontefice Giovanni XXIII, dicendo che gli era stato ingiunto di ciò fare dal nobil uomo Leonardo Place...., maresciallo della Marca inviato da Roma dallo stesso Pontefice, e che dentro tre giorni gli si dovessero mandare oratori per l'effetto. Con cinquantasei voti contro uno si deliberò di aderire all'invito (C. 103), e si inviò subito a Roma Confratre di Ser Giovanni, il quale agli undici di agosto era già di ritorno (C. 106).

Ai 21 di settembre il Migliorati scriveva (C. 112) che « vir strenuus Cherubinus de Perusia » era qui venuto per presidiare la città e per riscuotere le taglie dal primo di agosto in poi, per otto mesi, per conto del *magnifico fratello carissimo* di esso scrivente *Braccio de' Fortibracci*, a cui il Pontefice le aveva cedute per conto di stipendio di capitano generale « de quo « constare asserit per bullas patentes prelibati domini nostri » e la lettera veniva presentata ai priori il giorno 26 (C. 112r). Ed infatti Cherubino era qui giunto fin dal giorno 18 con circa duecento cavalli (C. 110), e non sapremmo con quanta intima soddisfazione del Migliorati il quale ci sembra che scrivendo la lettera molto melata (15) di cui ora, facesse buon viso a cattiva fortuna.

---

(15) « Nos igitur, dice, predicta omnia vobis ad avisum intimamus et cupientes « rem per vos fieri primo Sanctissimo Domino Nostro predicto gratam, sed postea « predicto Cherubino placidam ut in amicos vos habeat et de vobis se laudare « possit... Nam ut corda vestra solentur notificamus vobis pacem omnino successuram adeo quod tota provintia ista optata quiete servetur. Exultamini igitur « et quiescite omnes in fideli devotione summi pontificis antefati ».

L'esemplare presentato qui doveva essere esibito anche ai Comuni di Ancona, Recanati, Monte Santo, San Giusto e S. Elpidio.

Il presidio era qui giunto in tempo opportuno, perchè nel dicembre successivo (*Reggia Picena*, p. 292) Malatesta, unito con i fuorusciti di qui, tentò di prender la città, e più fortunato del conte Lucio, e del conte di Carrara era riuscito a penetrare fin nella piazza maggiore, quando Cherubino con i suoi, avendo fatto impeto, riuscì prima ad arrestare e quindi a volgere in fuga gli assalitori, per il chè dal Comune ebbe in dono nel febbraio 1413 la metà del prezzo per l'acquisto di un cavallo da 80 ducati, pagandone l'altra metà il Cardinale (16) (C. 129, 131 e 131r) (17).

Ladislao re di Napoli aveva stretto pace nell'anno 1412 con Papa Giovanni XXIII ed aveva fatto andar via da Gaeta Gregorio XII, il quale a grande stento era riuscito a riparare in Rimini presso il suo grande sostenitore Malatesta. Però sul principio dell'anno 1413 ruppe di nuovo la guerra spedendo un esercito qui nella Marca. Contro di lui fu inviato Paolo Orsini il quale il quindici febbraio « intravit Marchiam cum mille sex« centis equitibus et ivit Maceratam ubi stabat Cardinalis Ur« sinus pro papa Joanne XXIII et invenit civitatem Racanati « concordatam cum Malatesta » (*Cron. Ferm.*, p. 39) (18). Il giorno 18 « dominus Ludovicus equitavit et ivit Maceratam « ad loquendum cum domino Cardinali et Paulo Ursino, et al« tera die rediit » (*ivi*).

Verso i dodici di aprile l'Orsini con mille cavalli andò

---

(16) Questo cardinale era Giordano Orsini il quale, secondo la *Cronaca Fermana* (p. 39), era venuto nella Marca nel dicembre 1412, e, dopo essere stato coi Signori di Camerino, ai tanti di gennaio del 1413 era venuto a Macerata.

(17) 9 febbraio 1413 « Item de qualiquali honore et insenio fiendo nobili et « extrenuo viro Cherubino de perusio qui pro recuperatione dicte civitatis in « ingressu exitiorum valde bene extitit operatus, et maximum ob dictam causam « substinuit dapnum » (C. 129).

« Dixit et consuluit... quod multis rationibus consideratis vere dominus Che« rubinus meretur a dicto comuni recipere honorem. Idcircho postquam dominus « Cardinalis intendit et vult quod eidem donetur unus equus pretio octuaginta « ducatorum auri de quo pretio obtulit se solvere medietatem et aliam medietatem « dictum Comune persolvat (C. 131). Approvato con voti 55 contro due (C. 131r).

(18) Nelle nostre *Riformazioni* C. 132 è detto: Die XIII mensis febr. Magnificus Paulus de Ursinis Capitaneus accessit Maceratam cum ejus comitiva circha MD equites.

a Monte Giorgio dove lo raggiunse il Migliorati, ed il giorno 13 andarono insieme sopra Monte Rubbiano, che fin dal giorno 8 gennaio si era data al Malatesta, e che era già assediata da quei di Fermo. Ma il giorno 16 il campo venne levato, e l'Orsini si affrettò a tornare a Monte Giorgio, perchè lo Sforza con le sue genti era a Sarnano e Caldarola e cercava di tagliargli le comunicazioni con Roma e di cacciarlo in qualche angolo delle nostre provincie.

Il giorno sedici maggio poi partì da Monte Giorgio con tutti i suoi « et dicebatur quod dominus Cardinalis Ursinus « qui erat in civitate Macerate, ivit cum ipso et exivit Mar- « chiam, et dictum fuit quod Sfortia cum gentibus suis et « multi alii armigeri regis Apulie ibant seguendo ipsos pro « damnificando et impediendo et ivit ad Roccam Contradam « (Arcevia) et ibi stetit et multe gentes supra ipsam » (*Cron. Ferm.*, p. 39) (19).

Intanto però per non essere preso tra due fuochi, e per avere in ogni evento una piazza su cui potere indietreggiare, l'Orsini il 13 maggio aveva mandato indietro duecento cavalli e cento fanti « ut starent in civitate Macerate; sed illi de Ma- « cerata noluerunt eos recipere; qua de causa venerunt supra « territorium Molliani et Petrioli, et demum dominus noster « mandavit illis de Molliano quod deberent eos recipere » (*Cron. Ferm.*, p. 39 e 40).

I nostri per essere più sicuri contro l'Orsini si dettero un altra volta ai Varano e propriamente a Rodolfo ed al suo figlio Pandolfo.

« Die XIII mensis Maii Comune et homines Civitatis Ma- « cerate unanimiter et concorditer, nemine discordante, eligerunt « et nominaverunt in dominum et gubernatorem Civitatis Ma- « cerate ejusque fortie et districtus magnificum et potentem « dominum Rodulphum de Varano de Camerino et Spandulphum « magnificum ejus natum..... pro quo ut veniret ad dictam

(19) Ed in Arcevia stette fino al settembre, epoca nella quale Braccio di Montone andò a sbloccarlo.

« civitatem ita ambaxiatores accesserunt. » (*Riformazioni*, C. 140) (20).

Nel giorno 21 successivo « dominus Gentilis Pandulphus « Rodulphi de Camerino » fece bandire che nessuno osasse portare per la città armi offensive o difensive sotto pena della perdita delle armi, di venticinque ducati d'oro « et decem strap« parum fune » come ancora che nessuno osasse « dicere, « nominare, et recordare, ac etiam reimproperare alicui aliquas « injurias, etc. ad penam 100 ducatorum » (C. 141r).

Il giorno 25 maggio poi il Consiglio prendeva, fra le altre, due deliberazioni e cioè « quod domini priores deputare possint « unum hominem, dum modo non sit de creditoribus domini « Cardinalis de Ursinis, ad conservandum res et bona ejusdem « domini Cardinalis hic existentis » (21), ed ancora « quod « omnia bapna, condapnationes et processus hucusque in pre« sentem diem lata et facta penitus cassentur et annullentur « secundum voluntatem et mandatum supradicti domini Gen« tilis Pandulphi contra quoscumque et quacumque occa« sione » (C. 142).

Era dunque con una generale amnistia che i Varano cercavano di iniziare per la quarta volta la loro signoria su questa città. Però non era questo un terreno su cui una signoria potesse mettere radici durature, se si rifletta a quanto i nostri avevano scritto contro lo abuso delle signorie, ed al giuramento che ancora nell'anno 1411 facevano prestare ai Priori e nel quale si diceva: « *Quod* Civitatem et cives in manibus « aliquorum tirampnorum nobilium vel baronorum pervenire non « permictent, nec subjugare sed eorum toto posse defendent » (C. 1). Ed infatti non corsero due anni e mezzo ed i nostri si sollevarono per la quarta volta ed ultima contro i Varano, mentre non appena avevano saputo che i Commissari del Concilio di Costanza erano per giungere nelle circostanti città, avevano patteggiato con uno di essi (21 agosto 1415. Cass. 10, lett. *O*).

(20) Esistono i capitoli fatti lo stesso giorno 13 maggio tra i nostri e Rodolfo (Cass. 10, Lettera *E*).

(21) Esiste ancora l'inventario « rerum Palatii Cardinalis Legati » (Cass. 3, Lett. *I*).

« Die XXVII decembris (1415) venit nuncius domino nostro « quod civitas Macerate gridaverat: *Viva la Chiesa!* » (*Cron. Ferm.*, pag. 44).

Per questi due anni e mezzo della dominazione dei Varani mancano i documenti, mentre mancano le Riformazioni le quali ricominciano solo col giorno 31 dicembre 1415, e nell'Archivio segreto non vi ha se non un documento che è la « quietatio « Gentilis Pandolphi de Camerino de talea sibi soluta » in data 27 ottobre 1414 (Cass. 8. Lett. *L. L.*) (22).

Però dalla cronaca di Fermo apprendiamo che Carlo Malatesta il giorno 19 maggio 1415, dopo preso Monte Granaro, era venuto sopra a Macerata. Che esso poi, in questa occasione ed in altre, durante la guerra che per quasi due anni fece al Migliorati, e durante quella che per qualche mese fece ai signori di Camerino (23), avesse cercato di fare ogni male ai nostri, risulta da una specie di lettera di scusa che insieme a Malatesta de' Malatesta diresse ai Priori il 25 dicembre 1415, e nella quale è detto, che essi due scriventi si dogliono delle offese da loro fatte alla città, ed allegano averle fatte per tre cause; la prima perchè detta città si deviò dall'obbedienza di Santa Chiesa; la seconda perchè la detta città dette ricetto e vettovaglie ai nemici di Santa Chiesa, e di essi Malatesta, la terza perchè guerreggiando essi Malatesta con Ridolfo da Camerino, detta città si sottomise ad esso Ridolfo. Ma, soggiungono, che essendo ora la detta città ritornata all'obbedienza e divozione di S. Chiesa promettono di difenderla con ogni aiuto possibile da quelli che la volessero offendere, essendone però ricercati da essa città (Cass. 14. Lett. *F*).

Confrontando poi i provvedimenti presi contro i fuorusciti dopo l'anno 1396 e dopo il 1415 e vedendo che da essi erano principalmente colpiti i Signori di Lornano, ossia i discendenti degli antichi Signori, possiamo supporre che essi fossero i

(22) Essa quietanza è per fiorini d'oro 307 a complemento della taglia dovuta per l'anno 1413 nella somma e quantità di fiorini 1103.

(23) I dettagli di queste guerre sono dati dalla Cronaca di Fermo. Quando Malatesta venne sopra Macerata aveva con sè duemila cavalli e più di tremila fanti.

principali fautori dei Varano qui, con la speranza di esserne quasi i luogotenenti e di potere, quando che fosse stato, prenderne il posto.

Il giorno 10 febbraio 1416 due dei Commissari del Concilio, e cioè Bartolomeo Capra arcivescovo di Milano e Giovanni Usch prevosto delle cinque Chiese, assolvettero i nostri dalle censure, e dalle sentenze di scomunica e di interdetto nelle quali erano incorsi tanto i chierici che i laici per essere stati ribelli alla Chiesa e suoi ufficiali « et propter nonullos insultus, « et alia crimina commissa tempore guerre, tribulationis, et « discordiae que in dicta civitate et suis districtibus vigebant » (Cassettino 5, lettera *Y*), la qual cosa però non tolse, diciamolo fin d'ora, che, scorso appena un anno e mezzo, i nostri facessero nuovamente atto di ribellione, per il quale, il 1° ottobre 1417, veniva contro loro tutti pronunciata sentenza di condanna, pecuniaria e corporale, di guisachè « si quo tempore in fortiam « Curiae venerint ducantur et duci debeant ad locum justitiae « consuetam, ibidemque ulterius mortis supplicio afficiantur, ita et « taliter quod anima a corpore separetur et penitus moriantur. » Nè basta; mentre la sentenza portava ancora condanna alla confisca dei beni per tutti i nominati specialmente, e cioè per Paoluccio di Taddeo, Antonio di Pietruccio soprannominato Macerata, Francesco di Nicola *Malaglie* (Male aglie-Male abbia?), Francesco di Massio di civalle *priori* della città, Ser Giovanni di Ser Francesco soprannominato *Surchianappi* (Succhianappi?), Ser Coluccio di Giacomo, Paolo di Nicola, Giovanni di Andreuccio, Domenico di Serginolai (?), Claudio di Angeluccio, Giacomo di Paolo, Nicolò di Giuliano, Stefano di Pietro, Baroncello di Barone, Antonio di Vanne, Giuliano di Marino.

Per qual ragione l'egregio dottore Antonio de' Benzioli giudice sui maleficii nella Curia generale per la S. R. Chiesa e pel *clementissimo* (*sic*) Signor A (ngelo) della santa romana Chiesa Cardinale e nella provincia della Marca legato a latere (24) pronunciava così enorme sentenza?

---

(24) Non si deve dimenticare che, avendo Gregorio XII rinunciato alla tiara, i padri del Concilio decretarono che esso dovesse non solo conservare la

Perchè « diabolico spiritu instigati Deum et S. romanam « Ecclesiam prae oculis non habendo, dolose et comunicato « consilio praedictorum et universitatis praedictae dictam civi- « tatem rebellarunt a fidelitate Ecclesiae et in ea immiserunt « gentes et inimicos et rebelles dictae Ecclesiae et dicti legati... « nec non captivaverunt egregium doctorem Petrum Domini « Jacobi de Carbonibus de Recanato fidelem et devotum Ec- « clesiae et Legati, de officio redeuntem, et transeuntem Ma- « cerata, et eumdem in carceribus dictae Civitatis posuerunt « et in iisdem eum more latronum detinuerunt in ferris et « cippis per duos menses cum dimidio et ultra, et praeterea, « non contenti, eum redimi fecerunt in quantitatem duceuto- « rum ducatorum et ultra, et de predicta pecunia ordinaverunt « refici Turrim Molendinorum fluminis potentiae dictae civitatis.»

Che però si trattasse di cosa di non grave momento lo dimostra il fatto, che, appena un anno dopo (16 ottobre 1418), Martino V il quale aveva notificato anche ai nostri la sua elevazione al soglio pontificale (21 novembre, Cassettino 1, lettere *B. B.*), e poco appresso aveva fatto ad essi conoscere che aveva costituito tesoriere nella Marca il vescovo di Chieti, Marino da Tocco (26 dicembre 1417, Cassettino 8, lettere *C. C.*), e li aveva esortati a voler prestare ad esso ogni assistenza in ciò che concerneva l'ufficio ad esso conferito, ed aveva infine lasciato che procedessero alla elezione del nuovo vescovo nella persona dello stesso Marino di cui sopra (Cassettino 1, lettera *I*, luglio 1418) (25), faceva concedere ad essi dal predetto una generale assoluzione (Cassettino 5, lettere *A. A.*) seguendone pure una pace e generale remissione a favore di molti per la morte di Ser Blasio speziale e di altri maceratesi (20 ottobre, Casset-

porpora cardinalizia, ma tenere il primo luogo nel Sacro Collegio, ed essere a vita amministratore delle chiese di Recanati e Macerata, e legato a latere nella Marca.

(25) Il Corario (Gregorio XII) morì in Recanati ai 17 ottobre 1417. La Cronaca di Fermo dice in proposito: « Eodem anno..... mensis octobris Dominus « Angelus Corarius, qui fuit olim papa et vocabatur Gregorius XII scismaticus, « obiit in civitate Recaneti; ejus animam Omnipotens Deus habeat pro recom- « missa ut meretur » (pag. 47).

tino 11, lettera *B*). Ma ai.... di agosto del 1419 troviamo nel nostro archivio (Cassettino 5, lettere *F. F.*) un monitorio del Pontefice « contra Braccium de Fortebracciis Domicellum Pe-
« rusinum et suos seguaces et fautores ad personaliter com-
« parendum in Concistorio, sub poenis in dicto monitorio con-
« tentis, tamquam invasores, detentores et turbatores nonnul-
« larum civitatum, terrarum et castrorum S. R. E. » ed ai 6 di novembre troviamo un' *absolutione generale* concessa alla città di Macerata l'anno 2° del Pontificato di Martino V (Cassettino 5, lettera *I*) con un breve di detto Pontefice, diretto al Podestà e priori di Macerata, nel quale rimette ogni colpa a Giovanni di Francesco delli Surchianappi ciptadino di Macerata, ed ordina che Lorenzo di Cola ciptadino di Macerata nella città liberamente demore (*Ivi*).

Ora se cerchiamo nella *Cronaca Fermana* quali fatti possano aver determinato e la ribellione a cui si riferiva la condanna dell'anno 1417 e l'assoluzione 16 ottobre 1418, e l'altra di cui si occupava il monitorio dell'agosto 1419, troviamo che nell'ottobre 1416 « Pandulphus de Malatestis, bene cum duo
« millia vel ter millia equitibus, de quibus erat unus ex capita-
« neis dominus Martinus de Faentia intravit marchiam (26)
« sed primo rehabuit certa castra comitatus Firmi et demum
« rehabuit Montem Luponem, Auximum, Civitanovam et non-
« nullas alias terras » e che quindi è quasi certo che ancora Macerata si desse in quell'occasione a colui che con tanti armati si aggirava anche pe' suoi dintorni, e che devota a lui si rimanesse anche dopo che nel marzo (ultima domenica) « fuit
« bandita pax que fuerat firmata et facta inter Brachium de
« Perusio ex una parte, dominum Rodulphum de Malatestis ex
« alia parte, et Rodulphum et Berardum de Camerino ex altera
« parte et dominum nostrum Ludovicum pro altera parte, pro
« se ipsis et omnibus eorum terris, castris, locis et comitatibus

(26) Carlo Malatesta, Signore di Rimini, e Galeazzo Malatesta di lui nipote, Signore di Pesaro, andando in aiuto di Perugia, stretta d'assedio per parte di Braccio che ne agognava la Signoria, furono sconfitti e fatti prigionieri dall'or nominato il giorno 12 luglio 1416 (Cron. Fermana, pag. 45). Ora Pandolfo Malatesta si muoveva alla riscossa.

« et recommendatis et adherentibus et pro eorum fratribus et « nomine ipsorum fratrum et nepotum (*Cron. Ferm.*, pag. 46), (27), seppure non abbiasi a ritenere che in questa nuova commozione i Varano riavessero ancora per pochi mesi la signoria della nostra città.

Troviamo poi ancora che nell'aprile del 1418 Braccio da Montone « venit contra Marchiam cum bene quatuor millia « equitibus et primo posuit campum ad terram Sancti Severini, « et demum posuit supra castrum Petrioli, et ipsum circum « circa distruxit, et postmodum inter castrum Molliani, Lauri, « et Massa. De mense Maii Brachius predictus per vim et pra- « elium cepit castrum Faleroni et totum derobavit et cepit « omnes homines et parvulos; propter que dominus noster misit « Simonem de Aquila una cum Leone anconitano oratore « comunis Ancone; et facta fuit conventio hoc modo etc. etc. » (*Cronaca Fermana*, pag. 48). Ora può essere benissimo che Macerata dopo essere stata alcuni mesi per la Chiesa avesse ben finito per abbracciare il partito dell'ardito e potente Perugino il quale però dopo appena quattro anni doveva fare una così misera fine.

Il giorno 28 di settembre dell'anno 1420 « Sanctus pater « dominus Martinus Papa V recessit de Florentia et intravit « Romam » (*Cronaca Fermana*, pag. 50), mentre quindici giorni

---

(27) Una copia dei capitoli di questa pace si conserva nel nostro Archivio (Cass. 11, lett. *A*). Essi sono uniti alla « Sententia, laudum, et arbitramentum « pronunciatio et declaratio data et prolata a Bartholomeo de Bonitis de Urbe « Veteri Decretorum Doctore, Sacri Palatii Apostolici Auditore (Uditore della « Rota) sacrique Costantiensis Concilii Oratore, et Angelo quondam Philippi Ser « Johannis de Pandolphinis (Agnolo Pandolfini) et Petri q. Domini Aloysii de « Guicciardinis Oratoribus illustris et magnificae Comunitatis Florentiae, et « Guidantonii q. recolendae memoriae magnifici Domini Comitis Antonii Comite « Montis Feretri et Urbini, et de licentia (Angeli) S. R. E. Cardinalis et in « provincia Marchiae Anconitanae Legati, electis et ordinatis comuniter et con- « corditer arbitris, Arbitratoribus amicabilibus, et compositoribus, et Amicis a « magnificis DD. Carolo et Pandulfo q. D. Galeatii de Malatestis et D. Malatesta « q. D. Pandulphi de Malatestis ex una, et Magnificum D. Rodulphum de Ca- « merino, Braccium de Fortebracciis Comite Montonii et Perusii, D. Ludovici « de Melioratis, Cap. Tartalia de Lavello et Civitate Ancona partibus ex altera, « super pace facta inter dd. Partes cum capitulis in ea existentibus. »

prima il nostro Comune aveva pagato al nobile e valoroso uomo Angelo da S. Elpidio, socio e procuratore del capitano Angelo della Pergola, ducati cento in bolognini d'argento a titolo di mutuo sopra gli stipendii che al predetto Angelo competevano, secondo che era detto in lettere dirette da esso capitano al reverendissimo signor Marino vicelegato, tesoriere generale e Vescovo di Recanati e Macerata, in pagamento della parte di taglia che spettava al Comune stesso per i detti stipendi, (Cassettino 8, lettere *M. M.*).

Da quest'anno fino all'epoca della venuta nella Marca di Francesco Sforza nessun avvenimento notabile si ha per le nostre provincie e per la città nostra, se facciasi eccezione per la restituzione qui della Curia Generale, per la nomina di Giovanni Vitelleschi da Corneto (25 aprile 1431, Cassettino 1, lettera *V*) vescovo nostro e di Recanati a governatore generale della Marca e per la compilazione dello Statuto del 1432.

Quanto al primo fatto dobbiamo notare che esso dovette aver luogo intorno al 1420 o 1421 e che nel 1427 « Reverendissimus Dominus Rector Marchiae (Pietro Colonna) existens « in Macerata obiit; pro Dei misericordia requiescat in pace « quia amicus domini nostri » (*Cron. Ferm.*, pag. 56). Morì propriamente il 16 di settembre e, secondo il Compagnoni, fuvvi pubblico e privato lutto ed i priori della città si vestirono a corruccio con sopravvesti e cappucci di panno nero.

Il secondo avvenimento, determinato da nuove commozioni nella Marca, alle quali Eugenio IV non credè di poter meglio provvedere se non con inviare qui un uomo superiore per ogni conto (28), segna appunto il principio di una nuova serie di

---

(28) Entrando a parlare del Vitelleschi, il Wogel ci dette la bella pagina che ora ne piace di riferire:

« Joannis Vitelleschii vitam et res gestas enarrare aggredior, in quo extol« lendo fortuna ac deprimendo invidia, dum vixit certasse videntur. Succubuit « is tandem inimicorum potentiae; quo factum est ut mortuus neminem nactus « fuerit qui famam ejus adversus maledicos tueretur atque vindicaret. Ego cum « odii et amoris causas juxta procul habeam, ut suscepti operis ratio expostu« lare videbatur, non leviter fidem habendam existimavi hiis qui de Joanne « parum honorifice senserunt, sed inquirendum putavi in acta ejus, e quibus, « qui fuerit, judicandum esse aequi rerum aestimatores mecum consentient.

anni, in cui la pace delle nostre provincie e della nostra città venne spesso e fieramente conturbata, siccome appresso vedremo. Del terzo diremo ora qualcosa prima di proseguire nella narrazione degli avvenimenti.

3) Fin dall'anno 1423 si trova che venne fatta una convenzione con Ser Massio di Ser Lippo « pro scriptura statutorum » (*Rifor.* 2 marzo 1421, 8 marzo 1423, Carta 47r). Però pare che per allora se ne facesse niente, perchè ai 24 ottobre del 1428 si trova data facoltà ai priori di correggere lo Statuto, con cittadini da eleggersi « et cum uno valente « jurista » (*Rifor.* 2 agosto 1426, 31 luglio 1429, Carta 129, e *Rif.* 1° agosto 1429, 31 gennaio 1434, Carta 106).

Il valente giurista dovette essere « quell'egregius legum doctor dominus Franciscus Vannis » che si trova messo nel primo luogo nella indicazione degli statutarii la quale si trova dopo il proemio, che, alla sua volta, rivela l'opera del grammatico maestro Massio di Ser Lippo che tiene il secondo posto fra i medesimi (29). Gli altri statutari furono Ridolfino del signor

---

« Quod cum fecissem qua maxima poteram diligentia, deprehendisse mihi visus « sum evidenter, Virum maximum, quem vivum odere quidem infiniti, vir nullus « aperte criminari ausus fuerat, impetitum fuisse post obitum calumniis atro- « cissimis, quas dum Historici proximae aetatis dispellere aut noluere, aut non « potuere, accidit ut qui secuti sunt, alii alios excribentes tetrioris in dies « infamiae maculas Joanni inusserint, qui tamen summis non sui tantum, sed « praecedentis quoque et subsequentis saeculi viris juremerito sit accensendus; « planeque mihi persuadeo, eumdem si ad Summi Pontificatus apicem, ut spe- « rabatur, evectus fuisset, pares paucos, Ecclesiaeque utiliores, ut tum ferebant « tempora, fuisse habiturum; quippe qui finem probabiliter attulisset calamita- « tibus Italiae. Harum enim origo Tyramnorum ambitio fuit, quorum ipse hostem « se capitalem profitebatur et implacabilem ; sed hoc ipsum exitio ei fuit » (pag. 169).

Prosegue poi a dire per diciassette pagine dei fatti di quest' uomo veramente grande.

Anche il *D'Asti* nelle sue *Memorie di Corneto Tarquinia* parla a lungo di questo che fu il più illustre cittadino di quel luogo. Mi spiace di non aver qui in Macerata il volume e di non poter dare quindi maggiori indicazioni.

(29) Il detto proemio comincia: « Quoniam scribitur libro de arrengatoria « facultate (De Oratore?) Civitatem fore beatam que justitiam diligit et bellum « timet in pace, quia justicia ipsa pax populorum est, et cum justus judex sederit « super sedem non adversabitur sibi quicumque malignus. Preterea narratur « in dictis philosophorum, juri consonum censeri et usui, ut illis urbium guber-

Pietro, Confratre di Ser Giovanni, Ser Ludovico di Ser Marino, Ser Bartolomeo di Fiorello, e Francesco di Anton Nicola.

Lo Statuto del 1432, il quale è munito della formale approvazione del Vitelleschi che vi fece apporre il suo suggello (Carta 67) (30), e del rogito che dell'approvazione fece il Biondo segretario del suddetto e storico del tempo, è il più antico Statuto completo (31) che si conservi del nostro Comune.

Esso è un magnifico Codice rilegato con tavole, ed in origine con borchie, di carte 67 numerate, a cui vanno unite altre quattro carte (l'ultima in bianco) di Statuti fatti nell'anno 1415 (?) ad esortazione del Beato Giacomo da Monteprandone, e che sono principalmente *suntuarii*.

« nacula committantur quibus subditos et subjectos ac mites manutenere in eorum « felici proposito urbana avid tas est innata, multandique eos et puniendi firma « constantia semper adest, cupiuntque omnibus imponere morem pacis quo urbe « sedata pace quiete fruatur unusquisque. Et insuper additur per juris con- « sultos, etc., etc.

(30) « Johannes Dei et apostolice sedis gratia Episcopus Maceratensis et « Racanatensis gentium armorum romane ecclesie commissarius, ac Marchie « anconitane etc. gubernator generalis. Suprascripta statuta comunitatis et homi- « num civitatis Macerate de nostro mandato visa et diligenter examinata appro- « bamus confirmamusque. Mandantes ea ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter « observari. Datum Racanati die sextodecimo decembris millesimo CCCCXXXII « Pontificatus Sancti domini nostri Eugenii quarti anno secundo.

Segue poi il sigillo, e poi sotto:

« Et ego Blondus quondam Antonii Blondi foroliviensis pubblicus imperiali « auctoritate notarius ac judex ordinarius nunc quoque dicti R.mi domini guber- « natoris cancellarius predicte confirmationi statutorum comunis Macerate dum « fieret una cum infrascriptis testibus interfui et de mandato ipsius domini ac « rogatus ab oratoribus maceratensibus ad hoc missis eam ut supra jacet scripsi. « Ad robur *vero* (?) omnium premissorum me subscripsi et pubblicavi signo « tabellionatus apposito consueto.

« Presentibus egregiis legum doctoribus domino Laurentio de Montalto dicti « R.mi domini vicario et auditore, domino Antonio de Canario cive racanatensi, « et domino Nicolao de Montegranario cive anconitano testibus ad predicta habitis « et rogatis. Actum Racanati in sala majori ecclesie cathedralis. » — A sinistra è il segno del tabellionato a penna.

(31) Veramente da tempo antichissimo manca il sesto foglio del secondo sesterno che comprendeva parte del capitolo 24 ed i seguenti fino al 37 del libro 2°. Però frugando fra i frammenti di esso Statuto, che pure si conservano, abbiamo trovato in uno un brano ed in un altro un altro con cui colmare completamente (i frammenti si leggono però assai male) la lacuna che si deplora.

Le carte sono alte circa trentasette centimetri e larghe ventisei. Sono scritte a due colonne. Le rubriche dei capitoli, quelle degli indici di ogni libro e le lettere iniziali sono in rosso. Le lettere iniziali del privilegio del mero e misto imperio concesso da Giovanni XXII nell'anno 1320, e quelle del proemio e dei primi capitoli dei primi tre libri sono miniate.

Le prime due carte non numerate sono in bianco. La terza, meno il verso che ha solo dieci righe nella prima colonna, contiene il privilegio di Giovanni XXII. La quarta, ancor essa non numerata, ha nel verso l'indice dei capitoli del primo libro. Tra l'ultima carta del libro secondo, che nel verso è bianca, e la prima del terzo, è una carta in bianco non numerata. Il davanti della carta 46 è in bianco mentre nel dietro comincia l'indice del quarto libro. Nel dietro poi della carta 64 colonna 2ª (la prima è in bianco) ha principio l'indice del quinto libro.

Il primo libro tratta dell'ordinamento del Comune e di cose pertinenti a riti religiosi e consta di capitoli 44. Il secondo è intitolato *liber secundus civilium* e tratta di cose riguardanti il diritto e la procedura civili. Consta di 49 capitoli. Il libro terzo (*maleficiorum*) tratta della procedura penale, dei delitti e delle pene e comprende 131 capitoli. Il libro quarto (*extraordinariorum*) tratta di materie di polizia e di economia ed ha 124 capitoli. Il libro quinto infine tratta delle appellazioni e non contiene se non 14 capitoli.

L'impressione complessiva che si riceve dall'esame di questo Statuto è una riconferma di quella che l'Albornoz prendesse quello precedente del 1342, il quale è in questo, in massima parte, trasfuso, come modello nel redigere le sue costituzioni. Tanto è ciò vero, che ci limiteremo a notare le sole varianti di maggior momento, mentre pel resto (congrua congruis referendo) si dovrà intendere che ci riferiamo a quanto fu detto in ordine alle costituzioni Egidiane.

Scendendo poi all'esame delle singole disposizioni si trova che nel primo capitolo (*De jurisdictione et auctoritate consilii generalis*) senza dire che si abolisce il parlamento comunale del quale anzi il capitolo 10 (*De electione cancellarii notarii*

riformationum comunis et ejus officio) fa espressa menzione (32) gli si sostituisce per intero il Consiglio generale che si vuole composto di ottanta membri. Nè basta, mentre nello stesso capitolo si attribuisce al Consiglio di credenza quell'importanza che, aumentando a poco a poco, rese inutile in fatto, dopo poche diecine d'anni, lo stesso Consiglio generale, mentre si dispone che non possano essere portate avanti al predetto Consiglio generale, se non quelle proposte che fossero state vinte nel Consiglio di credenza, e che a questo spetti l'approvazione delle spese del Comune, sia da farsi che fatte, ossia, come ora si direbbe, *dei preventivi e dei consuntivi*.

Il salario del podestà (Cap. 8) era fissato per i sei mesi in fiorini 280 da lire tre ed otto denari ognuno. Era poi prescritto che il podestà dovesse trattenersi pel sindacato « in hospitio « et non aliter. »

L'ufficiale della custodia (diurna e notturna della città) e dei danni dati doveva avere per suo stipendio e per quello del notaio e del servo 35 ducati ognuno di quaranta bolognini (*Ivi*).

Il notaio forastiere doveva avere per i sei mesi quattro ducati ogni mese (*Ivi*).

E simile stipendio dovevano avere i priori (Cap. 9), mentre quelli della loro famiglia dovevano avere un ducato per ogni mese.

Il Cancelliere delle Riformazioni, oltre le altre incombenze del suo ufficio, aveva quella di far eseguire ogni mese la mostra degli ufficiali del Comune, e di inquisire contro i lavoratori che avessero coltivato le terre dei forastieri i quali non pagavano le dative (Cap. 10).

Il Sindacato contro i predetti ufficiali doveva essere fatto da due sindacatori da eleggersi dai priori e dal consiglio (Cap. 12), mentre nel secolo XIII veniva esercitato da otto cittadini da scegliersi dal Consiglio generale prendendosene due per ogni quartiere (Cap. 11 Statuto del Podestà del 1289). A pagina 345 notammo che nell'anno 1374 i *Pennonieri*, che dovettero essere qui quello che i *Banderesi* a Roma, prende-

(32) Si dice infatti in esso che il cancelliere dovrà redigere i verbali delle deliberazioni dei *consigli e parlamenti*.

vano parte al governo. Ora osserviamo che i Pennonieri secondo lo Statuto di cui ci occupiamo non erano più se non i custodi dei *Pennoni* ed i capi di squadre di cittadini di venticinque uomini ciascuna, ossia ad un dipresso quello che erano i conestabili del secolo XIII (Vedi pag....). Essi erano nove in tutto, e cioè tre pel quartiere S. Salvadore e due per ognuno degli altri quartieri. In caso di rumore o di assalto uno per quartiere doveva con la sua squadra recarsi subito sulla piazza maggiore e gli altri dovevano nei rispettivi quartieri recarsi alle porte di S. Salvatore, di Montano, dèl Mercato e del Castellare. Il terzo pennoniere del quartiere di S. Salvatore doveva portarsi con la sua squadra al trivio di S. Giorgio (Cap. 14) (33).

Il cammerlengo era ancor esso creato di due in due mesi per estrazione dal bussolo (34). Non poteva eseguire nessun pagamento « nisi de qua (solutione) vel de quibus « *mandatum fuerit* (35) per bullas sigillatas sigillis potestatis « et priorum pro tempore existentium » e doveva rendere il conto ogni mese (Cap. 16).

I notai preposti al Catasto o cancellassero qualche intestazione, ovvero la facessero, dovevano sempre apporre la loro firma sul libro (C. 18).

Il cultore delle dative, che veniva nominato dai priori e dal Consiglio, doveva essere un notaio. Esso doveva scrivere nel libro delle collette i nomi di tutti gli obbligati a soddisfarle e ad ognuno che pagasse doveva rilasciare « apodissam « de solutis sine ulla alia solutione » (Cap. 20) (36).

---

(33) La divisione nei quattro quartieri era fatta secondo il capitolo 15 dalla strada « que incipit a porta castellarij et per directum protendit ad portam « sancte marie magdalene » e dall'altra strada « que incipit ad sportellum bec« carie et per directum protendit per plateam et subtus plateam magnam usque « ad murum carbonarie ».

(34) L'avvocato però del Comune, e così il Sindaco, veniva eletto dai priori e dal consiglio.

(35) Di qui la parola *Mandato* con cui ora si indicano gli ordini di pagamento dei Comuni, Provincie etc.

(36) Le domande per sgravio da dative o collette non potevano essere presentate al Consiglio se non in due epoche dell'anno e cioè nel mese di decembre ed in quello di maggio. Se erano rigettate non potevano essere riproposte nè accolte se non dopo scorso un anno (Cap. 31).

Quello che ora chiamiamo archivio segreto era contenuto in una cassa grande esistente nella sacristia di San Francesco, dove pure si conservava la cassetta degli ufficiali. Le chiavi della cassa dovevano essere consegnate a quattro probi cittadini uno per quartiere ed una per ognuno. Però essi non potevano aprirla se non con l'assistenza di due priori e per deliberazione di tutti quattro. Quelle della cassetta erano tenute una dal Podestà, una dal guardiano della chiesa di S. Francesco ed una dai priori (Cap. 21).

Pel caso che la gabella grande non potesse essere appaltata, i priori ed il Consiglio dovevano eleggere « quatuor boni, « experti, et legales cives » per la riscossione e per il versamento « in cippo in platea affisso pro dicto comuni. » Essi dovevano ancora « granum macinandum ponderare, bullare, et « scribere, farinam revidere, carnes macelli ponderare et bul- « lare et omnia facere que ad dictum pertinerent officium » (C. 22) (37).

Uno che era stato ufficiale di un podestà non poteva esserlo di uno nuovo se non dopo cinque anni (C. 26).

Chi non avesse voluto accettare senza legittimo motivo l'ufficio del priorato od altro incorreva (Cap. 27) nella interdizione da ogni ufficio per anni dieci, doveva essere mandato a confine pel detto tempo, e doveva pagare una penale di cinquanta ducati d'oro (37 bis).

Nel libro secondo (Cap. 1) è detto che il giudice doveva nei giorni non feriali sedere al banco la mattina « ab hora congrua usque ad tertiam » e la sera « ab hora congrua « usque et post vesperas secundum formam juris statutorum « et modum hactenus consuetum » e che il milite socio poteva e doveva conoscere delle cause aventi il valore di soldi dieci.

(37) Avevano ognuno lo stipendio di un fiorino al mese.

(37 *bis*) I priori dovevano stare tutto il giorno in palazzo e due, od uno almeno, anche la notte. Non potevano uscire dal palazzo senza esser accompagnati almeno da un famiglio armato di spada (Cap. 2 e 38). Non potevano in tempo del loro ufficio nè essere convenuti in giudizio, nè farci convenire alcuno (C. 41). Chi avesse sparlato di loro o li avesse offesi era soggetto a gravi pene (C. 40).

La citazione, se non si era trovata la persona da citarsi e si era dovuta fare alla casa di lui, era fatta la sera per la mattina. Ma se « personaliter invenerit sufficiat sola citatio verbo « facta in presentia unius testis » per il giorno istesso (Cap. 2). Nelle cause che avevano un valore superiore a cento soldi, doveva offrirsi il libello, ossia la domanda in iscritto motivata, e ci era il termine di giorni due per la risposta. Gli esami dei testimoni, se il giudice non poteva riceverli, erano fatti da notai scelti ognuno da ognuna delle parti (Cap. 4).

Per le cause sotto a trenta soldi « dummodo non descenderent a majori summa » poteva procedersi sommariamente, e fino a dieci soldi bastava per l' ammissione della domanda l'affermazione giurata dell'attore (38), mentre fino a venti soldi si doveva aggiungere la deposizione di un testimonio, e sopra a venti era necessaria quella di due (Cap. 6).

Tutrice per legge era la madre ancorchè minore dei 25 anni, poi veniva l'avo paterno, poi le ave, e poi lo zio paterno o zii paterni, poi i fratelli purchè maggiori dei 25 anni, e poi quello dato tra i consanguinei dal Comune sulla proposta fatta dai consanguinei stessi. Però il tutore testamentario aveva la precedenza su tutti i tutori legittimi.

Tutti dovevano prestare cauzione, e tutti dovevano fare l'inventario in presenza del regime e di quattro parenti e doveano tenerlo al corrente (Cap. 11).

I contratti dei figli di famiglia non erano validi senza il consenso del padre, e quelli dei minori di 25 anni senza quello del curatore generale, ovvero, esso mancando, di tre consanguinei maggiori degli anni 14. Il consenso doveva essere prestato innanzi al podestà. Si faceva eccezione pel caso in cui il figlio di famiglia od il minore « per se vel super se artem « camere, vel stationem, vel boctigam faceret et exerceret » mentre allora poteva e doveva « ut major et homo sui juris·cuilibet obligari » (Cap. 16) (39).

---

(38) Il capitolo 40 dice invece « credatur sacramento dignioris partis ».

(39) Se il figlio di famiglia aveva venduto senza consenso del padre o aveva dato a pegno, il padre aveva diritto a farsi restituire la robba senza « aliquo precio » (Cap. 41).

Altra disposizione notevole era quella che non si potesse avere azione per i debiti non notati nell' inventario e che il minore potesse ripetere ancora il pagato per essi (Cap. 17).

Per la denuncia di nuova opera era prescritto (Cap. 34) « quod « si alicui fuerit denumptiatum aliquod novum opus et ille cui « denumptiatum fuerit, voluerit satisdare de opere destruendo « si inutiliter (?) hedificaret et tunc possit in dicta hedificatione « libere procedere salvo quod si..... offerret se probaturum « de jure suo infra quinque dies a die denumptiationis, quia « tunc audiatur, et si probaverit bene quidem, et si non pro- « baverit condamnetur in decem libris et interesse parti, pro- « bando per suum sacramentum et cum tribus testibus de fama « et uno de veritate, vel quinque de fama qui hujusmodi opera « et ministeria cognoscant ».

Per i testamenti si volevano almeno sette testimoni potendo esser tali « clerici seu religiosi » (40). In ogni altra disposizione di ultima volontà era richiesto l'intervento di almeno cinque testimoni (Cap. 21).

Potevano i fideicommissarî vendere liberamente i beni del defunto per eseguirne la volontà. Non consentendo o contradicendo gli aventi interessi si doveva procedere d'intesa col giudice, e dopo aver offerto a quattro almeno degli eredi o consanguinei se volessero essi acquistare per lo stesso prezzo (Cap. 22).

Quanto alle donne dotate, lo Statuto prescriveva che ogni dotata « vel que pro dotata steterit per decem annos, nullam « possit facere querimoniam de dote sua et intelligatur et ha- « beatur pro dotata et sit pro dotata. » E proseguiva: « Et « illa mulier de cujus dotibus appareret pubblicum istrumentum « et prothocollum notarii a patre, avo paterno vel materno, matre « vel avia, fratre, patruo vel avunculo, sorore vel nepte sua, de « bonis comunibus fratruum vel sororum suorum vel suarum, « non possit vel debeat succedere ipsa vel filii aut descen- « dentes ab ea ab intestato alicui ex praedictis personis dotan-

(40) Invece una disposizione dello Statuto del 1342 (Libro 3°, Cap....), poi cassata, proibiva questo.

« tibus ut dictum est, et si ex eis vel aliquo vel aliqua eorum
« vel earum remanserit aliquis masculus proximior in gradu,
« vel conjunctione in pari gradu cum dicta muliere, ut pre-
« fertur, dotata.

« Neque in bonis vel super bonis predictarum perso-
« narum vel alicujus earum possit aliquid petere habere vel
« possidere, seu apud se retinere sine expressa dispositione
« predictarum personarum, vel alicujus earum, de qua legitime
« appareret et hoc locum habeat in preteritis, presentibus, et
« futuris. » (Cap. 24).

In due altre disposizioni aggiunte poi così veniva detto:
« Item statuimus et ordinamus quod nulli mulieri dotate liceat
« redire ad aliquam partem dotium matris vel avie sue si, ex
« ea matre vel avia, masculus vel descendentes ex masculo
« remanserint, et ab intestato decederent, salva semper ultima
« voluntate vel dispositione matris vel avie supredicte. »

« Item statuimus quod si qua mulier fuerit dotata vel
« dotem suam receperit de bonis suis comunibus que haberet
« cum fratre vel fratribus carnalibus, non possit ipsa vel ejus
« heredes de cetero petere vel habere seu venire ad succes-
« sionem aliquam, vel divisionem, neque ad comunionem aliquam
« bonorum, vel rerum comunium predictorum vel alicujus eorum,
« salva semper in hoc testamentaria vel ultima dispositione, si
« filii legiptimi remansissent » (41).

Morendo la moglie senza lasciare figli o figlie il marito doveva lucrare la metà della dote, e dell'altra metà poteva la donna disporre « ut vult » « salvo semper quod omnes expense « sepulture, funeralia et reliqua (?) fiant de dicta medietate « uxoris. » (Cap. 25).

---

(41) Il De Luca commentando la notissima costituzione di Innocenzo XI, *Pastoralis officii*, 18 novembre 1680 (*De Statutariis successionibus*, § III, n° 10) dice: « Ideoque firmum manet, quod antiqui Romanorum et Italorum mores con- « formes essent illis modernis quos Statuta docent, dum immutatio ordinis suc- « cessorii agnatitii in Grecia, non autem in Italia sequuta est ». Il Lamantia trovò diversi esempi di doti costituite nei tempi della primitiva legislazione siciliana (*Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia*, Vol. I, pag. 140) e che la linea paterna era preferita nelle successioni (Ibid., pp. 126-127).

Quanto alle successioni ab intestato questo solo si prescriveva, che cioè « ut jura dicunt vocentur filii ejus et nepotes « ex filio premortuo succedant pariter cum eorum ziis ita « tamen quod omnes et singuli filii vel filie..... succedant in....... « quo succederet eorum pater si viveret, ita quod divisio et « successio fiat in stirpes et non in capita. » (Cap. 27).

Il capitolo 32 provvedeva circa l'adizione della eredità, e circa il termine per deliberare o repudiare e quello successivo statuiva sulla rinunzia o repudia della medesima.

Se la vedova o gli eredi di essa volevano, dopo un anno dalla morte del marito, ripetere la dote e la donazione propter nuptias, gli eredi del marito od i possessori dei beni di lui, dovevano fare la detta restituzione, o passare alla vedova i pieni alimenti. Dentro l'anno poi o la vedova consentiva ad abitare con gli eredi e doveva avere come sopra ovvero, per qualche ragionevole causa, preferiva di abitare separatamente, ed allora dovevano prestarsi gli alimenti secondo il decreto del giudice, finchè la restituzione di che sopra non fosse stata fatta. (Cap. 28).

Se la donna in constanza di matrimonio (constanti matrimonio suo) avesse fatto « aliquam refutationem, contractum, « vel donationem, seu remissionem, dotium suarum vel solu- « tionem aliquam reciperet a viro suo, nisi fierent predicta « de consensu quatuor proximiorum consanguineorum, quorum « duo sint ex parte patris, et duo ex parte matris, talis refu- « tatio etc. etc. non valeat ipso jure et jus non servetur ex « eis. » (Cap. 29).

Per la vendita e per la quietanza delle cose dotali era prescritto (Cap. 44) dovere le medesime essere « firme et rate « dum modo uxor vel ejus heredes habeant vel habuerint « cambium vel diceretur pro re dotali vendita, alienata, vel « quietata aut confessa, vel istrumento quietationis vel alicujus « alienationis de denariis de ipsa, sive cambium sive precium « habuisse vel recepisse. »

Se alcuno possedeva una fossa (da grano s'intende) avanti alla casa di alcuno, poteva essere costretto a cederla a costui al giusto prezzo secondo la stima fatta « per duos homines

de contrata » e il proprietario della casa poteva esso ancora venir costretto ad acquistarla. (Cap. 46) (42).

Per la prescrizione dei crediti di denaro scatenti da istromento fra cittadini od abitanti di Macerata bastava il decorso di anni quindici. Però essa non si applicava ai crediti per lasciti fatti con atto qualunque di ultima volontà, alle doti da esigersi, ai crediti dei minori degli anni venticinque (Cap. 30) (43). Contro i crediti degli ebrei e degli usurai si prescriveva col decorso di anni sette (Cap. 35). Il salario del servo rimaneva prescritto con un anno « post recessum suum a patrono « nisi ostenderet per pubblicum instrumentum de precio vel « quantitate quam recipere deberet » (Cap. 48). I giornatari (44) perdevano l'azione per la mercede loro dopo tre mesi, salvo fosse stato convenuto un termine maggiore.

---

(42) Mentre per lo Statuto del secolo XIII pare fosse ammesso il *retratto*, in questo del secolo XV nulla si dice. Il Lamantia scrisse che la prelazione, protimisi o retratto *affatto aliena dal diritto Romano* venne introdotta in Sicilia nei tempi normanni (*Storia della Legislazione civile e criminale di Sicilia*, Vol. I, p. 160. Palermo 1874). Noi ci permettiamo di far notare all' illustre scrittore che l' istituzione deve essere italica ed antichissima, mentre la Costituzione di Teodosio e di Arcadio che è il più antico monumento romano in cui la si trovi ricordata dice: « *Dudum* proximis consortibusque concessum erat ut extraneos ab emptione « removerent » (14 C. *De contrahenda emptione*, 4, 38). E si veda il Donello intorno a questa costituzione.

(43) Item statuimus et decernimus inviolabiliter observari quod quecumque persona habeat aliquod instrumentum pubblicum pecuniarum vulgariter intellectum et voluerit petere illud debitum si fuerint debitor et creditor de civitate Macerate vel habitator ejusdem et negligens fuerit creditor in petendo debitum per tempus quindecim annorum a tempore seu termino decurso jus ex eo post non reddatur creditori super facto sed si infra dictum tempus interrupit contra (?) dictam prescriptionem que interruptio fiat per querellam seu reclamum factam seu factum de dicto debito coram officialibus comunis supradicti, predictum jus servetur et si solverit vel.. .. peti dictum debitum per alios quindecim annos seguentes similiter jus non servetur nec reddatur eidem salvo quod hoc capitulum non prejudicet circa relicta vel legata cujuscumque ultime voluntatis, neque prejudicet minoribus vigintiquinque annis neque noceat mulieribus in suis dotibus exigendis, videlicet quum steterint sive non cum heredibus maritorum suorum, neque noceat... forensibus habitantibus... illis qui non habitant in civitate Macerate vel ejus districtu.

(44 Et quod aliquis ex preczaiolis non possit petere mercedem suam elapsis tribus mensibus etc.

Così quando uno avesse posseduto « aliquam rem immobilem « per tempus decem annorum sine molestia, vel contradictione, « lite, vel questione » era statuito « quod non possit vel debeat « pro ea molestari vel inquietari pro facto vel obbligatione « alicujus debiti illius cujus fuisset » rimanendo sempre salvi i diritti dei minori, degli assenti e delle donne per la ripetizione di lor doti. (Cap. 32).

In materia di prova rimanevano ancora alcune disposizioni che erano in vigore nel secolo XIII e cioè che la donna dovesse testimoniare nella chiesa più prossima alla sua casa Cap. 37) ; che i testimoni non potessero essere sentiti assente una delle parti (Cap. 38); che essi non potessero limitarsi a dire che il fatto articolato era vero (Cap. 39) (Vedi sopra pagg. 260).

Era poi statuito che in qualunque causa bastassero due testimoni legittimi (Cap. 40).

« Cum, poi, non deceat homines decipi sub colore et specie « mercantie, et quia ad fidem et scripturam mercatorum statur « et recurritur quasi semper » veniva statuito che « quelibet « scriptura seu littera mercatoris, vel sui numptii, vel factoris « in libro dicti mercatoris, seu suae societatis reperta, faciat « plenam fidem quemadmodum instrumentum pubblicum contra « dictum mercatorem » e che il mercante potesse essere costretto ad esibire le sue lettere, e scritture ed il suo libro, ed a farne fare quegli estratti che il richiedente avesse creduto necessario (Cap. 43).

Quanto a coloro che si intromettevano nella tenuta concessa al loro creditore rimanevano ancora i provvedimenti in vigore nel secolo XIII, ed era per di più detto che il creditore molestato od impedito nella tenuta potesse ottenere l'arresto del debitore e farlo sostenere finchè non avesse pagato (Cap. 48).

Abbiamo già detto come il libro 3° sui maleficii, ed il quarto sugli estraordinarii, comprendano il primo 131 capitoli ed il secondo 124 e così in tutto 255 capitoli, laddove il libro 3° dello Statuto precedente comprendeva più di 375 capitoli, parendoci ora evidente che parecchi capitoli di questo del 1432, alcuni dei quali dovevano formar parte anche dello

Statuto del secolo XIII, dovessero esser compresi eziandio in quello dell'anno 1342 (45).

Vuol dire che lo Statuto di cui ci occupiamo non contiene se non un capitolo in ordine al vestire delle donne (IV-120), per la ragione che intorno ad essa e ad altre materie suntuarie provvedeva uno Statuto fatto nell'anno 1415 (?) dietro le esortazioni del Beato Giacomo da Monte Prandone, annesso al codice dello Statuto di cui ora c'interteniamo, comprendente almeno ventitre capitoli e rimettente in vigore disposizioni andate in disuso dello Statuto allora vigente, ossia di quello del 1342.

E d'altra parte nello Statuto presente sono comprese in un solo capitolo, sotto forma di disposizione generale, quelle disposizioni che nello Statuto del 1342 formavano materia di diversi capitoli, e molte disposizioni che avevano la loro ragione di essere nel 1342, l'avevano perduta nel 1432, e non furono riprodotte nel presente Statuto.

D'altronde almeno ottantanove capitoli dello Statuto del 1342 formano parte dei 131 del libro III del presente, ed almeno sessantadue sono compresi nel libro IV, e così in tutto almeno centocinquantuno, dovendosi poi avvertire, che di essi almeno ventotto sono fra quelli che erano contenuti nelle carte mancanti del frammento del 1342, il quale in conseguenza può essere in alcuni punti completato.

---

(45) Fra quelli che dovevano esserci in quello del 1342 sono i seguenti del libro IV del presente:

72 — De pena euntium post tertium sonum campane.
81 — De assectu ponendo vendentibus panem.
82 — De foro animalium fiendo die jovis.
85 — De passaggio auferendo.
86 — De juribus murorum herecine et pontis potentie reinveniendis et manutendis.
89 — De cavatione lapidum ad muros herecine.
91 — De hostio domus non extrahendo si voluerit satisfare.
92 — De collecta solvenda de possessionibus.
95 — Quod habens aliquod officium conestabilie vel guardie non cogatur ipse vel alius de domo sua ad aliud officium comunis.
102 — Ut liceat hospitatori et tabernario detinere forensem non solventem pro eo quod bibit vel comedit.
114 — Quod si quis fuerit deputatus ad aliquod officium comunis non eligat aliquem loco sui.
118 — De vecturis equorum.

Le pene pecuniarie in generale si trovano aumentate di grado in confronto a quelle che erano stabilite nel 1342, e di ciò la ragione è per sè stessa evidente. Però non mancano esempi di diminuzione per pene che nel 1342 si erano dovute stabilire in misura grave forse per circostanze transitorie, e si continua frequentemente a fare uso delle frasi *solvat bannum, solvat pro banno comuni, non teneatur de banno*, etc. etc. Ma ormai la primitiva significazione della parola *bannum* era perduta e con essa la misura fissa originaria del medesimo o meglio le gradazioni determinate di esso.

Già a pagina 74 avvertimmo, che il banno imperiale, che era detto ancora dominicum, od anche bannum nostrum (46) era di soldi sessanta, e che ai Conti era stato conceduto di mettere un banno di egual somma per le cause maggiori ed uno di soldi dodici (o quindici) per le minori.

Però una traccia di banni di minor grado, anche per parte dell'imperatore, avuto riguardo alle facoltà dei disubidienti, la si ha in quel capitolo di Carlomagno in cui viene prescritto, che l'eribanno, o banno di guerra, venga riscosso nella sua integrità solo da coloro che in oro ed argento, armature, vacche, buoi, etc., avevano sei lire. Dagli altri il banno si doveva riscuotere secondo le facoltà dei medesimi in *trenta, dieci* e *cinque* soldi (Car. 23) (47).

Nei capitoli poi 27, 101 e 103 si ha che il banno era di 15 e 30 soldi. D'altra parte non mancano nella stessa fonte gli esempi che lo stesso banno venisse triplicato (Cap. 9 di Ludovico il Pio), nè che il banno venisse fissato straordinariamente in cinquanta libre d'oro (Cap. 9 di Guido) od in cento (Cap. unico di Corrado). E da altro luogo si conosce (Capitolare Sassone, 797 9, citato dal Pertile, vol. 5, § 179) che il banno poteva essere anche di soldi cento (5 lire) ed anche di mille (cinquanta lire).

---

(46) C. M. cap. 24, 30, 32, 34, 71, 78; Ludovico il Pio 9, 14, 26; Lotario 4, 44, 73.

(47) È chiaro che dal tener conto della pochezza delle facoltà si dovette passare presto, se questo non fu sin dal principio, a tener conto della tenuità delle trasgressioni.

Se quindi nel secolo xiii troviamo nelle disposizioni statutarie da noi rinvenute che si applicava sedici volte il banno di *cinque soldi* (a tacere dei minori) e 14 volte quello di *dieci* soldi, una volta quello di *venti*, sei volte quello di *quaranta*, *una sol volta quello di sessanta*, ed otto volte quello di cento soldi, troviamo eziandio che in sei casi il banno fu di duecento soldi o dieci lire, in due fu di duecentoquaranta, in quattro di 500, ed in fine in uno di 1000.

E se nello Statuto del 1342 su centouno banni che si hanno nei primi centottanta capitoli (che effettivamente per le lacune del frammento sono meno) si trova comminato 14 volte il banno di cinque soldi, 16 volte quello di 10, 26 volte quello di 20, 15 volte quello di 40, 10 volte quello di 100, 8 volte quello di 500, 10 volte quello di mille, due volte quello di duemila, in quello del 1432, sopra soli ventuno capitoli del terzo libro, che riguardano reati non gravi (dal 7 al 36) ci sono cinque capitoli che comminano il banno di 200 soldi (dieci lire) due che colpiscono con quello di 500 (25 lire) e cinque che puniscono con quello di mille (50 lire).

Mentre di questi due libri dello Statuto, e specialmente del quarto, dovremo occuparci un poco nel parlare che faremo più oltre dei costumi dell'epoca, e mentre per ciò che riguarda più specialmente i vari reati non avremmo che a ripetere ciò che altrove abbiamo già osservato, non crediamo di poter passare sotto silenzio due punti, e cioè il fatto che nello Statuto in questione si vede menzionato per la prima volta l'uso della tortura, e poi quello delle pene sancite contro alcuni reati che per lacuna dei precedenti frammenti non ci risulta in modo preciso come fossero puniti precedentemente.

« Item statuimus et ordinamus, così vien detto al cap. 115
« del libro 3, quod dominus potestas et alii officiales comunis
« Macerate, possit et debeant invenire maleficia *per tormenta*
« in casibus istis, videlicet si aliqua indicia vel presumptiones
« precesserint vel probatum fuerit contra personam contra
« quam procederetur per unum testem de veritate, vel per
« quinque testes de fama. Et quod predicta locum habeant in
« pubblicis latronibus, furibus, robbatoribus stratarum, falsariis

« et qui falsitatem aliquam fieri fecissent, assisinis, et qui
« aliquem assisinatum fieri fecisse dicerentur, rebellibus et
« proditoribus sancte matris ecclesie, et comunis Macerate, vel
« turbatoribus pacifici status comunis predicti, homicidiis, vul-
« neribus clandestine commissis vel occulte, in blasphematoribus
« dei vel sanctorum, vel sanctarum, vel alicujus eorum vel
« earum, et in his qui dixissent villaniam vel turpia verba
« contra dominum rectorem, vel ejus dignitatem, vel ejus offi-
« ciales, vel dominos priores, vel eorum officio; incendiariis,
« veneficis et his qui gentem aliquam cohadunaverint causa
« expellendi aliquam gentem vel personam de civitate Macerate,
« et raptoribus mulierum, vel puerorum, vel his qui commit-
« terent nefandum vitium sodomiticum, vel adulterium, seu
« violatoribus virginum, vel monialium, et his qui membrum
« vel membra mutilassent....... hoc tamen intellecto et spe-
« cialiter declarato quod predictus potestas vel alii officiales
« dicti comunis non possint facere vel fieri facere aliquem
« processum contra aliquam personam ratione alicujus famae
« nisi probaretur directe contra talem specialem personam et
« nominatam et diffamatam de maleficio supradicto. Et quod
« generalis fama in qua non nominarentur alique persone, vel
« aliqua persona, non prejudicet alicui persone, quousque spe-
« cialis persona non fuerit infamata. »

È vero che al capitolo 107 veniva pure prescritto che quando uno avesse confessato per effetto della tortura, non doveva essere costretto a ratificare la sua confessione nel palazzo od in altro luogo privato, ma sibbene pubblicamente « *ad bancum juris in pubblica audientia comunis* » dovendosi pubblicamente ed apertamente leggere e volgarizzare l'intero processo, per renderne pienamente consapevole l'imputato e gli altri presenti, e dovendo essere presenti almeno quattro testimoni, degni di fede, il tutto a pena di nullità. È vero che era pure prescritto che a tutti gli atti dovesse intervenire ancora il cancelliere del Comune, e dovesse fare di tutto processo verbale, separato da quello del notaio dei maleficii, e da preferirsi assolutamente a questo in caso di non corrispondenza fra' due, anche questo a pena di nullità. È vero che erano sancite

gravi pene contro il podestà, contro il giudice, contro il notaio che avessero proceduto senza osservare queste formalità. È vero infine che questa enorme aberrazione mentale dell'introduzione della tortura per estorcere una confessione a completamento di prova era ormai universalmente invalsa. Tutto questo però non toglie che noi non dobbiamo deplorare, che ancora nel nostro Statuto dell'anno 1432 si trovi già riconosciuto legittimo l'uso della tortura, o dei tormenti come ivi è detto.

Quanto ai furti erano stabiliti nei capitoli 82, 83, 84 e 85 le seguenti penalità:

Se uno sottraeva o rubava un figlio od una figlia od altro discendente di alcun cittadino od abitatore di Macerata e lo conduceva fuori della città e suo territorio a scopo di ricatto verso il padre od altra persona, doveva essere impiccato « et ad dictam penam condamnetur ita quod moriatur ».

La stessa pena si incorreva da coloro che avessero rubato o rapito la moglie, la figlia, la nepote di alcuno, od altra donna nubile od onestamente vivente, od una monaca « libidinis causa. »

Che se « per vim eam cognovisset » allora gli doveva essere mozzo il capo (amputetur sibi caput) (Cap. 82).

Per i furti la pena era stabilita in riguardo al valore della cosa rubata, in riguardo al trattarsi di primo, secondo e terzo furto, ed in riguardo, in fine, alla qualità del furto, e della persona che l'aveva commesso.

Fino a 5 soldi la pena era di quaranta soldi, e, in mancanza di pagamento, della fustigazione per una volta intorno alla piazza grande.

Fino a 20 soldi la pena era di cento soldi e, in difetto, della fustigazione per la città ed intorno alla piazza grande fino alle porte.

Fino a 40 soldi la pena era di dieci lire, e, in difetto, della fustigazione come sopra e dell'esilio dalla città per tutto il tempo della podestaria in durata della quale si era emessa la condanna.

Fino a 100 soldi la pena era di 25 lire e, in difetto, della fustigazione e della amputazione dell'orecchio destro.

Fino a dieci lire la pena era di 50 lire e, in difetto, della amputazione della mano destra.

Fino a 25 lire la pena era di 100 lire, e, in mancanza di pagamento, della fustigazione, della perdita della mano destra e dell'occhio destro.

Fino a 50 lire la pena era di 150 lire, e, in mancanza di pagamento, della fustigazione e della perdita di ambidue gli occhi.

Sopra le 50 lire e fino alle 100 la pena era di 200 lire, e, in difetto, della impiccagione.

E questo quando si trattava di un primo furto.

Ma se era il caso del secondo, commesso con intervallo almeno di un giorno, le pene pecuniarie dovevano essere raddoppiate, ed in difetto di pagamento dovevano essere applicate le pene corporali come nel caso di primo furto *(puniatur in persona secundum distinctionem superius declaratam)*.

Che se poi si trattava del terzo furto o quarto, etc., « suspendatur per gulam ita quod moriatur » purchè il terzo furto od ulteriore fosse stato commesso nella città o territorio « aut factum alibi contractaverit in civitate et ejus districtu » e purchè l'ammontare di tutti i furti commessi avesse superato le ottanta lire.

Ma se esso importare non superava le lire cinque, allora la pena era di lire 50, e, in difetto, della perdita dell' occhio, mentre era di lire cento, e, in difetto, della perdita della mano destra, se non avesse ecceduto le dieci lire.

Se poi era superiore alle dieci, ma inferiore alle ottanta, la pena era di 300 lire, e, in difetto, della perdita della mano destra e degli occhi.

Se infine il furto era di più che cento lire si doveva sempre impiccare ancorchè si trattasse di primo furto.

I minori degli anni 14 e maggiori dei 10 potevano essere ogni volta condannati fino a 25 lire, ma non nella persona « inspecta etiam qualitate delicti et etiam conditione personae. »

I ladri notturni ed anche i diurni, purchè pubblici e famosi, ossia i *raptores* (rapitori) potevano essere puniti ad arbitrio del podestà fin con la morte (48).

---

(48) Per ladri pubblici s'intendevano poi, secondo lo stesso capitolo, quelli che erano stati già condannati per furto tre volte o più.

Quelli trovati con la robba in mano o sorpresi nella fuga potevano essere presi e battuti da ognuno. E se avessero provato a difendersi « armis seu telo » potevano essere impunemente uccisi. Che se alcuno sospetto fosse stato trovato in una casa, e fosse verosimile che ci fosse entrato a scopo di furto o di cosa non lecita, poteva essere preso, e battuto fino anche a farlo morire sotto i colpi (49).

Se un padrone « patronus » accusava un suo « bubulcum, vel pactualem, vel servientem » di un furto fino a quaranta lire, bastava il giuramento di esso accusante. Se poi qualche bifolco, senza speciale licenza del padrone, avesse venduto qualche opera di buoi doveva essere punito in soldi cento (Cap. 83).

Coloro che davano ricetto ai ladri dovevano essere puniti con le stesse pene incorse dai colpevoli (Cap. 85).

Per i furti di istromenti di agricoltura vi era poi una disposizione speciale che doveva essere la medesima dello Statuto del secolo XIII.

Per il furto della perticara si doveva pagare il banno di soldi cento.

Per quello dell'aratro, quello di soldi cinquanta.

Per quello del giogo o per quello della catena, quello di venti.

Per quello del vomere, quello di 4 lire.

Per quello del cultro, quello di 40 soldi.

Bastava il giuramento dell'accusatore. Ma però il ladro non era soggetto a pena se nello stesso giorno o nel seguente avesse notificato al proprietario l'avvenuto ed avesse fatto la restituzione.

Per ciò che riguarda i reati contro il buon costume, e l'ordine delle famiglie, ecco le disposizioni del capitolo 111:

« Si quis monialem, seu monacham reclusam de aliquo « monasterio invitam rapuerit vel traxerit causa carnaliter

---

(49) E questo era in conformità di un principio antichissimo del diritto germanico riconosciuto anche negli editti longobardici i quali disponevano che non si applicasse nel solo caso di furti di minimo valore (sei soldi salvo errore).

« ipsam cognoscendi, sive eam demum cognoverit, sive non,
« pena capitis puniatur, ita quod moriatur. »

La stessa pena aveva luogo « si eam in monasterio co-
« gnoverit. »

« Sed si ea volente et consentiente predicta commisit
« puniatur in ducentis libris quas si non solverit infra xv dies
« a die late sententie amputentur sibi manus et pes dextri. »

Se poi non vi era stato che un tentativo, l'atto del quale non costituisse per sè un reato, la pena era di cento lire, o, in difetto, della perdita della mano destra.

« Item si quis aliquam suam consanguineam in primo,
« secundo, tertio, vel quarto gradu constitutam, carnaliter
« cognoverit capite puniatur ita quod moriatur. Sed *si* tantum
« attentaverit causa carnaliter cognoscendi in trecentis libris
« condemnetur. »

La donna consenziente o tollerante doveva essere punita con la stessa pena, e non pagando doveva perdere la mano destra.

« Si vero quis ejus affinem (come sopra) conjunctam vel
« virginem carnaliter cognoverit contra ejus voluntatem, capite
« puniatur ite quod moriatur; si vero ipsa volente,..... tunc
« puniantur in ducentis libris pro quolibet, quam penam si
« non solverint...... manus dextra vel sinistra arbitrio potestatis
« a brachio amputetur...... ita quod a corpore separetur. »

Il tentativo era punito con cento lire.

Se poi si trattava di donna affine, ma non congiunta nè vergine, allora in caso di violenza vi era sempre la pena del capo, ma nel caso contrario vi era la sola pena di cento lire per ognuno dei due, e l'uomo, non pagando, doveva essere frustato nudo per tutta la città. E il tentativo era punito con 50 lire ed in difetto con la fustigazione.

Il colpevole di abuso con animali era bruciato vivo (vivus igne concremetur). Pel caso di reato contro natura il maggiore dei quattordici anni doveva esser condannato in cento lire, quello maggiore dei venti doveva esserlo in duecento (nei due casi non pagandosi « ponatur in loco evidenti et alto
« per totum diem et de sero fusticetur per civitatem et stet

« et moretur in carceribus quousque solvat, et quolibet mense « debeat fusticari donec solverit) », e quello maggiore dei quaranta anni « vivus ignibus concremetur. Patiens major quatuordecim annis in libris centum puniatur. »

E con il rogo era punito il fatto fra cristiana ed israelita e viceversa, punendosi allo stesso modo la donna se consenziente o tollerante.

« Item si quis aliquam virginem carnaliter cognoverit « contra jus et bonos mores in libris quingentis condemnetur, « quos si non solverit...... caput ei amputetur ita quod mo- « riatur. Si vero aliquam virginem seu aliquam nuptam bone « vite et fame rapuerit causa carnaliter cognoscendi, capite « puniatur ita quod moriatur sive ipsam carnaliter cognoverit « sive non. »

Il tentativo era punito con lire duecento.

« Item si quis alienam uxorem bone vite et fame carna- « liter cognoverit ea volente in libris ducentis condemnetur, « quos si non solverit per civitatem nudus fustibus fusticetur. « Et nihilominus in carceribus remittatur et donec solverit « minime relapsetur.

« Si vero contra voluntatem ejus cognoscens capite pu- « niatur ita quod moriatur. »

Il tentativo era punito con 200 lire.

« Attentare vero intelligatur (e questo si dichiarava per « tutti i casi) si iverit in domum sue habitationis, seu in « possessionem suam vel alienam intraverit, et eam ceperit « per personam, sive tetigerit aut eam osculatus fuerit.

« Si quis autem alienam uxorem non bone, non honeste vite « et fame cognoverit carnaliter, aut cognoscere attentavit, et « volentem, tam masculus quam femina puniantur in viginti- « quinque libris sine remissione. Si vero contra ejus voluntatem « talis adulter in libris quinquaginta sine remissione puniatur.

« Et ad probandum talem mulierem esse seu fuisse non bone « nec honeste vite et fame sufficiat probatio quinque testium, « deponentium super hoc pubblica voce et fama. »

Per il caso di vedova di buona fama vi era la pena di cento lire, o di duecento, e, in difetto, della perdita dell' occhio

destro, a seconda dei due casi. Nel caso di rapimento a scopo disonesto vi era però anche per questo caso la pena di morte.

Pel caso di serva altrui o propria, non coniugata, e non vergine, ma però di buona condotta vi era pena di cento lire, e l'obbligo di darne cinquanta per la dote. Se poi si trattava di maritata o vergine la pena era di 150 lire.

Il tentativo era punito con lire 25.

Come si vede, in questi ultimi casi non vi era pena per la donna. Però lo Statuto (e si deve trattare di aggiunta fatta al precedente) soggiunge: « Item ad refrenandum libidinem « mulierum statuimus quod mulier que sponte passa fuerit car- « naliter se cognosci eadem pena puniatur qua masculus in « omnibus casibus supradictis. »

Non si poteva però procedere mai senza querela della parte lesa, o del padre, del fratello carnale, germano o no, o del padrone, o del signore, o dello zio paterno della donna, salvo « vitio sodomitico, cognitione sua attentatione monialis vel « carcerate, coitu cum judea e viceversa, et crimine incestus... « et coitu cum animali bruto. »

Operava in tutti i casi il suo effetto il benefizio della confessione e della pace interceduta.

Contro i seduttori e lenoni il potestà poteva procedere a suo arbitrio.

Quanto alle percosse o ferite ci limitiamo ad annotare che il capitolo 57 (*De pena percutientium cum armis vel sine*) fa in sei colonne una minuta distinzione di casi non dissimile da quella delle Costituzioni Egidiane che già a suo luogo riferimmo (50).

Il libro quinto dello Statuto, disponente circa le appellazioni, siccome sopra si accennò, non presenta cosa meritevole di osservazione che non abbiamo già accennato parlando delle costituzioni soprammenzionate.

---

(50) Come esempi di pene un poco strane notiamo queste, che cioè il macellaio che avesse venduto una qualità di carne per un'altra doveva fare il giro della piazza con le carni sopra le spalle, e che i giuocatori di professione se non pagavano la multa dovevano essere gettati ignudi nell'abbeveratoio di fonte maggiore.

4. Il Vitelleschi aveva già ridotto al dovere i Colonnesi, e Giacomo di Vico prefetto di Roma. Venuto poi qui aveva continuato subito la guerra mossa, dal suo predecessore (Astorgio Agnesi), ai Malatesta e dopo aver occupato Senigaglia e messo presidii in Ancona, in Fermo ed altrove, aveva posto un lungo assedio a Fossombrone, ed in capo a poco tempo si era fatto padrone di tutte le terre del Senigagliese e del Pesarese. Non gli era stato d'ostacolo nè l'avere il Duca di Milano mandato in aiuto a Malatesta Francesco Piccinino, nè l'aver fatto defezione Sancio Carillo comandante della cavalleria pontificia, perchè di questo aveva avuto ragione per mezzo di Sigismondo Malatesta che era a' stipendi della Chiesa, mentre poi gli era riuscito di far passare il Piccinino dalla sua. Avendo inoltre condotto Giosia di Acquaviva ed altri capitani occupava fermamente tutta la provincia, dopo avere rimesso a posto i Fermani studiosi di novità e costretto i Malatesta a chieder pace (fine del 1432).

Nel luglio del 1433 Fortebraccio ed i Colonnesi avevano fieramente rialzato il capo. Il Vitelleschi li aveva quasi subito domati, e poi avendo avuto cognizione che tutti i signorotti dello Stato Pontificio avevano stretto intelligenze fra loro, ed avevano stabilito di dividersi le terre della Chiesa, si era proposto di comprimere questi scellerati ardimenti prima che l'incendio divampasse. Essendo quindi in S. Severino (29 luglio) aveva chiamato a sè da Camerino i Varano, e sostenuto Piergentile che solo era accorso, lo aveva rimesso al giudizio della Curia Generale, la quale, dopo averlo processato e convinto reo di cospirazione e di falsa moneta, l'aveva condannato nel capo (19 settembre).

« Sensere statim Tyranni ceteri, dice il Wogel, che ab-
« biamo sin qui compendiato, periculum ad omnes pertinere,
« ac dimicandum sibi esse aut pereundum. Uno igitur tempore
« arma omnes corripiunt. Sigismundus Malatesta Pisaurum oc-
« cupat (24 settembre). Mox rescitum est Assisii urbem a For-
« tebraccio captam. Piccininus desertis signis pontificiis Peru-
« siam versus abierat » (p. 173).

Erano in queste condizioni le nostre provincie, quando Francesco Sforza, spinto segretamente dal Duca di Milano e

simulando di dover andare nelle Puglie contro il Caldora, il quale dava guai ai possedimenti che esso Sforza vi aveva, si mosse a questa volta con millecinquecento cavalli. Quantunque avesse scritto al Pontefice chiedendo di poter passare per le terre della Chiesa, ed assicurando che non avrebbe fatto danno ad alcuno, pure il Vitelleschi non aveva prestato fede a queste assicurazioni, come quello a cui, dice il Wogel, era notissima la perfidia dello Sforza. Avendo quindi convocato un parlamento provinciale in Recanati (51), aveva cercato di fare coraggio a tutti, e di esortarli ad essere costanti nella devozione verso la Chiesa e ad armarsi per la comune difesa. Aveva poi spinto fino a Iesi Giosia di Acquaviva con l'esercito, mentre esso attendeva a fare maggiori preparativi. Però in questo mentre lo Sforza era giunto a Fano, ed avendo ivi creduto che i Fermani si fossero ribellati, buttata la maschera, e fatto nuovo ed astuto ritrovato, cominciò a mandar lettere ai Comuni nostri, affermando se essere mandato dai padri del Concilio di Basilea per far guerra al Pontefice, il quale doveva essere deposto da essi padri per l'aspro governo che faceva dei proprii sudditi (52).

(51) Il Wogel dice che questo parlamento fu convocato sul principio di dicembre del 1433. Però, secondo il Compagnoni, un altro parlamento avrebbe avuto principio il 19 giugno 1433, sicchè potrebbe sospettarsi che il Wogel prendesse equivoco con l'altro parlamento tenuto pure in Recanati nel dicembre del 1432 e del quale lo stesso scrittore fa menzione (p. 172, nota 1), e che la cronologia degli avvenimenti dovesse venire ristabilita. La domanda dello Sforza al Pontefice dovrebbe forse essere anteriore al 19 giugno 1433. La mossa effettiva poi dovrebbe essere stata posteriore al settembre. In Fermo non vi fu pare vera rivoluzione, ma sibbene vi fu un tentativo di novità per parte di persone che pare fossero d'intesa con lo Sforza, dal momento che questi scriveva ai Priori di Fermo, nel principio di novembre, chiedendo con minaccie la liberazione degli arrestati. « Eodem anno MCCCCXXXIII die X mensis novembris dum per potestatem « preteritum, videlicet Guidonem de Nursia, fuerunt condemnati Belfortes Domini « Antonii, et Antonutius de Molliano, in personis sive personaliter, occasione certi « tractatus..... et potestas novus..... vellet (eos) decapitare, certi juvenes de Firmo « dicebantur abstulisse predictos de manibus et fortia potestatis et officialium « suorum; qua de causa multi famuli de Girone descenderunt, et iverunt (*multi*?) « ad plateam ad hoc ut illi de Girone non facerent malum hominibus; tamen « illi Belfortes et Antonuctius et Bonjohannes non erant in periculo mortis quia « dicebantur revelasse dictum tractatum. Et nota, *quod die precedenti venerunt* « *Firmum duo homines armigeri de brigata Comitis Francisci, cum litteris pre-* « *fati comitis, rogando Priores et omnes alios quod deberent deliberare predictos,* « *et postea* (?) cum magnis minis (*Cronaca Fermana*, p. 62).

(52) Esse dovettero essere tutte simili a quella diretta al Comune nostro e di cui più sotto nel testo e nella nota che segue.

Dal campo poi presso Iesi scriveva ai nostri ai 7 di dicembre esponendo quanto sopra con molti giri e rigiri di parole (53) e nella poscritta annunciava « Io ve avviso che ho « avuta la ceptà di Esi con tutto el contado, Monte Felatrano,

(53) Ecco la lettera dello Sforza meno il poscritto riferito nel testo.

Nobilibus et Magnificis Prioribus comunis et civibus Macerate tamquam parentibus carissimis. Spectabiles viri amici et tamquam fratres carissimi. Perchè porria esser non sapendo Voi lacasione delavenuta mia in questa parte ne starrete dubbiosi ve adviso per questa per cavarve domne admiratione che ne potessono avere chomo io gie sono venuto per comandamento del sancto concilio elquale essendo pienamente informato della captiva vita de Eugenio papa, ut ipse dicit, et delimali modi per lui continuamente tenuti loquale non ha mai facto per lubono stato de sancta ecclesia et delisui servituri como doveria haver fatto elbono pastore ma piuttosto elcontrario perchè ne lui ne sui officiali non hanno atteso adnigiuno bono portamento deleterre dela ecclesia, imo è stato sempre inimico detucti li populi et similmente de ciaschuno gentilomo e persona dabene e questo per averli robati e magnati chomo hanno facto et per la loro iniquitate et altri mal modi assai che hanno tenuti la ecclesia dedio ne assai mancata per la qual cosa vedendo lustato de sancta ecclesia esser declinato e venire sobto lasua gubernatione ogni di meno elsancto concilio prefato volendo provedere alo facto delodicto Eugenio papa, ut ipse asserit, e chomo persona ingrata adio et che non merita tanta dignitade e grado privarlo, ma rechesto pregato e comandato che debia venire in queste parte perchè toglia tucta questa provintia dalasua obedientia, et non solamente qui ma in ogne altro loco dove me podesse stendere io debia in suo opposito operare e fare omne cosa a me possibile pretendendo elsancto concilio totalmente alasua disfatione.

Et pertanto voglendo io essere obediente come e digna cosa desiderando etiam dio parendomi fare eldovere volerve cavare de questa subitione e de tanto malgoverno quanto ne stato fatto per Eugenio como lui dice papa e per lisuj officiali simo como desopra dicto venuto in queste parte disposto voler mittere la compagnia e quanto ho almondo in vostro favore con intentione denon abbandonarve mai. E per ladio gratia mediante elfavor delamia gente et delasperantia che ho del sancto concilio ve porro ben defendere da qualunqua persona ve potesse nocere e fare contro de voi, sicchè vogliatene dare bona voglia sencza haver dubio depersona delmondo, et receputa questa vogliate dare licentia a tucti et aciaschuno officiale che se trovasse ella da dicto Eugenio ut ipse dicit papa et non glie debiate respondere de nigiuna taglia ne daltra subventione o pagamento per qualunquamodo se sia ne glie debiate dare altra obedientia advisandove che facendo elcontrario se procederà contro de voi et per omne denaro che paghassevo ve se ne farria pagare duj che facendo quanto ve se scrive serete reguardati et favoriti. Et alfacto deledicte taglie vogio singule (?) provedere per forma che vene porria ben contantare. Et perchè possate esse più chiari dela mia bona voluntade verso de voi mandate adnoi quatro delivostri cetadini coliquali possa più apieno conferire de quanto sera dibisogno. Et perche lipredicti vostri possano venire sencza alcon subspecto non obstanto che non fosse dibisogno piu aloro chiarecza voglio che questa lettera sia aloro e achi venesse

« Stafulo, ed altre terre; et omne di spero aver delle altre » (Libro *Rif.* 1429-1433, C. 283r e 284) (54). Il Consiglio di credenza aveva deliberato che si inviassero oratori al Conte perchè desse otto o dieci giorni di tempo per la risposta sul punto sostanziale che era quello « che si dovesse levare l' ubidienza « a Papa Eugenio IV », ma il Consiglio generale nella adunanza del giorno 12 dicembre ebbe a stabilire con voti settanta contro due che l'obedienza fosse levata senz'altro. (Lib. *Rif.* 1429-1433, Carta 284).

Lo stesso giorno lo Sforza era venuto a Montolmo, e l'aveva preso e fatto saccheggiare. « Dominus Comes, sive conte Fran- « cesco, cum sua magna brigata et armatorum comitiva..... « intravit in terra Montis Ulmi; tamen nescitur quomodo; aliqui « dicunt quod per vim ceperunt, quod non credo; aliqui dice- « bant quod quidam gibellinus qui receperat magnam displi- « centiam a guelfis, maxime quia interfecerunt quondam Bo- « noiannem et duos suos nepotes gibellinos, qua de causa aliqui « attinentes eorum (*intro*) miserunt de dictis gentibus, non cre- « dendo facere quod fuit; sed dicte gentes ceperunt portam et « habuerunt terram per vim et derobaverunt totam » (*Cronaca Ferm.*, p. 67-68).

Venuti in cognizione del fatto i Priori di Fermo mandarono allo Sforza alcuni oratori, i quali nel giorno diciassette riferi-

---

con loro pieno e valido salvoconducto de potere venire e tornare senza impaczo novita ne altro obstaculo. Datum incampo juxta Esium die scripto decembris 1433. — post datum. Io ve adviso etc (come al testo).

Francicus Forcia Vice Comes cutignole et ariani comes } armorum capitaneus etc.

Il giorno 10 lo Sforza aveva mandata poi un'altra lettera del seguente tenore: In quella cita e prexone uno mio..... amico elquale si chiama Zorzo de pandulfo da Ripa elquale secundo sum stato informato glie sta per lavita e pertanto caramente ve prego non obstante omne fallo che avesse comisso vogliatelu per mio respectu liberarlu laquale cosa facendo lavero a singularissimo piacere offerendomi per voi a simile et admajore cosa. Datum in campo in passo Cornachie, die X Decembris MCCCCXXXIII.

Dal consulto di Ser Rodolfino di Pietro si rileva che costui era il castellano della rocca di Pitino. Il Consiglio di credenza deliberò che si mandasse la lettera del Conte al signor Governatore domandando che la dominazione sua provvedesse affinchè per occasione della predetta detenzione non seguisse danno alcuno al Comune.

(54) Pare che *Giosia* all'avvicinarsi dello Sforza più che ritirarsi fuggisse.

rono al parlamento del Comune « quod dominus Comes vole-« bat Firmum et Comitatum ac Gironem » deliberandosi poi in esso che dovesse farsi quanto si richiedeva, e riportandosi dal Conte alcuni patti come alla *Cronaca Fermana* (p. 68).

Intanto avendo gli oratori nostri riferito nell'adunanza consiliare del quindici dicembre « promisisse nomine dicti comunis « obedientiam, fidelitatem prefato domino ac etiam dominium « liberum prefate civitatis et pro utilitate comunis hoc fecerunt « ne aliquod damnum sequi posset comuni et civibus maceraten-« sibus. Et sic fieri voluit prefatus dominus » (55) ed avendo il signor Francesco di Vanne egregio dottore di leggi opinato che si avesse a rattificare l'operato degli ambasciatori, tutti i consiglieri presenti (votandosi per alzata e seduta !) (56) votarono per il *sì* (Carta 284r) (57).

Il giorno 3 gennaio « die dominico ... hora quasi XXII diei, « sole existente in signo capricorni et luna habebat XXI et erat « in signo libre ut mihi videtur » il Conte « cum magna co-« mitiva gentium armorum equester et pedester venit Firmum « et fuerunt facte litanie seu processiones cum omnibus cleri-

(55) Del Concilio di Basilea non si parlava dunque più, e questo è una riprova che non fu se non una invenzione dello Sforza come anche dichiarava l'imperatore Sigismondo secondo quanto afferma il Wogel.

(56) Allora poi si intendeva che colui il quale rimaneva seduto votasse per il *sì* e colui che si alzava votasse per il *no*. Era un sistema anche più comodo per coloro che dicevano sempre di *sì*.

(57) Il giorno 29 dicembre lo Sforza scriveva ai nostri da Montolmo la seguente lettera (C. 287r).

El nobile homo Bernardo da Fiorenza alpresente vostro podestà più tempo fa che e stato mio conoscente et caro amico perlaqual cosa meritamente debio intercedere alecose alui utile et honore. Et pertanto essendo io informato che lui dessideraria grandemente esser provveduto da quella comunità che glie donasse la sua bandera considerato la bona fama che ho de lui et lubono portamento che ha facto verso dequella terra me movo adpregarve che como mereta le sue virtu elvogliate aver per recomendato et che glie vogliate donare ladicta bandera laqual cosa facendo lavero molto acaro. Et omne humanità e gratia che sera facta a lui laveremo gratissimo como se fosse facto alanostra propria persona.

Il 23 gennaio i priori in forza della remissione in essi fatta dal Consiglio dichiararono « quod pro armis comunis donandis nobili viro Bernardo presenti « potestati..... expendantur ducati quindecim qui solvantur dicto domino pode-« stati et ipse curam habeat fieri faciendi dicta arma que sint honorabilia comuni « et sibi (C. 290).

« cis et fratribus civitatis et fuerunt facti bidardatores xii
« vestiti de albo, cum banderiis quilibet in manu, ante ipsum
« canendo diversis cantilenis et ipse cum umbrella supra caput. »
Altri poi portavano « baculos cum guantis juxta dictum do-
« minum comitem » ed erano sei in tutto (*Cron. Ferm.*, p. 69).

Il Vitelleschi aveva fatto disegno di racchiudersi nel Girone di Fermo che era ancora tenuto dalle genti del Pontefice e che si arrese solo ai 30 di dicembre, e poi in Recanati in cui aveva trasferita fin dall'anno 1432 la sede della Curia generale, ma ecco che ancora i Recanatesi, dei quali il Wogel fa grandi elogi come di coloro che da più di cento anni erano rimasti fedeli alla Chiesa, mandano oratori allo Sforza per trattare della resa. Il Conte chiede che gli si consegni il Vitelleschi. I Recanatesi ripugnando a far ciò, nel frattempo il Rettore se ne va a Loreto e poi in Dalmazia « Rector qui erat
« episcopus Macerate et Racaneti et erat Rector in Marchia per
« dominum Eugenium papam quartum et stabat in civitate
« Racaneti aufugit et ivit in quodam ligno versus partes Scla-
« vonie. » (*Cronaca Fermana*, p. 69).

Così in pochi giorni lo Sforza aveva avuto quasi tutta la Marca comprese alcune terre tenute già dai Signori di Camerino (S. Ginesio, Montecchio e Monte Milone). Altri successi ottenuti dai suoi e da esso nell'Umbria indussero il Pontefice a concedergli il vicariato di Todi. Essendo poi stata ivi stretta una lega con i Veneziani ed i Fiorentini, mediatore il Pontefice, ai danni del Duca di Milano, lo Sforza ebbe anche in quella congiuntura (24 marzo 1434) (58) il Marchesato di Ancona quale vicario pontificio.

« Die IV aprilis fuerunt facti multi falones et similiter
« dominica sequenti (undici) fuerunt facti multi falones man-
« dato domini comitis Francisci, propter pacem et concordiam
« que dicebatur facta inter dominum Eugenium Papam et
« dictum dominum comitem Franciscum; *sed quomodo et qua-*
« *liter nescio.* »

---

(58) Il Theiner pubblicò un breve di pari data con cui il pontefice ingiungeva a tutti i marchigiani di pagare al loro marchese Francesco Sforza i censi e le altre entrate tutte (III, Doc. CCLXX, p. 325).

Della signoria sforzesca qui non possiamo proprio dir bene, e dobbiamo anzi confessare che percorrendo i parecchi volumi delle riformazioni che riguardano il tempo in che essa durò (59), abbiamo sentito nascere in noi e crescere e prorompere una vivissima indignazione e contro lo Sforza e contro i suoi attinenti e dipendenti, che quasi tutti modellavano la loro condotta su quella di lui.

In principio lo Sforza, per essere coerente a quanto aveva promesso nella sua lettera sopra riferita, ridusse le taglie che il nostro Comune doveva pagare alla cifra annua di ducati 620 (18 gennaio 1434 - Dato da Montolmo - Cass. 7, Lett. *M*) e rispettò i capitoli che erano stati pattuiti tra esso ed il Comune (60). Ma poi, sia che lo stringesse il bisogno di denaro per condurre a termine le imprese in cui voleva o doveva continuamente mettersi, sia che ne fosse avido, il fatto si è che cercò di risparmiarne o di farne quanto più potè ed in ogni modo.

Le taglie vennero quasi sempre chieste anticipatamente, e qualche volta anche per l'intero anno avvenire, mentre si dovevano pagare posticipatamente di bimestre in bimestre ossia in sei rate (*Sestarie*) (61).

---

(59) Essi sono otto e cioè quello dal 1° agosto 1429 al 31 gennaio 1434, quello dal 1° febbraio 1434 al 31 marzo 1435, quello dal 1° aprile 1435 fino al 31 marzo 1437, quello dal 1° aprile 1437 al 15 settembre 1439, quello dal . . . settembre 1439 al . . . gennaio 1441, quello dal gennaio 1441 al . . . marzo 1443, quello dal marzo 1443 al novembre 1444, ed in fine quello dal novembre 1444 al . . . 1447.

Vi è poi il libro dei pagamenti camerali dall'anno 1419 all'anno 1437 (Cass. 8, Lett. *A*), ed in fine l'annotazione di tre pagamenti fatti nell'anno 1435 al Tesoriere dello Sforza con annesse le ricevute, ecc. (Cass. 8, Lett. *D*).

(60) Non se ne conserva la copia, ma però è certo che essi furono fatti, mentre avendo Alessandro Sforza scritto ai nostri da Ascoli il 7 settembre 1436 perchè si compiacessero di eleggere in podestà Francesco di Messer Tommaso Malaspina di Ascoli, si deliberò di inviargli oratori perchè non volesse in ciò farci aggravio, ma volesse osservare i capitoli fatti con il Conte « quorum vigore nos possumus eligere offitiales » (*Riformazioni* 1435-1437, Carta 180r).

(61) Il 2 settembre 1434 si deliberava di aderire alla domanda dell'impronto della sestaria di settembre ed ottobre (*Rif.* 1434-1435, Carta 54r).

Il 10 settembre 1435 lo Sforza scriveva dal campo sotto Cesena per avere l'impronto di una sestaria (*Rif.* 1435-1437, Carta 88).

Ogni anno quasi il nostro Comune nella stagione in cui le truppe non erano in campagna dovette dare le stanze a cento, centocinquanta, duecento e fin quattrocento cavalli (62). E non solo bisognava dare le case, ma ancora somministrare gratis lo strame e la paglia ed il fieno ed i letti per gli armigeri e buoni letti per gli *squadreri* o comandanti di *squadra* (63). Per il grano, per l'orzo, per la spelta veniva fissato il prezzo o dal Conte o dal Tesoriere od anche dagli stessi comandanti delle squadre. Ma non avendo gli armigeri quasi mai denaro, le somministrazioni dei generi ora indicati, detti con parola generica *bladum* o *biade*, veniva fatta dal Comune a credenza, o pure su pegno. Però questo non consisteva in genere se non nelle armi, e allora, al momento di entrare in campagna, eccoti una lettera del Conte, o dei suoi luogotenenti o del tesoriere con cui si prega

---

Il 5 febbraio 1436 scriveva da Fabriano chiedendo le due sestarie di gennaio, febbraio, marzo e aprile (*Ivi* dopo la 118).

Il 19 febbraio 1437 il Tesoriere scriveva da Montesanto dicendo che il Conte gli aveva scritto se aver bisogno di due sestarie (Carte 213r e 214)

Il 4 maggio 1438 il Tesoriere stesso richiedeva i nostri che volessero dare 400 ducati in conto delle taglie dell'anno (*Rif.* 1437-1438, C. 123r).

Con bando 3 febbraio 1439, datato da Iesi, si *comandava* che si pagassero due sestarie e cioè quelle di gennaio-febbraio e marzo-aprile sotto pena del quarto di più (*Rif.* 1437-1438, Carta 165).

Nell'ottobre dello stesso anno i nostri avevano mandato al campo per più di cento salme di pane (*Rif.* 1439-1441, Carta 16). Ora nel gennaio 1440 si chiedevano le taglie e l'affitto dell'anno innanzi (250 ducati), ed il Conte dichiarava che lo scomputo del grano o pane somministrato non dovesse aver principio che col primo di maggio (*Ivi*, Carta 168r).

Il 5 febbraio 1441 si chiedono ducati 300 e poi 400 per le taglie future senza voler scomputare l'importo di 100 salme di grano date nell'agosto 1440 (C.81r) o di altro grano dato in appresso (*Rif.* 1441-1443, C. 29r).

Il 4 ottobre 1441 il Conte chiede le taglie e l'affitto di tutto l'anno 1442 (*Ivi*, Carta 81r).

(62) Nel 1435-1436 a centocinquanta (*Rif.* 102r); nel 1436-1437 a duecento-undici (*Rif.* 201); nel 1437-1438 a due squadre (*Rif.* 37-38, C. 162); nel 1439-1440 a cento cavalli (*Rif.* 1439-1441, C. 13r); nell'aprile 1442 a duecento (*Rif.*, C. 116). Nel 25 novembre 1442 poi si leggeva una lettera del Conte (dal campo presso Matelica, 17 novembre), nella quale si diceva che qui dovevano essere alloggiati 400 cavalli, e che siccome non ve ne stavano che 200, così dovesse rispondersi a Francesco di Matelica del necessario per altri 100 (*Rif.* Carta 166).

(63) Sotto il giorno 30 ottobre 1438, vengono indicati gli oggetti per il letto di Ettore da Capua prestati da quattro o cinque isdraeliti (C. 163r).

o si comanda (anche la preghiera era comando), perchè si restituiscano le armi, promettendo quanto prima un pagamento od una escomputazione nelle taglie, ovvero una restituzione, senza che poi la promessa venisse mai o quasi mai mantenuta.

Al Comune rimaneva poi il carico di riattare le case guastate, qualche volta anche per dispetto, dagli armigeri, spingendosi la cosa fino al punto, di portare via e guastare la porta della casa dove aveva abitato uno dei principali condottieri dello Sforza, e cioè Taliano Furlano (64).

E non solo si doveva dar tutto, si può dire, agli armigeri, ma nei primi anni bisognava ogni tanto mandare trenta, quaranta, sessanta fanti (*famuli*) armati e stipendiati a spese del Comune per quindici giorni od un mese (65). In seguito, o che questi fanti non facessero ottima prova, o che al Comune non piacesse di mandarli, o che al padrone e vicepadroni non piacesse che le nostre popolazioni si addestrassero troppo nelle armi, invece di domandare uomini si domandò il denaro che il Comune avrebbe dovuto spendere per inviarli (66), e si esigette a questo modo due volte la taglia, perchè questa in ori-

---

(64) 5 dicembre 1439. Nella casa abitata da Taliano Furlano non ci era più la porta. Che fare? Si delibera di farla rifare di nuovo a spese del Comune se non si può riavere o riaccomodare la vecchia (C. 31r). Però siccome esso generale era passato all'improvviso agli stipendi del Duca, può essere che fosse dato il sacco ed il guasto alla casa per una rappresaglia dello Sforza.

(65) 9 aprile 1434. Si mandino 50 o 60 famuli — 25 aprile stesso. Se ne mandino 38 — 13 maggio. Se ne mandino 30 o 35 (C. 25) — 14 maggio. Se ne mandino 30 e chi vorrà andare volontariamente abbia pure uno stipendio (C. 26) — 7 ottobre. Si mandino due famuli alla custodia della Rocca di Soriano a spese del Conte (C. 64r) — 6 agosto 35. Si mandino famuli a Fermo per la custodia del Girifalco (C. 77r) — 4 gennaio 1436. Si mandi un uomo ben armato per ogni casa (C. 114r) — luglio 1437. Si mandino 25 famuli verso Fabriano (C. 64r) — 18 ottobre 1440. Si mandino 30 famuli al signor Michele Attendolo (C. 87r e 90) — 29 gennaio 1442. Si mandino quattro buoni fanti armati di balestra (C. 10). Anche il 19 agosto 1442 i nostri famuli erano al campo (C. 134) — 23 giugno 1442. Si mandino 50 famuli per scorta della bombarda detta la Sforzesca fino ai mulini di *Montecchio* (*Treja*) o di Monte Milone (Pollenza) (C. 49r) - 13 agosto 1445. Si mandino 50 famuli al signor Alessandro (C. 79).

(66) L'11 agosto 1440, il signor Alessandro chiede dal campo presso Forcella, che invece di mandare i famuli si inviino 90 ducati (C. 42).

gine non rappresentava se non il concorso del Comune nel mantenimento delle truppe necessarie per tenere difesa la provincia.

C'erano poi i regali ordinari a Pasqua ed a Natale (ensenia) per il luogotenente, per il Tesoriere e, se il Conte era nelle Marche, ancora per lui. In occasione di nozze delle figlie naturali del Conte si dovettero fare maggiori regali, e quando sposò la seconda (Polissena), non solo lo Sforza volle che lo sposo nell'andare a Fermo, e gli sposi nel partirsene passassero per qui e ci si fermassero e fossero onorevolmente ricevuti, ma esigette ancora che il Comune concorresse a formare la dote per la sposa versandole l'importare di due sestarie della taglia e cioè ducati duecentoventi (si vegga più sotto).

Ma questo, volendo tirarla co' denti, poteva giustificarsi con ciò che era in uso secondo il diritto feudale, quantunque il rapporto tra il Comune e lo Sforza non fosse quello di vassallaggio. Quello che non si può giustificare in nessun modo e che costituiva veri atti di tirannide, era il volere le vettovaglie gratis (67), era l'esigere che il Comune facesse trasportare a sue spese bombarde e legnami e grani (68), era il pretendere che decine di migliaia di mattoni fossero regalati e trasportati, e che si dessero i maestri muratori o falegnami ed

---

(67) 16 dicembre 1442. Il signor Alessandro disse e fece dire che voleva dal Comune biade, strame e vino immantinente « pro tota sua familia et equis pro uno mense integro » (*Rif.*, C. 275).

1 aprile 1443. Il grano che il signore comanda venga da noi portato a Montecchio, sia spedito.

20 giugno 1443. Il signor Alessandro aveva chiesto 20 salme di vino e 4 di grano o farina.

4 agosto 1443. Il Conte vuole si mandino 50 salme di grano a Belforte « pro substentatione loci. » (C. 57).

(68) 5 dicembre 1439. Si mandino a Tolentino i legnami del Conte e si paghino 15 bolognini per ogni paio di buoi con il loro conduttore (*Rif.* C. 31).

15 giugno 1443. Si mandino 12 paia di buoi ai molini di Montemelone (Pollenza) « ad portandum bumbardas ubi volet excellentia comitis . . . et octo « bestias a salma et magistros lignaminis. » (C. 49).

25 ottobre 1444. « Unde veniant denarii pro solvendis illis qui iverunt cum « bobus in campo Ex. Comitis ad portandum bumbardas. » (C. 175).

il Comune dovesse pagarli (69), era il pretendere che il Comune dovesse persino pensare lui per il mantenimento dei polledri del Conte (70).

E non solo si pretendevano queste cose per il Conte e per il fratello Alessandro, ma ancora per la concubina del Conte che era la magnifica signora Giovanna madre di Isotta, di Polissena e non so di quanti altri, e che si trovava a Fermo. Essa non solo teneva non poco bestiame a pascolare nel nostro territorio, ma spesso faceva domandare e strame e fieno e vetture tutto *pro amore Dei*, s'intende bene.

In principio si lasciò che il Comune secondo i suoi statuti ed i capitoli fatti con lo Sforza si eleggesse i suoi officiali. Ma ben presto si cominciò col raccomandare l'elezione del tale o tal altro a podestà o ad ufficiale della custodia e dei danni dati, o a cancelliere; poi si raccomandò che il tale o tale altro, contro il disposto dello Statuto, venisse rifermato nell'ufficio. E mentre si era cominciato col pregare si finì ben presto col comandare, e col comandare con formule imperiosissime e peggio che autocratiche.

I nostri sulle prime, e poi ogni tanto, si provarono a resistere, qualche volta con buon successo, ma poi finirono per chinare la testa. *Oportet obedire*, diceva il consigliere che prendeva la parola nel Consiglio sulla proposta, e cinque sesti dei consiglieri approvavano, mentre un dodici o dieci palle nella bussola bianca del no rappresentavano la protesta dei pochi che avrebbero voluto resistere a tante prepotenze e di così diverso genere (71).

---

(69) 21 novembre 1439. Il Commissario del Conte (Alessandro da Foligno) aveva preso dai fornaciari di qui 20 mila mattoni e chiedeva che si facessero portare a Tolentino. Però tanto si fece che ebbe a contentarsi che il Comune ne facesse trasportare a sue spese 5 mila soli (*Rif.* C. 25).

(70) Il signor Alessandro scrive che i polledri del Conte che sono in Appignano, non essendoci là robba, verranno qui, e che se ne tenga ben conto perchè il Conte li ha molto a caro (1437, *Rif.* C. 213r).

(71) 7 settembre 1436 — Il signor Alessandro scrive come a pag..... — 15 detto — Vuole che il collaterale del podestà sia ricevuto ancorchè non sia dottore da cinque anni (C. 182). Essendogli stata obbiettata la disposizione dello Statuto rispose che questa era una scusa frivola, perchè bisognava badare alla scienza e non alla età, e fu d'uopo chinar la testa (C. 182r).

Gli ufficiali così imposti erano in genere quello che sono coloro che hanno *comprato* il posto. Non tenevano la famiglia che dovevano tenere, e facevano d'ogni erba fascio. Quando poi si veniva al sindacato, o si pretendeva che esso avesse luogo mentre erano ancora in ufficio, ovvero si pregava od ordinava che fossero assoluti, e solo in casi evidenti, quando cioè sarebbe stata impudenza soverchia il voler coprir quegli sciagurati, si lasciava che la sentenza sindacatoria avesse il suo corso (72).

Lo Sforza scrive li 20 novembre 1437 come più oltre nel testo.

20 settembre 1438 — Lo Sforza domanda che si elegga un tale ad ufficiale della custodia — Gli si replica con buon esito (*Rif.* C. 156).

5 novembre 1439 — Il Conte scrive da Jesi che gli pare siansi i nostri affrettati molto ad eleggere il nuovo podestà e domanda che prendano in considerazione la persona da esso proposta (*Rif.* C. 24).

26 novembre 1439 — Il Tesoriere prega a nome del Conte che si condoni a Bonfrancesco già podestà ciò a cui doveva essere condannato (*Rif.* C. 26r-27).

21 dicembre 1439 — Il Conte chiede con lettera 18 dicembre *da Jesi* che la prima elezione di podestà sia mandata in bianco al Conte (Guido) di Urbino (*Rif.* C 33r).

10 aprile 1440 — Il signor Alessandro aveva scritto che il sindacato del podestà si facesse *intra terminum offitii*. Gli si invii un oratore che dimostri ciò non potersi fare secondo gli Statuti (*Rif.* C. 123).

5 maggio 1440 — Il signor Alessandro chiede si elegga in podestà il signor Matteo di Giovanni da Fano (*Rif.* C. 131).

24 aprile 1441 — Il Conte vuole che l'elezione del podestà sia mandata a Ser Francesco di Pietro Paolo da Fano (*Rif.* C. 45).

26 aprile 1442 — Id. al signor Francesco del Mayno parente di Donna Bianca (*Rif.* C. 121r).

5 ottobre 1442 — Donna Bianca con lettera 23 settembre da Grottamare prega perchè sia riconfermato il collaterale (*Rif.* C. 143r e 144).

11 aprile 1443 — Il Conte vuole che il Del Mayno rimanga in ufficio per altri sei mesi (*Rif.* C. 43).

(72) Vedi nota precedente — Nel 1445 il Conte manda a Fermo per governatore *Pippinus Malatesta*. « Dictum fuit qualiter pessimus erat homo; cum fuerat « per prius in civitate Esculi et multa enormia commiserat » (*Cron. Ferm.* p. 71).

A Jesi Giovanni da Milano (Lomelli) si porta in maniera che il signor Alessandro dopo aver tentato di coprirlo deve lasciare che la sentenza di Sindacato si esegua (Gianandrea, *Doc. Jesini*, pag. 24).

Andato in Serra S. Quirico fa peggio, tantochè lo Sforza deve scrivere a' giudici della Curia generale perchè non prestino fede a quanto dirà contro quelli del luogo (Valeri, pagg. 35-36).

Un Ulissi da Cividale del Friuli fu podestà in Jesi per tre anni e mezzo. Fu mandato poi anche a S. Severino.

E quello che accadeva qui, accadeva eziandio suppergiù in quasi ogni luogo delle Marche, come lo dimostrano per Iesi, Sanseverino e Serra San Quirico i documenti che vennero pubblicati in questi ultimi anni (73).

Proteste non se ne trovano nei libri delle riformazioni, perchè sarebbe stato pericoloso il farle, ma è, per noi, prova eloquentissima di grave malcontento, il vedere che fu proprio durante questo periodo che si volle fortificare la città facendosi gravi sacrificii, e dicendosi a quelli che non ne volevano sapere — *Guardate come sono trattati i luoghi che non essendo bene muniti cadono in potere dei nemici.* —

Quando adunque il 23 settembre 1443 si proponeva al Consiglio la domanda del cardinale legato Luigi Scarampi che si inviassero al Pontefice degli oratori per ringraziarlo « quod nos « extraxit de manibus tirapnorum » (*Rif.* 1443, 1444, C. 69r), e quando il Consiglio ad unanimità ammetteva che ciò si facesse, non si proponeva e non si votava nulla che non fosse proprio rispondente nel modo il più preciso e completo alla verità dei fatti. Ma non precorriamo di più gli avvenimenti.

Lo Sforza da Montolmo era andato sulla fine del gennaio 1434 verso Camerino con circa cento balestrieri, e di là, dopo avere avuto forse qualche colloquio con i Varano, era andato nell'Umbria dove, siccome dicemmo, scese agli accordi con il Pontefice.

Questo fatto dispiacque al duca di Milano perchè seguìto a sua insaputa, e contro le intelligenze prese, le quali dovevano molto probabilmente essere quelle che il duca dovesse aiutare quella specie di cospirazione che il Vitelleschi aveva cercato di

---

(73) Antonio Gianandrea. *Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca, secondo le memorie ed i documenti dell'Archivio Iesino* (Archivio Storico Lombardo, Anno VIII, fascicolo I. II. marzo e giugno 1881). *Simile secondo le memorie ed i documenti dell'Archivio Settempedano* (Ivi, Vol. XII. Fasc. I. II. III. del 1885). Il Valeri di Serrasanquirico fece pubblicare pure nel medesimo periodico (Anno XII, fas. I e II, marzo e giugno 1884) un simile lavoro secondo *le memorie ed i documenti* dell'archivio locale.

Su Francesco Sforza pubblicò un lavoro in due volumi, editi dai successori Lemonnier, il *Rubieri.* Però siccome la nostra biblioteca comunale *non ha quasi nulla in punto di lavori storici moderni,* così non ho potuto consultarlo.

sventare, e cioè dovesse dar mano ai signorotti che erano negli Stati della Chiesa, perchè potessero ripartirseli fra loro. Dispiacque ancora più a questi signorotti ed in ispecie ai Varano signori di Camerino. Mentre quindi il duca mandava contro lo Sforza Nicolò Piccinino, sotto colore che fosse chiamato in loro aiuto da' Perugini intimoriti pei progressi del Conte, qui nelle nostre provincie si muovevano Varano.

Il 9 aprile il Consiglio di credenza stabiliva che a norma di quanto richiedeva con sue lettere il luogotenente dello Sforza, Foschino degli Attendoli, dovessero essere spediti cinquanta o sessanta fanti (*famuli*) « qui vadant bene armati et in « puncto pro honore hujus civitatis et ad satisfactionem preli- « bati domini Fuschini » (*Riformazioni* 1434-35, Carta .....) e nel martedì 27 successivo partirono gli armati di Fermo e contado e furono a S. Angelo in Pontano e vi stettero, finchè il Conte non si fu messo d'intesa con Berardo, Gentile e Pandolfo signori di Camerino, ritornando poi a casa il sabato 1 maggio (*Cronaca Fermana*, p. 70) (74).

Ma se i Varano apparentemente si erano concordati con il Conte, in fondo non dovevano essere disposti a mantenere i patti, e sotto mano dovevano procedere d'intesa con gli Smeducci signori già di S. Severino i quali il giorno 1 giugno cercarono di riprendere la detta città e per poco non vi riuscirono, mentre vi erano già entrati e l'avevano in gran parte occupata (Gianandrea di S. Severino, pp. 15 e 22).

Fin dal 13 maggio il Consiglio di credenza aveva deliberato di mandare al sig. Foschino 30 o 35 fanti « bene et in puncto » comandati da Carbone di Venanzo (Car. 25), ma nello stesso giorno doveva essere giunta altra lettera pressante del predetto luogotenente con cui chiedeva che si mandassero « *illico* » tutti gli atti alle armi, mentre nel Consiglio generale del giorno successivo si deliberò che fossero mandati trenta fanti con lo

(74) Il 25 aprile 1435 (*Rif.* C. 17r) si trova detto che il sig. Foschino avea scritto che avendo i signori di Camerino condotto genti d'arme senza sua consapevolezza, non intende tollerarlo e che quindi gli si mandino « omnes arma portantes. » Si delibera di mandare 38 famuli bene armati.

stipendio di sette ducati per ognuno, e fosse dato quello di quattro ducati e mezzo al mese a coloro che fossero voluti andare volontariamente, e fossero mandati subito (*et mittantur repente*) (C. 31), risultando poi che essi fanti nostri stettero a Caldarola.

Lo Sforza rimaneva nell'Umbria, ma forse agitava ancora qui, e non fu estraneo forse alla novità succeduta nell'ottobre in Camerino, e per effetto della quale Gentile Pandolfo di Rodolfo da Camerino (ossia quello che era stato signore di qui - V. pag...) fratello di quel Berardo che era stato ucciso in Tolentino, insieme con i figli del predetto Berardo, ed un suo figliuolo furono tutti morti dal popolo sollevatosi. (*Cron. Ferm.* p. 71 e 153 ossia nota 159) (75) dandosi la città allo Sforza (MURATORI, *Annali*).

Nell'anno 1435 il Conte con il grosso de' suoi era nella sollevata Romagna dove il 28 agosto 1434 era stato verso Castel Bolognese un grosso combattimento fra le genti del Duca di Milano capitanate da Nicolò Piccinino, e quelle dei Veneziani, dei Fiorentini, e del Pontefice condotte dal Gattamelata, da Nicolò di Tolentino e dal nostro vescovo Vitelleschi, finito con la rotta dei confederati e con la prigionia del *Tolentino* (76).

Esso Conte, minacciando di venire fra noi Nicolò Fortebraccio o Nicolò della Stella (22 luglio. *Consiglio di credenza in S. Severino.* GIANANDREA, p. 23), mandava di là a suo luogotenente e Vice Marchese nelle nostre provincie il fratello Alessandro, il quale prima del 28 luglio era di già venuto in Arcevia allora Roccacontrada (77), ed il giorno 26 agosto scriveva ai nostri da Beldiletto presso Camerino dando partecipazione della rotta data il 23 stesso mese (*Cron. Form.*, pag. 72) alle genti del Fortebraccio con prigionia e morte di questo in seguito alle riportate ferite (*Rif.*, Car. 81).

Anche lo Sforza, che aveva scritto ai nostri dal campo sotto Cesena (10 settembre) per avere l'impronto di una sestaria

(75) Il Muratori parlando di queste uccisioni fa una strana confusione.

(76) Su Nicolò da Tolentino pubblicò una monografia il cav. Giovanni Benadducci Sindaco di Tolentino e nostro buon amico.

(77) A Carta 72, *Rif.* 1435-37 sotto la data 28 luglio 1435, si trova che si deliberò di mandare a far visita al nuovo Governatore, il signor Alessandro, venuto ora in Arcevia.

(*Rif.*, Car. 88), sulla fine dell'anno se ne tornava nelle nostre provincie, mentre il 5 dicembre Alessandro scriveva che si preparassero le stanze per 150 cavalli (78), dandosi *gratis* la paglia e lo strame, il grano pel prezzo di due ducati alla salma, l' orzo per cinque lire, e la spelta per 12 anconetani (*Rif.*, 102r), ed il giorno 8 il Consiglio di credenza deliberava, che appena i Priori avessero saputo che il Conte era venuto da queste parti, gli mandassero oratori tanto per il fatto della paglia quanto per quello delle biade (*Rif.*, 104), e mentre infine questi oratori (Confratre di Ser Giovanni e Manente di Giuliano) riferivano il giorno 28 (dicembre) che il Conte voleva che si dessero *gratis* la paglia e lo strame ed un letto per ciascun armigero (*Rif.*, 109r).

Il 2 gennaio 1436 (79) aveva scritto da Osimo che per il giorno sei gli si mandasse un uomo per casa bene armato « sub pena admixionis gratie sue dominationis » ed il Consiglio aveva deliberato che fossero inviati (80).

Si trattava della guerra contro Camerino intorno alla quale il cronista fermano scrive — « Die XVIII mensis januarii « Mattheutius Colo de Firmo qui tunc erat Vexillifer justitie « Communis Firmi... cum dominis prioribus et quampluribus « civibus equester et quampluribus aliis hominibus civitatis et « comitatus pedester... iverunt contra dictam civitatem Camerini... et iverunt usque ad terram Sancti Ginesii et ibi intraverunt et steterunt. Dominus noster Comes Franciscus « una cum hominibus civitatis et comitatus Firmi qui iverant « et stabant in terra Sancti Severini equitavit ex parte retro « dicte civitatis Camerini (81) et demum habuerunt totum « Seravallem. Supradictus vero Mattheutius una cum dictis « civibus qui iverant... in dicta terra Sancti Ginesii iverunt « usque in castrum Campi Rotundi Comitatus Camerini. Isto

(78) Il 2 gennaio 1436 il Conte era già in Osimo come da sua lettera pubblicata dal Valeri (pag. 30) e come da lettera ai nostri di cui più sotto nel testo.

(79) Eguale ordine era stato trasmesso a Fermo (*Cron. Ferm.*, pag. 72).

(80) Il 26 gennaio il Conte era a Pieve Bovigliana come da lettera pubblicata dal Valeri (pag. 30).

(81) Vedi nota che precede.

« medio Dominus noster... concordavit se cum commune... Ca-
« merini mediantibus multis quantitatibus ducatorum sed quo-
« modo et qualiter nescio, et etiam habitis certis tenutis »
(ossia castelli e terre) (pag. 72).

Ai 3 di aprile l'esercito dello Sforza era già sulle mosse per tornare in Romagna (82), quantunque il condottiero rimanesse ancora qualche giorno nelle nostre provincie (83), ed ai 24 di luglio aveva costretto alla resa la città di Forlì, mentre il giorno innanzi Francesco Piccinino era venuto dalle nostre parti fino a Monte Santo, oggi Potenza Picena, siccome risulta da una deliberazione del Consiglio di credenza di S. Severino (GIANANDREA, p. 26).

Agli otto poi di dicembre Alessandro scriveva ai nostri da Fermo (ex Girifalco) che il Conte gli aveva scritto che era per venire, e che quindi si approntassero le stanze per la squadra di manno baxxile che era di 211 cavalli, e che il prezzo del grano dovesse essere di un ducato (!) alla salma, quello dell'orzo di 12 anconetani e quello della spelta di otto (*Rif.*, Car. 201).

Però per allora il Conte non venne. Dopo avere mandato lettere di allegrezza e di trionfo delle quali si tenne proposito in S. Severino nel Consiglio di credenza del giorno 12 dicembre (84), si rimase come generale dei Fiorentini nel Lucchese, quantunque qualche mossa ci dovesse essere ancora qui, dappoichè il 24 luglio Alessandro scriveva, da S. Severino, ai nostri, per l'invio di venticinque fanti o famuli verso Fabriano (Consiglio 25 luglio, C. 64), e dappoichè ai 2 di agosto si decretava si mandasse un oratore a Fabriano al Tesoriere perchè rinviasse essi famuli e non gravasse la città nostra più delle

(82) Il 3 aprile 1436 si pubblicava qui un bando perchè non si toccasse nulla nelle case dove *furono* gli stipendiarii (*Rif.*, C. 142r).

(83) Il 28 aprile 1436 era a campo presso Sinigaglia come da lettera pubblicata dal Valeri (pag. 34).

(84) Il Gianandrea credette che queste lettere si riferissero *forse* al passaggio dell'Arno presso Santa Gonda. Ma là non ci fu combattimento di sorta. E d'altronde le lettere dovevano parlare di pace o tregua fatta. « Quum ex voluntate dey processerit *tantam pacem exoriri* etc. » — Così la deliberazione consigliare dei Sanseverinesi (GIANANDREA, pag. 27).

altre circostanti (67r), e dappoichè infine ai 15 di dicembre Alessandro, con bando datato da Appignano, notificava anche al nostro Comune la tregua fatta con il sig. Giosia (d'Acquaviva) e con Obizzo (da Carrara) (*Rif.*, 91r).

Ricevevano intanto i nostri una lettera del Conte datata da Arezzo li 25 novembre (85) nella quale diceva, che avendo scritto più volte che volessero eleggere il tale o tale a podestà, mai non gli si era dato retta, e che ora ne proponeva uno di Arezzo e non ammetteva scuse. Deliberavano i nostri di fargli conoscere che avevano di già eletto a podestà per il primo di marzo il sig. Giovanni di Ceccone De' Baleani da Osimo, e che, se si contentava, quello proposto da lui sarebbe entrato in ufficio col primo di ottobre 1438, che se poi così non gli piaceva avesse fatto quello che voleva (92r). Rispondeva il Conte il giorno 30 dicembre facendo molti elogi del Baleani, ma dicendo che esso, a cui contemporaneamente scriveva, avrebbe avuto l'ufficio per l'altro semestre, e cioè a cominciare dal primo ottobre suddetto (86).

Il Duca di Milano messosi in pensiero per la fortuna sempre crescente fin qui dello Sforza, cercò di attirarselo facendogli credere immancabili e prossime le nozze con l'unica sua figlia (naturale però) Bianca Maria, promessagli fin da quando non aveva che sette anni, e che ora ne aveva quattordici o quindici, ed il Conte, procedendo di pieno accordo coi Fiorentini, a cui aveva dato piena notizia della pratica, fece togliere l'assedio da Lucca (87), e fece che si trattasse di accordi con i Lucchesi, e poi si concludesse con essi la pace intervenendo pure gli ambasciatori del Duca.

---

(85) Stava pure in Arezzo il 5 novembre ed il 15 dicembre come da lettere pubblicate dal Valeri (pagg. 34-36).

(86) Il Baleani scrisse ai nostri una molto bella lettera per dire che era ben contento di venire sei mesi dopo.

(87) Il Muratori dice che ciò avvenne il 28 marzo. Però è un fatto che lo Sforza scrivendo il 6 aprile da Bibbiena a quei di Serra S. Quirico diceva — Ad « lucca havemo lassati Lione et altro grande numero de genti sufficienti per « modo che se dal canto di là gente alcuna vorrà fare prova de succurrere quella « Cità molto bene porranno obviarli » (VALERI, pag. 36).

Lo Sforza scriveva fin dal primo aprile 1438 da Bibbiena (88) a quei di Serra San Quirico, e forse ancora ad altri, dando buone notizie sulle mosse dei nemici e sue, e ben presto si divulgava per le nostre provincie ancora quella dello imminente sposalizio di lui, e della pace che ne sarebbe stata la conseguenza.

A Jesi si discuteva e deliberava sul da farsi in questa occasione fin dal giono 28 aprile (GIANANDREA, *Doc. Jesini*, p. 40), ma a S. Severino, dove si trovava Alessandro, e da dove questi aveva emanato fin dal 22 aprile un bando con cui veniva vietata l'estrazione della grascia fuori della provincia senza la licenza del Tesoriere (*Rif.*, 108r), se ne parlò nel Consiglio di credenza fin dal giorno 26 aprile (GIANANDREA, *Documenti Sanseverinati*, p. 31). Il primo maggio poi Alessandro emanava da Fermo un altro bando con cui diceva che essendo per venir Donna Bianca esso mandava dappertutto il Commissario latore del bando stesso per fare incetta per ogni dove di quanto abbisognasse (*Rif.*, C. 108) (89). Nel Consiglio poi generale

---

(88) Lettera citata nella nota precedente.

(89) Le cose che si dovevano cercare e che « Contuccio thesaurero le admictera in li pagamenti de le sextarie » erano quelle che risultavano dalla seguente (a piè del bando).

« Memoria de le cose se deve dire alipodestà de leterre. »

« Prima sopra la quantità de le biade che se po avere de liloro lochi et « terre et similmenti de li strami. Item sapere carni et polline che se trovano « ne li dicti lochi. Item sapere et provvedere quanti lecti se possono avere boni « et contucti fornimenti se abisognano. Item de altri paramenti honorati. Item « de trovare tegge tigelle per fare vivande. Item se nelidicti lochi ce sonno « qualche Cocho. Item ordinare che siano in punto alitempori seranno ricercati « de cacciare, ucellare et pescare et interim caveant. Item sapere et portare « scripto se ce fossero Juveni acti et bene vestiti ad servire et ad altri misteri « più gravi se bisognara. Item dare ordine alebiave et alistrami se trovano « farli conducere qui ad più presto se po. Item lavere lu modo de le bestie « de li dicti lochi si de cavalli si de altre bestie da soma. Item che anni (?) de « terminato de quelle domne et ciptadini sono recercati cio de Monte Sancto, « Civitanova et altri lochi. Item sapere tucti magistri de legname che se tro- « vano ne li dicti lochi et terre et comandarli che fin etqui vengano alisopra- « stanti con loro ferri et cose necessarie da loro arti. Item presucti. Item ca- « pricti agni castruni ova casio frisco. Item lengue salate. Item per locasio de « Monte del monacho.

« Et de tucto fa registro »

di qui del 4 maggio una delle proposte che si portarono a voti fu appunto quella riguardante la lettera del Conte che partecipava la pace fatta con il Duca di Milano, ed il suo matrimonio con Donna Bianca che sarebbe stato solennizzato per tutto il mese, ed al quale anche il nostro Comune veniva invitato (*Rifor.*, Car. 123r). Ma quantunque fino al 22 di maggio si ritenesse in queste parti che le nozze fossero imminenti, tantochè in quel giorno si deliberava in San Severino di spendere duecento ducati nei doni da farsi (GIANANDREA, p. 33), pure è un fatto che il Duca in questa occasione non fece che burlarsi del Conte, e cercare di allontanarlo facendolo marciare nelle provincie napoletane contro il Re Alfonso. Narra il Muratori che nello stesso tempo il Duca faceva credere al Re che esso era con lui e che inviava Francesco Piccinino in suo aiuto. Ma questi giunto che fu in Ascoli si perdè nel dare il sacco a quel territorio, e quantunque tentasse ancora Fermo non potè riuscire a nulla. Di questi fatti i nostri Documenti ed i iesini e sanseverinati e la cronaca fermana, mancànte dal mese di settembre del 1436 a quello di luglio del 1438 non ci danno alcuna prova, sicchè potrebbe credersi che abbiano invece a riferirsi all'anno 1436, come risulterebbe dal fatto sopra accennato della venuta del Piccinino fino a Monte Santo e della occupazione di Ascoli pure nel 1436 (*Cronaca Fermana*, p. 73 e nota 166 dove si cita la Reggia Picena).

Il Conte i giorni 8 e 9 giugno era a campo presso Castiglione Aretino, come da due sue lettere a quei di San Severino (GIANANDREA, p. 35 e 36), e vi era pure il successivo giorno 15 come da una terza sua lettera (IVI, p. 39). Il 5 luglio poi era a campo presso Villa Capo di Acqua (apud villam capitis aque) come da altra lettera (IVI, pagine 41-42) riferita anche nelle nostre *Riformazioni* (Carta 143r-144), con la quale si ingiungeva che si dessero degli uomini per la custodia di alcune rocche, a Tito Torelli di Forlì suo commissario. Il 12 era poi a Cerreto del Ponte (GIANANDREA, *Doc. Sansev.*, p. 42) che era ed è verso Norcia (MURATORI, *Annali*) (90).

(90) « Cum receperint litteras a Commissario Ill.mi domini nostri sub cujus « obedientia sunt pedites hujus comunitatis transmissi stantes in comitatu Nursie « etc. » (Consiglio di credenza in S. Severino 11 agosto 1438, GIANANDREA, p. 24).

Dentro lo stesso mese esso andò contro Giosia di Acquaviva « et ipsum expulsit de omnibus sui terris, civitatibus, et « castris » (*Cronaca Fermana*, pag. 73), ma subito appresso tornava nelle nostre provincie, mentre ai 24 di agosto si parlò nel Consiglio nostro di un dono fatto a lui e del modo di estinguere il debito (*Rif.*, 154), e poneva assedio a Tolentino e dopo pochi giorni l'aveva per capitolazione (91). Si muoveva quindi, per quanto sembra, verso il Camerinese, e da Pieve Torina scriveva ai nostri (13 ottobre) ed a quei di Montolmo avvertendoli ehe dovevano alloggiare *li strenui nostri squadreri Miser Hectore* (da Capua) (92) et Ser Abluto (?) e due giorni dopo faceva sapere con altra lettera datata dallo stesso luogo (15 ottobre), che volendo fare in Tolentino una rocca ne aveva commesso la costruzione a Maestro Giovanni Sodo (?) da Ancona « Ingegnerio presentium ostensori » e che quindi a richiesta di lui gli si debban dare tutti i maestri che vorrà (*Riform.*, Car. 162).

Però non sembra, contro quello che afferma il Muratori, che nel Camerinese concludesse gran cosa, forse a causa della avanzata stagione, perchè da S. Severino (93) emanava il ventotto un bando perchè non si portassero vettovaglie di sorta a Camerino e suo distretto (*Riform.*, 1437-1438, Car. 162ʳ-163), ed ai dieci novembre da Iesi un secondo con il quale, a conferma ed in aggiunta del primo, vietava ancora il transito delle vettovaglie per il Camerinese ed anche pei luoghi circostanti dove potessero essere pigliate (*Rifor.*, Car. 163ʳ), ed al primo dicembre un terzo (pure da Iesi) contro la nuova moneta che si fosse battuta in Camerino (*Rifor.*, Car. 154 e Valeri, p. 36-37).

Almeno fino all'undici aprile 1439 si tratteneva il Conte in Iesi, mentre sotto quel giorno scriveva di là una lettera a quei di San Severino (Gianandrea, p. 52), ma poi si recava in Fermo per assistere al matrimonio che si doveva celebrare

---

(91) Tolentino apparteneva allora al figlio di Nicolò da Tolentino ossia a Giovanni Mauruzi.

(92) Vedi nota 63.

(93) Datum in terra nostra S. Severini etc.

ai 19 di aprile tra la sua figliuola naturale Isotta ed il signor Andrea Matteo di Acquaviva Duca d'Atri o di Adria (*Riformazioni* 1437-1438, C. 165ʳ e GIANANDREA, *Doc. Iesini*, p. 44-45). Si recava poscia in Romagna e quindi in Lombardia, dove fece la campagna narrata dal Muratori e da altri, ma di cui non si ha memoria alcuna nei nostri documenti.

Sembra però assodato dai medesimi documenti, che approssimandosi la stagione d'inverno, 1439-1440, anche lo Sforza venisse con buona parte de' suoi in queste nostre provincie, quantunque poi ne partisse sui primi del novembre con la celerità del fulmine, per recarsi di nuovo in Lombardia, dove ai nove dello stesso mese batteva il Piccinino presso il castello di Ten, e poco dopo riprendeva Verona occupata, per una sola notte, dal suo avversario.

Infatti si trova nelle nostre riformazioni sotto la data del 14 ottobre 1439 (Carta 16ʳ) che era venuto un familiare di Ettore da Capua, già ricordato, con lettera del Conte, nella quale si chiedeva si preparassero le stanze per cento cavalli. Sotto il giorno 5 novembre poi (Carta 24) si trova riferita una lettera del Conte, data da Iesi, nella quale dice che gli pare che i nostri siensi molto affrettati ad eleggere il podestà e domanda che si prenda in considerazione la persona che aveva proposta. (Vedi nota 71).

Anche dei fatti compiuti nel novembre e dicembre in Lombardia non si ha memoria nelle nostre riformazioni, ma solo nei documenti dell'Archivio di San Severino sotto le date del 19 e 30 novembre e del 7 dicembre 1439 (GIANANDREA, pagine 61 e 64).

Ma se lo Sforza con Alessandro erano nell'Alta Italia, qui si trovavano in loro luogo non solo Vittorio Rangoni luogotenente, ma ancora Micheletto degli Attendoli governatore generale. Il primo con un bando datato in « castro petre montis « corbini » il 7 agosto 1439 dava ai nostri ed agli altri marchigiani notizie particolareggiate sulle mosse che il secondo aveva fatto e faceva nelle parti di Lucera (*Rifor.* 37-38, C. 166). Il secondo dopo avere combattuto contro Giosia di Acquaviva, come da sua lettera ai San Severinati in data 11 ottobre 1439

data dal campo presso Monte Secco, e da menzioni di pagamenti (30 novembre), nonchè da deliberazione consiliare del 15 dicembre relativa ai famuli che erano al campo (GIANANDREA, p. 57, 62 e 63), rimanendo a svernare in quelle parti emanava il giorno 10 gennaio 1440 da Adria un bando con cui proibiva che si vendessero le biade oltre il giusto prezzo che veniva fissato in un fiorino e mezzo pel grano, in 30 bolognini per l'orzo ed in 20 bolognini per la spelta (Carta 166r. *Riformazioni* 1437-1438).

Ma già fin dagli ultimi di dicembre del 1439 anche il Magnifico signor Alessandro era tornato ad allietare (!!) di sua presenza queste nostre provincie, mentre nei documenti sanseverinati, sotto la data del 31 detto mese, si trova registrato che un oratore del Comune « accessit Firmum ad illustrissimum « dominum Alexandrum Sfortiam vice Marchionis pro causa « Comunis cum Piranis (que' d'Apiro) » (94). Il ritorno era stato provocato dall'essersi sparso il rumore che Nicolò Piccinino volesse, con tutte le sue genti, portare il maggior sforzo della guerra dall'Alta Italia in queste nostre provincie.

Infatti, esso Piccinino, poco più di un mese appresso (5 febbraio 1440) passava il Po, e sottomesse o tirate dalla sua Bologna e le altre terre e città della Romagna era per venire qui. Il Conte appena avvertito positivamente della cosa aveva provvisto a « *fortificare li signori Malatesti perchè possissero « resistere ed oponersi alla sua vegniuta* ». Poi aveva ordinato che fossero rimandati i loro armigeri che erano in Lombardia e che erano seicento, mentre i Fiorentini mandavano altri quattrocento fanti e facevano rimanere presso di essi Malatesta Gian Paolo Orsini. Aveva inoltre lo Sforza ordinato che di qui muovessero Michele degli Attendoli « et lo spectabile Balduino » (da Tolentino) ed in fine ai 22 marzo era per far muovere ancora Nicolò da Pisa, Accathabriga e Troyolo da Morro con circa ottocento cavalli e novecento altri provisionati (95). Ma

(94) Ai 18 di dicembre era ancora a Verona come da lettera a quei di San Severino (GIANANDREA, pag. 67). Il conte invece in quel giorno era a Iesi.

(95) Così scriveva lo Sforza a quei di Serra S. Quirico come da lettera pubblicata dal Valeri (pag. 39).

i Malatesta si accordarono con il Piccinino, ed allora Alessandro Sforza. il quale era corso a Rimini fin dal giorno 3 marzo (Wogel; pag. 180 citando il Muratori nelle annotazioni alla Cronaca riminese), ripiegò in tutta fretta per preparare nel cuore delle nostre provincie una gagliarda difesa trovandosi fin dal giorno diciotto nella nostra città — (Gianandrea, *Documenti S. Severinati*, pag. 69).

Della paura in cui si stava in queste nostre provincie è testimonio eloquentissimo una lettera di esso Alessandro data da Fermo ai 24 di marzo, con la quale avverte i nostri e gli altri marchigiani, che le genti del patriarca, arrestato per comandamento di sua Santità (96), verranno nella Marca in aiuto; che esso ha spedito per sollecitarne premurosamente la venuta; e che circa altri duemila tra fanti e cavalli erano inviati dal Conte ed erano di già pervenuti a Magnavacca (*Riform.* 1437-1438, Carta 167r) (97). Il Piccinino però, mutato disegno, forse per la pervenutagli notizia dell'imprigionamento del Vitelleschi, circa il 30 marzo (98), per la via di Marradi passò in Toscana e poscia nel Casentino dove ebbe Romena e Bibbiena. (Muratori, *Annali*), mentre se, senza perdersi in trattative con i Fiorentini

---

(96) Il Wogel dice che avendo i Senesi mandato un oratore al Papa per ottenere la liberazione del Vitelleschi, lo Scarampi rispose che esso era sostenuto « injussu pontificis. »

D'altronde è un fatto che nella lettera dello Sforza citata nella nota precedente e che è datata da Venezia il 22 marzo, mentre la cattura del Vitelleschi era seguita il 19, si diceva:

« Avisandovi ancora come noy havemo di certo che Monsigniore el Ligato « de volunta di N. S. el ppe è conducto alli servitii della Ill.ma Lega con III « mila cavalli e milla fanti; El quale serà al favore nro e delle cose nre ad ogni « nra requisitione. »

Ora basta questa lettera dello Sforza per dimostrare che le pretese intelligenze segrete fra il Vitelleschi ed il Piccinino furono una frottola per nascondere la vera cagione della cattura e morte misteriosa del Vitelleschi, e che essa vera cagione non fu se non un tenebroso intrigo di Cosimo de' Medici e dello Scarampi come sostiene e dimostra il Wogel.

(97) C'è ancora il fatto che allora e qui e più ancora a Fermo furono fatte grandi fortificazioni in tutta furia.

(98) Il 30 marzo si trova menzione di un pagamento fatto ad uno mandato allo Sforza Alessandro da S. Severino per aver notizia dello avvanzarsi del Piccinino (Gianandrea, *Doc. Sans.*, p. 70).

ed il Pontefice, fosse andato risolutamente sopra Firenze l'avrebbe avuta indubbiamente. Partiva allora Michele degli Attendoli alla volta della Toscana e nel giorno otto o nove aprile era di passaggio con i suoi per S. Severino (GIANANDREA, pag. 70).

Non passavano due mesi e mezzo e lo Sforza otteneva grandi successi nel Bresciano, mentre Michele Attendolo e Gian Paolo Orsini davano non poco da fare al Piccinino, il quale doveva, come in luogo di suo ultimo rifugio, ritrarsi a Perugia, siccome è detto in una lettera o bando di Alessandro Sforza in data 20 giugno 1440 da Fabriano con la quale dà conto di tutti questi grandi avvenimenti (*Riform.* 1437-1438, C. 167r). Però per quanto il Piccinino venisse sconfitto in Anghiari il 29 giugno giungendone la notizia a S. Severino il primo luglio (GIANANDREA, p. 82), pure è un fatto che ai 31 di luglio si trova riferito nel libro delle nostre Riformazioni, che essendosi detto che doveva venire il Piccinino si erano poste delle tavole nelle mura, ma che esse erano state portate via o guastate (*Riform.* 1448-1449, Carta 144).

Appena liberato dal timore del Piccinino, Alessandro Sforza, volendo fare qualche cosa ancora lui, mosse contro Giosia di Acquaviva, togliendogli tutte le terre che esso teneva ad eccezione di Cellino e Monte Secco. Per espugnare ancora questi due luoghi scriveva il giorno 11 agosto dal campo presso Forcella ai nostri una lettera molto melata, con cui diceva che non volendo dare ad essi l'incomodo di mandargli dei famuli, aveva pensato di domandare come ad essi, così a quelli di parecchi altri luoghi delle nostre provincie, il denaro che avrebbero dovuto spendere per inviare i fanti e che esso aveva fissato nelle cifre indicate a piè della lettera, dove si trova che la quota ai nostri assegnata era di novanta ducati (*Riformazioni* 1439-1441, C. 42). Ma la cosa non finiva per allora, mentre ai 18 di ottobre si trova che il signor Michele Attendolo aveva chiesto trenta famuli per poter andare contro Giosia, e che si deliberò qualmente i Priori dovessero intendersi col signor luogotenente e con il commissario del predetto signor Michele per ottenere di poterne mandare il meno che fosse stato possibile (Carte 87r e 90). Nello stesso tempo poi in cui il

signor Alessandro chiedeva, domandava ancora il tesoriere Contucci, e domandava nientemeno che cinquecento salme di grano e tutto l'orzo e la spelta che era in città e territorio tranne il necessario per la séminagione e pel mantenimento delle bestie (9 agosto 1440, C. 86r). Il Consiglio deliberava che al più si dessero due sestarie della taglia in grano ed orzo, ma il Tesoriere tenne fermo per cento salme di grano e si dovettero dare (11 agosto 1440, Carta 91r). Non si era ancora poi finito di pagare i fitti per le stanze dell'anno 1439-1440 (25 luglio 1440, C. 76r e 77) in ragione di un bolognino al mese per ogni cavallo, e con l'obbligo al Comune di fare i restauri necessari, che eccoti un bando del signor Alessandro dal campo di Cellino (7 settembre 1440), con cui si ingiunge che si riponga e rigoverni tutta la paglia ed il fieno raccolti, e si metta da parte tutto lo strame per l'acquartieramento delle sue genti (*Riform.*, C. 43).

Il 4 dicembre il Magnifico sig. Michele chiede tante biade per il valore di duecento ducati d'oro e si delibera di dargliele (Car. 166r). Il 5 febbraio 1441 il Magnifico sig. Alessandro vuole trecento ducati per le taglie future, ed il Magnifico signor Michele si contenta che per cento ducati si scomputi con le biade date (*Rif.* 1441-1443, C. 29r). Ma però il giorno dieci si dice che invece di trecento ducati bisogna pagarne 400 e che lo scomputo dei cento non si poteva più fare. Si delibera quindi, per trovare i quattrini, di comprare dodici o quindici « miliaria olei pro XXVIII ducatis » e poi rivenderle. — Il primo marzo poi il Magnifico sig. Alessandro avverte i nostri che il Magnifico sig. Michele se ne torna in Abbruzzo ma lascia qui « li mino abili coli caregiagi (*sic*) e regazi » e che quindi questi sieno provvisti di strame e victualie (C. 36).

Il 3 settembre 1441 si delibera di accettare la proposta o l'ordine del Conte che Sigismondo di Pandolfo dei Malatesta, che si recava ad impalmare Polissena figlia naturale di esso Conte, nell'andare e tornare si fermi qui e sia ricevuto onorificamente (Carta 76). Un mese dopo (4 ottobre 1441) si dice che il Conte chiede le taglie e l'affitto di tutto l'anno venturo (Car. 81r) e dopo altri quattro mesi (4 febbraio 1442, C. 102r) l'oratore

nostro scrive da Fermo essere volontà del Conte che alla signora Polissena sia dato per dote l'importare di due sestarie e cioè circa 210 ducati. Il 22 aprile 1442 il Magnifico sig. Alessandro scrive che il Comune mandi a Fermo venti salme *vini boni;* il consigliere consultore dice « Oportet hobedire » e 74 consiglieri dicono di sì, ed uno solo dà il voto contrario (Carta 120). L'otto dello stesso mese si era poi scritto, che si mettessero in pronto le stanze per duecento cavalli, ed il consigliere consultore diceva che bisognava provvederle altrimenti « armigeri qui venirent caperent ipsi » (C. 116).

Fin dal 26 ottobre 1441 il Magnifico Conte Francesco « re-« conciliatus cum Magnifico Duce de Mediolano, cum domina « Blance filia prefati ducis fecerant (fecerunt dice il cronista) « nuptias solemnes in civitate Cremone » (pag. 75) ed il Conte, partecipando ai nostri il fausto avvenimento, aveva ingiunto che andassero di qui tre gentildonne e tre gentiluomini per formar parte del corteo nuziale.

Con bando poi del 16 dicembre 1441 (*Rif.* 1437-38, C. 160r), dato da Monte Rubbiano, il Magnifico sig. Alessandro aveva avvertito che in brevissimo tempo sarebbe venuto nella provincia il Conte con Madonna Bianca con trionfi e piaceri, e che il Conte avrebbe specialmente preso piacere nel cacciare ed uccellare. Vietava quindi ogni maniera di caccia in tutte le Marche, nell'Abruzzo, nel Ducato, e nel Patrimonio « *sub pena* « *imputationis manus* » (99).

Quantunque annunciato con disposizioni così poco promettenti in bene, pure questo avvenimento avrebbe potuto arrecare un poco di refrigerio a queste provincie se la pace fatta nell'ottobre con tanta solennità fosse durata, il che sarebbe dipeso

---

(99) La Cronaca fermana dice che Alessandro stando a Monte Rubbiano nel gennaio-maggio 1442 « imposuit hominibus dicte terre et aliis civitatibus, terris, « et castris Marchie, ac civitatis et comitatus Firmi pro gubernatione ipsorum « infinitas impositiones grani, vini, olei, denariorum, feni et lignorum; et ultra « hec armigeri contulerunt (*se*) ad castra comitatus Firmi et invito hominum dic-« torum castrorum per vim discoperiebant foveas et granum et vinum abstule-« runt . . . . . et portabant ad dictam terram Montis Rubiani sine aliqua solu-« tione » (pag. 76).

principalmente dalla moderazione che lo Sforza, venuto in tanta potenza, avrebbe saputo avere.

Non la ebbe invece, perchè, appena vistosi sicuro e forte in Lombardia e qui ed in parte dell'Abruzzo ed in parte dell'Umbria, volle ripigliarsi le città che il re Alfonso gli aveva tolto nelle provincie napoletane, e che un'altra volta aveva tentato invano di riavere per mezzo dei suoi luogotenenti. Mandato innanzi con parte dell'esercito il fratello Giovanni, e con ordine di unirsi ad Antonio di Caldora, il quale per pagare parte della taglia imposta al figlio Rinaldo di Caldora prigioniero in Fermo nel Girifalco, aveva consentito a passare agli stipendi dello Sforza, nel mese di maggio del 1442 venne qui con la moglie con intenzione di proseguire verso il Regno.

Ma il re Alfonso, preoccupato per questi apparecchi di guerra, si era rivolto con insistenza al duca di Milano ed al Pontefice, perchè distogliessero il Conte dalla progettata impresa. Il duca a cui non poteva piacere che il genero conseguisse tanto accrescimento di potenza, e che d'altra parte voleva vedere quale influenza esso avesse su di lui, ed il Pontefice che era ben disposto verso il Re, che desiderava la pace, e non poteva permettere che lo Sforza trasmutasse, divenendo strapotente, in principato per la sua casa il vicariato concessogli in queste provincie, tanto malmenate da esso e dai suoi, dovettero fare presso lo Sforza dei buoni uffici e delle rimostranze che a nulla approdarono.

Allora scoppiò il turbine contro lo Sforza. Per quanto il duca fosse di animo mutabile, pure non gli conveniva di ricorrere esso alle armi contro colui a cui pochi mesi innanzi aveva dato l'unica figlia.

Finse di aver licenziato dal suo servizio Nicolò Piccinino, e questi con molta gente d'armi si condusse subito a Bologna che gli era sottoposta, facendo le viste di volere di lì andarsene verso Perugia sua patria (5 marzo 1442). Creato poi Gonfaloniere di Santa Chiesa, ed avendo un esercito di ottomila cavalli e di quattromila fanti, a cui si era unito l'esercito pontificio guidato dal Cardinale Luigi Scarampi di Padova e che constava di quattromila cavalli, il giorno 14 giugno 1442 prese la città

di Todi con tutto il distretto della medesima, e solo quattrò giorni dopo (18 giugno), unito sempre con il legato Scarampi, prese la città di Camerino, facendosi il giorno appresso una scorreria dai Camerinesi e dagli armigeri del Piccinino e del Cardinale fino alle porte di S. Ginesio e danneggiandosi un poco ancora questa grossa terra. Il diciannove giugno poi poneva l'assedio a Belforte e dopo due giorni l'aveva « maxime ex penuria, « et maxima siti aque ibidem deficientis » (*Cron. Ferm.*, p. 77).

Pochi giorni dopo, e cioè il 28 giugno, succedeva un grosso combattimento presso Carpinone tra le genti del re Alfonso che era andato per espugnare la detta terra, e quelle di Giovanni Sforza e di Antonio Caldora che erano accorsi per difenderla. Ebbero i secondi una grossa rotta anche per il tradimento del Caldora siccome fu detto (*Cron. Ferm.*, p. 28).

Il venerdì sei luglio il Piccinino venne a campo contro Sarnano e S. Ginesio, ed avuto il primo (20 luglio), fece nel 24 luglio una ricognizione o scorreria nei territori di Penna S. Giovanni, Monsanmartino, e Servigliano. Nel 26 luglio Montefortino si ribellò al Comune di Fermo ed accolse le genti del Piccinino che però le dettero il sacco. Il 3 di agosto quei del Piccinino fecero una scorreria nel territorio d'Ascoli.

Ma intanto il Conte a cui premeva di non trovarsi fra due fuochi aveva intavolato trattative di pace con Re Alfonso, e raccolto poi l'esercito era venuto a campo a Belmonte (29 luglio) e nei piani del Tenna. Firmata la pace il 2 agosto, essendosi il Piccinino a questa notizia ritirato per rannodare le sue genti, che in parte aveva spinte verso l'Ascolano per fare la sua congiunzione con il Re, lo Sforza il 3 agosto venne a campo a Monsanmartino (100).

Mentre poi il Piccinino, quasi sotto agli occhi dell'avversario, finiva di prendere, si disse, per fame il cassero di Monte-

---

(100) Da questo luogo lo Sforza dirigeva il 3 a quei di Serra S. Quirico una lettera (VALERI, pagg. 43-44), nella quale non fa altro che parlare della pace da esso conclusa e firmata con il Re d'Aragona e delle onorificenze concessegli e promesse fattegli. Ora questo documento prova che era nel vero il Cronista fermano quando affermò che essa pace venne fatta il due agosto (giovedì) e che ne andò lontano il De Minicis quando nella nota 183 mise in forse anche la pace,

fortino, lo Sforza manovrava in modo che riuscì a stringere contro i monti dell'Amandola i nemici, ed a forzarli al combattimento. Esso cominciò verso la sera del 14 agosto e durò gran parte del giorno appresso con varia fortuna, sinchè non riuscì allo Sforza di respingere una parte dell'esercito del Piccinino, e cioè quella comandata dal Conte Carlo Braccio di Montone, contro le falde del Monte Sibilla, senza che essa potesse avere uscita. Si trattò allora una pace o tregua, e quindi il Piccinino tornò a Sarnano, mentre il Conte, lasciando l'esercito vicino ai molini del Tenna, si conduceva a Fermo presso la sposa (19 agosto-domenica).

Ma la sera appresso, mentre si dava un gran ballo, giunse notizia che Tolentino aveva fatto novità, e vi era entrato Cristoforo da Tolentino occupandola per conto del pontefice. Montato in furore il Conte partì a cavallo la sera stessa, dopo avere ordinato che tutti gli armigeri dovessero seguirlo a pena della forca. Però il soccorso, quantunque prontissimo, non giunse in tempo. Tolentino era perduta.

Forse ci fu qualche grosso combattimento nei piani della Rancia, e cioè dove nel 1815 ci fu quella tra i Napolitani e gli Austriaci, e forse non ebbe esito decisivo per nessuna delle due parti, mentre ai 27 di agosto il Conte faceva noto al Comune di Fermo che tra esso ed il legato pontificio ed il Piccinino si era fatta una tregua di mesi otto (*Cron. Ferm.*, p. 79). Però, o perchè volesse mettere più in sicuro la sposa o perchè gli piacesse di averla vicina, l'aveva fatta venire il 26 agosto qui in Macerata (101).

Verso la metà di settembre la città di Ripatransone si ribellava al Conte, che subito vi accorse. Cercò di entrarvi senza spargimento di sangue, ma intanto che si esaminava da che parte si potesse riuscire e si trattava per un accordo, i Ripatransonesi, difendendosi con sassi e balestre, uccisero e ferirono

---

(101) Il 25 agosto 1442 (*Riform.*, C. 138) si faceva noto al Consiglio che il Tesoriere ed uno spenditore di Donna Bianca avvertivano che essa sarebbe venuta il domani con 150 cavalli di scorta, e si domandava che si provvedesse in proposito

circa venticinque fanti del Conte. Allora questi ed i suoi capitani incominciarono a gridare « Battaglia, Battaglia » e fecero dare l'assalto. Lo sostennero i cittadini per ben dodici ore, ma infine rimasero soccombenti, e la città fu saccheggiata e tutti gli abitanti così maschi come femmine vennero tratti prigionieri (23 settembre). Tanta crudeltà dovette dar luogo alla rottura della tregua, sicchè il Conte dovette muovere con l'esercito dalla desolata città per venire verso quà, dopo avere dato l'ordine di distruggerla completamente, ordine che venne pur troppo eseguito. — Il primo ottobre esso era a campo sul Chienti qui vicino, e faceva conto di passare il giorno dopo ai molini di Macerata presso il fiume Potenza e poi proseguir oltre. — Non sapeva però nemmeno dove fossero accampati Giovanni da Tolentino, ed il fratello proprio Alessandro, e per averne notizie si rivolgeva a' Priori di S. Severino. Questo fatto e le assicurazioni che dava con la sua lettera mostrano, che egli era riuscito solo a farsi strada attraverso i nemici con una parte dell'esercito suo e batteva in ritirata (102) sopra Cingoli, dove si trovava accampato ai sedici dello stesso mese (GIANANDREA, *Doc. Sanseverinati*, p. 101) ed anche il 28 (*Rif.*, C. 147) (103). Di là mosse verso Matelica dove era campo agli undici novembre, mentre Alessandro occupava S. Severino e di là faceva scrivere dal suo cancelliere ai nostri Priori (dopo avere scritto il giorno due che per comando del Conte doveva venir qui (*Rif.*, C. 150). che si provvedesse abbondantemente lo strame pe' cavalli altrimenti « erit necesse accipere ubicumque inveniret » (*Rif.*, C. 151).

Il giorno 28 novembre poi i pontificii che erano in Tolentino cercarono di entrare in Montolmo per intelligenza con quei

---

(102) In essa lettera lo Sforza diceva: « Confortamovi ad stare de bona « voglia et non dubitare de cosa alcuna perche speramo in dio de fare per forma « che Vuj et tucti li altri nri ve renderete salvi et socto la nra devotione. Fa- « rimo manchar el pensero ad li Inimici, et daremoli tanto da fare ch. *ne dum* « ne possano danniggiare se penteranno essere venuti cum tanto tradimento a « darce impaccio. »

(103) Con essa lettera data da Villa Torre presso Cingoli, il Conte dice che si contenta (miracolo!), che incominciando da novembre possano scontare le taglie pagando ad un Simone di Bartolomeo, di qui, ducati duecento di quaranta bolognini per robba da esso Simone somministrata « *alla Corte nostra*. »

di dentro, ma i duecento cavalli ed i cento fanti che dovevano fare questo colpo di mano furono battuti e fatti prigionieri da Troilo e Pierbrunoro che occupavano la detta terra per il Conte (*Cron. Ferm.*, p. 81).

E questo fu l'ultimo fatto, per quanto sappiamo, della campagna del 1442.

Il primo fatto che accenni ad una rientrata in campagna nell'anno 1443 è forse quello che i nostri dovettero sui primi di aprile del detto anno far portare del grano a Montecchio (Treja) (*Rif.*, C. 40r). È detto nella Cronaca fermana che il 13 giugno il Conte pose il campo con il suo esercito contro S. Anatolia (Esanatolia) e Castel Raimondo (pag. 83). Però sta in fatto, che ai quindici del mese predetto esso era ancora a campo ai molini di Monte Melone o di Montecchio, e che solo in quel giorno si deliberò qui di mandare dodici paia di buoi al detto campo « ad portandum bumbardas ubi volet excellen- « tia comitis » (*Rif.*, Carta 49). Mosse poi invero verso il Camerinese per dare il guasto a quella regione, ma però, avendo trovato sbarrato il passo dalle genti del Piccinino, si volse contro Castel Raimondo e S. Anatolia che ebbe ai cinque di luglio secondo la Cronaca fermana, mentre più tardi, essendosi riunito a quelle fra le sue genti che aveva mandato sopra il primo luogo, ebbe ancora questo (Lilii - *Storia di Camerino* citata dal De-Minicis nella nota 233 a detta Cronaca). Tornò poi indietro per assediare Tolentino (104) e l'ebbe il giorno di domenica 21 luglio ad eccezione del cassero che per allora rimase agli ecclesiastici. Intanto il Pontefice conoscendo che con le sole sue forze non sarebbe potuto riuscire a snidare lo Sforza dalle nostre provincie, aveva stretto per l'effetto alleanza con il re Alfonso.

---

(104) La Cronaca fermana dice che l'assedio a Tolentino fu posto « die jovis IIII julii. « Ora questo è evidentemente uno sbaglio o di stampa o di scritturazione od anche un lapsus calami del cronista il quale sopra aveva detto che *die dominico V mensis julii* fu presa d'assalto S. Anatolia. Nelle nostre riformazioni sotto la data del *sette* luglio 1443 (C. 53r) si legge, che siccome l'esercito del Conte è a Tolentino, così vengano tolte le sentinelle dai torrioni, e nella torre dei molini (di potenza) non ci stieno le sentinelle e ne sia rimosso uno dei custodi.

Questi, fatta una gran massa di gente, venne in persona sopra Norcia, e quindi fece la sua congiunzione con il Piccinino che assediava Visso, muovendo poi, dopo avuta questa terra, per la valle del Potenza sopra S. Severino. Secondo gli annali di Forlì, citati dal Muratori, l'armata regia e pontificia era forte di trentamila uomini tra a cavallo ed a piedi. Non è detto se lo Sforza tentasse la prova delle armi in qualche scontro, ma pare che sentendosi impotente a far argine a quella fiumana di armati si ritirasse sopra Fano (105), dopo avere mandato guarnigioni in Fermo, Ascoli, Civitanova, Fabriano, Iesi, Osimo e Roccacontrada (Arcevia).

Il giorno 22 agosto si presentava alla porta di S. Salvatore un trombetta del Piccinino portando pel Comune una lettera del re (di Aragona e dell'una e dell'altra Sicilia) data il 18 precedente da S. Severino (*Rif.*, 61) ed intimava da parte del Piccinino stesso che il Comune volesse venire a patti col Commissario di Santa Madre Chiesa. altrimenti esso, Piccinino, avrebbe provveduto (aliter Nicolaus providebit) (*Rif.*, 60).

Lette nel parlamento la lettera di cui sopra ed un' altra del vescovo di Spoleto, Commissario pontificio, datata lo stesso giorno dal campo presso i mulini di Monte Melone (*Rif.*, 60). Ser Francesco di Vanne fu di parere che non potendosi far nulla per sostenere lo Stato di Sua Eccellenza il Conte si dovesse capitolare con il Commissario e tutti approvarono: « Et « sic, dice il verbale, de voluntate omnium existentium in dicto « parlamento fuerunt predicta octenta, omnes alta voce cla- « mando et dicendo *viva la ecclesia, viva la echiesia, viva « ecchisia, la sacra Maiestà e lu Ill. Capit.* » (*Rif.*, Carta 61r).

La copia dei capitoli fatti in quella occasione col vescovo di Spoleto ci venne conservata nella conferma che ne fece il Cardinale Cammerlengo Scarampi per mandato del Pontefice li undici novembre successivo in Roma (Cass. 10, Lett. *D*).

---

(105) Ai 4 agosto 1443 si trova (*Rif.*, C. 57) che il Conte voleva si mandassero 50 salme di grano a Belforte pro substentatione loci.

Ai 10 stesso mese si trova (Carta 66r) che si deliberò si facesse un regalo a Giovanni da Tolentino che era accampato *ad mura Arecine.*

Era cambiato il Sovrano, ma per le nostre provincie doveva continuare come per l'innanzi?

Non fu così. Se il legato pontificio chiedeva che la città nostra pagasse per sua quota di indennità di guerra mille ducati, è un fatto che essendosi il 15 settembre deliberato di mandare oratori ad esso, per dire come non fosse possibile che Macerata pagasse tutta quella somma e per chiederne il condono o la riduzione (*Rif.*, Carta 67), gli oratori, otto giorni dopo, riferivano che il legato si contentava che si pagassero 400 ducati purchè dentro otto giorni. Se domandavansi ancora le stanze per gli armigeri è pure un fatto che il legato aveva il riguardo di scrivere prima (15 novembre 1443. *Rif.*, C. 91) per sapere a quanti cavalli si sarebbero potute dare, affinchè, accadendo che venissero, non dessero impedimento. — Se anche adesso domandavasi il grano od altro per gli armigeri è un fatto pure che almeno una volta (le richieste furono assai rare) si trova la menzione (6 giugno 1444) che la promessa escomputazione venne fatta, valutandosi il grano dato al prezzo di *tre ducati e mezzo alla salma* (106). E se non ci fosse altro vantaggio, si aveva almeno quello, non grande è vero, di poter fare delle lagnanze e delle rimostranze. Il 12 marzo 1444 si deliberava infatti che i Priori, con licenza del legato, « scribant « Domino Pape conditiones, tribulationes, et angustias provintie « et potissime nostre civitatis ut suà Sanctitas salubriter pro« videat, et si est possibile quod inveniatur mictant unum « probum qui... conditiones provintie dicat D. P. » (*Rif.*, C. 124r).

Infatti le tribolazioni dopo tre mesi erano ricominciate e dovevano continuare per circa due altri anni.

Dicemmo che lo Sforza si era ritirato a Pesaro. Confidava che il Re avrebbe quanto prima ripreso la strada di sua casa e questo appunto si verificò ancora prima che il Conte non

---

(106) Veniva anche mandata l'elezione a podestà a Giovanni da Taranto, segretario del Re, a preghiera del luogotenente pel Re, ma però bisogna notare che la si era già mandata a due altri e nessuno di essi l'aveva accettata (*Rif.*, C. 62).

avesse supposto, mentre ai 18 di ottobre, giorno di giovedì, prese la via dell'Abruzzo da S. Maria a Mare presso Fermo (*Cron. Ferm.*, p. 84).

È vero che per le defezioni di alcuni condottieri suoi, tra cui Pierbrunoro e Troilo da Rossano, marito ad una sua sorella uterina, e per trovarsi scarso di denaro, anche il solo Piccinino costituiva per il Conte un avversario molto temibile. E difatti si trovò ridotto da esso in tali strette che Alessandro dovette il lunedì quattro novembre partire più in furia che in fretta da Fermo con tutte le sue genti (un tremila uomini tra fanti e cavalli) e con duemila fanti di Fermo e contado per correre a Fano per salvarlo (et ivit ad salvamentum) (*Cron. Ferm.*, 85).

Però appena avuto questo rinforzo ed altri aiuti mandatigli da' Fiorentini e da' Veneziani non solo si liberò dall'assedio, ma mosse ad assalire l'avversario che era trincerato a Monte Lauro presso Pesaro. Facendo assalire di fronte la posizione dal principale suo luogotenente Ciarpellone, il Conte marciò al coperto finchè non l'ebbe girata, e non potè quindi comparire improvvisamente alle spalle dei nemici, che furono rotti e messi in fuga, lasciando le bandiere ed il campo agli assalitori (10 o 11 novembre) (107).

Mettendo poi subito a profitto la vittoria, il primo dicembre mosse verso noi; riprese Iesi con tutto il distretto, ed Appignano, ed espugnò e saccheggiò Monte Fano lasciandovi Ciarpellone in osservazione contro il legato ed i pontificii che erano in Recanati.

Venne poi subito con diecimila uomini a Santa Maria a Mare presso Fermo e l'undici dicembre mosse sopra Montegiorgio devastandone il territorio, ed il tredici l'ebbe a patti ricuperando tutto il contado, fatta eccezione per Monsanpietrangeli.

Intanto però il Piccinino era già venuto ancora lui ed il 15 dicembre aveva bruciato Monturano, e saccheggiato Monte Granaro, e cacciatine tutti gli abitanti maschi e femmine per farne luogo di stanza per tutte le sue genti.

Il diciassette dicembre accorreva il Conte da Montegiorgio

(107) Il Wogel dice che il Piccinino riparò a Castel Fidardo.

e poneva l'assedio a Monsanpietrangeli difeso da Jacopo da Gairano. Dopo alquanti giorni, soffrendo molto i soldati per il freddo, e le continue pioggie, e la penuria dei foraggi e vettovaglie, volle provare a tentare un assalto per la breccia aperta nelle mura dalle bombarde. Ma il Piccinino accorse dalla vicina Montegranaro per assalire il campo (ritirandosi poi senza accettare la battaglia) e così stornò questo pericolo. Venne ripreso l'assedio, ma il Da Gairano faceva riparare nella notte i guasti fatti il giorno dalle bombarde, sicchè passato il dicembre il conte abbandonò l'impresa, mandando le sue genti per i vicini paesi, e riducendosi esso in Fermo dove dopo pochi giorni (15 gennaio, mercoledì) gli nacque il figlio Galeazzo Maria.

Essendo poi venuti a S. Elpidio i Malatesta con buon numero di uomini (febbraio) il Piccinino partì con i suoi o con buona parte de' suoi da Monte Granaro per tentare altre imprese.

Provò a sorprendere Roccacontrada ma non gli venne fatto (8 marzo); provò a sorprendere Ciarpellone che era stato attaccato senza frutto il 12 febbraio da quelli che erano in Recanati, ma l'uomo stava bene sull'avviso, e giocando di stratagemmi (cum sua maxima astutia) gli dette una buona rotta, pigliandogli sessanta cavalli e cinque squadreri de' migliori tra cui Leandro da Novara (10 maggio).

Il Conte prima di rimettersi in campagna aveva tentato di nuovo di prendere Monsanpietrangeli con duemila uomini, ma non ci era riuscito (16 marzo).

Nel giugno il Piccinino era a campo a Treja o Montecchio. Mosse poi contro Montefano per pigliarsi una rivincita su Ciarpellone che, bloccato e mancando d'acqua, appena potè in ultimo aprirsi una strada attraverso i nemici, abbandonando tutta la sua roba ed i carriaggi e le bandiere prese al Piccinino nella battaglia di Monte Lauro (*Cron. Ferm.*, p. 87).

Il Conte capì che se tardava a menare un gran colpo non solo Ciarpellone ma ancora esso era perduto. Il diciassette agosto partì da Fermo con tre mila tra fanti e cavalli e riuscì a congiungersi con Ciarpellone che era già a campo qui vicino al Chienti nella contrada la Castelletta dove aveva formato

un campo trincerato del quale ancora si vedono gli avanzi nella grossa scarpata in terra che guarda verso Macerata e sta sopra al fosso Valteglia.

Il diciannove (108) mossero contro l'esercito pontificio che era dall'altra parte del fiume, ossia nel territorio di Montolmo, e che era comandato da Francesco Piccinino. Lunga ed aspra fu la battaglia, ma però finalmente i pontificii furono messi completamente in rotta, salvandosi con la fuga il legato, e rimanendo prigioniero il Piccinino, che per non farsi pigliare si era nascosto in un fosso, e che fu scoperto ed indicato ai nemici da uno dei suoi.

Macerata si dovette dar subito con onorevole capitolazione al fortunato vincitore, e la sorte stessa subirono tutti gli altri luoghi delle nostre provincie ad eccezione di Recanati, Osimo, Ancona e Fabriano. Ultima fu Offida che si arrese, *dopo sei giorni di assedio, il sabato diciassette ottobre* e cioè la vigilia del giorno in cui fu bandita la pace tra il Conte ed il Pontefice.

Se il Conte avesse saputo avere ora quella moderazione, quella discrezione che fino a questo punto gli aveva fatto difetto, le cose avrebbero potuto procedere con vantaggio per le nostre dissanguate e desolate provincie, e con onore e gloria ed accrescimento di potenza per lui.

Ma esso non fece senno. Cominciò col fare impiccare il valoroso Ciarpellone che a Monte Lauro, a Montefano, a Montolmo aveva fatto tanto per lui (109). Dopo essere stato poi un poco riguardoso nel trattare con i luoghi sottoposti, ricominciò

---

(108) Il Simonetta lasciò scritto che la battaglia di Montolmo ebbe luogo il giorno 24 agosto. Però il Muratori avvertiva già che la data posta innanzi dal Simonetta non poteva essere la vera, e che la Cronaca di Rimini, ed il Diario del Sannuto davano il diciannove agosto. La stessa data è quella che si trova nella Cronaca di Fermo.

(109) Pare che la causa vera della morte di Ciarpellone fosse l'avere lo Sforza saputo che il Duca di Milano, dopo la morte del Piccinino, voleva prenderlo per suo primo condottiero. Il pretesto fu che esso volesse uccidere il Conte ed i figli quando fossero mossi per Iesi, e volesse passare agli stipendii della Chiesa.

con un crescendo precipitoso a malmenarli e vessarli in ogni maniera.

Fin dal 2 ottobre si era qui deliberato che i Priori procurassero di mandargli un oratore ovvero di scrivergli una e più volte (semel et pluries) perchè ad ogni patto revocasse la grazia fatta a Francesco di Coluccio, allegando i capitoli concessi nei quali era contenuto che esso Conte (sua dominatio) non doveva, senza il consenso dei nostri, ingerirsi nei malefizi (Carta 167r).

Aveva già ricominciato a pretendere i trasporti a carico del Comune (110). Il 9 novembre poi scriveva da Fermo domandando che un tale venisse eletto a cancelliere del Comune. I nostri deliberavano, il 14, di mandargli un oratore per dirgli che il Cancelliere era già stato eletto e che esso si degnasse di non costringere (gravare) il Comune ad eleggerne un altro (*Rif.* 1444-1447, Carta 20) (111). Il giorno 11 scriveva domandando che si dessero le vettovaglie a fido alla squadra di Roberto da San Severino, suo nepote, che era qui alloggiato, promettendo che avrebbe pagato esso (112). Il 26 ne chiedeva altre, ed il 24 aveva scritto che aveva fatto grazia ad un tale della pena.

Il 6 febbraio 1445 si chiedeva vino e strame per gli armigeri (*Rif.*, C. 41). Il 17 aprile si trova che il Conte chiedeva duecento ducati per farsi una gran tenda (pro paviglione

---

(110) Il 25 ottobre 1444 (*Rif.*, C. 175) si proponeva in Consiglio « Unde veniant denari pro solvendis illis qui iverunt cum bobus in campo Ex.mi Comitis « ad portandum bumbardas. »

(111) Il Conte tornò ad insistere con altra lettera, ma nell'adunanza del 28 dicembre 1444 (*Rif.*, C. 33r-34) i nostri deliberarono che si rispondesse come si era già fatto.

Il segretario del Conte poi domandava cinquanta ducati per la redazione dei capitoli, mentre i nostri non intendevano darne al più che quindici o sedici (*Rif.*, C. 34 e 49r).

(112) I nostri deliberavano che si aderisse perchè « è meglio, fu detto, avere « la promessa del Conte che i pegni. »

Il 6 e 19 marzo 1445 si deliberava di mandargli oratori perchè il Comune non fosse costretto a dare il grano agli armigeri per i cavalli che erano nei pascoli del Comune (*Rif.*, C. 47).

fiendo et travacchia). Il 2 maggio si tratta di dare vettovaglie per 13 o 14 giorni per gli armigeri (*Rif.*, C. 58) che dovevano essere quelli stati qui di passaggio con Giovanni Sforza (*Rif.*, C. 59) (113). Aveva lo Sforza nel chiedere le vettovaglie promesso sempre che avrebbe pagato o restituito mentre aspettava da un giorno all'altro dei bastimenti carichi. Invece ai 16 di maggio si trova che esso non si peritava di chiedere che il Comune pagasse mille ducati per 324 salme di grano che aveva comprato al porto di Fermo. A gran stento si ottenne di poterne pagare cinquecento soli. Però ai 25 di giugno (*Rif.*, C. . : .) si fa noto al Consiglio che il Conte, ad onta che fosse stato pregato e ripregato, voleva assolutamente gli altri cinquecento ducati e non accordava dilazione, allegando che aveva comprato esso grano per conto del Comune, il quale però non ne ebbe nemmeno un granello (114).

Il Muratori lasciò scritto che il pontefice, appena si vide appoggiato dal Duca di Milano (crucciato per la morte di Ciarpellone) « quasi che i patti durar dovessero finchè gli tornava a conto di non romperli » ripigliò le armi contro del Conte.

Questo giudizio fa torto al grande scrittore. Il mal governo che di queste infelici popolazioni faceva il Conte, sarebbe stato da solo piucchè sufficiente ragione per considerarlo come mancatore di fede. Ma vi dovettero essere altri ed egualmente gravi motivi di contesa perchè il Ponteficie si risolvesse dopo pochi mesi a fare in brani il trattato di pace, ed a contrarre alleanza formale con il duca di Milano e con il Re Alfonso contro lo Sforza, il quale questa volta fu vinto e ridotto a fuggire è riparare presso il Conte di Urbino più che dalle armi,

(113) Il 3 maggio 1445 (*Rif.*, C. 59) si imponeva una colletta per pagare appunto il debito fatto nella venuta di Giovanni Sforza.

(114) Infatti, come si vedrà più sotto, dovevano chiedere nell'ottobre un poco di grano per seminare.

Pare però che, precipitando gli avvenimenti, questi 500 ducati non si pagassero più. E invero, mentre si era deliberato di portare al Consiglio generale la proposta, circa il modo a tenersi perchè il pagamento fosse fatto celermente, acciò il Comune non dovesse passar guai (30 giugno. *Rif.*, C 71), non si vede poi che essa proposta venisse fatta effettivamente. . . . . . .

dalla universale sollevazione delle tiranneggiate città e terre nostre (115).

Il 10 agosto si sollevò Ascoli (*Cron. Ferm.*, p. 89), l'11 si sollevò Offida ed i ghibellini furono cacciati gridando i guelfi ironicamente (*malitiose*) « viva lo conte » il 16 ottobre si sollevava Roccacontrada od Arcevia, il 15 novembre San Severino (116), il 23 novembre Fermo dove era Alessandro Sforza.

Il Conte aveva mosso guerra ai Malatesta fin dal giorno 10 luglio, ed il 22 agosto aveva espugnato e fatto saccheggiare la Pergola, ed il 30 Monte Secco.

Venuto poi qui e mosso da Fermo per soccorrere Roccacontrada con ottomila cavalli e tremila fanti, era pervenuto al fiume Chienti quando gli giunse la notizia della sollevazione della detta città che era la principale sua fortezza e quella che gli assicurava le comunicazioni con la Toscana. Pare che proseguisse a marciare verso Iesi.

Almeno era là quando i nostri, non potendo seminare perchè non avevano grano e perchè i pontificii da Recanati facevano continue scorrerie, gli scrissero per pregarlo che volesse dar loro un poco di grano per seminare, ed un poco di genti d'arme per difenderli.

Rispose (23 ottobre dal campo presso il *Passo dell'Imperatore*, *Rif.*, C. 82), che grano non ne aveva, ma tra poco ne avrebbe avuto moltissimo; che soldati non ne poteva mandare, e che non si sarebbe avuto a male se avessero chiesto una

---

(115) Altra novità introdotta dallo Sforza qui fu quella della privativa del sale, spinta poi al punto che si obbligarono i diversi luoghi a comprarne dalla Camera di lui quella quantità che il Tesoriere credeva dovesse abbisognare per essi luoghi.

(116) E si noti che S. Severino era occupata da seicento armigeri i quali « evaserunt cum pactis » (*Cron. Ferm.*, pag. 90). A Fermo andarono fanti da tutte le parti delle Marche per mettere assedio al Girone. L'anno appresso poi si fece una pace generale tra gli Ascolani ed i Fermani e si fece una lega « ad unum velle et ad unum nolle contra tirannicam pravitatem Sfortianorum « et aliorum tirannorum » (*Ivi* e pag. 91).

Bisogna quindi riconoscere giusto il giudizio del Wogel, che cioè tutte le calamità d'Italia e più delle nostre provincie provennero in quest'epoca ~~dai tiranni~~, e che la venuta dello Sforza qui non fusse non la conseguenza dell'aver voluto il Vitelleschi sventare le trame di quelli che erano nelle nostre provincie.

tregua di due mesi ai pontificii di Recanati, soggiungendo *che non si poteva far altro che questo.*

I nostri mandarono a Recanati per una tregua, ma fu risposto che di tregua non si poteva parlare; tornassero all'ubbidienza della Chiesa. Sentita questa risposta, il Consiglio a voti unanimi (settanta essendo i consiglieri presenti) deliberarono che si dovesse capitolare con il legato (24 ottobre, Carta 88). I capitoli ottenuti e che furono riprodotti dal Compagnoni lo saranno ancora da noi nell'appendice perchè essi costituirono il patto con cui la città nostra si dette definitivamente ai Pontefici. Essi capitoli, in assenza del legato e nella impossibilità di potere pel momento comunicare con lui, furono stipulati tra il Vescovo nostro ed il Comune di Recanati da una parte, ed il nostro dall'altra il 1° novembre 1445. Il giorno 11 poi venivano approvati dal legato e camerlengo Scarampi che era di già qui venuto.

A questo modo finì la signoria dello Sforza nelle Marche (116 bis), signoria che, fatte le debite proporzioni, può essere benissimo paragonata con quella che il primo Napoleone ebbe sulla Francia e su tanta parte d'Europa. A questo modo la città nostra passò definitivamente, e senza ulteriori mutazioni, sotto la sovranità dei pontefici.

5. Per quello che riguarda l'organizzamento del Comune già dicemmo abbastanza. Rimane quindi solo che annotiamo come a carte 19-20 del libro delle Riformazioni per l'anno 1434 si trovino i capitoli per il podestà, che a carta 145r di quello per gli anni 1411 e 1412 si trova l'elenco di tutti i consiglieri del tempo, e che in fine ogni tanto si trovano *riformazioni nuove* ossia *statuti nuovi.*

Per quello che riguarda le scuole abbiamo ai 19 agosto 1411 l'elezione in maestro di grammatica e di poesia (*poisie*), ossia degli scolari, nella persona di Maestro Antonio di Massio Civalli Maceratese e nel retro della pagina o carta 6 abbiamo la lettera di nomina nella quale è detto:

(116 *bis*). Per essere esatti dobbiamo avvertire che tenne Jesi per un pajo d'anni ancora e poi la lasciò perchè l'aveva venduta per 35 mila fiorini.

« Teneris..... in Civitate nostra, ipso anno durante, scolas « pubblice tenere et habere, et in eis legere et docere gram- « maticam et auctores tibi cognitos, pro facultate, omnibus et « singulis scolaribus.... ..... debet quoque tibi solvi pro tuo la- « bore et salario a scolaribus..... modo et ordine infrascripto (?) « videlicet a quolibet scolari majoris gradus pro quolibet an- « conitanos quindecim, a scolaribus secundi gradus pro quolibet « anconitanos duodecim, a latinantibus minoris gradus pro quo- « libet anconitanos decem, a donatistis cum sensu discentibus « pro quolibet anconitanos octo, ab aliis vero minoris gradus « videlicet donatistis cum testu (sive ?) vespistis et ab eisdem « pro quolibet anconitanos sex.

« Debet quoque perpetuo tibi dari domus acta pro scholis « expensis scolarium predictorum, debesque et possis tempore « collectarum exigere et petere collectam modo intro (?), vide- « licet a majoribus anconitanos duos, a secundis bol. (*bolo- « gninos*) tres pro quolibet, a minoribus latinantibus pro quo- « libet anconitatum unum, ab aliis vero non latinantibus bolg. « unum. Et pro tuo ordinato salario nostri comunis pro dicto « uno anno ducatos viginti, etc. etc. » (117).

Quanto alle armi abbiamo, che nell'anno 1413 si deliberava che avesse a farsi una bombarda che gittasse una pietra di cento libre (*Rif.* 1411 - 1413, C. 136), e che tra gli anni 1433 e 1445 si condusse più di una volta un maestro di bombarde ed un maestro di balestre e queste vennero assegnate ai giovani, come ancora vennero assegnati nell'anno 1445 sei schioppetti alcuni di ottone, ed altri di ferro (*Rif.*, C. 77r). Abbiamo poi veduto come di tanto in tanto si mandassero dei famuli da qui, e come si tenessero degli stipendiarii. Anche nello Statuto del 1432 era proibito di portare armi sia da offesa che da difesa, purchè non si andasse fuori di città o non si tornasse in essa (Lib. IV, Cap. 69 e 70) (118).

---

(117) Dalla lettera di elezione a maestro di Ser Massio di Lippo con lo stipendio di ducati 36, risulta che nell'anno 1434 queste tasse scolastiche non erano più in uso, e che gli scolari dovevano dare solo tre ducati per il nolo della casa (*Rif.* 1434, C. 55r).

(118) Chi non si prestava ad essere perquisito (qui non dimitteret sè rimari vel scrutari) doveva essere punito come se portato avesse un coltello insidioso (cultellum maliciosum).

Per quello che concerne le arti e mestieri si ha che nell'anno 1405 si deliberava una esenzione a favore di coloro che esercitavano l'arte dei panni colorati (*Rif.* 1403-1406, C. 360); che nel 1412 uno di Fabriano implorava di poter mettere qui una cartiera e che si deliberava in senso favorevole (C. 95r e 99r); che ai 20 di novembre dell'anno istesso due maestri ferrai che volevano qui trasferirsi facevano istanza per avere un sussidio « *pro hedificatione unius Rote quam intendunt ponere in* « *flumine potentia* » (*Ivi*, C. 121r); e che in fine nel 1434 sopra petizione degli esercenti l'arte della lana si davano disposizioni protettrici contro la concorrenza degli artieri di altri luoghi (*Rif.*, 1434, C. 65).

Troviamo poi che lo Statuto (IV, 75) prescriveva che nessuno presumesse di farsi inscrivere in un'arte diversa da quella alla quale apparteneva.

In ordine a ciò che riguardava l'agricoltura si trova statuito (*Statuto*, lib. IV, Cap. 123), che i coltivatori delle vigne dovessero coltivarle e lavorarle bene e diligentemente, e cioè dovessero potarle per tutto il mese di marzo, vangarle per tutto il mese di aprile, « et ficcare et ligare » per tutto il mese di maggio « et rannare » per tutto il mese di giugno. Si trova ancora stabilito che ogni possessore di fondi rustici dovesse tenerne uno stario ad orto con gli erbaggi (Cap. 110) (119).

È poi a notarsi che nell'anno 1434 venne deliberato che si rinnovasse il catasto (*Rif.* 1434, C. 8r) senza però che questa deliberazione venisse portata ad effetto (120).

In quanto all'annona ed alla polizia urbana ed ai regolamenti sulle arti, si hanno nello Statuto ad un dipresso le stesse disposizioni del precedente in parte già accennate (pag. 401).

---

(119) Una gran parte del territorio doveva essere di già meno coltivata e lasciata a pascoli, perchè ogni anno questi venivano affittati, e quasi sempre ad uno di Vallarsa in quel di Visso (Vallis Usta in comitatu quondam Vixii. *Rif.* 1434, C. 23r) che ci faceva venire una buona quantità di pecore.

(120) Infatti quando nell'anno 1440 ebbe a stabilirsi che per pagare le taglie si dovesse mettere una dativa secondo l'estimo, il giorno 5 febbraio si dovette proporre quale altro metodo dovesse adottarsi essendo il catasto per la vecchiezza e per la complicazione confusissimo e non potendosi quindi eseguire la prima deliberazione.

Solo è qui a notarsi, che per il capitolo 116 Lib. IV di quello del 1432 era prescritto, che ogni pecoraio fosse tenuto a portare in piazza, da mezzo maggio a mezzo agosto, e fino all'ora di terza, latte e cacio fresco in modo che di esse due cose si avesse copia, e che similmente gli ortolani (*ortajoli*), dovessero ogni mattina prima di terza ed ogni sera prima di vespro portare o mandare tutto l'anno « *olera decentia ad ven-* « *dendum et dare et vendere pro uno denario quibuscumque* « *petentibus* » (121).

Era ancora prescritto che i suini non andassero per la città, ma fossero tenuti rinchiusi nelle case, fatta eccezione per due da tenersi per S. Antonio di Piazza e per due altri per S. Antonio del Mercato, i quali potevano girare liberamente per la città purchè avessero la campanella al collo ed un'orecchia incisa secondo che era costume (Cap. 112).

Quanto a pesi e misure abbiamo nello Statuto molte indicazioni.

Tra le misure di capacità per l'olio e quelle per il vino correva qualche differenza.

Le prime erano il metro, il mezzo metro, il pititto (pitictum), il mezzo pititto, e la foglietta (fogliecta) essendo ogni metro del peso di libre quarantasei ed oncie due, e della capacità di undici pititti e mezzo (Cap. IV, 14).

Le seconde erano il barile, il pititto, il mezzo pititto e la foglietta (Cap. 64 e 84). Il barile era della capacità di ventiquattro pititti (Capo 84).

Le misure di capacità per gli aridi (biade di qualunque genere, legumi, ghiande, castagne, lupini, avellane, e simili) erano

(121) In quest'epoca il Comune teneva ancora la privativa del macello. Sedici cittadini, ossia quattro per ogni quartiere, dovevano insieme coi priori provvedere intorno al medesimo. Ogni anno si eleggeva uno che doveva dirigerlo e che si chiamava il *Campione*, a quel modo che l'ufficio era detto il *Campionato*. Egli doveva avere con sè un *Depositario* o *Cassiere* ed un Notaio. A carte 78r, 79-82 delle riformazioni, 1411-1412 si trova l'elezione dei sedici, quella del Campione, del Depositario, del Notaio e poi i *Pacta et capitula Beccarie et dicti Campionj*. Il Campione aveva per suo stipendio fisso dieci ducati all'anno e più una trasferta di soldi 15 o 30 quando doveva andare fuori di territorio per provvedere gli animali.

il Quarto o la Quarta, il butinello (od il mezzo od il terzo di butinello) e la provenna (propenna) (Cap. 61).

Per il sale si aveva il *campione*, il mezzo *campione*, il quartuccio ed il mezzo quartuccio (Cap. 61).

Il Rubbo era l'unità di peso per la vendita del lino ed era di ventisei libre (Cap. 84) (122). Però la detta materia tessile poteva essere venduta al minuto ed ai privati, anche a pesi di cinque libre.

Per le misure di lunghezza ci era il passo geometrico e la canna che era di dieci piedi ordinariamente (Cap. 39), avendosi poi due qualità di piedi, quella cioè *ad pedem S. Pauli* (Cap. 39 e 42) e quella *ad pedem manus* (Cap. 42).

Vi era poi il passo *pro mensurando pannos* (Cap. 68) e la canna, ed il braccio (Cap. 45 e 68).

L'unità di peso era sempre la libbra. Di pesi poi troviamo menzionato il *Marco* (Cap. 68) e di istromenti per pesare troviamo indicati le bilance e la stadera (statera) (*Ivi*) (123).

Per le monete abbiamo una riformazione dell'anno 1412 (C. 122[r]) nella quale è stabilito, che i bolognini ferraresi, perugini, bolognesi, si spendessero per due soldi al pari degli altri. Siccome sappiamo che il ducato constava per regola di quaranta bolognini, così veniamo a sapere ancora che esso corrispondeva a quattro lire di allora. — Secondo poi lo statuto del 1432 il fiorino constava di tre lire di denari, e di soldi otto.

Sappiamo poi che verso la fine del secolo XIV e sui primi anni del XV il valore vero in frumento del fiorino in Piemonte

(122) In Piemonte ancora nel 1391 vi era il Rubbo che era di 25 libre torines antiche, ossia di grammi 315 circa ognuna (CIBRARIO, vol. III, pag. 362). Troviamo due volte ivi *Un rubbo di canapa* e ciò farebbe credere che anche là allora questo peso fosse proprio delle materie tessili.

(123) Prima del 1861, ed anche adesso nella pratica, il metro d'olio era di boccali otto ognuno del peso di sei libbre e corrispondenti a due litri attuali. La soma era composta di due barili ognuno di venti boccali del peso di sei libbre l'uno. Ogni boccale era pure corrispondente a due litri attuali. La quarta o coppa era del peso di ottanta libbre. La provenna di venti. La libra essendo di grammi 339 la quarta era di chilogrammi 27,120. La canna ed il piede erano lunghi la prima m. 5,585 ed il secondo m. 0,558. Il palmo da mercante nel secolo passato era m. 0,265, la canna da architetto m. 2,25, il passo geometrico m. 1,50, il braccio da tela m. 0,57.

era di circa quindici lire nostre — (CIBRARIO, *Tavole* in fine del volume III) (124).

La lira dunque valeva allora circa lire 4,41 delle nostre (ossia appena un decimo di quello che valeva nel 1268) il soldo valeva appena 0,22, ed il denaro valeva appena 0,018, mentre i bolognini, anconetani etc., valevano ognuno 0,44 all'incirca.

Abbiamo già ricordato incidentalmente vari stipendi, compensi e spese (125). Ora aggiungiamo che nel 1405 (*Rif.* 1403-1406, C. 351) si ha menzione di una dote di trenta fiorini e che nel 1412 (C. 120) il Comune per acquistare una casa spendeva trenta ducati, mentre nel 1434 dall'affitto o concessione dell' *uso di altra*..... ritraeva sette ducati, per ogni sestaria o bimestre. Secondo lo statuto del 1432 l'usura (Cap. IV, 15) non poteva essere maggiore di un soldo e mezzo al mese per ogni ducato, ossia non poteva superare il 12 per cento, ritenuto il valore del ducato e del soldo come sopra.

Nel 1411 (12 dicembre) (C. 57) il prezzo massimo di una salma (126) di grano era fissato in quattro ducati d'oro ossia in lire ottantotto nostre. Nel 1435 (dicembre) poi la fissazione del prezzo del grano, orzo e spelta per servizio della gente d'arme era per ogni salma di due ducati, di cinque lire, e di dodici anconetani rispettivamente (COMPAGNONI. *Reggia Picena*, pag. 329). Abbiamo poi detto di altri prezzi quando abbiamo parlato della dominazione sforzesca.

Nel 1434 il prezzo di ogni migliaio di mattoni era di ventidue o di ventitre anconetani (C. 262) e la tariffa per le carni (C. 11) era la seguente:

« Caput agni vendatur duodecim den bonis.

---

(124) Dal 1333 al 1363 il fiorino ebbe il valore, secondo il Cibrario, di circa venti o ventuno lire (20,02,83 fino al 1447 e 20,68 ovvero 66 fino al 1363) il ducato nel 1366, nel 1375, nel 1383 valeva circa ventidue lire (21,94,22 ecc.)

(125) Si vegga a pagine 448, 450, ecc., ecc.

(126) La salma doveva essere il medesimo che il nostro rubbio prima del 1861. Lo deduciamo dal fatto che nell'anno 1443 (2 ottobre) si ebbe a stabilire che l'orzo si desse o vendesse per tre bolognini alla provenna. (*Rif.* 1443, C. 74). Ora moltiplicando per otto (mentre un rubbio era di otto provenne) si ha 24 bolognini per salma che pare fosse realmente il prezzo dell'orzo allora.

« Venter agni vendatur sex den. bonis.
« Ap... la scroris (?) porcini vendatur duod. den. bonis.
« Carnes vero castratine dentur una libra et media ad bol.
« Carnes agnine due libre ad bol.
« Carnes purcine masculine due libre ad bol.
« Carnes porcastre (?) sanate due libre cum dimidia ad bol.
« Carnes viteline lactantis unius anni libre duo ad bol.
« Carnes..... que gestavit libre tres ad bol.
« Alie bovine et vaccine lib. quat. ad bol.
« Caput vero pecudinum et bovinum more solito.

Troviamo che nell'anno 1406 (*Rif.* 20 agosto 1406, 19 febbraio 1408) il Comune comprava mattoni e calce da un frate dell'ordine dei Crociferi che era Rettore della Chiesa di S. Antonio di piazza, nella fornace presso la porta di S. Maria Maddalena per fabbrica da farsi nel palazzo nuovo *juxta logiam* (127); che nel 1426 si deliberava circa un muro o muraglione da farsi tra la chiesa di San Salvatore ed il muro o le mura del Comune (*Rif.* 1426-1429, C. 76); che nel 1430 (8 ottobre) si decretava *quod flumen Potentia reducatur in alveum suum antiquum* (*Rif.* 1429-1434, C. 84); che nel 1434 si deliberava di fortificare la città facendo intorno *torrioni e scarpate,* spendendo per ogni migliaio di mattoni la somma sopraindicata, e dando il Comune il legname e la pietra (concimine) (C. 26r) (128);

(127) Si doveva trattare della loggia così detta della gabella, la quale, siccome già dicemmo, era dove ora la torre di piazza. Quindi il palazzo nuovo del Comune doveva essere quello dove ora il teatro e che ancora nel 1661 era il palazzo del *Magistrato.*

(128) Però questa deliberazione non venne eseguita se non dopo qualche anno, quantunque ogni tanto ci si insistesse. Nell'anno 1440 (26 marzo. *Rif.*, C. 116) si propose che si facesse un Consiglio generale nella sala del palazzo grande, e che in esso potessero intervenire tutti, e si vedesse quel che dovea farsi. In esso Consiglio (27 marzo) venne poi deliberato con 160 voti contro 40 che si facesse la fortificazione e si mettesse una dativa per l' oggetto. Ai 18 aprile dell'anno successivo (C. 44, *Rifor.*), si discuteva dove avesse a farsi la porta del Castellare, se cioè presso la chiesa di S. Maria dei Frati, dove era stata aperta provvisoriamente, ovvero presso la casa dei figli di Paoluccio, e con voti 44 contro 24 si decise in questo secondo senso. Si stabilì ancora che il muro lasciato fuori *delle nuove mura* non dovesse essere distrutto. Si deve quindi ritenere che dalla parte di Porta Duomo (del Castellare) la cinta non fosse ridotta così com'è fin dal tempo dell'Albornoz, siccome sopra dicemmo, ma sibbene solo nel 1440 o 1441.

e che in fine nell'anno 1437 si faceva restaurare la torre di piazza o campanile del palazzo dei priori (C. 40, *Rif.* 1437-1438) dandosi per compenso agli assuntori dell'opera circa cento ducati.

Nel 1412 si trova una menzione dalla quale può argomentarsi che ci fosse come un monticello o grosso rialzo di terra presso la chiesa di San Francesco, mentre si ha che il Comune aveva accordato ai frati un sussidio di quaranta ducati d'oro (quasi ottocento lire nostre) per portare via essa terra (C. 121r).

Nel 1419 (*Rif.* 1415-1419, C. 304r) si trova menzione del « *Passum Ancetani et a sancto Barone versus Monticulum* ». Nel 1426 (18 gennaio) si fa menzione del ponte della porta Castellare (129) (C. 45) e nel 1431 (*Rif.* 1429-1434, C. 167) di una casa « *juxta portam S. Pauli et muros carbonarie* ».

Nello stesso anno si trova rammentata la *fons Sabati* o fonte del *Sabbato* (Cap. 270) e nell'anno 1434 la contrada Cocolle sive Sancti Jacobi (*Rifor.* febbraio 1434-marzo 1435, C. 91).

Nello stesso anno un tale che aveva comprato un orto sopra fonte maggiore domanda di potersi servire per uso di palombara di un torrione che era nel detto orto (C. 26) e di un altro torrione si trova parola a carta 57r delle riformazioni 1° aprile 1435 e 31 marzo 1437 dove è detto: « *Murum Comunis ad locum qui dicitur — Lu turrone de Luce Luna.* »

Nel 1439 (8 gennaio, *Rif.* 1437-38, C. 161r) si trova menzione di spese fatte *pro ponte in pede plagiarum, pro ponte terrine* (?) e per il *torrione prope portam mercati*.

Nel 1427 (12 ottobre) troviamo menzionato che ci era qui la peste, quel flagello che per quasi tutta la seconda metà del secolo XV percosse quasi ogni anno la città nostra, e che non

---

(129) Questi ponti delle porte, e diciamo porte perchè ognuna l'aveva, erano necessari perchè la città era tutt'intorno recinta da un profondo fossato come è detto in vari documenti.

È poi da notarsi che nel 1432 la prima senata del territorio era così determinata:

« In strata extra portam S. Salvatoris a via qua itur ad possessionem Ser « Cole Bartholomei (inclusive?); extra portam Mercati ab ecclesia S. Lucie i (?) « inclusive, extra portam castellarij a via qua itur ad fontem cappelli i (nclusive?), « extra portam S. Marie Magdalene a via qua itur ad puteum S. Marie Mag- « dalene (*Stat.* IV, 85). »

pare mettesse tanto terrore allora quanto ora ne mette, o pare che ne metta, il solo sapere che il cholera è scoppiato in Spagna, od in Francia, od a Brindisi.

Dei costumi del tempo si può fare un concetto chi ponderi le disposizioni dello Statuto riferite a pagine 463-466, mentre è risaputo, che quando si esagerano le pene per certi reati e per certe infrazioni della legge morale, non si fa altro che cercare di applicare rimedi eroici (i quali lasciano spesso le cose come erano prima) ad una piaga troppo estesa e troppo profonda, a quel modo che quando si danno pene troppo piccole si ha la prova che la grandezza del male importa, che si debba lasciar correre quasi per disperazione del rimedio.

Se lo può fare ancora più adeguato, chi ponga mente a quanto accenneremo circa gli effetti della predicazione del Beato Giacomo della Marca o da Monteprandone, e chi ricordi che l'affitto o la concessione *premurosa annuale* di una certa casa era uno dei proventi del Comune, e pensi che nel contratto del 1434 (C. 9) era questo patto « Item promixit dicta « Elisabetthe dicto tempore durante servire omnibus stantibus « in palatio dominorum priorum *cum officio* sine aliqua solu- « tione totiens quotiens voluerit vel voluerint. »

Troviamo poi che nel 1406 (*Rif.* 1406-1408, Cap. 61) si davano provvedimenti perchè nella festa di S. Antonio non succedessero scandali; che nel 1427 si osservava che le vesti lugubri per morte di un parente erano vietate dallo Statuto (Vedi sopra a pag. 420), ma che però la disposizione non era più in uso (C. 92r, 99 e 100r in fine); che nel 1431 si formava un processo contro maestro Andrea di Sarnano e contro donna Morbida di lui moglie (in seconde nozze) perchè avevano contratto matrimonio senza il consenso *dei tre maggiori e migliori consanguinei di essa Donna Morbida e senza averli nemmeno interpellati* (*non consentientibus nec requisitis*) (C. 209r).

La condizione degli Isdraeliti era fin qui rimasta la medesima. Non solo anche in questi tempi essi potevano esercitare la medicina, mentre un maestro Leone ebreo medico era anche raccomandato a quei di Sanseverino dall'uditore generale dello Sforza (Gianandrea, *Opuscolo* citato, pp. 22 e 56) ed un maestro

Moisè era medico qui nell'anno 1442 e seg., ma ad un altro medico isdraelita per nome Elia di Sabato a cagione della sua valentia veniva dal Senatore di Roma concessa la cittadinanza romana ed il pontefice Innocenzo VII con suo breve approvava e confermava essa concessione (THEINER, *Codex Diplomaticus*, III, *Doc.* 82, pag. 147). E qui in Macerata veniva ammesso un tal Dattaro di Ventura isdraelita da Fabriano che domandava di poter tener banco qui, e gli si concedeva un salvacondotto per sè, suoi, e suoi eredi, salvacondotto che per la sua importanza vorremmo ben riferire per intero se non fosse troppo lungo (*Rif.* 1411-1412, C. 71-73 e 75ʳ) (130).

Era, è vero, prescritto nello Statuto (IV, Cap. 76) che dovessero osservare le feste al pari dei cristiani, nel senso che dovessero astenersi in quei giorni da opere servili, dal mercanteggiare, dal tenere aperte le botteghe, ma questo, oltrechè dal rispetto verso la religione dei più, era voluto, e forse principalmente, dall'interesse economico degli altri cittadini, mentre le feste da osservarsi erano circa un centinaio, o più.

Però nell'anno 1426 il Vescovo (Marino da Tocco) ed il Beato Giacomo da Monteprandone scrissero al Magistrato perchè si facessero alcuni ordini e capitoli conformi alla dottrina ecclesiastica, e massimamente che si facesse portare agli ebrei un segno che li distinguesse dai cristiani, e si frenassero da certi illeciti e disonesti modi con i quali essi commettevano abusi contro i cristiani. Avendo il Consiglio di credenza decretato (24 giugno) che l'affare si rimettesse al Consiglio generale, questo nella tornata del giorno 15 ebbe a stabilire con unanimità di voti (53 essendo i consiglieri) che il detto segno (un O di color giallo) si dovesse portare sulle vesti in luogo evidente (in mezzo al petto); che gli Ebrei non potessero pretendere per usura più di mezzo bolognino per ducato per ogni mese ossia più del quindici per cento all'anno; che non potes-

---

(130) Nell'anno 1440, anche un altro ebreo, per nome Giuseppe, chiedeva di stabilirsi qui per tener banco e l'otteneva. I patti da esso chiesti sono riferiti a carta 124 delle Riformazioni 1440. A carta 94 di quelle 1441 (13 dicembre) si trova chiamato *Josep Musicti* (Musatti?) e si dice che teneva il banco *Josep Josep*, ossia con questa ditta.

sero vendere i pegni se non dopo quindici mesi, e alla presenza dell'interessato, o di due testimoni ineccezionabili, e dopo di averne dato avviso all'interessato stesso, dovendo restituire il di più ricavato dalla vendita; che non potessero far prestiti sopra terre o case, nè potessero comprare vino od uva dai Maceratesi, nè dare a balia a cristiane (*Rif.* 1426-1429, C. 81, 82 e seg.) (131).

Poco dopo morto il vescovo e cardinale Angelo de' Rainaldi ed appena venuta la nostra città all'obbedienza di Giovanni XXIII questi dette ai nostri un nuovo vescovo nella persona di Fra Nicolò dei Saraceni da Cassia che per dodici anni era stato Generale degli Eremitani di S. Agostino. La elezione ebbe luogo fin dal 20 luglio del 1412 (Wogel, p. 142), ma solo ai 12 novembre successivo il Consiglio di credenza deliberava « quod Reverendo domino Episcopo Maceratensi donarentur de « denariis comunis vigintiquinque ducatos aureos dum dixerit « missam. » (*Rif.* 1411-1412, C. 119).

Quando, dopo circa sette mesi (16 febbraio 1413), i Recanatesi tornarono a prestare obbedienza a Gregorio XII, chiesero ed ottennero dal Malatesta che Nicolò rimanesse, tanto ne erano soddisfatti, ma il prelato preferì di restare senza la cattedra e di essere spogliato di tutti i suoi beni, tra cui molti e preziosi libri, di quello che far defezione da colui che riteneva essere il vero Vicario di Cristo in terra (Wogel, ivi). Però siccome i nostri non fecero una simile mutazione, così è a ritenere che esso Nicolò rimanesse ancora per vescovo di qui, tanto più

(131) A Recanati invece il Consiglio non volle saperne di far mettere questo distintivo agli ebrei. Ma poi si finì col venire ad un accomodamento. Invece di farlo mettere di color rosso, come domandava il Beato Giacomo, si fece metterlo di color giallo come qui (22 giugno 1427) (Wogel, pagg. 163 e 164). Però il 17 aprile 1429 fu cassato il capitolo per ordine del Governatore Generale perchè gli ebrei avevano ottenuto dal Pontefice un privilegio che non potessero essere costretti a portare detto segno, ed il medesimo dovette accader qui. Ma nel 1439 si tornò a decretare di nuovo che si portasse (qui venne pure decretato nuovamente nel 1440) e così venne osservato fino a tutto il secolo scorso. Anche a Fermo di quest'epoca (anno 1433) si prese lo stesso provvedimento (*Cronaca Fermana*, p. 66). A S. Severino nel 1440 si confermava la riformazione fatta in proposito (Gianandrea, p. 81). In Ancona si era statuito in argomento fin dall'anno 1427.

che lo si vede fra gli intervenuti al Concilio di Costanza, essendo poi morto, siccome sembra, nell' anno 1415 — (Wogel, p. 143).

Nello stesso anno, e precisamente nel luglio, il Concilio di Costanza aveva affidato la perpetua amministrazione della Chiesa nostra e di quella Recanatese al Corario siccome già altrove (pag. 440-441) accennammo (132).

Passato poi di vita esso Cardinale i canonici Recanatesi prima, e poi i Maceratesi ed i Recanatesi insieme (2 maggio 1418) elessero a loro vescovo quel Marino da Tocco, Vescovo Aprutino, che Gregorio XII aveva mandato ai Recanatesi fin dal giugno 1413 siccome suo vicario, e che ora si trovava ad essere tesoriere generale della Marca.

Ma il Pontefice (Martino V), che per questa volta si era riservata l'elezione, non tenne conto di quella fatta dai due capitoli, quantunque nominasse poi (2 nonis Iulii 1418) lo stesso Marino che era di nobile famiglia chietina, dottore in ambe le leggi, e già uditore nella rota romana. Dopo essere stato vice Rettore e poi ancora Rettore della provincia, dopo avere avuto gravi dissensi coi Recanatesi, una volta per qualche provvedimento severo preso, per una lite intorno alla porzione canonica spettante alla Chiesa sui legati, per aver curato scrupolosamente l' esazione dei diritti camerali, ed infine per avere sospeso a *divinis* due dei principali canonici, ed un'altra volta perchè scrivendo da qui ad essi Recanatesi si era intitolato vescovo *Maceratese e Recanatese*, venne trasferito dietro le vive preghiere dei Chietini a quella Chiesa ad onta che i Recanatesi si dessero molto attorno per non perderlo (133).

---

(132) Sui primi dell'anno 1417 il Consiglio deliberava che si provvedesse « super conservatione jurium, rerum et bonorum ecclesiae episcopatus et ec« clesiae S. Francisci que male vadunt, procedunt et capiunt malam viam » (*Rif.* 31 dicembre 1415, 23 settembre 1419, C. 117r).

(133) Si erano prima adoperati con buon esito perchè non accettasse la proffertagli traslazione a Spalatro od a Siena. Del resto al tempo della prima discordia gli avevano dato fuoco al palazzo (luglio 1422) che rimase in parte bruciato (Wogel, pag. 160).

Qui a Macerata Marino proibiva nel 1428 che si facesse vedere « tabulam « relictam per Fratrem Jacobum ecc. » finchè il culto di essa non fosse approvato

A Marino fu dato per successore (2 gennaio 1429, Cap. I, Lett. 3) Benedetto de' Guidalotti Perugino dottore in leggi e giureconsulto celeberrimo che veniva trasferito da Chieti. Ma esso non ebbe tempo di venire nella sua residenza, perchè pochi mesi appresso (9 agosto) passò a miglior vita nella sua città natale.

I Recanatesi mandarono a Roma oratori per chiedere che fosse dato loro per vescovo quello di Ancona (Astorgio Agnesi) il quale era allora luogotenente nella Marca, ma il Pontefice non solo non aderì alla domanda fattagli, ma dichiarò di volersi riservare la nomina ancora per questa volta, quantunque poi pel momento si limitasse a nominare un amministratore delle due chiese (17 agosto, Cass. 1, Lett. *K*) che fu Giovanni da Tricarco Abbate del Monastero di S. Maria di Pitistio nella diocesi di Acerenza. — Quando poi succeduto a Martino V Eugenio IV i Recanatesi mandarono a chiedere per la seconda volta a loro vescovo quello di Ancona, il Pontefice nominò invece Giovanni Vitelleschi, da Corneto, notaio e suddiacono pontificio (25 aprile 1431, Cass. 1, Lett. *Y*).

Il Vitelleschi fu certamente a preferenza uno dei migliori generali del tempo, e questo fu il portato delle infelicissime condizioni di allora. Però il Wogel ci fa vedere come sapesse fare a tempo e luogo anche il suo ufficio di vescovo (134) e ci narra (p. 173) che « *Sors ei obtigit, in agro Fanensi cum age-*

---

dalla sede Apostolica (C. 134r, *Rif.* agosto 1426 e 31 luglio 1429) e poco appresso richiedeva al Magistrato che glie la facesse consegnare e la consegna veniva ordinata ed eseguita. Doveva trattarsi di quella « tabula benedicti jesu » di cui si fa parola a carte 67r, 68 e 202 del libro delle riformazioni or ora citato.

Aveva ancora scritto, come si disse sopra, per cosa riguardante gli ebrei.

(134) Non può quindi menarsi buono il giudizio del nostro sommo annalista all'anno 1436 « Giovanni de' Vitelleschi patriarca d'Alessandria in questi tempi, « dimentico della chierica, la faceva da generale d'Armata pel sommo ponte- « fice ». E non è esatto, anzi è sbagliatissimo, quello che dice a riguardo del medesimo all'anno 1434 parlando dei signori di Camerino, come pure deve dirsi lo stesso per ciò che dice parlando del Trinci, signore di Foligno, all'anno 1439. È poi da riprovarsi assolutamente ciò che è detto intorno al Vitelleschi quando si parla della infelice di lui fine. Si vegga sopra, il giudizio che di questo personaggio, a ragione veduta, portava il Wogel.

« *rei, familiariter cum Beato Galeotto Roberto Malatestio con-*
« *versandi, notantque historici* (AMIANUS, Tom. I, Hist. Faven-
« sis, etc.), *ne momento quidem per triduum illud quo una*
« *fuere* (15, 16, et 17 maii anni 1433) *carere ipsum potuisse*
« *adpsectu et colloquio Galeotti captum pietate eius ac modestia.*
« *Quod sane testimonio est,* conclude lo scrittore, *Episcopum*
« *hunc nostrum pietatis vel inter arma cultorem fuisse atque*
« *ammiratorem* ».

Il 21 febbraio 1435 il Pontefice creava il Vitelleschi Patriarca di Alessandria confidandogli però ancora l'amministrazione delle nostre due chiese, finchè non ebbe poi a designarlo Arcivescovo di Firenze (12 ottobre 1435), e a dargli per successore nelle cattedre Maceratese e Recanatese (14 ottobre, Cass. I, Lett. *O*) Tommaso Tomassini o Tomaselli (135) vescovo Traguriense.

Questi fu veneto e dell'ordine dei Predicatori; e di esso parlarono molti scrittori dal Wogel citati (p. 186). Aveva fatto i suoi studii anche in Oxford per quattro anni, ed a Parigi per un anno, e dopo averli finiti in Venezia, Rimini e Padova era stato creato Vescovo di Città Nova nell' Istria (1409 o 1410) ed in tale qualifica era intervenuto al Concilio di Costanza.

Era stato poi trasferito alla sede di Pola, e poi a quella di Urbino fungendo ancora come governatore generale della Marca, e poi in fine (22 dicembre 1424) a quella di Traguria in Dalmazia. Mentre aveva questa sede ebbe anche il governo di Forlì, e fu inoltre mandato dal Pontefice al Concilio di Basilea quale uno dei tre presidenti (136). Aveva poi avuto anche altri onorifici incarichi, e molti ancora ne ebbe finchè fu nostro vescovo e cioè fino al 10 ottobre 1440, epoca della sua traslazione alla sede di Feltre e Belluno.

---

(135) Che il cognome fosse Tomassini, come sostiene il Wogel, risulterebbe anche da ciò che è detto nelle riformazioni sotto il 30 novembre 1440 (C. 100) « Quod « domini priores possint et valeant affrancare porcos Karoli *tomassini* nepotis « Rev.mi Domini Episcopi Maceratensis ».

(136) Dopo tornato a Forlì (per una cospirazione ordita dagli Ordelaffi), fu a furore di popolo preso, sostenuto, maltrattato, e poi lasciato andare quasi nudo (WOGEL, pagg. 190 e 191).

Gli si dette per successore lo stesso giorno Nicolò de Astis da Forlì (Cass. I, lett. *P* e lettera *V*), un cui fratello (Guardo e non Gerardo come disse il Wogel) era stato qui per podestà nel 1412.

Entrando a parlare di lui il Wogel così si esprime: « Inter « episcopos *Recanatenses* (e perchè non disse anche *Macera-* « *tenses?*) ut nos quidem arbitramur nullus est, qui de Ecclesia « sua melius fuerit meritus, majoremque virtutum omnium, in « primis vero munificentiae erga pauperes et ecclesias plane « singularis famam reliquerit ac Nicolaus de Astis, cujus ea « propter nomen celebratum merito fuit a scriptoribus, quot « quod de eo meminerunt omnibus, Blondo, Compagnonio, Mar- « chesio, Bonolo, Calcagnio, aliis, cuiusque semper in benedic- « tione erit memoria apud Recanatenses suos (e due!) donec in « pretio erunt *Sanctae Religionis* PATRIAEQUE *amor*, ac miseros « juvandi studium » (p. 197).

Laureato anche in medicina, era stato per quattordici anni (1405-1419) professore nella Università di Bologna di Dialettica e di Astronomia, e si era acquistato fama di grande erudito. Creato quindi arcidiacono Candrosiense nella diocesi Leodiense e suddiacono del pontefice Eugenio IV, era stato mandato da questi, insieme col Biondo, prima a Firenze e poi a Venezia per trattare con le due Repubbliche di affari di somma importanza, ed aveva compito felicemente la sua missione. — Creato vescovo li 10 ottobre 1440, nel gennaio successivo era già venuto a Recanati ed aveva avuto le migliori accoglienze.

Prima di venire a trattenersi qui pensò a riattare le case del Vescovado spendendoci ancora del proprio, e chiese che il Comune gli assegnasse un sindaco od operaio (Sopraintendente all'opera) tra i parocchiani di S. Giuliano, e ciò gli veniva prontamente accordato (aprile 1441. *Rif.*, Car. 39r). Condotta già avanti l'impresa faceva conoscere ai nostri che pel giorno di domenica 13 agosto intendeva far qui pontificale (missam canere) ed i nostri deliberavano che come si era fatto per Marino da Tocco e pel Vitelleschi così a lui in questa occasione si facesse un presente, massime che esso si adoperava a restaurare con tanto impegno il vescovado *come non si era fatto a memoria*

d'uomo (6 agosto 1441. *Rif.*, Car. 66r). Il buon vescovo per mostrarsi grato a questa attenzione e per togliere di mezzo una controversia che, siccome già si disse, durava da più di 40 anni tra Macerata e Recanati, propose al Comune che esso avrebbe donato alla cattedrale una preziosa mitra se il Comune avesse voluto cedergli tutti i diritti che aveva su quella contrastata e la proposta venne accettata (22 agosto 1441, *Rif.*, Carta 74). Nell'ottobre tornava a rivolgersi ai nostri e chiedeva che il Comune nominasse uno o due il quale od i quali insieme con i chierici da designarsi da esso e dai canonici dovessero esaminare la convenienza di vendere certe possessioni infruttifere del vescovado per comprarne una bella e buona e per ispezionare le case ed i fondi delle diverse chiese, mentre esso Vescovo intendeva che i Rettori di esse li tenessero in buono stato *prout debitum est* (*Rif.*, C. 88r).

Sul finire dell'anno poi rivolgeva le sue cure a rintracciare il braccio di S. Giuliano e di ciò avvertiva i nostri i quali il 5 gennaio 1442 deliberavano (*Rif.*, C. 99r), che le ricerche si facessero, e che se Iddio avesse concesso tanta grazia che esso braccio fosse rinvenuto lo si dovesse onorare *secundum nostram possibilitatem*.

Il giorno sei gennaio, festa dell'Epifania, il Vescovo dopo il pontificato faceva scavare nel luogo indicatogli da Filippo di Nicola uomo molto avanti negli anni e di ottima fama, e cioè tra le due colonne che erano avanti all'altare maggiore, e dopo un poco si trovava una cassetta con entro il braccio avvolto in seta antichissima e con un cartellino di carta pecora pure antichissima nel quale era scritto « *Hoc est brachium Sancti Juliani qui in-* « *terfecit patrem et matrem* » e con altri pezzi di carne ed ossa chiusi in una pisside e con un cartellino nel quale era detto « *Hoc est residuum brachii S. Juliani* ».

Portato il braccio e la pisside nella sacristia, dopo averli prima mostrati al popolo, vennero rinchiusi in una cassetta a due chiavi, delle quali una venne consegnata al magistrato, e di tutto si fece verbale in forma di Bolla emanata dal Vescovo, e sottoscritta dall'or nominato, dal podestà, dai Priori, dal prevosto di S. Salvatore e da tutti i canonici ad eccezione di

uno che fece sottoscrivere da un altro perchè non sapeva scrivere (quia scribere ignorabat) (Cass. 1, Lett. *N*) (137).

Pare che poco dopo il Vescovo tornasse a Recanati e di lì più non si muovesse, finchè la città nostra non tornò all'obbedienza della Chiesa (ottobre 1445). In questa occasione i nostri vollero lui per mediatore ed esso, in assenza del legato, fece al Comune, siccome si disse, onorevolissimi patti e tra l'altro le concesse, che la Curia generale dovesse qui sempre risiedere.

Dalle minutissime disposizioni che *sono contenute nello Statuto del 1432* in ordine alla celebrazione ed all'osservanza delle feste e che, siccome vedemmo, furono statuite fin dall'anno 1396, crediamo dover riferire testualmente solo quelle che riguardano la festa di S. Giuliano:

« Statuimus et presenti statuto firmamus inviolabiliter
« observari, quod festum Sancti Juliani nostri capitis, Ducis,
« et proteptoris, ad laudem et reverentiam omnipotentis dei,
« ejusque dulcissime matris semper virginis marie sollempniter
« celebretur, et onoretur cum omnibus et singulis sollempni-
« tatibus, ceremoniis et honoribus hactenus consuetis et se-
« cundum antiquam et bonam consuetudinem dicte civitatis,
« et expensis fiendis per comune Macerate et artium et homi-
« num dicte civitatis. Expense vero que debent fieri per co-
« mune predictum sunt he.

« In primis duo bravia (pallii) valoris decem librarum de-
« nariorum pro quolibet. Item duo cerei cum scutis pictis
« armis comunis valoris quatuor libr. den. Item tot cerei quot

(137) Quando pubblicai nel 1879 i miei *Cenni Storici su S. Giuliano l'Ospitatore* un uomo egregio, ma che pur troppo aveva quasi affatto perduta la fede, mi diceva che in tutto questo fatto vi era stata una solenne mistificazione.

« Ma caro professore, gli rispondevo io, allora non si ragiona più. — Chi « fu il mistificatore e chi furono i mistificati? Il rivelatore del nascondiglio che « era un vecchio di ottima fama? Il Vescovo che era un uomo dottissimo e di « una onestà superiore ad ogni eccezione? Il podestà ed i priori tra cui era quel « Ser Massio di Ser Lippo uomo dotto e versatissimo nell' arte di riconoscere « le scritture antiche? » Pazienza, diciamo ora, se il solo a far tutto fosse stato quel canonico *qui scribere ignorabat.* Forse a lui si sarebbe potuto far bere grosso, ed esso per ignoranza avrebbe potuto in buona fede darla ad intendere ad altri. Ma i più che presero parte nella cosa erano persone di scienza ed oneste, e non ignoranti od impostori.

« sunt domini potestas priores et alii officiales dictis comunis
« extimationis inter omnes trium ducatorum. Item Cirothece
« (guanti) pro dominis potestate, prioribus, et aliis officialibus,
« dicti comunis, rectori collegii advocatorum, sindico comunis
« ad causas. *Leo ornatus ut moris est* (138).

« Familiares dominorum priorum ed tubatores comunis more
« solito induantur. Bajulis dicti comunis fiant caputea panni
« rubei cum signo armorum comunis ut moris est. Et pro
« vino et pro aliis rebus opportunis pro onorando dictum fe-
« stum domini priores qui pro tempore fuerint possint et va-
« leant expendere usque ad quantitatem decem librarum de-
« nariorum et plus et minus secundum tempora ut eis vide-
« bitur convenire moderate tamen. »

Disponendosi poi intorno al modo ed alla forma da os-
servarsi « pro honorando festum Sancti Juliani » così era stato
statuito:

« In primis precedant clerici, post clericos sive clerum
« collegiati cum cereis collegii ut moris est. Post collegium
« predictum vadant mercatores, speciarii, et merciarii cum
« eorum oblationibus. Deinde vadant cerdones cum eorum
« oblationibus. Post eos sequantur fabri cum eorum oblatio-
« nibus. Magistri vero carpentari et lignaminum et muratores
« post eos vadant cum eorum oblationibus. Macellatores vero
« sive beccari ire debeant post ipsos cum eorum oblationibus.
« Molendinari sequantur beccarios cum eorum oblationibus et
« guastellis (guastade) more consueto. Demum vadant hospi-
« tatores et tabernari cum eorum oblationibus.

« Et si quis contrafecerit vice qualibet incurrat penam
« viginti solidorum de facto sine remissione solvenda (139).

« Et post predictos vadant *armati more solito cum leone*
« *retro ipsis*. Ante dominos potestatem et priores portentur
« bravia et cerei cum scutis comunis ad ejusdem comunis

(138) Di questo *Leone* e del suo originale significato, ossia dell'esser esso simbolo del Sole, anticamente qui adorato, abbiamo detto nel primo volume e fatto cenno ancora in questo (pag. 60).

(139) Questi armati erano quelli che in appresso costituivano la così detta *Armata di S. Giuliano*.

« arma. Deinde veniant dominus potestas, priores et alii officiales
« cum tubis ante eos.

« Ultimo veniant et venire teneantur populares et cives
« Maceratenses. Et quod quilibet artifex dictarum artium te-
« neatur et debeat offerre et dimittere ad altare Sancti Juliani
« cereum quem portabit, pena arbitrio potestatis auferenda de
« facto, et licitum sit cuique denumptiare et teneatur secretus
« et quod nullus ex dictis artificibus audeat dimittere artem
« suam et aliam intrare nec transire extra ordinem predictum
« ad penam centum solidorum pro quolibet ipsorum » (Lib. I,
Cap. 32-33).

Durava ancora il costume che i priori preceduti dai trombettieri dovessero andare a fare offerta di ceri in alcune chiese nel giorno in cui cadeva la festa del titolare del medesimo (Cap. 34) (140).

Le feste da osservarsi erano molte e cioè tutte quelle che già vedemmo costituire ferie pei Tribunali (p. 378).

Per i giorni del Natale, della Pasqua di Risurrezione, di Domenica e del Venerdì santo era proibito di porre il basto a qualunque bestia ed in caso di contravvenzione la bestia doveva essere sequestrata ed il basto bruciato nella piazza maggiore (vedi a pagina 418), e per riavere la bestia si dovevano pagare venti soldi (Cap. 35).

Però questa disposizione non si applicava ai forastieri di passaggio o che qui venissero, e nemmeno ai cittadini che volessero andare *ad nundinas sive feriam* (fiera) o ne tornassero.

Era poi minutamente prescritto ciò che si poteva fare nei

---

(140) I ceri da offerirsi dovevano essere del valore di soldi 20 tranne quello per la chiesa di S. Francesco che doveva essere di soldi 40. La prima parte dunque del capitolo risale alla prima metà del secolo XIII. L'aggiunta che si debba offerire il cero nelle feste di S. Leonardo e di S. Pietro Martire è posteriore al 1376. Notiamo poi che dall'elenco delle chiese risulterebbe che quelle di San Pietro e S. Paolo erano divenute una sola; che già ci era la chiesa di S. Tommaso (Tribunali); che la chiesa di S. Maria dei Frati di S. Agostino, e quella di S. Agostino, le quali poi si ridussero ad una sola (per quanto sembra), erano ancora distinte.

giorni di festa (141) ed era previsto ancora il caso che essi giorni fossero due o tre l'uno in seguito all'altro. Prescrivendosi che si dovessero osservare come festivi anche i venerdì di marzo, si diceva essere però in essi giorni permesso di lavorare per riattare vie, ponti e fonti, sia dentro la città che nel territorio (Cap. 37). Era poi ancora detto che eccetto le domeniche, le feste della Madonna (Annunziazione, Assunzione e Natività) i giorni di Pasqua, Pentecoste, Epifania, Natale e Venerdì santo e quello di S. Giuliano, fosse lecito « trascinari « carrari, et conduci trabes et alia ponderosa cum animalibus » (Cap. 43).

Si ha dai libri delle riformazioni che nel 1407 i Canonici di S. Giuliano volendo fare una bella croce chiedevano un sussidio al Comune e questo accordava venticinque fiorini (*Rif.* 1406-1408, C. 75ʳ), e che un altro sussidio si accordava pure ai medesimi Canonici nel 1423 per rifare una campana da nuovo (*Rif.* 1421–1423, Cap. 125), a quel modo che nel 1434 (febbraio) si donava al richiedente Arciprete di S. Giorgio il metallo di una campana rotta di 30 o 40 libbre perchè potesse farne una nuova (*Rif.* 1434, C. 6ʳ).

Troviamo che nell'anno 1420 (*Rif.* 371ʳ) si fa menzione dell'Ospedale di S. Maria della Porta, e che nel 1426 (9 giugno) la confraternita, la quale era in detta chiesa, chiedeva l'autorizzazione al Comune di poter fare « logias ante hospitale ejus situm in Mercato comunis » (piazza Mercato) (*Rif.* 1426-1429, C. 78).

Troviamo ancora che nel 1426 veniva concessa licenza al Rettore della Chiesa di S. Giovanni, che era l'Arcidiacono della Cattedrale « abbassandi quamdam domum dicte ecclesie » (C. 26ʳ) mentre poi nell'anno 1434 gli veniva negato di poter chiudere una strada che costeggiava una sua possessione dietro la fonte già detta del *Sabbato*, perchè la Commissione incaricata

---

(141) Per i barbieri, per esempio, è detto: « Et barbitonsores possint similiter « aperire stationes pro certis necessitatibus corporis excepto quod non radant. « Possint tamen die sabati usque ad noctis tenebras radere et alia pertinentia « ad exercitium eorum artis facere sine pena et banno ».

di andare sul luogo e riferire disse che la strada serviva ad altri utenti (prima carta).

All'anno 1421 si trova una petizione di Frate Antonio, Priore della chiesa di S. Maria dei Frati (C. 83r) e della chiesa si fa pure menzione allo stesso anno (Cap. 149) ed a carta 5r del libro *Rif.* 1423-1426 nonchè a quelle 179r e 229 dell'altro 1429-1434.

Si ha poi dal libro primo dei due or nominati che il monastero di S. Caterina era stato demolito per ricostruirlo e che dalla demolizione si erano ricavati centododici mila mattoni (C. 35r). Si ha all'anno 1422 (ottobre) che si era fin d'allora stabilito di rifabbricare la chiesa di S. Giuliano o Cattedrale (*Rif.* 1426-1429, C. 109). E si ha infine all'anno 1430 la menzione di una « Venditio calcis posite in fornace sua *ad S. Mariam Virginum* » (C. 49 in fine), menzione assai importante perchè ci rivela l'esistenza della chiesa suddetta più di un secolo prima del 1541.

Avvenimento assai notevole di quest'epoca fu poi la predicazione del Beato Giacomo della Marca o Beato Giacomo da Monteprandone (142).

Già accennammo come ad esortazione di lui si facessero degli Statuti in massima parte suntuari (Vedi sopra a pag.) Però tratti in errore dalla intestazione del testo in pergamena unito allo Statuto del 1432, dicemmo che essi furono compilati nell'anno 1415. La verità invece si è che la proposta del Beato fu portata al Consiglio generale solo ai quindici marzo del 1426 (Carta 210r, *Rif.* 1423-1426). Avendo il Consiglio deliberato che la compilazione dei medesimi venisse rimessa ai priori ed a quegli altri cittadini che essi avessero creduto, si procedette subito nell'affare, tantochè fin dal giorno 26 marzo (Carta 215r) venne fatto il bandimento, perchè i capitoli così compilati fossero da tutti come legge tenuti in osservanza. (143).

---

(142) Del Beato Giacomo da Monteprandone fu negli ultimi anni pubblicata una istoria da un sacerdote, però non la conosciamo.

(143) Il Raffaelli in occasione delle nozze Bonaccorsi-Labia pubblicò alcuni nostri statuti suntuari in volgare.

Noi abbiamo già avvertito come con essi non si facesse se non rimettere in osservanza alcune disposizioni già accennate dello statuto che allora vigeva, e che erano andate in disuso e quindi non ci intratterremo di vantaggio su questo argomento, se non per annotare che nell'anno 1437 questi statuti vennero quasi completamente cassati od annullati senza che ciò importasse nel concetto dei nostri, che tanto deliberarono, una diminuzione di rispetto verso il santo uomo.

Quando infatti esso fu qui una seconda volta nell' anno 1440 il Consiglio ebbe molto a lodarsi della predicazione che esso fece e non solo ebbe a decretare che pro amore dei gli venisse regalata una cappa con la spesa di ducati quattro, ma a sua esortazione ebbe anche a decretare che si facessero alcuni altri capitoli, senza che per nulla nè da una parte nè dall'altra si facesse parola dei precedenti.

Uomini notevoli del tempo furono tra gli altri i seguenti: Confratre di Ser Giovanni, Ser Francesco di Vanne de' Guadambii (Guadagni), Ser Lippo di Ser Massio (Civalli), Venanzo Carboni, Ser Ridolfino di Ser Pietro, Fratre Antonio di Nicolò etc.

Vedemmo qui il primo rappresentante dell' Orsini fin dall'anno 1405 (p. 424); lo vedemmo poi oratore a Giovanni XXIII nel 1412 (p. 435); lo vedemmo tra i compilatori dello statuto nel 1432 (p. 445): lo vediamo onorato nel 1433 della fiducia del Vitelleschi che lo mandò come comandante di una fortezza in Romagna; lo vediamo oratore allo Sforza; lo vediamo prendere assiduamente parte ai Consigli, essere pennoniere nell'anno 1438, e priore anche nell'anno della sua morte che fu nel 1443.

Vedemmo il secondo essere chiamato egregius legum doctor nella indicazione dei compilatori dello statuto tra cui teneva il primo posto (p. 445), e lo vedemmo e vediamo sostenere sempre molti uffici e nelle occasioni più gravi prendere nei Consigli la parola.

Il terzo fu egregio maestro di grammatica, fu tra i compilatori dello statuto, e probabilmente lo scrisse. Fu anche spesso de' priori.

Anche il quarto fu tra i compilatori dello statuto, ebbe frequentemente uffici di importanza e fu assai buon cittadino.

Basterebbe a farlo ritenere tale una importante petizione che fu presentata al Consiglio nella adunanza del 25 luglio 1438 (144).

Vedemmo il quinto essere stato inviato dai nostri presso l'Ismeducci di S. Severino nell'anno 1411 (pag. 433) ed ora aggiungiamo come risulti che qualche volta fu mandato oratore anche al Papa.

Della famiglia dei signori di Lornano dobbiamo, a quanto ne sembra, constatare la estinzione almeno nella linea maschile.

Accennammo di già come i da Lornano fossero presi principalmente di mira dopo le restaurazioni del 1396 e del 1415 (pag. 439) e dicemmo ancora come nel 1405 Grimaldesco e Stefano di Rainalduccio fossero confinati in Vettona (p. 421).

Ora soggiungiamo che ai 28 di gennaio del 1417 i priori scrivevano a Grimaldesco che è detto figlio di Rainuccio (Carte 121 e 165, *Riform.* 1415-1419), e che nello stesso anno i beni di lui e quelli del figlio Ruggero venivano dispensati fra' cittadini siccome beni di fuorusciti (Carta 154). Ruggero però nel 1421 (18 marzo) veniva a patti con i priori (*Riform.* 1421-1423, Carta 5). Nel 24 marzo 1443 in esecuzione di deliberazioni del Consiglio veniva preso possesso delle case « *olim* Grimallischi « de Lornano positas in quarterio S. Salvatoris » (*Riform.* 1443-44, Carta 36) ma quasi subito un tale signor Francia di Graziano si faceva a domandarne la restituzione (10 luglio, Carta 53').

6. Vedemmo in questa conferenza quali avvenimenti si verificassero qui ed anche nella provincia fino alla venuta di Francesco Sforza, e poi, dopo avere esposto il contenuto nello Statuto del 1432, discorremmo delle vicende della nostra città, ed anche della provincia, nei due periodi della signoria dello Sforza, ed in quello intermedio, ma breve, della prima restaurazione pontificia. Demmo un cenno delle istituzioni e dei co-

---

(144) In essa petizione esso osservava che il commercio e le manifatture erano qui scadute al punto, che, mentre prima le persone venivano da tutti i luoghi circostanti ad approvigionarsi qui, ora invece bisognava anche per un paio di calze rivolgersi ad essi luoghi. Espone il suo proposito di metter su qui una grande fabbrica di tessuti, e chiede alcune concessioni ed esenzioni. Tutto gli venne concesso.

stumi e dei luogi dell'epoca, e, come nelle altre conferenze, facemmo ancora in questa un cenno a parte per la storia ecclesiastica di qui, e per gli uomini notevoli del tempo, e per la famiglia *Da Lornano.*

Quando ci ponemmo a scrivere questo secondo volume credevamo che sarebbe stato opportuno condurlo fino al 1600, ossia fino all'epoca in cui l'autonomia del Comune aveva cessato dall'essere così grande, quanto nel tempo anteriore. Veduto però lo svolgimento che abbiamo dovuto dare alle diverse materie; veduto come l'anno 1445, al quale anche il Compagnoni si arrestò, possa essere preso come termine dell'epoca medioevale per Macerata, mentre da quell'anno l'alta sovranità dei Pontefici non venne più sconosciuta; veduto infine come l'epoca dal 1445 al 1600 o 1621 meriti un grande studio non tanto per l'importanza degli avvenimenti quanto per quella delle istituzioni; ci siamo determinati a riservare al terzo volume, che avremmo pure tutta la buona volontà di mettere insieme e pubblicare, la trattazione intorno a detta epoca ed a quella che le tenne dietro fino al 1815. Così Iddio ci aiuti.

APPENDICE

I.

Lettera con cui venne partecipato che S. M. la Regina si era degnata graziosamente di accettare la dedica del presente volume:

CASA
DI
S. M. LA REGINA

Roma, li 12 Aprile 1886.

Egregio Sig. Avvocato,

Essendomi stato partecipato dal Ministero della Istruzione pubblica che il Consiglio Superiore ha emesso favorevole giudizio sull'opera: « Conferenze sulla Storia Medioevale dell'attuale territorio Maceratese », che V. S. ha espresso desiderio di dedicare a S. M. la Regina, io mi sono ascritto a grata cura di sottomettere alla M. S. la domanda della S. V.

Sono ora lieto di annunziare a Vossignoria che l'Augusta Sovrana ha accettato con compiacenza la dedica dell'opera predetta, e mi ha affidato l' incarico di farmi interprete dei suoi ringraziamenti presso la S. V. per il gentile tributo di devozione che ella ha voluto così porgerle.

Con perfetta osservanza

Il Cavaliere d'onore di S. M.
M.se Di Villamarina.

All' Egregio Signor
Avv. Raffaele Foglietti
Macerata.

II.

Capitoli del Podestà dell'anno 1288 o 1289.

IN DEI NOMINE AMEN.

ISTA SUNT CAPITULA COMUNIS MACERATE

I. De iuramento potestatis.
II. De iuramento iudicis.
III. De iuramento notariorum.
IV. Ut offitiales non vadant per terram de nocte.
V. Ut regimen continuo stet in Macerata.
VI. De iuramento sequimenti potestatis ut fiat per sindicum comunis.
VII. De offitio camerarii et notarii eiusdem civitatis.
VIII. Ut notarii potestatis non possint committere acta civilia et criminalia.
IX. De salario potestatis.
X. De ambasscatis offitialium.
XI. De ratione requirenda offitialibus comunis.
XII. De statuariis eligendis.
XIII. De electione potestatis.
XIV. De electione et renovatione baiulorum et quod nichil percipiant.
XV. De banditoribus comunis.
XVI. De ambasscatis baiulorum.
XVII. De victuris equorum.
XVIII. De clavis portarum comunis et recommendatione ipsarum.
XVIIII. De congregatione artium.
XX. De die dominico custodiendo et veneris sancto,
XXI. De castellanis requirendis pro sequimento potestatis iurando.
XXII. De novis castellanis recipiendis.
XXIII. De instrumentis ostendendis, de non faciendo obseqium.

XXIV. De tutoribus et curatoribus dandis.
XXV. De istrumentis *rogandis* ..... *guandis* et fieri faciendis pro comuni.
XXVI. De memora comunibus.
XXVII. De superstantibus stratarum et andronum, et turpitudinem non fa(*ciendo*).
XXVIII. De iuramento superstantium stradarum.
XXVIIII. De domibus non devastandis.
XXX. De consiliariis eligendis.
XXXI. Ut nullus respondeat nisi ad ea que preposita sunt et de electionibus faciendis ad scarfinam.
XXXII. De renovatione conestabilium.
XXXIII. De hiis qui faciunt pannos lane. (1)
XXXIV. De ambasscatoribus et eorum feudo.

Varia siquidem gentium litigia et giurgia iniquorum nisi iustitia refrenaret humani ius federis penitus deperiret et *vis* (2) inter homines vere pacis concordia habitaret.

Ideoque res pubblica fuit tradita ab antiquis et huniversitati cuique ordinandi leges municipium pertinentes est tributa facultas ut appetitus noxius sub iuris regula limitetur, propter quod nos homines de Macerata rationabiliter regere cupientes, capitula et statuta huiusmodi ordinamus, decernentes eadem nostris expetitionibus pertinere, volentesque ea a regimine et nobis ipsis inviolabiliter observari et quod in heis (*sic*) perfectionem rei publice suppleant.

I.

De iuramento potestatis.

Ego potestas Macerate promitto et iuro ad sancta dei evangelia guardare reggere et gubernare, comune et homines Macerate intus et extra, religiosos et mundanos cum rebus eorum et castrum Macerate cum omni suo iure et districtu ab hodie in antea usque ad Kalendas Martii proxime venturi promitto etiam

---

(1) Vedere a pag. 398, linee 23 e segg.
(2) Forse per *vix*.

et íuro inter homines iustitiam facere et rationem facere fieri et capitula Maceratae et consuetudines abprobatas et ubi capitula deficerent, leges et iura servabo conservabo ipsos in bono et pacifico statu, et si potero meliorare faciam, non habita exceptione personarum remoto hodio, amore, pretio, prece, bonafide sine fraude.

Iuro etiam observare et facere observari pacem et veram concordiam inter homines dictae terrae Bonafide.

Ite observabo et faciam observari omnia capitula Macerate et non contrafaciam in heisdem offendendo verbo vel mente ipsorum statutorum directo vel per oblicum, reformatione Consilii contraria non obstante Inquiram, egigam et requiram iura comunis nec furatus fuero nec furanti consentiam nec furari faciam nec partices ero inde.

Et requiram rationes comunis Macerate et egigam ab eisdem quicquid invenero egigendum cum banno in *capitulo* contento, a cultoribus dativarum non obstante aliqua generali quietatione facta heis vel alicui ipsorum nisi de illa quantitate qua assingnaverit tantum nec permittam alienari de bonis comunis, predicta banna penas et condepnationes auferrendas non remittam immo egigam ad opus comunis non expendam nec expendi faciam ultra tenorem capituli Macerate. Item requiram inquiram et requiri faciam de omnibus iuribus et possessionibus comunis infra castrum et extra et inquisita recuperabo.

Item inquiram et restitui faciam in communi plateas mercatale, fossos et fines fossorum et vias, stratas et andrones sicut desingnati fuerunt olim tempore potestariae domini Fildesmidi Demoliano et ab illo tempore citra sicut habiti et desingnati per rectores et viales comunis et non permittam ipsos, ledi vel minui, nisi essent iure alienati.

Item iuro non impertire litteras a domino marchione vel eius iudicibus quod aliter solvatur mihi salarium nisi secundum dispositionem capituli Macerate.

Item faciam fieri con . . . (3) . . . et munitionem castri et coltarum et facta conservabo.

Item quod ero contentus salario CCC librarum consueto et constituto pro me iudice et notariis et tota familia mea et plus per me nec per personam submissam recipiam, nec dabo operam vel

(3) Il seguito della parola non fu potuto decifrare.

ingenium, nec permittam quod ultra dictum salarium habeam aliquid a comuni Maceratae vel ab aliquo de dicta terra occasione expensarum vel alia quacumque, nec inde faciam aliquam mentionem tacitam vel expressam nisi quatenus foret mihi pro expensis exercitus vel ambasscatarum per capitulum Macerate concessum. Et si recipiam per me vel alium obligo me teneri et volo reddere in duplum comuni et quicumque plus obtulerit quam in capitulo continetur C libras ravennatenses et anconitanas accipiam pro comuni et expendere faciam ad opus comunis, et volo ipsum bannum penitus auferri et heis non reddere nec reddi faciam per parlamentum nec per conscilium nec alio modo vel ingenio, et si essem negligens in auferrendo solvam tantundem de salario meo. Item iuro reformare conscilia et parlamenta secundum quod per consciliaris consultum fuerit arengando in heisdem et non aliter. Si vero contrafecero volo solvere XXV libras ravennatenses in comuni et omnes prepositas prius scribi faciam per notarium meum adque legi in dictis consciliis vel etiam parlamentis, deinde reformationes seu deliberationes factas in eisdem. — Item promitto etiam terram Macerate et eius districtum et omnes habitantes ibidem cum sessionibus eorum salvare manutenere, defendere et gubernare iusta posse bonafide sine fraude et non consentiam diminui sed dabo operam quod aumententur. Et amicitiam quam habet vel habebit cum aliquo vel aliquibus pro bono statu et pacifico Macerate servare curabo, et non commendam (4) in Macerata nec eius districtu cum camerariis cultoribus dativarum aut cum aliquibus habitatoribus Macerate. Item iuro morari personaliter Macerate et non per procuratorem cum omnibus offitialibus meis per octo dies post finitum regimen meum et reddere rationem rationatoribus qui ad hoc per conscilium fuerint deputati et in duplum restituam de eo quod fuerimus condepnati nulla quietatione, cessione (5) . . . .

. . . .

VII.

. . . . (6) generalis supradictis solvat de suo XXV libras ravennatenses et anconitanas.

---

(4) Per *comedam*.

(5) Così finisce la prima carta del secondo foglio.

(6) Così comincia la prima carta del quarto foglio.

VIII.

Ut notarii potestatis non possint committere acta civilia et criminalia

Statuimus et ordinamus quod notarius potestatis non possit committere acta criminalia sed ipsi vel ipse notarius scribat omnia malefitia et adtestationes eorum nisi esset eger vel assentes ambo. *Et tunc* iudex comunis vel vicarius committat aliis notariis de Macerata. In trascribendo vero cui partes volunt vel altera eorum.

IX.

De salario potestatis

Statuimus et ordinamus quod potestas Macerate habeat a comuni istius terrae per totum annum et pro toto anno pro se et suo vicario si vicarium habebit, Iudice uno et duobus notariis pro salario sive feudo, trecentas libras ravennatenses et anconitanas et non plus (scilicet ipse potestas habeat medietatem dicti salarii. De alia medietate eius (7) habeat LXXX libras, notarii vero pro quolibet XXX libras) (8).

Et quicunque esset ausus tacite vel expresse procurare, tractare, consulere arrengare vel quocumque modo dicere vel conferre quod contra presens statutum pro salario seu feudo vel expensis aut emendatione equorum vel quacunque alia occasione sive causa promitteretur sive solveretur eidem potestati vel alicui suorum predictorum offitialium aut alicui vel aliquibus pro eis solvat de suo quicquid obtulerit ultra, et pro banno solvat comuni C libras ravennatenses et Anconitanas. Quas rector et eius offitiales exigere teneantur pro comuni, et si essent negligentes in exigendo admittant tantundem de salario suo. Et rationatores qui pro comuni rationem exquirerent a potestati predicto teneantur condepnare potestatem et eius offitiales si non observarint predicta. Et potestas successor teneatur exigere dictum bannum et condepnationem factam per rationatores predictos a potestate et offitialibus suis quod si non observabit ipse successor teneatur tantundem de suo salario

(7) Qui deve mancare la parola *vicarius* o *judex*.
(8) La parte tra parentesi è aggiunta nel margine.

dicto comuni. Et si dicti rationatores non condepnaverint dictos offitiales taliter delinquentes, dictus potestas successor teneatur, condepnare quemlibet ipsorum rationatorum in tantum quantum ipsi offitiales condepnandi fuerint, et ipsam condepnationem accipiat pro comuni.

Si tamen ille qui sic obtulerit ut dictum est non esset solvendo, expellatur de Macerata et districtu ipsius, et ponatur in banno de quo non possit exire nisi prius ipsum bannum comuni persolvat. Et si non exigeretur pro comuni liceat cuilibet speciali persona de Macerata dictum bannum exigere ad opus suum. Et de hoc in totum vel in parte non possit peti parabola nec licentia, nec dari a conscilio vel parlamento. Dictum vero salarium taliter persolvatur videlicet quod ponatur et colligatur · et potestati persolvatur infra primos quatuor menses C libras et infra alios quatuor menses C libras et infra alios ultimos quatuor menses C libras que deveniant syndici comunis in generali conscilio ad hoc specialiter ordinato, et per eundem syndicum vel per aliam interpositam personam non dentur potestati nec alicui pro potestate vsque ad finem sui regiminis; quod si bene tam ipse quam sui offitiales gesserint in factis et operibus comunis, habeant dictas centum libras sine aliquo ostaculo, alioquin non dentur eisdem sed teneantur pro eis in quibus defecerint. Et de dicto salario trecentarum librarum quilibet firmans Macerate tantum solvere teneatur, nec debeat regimen antedictum tempus solutionem dicti salarii petere nec proponere in conscilio vel parlamento, et si petierit non audiatur, nec aliquis de Macerata debeat arengare sive consulere contrarium; et si solvatur contra predicta, solvat pro banno X libras, Regimen vero XXV libras, si contra predicta fecerit, nec assolvi possit a predicto statuto. Et sequens regimen teneatur facere inquisitionem in principio sui regiminis intra unum mensem de . . . . si aliquis de Macerata venerit contra dictum capitulum dando vel proponendo vel *arengando* aliquid quod ultra salarium statutum, et si non fecerit solvat de suo salario C libras.

X.

De ambasscatis offitialium in exercitu et alibi.

Statutum est quod quando potestas ibit in exercitu cum comune et steterit cum ipso comuni toto cum tentoriis et cernis et cum familia sua vel aliquibus de Macerata, habeat per diem pro

se et sua familia X solidos. Iudex vero sive vicarius habeat VIII solidos, notarius vero V solidos. — Pro ambasscada vero potestas habeat VIII solidos; iudex, notarius vel vicarius habeat sicut unus ex ambasscatoribus Macerate, dummodo predicti non debeant ire simul et semel, et hoc locum habeat infra marchiam vel extra et nullo modo plus recipiant nec concessionem exinde in conscilio petant nec extra conscilium quoquomodo, et qui plus obtulerit solvat de suo quod plus obtulerit et comuni solvat pro banno XXV libras. Et si potestas, iudex et dicti offitiales plus receperint solvant de suo salario XXV libras comuni non obstante absolutione si qua fieret eis a conscilio generali. Item quod dicti potestas, iudex et notarius vadant cum equis suis et sint contenti ut dictum est in ambasscatis, nec etiam recipiant aliquid nisi fecerit satisfacere ambasscatoribus qui iverint in ambasscatis tempore suo. Additum est quod nullus sit ausus eligere aliquem offitialium predictorum ad rumorem vel arengando nec nominet illos sed eligantur per electores sicut alii ambasscatores et qui contrafecerit solvat ambasscadam de suo et condepnetur comuni pro qualibet vice in C solidos, et ipsi offitiales teneantur per sacramentum exigere ipsam condepnationem. Additum est quod quando dictus potestas et eius offitiales vel alii de Macerata facerent ambasscatam pro facto comunis infra destrictum et terretorium Macerate et in sero reverterent ita quod expensas non facerent, tunc nichil recipiant a comuni nisi illis de Macerata, quibus satis fiat de avere comunis pro victuris equorum tantum.

XI.

De ratione requirenda ab officialibus comunis.

Statutum est quod potestas iudex et notarius comunis faciant ultima die regiminis eorum generale conscilium in quo faciant et ordinent una cum dicto conscilio sindicum pro comuni, qui sindicus nomine comunis Macerate agat contra eosdem et petat ab eis et quolibet eorum iura comunis Macerate et singularum personarum ultra id quod eis concessum est per capitulum et reddant rationem de eorum officio et faciant predicti rectores vel alter eorum in dicto conscilio elici duos bonos homines de quolibet quarterio, qui habeant potestatem congnoscendi summarie inter predictos potestates officiales et sindicum nomine comunis et quamlibet singularem personam que velit conqueri, iudicandi et finiendi super predictis.

Item dicimus quod potestas et eius offitiales stent personaliter et non per procuratorem in Macerata per VIII dies post depositum eorum offitium detractis diebus feriatis, ad reddendam de eorum offitio rationem, et si invenientur dicti potestas et eius offitiales aliquid defraudasse vel recepisse ultra id quod eis est per capitulum concessum tam a comuni quam ab aliqua singulari persona vel contra fecisse in predictis dicti homines posit (*sic*) (9) loco iudicum condepnent eos vel eum in duplum defraudati ad restitutionem comuni vel illi a quo accepissent, et pingatur in palatio comunis, Aliqin (*sic*) (10) assolvant eos infra terminum nominatum. Et si ipsi vel aliquem eorum essent condepnati, sequens regimen ipsam condepnationem exigere teneatur pro comuni, et si contrafecerit solvat de salario suo comuni C libras que remitti non possint per conscilium vel parlamentum. Item addimus quod si dicti homines *posit* (*sic*) loco iudicum ad rationem petendam infra dictum terminum non absolverint vel condepnaverint solvant unusquisque eorum comuni pro banno C solidos ravennatenses. Item si quis alicuius eorum offitialium vel potestas fuerit procurator ad predictam rationem reddendam vel sententiam audiendam, solvat pro banno XXV libras. Additum est quod non liceat potestati vel alicui dictorum offitialium assolutionem petere dicte rationis redende et capituli supradicti, a conscilio seu parlamento ullo modo sed ab observationem eius omnimode teneantur et si peterent non admittantur et si quis contra predictum capitulum arengare presumpserit quod dicta ratio non reddatur solvat comuni pro banno X libras ravennantenses et anconitanas. Item addimus quod eidem syndico qui erit pro comuni detur expensis comunis unum advocatum (11).

XII.

De statuariis eligendis.

Item statutum est quod regimen teneatur vinculo iuramenti Intra tertium mensem circa finem sui regiminis XV° die intrante facere conscilium generale et speciale in quo eligantur VI statuarii

---

(9) *Positi?*

(10) *Alioquin.*

(11) Qui è in margine la seguente aggiunta:

Additum est quod sequens regimen teneatur facere inquisitionem in principio sui regiminis intra unum mensem si quis venerit contra tenorem dicti capituli ad rogando vel *conticenando* (*sic*) contra predicta sub pena XXV librarum de suo salario.

de qualibet contrada et qualibet contrada det suos ut vult, quibus datis iurent fideliter ipsum offitium exercere et complere statuta intra XV dies post factam electionem et quilibet ipsorum habeat pro suo salario X solidos si continue fuerint ad dictum offitium exercendum nec aliquis ipsorum possit discedere sine licentia prioris, dissedentes autem et non accedentes a dicto salario excludantur. et quicumque non obedierit Mandatis eius prior capituli possit eum condepnare secundum bannum sibi impositum, et illud banum convertatur in utilitatem statutorum ét si prior fuerit negligens ad exigendum dictum bannum solvat tantundem de suo.

XIII.

De electione potestatis.

Preterea dicimus quod regimen teneatur vinculo juramenti prima die sabati penultimi mensis circa finem sui regiminis de sero facere preconizari per totam terram ad sonum tube quod omnes homines de terra debeant convenire in platea publica ante ecclesiam sancti Petri die dominico summo mane ad tractandum de electione novi potestatis in quo parlamento hoc ordine procedatur ut potestas vel eius vicarius sive iudex surgat in dicto parlamento et dicat de qua provintia velint potestatem pro anno futuro. Hoc deliberato, convocet tantum consilium speciale, et generale, et quelibet contrada per se dividatur et fiant quatuor electores per scarfinam, quam scarfinam teneat et faciat custos seu guardianus fratrum minorum, vel alius qui esset loco eius in loco sancti Francisci de Macerata et incontinenti factis et creatis dictis electoribus recludantur in quodam loco soli. Qui non exeant nec commedant. nec bibant ante electionem factam, et facta electione incontinenti debeant propalare in platea publica predicti convocatis omnibus volentibus esse per parlamentum preconis et dicti electores eligant de provintia illa qua deliberatum est et eligant tres. Primo unum propalent et si renuerit primus perveniat ad secundum, et sic ad tertium et si omnes renuerent, preterea electores habeant potestatem eligendi de predicta provintia tantum. Et si aliter fieret quam dictum est, talis electio non valeat nec teneat, et ille vel illi qui taliter eligerent solvant quilibet pro banno comuni C libras et regimen ipsum bannum pro comuni exigere teneatur. Et si potestas iudex, vicarius vel notarius facerent contra predictum sta-

tutum, potestas teneatur pro banno comuni C libras, iudex vel vicarius L libras et notarius XXV libras. Item quod novus potestas et eius offitiales iurent capitula observare et eorum offitium fideliter exercere et iurent eques statim ad capitulum clausum.

XIV.

De electione et renovatione baiulorum et quod nichil percipiant tempore sui offitii.

Statutum est quod baiuli eligantur et renoventur in conscilio generali, boni et legales qui nichil solvant pro eorum offitio, per singulos tres menses. Qui baiuli iurent ipsum uffitium fideliter exercere remoto odio, amore, pretio, prece, timore et omni fraude tam ad conscilium quam in omnibus aliis factis comunis exercendis, et incusare statim si de aliqua domo vel familia ad conscilium simul venirent ultra unum et si non incusarent solvat quilibet bajulus de quo quarterio sic inveniretur V solidos comuni pro qualibet vice. Et non habeant baiuli de aliqua dativa nisi ex computationem collectarum suarum tempore sui offitii factarum et nichil recipiant nisi quod per statutum heis concessum est et siquis contrafecerit solvat bannum C solidorum.

Dicimus insuper quod de tenuta quam dederit baiulus infra castrum, recipiat II denarios, extra castrum, IIII denarios et non plus, et teneatur ire et si plus reciperet solvat duos solidos et credatur relationi accusatoris sine sacramento pro pignore vero accipiendo vel reddendo nichil recipiat.

Addimus insuper quod baiuli qui essent a mense maij usque ad mensem septembris iurare teneantur et iurent in conscilio generali se observaturos non ire per arias pro blado aliquo acquirendo et regimen teneatur eos sic facere iurari, faciat etiam in eodem conscilio poni de qualibet contrada duos homines qui iurent eos accusare exceptis mulieribus minoribus religiosis personis, omnes alii euntes puniantur arbitrio rectoris. Hoc regimen observari faciat precise non obstante aliqua remissione eis facta vel facienda per conscilium. Item quod ipsi baiuli habeant et habere debeant cappellas virmilias sine aliquibus insingnis et quod ipsi baiuli dent fideiussores ydoneos de eorum offitio fideliter et legaliter exercendo quousque in eorum offitio permanebunt.

Et quando custodient aliquem de Macerata detentum non recipiant aliquid pro custodia a detento.

Item addimus quod omnes baiuli teneantur iuramento citare omnes de Macerata nec obstet quod ipse baiulus dicat non esse de suo quarterio, dum tamen agnoscat ipsos et quotiens facere renuerit solvat pro banno II solidos et nichilominus faciat ambasscatam. Additum est et in parlamento publico roboratum quod cuius adpretium decem librarum eccesserit quantitatem eo invito dictum offitium balie recipere non cogatur.

XV.

De banditoribus comunis et eorum salario

Statuimus quod Sinibaldus et Johannes adducte sint banditores comunis Macerate qui recipiant pro bandimentis tenutarum et aliis que ad eorum offitium pertinent sicut alii baiuli dicti comunis et non plus, nec ipsi banditores nec alii baiuli comunis debeant aliquid habere de advere comunis festivis diebus nisi tantum in festo nativitatis domini et passce resurrectionis domini quod quilibet eorum habere debeat de advere comunis XII denarios. Dicti vero banditores habeant tunicas a comuni et in quolibet bandimento tubas deferant sonandas, et eorum offitium diligenter exerceant ita quod per ipsorum vel alicuius eorum negligentiam aliquis vel aliqui dapnum aliquod sustinere non valeant, et si contra predicta fecerint perdant tunicas et quilibet solvat pro banno XX solidos.

XVI.

De ambasscatis baiulorum et peditum

Item si baiuli vel alius quilibet pedes mittatur pro facto comunis infra territorium Macerate vel extra habeat a comuni per diem XII denarios et si cum rectore pro facto rectoris aut cum ambasscatoribus irent nichil habeant a comuni, sed ipse potestas vel uffitiales aut ambasscatores dent eis exepensas.

XVII.

De victuris equorum

Dicimus et ordinamus quod quando equi alicuius vel aliquorum equitarentur pro facto comunis habeat dominus equi pro qua-

libet die II solidos, et quando equitarentur per districtum et terretorium Macerate habeat XVIII denarios tantum.

Item dicimus quod regimen cogat eos quorum sunt ronzini et muli ad dandum cuntibus pro facto comunis sub certo banno quod bannum valeat et teneat. — Item qnod muli, ronzini cum equitantur pro facto comunis si morirentur et periculum eis accideret sint ad redditam comunis. que reddita fiat eis quorum sunt intra unum mensem post mortem equi. Si magagnarentur fiant eis expense pro medicamine per comune; quod idem dicimus de equis comunis et reddita facenda. — Item quod equus non auferratur alicui ad victuram nisi pingnus consingnetur vel denariis solventur, domino equi vel muli.

XVIII.

De clavis portarum comunis Macerate et reccommendatione

Ordinamus quod claves portarum non liceat regimini accipere ullo modo illis vel alicui eorum qui eas retinent et recommendate sunt seu recommendabuntur a conscilio vel a comuni, et (12) regimen accipere vellet solvat potestas, pro banno L libras iudex et notarius solvant pro banno XXV libras (12 bis).

XVII.

. . . . . . seu monezam sive scotanum; et si accideret quod aliquando proiceretur vel imponeretur statim elevetur et apportetur extra et qui contrafecerit solvat bannum X solidorum. Item nemo audeat facere hedificium in domibus vel plateis quas habent iusta plateas comunis ita quod de platea non impediatur quantumcumque pendet in altum. Item nullus audeat hedificare iusta stratas vel supras stratas comunis vel andrones ita quod impediat equites vel alios transeuntes cum quibuscumque rebus, et siquis imposuerit vel imposuit statim elevare debeat, et dicti superstantes hoc cum diligentia exequantur, et teneantur ad minus semel eas per quemlibet edomatam perscrutari, et habeant penes se copiam dictorum capitulorum. — Item nullus audeat facere sedilia vel aliud illicitum iuxta plateam stradam vel andrones nec in aliquo loquo ubi prestet

(12) Manca il *si*. — (12 bis) Qui finisce il quarto foglio.

fetorem transeuntibus, et si quis contrafecerit vel fecisset regimen teneatur precipere suo offitio ad petitionem conquerentis facere recludi et emendari ut ulterius non fiat, et hoc faciat sibi caveri ad certum bannum detractis et ecceptis foveis pro blado dummodo teneantur coperte de cantonibus per vias muratas, nisi quando inplerentur de blado et evacuarentur et si quis contrafaceret dicti superstantes teneantur denuntiare, et si ad terminum quem denuntiaverint non erit factum elevatum vel emendatum, bannum quod inponerent a V solidos usque ad C solidos regimen auferat et egigat pro comuni a contrafaciente et faciat adimplere mandatum dictorum superstantium sine mora, quod si regimen facere neglesserit, solvat comuni XXV libras de suo salario et hoc habeat locum in preterito et futuro. Item dicimus quod dicti superstantes habeant pro eorum labore et expensis de qualibet condepnatione dicta occasione factarum (*sic*) II solidos et si quis eorum esset negligens in exercendo dictum offitium solvat bannum XX solidorum et regimen teneatur rimari ipsas stratas inter duos menses semel, ad minus, et si invenerit superstantes negligentes exigat dictum bannum ab eis et quod dimiserint faciat adimpleri.

XXVIII.

De iuramento superstantium stradarum

Omnes superstantes stradarum platee et andronum iuramus ad sancta dei evangelia officium nobis commissum sicut in capitulo continetur fideliter exercere in omnibus et per omnia remotis hodio, amore, pretio, timore, prece dampno lucro fraude quolibet ingenio.

XXIX.

De domibus non devastandis

Addimus quod nullus sit ausus devastare vel devastari facere aliquam domum intra castrum Macerate vel infra coltas et burgos nisi causa reficiendi eam in continenti in eodem loco et qui contrafecerit persolvat pro banno comuni XXV libras et nichilominus reficiat domum et hoc publice banniatur per terram in principio regiminis, et cuilibet sit licitum eis denuntiare et maxime dicti superstantes teneantur et debeant quolibet mense semel rimari ad minus per suum quarterium nec contra dictum statutum aliquo

modo fiat et si inveniretur aliquem vel aliquos contrafacientes incontinenti debeat eos regimini denuntiare, et si non fecerit solvat quilibet ipsius quarterii in quo contra predicta fecerint C solidos comuni, et regimen hoc observari facere teneatur precise vinculo iuramenti.

XXX.

De conscillaris eligendis et qualiter fieri debeant donationes

Statuimus quod in conscilio generali eligantur de quolibet quarterio VI consciliarii speciales et XXV generales. Qui teneantur venire ad conscilium semper cum banditum fuerit si in castro fuerit et iustum imredimentum non habuerit, et qui contrafecerit solvat bannum VI denariorum et durent per tres menses dummodo nichil deliberetur in conscilio speciali quod obligationem inponat de iuribus comunis, et ad conscilium generale liceat venire omnibus volentibus, unus tamen de domo et sic bandiatur semper, quod omnibus liceat venire, et si quis veniret ultra dictum modum solvat pro banno comuni C solidos et vox eius sit nullius valoris nec in partita computetur si qua fieret in ipso conscilio. Addimus quod conscilio generali et speciali non liceat facere aliquam cessionem donationem de bonis comunis, nisi in conscilio in quo essent ad minus septingenti homines computatis in hiis dictis consciliariis et si contra factum fuerit non valeat nec teneat, et quod nullus qui non solverit collectas et dativas debeat arengare vel ad partitam capere in conscilio predicto ubi tractaretur de datio concessione promissione vel quietatione de bonis et iuribus comunis et si qui contrafecerit solvat bannum X librarum et vox eius nullius sit valoris et regimen teneatur ei auferre dictum bannum et nichil faciat scribi de dicto eius et si regimen non auferret dictum bannum, solvat de suo salario X libras excepto Frederico domini Baligani, Paullutio Fallarono et Raynaldutio domini Grimaldissci et filii Iacobutii et Alberto de Lornano qui non teneantur ad dictum bannum, dicto capitulo non obstante. Item dicimus quod si peteretur ab aliquo comuni huius terre aliquid dari vel donari vel quocunque modo aliquod gravamen donationis occurreret, debeat potestas iudex seu vicarius conscilium generale et speciale septingentorum hominum bonorum virorum et (13) minori numero con-

(13) Deve mancare la parola *non*

vocare et facere convocari et dicto conscilio convocato et congregato adsistent duo fratres minores seu heremita· et potestas iudex seu vicarius procedat ista forma quod quilibet consciliarius veniat ad brevia, et adsummat . . . . . hunusquisque a dictis fratribus duo acina fabarum sive unum album et alium nigrum et dicti fratres habeant duo repositoria ut segregatim ponatur album et nigrum ut possit scire que sit maior pars in fabis albis et que in nigris et dictus potestas iudex seu vicarius proponat in dicto conscilio dictam causam, et insuper proponat quod pars que voluerit illud petat album pars que voluerit contrarium petat nigrum, vel e converso sicut eis videbitur, nec audiat aliquem arengantem nec volentem arengare nisi quod procedat ista forma et demum quilibet de dicto conscilio veniat ad dictos fratres, et si placet datium ponat nigrum vel album sicut tunc precipit potestas vel vicarius et segregatim in dictis repositoriis ponat album vel nigrum sicut eis videbitur expedire et incipiat a capite et omnes et singuli veniant ad dicta brevia et que maior pars prevalebit in albis vel nigris illi obtinebunt et si preter dicta forma fieret volumus et censemus nullius valoris esse et potestas iudex seu vicarius qui contrafecerit vel fieri facere presumpserit perdat suum salarium cuius salarii medietas denuntiatori alia medietas comuni applicetur.

Si qua alia persona contra dictam formam arengaverit stando seu sedendo disserit seu nominaverit vel ordinaverit in C libras ravennatenses comuni condepnetur per rationatores qui erunt ad rationandum positi et medietas dicti banni sit comunis et medietas sit denuntiatoris.

Item dicimus quod electores consciliariorum et offitialium non possint se ipsos ponere in eo offitio quo sunt deputati ad eligendum nec electio fieri de se ipsis nec per aliquem ipsorum et si aliquis ipsorum eligeretur electio non valeat ipso iure et qui contrafecerit solvat comuni pro banno X solidos ravennatenses et anconitanos.

XXXI.

Ut nullus respondeat nisi ad ea que preposita sunt per rectorem et consultoribus et de electionibus faciendis per scarfinam.

Ordinamus insuper quod nullus de Macerata audeat in conscilio vel parlamento arengare vel respondere nisi ad ea tantun que preposita essent in dicto conscilio vel parlamento (14) . . . .

(14) Qui finisce la seconda carta del secondo foglio.

III.

Parlamento Comunale del 13 Luglio 1287.

DIE XIII MENSIS JULII (1287).

Congregato ad parlamentum populo seu concione Comunis Castri Macerate in platea ejusdem comunis de mandato sapientis viri domini petri cinthij Iudicis et vicarii dicti Castri ad sonum campane, tube et voce preconis ut moris est.

In quo quidem parlamento propositum fuit per supradictum dominum petrum quid placeat ipsi populo consulere et deliberare super ordinamentis et modis factis per priores artium lectis in presenti parlamento.

(*Segue mezza facciata rimasta in bianco e poi prosegue nella carta appresso 89ª*).

Dominus Grimaldus domini coradi surrexit in dicto parlamento et arengando consuluit quod omnes dative que nunc imponentur et in futurum imponi debent fiant per appretium et non aliter, et capitulum quod loquitur quod pro quolibet fumante solvantur XIJ denarii sit cassum et vacuum et quod aboleatur et abradatur de dicto statuto in continenti (*sic*) coram presenti populo, et quod sit capidanus quidam homo potens de marchia qui prestet favorem et subsidium potestati ut dative que imponentur ducantur ad effectum et etiam semper quum dative imponentur imponantur in parlamento.

Dominus Benvenetus mathei surrexit in dicto parlamento et arengando consuluit quod illi qui allibrati sunt a X libris inferius solvant XVIIJ denarios et hij non solvant usque ad kalendas septembris, omnia alia ordinamenta facta per supradictos priores seu omnes modi sint firmi preterquam a VII libris supra qui plus solvant.

Fredericus de lornano surrexit in dicto parlamento et arengando consuluit quod pro quolibet quarterio eligantur VJ homines de majoribus, et VJ de paribus et XIJ de minoribus qui una cum prioribus artium sint ad inveniendum modum per quem pacificum statum comunis Macerate tranquillum permaneat et quicquid per eosdem actum fuerit in alio parlamento reducatur.

Babus domini Scambii surrexit in dicto parlamento et arengando consuluit quod omnes dative imponantur per appretium

et semper imponantur in parlamento et capitulum quod loquitur quod pro quolibet fumante quolibet mense pro hedificatione palatii solvantur XIJ denarii abradatur in presenti parlamento. Item dixit quod faciamus quemdam potentem hominem amicum parentem pacificatorem confortatorem et adiutorem nostrum qui adjuvet et confortet nos in omnibus et in collectis et aliis ac etiam idem Babus predicta verba reiteravit et predictus Iudex mandavit ipsi Babo ad penam V librarum ne predicta amplius non diceret nisi tantum ad ea que proposita sunt dicat. Item iterum idem babus predicta dixit et iterum predictus Iudex mandavit sibi ad dictam penam ut predicta amplius non diceret. Item idem babus predicta iterum dixit et dixit quod fierent X homines pro quolibet quarterio qui dent auxilium et favorem cultoribus ad exigendum dativas. Et iterum dixit de confortatore et iterum mandatum fuit sibi ad dictam penam et iterum idem Babus dixit et nominavit Dominum Lambertum qui sit confortator noster et juvet nos et iterum (?) verba dixit et iterum predictus judex mandavit eidem ad dictam penam. Et iterum predictus Babus in sua protervitate persistente eadem verba reiteravit spretis mandatis sibi factis per predictum judicem et vicarium. Et post predicta dictus Babus dixit quod in presenti parlamento eligerentur VI homines pro quolibet quarterio qui vadant cum licteris comunis ad predictum dominum lambertum et representent ei dictam electionem.

Et ad predicta populus surrexit cum furore et clamore et furia taliter crevit in populo quod de propositis in eodem parlamento reformatio aliqua minime fieri potuit.

IV.

Lettera dei Priori di Macerata al Pontefice Gregorio XII 4 Dicembre 1407.

Sanctissimo in Cristo Patri et domino nostro domino Gregorio XII summo pontifici.

Sanctissime pater et domine noster. Humili recomendatione premissa et terre osculo ante pedes. Licet semper, precipue tamen cum aures apostolice informantur, uti debet brevitate sermonum, non vero quod ad rem pertineat indecenter obmictere, nec negligentia pretermittere quo minus eadem sanctitas de hiis que vacillantem statum ejus et ecclesie infeliciter redundarent, notitiam

plenam habeat ab illis quos principaliter tangit negotium. Cum igitur, aliquorum de civitanova et aliorum circumstantium vicinorum, ecclesie romane et sanctitatis vestre immediate sincera firmitte fidelium, querulo relatu, senserimus castrum montiscausarii et dicere possumus centrum in ista provincia misera nonullarum terrarum et locorum ecclesie predicte et vestre sanctitatis fidelium subditorum, fore per eamdem sanctitatem vestram uni ex dominis vel nobilibus dicte provincie, qui et sui similes aliquando pro varietate temporum fideles opprimere non sunt veriti, cum nemo sit tam timidus offensarum qui non aliquando in illa dum vitat incidat, et preterita futurorum notitiam doceant sanam mentem habentes, concessum seu etiam concessurum, Eamdem S. V. humiliter deprecamur quatenus dignetur loca, et terras Ecclesie pro ea et sua Sanctitate conservare, non tollere, cum possit et leve sit toti patrie finale tormentum et Status Ecclesie pre omnibus colendus magis tirannorum aculeis metuendus. Hec sub brevitate nimia vestre sanctitati rescribimus tanto dolore compungimur et ne eidem sanctitati apostolice fastidium generaretur. Cogimur tamen necessitate oppressiones nostras referre inter gentes regias eamdem provinciam occupantes et fidelia loca a vestra Sanctitate concessa, Romana ecclesia privabitur suo regimine et fideles si qui sunt dare terga cogentur. Et si forte S. V. informata fuisset locum illum habitatoribus derelictum, veritate caret, quia pro majori parte omnes reversi sunt et si opus erit a nobis, et provincialibus aliis subveniri posset de subsidiis opportunis.

Macerata IIII Decembris.

Servitores, Subditi et Fideles Sanctitatis Vestra

PRIORES REGIMEN ET COMUNE } *Macerate.*

V.

Capitoli con il Commissario del Pontefice confermati li 11 Novembre 1445.

IN DEI NOMINE AMEN.

Infrascripti sono li capituli, pacti et conditiuni initi, fatti, e firmati inter lo Reverendo Patre et sig. M. Nicolò Episcopo de Rachanati, et de Macerata, et la Magnifica Communità della dicta

Ciptà de Recanati, et lo spectabil homo ser Bicto Picciono da Sancto Germano, Commissario del Mag. Sig. Castellano Commissario Generale etc. da una parte, et la Magnifica Communità de la ciptà de Macerata dal'altra parte.

1° In primis la prefata Communità, Università et popolo, Scindico, et Ambasciaturi dela dicta Ciptà de Macerata promette vera obedientia, et esser fideli, et devoti, a la Santa Madre Ecclesia, et al Summo Pontefice, et soi Pastori, et Gubernatori in nome de la dicta Eclesia, et Summo Pontefice. *Placet N. Episcopus.*

2° Item la prefata Communità, Università et Popolo de Macerata domanda generale remessione de tutte le cose commesse, overo obmesse per la dicta Communità in genere, vel in specie per alcun ciptadino o habitatore della dicta Ciptà cognite, o incognite, publiche, overo occulte per ragion di alcun maleficio, delitto, overo excesso commesso, o perpetrato per la dicta Communità, overo spetiali persone Ciptadine, o habitatrici d'essa, overo per qualuncha altro modo, et conditione se fosse, et in qualuncha loco contro la predetta Santa Matre Ecclesia, et soi Pastori, et Officiali, o altra persona in lor nome, overo per qualunque altra cagione se trovasse essere inquisito, o condapnato alla Cambora Apostolica. Et che per le dette cagioni non possa seguire alcuna molestia in persona, overo loro beni, ma se intenda ex nunc esser cassi, et vani, et la dicta Communità, Università, et Popolo tutto, Ciptadini, et habitatori liberati, et absoluti, et similmente le dette cose se intenda ne le persone Ecclesiastiche, et Spirituali, et loro beni. *Placet N. Episcopus.*

3° Item che tutte le rasioni, privilegij, indulti, concessioni, immunità, gratie, beneficij, iurisditioni, exemptioni facti, et concessi da li Pastori di Santa Ecclesia, Ecclesiastici, overo seculari, statuti, reformanze, et ordinamenti fatti, e da farsi per la dicta Comunità, Territorii, Confini, et beni del detto Comune, gle sia integramente osservati, et conservati, et la predetta Communità, Università et Popolo tutto sia reducta, restituta, e reintegrata alla pristina libertà, et dignità ne la quale era a tempo, et regimento de Santa Ecclesia et soi Pastori. *Placet N. Episcopus.*

4° Item domanda la prefata Communità, che tutti pagamenti de taglie, et affitti fatti ad tempo de Santa Ecclesia, o soi Thesaurieri, de li quali appare le quietanze gli sia fatti boni et la redutione de le taglie a .... fiorini l'anno, et la relapsatione de CCC fl. d'oro de Camera gli sia observata, secondo la conti-

nentia de la Bolla, o Privilegio fatto da lo Reverendissimo in Xpo Padre et Sig. Messer Ludovico del titolo de Santo Lorenzo in Damaso de la Santa Romana Ecclesia Prete Cardinale Aquileiense del Santissimo Summo Pontefice Camerlengo. *Placet N. Episcopus.*

5° Item domanda per la grande necessità de la dicta Ciptà, *et per le grandissime estorsioni a loro fatte nel proximo tempo passato,* siano fatti esenti per dui anni dal pagamento delle taglie, le quali ascende alla quantità di mille ducati. *Placet N. Episcopus.*

Item domanda la dicta Communità, che considerato, che essa nel presente è in molta necessità . . . . . per le guerre, carestie, pagamenti de grani, denari, vini, et altre vettuaglie fatti, e dicti non volontariamente al Conte Francesco Sforza, e a sua Gente, le quali ascende a più dei doi milia ducati, sia facta esente, libera et immune da tutti pagamenti de taglie, fino a la ricorrente quantità de due mila ducati, e non sia tenuta ad alcun pagamento fino che non sarà scontata la dicta quantità. *Non placet ideo est cassata N. Episcopus.*

6° Item che tutti i Cittadini, overo habitatori di dicta Ciptà de Macerata, che stessero fuori della dicta Ciptà in offitij, overo a qualuncha altro esercitio se sia, o senza siano salvi ne le persone, et havere in qualuncha loco fosse trovati, et a quelli sia lecito senza impedimento reale, o personale retornare alla loro Patria et habitatione quando gle parerà. *Placet N. Episcopus.*

7° Item che lo Conte Antonio de li Stati da Urbino, lo quale è stato Locotenente del Conte Francesco Sforza, et Bonfrancesco d'Aregio, el quale è stato nostro Podestà, et tutti de la dicta Ciptà Offitiali et altri Forasteri da qualuncha nome, et conditione se sia, che stanno nella dicta Ciptà siano salvi in persone et havere, et tutte altre robbe, e cose da qualuncha conditione se sia, de qualuncha forastero fosse, el quale se trovasse ne la dicta Ciptà apo qualuncha persona se fosse siano salve, et secure et che per negiuno Rectore, Officiali, Executori, Capitani, Commissarij, Genti d'arme, overo altre persone di qualuncha stato et conditione se sia, si possa contra li sopranominati, et robbe predette fare alcuno impedimento, et etiandio li sopranominati possano stare salvi, et securi con le loro persone, famiglie et robbe ad beneplacito della dicta Communità. *Placet N. Episcopus.*

8° Item che la *Corte Generale* de lo Rectore de Santa Chiesia nela Provincia dela Marcha se tenga nella dicta Ciptà de Macerata, secondo l'antiqua et laudabile usanza, et consuetudine, considerato,

che dicta Ciptà è loco posto nel mezzo dela Provintia et commoda a tuti Provinciali, et Cortisiani, secondo che per lo prelibato Monsignor Camborlengo per privilegio, overo Bolla gle fo conceduto de volontà del Sommo Pontefice. *Placet N. Episcopus.*

9° Item che la dicta Communità, et li cittadini, et habitatori d'essa in genere vel in specie gle sia lecito condur, e far condurre da Porti, Città, Terre, e lochi dela Provintia dela Marcha omne generatione de Biade ala dicta Ciptà, senza alcun pagamento alla Camera Apost. *Placet per totum mensem Julii proximi N. Episcopus.*

10. Item che la dicta Communità non sia tenuta, ne gravata da lo Rettore de Santa Chiesa o Capitanei, o altri prossimi nominati, de qualuncha stato, et conditione se sia ad receptare, et a ritenere ne la dicta Ciptà gente d'arme da Cavallo, e da piè contro la volontà de la dicta Communità, salvo sempre lo comandamento de Nostro Signore lo Papa.

Et quando la dicta Communità se contentasse recettare alcuno numero de le dette genti, non sia tenuta la dicta Communità, ne spetiale persona d'essa dargli cosa alcuna senza pagamento, salvo le stantie. *Placet N. Episcopus.*

11. Item domanda la dicta Communità che tutte le cose, robbe o denari, quali fosse stati tolti per qualuncha conditione, o modo se sia al Conte Francesco, overo soi fratelli, Nepoti, Commissari, Offitiali, gente d'arme, o altre persone de li soi di qualuncha stato, et conditione se sia a homini et habitatori dela dicta Città, non sia readdomandate da persona alcuna di qualuncha stato, et conditione se sia, si che quelli apò li quali era le dette robbe, et cose nela Communità predetta, ne altra persona, non ne habbia alcuno impaccio, impedimento o gravamento in persona, o in cosa loro. *Placet N. Episcopus.*

12. Item domanda la dicta Communità, per alcuna ristauratione de multi dapni ricevuti, gli sieno dunate, et concedute certe case poste quasi in ruina nella dicta Città, possessioni, et beni, li quali furono già de li signori Chiavelli da Fabriano, non posseduti lungo tempo da alcuno loro subcessore, advenga dia che per dative non pagate una bona parte d'essi appartenga al detto Commune... lo domanda de gratia spetiale. *Placet, salvo semper jure Tertij, N. Episcopus.*

13. Item domanda, che tutte cose, robbe, et animali comparati, da gente d'arme, da piè o da cavallo sotto qualuncha sti-

pendio havesse militato per cittadini, overo habitatori de la dicta Città, non se possa readomandare da veruna persona de qualuncha stato, o conditione se sia per verun modo, overo conditione. *Placet N. Episcopus.*

14. Item perche lo passato dà notitia a l'avvenire per levar via omne mala conditione, che fosse stata per lo passato tra li Cittadini proceduta da vane suspetioni, domanda la dicta Communità non se possa sotto colore dissospetione, o altra cagione trarse da la dicta Città per alcun Rettore, Offitiali Capitanei di Santa Chiesa, o altre persone di qualuncha stato, e conditione se fosse Cittadino alcuno overo habitator dela dicta Città senza volontà espressa d'essa Communità: ma s'alcuno delinquesse, la punitione si faccia, e debbiase fare per l'Offitiale della Città predetta, sempre salvo et reservato la volontade et commandamento del nostro Signore lo Papa. *Placet N. Episcopus.*

15. Item domanda tutti li sopradicti Capituli essere nel presente legitimamente confermati, et oltra la presente confermatione, siano confermati dalla Santità di Nostro Signore lo Papa, overo dal prefato Reverendissimo Monsignor per commissione de la Prefata Santità. *Placet N. Episcopus.*

IN DEI NOMINE AMEN.

Anno Domini eiusdem a Circumcisione millesimo quadrigentesimo quadragesimo quinto, Indict. Octava tempore in Xpo Patris et D. N. D. Eugenii Divina providentia Papae Quarti, Die vero prima mensis Novembris. Quoniam Magnifica Communitas Maceratensis anno jam decurso oppressa extitit violenter, et tyrannice per comitem Franciscum Sforziam et suum exercitum, et dessideraverit semper, et nunc magna desiderio ferveat reverti, ad fidelitatem veram, firmam et sinceram D. N. Papae, et Sancte Romanae Ecclesie, et in dicta Provincia non forent Reverendissimus D. L. Apostolice Sedis Legatus et Camerarius, neque Magnificus Capitaneus A. de Rido Castellanus S. Angeli Commissarius Generalis vel saltem in loco, ad quem d. M. Communitas Maceratae non posset suos oratores trasmittere propter metum, et periculum instantis Exercitus dicti Comitis Francisci, et sub confidentia supradictorum capitulorum, ut praemittitur, signatorum ad dictam fidelitatem reverti intenderent; Hinc est quod pro bono statu D. N. Papae et Sancte Romanae Ecclesiae, et pro parte dictarum Civitatum, et

totius Provincie Rev. in Xpo Pater, et D N. Episcopus Racanaten, et Maceraten. nec non MM. Domini Priores, Regimen, et Consilium Civitatis Racanaten. et spectabilis Vir Bictus Piccioni e Sancto Germano Commissarius supradicti Magnifici Castellani Commissarij Generalis etc. vice et nomine D. N. Papae et Sancte Romane Ecclesiae ex parte una; nec non Dominicus Blaxij de dicta Civitate Sindicus, et Procurator, ac Sindicario, et Procuratorio nomine Communitatis eiusdem, nec non spectabiles Viri Marcus Bartolomei, et Rodulphinus Petri Cives, et oratores, ac vice, et nomine dictae Civitatis Maceratae ex parte alia; convenerunt, firmaverunt, et stabiliverunt omnia et singula supradicta capitula prout, et sicut signata apparent manu predicti R. V. et D. Episcopi predicti duratura in perpetuum: promictentes predicti D. Episcopus, dictiq. MM. DD. Regimen et Comune, et dictus spectabilis Vir Bictus se facturos, et curaturos, quod omnia et singula dicta Capitula, uti superius scripta, et signata apparent, confirmabuntur per predictum Reverendissimum D. Camerarium, et Legatum, seu D. N. Papam, vel alium hominem potestatem a predicto D. N. Papa habentem omni meliori modo, via, iure, causa, et forma, quibus magis, et melius possit et debeat.

Actum Rachaneti in Palatio Episcopali dictae Civitatis, praesentibus spectabili Viro Philippo de Astis de Forlivio, venerabilibusque viris Donno Andrea Iacobi, Antonio Iacobi, Antonio Poloni, Marino Nicolai, et Ser Leopardo Peri de dicta Civitate Bachaneti, Frater Paulo Angeli, de Macerata Ordinis Haeremitarum, et Gentile Marini de dicta Civitate Maceratae testibus ad predicta vocatis, et abitis et rogatis, et subscripta, et sigillata manu mei Ioannis Allevae Cancellarij prefatae civitatis Rachaneti, et Ser Iacobi Prefaci D. Episcopi, et Bicti Piccioni predicti, et magnis, et authenticis sigillis ad robur omnium praemissorum predicti R. P. et D. N. D. Episcopi et praedictarum M. M. Communitatum Rachaneti, et Maceratae, et predicti Bicti Piccioni.

† Et post predicta spectabilis Vir D. Iustus de Valle Montosi. L. L. Doctor S. D. N. Papae Cubicularius superveniens Commissarius praefati, M. Castellani subscripta omnia confirmavit, scripxit, et sigillavit anno, mense, die, loco et tempore supradictis.

† Ego Iustus ut supra, manu propria subscripsi, et sigillavi.

† Ego Bictus ut supra manu propria subscripsi et sigillavi.

Ioannes Allevae, tunc Communis Rachaneti manu propria subscripsi.

Iacobus de Rachaneto tunc praedicti D. Episcopi Rachanaten, manu propria subscripsi.

Ludovicus Miseratione Divina tituli S. Laurentij in Damaso Presbiter Santae Romane Ecclesiae Cardinalis Aquilegien. D. N. Pape Camerarius Apostolicae Sedis Legatus etc. Universis, et singulis, ad quos praesentes pervenerint salutem in D. sempiternam.

Romani Pontificis auctoritas sic in Subditos, et fideles, suos benignam exhibere, se et liberalem delactationem paterna quadam caritate, ut quaecunque ad eorum commodum, et conservationem potuerit liberalissime consueverit impartiri. Inspectis itaque et consideratis nonnullis Capitulis, et pactis novissime factis, et contractis inter Rev. in X.po Patrem, et D. N. Episcopum Rachanaten. et Maceraten. nec non Magnificos Viros Priores, Regimen, et Consilium Civitatis Rachanaten, ac Egregium Virum Bictum Piccionum de Sancto Germano Commissarium vice, et nomine D. N. Papae, et Santae Romane Ecclesiae ex parte una; et prudentem Virum Dominicum Blaxij Sindicum, et Procuratorem Communitatis, et hominum Civitatis Maceratae, nec non Egregios Viros Marcum Bartholomei, et Rodolphinum Petri Cives, et Oratores, ac vice, et nomine dictae Communitatis ex parte alia; circa reductionem Communitatis, et hominum predictae Civitatis Maceratae ad gremium, et obedientiam praefati, D. N. et Sacrosanctae M. Ecclesiae, sub Die primo mensis novembris anni praesentis MCCCCXLV, et propterea fidelitate, et sincera devotione erga statum D. N. et Ecclesiam predictae Communitatis, et hominum attentis; volentes ut dicta capitula, et pacta iuxta ipsorum signaturam suum sortiantur effetum, nec aliquatenus violentur auctoritate nostrae Legationis et Camerariatus Officiorum omniq. modo, via, iure, et forma quibus magis melius, et efficacius facere possumus, et debemus, et ex certa nostra scientia ipsa, prout iacent, et facta esse dignoscuntur, usque ad numerum quindecim, in omnibus et per omnia absque ulla hesitatione acceptamus, omologamus et praesentis scripti patrocinio ratificamus et confirmamus, et pro acceptatis omologatis, ratificatis et confirmatis haberi volumus, et decernimus per praesentes: mandantes nihilominus harum serie, et dicta autoritate Omnibus, et singulis Gubernatoribus, Tesaurariis, aliisq; Officialibus Provinciae Marchiae et d. Civitatis tam praesentibus quam futuris, et quorum interest, vel intererit quatenus capitula ipsa, quae hic haberi volumus pro insertis de verbo ad verbum observent, et faciant inviolabiliter observari in quantum gratia D. N. caram habent, et eius

indignationem cupiunt evitare in contrarium non ostantibus quibuscumque. In quorum omnium testimonium, et fidem praesentes fieri, nostriq. sigilli consueti iussimus impressione roborari. Datum Maceratae in Palatio Communis Nostrae praesentis residentiae, Die undecimo novembris, millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, Indictione ottava, Pontificatus Sanctissimi in X.po Patris et D. N. Eugenij Divina providentia Papae Quarti, Anno Quintodecimo.

† P. LUNENSIS.

RETTIFICAZIONI ED AGGIUNTE

1. A pag. 23, linea 18, invece di *millletrecentosettantatre* si deve leggere *millecinquecentotredici*.

2. A pag. 37. Nella iscrizione riferita a nota 14 e che abbiamo avuto cura di collazionare coll'originale, che si conserva in Falerone in una specie di piccolo museo comunale nell'ex Convento delle monache a piano terra, si debbono fare le seguenti correzioni:

Invece di leggere nella prima riga *Renanti* e *Domino*, si legga *Renante* e *Domno*. Nella seconda, invece di *Excl.*, si legga *Excell.* Nella terza, invece di *Langum* si legga *Langu*. Nella settima invece di *Tasguni*, *Tasbuni*; e nella nona, invece di *Suisque*, si legga *Suique*.

3. A pag. 38, linea 32 e seguenti, bisogna rettificare il detto intorno alla ubicazione del *Vicus Pilleum*. Nel circondario di Urbino è un luogo detto ora *Pegli* ed in latino *Pileum*, i cui Statuti furono pubblicati nel volume 3° dei Documenti di Storia Patria, editi dalla Società Storica Anconetana. Ora è questo luogo che molto probabilmente deve essere il *Vicus Pilleum*, nel quale sarebbe accaduto il fatto rammentato da Paolo Diacono.

4. A pag. 51, linea 8, dopo le parole: *Nella sottoscrizione*, si debbono aggiungere le parole: *di Teodoro;* e nell'ultima linea della nota 24, dopo le parole: *ossia ancora*, si debbono aggiungere le altre: *degli abitanti*.

5. A pag. 107. Quando si parla delle scorrerie dei Saraceni, bisogna aggiungere che di esse si ha memoria anche nei fatti riguardanti Ostra.

6. A pag. 120, linea 16, dopo le parole: *di quella sopra citata*, vanno le altre: *per prima*.

7. A pag. 138, linea 10, si deve intendere apposta la seguente nota:

« Gli annalisti Camaldolesi all'anno 1094 fanno menzione del nostro terri-
« torio mentre dicono.....: « Vel Actius I vel Actius II fuerit ille Azo Episcopus
« Firmanus quem Urbanus III in diplomate anni 1185 et Gregorius IX in alio
« 1229 Otto quoque IV imperator in privilegio anni 1210 dilargitis monasterio
« Classensi Sancti Apolinaris affirmant indulsisse plura bona in comitatu Firmano
« praefato Coenobio « *Quicquid, inquiunt, habet predictum monasterium in curte*
« *Sancti Elpidii* ET SANCTI JULIANI *et Montis Luponis et Murri Vallis cum de-*
« *cimis et pertinentiis terre vestre domnicate et vestrorum hominum concessis*
« *a beata memoria Azone Episcopo Firmano* ». (Tomo III, pp. 61 e 62). Il Mo-
« nastero di S. Apollinare in Classe di Ravenna aveva qui il Monastero di Santa
« Maria in Cerbaria (o delle *Cervare*) e quello di *S. Apolinare* presso il fiume
« Potenza, nella contrada che ancora adesso si chiama *Polinara*, e cioè vicino

« all'*Isola*. Nei nostri *Documenti dei secoli XI e XII* pubblicammo la « *concordia* « *inter Episcopum* (Oldarico) *et Abbatem Sancti Appolinaris* (Bonazo) *super* « *Turre et Lotenere* » (Anno 1060, p. 11). »

8. A pag. 144, nota 42, si deve aggiungere in fine: « Tanto più che nel- « l'anno 1315 si aveva qui un *defensor populi* e nel 1320 si avevano a Fano i « *defensores populi* e nel 1337 a Bologna il *defensor populi* ». (Vedere più oltre a pag. 316).

9. A pag. 146, linea 15, dopo le parole *de Posuli o Posulano*, si deve intendere apposta la seguente nota:

« Il diploma di Gregorio IX dell'anno 1229 menzionato nell'aggiunta settima « parla del castello *quod vocatur* Pausuli, mentre in esso è detto, che si dona e « conferma *curtem integram que vocatur Campolongum et castrum quod vocatur* « Pausuli *etc. etc. curtem Sancta Maria in Cerbaria et Sancti Appolinaris de* « *Potentia* (Vol. IV, *Annali Camaldolesi*, p. 479). Parrebbe dunque che dovesse « dirsi che il Castello Posulano non fosse stato distrutto quando gli abitanti « furono qui ridotti, e che una parte ve ne rimanesse, od altri andassero ad « abitarlo. Ed infatti ci sembra che quello che nel secolo xv era detto *Castrum* « *Sancti Peregrini* fosse il medesimo che il *Castrum Pausuli* o *de Posulano* ».

10. A pag. 150, prima del capoverso primo, andrebbe posta come nella sua propria sede la notizia data più oltre (pag. 174, nota 8), che cioè nel trattato di alleanza fatto nell'anno 1193 tra Ancona ed Osimo « Macerata cum Podio » viene indicata come una delle terre che erano « in societate » con le due contraenti.

11. A pag. 191 si dovrebbe porre in nota il quesito se quell'Alberto di Carbone, a cui nel 1176 fu conceduto il castello di Lornano, era quel medesimo che approvò la carta di franchigia concessa nel 1338 dal Vescovo Liberto.

12. A pag. 194, linea 30, si deve apporre la seguente nota:

« Questa ultima ipotesi è quella che corrisponde alla realtà. Macerata era « tornata alla Chiesa dopo il 9 di settembre e prima del 5 ottobre 1249, perchè « sotto la prima data si ha un istromento con l'intestazione: *Regnante Domino* « *Friderico secundo romanorum imperatore*, e sotto la seconda se ne ha un altro « con la intestazione: *Tempore Innocentii pp. IV*. E fino al dicembre stesso anno « rimase obbediente alla Chiesa come è dimostrato dalle intestazioni di altri « venti istromenti di compra di quartarole di spiazzi fatti nei mesi di ottobre, « novembre e dicembre, e che insieme ai primi due sono conservati in un lun- « ghissimo rotolo segnato con le lettere H H (Cassettino 16) e contenente altri « sei documenti degli anni 1253 (Atto Consiliare), 1266 (Atto Consiliare e Pre- « cetto del Podestà), 1268, 1269 (Vendita di case), 1280 (Atto Consiliare in casa « di Muluccio del sig. Mulo). Però sui primi mesi del 1250 dovette tornare al- « l'imperatore e solo negli ultimi del 1251 dovette tornare definitivamente alla « Chiesa ».

13. A pag. 207, linee 9-10, invece di *accenna* si deve leggere: *accennò in seguito*.

14. A pag. 202, dopo l'indicazione della nota 59, si deve aggiungere: « I quartieri della città erano nel 1249 cinque, e cioè quello di S. Giuliano, quello di S. Paolo, quello di S. Pietro, quello del Monte e quello di Macerata. Vi era poi il borgo di S. Salvatore, ed un borgo o *colta* nuova, che forse fu quello detto nel 1267 borgo di S. Giovanni o l'altro detto di Lornano. Il quartiere del Monte

arrivava fino alla chiesa di S. Giovanni d'allora e forse la conteneva (Istromenti del 1249. Cass. 16. Lett. *HH.*). »

15. A pag. 224, dopo la linea 26, si deve intendere aggiunta la seguente nota:

« Fin dal 7 luglio il podestà Guarnerio del signor Rainone faceva precetto « al Comune perchè pagasse a Giacomuccio di Uffreduccio da Lornano lire 236, « prezzo di 128 quartarole di spiazzi, e l'atto si compieva « ante palatium Epi« scopi Firmi ubi dictus potestas est ospitatus ». (Cass. 16, Lett. *HH.*). »

16. A pag. 226, linea 17, si deve intendere apposta la seguente nota:

« Però ad onta di questo pagamento pochi giorni appresso, e cioè ai 6 di « novembre, il Comune comprava da Guido di Migliore da Firenze nunc habitator « Macerate per lire 1125 le case poste nel quartiere di S. Giuliano juxta Fidel« smidum Todisci (Cass. 16. Lett. *HH.*). »

17. A pag. 231, linea 19, si deve intendere apposta la seguente nota:

« Così scrivevamo prima di aver trovato quasi in fondo al rotolo di cui alla « aggiunta 12 un atto consiliare del 30 dicembre 1280 sede vacante. Il Consiglio « venne convocato da Guidone di Norcia e dal sig. Ugolino . . . . . da Osimo « *giudici e vicarii* (perchè due ?) della terra, e venne tenuto nella casa di Mu« luccio del sig. Mulo. Si costituì in esso un sindaco perchè promettesse 48 soldi « per prezzo di tre quartarole di spiazzo vendute di già dal Comune ad un tal « Giacomo « pro nundinis faciendis ».

18. A pag. 262, nota 69, invece di *contemporaneo dell'Alighieri* si dovrebbe leggere *precursore dell'Alighieri.*

19. A pag. 273 si deve intendere aggiunto che la divisione dei prodotti in tre parti per il lavoratore e due pel padrone era forse la normale.

Nella nota poi 84 si deve intendere aggiunto che lo statuto del 1342 aveva una simile disposizione,

20. A pagina 277, nota 95, si intenda aggiunto che lo stipendio fissato a Maestro Bartolo ed al padre di lui Bonfigliolo, che soli dovevano lavorare nella fabbrica del palazzo mentre il lavoro in grande doveva rimanere sospeso (Libro dei Consigli del 1287, C. 148r), nell'inverno era di XXX denari per giorno.

21. A pag. 286 si intenda aggiunta una nota come appresso:

« Omettemmo di rammentare che il Comune di Camerino nell'anno 1287 « mandò oratori per domandare che il nostro Comune all'occorrenza lo giovasse « contro « quascumque personas » e che non si eleggessero qui ufficiali di Ma« telica e S. Severino, terre nemiche ai Camerinesi. Poichè il Consiglio ebbe « deliberato che si facesse agli oratori « *placabile responsum* », essi vennero « introdotti e Gualterio di Bon Giovanni « arrengando respondidit quia Comune « Macerata paratum est facere quicquid debeat complacere Comuni Camerini *ac* « *etiam antiquam amicitiam conservare illesam* ». (Libro dei Consigli, Carta 147).

22. A pag. 299 bisogna correggere le parole *in sei posti* della linea settima, nelle altre *in cinque altri posti*, perchè è l'iscrizione riferita a nota 11 quella che occupa il sesto. Ci pare poi che l'iscrizione della nota 12 non ci sia più; almeno la cercammo inutilmente l'ultima volta che fummo sul luogo.

23. A pag. 317, linea 22, si intenda apposta l'avvertenza che dello Statuto del 1342 si parla più oltre a pagine 395 e seguenti.

24. A pagina 318, linea 17, dopo le parole *i suoi Statuti*, si intenda apposta la seguente nota:

« Nelle riformazioni tra il 1433 ed il 1445 abbiamo trovato i *Capitoli dei*

« *Collegiati*, ma ci parvero così poco importanti che non prendemmo, ci pare, « nemmeno nota del volume e molto meno delle carte in cui si trovano. Dispo« nevano principalmente intorno a ciò che si doveva fare per onorare la festa « di San Giuliano, intorno ai funerali di un collegiato, e intorno alle prece« denze, ecc., ecc. »

25. A pag. 321, linea 7, deve essere fatta la seguente aggiunta:

« E fin dal 1321 era stata edificata l'altra chiesuola di S. Maria della Pietà « (*Annali Camaldolesi*, tomo V, pag. 356 *testo*), mentre nell'anno 1327, ai 12 di luglio, « un Johannes filius Dominae Bonae de Macerata, offriva « se et sua bona omnia « mobilia et immobilia Deo et Ecclesiae Sanctae Mariae de Pietate et Ruberto « patrono ejusdem ecclesiae *promittens se tamquam conversum dicta ecclesiae « vivere sub rectore nec se alio transferre*. Actum Maceratae in domo Francisci « alias dicti Jambene » (*Stessi Annali*, tomo I. Dissertatio de Veteribus Con« versis, p. 369 e 370), Nell'anno 1336 poi essa chiesa veniva donata all'Abbazia « di Val di Castro (Tomo V, p. 522). (Altre notizie relative ad essa chiesa si « hanno nel tomo VI, pp. 30 e 484).

26. A pag. 382, dopo la linea 20, si intenda apposta la seguente nota:

« Desideravamo molto di poter riprodurre o qui, ovvero in appendice, la « lettera diretta ai nostri. Per averne copia scrivemmo al Direttore dell'Archivio « Storico Italiano e ad un nostro buon amico. Ma il primo nemmeno ci rispose « ed il secondo, che ci promise avrebbe subito cercato di avere detta copia, per « i molti affari che ha, non deve essersi ricordato della promessa fatta. »

INDICI

I.

INDICE DEI SOMMARII

CONFERENZA I.

DALLO STABILIMENTO DEI LONGOBARDI QUI

FINO A LIUTPRANDO.

CONFERENZA II.

DAL PRINCIPIO DEL REGNO DI LIUTPRANDO

FINO ALLA CADUTA DEL REGNO LONGOBARDICO.

CONFERENZA III.

LE NOSTRE PROVINCIE ED I LUOGHI DI QUI

SOTTO I CAROLINGI.

CONFERENZA IV.

DA BERENGARIO I ALLA MORTE DI OTTONE III

CONFERENZA V.

I LUOGHI DI QUI

DAL PRINCIPIO DEL SECOLO XI ALLA FINE DEL XII.

CONFERENZA VI.

DALL'ANNO 1200 ALL'ANNO 1259.

CONFERENZA VII.

DALL'ANNO 1259 ALL'ANNO 1305.

CONFERENZA VIII.

DALL'ANNO 1305 ALL'ANNO 1353.

CONFERENZA IX.

DALL'ANNO 1353 ALL'ANNO 1400.

CONFERENZA X.

DALL'ANNO 1404 ALL'ANNO 1445.

II.

Elenco dei libri e codici che sono stati consultati e citati.[1]

Acquacotta. Memorie di Matelica, p. 200.

Anastasio Bibliotecario, pp. 28, 30, 49, 63.

Anonimo. Roma sacra antica e moderna, p. 57.

— Vita di Lodovico il Pio, p. 88.

Archivio storico italiano, pp. 91, 366.

Archivio storico Umbro-Marchigiano, pp. 212, 287, 346.

Atti della Inchiesta agraria, p. 122.

Audisio. Storia civile e religiosa dei Papi, pp. 171, 224, 226, 241, 381, ecc.

Aurispa Pirro. Prelezione per l'anno 1781, p. 274.

Balbo. Il Regno di Carlo Magno, pagine 66, 67, 69, 71, 72.

— Storia d'Italia sotto ai Barbari, pp. 13, 27, 32, 47.

Baldassini. Memorie storiche di Iesi, pp. 172, 173, 188, 199.

Bartolini. Di S. Zaccaria Papa etc., pp. 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 45, 135.

Bartolo. Opere, p. 319.

Baudrant. Geografia, p. 305.

Benedetto XIV. De Canonizatione Sanctorum, p. 285.

Bollettino di Numismatica e Sfragistica, pp. 219, 302, 306.

Brandileone Francesco. Le leggi Normanne e Sveve, p. 364.

Brandimarte. Il Piceno Annonario, p. 13.

Càhier. Caracteristiques des Saints dans l'art populaire, p. 59.

Cantù. Gli Eretici d'Italia, p. 281.

Capecelatro. Storia di S. Pier Damiano, pp. 70, 133, 135.

Catalani. De Ecclesia Firmana, Comm., pp. 105, 135, 153, 175, 178, 180, 183, 184, 185, 187, 205, 221, 223.

Catasto del 1675, pp. 7, 9.

Cavallini Gaspare. Commento alle Costituzioni della Marca, p. 327.

Cecconi. Carte Osimane, pp. 173, 174, 177, 191, 199, 214, 238, 289.

Cenni. Monumenta Dominationis Pontificiae, p. 65, 69, 86, 87.

Cibrario Luigi. Economia Politica Medioevale, p. 213.

Challer Michele, p. 58.

(1) Si avverta che non abbiamo in questo elenco riportato nè i molti libri delle *Riformazioni* che abbiamo avuto per le mani, nè il *Liber reformationem* del 1287, nè quello *Condepnationum et Absolutionum* degli anni 1267, 68, 69, nè quello *Testium receptorum* del 1288, nè quelli dell'*Appretium* del 1268, perchè avremmo dovuto citare troppe pagine. Si avverta pure che non sono indicati tutti i luoghi in cui abbiamo citato i libri di cui dovemmo fare più uso e ciò per la stessa ragione ora indicata.